



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015

Programma di misure

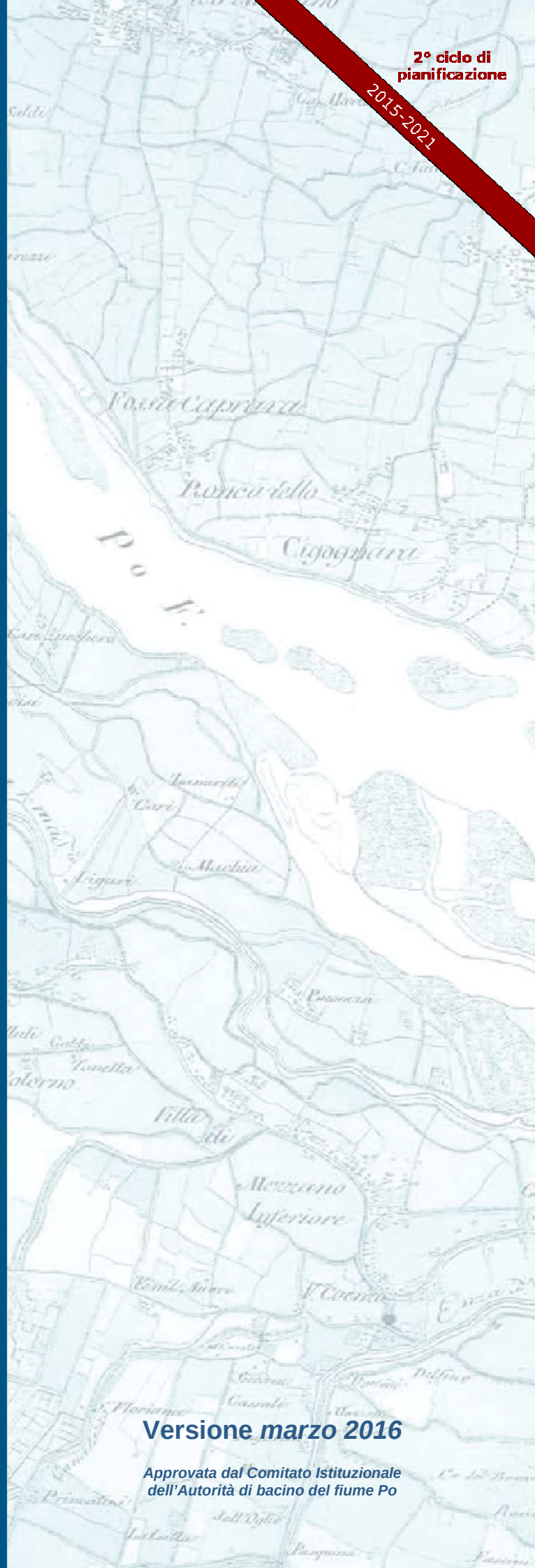
Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e
B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4,
parte A, punto 7, alla parte terza del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

Versione marzo 2016

Approvata dal Comitato Istituzionale
dell'Autorità di bacino del fiume Po





Piano di Gestione *Acque*

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e *ss.mm.ii.*

ELABORATO 7

Versione	3
Data	Creazione: 1 ottobre 2014 Modifica: 1 marzo 2016
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 144
Identificatore	PdGPo2015_Elab_7_ProgrammaMisure_3mar16.doc
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836





Prefazione

Il presente Elaborato descrive il processo seguito per il riesame del Programma di misure del PdG Po 2010 e riporta negli Allegati le misure aggiornate per il livello distrettuale e regionale, individuate attraverso un intenso e complesso lavoro condotto in modo coordinato dal sistema AdB Po-Regioni del distretto, partendo dall'analisi dello stato e delle pressioni e impatti significativi dei corpi idrici del distretto idrografico del fiume Po e di quanto emerso dal percorso di consultazione e partecipazione pubblica seguito.

Tutte le attività svolte a partire dall'avvio del processo di riesame a dicembre 2012 hanno tenuto conto di quanto indicato nel documento WFD Reporting Guidance 2016, nelle versioni che venivano via via prodotte, e delle raccomandazioni fatte dalla Commissione Europea allo Stato Italia a seguito dell'analisi dei Piani del 2010 e delle nuove priorità ambientali di interesse unionale.

Ulteriori contributi presi in esame per l'aggiornamento del Programma di misure del PdG Po 2015 sono stati forniti anche dal processo di VAS che ha accompagnato l'elaborazione dei contenuti del nuovo Piano, in particolare che si è reso utile per individuare e rafforzare le potenziali sinergie con altre pianificazioni settoriali in corso (Piano di Gestione delle Alluvioni, Strategia per l'Ambiente Marino, Piani di Sviluppo Rurale, SNACC, Piani Energetici, ecc.).



Indice

1.	Premessa	1
2.	Punti di partenza per il riesame delle misure del PdG Po 2015	2
2.1.	Ambiti strategici e obiettivi specifici	2
2.2.	Misure del PdG Po 2010 e Programmazione Operativa 2009-2015	3
2.3.	Nuove priorità segnalate dalla Commissione europea	6
2.4.	Quadro conoscitivo delle caratteristiche del distretto e nuovi metodi di analisi	10
2.5.	Nuovi riferimenti metodologici per l'art. 9 della DQA	15
2.6.	Maggiore coordinamento e integrazione con la programmazione europea 2014-2020 e altre pianificazioni distrettuali	16
2.7.	Piani di Tutela delle Acque regionali	18
2.8.	Scenari di riferimento	18
3.	Tipologie di misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano	20
3.1.	Tipologie chiave di misure di interesse europeo	20
3.2.	Misure individuali per il distretto idrografico del fiume Po	23
3.3.	Valutazione <i>ex ante</i> del PdG Po 2015. Approccio sperimentale alla <i>gap analysis</i>	35
4.	Descrizione delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque	36
4.1.	Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA	36
4.1.1.	Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione	36
4.1.2.	Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici	39
4.1.3.	Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	43
4.1.4.	Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sugli incidenti rilevanti che modifica e successivamente abrogherà la precedente Direttiva 96/82/CE (Seveso II)	48
4.1.5.	Direttiva 2014/52/UE per la valutazione di impatto ambientale	55
4.1.6.	Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione	57
4.1.7.	Direttiva 91/271/CEE per il trattamento acque reflue urbane	60
4.1.8.	Regolamento 1107/2009/CE e Direttiva 128/2009/CE sui prodotti fitosanitari	64
4.1.9.	Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	68
4.1.10.	Direttiva 92/43/CEE sugli habitat	71
4.1.11.	Direttiva 2010/75/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento IPPC (che ha abrogato la precedente Direttiva 2008/1/CE)	77
4.2.	Altre direttive di cui alla Parte B dell'Allegato VI della DQA	80
4.2.1.	Direttiva 2006/44/CE per le acque idonee alla vita dei pesci	80
4.2.2.	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	84
4.2.3.	Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	86
4.2.4.	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione	88
4.2.5.	Direttiva 2006/11/CE per l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico	95
4.2.6.	Regolamento CE 528/2012 sui biocidi (che ha abrogato la Direttiva 98/8/CE)	97



4.2.7.	Direttiva 2006/113/CE per la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura	98
4.2.8.	Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica	100
4.2.9.	Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche	102
4.2.10.	Direttiva 2013/39/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	105
4.2.11.	Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	108
5.	Approfondimenti specifici per temi di rilevanza europea e per la DQA	110
5.1.	Approfondimenti per altri aspetti di interesse per la DQA	113
5.1.1.	Cambiamenti climatici	113
5.1.2.	Direttiva "Alluvioni"	114
5.1.3.	Infrastrutture verdi e misure strutturali	120
5.1.4.	Applicazione dell'esenzione art. 4, comma 7, della DQA	121
5.1.5.	Partecipazione pubblica	122
5.1.6.	Siccità	125
5.1.7.	Uso efficiente delle acque	126
5.1.8.	Riuso delle acque	127
5.1.9.	Direttiva "Strategia marina"	128
6.	Stima dei costi delle misure	131
7.	Coordinamento delle misure per le porzioni internazionali del distretto	132

Elenco Allegati

Allegato 7.1	Programmazione operativa per l'attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2010
Allegato 7.2	Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche
Allegato 7.3	Approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) d-e-g-h-i della DQA
Allegato 7.4	Repertorio e database dei Programmi di misure distrettuale e regionali del PdG Po 2015
Allegato 7.5	Metodologia per la <i>gap analysis</i> del PdG Po 2015



1. Premessa

Nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA) e delle norme nazionali di recepimento, in data 22 dicembre 2012 è stato avviato il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po (di seguito PdG Po), adottato nel 2010 e successivamente approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013.

Il secondo PdG Po, adottato in dicembre 2015, guiderà il nuovo ciclo di programmazione degli interventi da attuarsi nel sessennio 2015-2021 per conseguire gli obiettivi ambientali previsti dalla DQA.

La verifica dei traguardi del Piano e, quindi, dell'efficacia dei programmi di misure (art. 11 della DQA), da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso il vincolo di raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, lo **stato ambientale di buono** per tutti i corpi idrici del distretto.

Anche per il riesame e aggiornamento del PdG 2015 e del suo Programma di misure, tenendo conto dei sostanziali elementi di cambiamento emersi dopo l'approvazione del primo Piano di Gestione e delle osservazioni trasmesse al Progetto di Piano in consultazione¹, sono stati mantenuti gli stessi **obiettivi generali e specifici**, già fissati per il primo ciclo di pianificazione 2009-2015.

Nell'Elaborato si fornisce pertanto una sintesi dei principali riferimenti che hanno guidato il riesame dei contenuti del Programma di misure e si evidenziano gli aggiornamenti recenti normativi per le misure di base, indicate all'art. 11 paragrafo 3 della DQA e già elencate nell'Elaborato 7 del PdG Po 2010. Vengono, inoltre, descritte le attività avviate a seguito dell'adozione del Piano e che hanno consentito di approfondire i tempi e i modi di attuazione delle misure, la stima dei costi del PdG Po 2010, complessivi a livello di distretto e di dettaglio a livello di sottobacino, e l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento (**Programmazione Operativa**).

I contenuti di questo Elaborato sono stati strutturati in via prioritaria in linea con le richieste di cui "WFD Reporting Guidance 2016" (versione 6.0.2 del 28 ottobre 2015) e quindi per fornire le risposte alle eventuali questioni poste su temi e aspetti specifici richiesti per valutare se il processo di riesame del Programma di misure del PdG Po 2015 ha tenuto conto di quanto previsto dalla DQA e delle priorità di intervento di livello unionale.

¹ Per ulteriori approfondimenti sugli esiti della consultazione del Progetto di PdG Po 2015 effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 1.c, della DQA si rimanda all'Elaborato 9 del Piano.



2. Punti di partenza per il riesame delle misure del PdG Po 2015

2.1. Ambiti strategici e obiettivi specifici

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti **obiettivi generali** (ex art. 1 della DQA):

- a. *“impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”;*
- b. *“agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;*
- c. *“mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;*
- d. *“assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento”*
- e. *“contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.*

Nel Programma di Misure (di seguito PoM) del PdG Po sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli **obiettivi ambientali** fissati dalla DQA (art. 4) per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee).

La verifica di tali traguardi e, quindi, dell'efficacia dei programmi di misure (art. 11 della DQA), da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso il vincolo di raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, lo **stato ambientale di buono** per tutti i corpi idrici del distretto.

Anche per il PdG Po 2015 sono stati mantenuti gli stessi **obiettivi specifici** di cui alla Tabella 2.1, già fissati per il primo ciclo di pianificazione 2009-2015 della DQA.



Tabella 2.1 Ambiti strategici e obiettivi specifici del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015, di riferimento per il secondo ciclo di pianificazione DQA 2015-2021

Ambiti strategici e obiettivi specifici	
A	Qualità dell'acqua e degli ecosistemi acquatici
A.1	Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei
A.2	Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile
A.3	Ridurre l'inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo
A.4	Ridurre l'inquinamento da fitofarmaci
A.5	Evitare l'immissione di sostanze pericolose
A.6	Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura
A.7	Gestire i prelievi d'acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura
B	Conservazione e riequilibrio ambientale
B.1	Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità
B.2	Preservare le specie autoctone e controllare l'invasione di specie invasive
B.3	Preservare le coste e gli ambienti di transizione
B.4	Preservare i sottobacini montani
B.5	Preservare i paesaggi
C	Uso e protezione del suolo
C.1	Migliorare l'uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici
C.2	Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d'acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico
D	Gestire un bene comune in modo collettivo
D.1	Adottare azioni che favoriscano l'integrazione delle politiche territoriali e delle competenze
D.2	Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano
D.3	Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare
D.4	Informare, sensibilizzare, favorire l'accesso alle informazioni
E	Cambiamenti climatici
E.1	Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici

2.2. Misure del PdG Po 2010 e Programmazione Operativa 2009-2015

Il Programma di Misure del PdG Po 2015 è stato elaborato partendo da quanto già elaborato per il primo Piano e da un'analisi di *quello che è stato attuato* e di *quello che non è stato attuato*, ma che resta ancora una priorità di intervento rispetto alle pressioni/impatti che influenzano lo stato dei corpi idrici, e delle *nuove emergenze* di rilevanza anche unionale che si sono manifestate e che hanno guidato tutto il riesame del Piano. Il quadro di sintesi sullo stato di attuazione delle misure del primo ciclo di pianificazione DQA è riportato nel Allegato 7.1 al presente Elaborato, dove sono state anche indicate le relazioni tra le misure del primo PdG e quelle del PdG Po 2015 che guideranno tutta la prossima programmazione sessennale 2015-2021.



Le misure del PdG Po 2010, il primo Piano di riferimento per l'attuazione della DQA, sono descritte nell'Elaborato 7 e nei relativi Allegati del Piano stesso². Esse sono state definite prioritariamente sulla base di quanto era in corso e di quello che eventualmente andava programmato per arrivare ad integrare tutte le politiche che intorno alla gestione della risorsa acqua gravitavano. Ulteriori contributi utilizzati erano emersi dal confronto con i portatori di interesse, avvenuto ai sensi dell'art. 14 della DQA, e dalle osservazioni trasmesse durante la fase di consultazione VAS.

Il Programma di misure del PdG Po 2010 includeva sia le **misure di base**, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sia le **misure supplementari**, costituite dalle azioni messe in atto o da mettere in atto a completamento delle misure di base per il raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dal Piano.

A seguito dell'adozione del Piano, in coerenza con quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato della delibera di adozione 1/10 del Comitato Istituzionale dell'Adb Po, nel 2010 è stata avviata da subito la **Programmazione Operativa** per dare attuazione alle misure specifiche del Piano e.

La Programmazione Operativa, declinata in *Programma Operativo di Distretto (POD)* e in *Programmi Operativi Regionali (POR)*, ha consentito di approfondire i tempi e i modi di attuazione delle misure, la stima dei costi del primo Piano di Gestione, complessivi a livello di distretto e di dettaglio a livello di sottobacino, e l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento.

Al fine di consentire una migliore definizione delle misure del Piano e delle possibili fonti di finanziamento, tutta la programmazione del sessennio 2009-2015 è stata strutturata sulla base dei seguenti **pilastrini di intervento**:

1. **DEPURAZIONE**: potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico;
2. **NITRATI e AGRICOLTURA**: protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR;
3. **BILANCIO IDRICO**: riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006);
4. **SERVIZI ECOSISTEMICI**: manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale).

E' stata poi prevista una quinta linea di intervento che contiene le misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della GOVERNANCE del bacino.

L'insieme dei Programmi Operativi per il periodo 2009-2015 è stato in grado di rappresentare, con un buon grado di approssimazione, il quadro economico finanziario complessivo a supporto del primo Piano di Gestione, ha fornito una sintesi importante per comprendere quanto è già stato fatto dalle Regioni del distretto per la gestione e la tutela delle risorse idriche e ha permesso di individuare le aree dove occorra intervenire per rendere più efficace il PdG Po (Figura 2.1).

² Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'Elaborato 7 del PdG Po 2010 pubblicato nell'area web:
http://www.adbpo.it/download/PdGPo_24febbraio2010/PDGPo_ELABORATO_07_ProgrammaMisure/

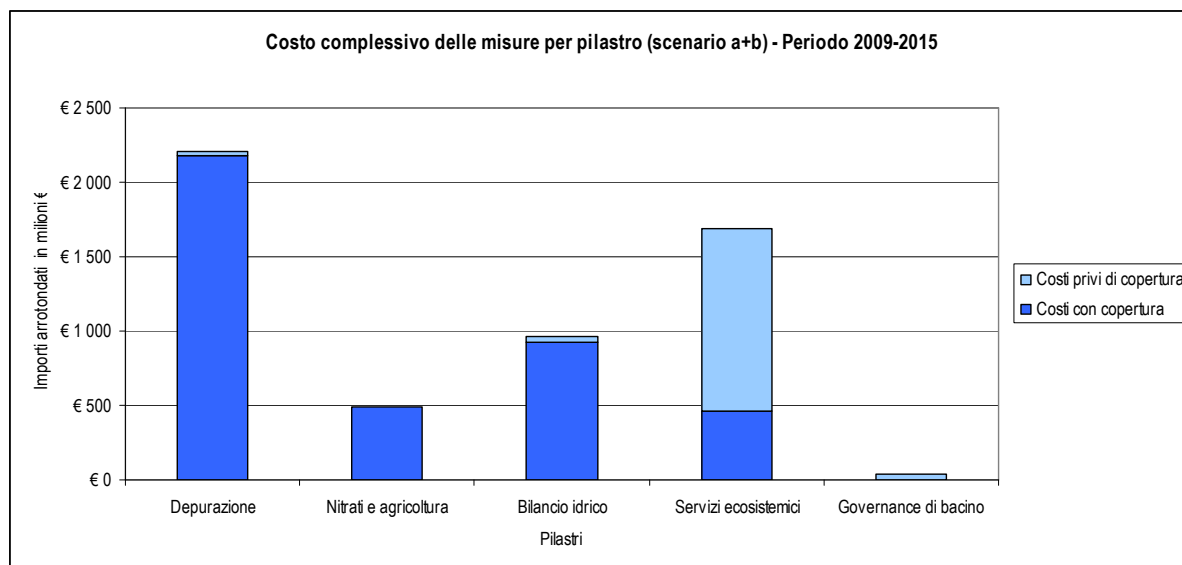


Figura 2.1 Costi delle misure per Pilastro e indicazione del livello di copertura finanziaria – periodo 2009-2015

A livello di distretto il fabbisogno complessivo del PdG Po al 2015 ammontava a circa 5,4 miliardi di euro e la copertura del Piano era pari a circa il 75% del fabbisogno complessivo.

Dall'analisi più di dettaglio di quanto riportato in Figura 2.1 si evince che per i primi tre pilastri le misure necessarie erano già state programmate (circa il 97% del fabbisogno complessivo) a dimostrazione che l'entità dello sforzo complessivamente prodotto dal sistema per l'attuazione delle politiche comunitarie precedenti all'introduzione della DQA è già stato significativo.

Il deficit di azione considerevole riguarda il tema del risparmio e della conservazione quantitativa della risorsa, anche se si tratta di ambiti di intervento che richiedono soprattutto efficaci azioni regolative e di governance, sia a livello istituzionale sia con i portatori di interesse e meno interventi strutturali.

Per quanto riguarda il pilastro NITRATI E AGRICOLTURA è importante sottolineare che tale pilastro includeva in prevalenza misure finanziate dai PSR, con una sottostima del fabbisogno complessivo dovuto anche ad altre tipologie di misure non stimate, ma necessarie anche in funzione degli esiti dei monitoraggi ambientali.

Il pilastro SERVIZI ECOSISTEMICI racchiudeva i maggiori aspetti di novità per l'attuazione della DQA ed era quello meno coperto (solo il 27% circa di copertura al 2015). In termini di interventi, parte delle misure di recupero morfologico dei corsi d'acqua potevano essere anche realizzabili indirizzando opportunamente gli interventi pianificati e/o programmati in altri settori, come la difesa del suolo e la manutenzione del territorio.

E' stato, quindi, evidente già dal primo ciclo di pianificazione DQA che per l'attuazione piena del PdG Po, gli sforzi maggiori in termini di programmazione e individuazione di strumenti per la copertura finanziaria delle misure si devono concentrare prioritariamente sul pilastro SERVIZI ECOSISTEMICI, in quanto rappresenta l'investimento necessario per il recupero ed il mantenimento del capitale naturale del distretto idrografico.

Circa il fabbisogno privo di copertura finanziaria, anche a risorse invariate, l'analisi effettuata in sede di Programmazione Operativa ha evidenziato che esiste una quota consistente di misure possono essere attivabili attraverso Piani/Programmi esistenti e finanziati anche con fondi comunitari (Figura 2.2).

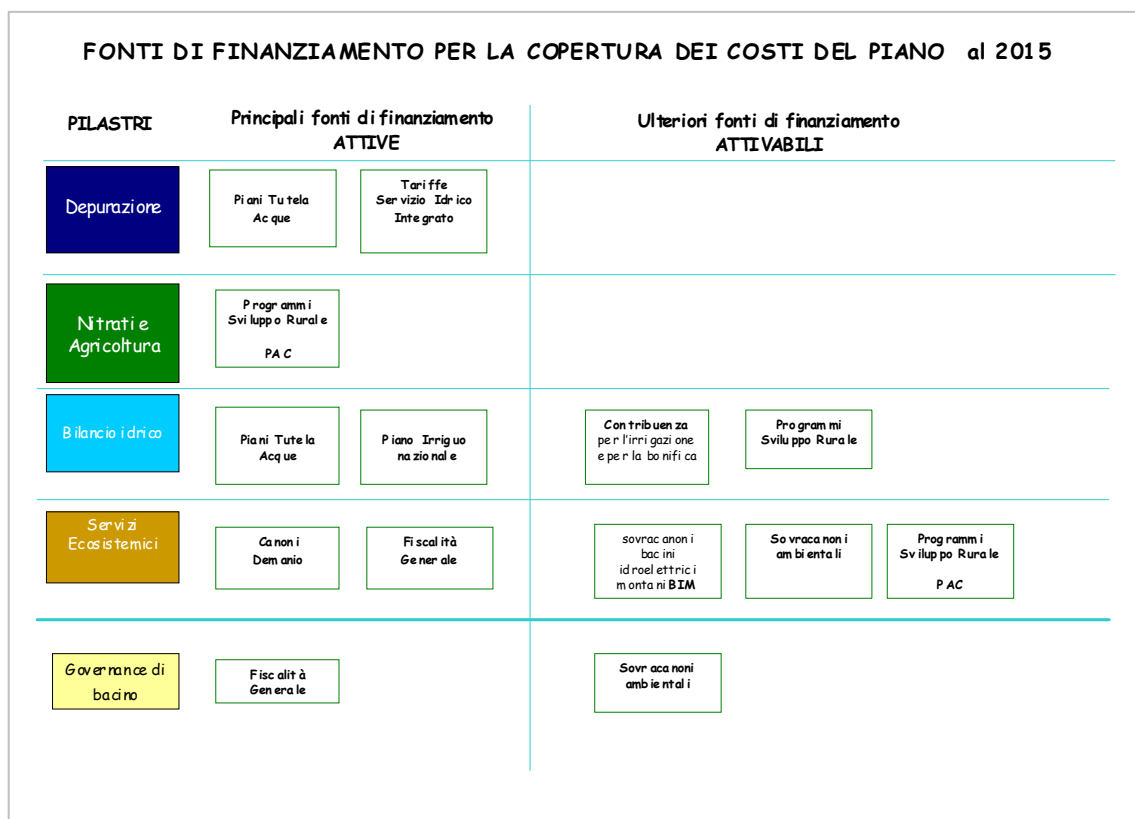


Figura 2.2 Rappresentazione schematica delle fonti di finanziamento per la copertura dei costi delle misure del PdG Po

Partendo da quanto è stato evidenziato, si evince che un'azione di governance ad alto valore strategico tuttora consiste proprio nell'attivare un percorso di confronto e riorientamento degli stessi P/P in vista dei nuovi cicli di programmazione nazionali e regionali (basti citare a titolo di esempio PAC e Programmi di Sviluppo Rurale, Programmi per la Difesa del suolo e la manutenzione del territorio, piani irrigui, programmi per la educazione ambientale, ...). A tal proposito si rimanda anche ai recentissimi e importanti indirizzi nazionali forniti nella L. 164/2014.

Per il reperimento delle ulteriori risorse non copribili con altre fonti, la DQA rimanda all'applicazione del "principio chi inquina paga" e del "principio del recupero dei costi", che di fatto non hanno ancora trovato una piena attuazione in Italia, anche se con il DM 39/2015 sono stati forniti gli indirizzi e i riferimenti per operare in tal senso. A tale riguardo si evidenzia che l'applicazione di tali principi rientra tra i requisiti della condizionalità *ex-ante* prevista per l'assegnazione dei fondi della prossima programmazione comunitaria 2014 – 2020.

2.3. Nuove priorità segnalate dalla Commissione europea

I primi PdG adottati nel 2010 sono stati oggetto di attente analisi da parte della Commissione Europea e di successivi approfondimenti attraverso confronti diretti con gli Stati membri, al fine di valutarne la coerenza con quanto previsto dalla DQA. In seguito sono state formulate indicazioni comuni per allineare tutti i processi di riesame dei Piani in funzione delle priorità di interesse comunitario, anche raccomandazioni per ciascun Stato Membro rispetto alle criticità puntuali individuate nei Piani di competenza. Di seguito si richiamano le segnalazioni formulate nelle diverse sedi per l'Italia e quindi di interesse specifico per il PdG Po 2015.

Nel novembre 2012, la Commissione Europea, attraverso il “**Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Blueprint)**” e altri documenti tematici sui cambiamenti climatici e sulla scarsità e siccità, per la prima volta ha descritto chiaramente le questioni da affrontare in sede di riesame e aggiornamento dei Piani per rendere più efficace il secondo ciclo di programmazione ai sensi della DQA. Tali raccomandazioni sono riportate nel box seguente.

Raccomandazioni europee allo Stato Italia per superare le criticità individuate nel I ciclo di programmazione 2009-2015

1. Occorre completare la transizione delle autorità di distretto idrografico da sistema provvisorio a sistema permanente e garantire che tali autorità si occupino dell'intero territorio che ricade nel distretto idrografico di competenza.
2. E' necessario assicurare un coordinamento efficace dei metodi tra le regioni a livello di distretto idrografico, al fine di realizzare la gestione delle acque a livello di bacino idrografico anziché in base ai confini amministrativi.
3. Il monitoraggio è un elemento importante della pianificazione di bacino e incide sulla qualità e sull'efficacia delle fasi successive. È necessario colmare le attuali lacune nel monitoraggio degli elementi di qualità biologica, degli elementi di qualità di sostegno e delle sostanze prioritarie.
4. Occorre tenere adeguatamente conto degli aspetti quantitativi concernenti le acque superficiali e sotterranee durante le fasi di monitoraggio e di valutazione.
5. E' necessario garantire una maggiore trasparenza nell'individuazione degli inquinanti specifici nei bacini idrografici, fornendo chiare informazioni sul modo in cui gli inquinanti sono stati selezionati, come e dove sono stati controllati e, in presenza di superamenti, in che modo sono stati presi in considerazione nella valutazione dello stato ecologico. È importante adottare un approccio ambizioso nella lotta all'inquinamento chimico e introdurre misure adeguate.
6. Occorre indicare chiaramente nei piani di gestione quali sostanze prioritarie sono state misurate, dove e in quale matrice, ed estendere il monitoraggio ove necessario per consentire la valutazione dello stato chimico di tutti i corpi idrici. La valutazione si deve basare sugli standard di qualità ambientale previsti dalla direttiva in materia, compresi gli standard di qualità ambientale per il biota per il mercurio, l'esaclorobenzene e l'esaclorobutadiene, a meno che non siano stati definiti standard di qualità ambientale alternativi che offrano lo stesso livello di protezione. Nel prossimo piano di gestione si dovrà anche tenere conto del monitoraggio delle tendenze nei sedimenti o nel biota almeno per le sostanze specificate all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva sugli standard di qualità ambientale.
7. La percentuale elevata di corpi idrici che hanno uno stato non noto impedisce una pianificazione efficace e la possibilità di comparazione con altri Stati membri. Si devono utilizzare metodi di valutazione conformi alla direttiva quadro sulle acque, tenendo conto del lavoro sull'intercalibrazione.
8. Qualora sussista un alto grado di incertezza nella caratterizzazione dei distretti idrografici, nell'individuazione delle pressioni e nella valutazione dello stato, occorre porvi rimedio nell'ambito del ciclo attuale, al fine di assicurare che si possano introdurre misure adeguate prima del prossimo ciclo.
9. La designazione dei corpi idrici fortemente modificati deve essere conforme a tutti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3. La valutazione delle conseguenze negative rilevanti sul loro impiego o sull'ambiente e la mancanza di soluzioni notevolmente migliori sul piano ambientale dovrebbero essere menzionate espressamente nei piani di gestione. Ciò è necessario per garantire la trasparenza del processo di designazione.
10. L'assenza di obiettivi in alcuni distretti idrografici è problematica e dovrebbe essere affrontata.
11. L'applicazione delle esenzioni deve essere più trasparente e i motivi delle esenzioni devono essere chiaramente descritti nei piani.
12. Non è chiaro se i piani di gestione dei bacini idrografici prevedano nuove modifiche fisiche. In caso affermativo, il ricorso alle esenzioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dovrà basarsi sulla valutazione completa di tutte le fasi, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, in particolare occorre valutare se il progetto sia di prioritario interesse pubblico, se i vantaggi per la società siano superiori al deterioramento dell'ambiente e se esistano alternative che rappresentino una soluzione migliore sul piano ambientale. Inoltre, tali progetti possono essere realizzati soltanto se viene fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico. Tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, nei singoli progetti devono essere incluse e motivate nei piani di gestione sin dalle prime fasi di pianificazione del progetto.
13. Il programma di misure deve contenere informazioni significative riguardo all'ambito di applicazione, al calendario e al finanziamento degli interventi, affinché le modalità di realizzazione degli obiettivi siano chiare e le ambizioni del programma di misure siano trasparenti. Tutte le informazioni pertinenti sulle misure di base e supplementari devono essere incluse nella sintesi del programma per garantire la trasparenza degli interventi previsti per conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti nella direttiva quadro sulle acque.
14. Molte misure previste dai programmi di misure derivano da altri piani esistenti e non sono forniti chiari collegamenti tra le misure stesse e la valutazione dello stato. Per risolvere questo problema, si devono colmare le lacune nelle fasi propedeutiche alla definizione del programma di misure, quali il monitoraggio e la classificazione dello stato. Ciò è importante al fine di realizzare gli interventi necessari per conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.
15. L'agricoltura esercita una pressione significativa sulle risorse idriche nella maggior parte dei distretti idrografici italiani, a causa dell'inquinamento da fonti puntuali e diffuse prodotto dall'allevamento di bestiame, nonché delle estrazioni, delle pressioni idromorfologiche e dell'inquinamento da fonti diffuse per le colture. Ciò dovrebbe tradursi in una chiara strategia che definisca le misure di base/obbligatorie cui tutti gli agricoltori devono conformarsi e le misure supplementari che possono essere finanziate. Tale strategia andrebbe messa a punto con la comunità degli agricoltori al fine di garantire la realizzabilità tecnica e



l'accettazione. È necessaria una base di riferimento molto chiara, in modo che ogni agricoltore conosca le regole e la strategia possa essere adeguatamente divulgata e applicata, e le autorità responsabili dei fondi PAC possano definire programmi di sviluppo rurale e requisiti di condizionalità per le acque.

16. Il recupero dei costi deve riguardare una grande varietà di servizi idrici, tra cui l'arginamento, l'estrazione, lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione di acque superficiali, e la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue, anche quando sono prestati in modalità "self-service", per esempio l'estrazione diretta da parte degli agricoltori. Il recupero dei costi deve essere presentato in modo trasparente per tutti i settori di impiego rilevanti, e deve comprendere i costi ambientali e relativi alle risorse. Si devono inoltre fornire informazioni sulla funzione incentivante della tariffazione dell'acqua per tutti i servizi idrici, allo scopo di garantire un utilizzo efficiente delle risorse. I piani di gestione devono contenere informazioni sul modo in cui è stato preso in considerazione il principio "chi inquina paga".
17. Per poter funzionare come documento quadro per la gestione delle acque, è importante che il programma di misure comprenda tutte le misure supplementari necessarie per il conseguimento di obiettivi supplementari nelle aree protette.

Successivamente, queste raccomandazioni sono state oggetto di discussione e approfondimento in sede di **Incontro bilaterale Commissione Europea – Italia** avvenuto il 24 settembre 2013. Il confronto ha portato alla declinazione di impegni precisi e puntuali che l'Italia ha assunto per il secondo ciclo di pianificazione DQA, in particolare per quanto riguarda il settore agricoltura per cui è stato fornito nel marzo 2014 il "Piano di azione agricoltura. Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei Piani di Gestione". Non mantenere questi impegni, oltre che comportare il rischio di sanzioni per inadempienze, per il nuovo ciclo di programmazione può anche comportare il rischio della sospensione dei Fondi comunitari 2014-2020, in quanto il rispetto di quanto previsto dalla DQA rappresenta una condizionalità per il loro trasferimento e utilizzo allo Stato membro.

Altre **raccomandazioni ufficiali** (marzo 2015, vedi box seguente) da parte della Commissione Europea³ all'Italia sono scaturite a seguito dell'esame dei Report trasmessi a dicembre 2012 riguardanti lo stato di attuazione delle misure contenute nel PdG 2010.

Raccomandazioni europee allo Stato Italia per superare le criticità individuate nei Programmi di misure dei PdG 2010 e nella loro attuazione (COM (2015) 120 final e SWD (2015) 50 final, pagg. 118-119)

RECOMMENDATIONS TO ITALY

Italy should:

- Ensure that the PoMs are designed on the basis of robust information on pressures and status. Selection of measures should be based on a cost-effective analysis. Transparent information should be reported in the 2nd RBMPs on the expected effectiveness of the measures in terms of status improvements.
- Complete the development of methods for the status assessment of water bodies and apply them through the implementation of robust monitoring programmes.
- Apply exemptions in a more transparent manner and the reasons for the exemptions should be clearly justified in the 2nd RBMPs cycle, in particular in relation to the technical infeasibility and the disproportionate costs.
- Provide in the RBMPs information on the actual application of Article 4(7) (there is no instance of application reported) because a high number of new hydropower projects have been authorised in Italy during the past 5 years and the RBMPs have included some general explanations about how a few regions would apply Article 4(7).
- Ensure proper implementation of the exemption under Article 4(7) for projects liable to cause status deterioration or prevent the achievement of good status. The effects of new hydropower plants on ecological status should be properly assessed and, if relevant, all conditions of Article 4(7) should be met.
- Establish in the 2nd RBMPs cycle an appropriate water pricing policy (article 9 WFD), in particular for agriculture, that provides adequate incentives for users to use water efficiently. Both water provision and self-abstraction should be covered. Cost-recovery instruments should include all financial, environmental and resource costs.
- Enforce in the 2nd RBMPs cycle the implementation of metering to all abstractions. Users should report consumption regularly to river basin authorities. This information should be used for the preparation of future RBMP updates.
- Introduce binding requirements for farmers to improve nutrient balances (measures oriented towards manure handling and recycling, decrease nutrients discharges, etc.).
- Review systematically the abstraction permits and, if necessary, revise them, to ensure they are consistent with the environmental objectives.

³ Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: COM(2015)120 final. *Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del "buono stato" delle acque unionali e della riduzione dei rischi di alluvioni*. SWD(2015), 50 final

- Set out in the 2nd RBMPs cycle which basic and supplementary measures are necessary to achieve good status. This gap analysis can then be used to justify exemptions where necessary.
- Ensure improved information on costs of measures in the 2nd RBMPs cycle.
- Ensure that the PoMs are adequately funded and will be implemented to ensure reaching the objectives of good status. Italy should look into and rely on all available sources of funding, including EU funds.
- Improve coordination between regions and RBD authorities and improve reporting to make it more integrated at RBD level (it is essential to clarify the respective roles of the Regions and RBD authorities and give further detail on the integration and coordination of regions, RBD and the national level for reporting).
- Include substance-specific as well as general measures against chemical pollution in its 2nd RBMPs.
- Identify the extent of the problem from UWWTD in article 5 analysis – pressures from discharge of urban wastewater - for the 2nd RBMPs cycle (this should be clearly and transparently presented, also for small agglomerations).
- Improve substantially the information on hydromorphological pressures for the 2nd RBMPs. Measures should be included in the PoM to tackle hydromorphological pressures.
- Consider and prioritise the use of green infrastructure and/or natural water retention measures that provide a range of environmental (improvements in water quality, increase of water infiltration – aquifer recharge, flood protection, habitat conservation etc.), social and economic benefits which can be in many cases more cost-effective than grey infrastructure.

Questi ultimi richiami in alcuni punti riprendono le raccomandazioni precedenti, già fatte a novembre 2012 e ancora insoddisfatte, in altri pongono l'attenzione su aspetti specifici, in particolare facendo riferimento anche alla direttiva Alluvioni 2007/60/CE.

Nel distretto idrografico del fiume Po, il sistema Adb - Regioni aveva già intrapreso iniziative per migliorare il processo di implementazione della DQA, attività che poi si sono allineate alle richieste europee e hanno prodotto l'**Atto di indirizzo per la predisposizione del secondo ciclo di pianificazione idrica distrettuale e il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e gli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po ai sensi della Direttiva 2000/60/CE** (di seguito **Atto di indirizzo distrettuale**), approvato in sede di Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 2013.

L'Atto di indirizzo distrettuale rappresenta il prodotto finale di un intenso lavoro di cooperazione e collaborazione con tutte le Regioni del Distretto e declina, per le **10 questioni di rilevanza distrettuale** individuate di cui alla Tabella 2.2, le soluzioni che si intendono perseguire in modo coordinato per garantire la piena attuazione e il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei tre cicli di pianificazione previsti.

Le misure indicate nel PdG Po 2015 sono state, pertanto, messe in relazione anche rispetto ai loro potenziali effetti sulle questioni indicate e sono state portate anche alla discussione nei tavoli della partecipazione attiva, organizzati, sia a livello distrettuale sia a livello regionale⁴, in concomitanza con quanto attuato per l'art. 14 della DQA.

Tabella 2.2 Elenco delle 10 questioni di rilevanza distrettuale per il distretto idrografico del fiume Po, di cui all'Atto di indirizzo

Questioni AMBIENTALI	
1.	Eutrofizzazione delle acque superficiali per le elevate concentrazioni di nutrienti (azoto e fosforo) di origine civile e agro-zootecnica
2.	Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, in particolare rispetto alla presenza di sostanze chimiche prioritarie e di nuova generazione
3.	Carenza idrica e siccità, legata ad un eccessivo utilizzo delle risorse di acqua dolce esistenti e in relazione a fenomeni globali come i cambiamenti climatici e la crescita demografica
4.	Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua, in funzione di esigenze di utilizzo delle acque e/o di urbanizzazione degli ambiti di pertinenza fluviale
5.	Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici

⁴ Per ulteriori approfondimenti sulle attività realizzate ai sensi dell'art. 14 della DQA si rimanda all'Elaborato 9 del PdG Po 2015 pubblicato nell'area web:
http://www.adbpo.it/download/PdGPO_24febbraio2010/PDGPo_ELABORATO_09_SintesiInformazioneConsultazione/



Questioni TECNICO-ISTITUZIONALI

6. Monitoraggio e controllo, ambientale e di efficacia
7. Integrazione delle pianificazioni che a vario titolo concorrono al raggiungimento degli obiettivi della DQA e delle programmazioni operative
8. Integrazione e rafforzamento della cooperazione istituzionale - sia verticale ed orizzontale - e della formazione e della partecipazione a livello distrettuale (Rafforzamento della governance di distretto)
9. Integrazione della conoscenza e delle informazioni, anche attraverso la condivisione dei criteri per la raccolta delle informazioni utili a scala regionale e di distretto (Integrazione delle conoscenze di livello distrettuale)
10. Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei Piani e dei Programmi

2.4. Quadro conoscitivo delle caratteristiche del distretto e nuovi metodi di analisi

Il riesame e l'aggiornamento del PdG Po si devono basare sull'analisi delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche del distretto idrografico e delle variazioni intercorse tra il ciclo di programmazione in corso e quello precedente, ai sensi dell'art. 5 della DQA. Tale analisi deve essere strutturata nelle seguenti tre parti:

- *Analisi delle caratteristiche del distretto*
- *Esame delle pressioni e degli impatti delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee*
- *Analisi economica dell'utilizzo idrico.*

Per il distretto idrografico del fiume Po, per tutte le 3 parti sono state elaborate delle linee guida di valenza distrettuale basate sull'approccio concettuale del modello DPSIR allo scopo di coordinare tutte le Regioni e le ARPA del distretto nelle analisi da condurre, nel rispetto delle loro competenze e ruoli assegnati dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per alcune parti, l'assenza di riferimenti nazionali consolidati ha comportato **complesse e lunghe attività di definizione e condivisione di metodi** per garantire una ricostruzione di un quadro conoscitivo omogeneo di livello distrettuale per tutti i corpi idrici/sottobacini del distretto, obiettivo ritenuto di importanza strategica anche per l'applicazione dell'art.9 della DQA secondo principi di trasparenza ed equità. Inoltre, le attività condotte hanno tenuto conto di tutte le indicazioni, fornite *in itinere* al processo di riesame del Piano, dalla Commissione Europea e dal WFD Reporting Guidance 2016, già citato.

Come già indicato nel Progetto di Piano, l'aggiornamento del quadro conoscitivo delle caratteristiche del distretto ai sensi dell'art. 5 della DQA doveva concludersi entro dicembre 2013 e, invece, per le difficoltà incontrate ad aggiornare e reperire i dati necessari per tutte e tre le parti si è concluso solo in tempi utili per l'adozione finale del Piano a dicembre 2015.

Tutto il processo di riesame e aggiornamento del PdG PO 2015 è stato, infatti, eseguito solo con le risorse e le competenze interne e disponibili presso Adb Po, Regioni ed ARPA del distretto. Le difficoltà maggiori incontrate dai soggetti che hanno operato riguardano il reperimento delle informazioni di dettaglio a livello di corpo idrico sulle pressioni, in particolare per quelle idromorfologiche e i prelievi, in alcuni casi detenute presso altri Enti e quindi di non facile acquisizione.



Tabella 2.3 Attività DETERMINANTI distinte in base alla tipologia di acque su cui possono esercitare delle pressioni e impatti significativi.

Acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino-costiere)	Acque sotterranee
Sviluppo urbano (comparto civile)	Sviluppo urbano (comparto civile)
Turismo e usi ricreativi	Turismo e usi ricreativi
Agricoltura e silvicoltura	Agricoltura e silvicoltura
Industria	Industria
Produzione idroelettrica	Produzione idroelettrica
Produzione altra energia (termoelettrica, da biomassa, da fonte rinnovabile)	Produzione energia (termoelettrica, da biomassa, da fonte rinnovabile)
Trasporti (infrastrutture viarie)	
Acquacoltura e pesca	
Navigazione interna	
Difesa dalle alluvioni	
Cambiamenti climatici (megatendenze globali)	Cambiamenti climatici (megatendenze globali)
Trend socio-economici (megatendenze globali)	Trend socio-economici (megatendenze globali)

Per il valore strategico del tema in questione, si segnala, inoltre, che l'aggiornamento e la revisione dell'analisi economica degli usi sono state effettuate attraverso l'applicazione della metodologia di analisi già indicata nel Progetto di Piano, partendo dai dati reperiti e resi disponibili dalle Regioni del distretto, e, nonostante i tempi a disposizione fossero ridotti, tenendo conto di quanto previsto dal recente DM 39/2015, emanato a febbraio 2015 per avviare anche a livello nazionale il percorso complesso e innovativo per l'attuazione dell'art. 9 della DQA (vedi cap. 2.5).

Come già ampiamente illustrato negli Elaborati 1 e 2 del PdG Po 2015, gli esiti delle analisi a scala distrettuale delle pressioni e degli impatti significativi, integrati e valutati attraverso la lettura degli esiti del monitoraggio dello stato dei corpi idrici, hanno fornito il nuovo quadro conoscitivo di riferimento per l'analisi del rischio di non raggiungimento degli obiettivi al 2015 (fissati nel PdG Po 2010), per la revisione degli obiettivi ambientali al 2021 e al 2027 e il riesame delle priorità di intervento.

Una criticità che si segnala riguarda gli approfondimenti sugli impatti significativi. Se l'analisi delle pressioni significative a livello di corpo idrico è da considerarsi decisamente più coerente con quanto richiesto dalla DQA e dalle raccomandazioni della CE, nel PdG Po 2015 si fornisce solo una descrizione indicativa di quelli che si ritengono gli impatti significativi sulla base delle relazioni esistenti tra pressioni e impatti e dei dati conoscitivi del Piano precedente, in particolare per quanto riguarda la stima dei carichi di origine puntuale e diffusa a scala distrettuale in funzione delle potenziali fonti di inquinamento⁵. Approfondimenti e aggiornamenti di maggiore dettaglio sono stati condotti in modo autonomo dalle Regioni del distretto, che hanno comunque confermato le strategie e le priorità di intervento già perseguite nel primo ciclo di pianificazione DQA 2009-2015.

Riepilogando, ad oggi, si ritiene che il quadro conoscitivo sulle caratteristiche del distretto a supporto del PdG Po 2015 possa essere considerato più attendibile e coerente con quanto richiesto per l'attuazione della DQA per le seguenti ragioni:

- per la prima volta è fornito per tutto il distretto un quadro sullo **stato ecologico e stato chimico di tutti i corpi idrici superficiali e sullo stato quantitativo e stato chimico delle acque sotterranee** ai sensi della DQA e nel rispetto di quanto previsto dal TUA;

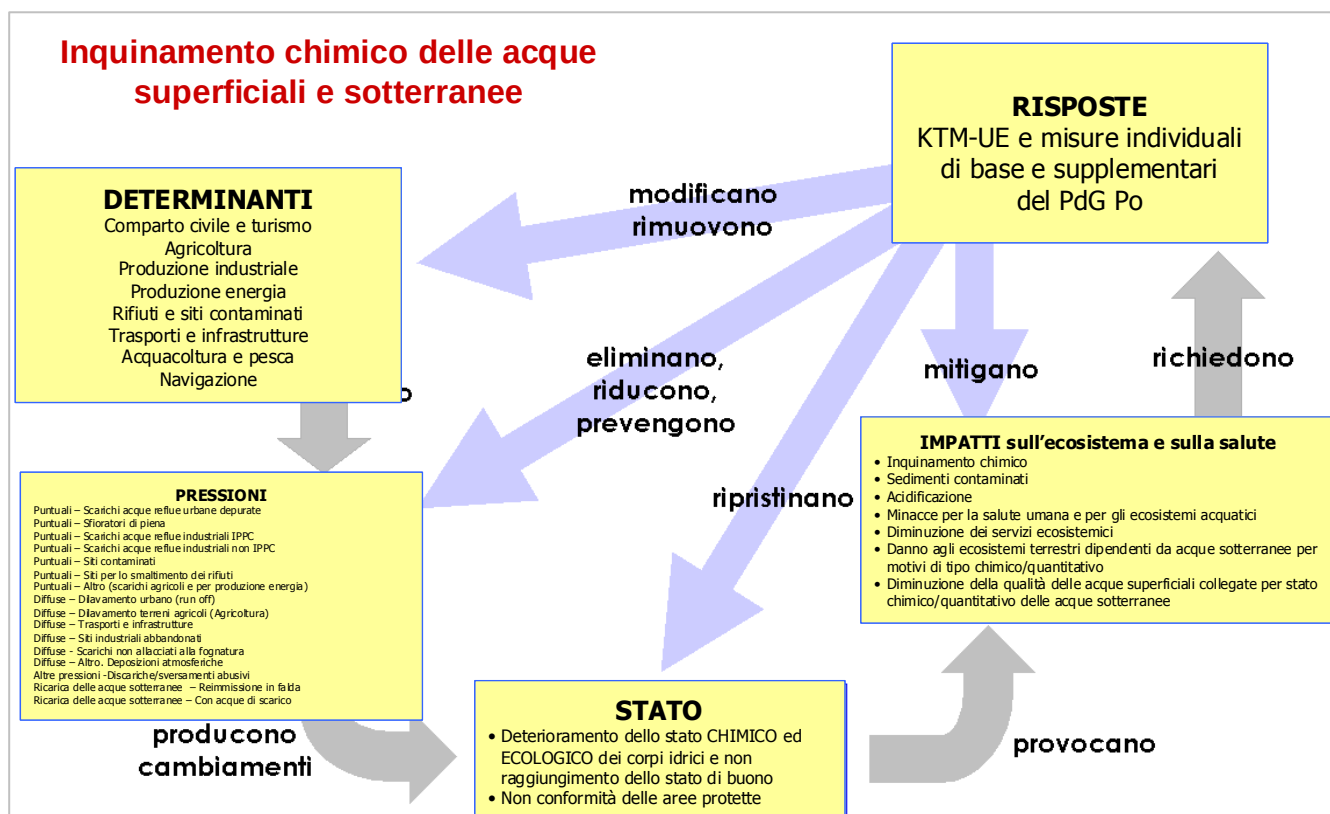
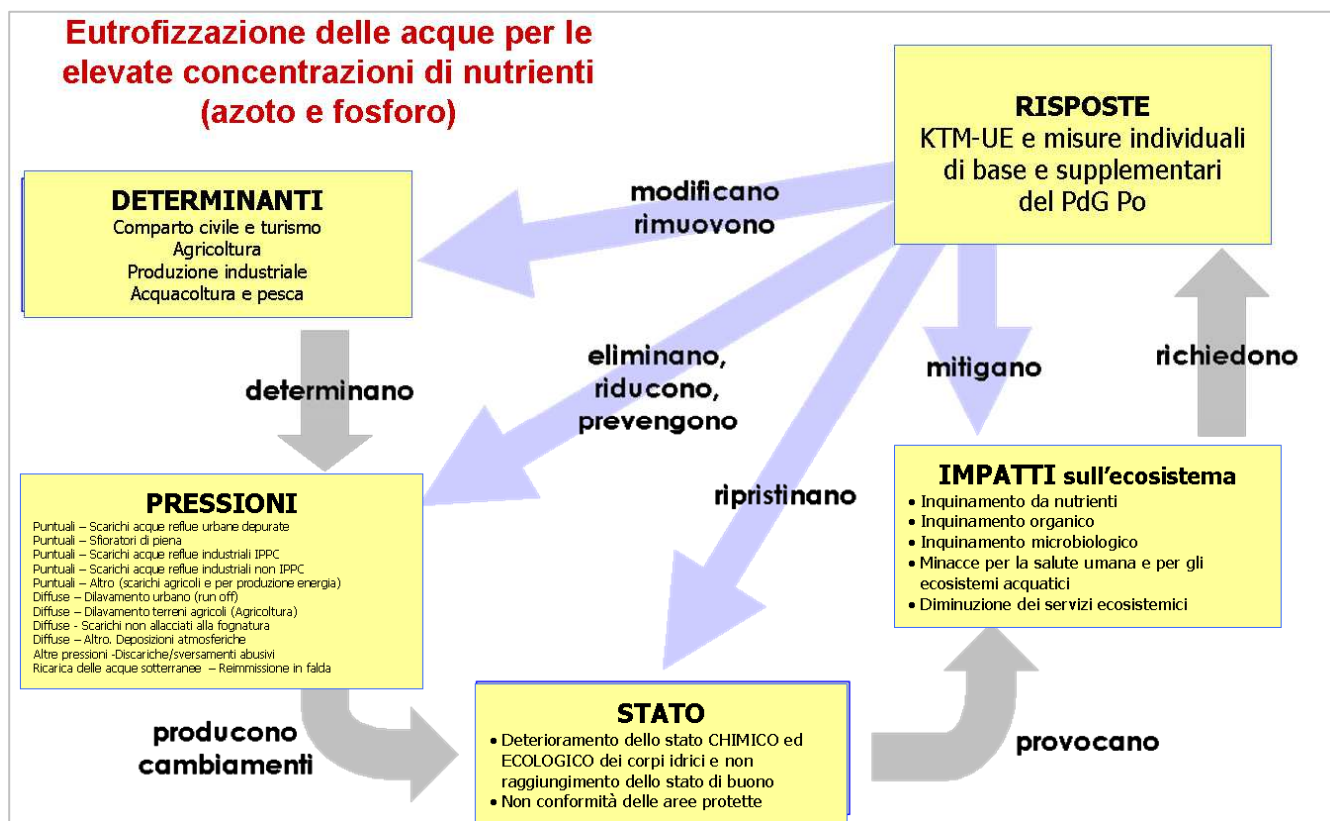
⁵ Per ulteriori approfondimenti si rimanda al cap. 9.2 dell'Elaborato 1 del PdG Po 2010 nell'area web : http://www.adbpo.it/download/PdG_Po_24febbraio2010/PdG_Po_ELABORATO_01_CaratteristicheDistretto/



- **l'analisi delle pressioni significative è fornita a livello di corpo idrico** sulla base della metodologia condivisa con le Regioni del distretto e in corso di validazione sulla base dei dati disponibili e del confronto con lo stato aggiornato dei corpi idrici;
- a supporto delle analisi degli impatti e dello stato dei corpi idrici, per il distretto idrografico del fiume Po, sono disponibili i **dati del primo inventario delle sostanze prioritarie rilevanti** ai sensi dell'art. 78 ter del TUA.
- **conoscenze più robuste sui corpi idrici che sono a rischio** di non raggiungere gli obiettivi ambientali fissati e/o per evitare eventuali deterioramenti degli altri non ritenuti a rischio perché già classificati in stato di buono, ma comunque sottoposti a determinate pressioni;
- **caratterizzazione esaustiva dei corpi idrici artificiali e revisione della designazione dei corpi idrici altamente modificati** sulla base dei criteri omogenei nazionali di cui al Decreto 156/2013, emanato successivamente all'approvazione del PdG Po 2010;
- gli obiettivi generali e specifici e le tipologie di misure del nuovo PdG Po rimarranno sostanzialmente invariati rispetto al PdG Po 2010, già approvato. Non si prevede ad oggi la necessità di nuove tipologie di interventi, ma solo una **migliore territorializzazione** di quelli già inseriti nel PdG Po 2010 a livello di corpo idrico, tenendo conto dell'aggiornamento delle pressioni e degli impatti significativi e di quanto indicato nel WFD Reporting per le 25 Tipologie chiave di misure (si veda di seguito Capitolo 3);
- valutazioni specifiche a livello di corpo idrico in merito all'utilizzo delle **proroghe/deroghe/esenzioni** possibili ai sensi dei commi 4,5,7 dell'art. 4 della DQA.

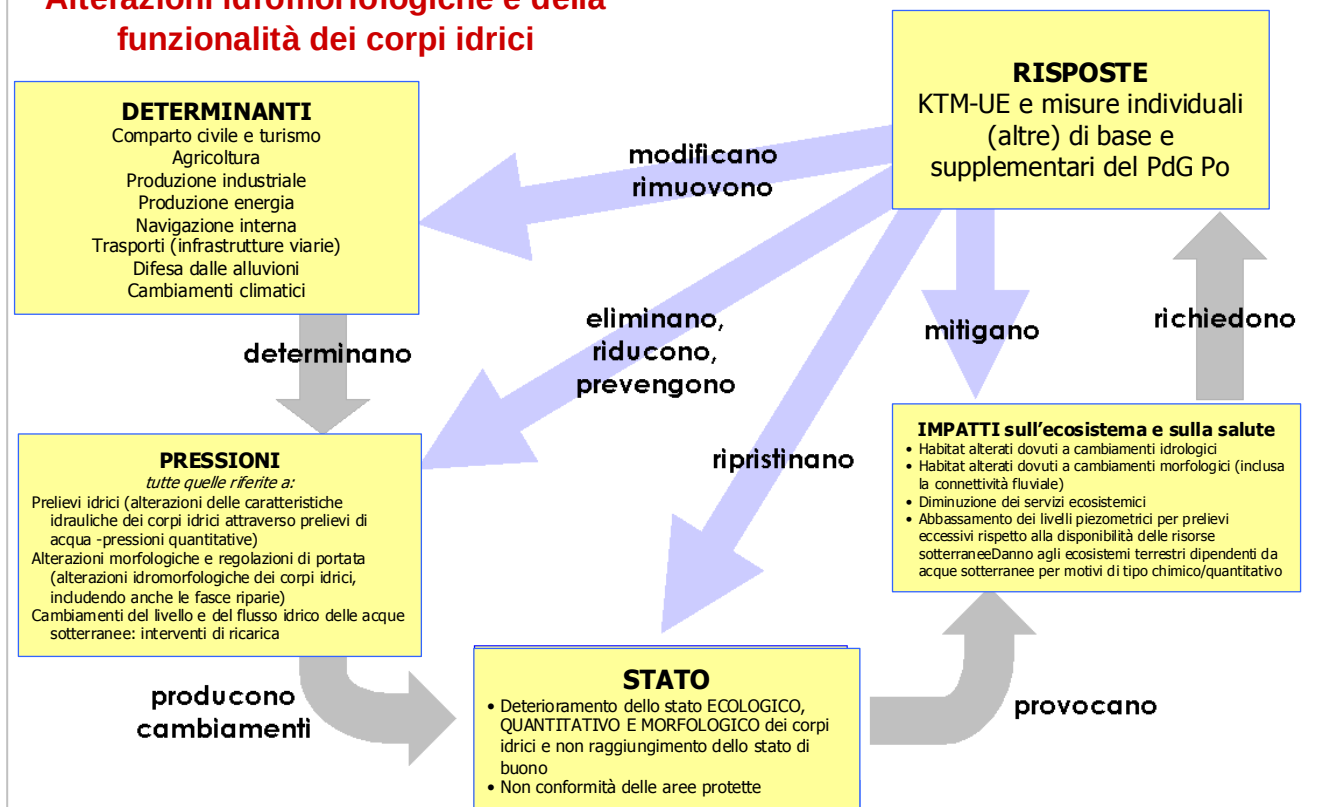
Per le scelte di Piano in merito alle esenzioni (applicazione art.4, comma 7 per futuri interventi che possono comportare alterazioni idromorfologiche) e alla designazione dei corpi idrici altamente modificati (dove esistono già pressioni idromorfologiche) si segnala, invece, la criticità legata alla mancanza di conoscenze adeguate per valutare scenari alternativi e per optare su soluzioni che tengano conto di valutazioni complesse dei costi-sproporzionati e dei rapporti costi-benefici e costi-efficacia delle misure. Operando solo con le risorse disponibili presso Adb Po e le Regioni, nel PdG Po 2015 è stato possibile indicare solamente dove occorra fornire l'analisi di questi strumenti di valutazione, senza avere possibilità concrete di supportare queste importanti scelte di piano con analisi più approfondite e specialistiche.

Il quadro conoscitivo aggiornato deve consentire di risolvere le questioni ambientali di rilevanza distrettuale sulla base delle relazioni schematizzate attraverso il modello DPSIR, di cui alla Figura 2.3.

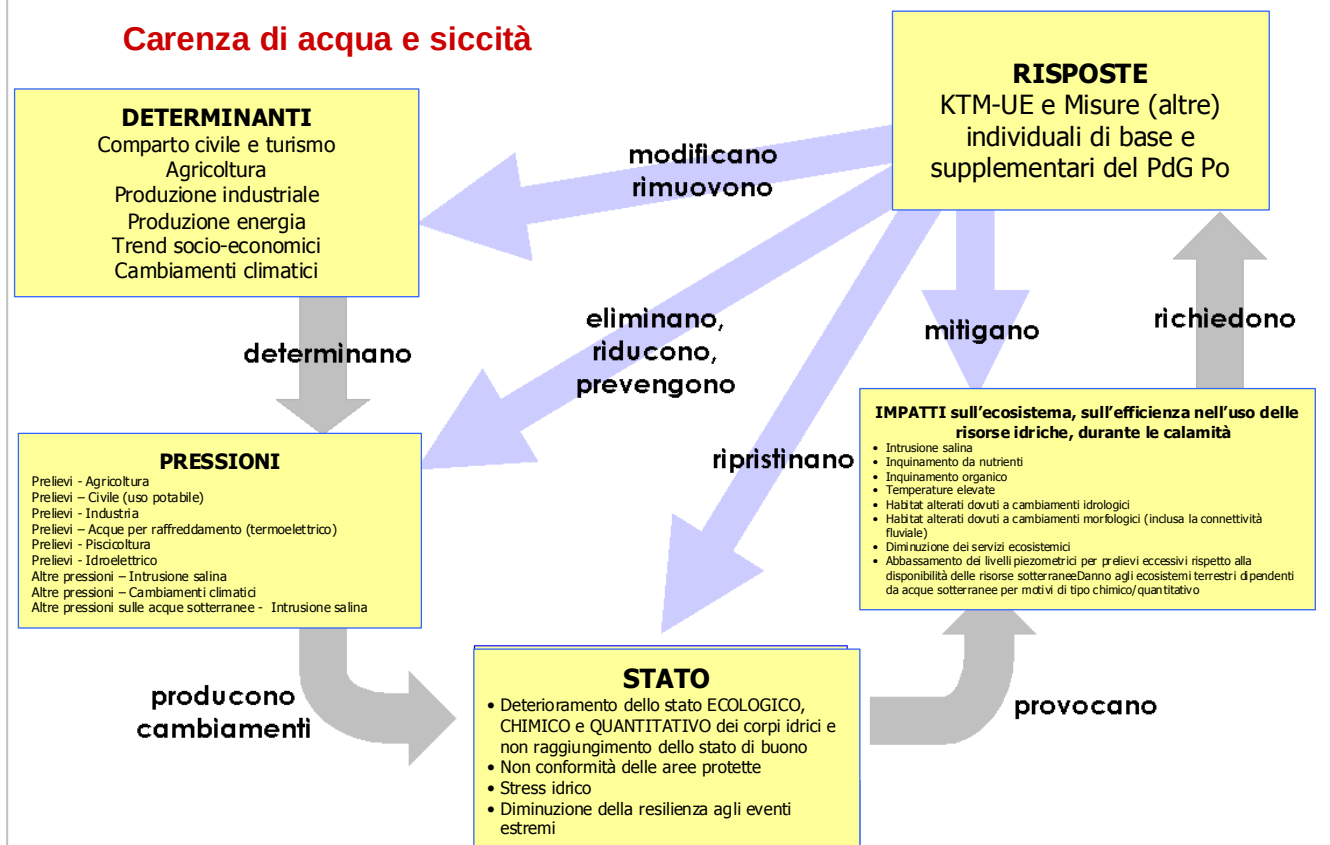




Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corpi idrici



Carenza di acqua e siccità



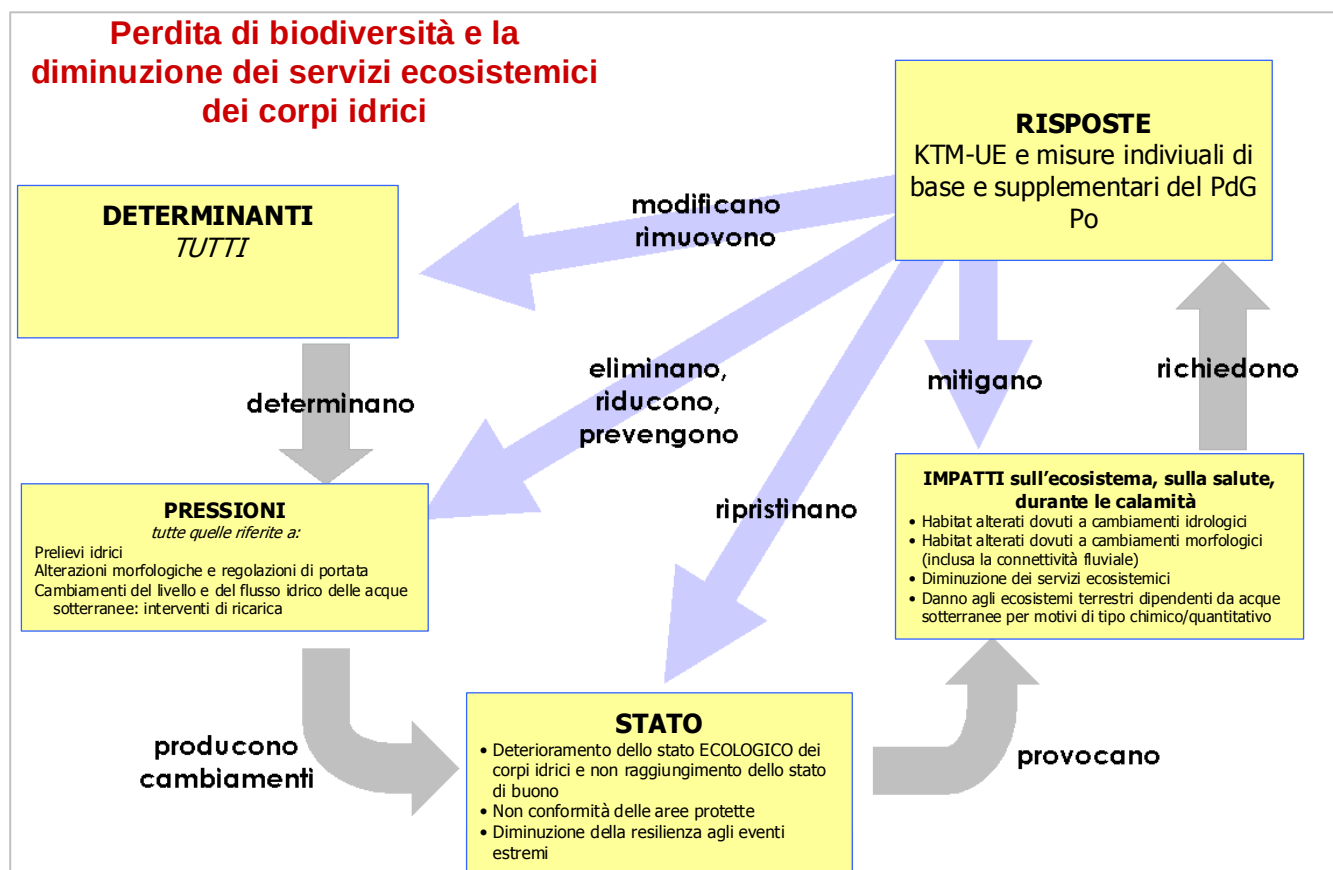


Figura 2.3 Schemi di sintesi per ciascuna questione ambientale del distretto idrografico del fiume Po basati sul modello DPSIR

2.5. Nuovi riferimenti metodologici per l'art. 9 della DQA

Il pieno recepimento dell'art. 9 della DQA, che regola il principio di recupero dei costi finanziari/ambientali, a livello di normativa nazionale è avvenuto solamente di recente attraverso il **Decreto 24 febbraio 2015, n. 39, Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua** (pubblicato in data 8 aprile 2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156), che rappresenta anche un criterio della condizionalità ex-ante per l'utilizzo dei Fondi comunitari 2014-2020.

I tempi lunghi impiegati per questo decreto si ritiene possano essere giustificati dal fatto che la piena attuazione di quanto previsto a livello comunitario richiede la trattazione di aspetti specifici alquanto complessi e di non facile applicazione in contesti già strutturati sulla base di paradigmi di programmazione pre-DQA. Tuttavia il pieno successo della DQA ai fini del raggiungimento di un equilibrio tra le esigenze di tutela delle risorse idriche e le esigenze socio-economiche dipende in modo prioritario anche dall'efficacia degli strumenti economici che potranno diventare operativi e cogenti in tutti i distretti nazionali.

A livello nazionale, il dibattito sulle modalità di recepimento dell'art. 9 della DQA è stato ampio e prolungato e ha richiesto anche una revisione culturale e metodologica dell'analisi dei problemi che si pongono nel sistema della gestione delle risorse idriche e nelle sue diverse componenti interagenti, dal monitoraggio alla pianificazione/attuazione delle misure e infine al controllo dell'efficacia delle azioni, ecc.



I contenuti del decreto nazionale, che per la realtà nazionale possono essere definiti innovativi, introducono un nuovo linguaggio e un nuovo approccio e, attraverso la definizione di alcuni concetti-chiave (utilizzi, usi, servizi idrici, costi ambientali, costi della risorsa, costi finanziari, ecc.), forniscono i metodi per l'accertamento delle diverse tipologie di costo da analizzare e degli strumenti di contabilizzazione per l'utilizzo della risorsa e di compensazione per il recupero dei costi (prezzi, strumenti fiscali, obblighi).

L'attuazione di quanto previsto prevede l'impiego di un sistema di dati distribuiti nei diversi settori di impiego della risorsa idrica, di non facile reperibilità e la cui lettura richiede competenze specialistiche economico-finanziarie, non sempre presenti tra i Soggetti attivi nel processo di riesame e aggiornamento del Piano.

2.6. Maggiore coordinamento e integrazione con la programmazione europea 2014-2020 e altre pianificazioni distrettuali

L'attuazione della DQA costituisce per le risorse idriche uno dei traguardi allineati con la strategia *Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva* e, di conseguenza, anche con tutta la **programmazione europea 2014-2020**, con particolare riferimento agli investimenti dei cinque fondi delle politiche di coesione, agricola e di sviluppo rurale e marittima (*Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, Fondo sociale europeo - FSE, Fondo di coesione - FC⁶, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP*).

Tra i fronti di azione individuati dall'Unione Europea per promuovere un modello di sviluppo più efficiente, più verde e più competitivo, vi sono in particolare, *l'aumento della resistenza delle nostre economie ai rischi climatici, la promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse ambientali e il contrasto alla perdita di biodiversità*.

Rispetto alle precedenti programmazioni, sono state introdotte importanti novità che riguardano una serie di nuove condizioni, un'attenzione maggiore alla misurazione dei risultati e una serie di nuove norme comuni per tutti i fondi comunitari, allo scopo di semplificarne l'utilizzo e di perseguire quindi una spesa più efficace.

In particolare, ai fini dell'integrazione degli obiettivi delle politiche di coesione con quelli della politica delle acque perseguita con la DQA, l'erogazione dei fondi strutturali agli Stati Membri sarà condizionata al soddisfacimento dei seguenti requisiti *ex ante*:

- recepimento di tutte le direttive europee relative al settore risorse idriche, per poter utilizzare i fondi strutturali in attuazione di progetti nello stesso settore;
- avvio da parte dello Stato Membro delle politiche di recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'art. 9 della DQA;
- adozione di un Piano di Gestione di distretto conforme dell'art. 13 della DQA nel distretto in cui avranno luogo gli investimenti.

Per il distretto padano, il rispetto di questi criteri è formalmente soddisfatto. Sussiste però la necessità che la Commissione provveda alla verifica dell'adeguatezza dei Piani di gestione approvati rispetto ai requisiti richiesti dalla DQA. Ciò richiede che la conoscenza relativa allo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, agli aspetti quantitativi della risorsa e alle pressioni sia adeguata, affinché le misure del Piano siano efficaci.

Altro elemento innovativo per tutta la programmazione europea 2014-2020 è l'**Accordo di partenariato** che anche l'Italia ha elaborato al fine di stabilire la strategia, i risultati attesi, le priorità ed i metodi di intervento e di impiego dei fondi comunitari nel rispetto delle regole comuni fissate dalla

⁶ Si segnala che il Fondo di coesione non interessa però l'Italia.



UE. L'Accordo finale per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea nel mese di settembre 2014.

Nel rispetto delle condizionalità previste dal regolamento europeo, nell'Accordo di partenariato sono presenti obiettivi tematici che si integrano pienamente con le attività proprie della pianificazione di bacino e con le finalità del PdG Po.

Gli obiettivi 5 (Clima e rischi ambientali - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi) e 6 (Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse) si integrano pienamente con le finalità di livello distrettuale dei seguenti Piani:

- Piano di Gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Po (PdG Po);
- Piano di Gestione del Rischio alluvioni, che deriva dalla Direttiva 2007/60/CE, la cui adozione finale è sempre prevista per dicembre 2015. Al momento è vigente il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 24.5.2001;
- Piano di Bilancio Idrico (PBI), che era una misura di attuazione del PdG Po e che ora è stato pubblicato sul sito web di Adb Po per la fase di consultazione pubblica prima della sua approvazione finale.

Per il livello distrettuale, l'integrazione tra questi Piani, oltre ad essere auspicabile ai fini della loro efficacia, diventa anche una necessità per non perdere opportunità che possono derivare dall'utilizzo sinergico dei fondi comunitari 2014-2020 indicati e dal soddisfacimento degli impegni assunti dall'Italia in sede di Accordo di partenariato per garantire la conformità alle condizionalità previste.

Per il valore assunto nelle politiche comunitarie e le evidenze di questi ultimi decenni, i **cambiamenti climatici** rappresentano un altro dei temi importanti per le scelte e le priorità dei Piani suddetti. A livello nazionale è stata adottata la *Strategia nazionale per i cambiamenti climatici (SNACC)* che fornisce indicazioni importanti in merito alle necessità e alle strategie da adottare per operare in particolare attraverso azioni di adattamento e le misure indicate come "no regret" o "win-win" e dove il distretto padano è stato inserito come caso speciale di riferimento⁷.

Si cita inoltre quanto in corso a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva quadro 2008/56/CE sulla **Strategia per l'ambiente marino** (di seguito Strategia Marina o SM), recepita in Italia con il D.Lgs 190/2010⁸. L'obiettivo generale di questa Direttiva è quello di preservare gli ecosistemi marini attraverso un approccio eco-sistemico che riguardi tutte le attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino ovvero gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato dell'ambiente marino entro il 2020. Per il bacino del fiume Po la sottoregione marittima di riferimento, delle 3 individuate a livello nazionale, è quella del Mare Adriatico che vede per il distretto padano coinvolte operativamente le Regioni Emilia-Romagna e Veneto. Per il mare Adriatico ad oggi si possono individuare solo elementi positivi di sinergia tra le potenziali azioni che sono in corso di definizione per il PdG Po 2015 e per la Strategia Marina nello specifico della questione ambientale di cui all'Atto di indirizzo "Eutrofizzazione delle acque superficiali per le elevate concentrazioni di nutrienti (azoto e fosforo) di origine civile e agro-zootecnica". Per approfondimenti in tal senso si rimanda in particolare ai decreti nazionali emanati (DM 17 ottobre 2014, DM 11 febbraio 2015).

⁷ Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento pubblicato nell'area web del MATTM dedicata alla SNACC ed in particolare al documento disponibile in:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_stato_conoscenze.pdf, pagg 810-852

⁸ Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai documenti pubblicati nel sito ufficiale:
<http://www.strategiamarina.isprambiente.it/>



2.7. Piani di Tutela delle Acque regionali

Come già evidenziato in Italia l'attuazione della DQA prevede anche un livello di pianificazione regionale attraverso i **Piani di Tutela delle acque (PTA)** e il loro successivo riesame e aggiornamento. I PTA, secondo l'art. 121 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii sono “specifici piani di settore”, e ne viene esplicitato il collegamento con gli obiettivi e le priorità di intervento a scala di bacino, definiti dalle Autorità di bacino distrettuali, ad oggi non ancora operative.

Nel distretto padano l'adozione del PdG Po 2010 è avvenuta quando tutte le Regioni del distretto avevano già approvato o erano in corso di fare approvare i loro Piani di Tutela elaborati principalmente sulla base del D.Lgs. 152/99, successivamente abrogato con il D.Lgs. 152/06 citato.

A prescindere dalla scala territoriale di riferimento e dalle amministrazioni responsabili, i PTA devono essere finalizzati all'attuazione delle strategie generali e al raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA, nel rispetto delle scadenze prescritte a livello comunitario e con l'intento di garantire il più efficace coordinamento con gli altri strumenti regionali di pianificazione e di programmazione nei diversi settori (agricoltura, difesa del suolo, energia, infrastrutture viarie, aree protette, ecc.).

Essendo che i contenuti dei PTA e del PdG Po in taluni punti si sovrappongono, è da ritenere opportuno l'applicazione del principio di sussidiarietà verticale tra i due livelli di pianificazione. Inoltre, l'Italia, tramite il MATTM, per rispondere alle raccomandazioni della Commissione Europea presentate nell'ambito dell'incontro bilaterale del 24 settembre 2013, ha dichiarato “ *per quanto riguarda invece la tempistica di pubblicazione dei Piani Regionali di Tutela delle Acque (PTA) si sta consolidando l'approccio in base al quale i PTA sono elaborati e quindi adottati contestualmente ai Piani di Gestione distrettuali: in pratica i PTA rappresentano un dettaglio di ambito regionale (a scala di bacino o sottobacino) dei programmi di misure, conformemente a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 13 della DQA*”.

Allo stato attuale, nel distretto padano, la Regione Liguria e la Provincia Autonoma di Trento - che ha già approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 il nuovo PTA - hanno ritenuto necessario procedere con il processo di riesame dei loro Piani di Tutela, in parallelo al riesame del PdG Po 2015. L'adozione finale del PTA della Liguria sarà concomitante con l'adozione finale del PdG Po 2015.

Le altre Regioni del distretto hanno già avviato il processo di revisione dei loro Piani che terminerà però solo a seguito dell'adozione del PdG Po e per dare piena attuazione, a livello regionale, delle misure individuali condivise a livello distrettuale e in piena coerenza con gli obiettivi e il Programma di misure del PdG Po 2015.

Per ulteriori approfondimenti sui processi di riesame e contenuti dei PTA regionali si rimanda ai siti web delle Regioni del distretto.

2.8. Scenari di riferimento

Il PdG Po 2015 conterrà le misure che dovranno essere attuate nel periodo 2015-2021 allo scopo di migliorare lo stato di tutte le acque del distretto al più tardi entro il 2027. Diventa importante, anche se particolarmente complesso, saper valutare e predire gli effetti significativi che le azioni del Piano possono avere sull'ambiente e comprendere come l'ambiente possa evolvere e cambiare in futuro rispetto al periodo di riferimento e alle scadenze fissate dalla Direttiva 2000/60 CE.

Gli scenari di riferimento utilizzati per la stesura del Piano, tenuto conto dei punti di partenza sopraindicati, della pianificazione già vigente a livello del distretto padano e della legislazione nazionale già attuata in recepimento alle principali normative comunitarie e non di interesse per i temi del PdG Po, sono i seguenti:

- **Scenario “a”:** questo scenario rappresenta l'evoluzione delle condizioni ambientali del distretto in funzione delle azioni che sono già in corso di realizzazione sia attraverso il PdG Po 2010 sia



attraverso altri P/P oggetto di normativa obbligatoria e sinergica con la DQA. Si ritiene che questo scenario possa essere assunto come *Scenario 0* e che possa rappresentare lo scenario che potrebbe essere influenzato dai trend evidenziati anche nel Rapporto Ambientale VAS in assenza del PdG Po 2015.

- **Scenario “b”:** questo scenario rappresenta la situazione che può generarsi dalle misure integrative di quelle dello scenario “a”, ritenute indispensabili per raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE a seguito del riesame del PdG Po 2010 e delle raccomandazioni europee già descritte e che qualificano il Piano di Gestione 2015. Tali misure possono non essere obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure non essere inserite in Piani già approvati oppure essere una revisione critica delle misure contenute nello scenario “a” con una loro migliore territorializzazione.

3. Tipologie di misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano

3.1. Tipologie chiave di misure di interesse europeo

Il riesame e aggiornamento del PdG Po e del Programma di misure tiene conto dei sostanziali elementi di cambiamento emersi dopo l'approvazione del PdG Po 2010 sinteticamente sopra descritti e utilizza come strumento operativo il documento "WFD Reporting Guidance 2016" (versione 6.0.2 del 28 ottobre 2015). Tale documento fornisce le indicazioni metodologiche di quanto è necessario inserire nel secondo Piano di Gestione e le modalità con cui la Commissione Europea valuterà i contenuti dei Piani di tutti gli Stati Membri rispetto alla coerenza con quanto prescritto dalla DQA e i miglioramenti evidenziati rispetto al precedente ciclo di pianificazione 2009-2015.

Pertanto, per il riesame delle misure del PdG Po 2015 sono state assunte come riferimento le **25 Tipologie chiave di misure** (*Key Types of Measures* – di seguito **KTM**), di cui al WFD Reporting Guidance citato, a cui è stata aggiunta la **KTM 26 "Governance"** per evidenziare che nel distretto padano sono già in corso importanti attività a livello di sottobacino attraverso forme pattizie e, in particolare i Contratti di fiume, di lago e di delta. L'elenco di queste misure è riportato nella Tabella 3.1, dove è stata anche evidenziata la loro potenziale relazione con le questioni ambientali di cui all'Atto di indirizzo.

Tabella 3.1 Elenco delle Tipologie chiave di misure (KTM) di rilevanza europea per il PdG Po 2015 e collegamenti con le questioni prioritarie del distretto idrografico del fiume Po (Traduzione in IT non ufficiale a cura di Adb Po)

N° KTM	KTM di cui al WFD Reporting Guidance 2016 in EN	Tipologie chiave di misure di cui al WFD Reporting Guidance 2016 in IT	Questioni ambientali e tecnico-istituzionali di cui all'ATTO di INDIRIZZO
KTM.1	Construction or upgrades of wastewater treatment plants	Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	Q1 Eutrofizzazione e nitrati nelle acque Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.2	Reduce nutrient pollution from agriculture	Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	Q1 Eutrofizzazione e nitrati nelle acque Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.3	Reduce pesticides pollution from agriculture.	Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura.	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.4	Remediation of contaminated sites (historical pollution including sediments, groundwater, soil).	Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo).	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.5	Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish passes, demolishing old dams).	Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe).	Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua
KTM.6	Improving hydromorphological conditions of water bodies other than longitudinal continuity (e.g. river restoration, improvement of riparian areas, removal of hard embankments, reconnecting rivers to floodplains, improvement of hydromorphological condition of transitional waters, etc.).	Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es: restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)	Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua

N° KTM	KTM di cui al WFD Reporting Guidance 2016 in EN	Tipologie chiave di misure di cui al WFD Reporting Guidance 2016 in IT	Questioni ambientali e tecnico-istituzionali di cui all'ATTO di INDIRIZZO
KTM.7	Improvements in flow regime and/or establishment of ecological flows.	<i>Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica</i>	Q.3 Carenza idrica e siccità Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua
KTM.8	Water efficiency technical measures for irrigation, industry, energy and households	<i>Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico</i>	Q.3 Carenza idrica e siccità
KTM.9	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from households	<i>Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico)</i>	Q.10 Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei P/P
KTM.10	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from industry	<i>Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale)</i>	Q.10 Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei P/P
KTM.11	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from agriculture	<i>Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso agricolo)</i>	Q.10 Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei P/P
KTM.12	Advisory services for agriculture	<i>Servizi di consulenza per l'agricoltura</i>	Q.7 Integrazione delle pianificazioni Q.8 Integrazione e rafforzamento della cooperazione istituzionale e della formazione e della partecipazione pubblica
KTM.13	Drinking water protection measures (e.g. establishment of safeguard zones, buffer zones etc)	<i>Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)</i>	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.14	Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty.	<i>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</i>	Q.9 Integrazione della conoscenza e delle informazioni
KTM.15	Measures for the phasing-out of emissions, discharges and losses of priority hazardous substances or for the reduction of emissions, discharges and losses of priority substances.	<i>Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie.</i>	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.16	Upgrades or improvements of industrial wastewater treatment plants (including farms)	<i>Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)</i>	Q1 Eutrofizzazione e nitrati nelle acque Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.17	Measures to reduce sediment from soil erosion and surface run-off	<i>Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli</i>	Q1 Eutrofizzazione e nitrati nelle acque Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua
KTM.18	Measures to prevent or control the adverse impacts of invasive alien species and introduced diseases	<i>Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte</i>	Q.5 Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.19	Measures to prevent or control the adverse impacts of recreation including angling	<i>Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi degli usi ricreativi, tra cui la pesca</i>	Q5. Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.20	Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other exploitation/removal of animal and plants	<i>Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e animali</i>	Q.5 Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici



N° KTM	KTM di cui al WFD Reporting Guidance 2016 in EN	Tipologie chiave di misure di cui al WFD Reporting Guidance 2016 in IT	Questioni ambientali e tecnico-istituzionali di cui all'ATTO di INDIRIZZO
KTM.21	Measures to prevent or control the input of pollution from urban areas, transport and built infrastructure	Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.22	Measures to prevent or control the input of pollution from forestry	Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da silvicoltura	Q.5 Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.23	Natural water retention measures	Misure per la ritenzione naturale delle acque	Q.3 Carenza idrica e siccità Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua Q.5 Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.24	Adaptation to climate change	Adattamento ai cambiamenti climatici	Q.3 Carenza idrica e siccità Q.7 Integrazioni delle pianificazioni
KTM.25	Measures to counteract acidification	Misure per contrastare l'acidificazione delle acque	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.26	Governance	Governance	Q.7 Integrazione delle pianificazioni Q.8 Integrazione e rafforzamento della cooperazione istituzionale e della formazione e della partecipazione pubblica

Come già indicato nel Progetto di Piano, le KTM sono state assegnate ad ogni corpo idrico che non raggiunge lo stato buono al 2015 e/o è a rischio di deterioramento per la presenza di pressioni e impatti significativi. Successivamente, per ciascuna KTM sono state individuate le **misure individuali**. Nella figura che segue si riporta uno schema rappresentativo del percorso adottato per il riesame delle misure del PdG 2015 nel distretto idrografico del fiume Po.

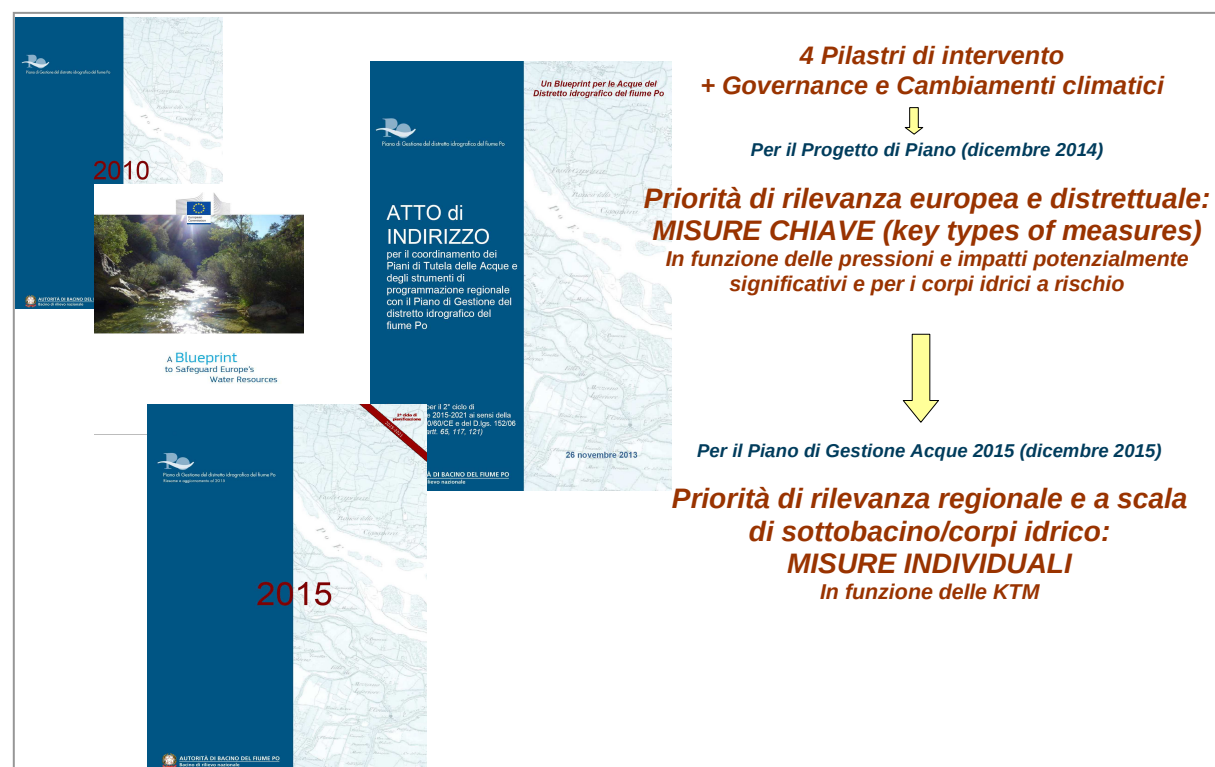


Figura 3.1 Schema riepilogativo del percorso in atto per il riesame delle misure del PdG Po e dei documenti di riferimento



3.2. Misure individuali per il distretto idrografico del fiume Po

Al fine di garantire il massimo coordinamento a livello distrettuale è stato condiviso con tutte le Regioni del distretto un elenco preliminare di misure individuali costruito partendo dalle misure del PdG Po 2010, ancora in corso e/o non avviate, ritenute però prioritarie anche per il prossimo sessennio di pianificazione 2015-2021 (vedi Allegato 7.1). A questo elenco sono state poi aggiunte altre misure che sono state ritenute necessarie in conseguenza del nuovo quadro conoscitivo che supporta il secondo PdG, delle raccomandazioni europee e delle nuove emergenze ambientali che si sono manifestate anche a causa degli impatti dei cambiamenti climatici in atto. L'insieme di queste misure, pari ad un numero di 118, è stato denominato **l'Atlante delle misure individuali del PdG Po 2015**, sono riportate nella Tabella 3.2. Ogni misura individuale dell'Atlante è descritta rispetto alle informazioni minime riportate in Tabella che riporta la KTM a cui si riferisce (KTM guida), l'eventuale indicazione di altre KTM collegate per cui può avere degli impatti e il pilastro di intervento e agli obiettivi specifici del Piano per cui è prevista. Oltre a queste relazioni dirette di interesse per l'efficacia del PdG Po sono anche state indicate le potenziali sinergie positive rispetto al ruolo che queste misure possono esercitare per la ritenzione naturale delle acque, per la Strategia acque marine (Direttiva 2008/56/CE) e per le problematiche legate alla siccità e alle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) (vedi Allegato 7.4 dell'Elaborato 7 del PdG Po 2015).

Tabella 3.2 Elenco delle misure individuali di riferimento per il distretto idrografico del fiume Po

Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
KTM01-P1-a001	Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo)	Mba	Point sources discharges -art. 11(3)(g)	1		P1-Depurazione	A.1-A.3-A.5	a
KTM01-P1-a002	Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)	Mba	Pollutants diffuse-art. 11(3)(g)	1	23	P1-Depurazione	A.1-A.3	a
KTM01-P1-a003	Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE	Mba	Urban Waste Water Treatment-art. 11(3)(a)	1		P1-Depurazione	A.1-A.3	a
KTM01-P1-b004	Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE	Msu		1		P1-Depurazione	A.1-A.3	b
KTM01-P1-b005	Eliminazione degli impianti di depurazione a minore efficienza	Msu		1		P1-Depurazione	A.1-A.3	b
KTM01-P1-b006	Interventi di sistemazione delle reti esistenti (separazione delle reti, eliminazione delle acque parassite, ecc.) al fine di migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento	Msu		1	21	P1-Depurazione	A.1-A.3	b
KTM01-P1-b007	Estensione delle reti fognarie alle zone non servite (reti non	Mba	Pollutants diffuse-art.	1		P1-Depurazione	A.1-A.3	b



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
	depurate, sistemi di trattamento individuali) o servite da impianti a minor rendimento		11(3)(g)					
KTM02-P2-a008	Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e applicazione e riesame dei Programmi di Azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE	Mba	Nitrates-art. 11(3)(a)	2		P2-Nitrati e agricoltura	A.3	a
KTM02-P2-a009	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura	Msu		2	3, 23, 24	P2-Nitrati e agricoltura	A.3	a
KTM02-P2-a010	Adeguamento delle pratiche agro-zootecniche e produttive in ambito golendale (buone pratiche agricole e promozione di un'agricoltura più compatibile e multifunzionale)	Msu		2	3, 12	P2-Nitrati e agricoltura	A.3-A.5	a
KTM02-P2-a011	Attività di sorveglianza degli agricoltori in relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici	Mba	Point source discharges-art. 11(3)(h)	2	12	P2-Nitrati e agricoltura	A.3	a
KTM02-P2-b012	Utilizzo di sistemi integrati ecocompatibili di captazione o rimozione dei nutrienti (N, P)	Msu		2		P2-Nitrati e agricoltura	A.3	b
KTM03-P2-a013	Individuazione delle zone vulnerabili ai fitosanitari	Mba		3		P2-Nitrati e agricoltura	A.4-A.5	a
KTM03-P2-b014	Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)	Mba		3		P2-Nitrati e agricoltura	A.4-A.5	b
KTM03-P2-b015	Azioni per la mitigazione dell'impatto agricolo da correlare alla misura prevista dai PSR per "indennità direttiva acque" e "indennità direttiva habitat" (specificare i singoli interventi)	Msu		3	2, 18	P2-Nitrati e agricoltura	A.4-A.5-B.1	b
KTM03-P2-b016	Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)	Mba	art.11(3)(a)	3		P2-Nitrati e agricoltura	A.4-A.5	b
KTM04-P1-a017	Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza	Msu		4		P1-Depurazione	A.5	a
KTM050617-P4-a114	Predisposizione dei Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu		5, 6, 17		P4-Servizi ecosistemici	B.4	a
KTM050617-P4-a115	Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei	Msu		5, 6, 17		P4-Servizi ecosistemici	B.4	a



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
	territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino							
KTM0506-P4-a113	Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	5, 6		P4-Servizi ecosistemici	C.2	a
KTM05-P4-a018	Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	5		P4-Servizi ecosistemici	B.2	a
KTM06-P4-a019	Definizione di una rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti	Msu		6	18, 23	P4-Servizi ecosistemici	B.1-B.2	a
KTM06-P4-a020	Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici	Msu		6	24	P4-Servizi ecosistemici	A.3-B.2-C.1-C.2	a
KTM06-P4-a021	Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale finalizzati al miglioramento della funzionalità ecosistemica e al controllo delle specie invasive di pianura	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	6	24	P4-Servizi ecosistemici	A.6-C.2	a
KTM06-P4-a022	Predisposizione dei Piani di gestione del demanio fluviale e lacustre e delle pertinenze idrauliche finalizzati alla ricostruzione di ambienti fluviali e lacustri diversificati e al recupero della biodiversità	Msu		6	18, 23	P4-Servizi ecosistemici	B.1-B.2-C.1	a
KTM06-P4-a023	Attuazione degli interventi dei Programmi di gestione dei sedimenti	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	6		P4-Servizi ecosistemici	C.2	a
KTM06-P4-a024	Coordinamento e miglioramento delle attività di controllo e contrasto delle escavazioni abusive in alveo	Msu		6		P4-Servizi ecosistemici	C.1	a
KTM06-P4-a025	Predisposizione dei Progetti di gestione degli invasi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici	Msu		6		P4-Servizi ecosistemici	C.2	a
KTM06-P4-a026	Restauro e ricreazione di zone di espansione delle maree e zone cuscinetto (isole emerse, velme, barene) per ricreare habitat naturali e incrementare la diversità delle specie flora-faunistiche	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	6		P4-Servizi ecosistemici	B.1-B.3	a
KTM06-P4-b027	Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque,	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	6	5, 23, 24	P4-Servizi ecosistemici	B.1-C.1-C.2	b



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
	Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.)							
KTM06-P4-b028	Mantenimento e/o miglioramento delle condizioni idrodinamiche per garantire la qualità ambientale dei corpi idrici di transizione	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	6	24	P4-Servizi ecosistemici	A.2-B.3	b
KTM07-P3-a029	Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio	Msu		7	24, 26	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	a
KTM07-P3-a030	Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione dei rischi ambientale connesso alle derivazioni idriche	Msu		7	24, 26	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	a
KTM07-P3-a031	Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target definiti ai diversi livelli territoriali - Settori diversi dall'irriguo	Mba	Controls water abstraction-art. 11(3)(e)	7	24	P3-Bilancio idrico	A.7	a
KTM07-P3-b032	Revisione delle concessioni per il rispetto del bilancio idrico e idrogeologico a scala di sottobacino	Mba	Controls water abstraction-art. 11(3)(e)	7	8,9,10,11, 24	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	b
KTM07-P3-b033	Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica	Mba	Controls water abstraction-art. 11(3)(e)	7	13, 24	P3-Bilancio idrico	A.7	b
KTM08-P2P3-a035	Riutilizzo di acque reflue depurate in aree a rischio di depauperamento delle risorse idriche	Msu		8	24	P2-Nitrati e agricoltura, P3-Bilancio idrico	A.2-A.3	a
KTM08-P3-a034	Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando anche invasi di cava, allo scopo di gestire eventi di scarsità idrica	Mba	Efficient water use-art. 11(3)(f)	8	23,24	P3-Bilancio idrico	A.2	a
KTM08-P3-a036	Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	Msu		8	24	P3-Bilancio idrico	A.2	a
KTM08-P3-b037	Implementazione e/o potenziamento del sistema di contabilità idrica, che comprenda la misura delle portate derivate e la comunicazione al sistema di monitoraggio e previsione del bilancio idrico (Database distrettuale)	Mba	Controls water abstraction-art. 11(3)(e)	8	24	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	b
KTM08-P3-b038	Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso	Mba	Efficient water use-art. 11(3)(f)	8	11,24	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	b

Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
	irriguo.							
KTM08-P3-b039	Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)	Mba	Efficient water use-art.11(3)(f)	8	24	P3-Bilancio idrico	A.2	b
KTM08-P3-b040	Individuazione dei livelli di efficienza, dei target e delle azioni per il risparmio idrico a livello di sottobacino e corpo idrico – settori diversi dall'irriguo	Mba	Efficient water use-art.11(3)(f)	8	7, 24	P3-Bilancio idrico	A.2	b
KTM08-P3-b041	Attuazione dei Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target ai diversi livelli territoriali per garantire l'obiettivo di risparmio idrico definito dal Piano di Bilancio Idrico a scala distrettuale - Settore irriguo	Mba	Efficient water use-art.11(3)(f)	8	7, 24	P3-Bilancio idrico	A.2	b
KTM091011-P5-b117	Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua"	Mba	Cost recovery water services-art.11(3)(b)	9,10,11	24	P5-Governance	D.2	b
KTM0910-P5-b116	Applicazione del Metodo Tariffario Idrico dell'AEEGSI, garantendo il coordinamento a livello distrettuale	Mba	Cost recovery water services-art.11(3)(b)	9,10	24	P5-Governance	D.2	b
KTM09-P3-a042	Interventi per l'eliminazione degli sprechi e la riduzione del consumo idrico (incentivi/disincentivi, educazione ambientale e sensibilizzazione...)	Mba	Efficient water use-art.11(3)(f)	9	24	P3-Bilancio idrico	A.2	a
KTM1011-P5-a118	Revisione e regolamentazione dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e della risorsa	Mba	Cost recovery water services-art.11(3)(b)	10, 11	24	P5-Governance	D.2	a
KTM13-P1-a043	Ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo	Mba	Protection water abstraction-art.11(3)(d)	13		P1-Depurazione	A.1-A.3	a
KTM13-P1-a044	Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	Mba	Protection water abstraction-art.11(3)(d)	13		P1-Depurazione	A.1-A.3	a
KTM13-P1-b046	Definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano	Mba	Protection water abstraction-art.11(3)(d)	13	24	P1-Depurazione	A.1-A.3	b



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
KTM13-P3-a045	Realizzazione di interventi di interconnessione di sistemi acquedottistici per ridurre vulnerabilità quali-quantitativa della fornitura potabile	Mba	Efficient water use- art.11(3)(f)	13	24	P3-Bilancio idrico	A.2	a
KTM14-P1-a053	Aumento delle conoscenze sugli interferenti endocrini (quantità ed effetti sulle comunità biologiche) presenti nelle acque superficiali del fiume Po	Msu		14		P1-Depurazione	D.3	a
KTM14-P1-a065	Monitoraggio delle perdite dalle reti fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione	Msu		14		P1-Depurazione	D.3	a
KTM14-P1-b073	Aumento delle conoscenze sulla contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle acque sotterranee	Msu		14		P1-Depurazione	D.3	b
KTM14-P1-b086	Aumento delle conoscenze sui valori di fondo naturale riguardo a determinate sostanze prioritarie e inquinanti specifici	Msu		14		P1-Depurazione	D.3	b
KTM14-P1-b090	Aumento delle conoscenze sui valori di fondo dei metalli nei sedimenti della fascia costiera (acque di transizione e marino-costiere)	Msu		14		P1-Depurazione	D.3	b
KTM14-P1P2-a052	Aumento delle conoscenze ai fini del controllo dei carichi inquinanti veicolati in diverse condizioni idrologiche (piene e magre) del fiume Po	Msu		14		P1-Depurazione,P2-Nitrati e agricoltura	D.3	a
KTM14-P1P2-a063	Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell'eutrofizzazione del mare Adriatico e delle acque interne	Mba	Urban waste water e Nitrates- art.11(3)(a)	14	26	P1-Depurazione, P2-Nitrati e agricoltura	A.1-A.3	a
KTM14-P1P2-b075	Creazione di basi informative organizzate e omogenee a livello distrettuale utili alla compilazione dell'inventario delle sostanze prioritarie	Msu		14	15	P1-Depurazione,P2-Nitrati e agricoltura	D.1-D.3	b
KTM14-P1P2-b085	Aumento delle conoscenze sulle pressioni e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro meccanismi di veicolazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei	Msu		14	24	P1-Depurazione,P2-Nitrati e agricoltura	D.3	b
KTM14-P1P2-b087	Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e per le finalità del loro inventario	Msu		14		P1-Depurazione,P2-Nitrati e agricoltura	D.3	b
KTM14-P1P2-b091	Aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero	Msu		14	24	P1-Depurazione,P2-Nitrati e agricoltura	D.3	b



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
	profondo							
KTM14-P3-a050	Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA e per la gestione delle crisi idriche anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici	Msu		14	7, 8, 24	P3-Bilancio idrico	A.2	a
KTM14-P3-a057	Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità	Mba	Controls water abstraction - art.11(3)(e)	14	24	P3-Bilancio idrico	A.7	a
KTM14-P3-a071	Predisposizione del Progetto di formazione del quadro conoscitivo per il calcolo del Bilancio idrico delle acque sotterranee e per il collegamento con il bilancio delle acque superficiali e con gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee	Msu		14	24	P3-Bilancio idrico	D.1	a
KTM14-P3-b074	Attività volte a definire soglie di significatività dell'indicatore WEI+ da utilizzare alla scala di sottobacino o locale	Msu		14	7,8, 24	P3-Bilancio idrico	D.1	b
KTM14-P3-b078	Aumento delle conoscenze sulla possibilità di individuare fonti di approvvigionamento alternative per garantire, sul medio lungo periodo, la disponibilità della risorsa agli usi agricoli in aree a rischio di crisi idrica	Msu		14	24	P3-Bilancio idrico	A.2	b
KTM14-P3-b079	Sviluppo e mantenimento della modellistica di distretto DEWS-Po	Msu		14	24	P3-Bilancio idrico	D.1-D.3	b
KTM14-P3-b080	Studi per definire la portata sostenibile da emungimenti di acquiferi a scopo idropotabile in aree critiche	Msu		14	24	P3-Bilancio idrico	A.2	b
KTM14-P3-b081	Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico	Mba	Efficient water use.art.11(3)(f)	14	24	P3-Bilancio idrico	A.2	b
KTM14-P3-b082	Elaborazione di linee guida per la valutazione degli impatti economici della siccità	Msu		14	24	P3-Bilancio idrico	D.1	b
KTM14-P3-b089	Studio e applicazione di sistemi per contrastare l'intrusione salina	Msu		14		P3-Bilancio idrico	D.1-D.3	b
KTM14-P3P4-a051	Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale	Msu		14	24	P3-Bilancio idrico, P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-a047	Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione	Msu		14	18	P4-Servizi ecosistemici	D.1	a



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
	e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino							
KTM14-P4-a048	Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-a049	Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-a056	Monitoraggio delle comunità acquatiche del fiume Po (dalle sorgenti al mare Adriatico) e aggiornamento della carta ittica	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-a058	Aumento delle conoscenze sulle interrelazioni tra assetto del bacino e le aree marino-costiere	Msu		14	24	P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-a062	Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per evidenziare la relazione tra cambiamenti di uso del suolo, impatti ambientali e resilienza dei sistemi naturali e antropici ai cambiamenti climatici	Msu		14	24	P4-Servizi ecosistemici	C.1-D.3	a
KTM14-P4-a064	Aumento delle conoscenze su struttura e funzionamento degli ambienti acquatici marginali nella fascia periferiale e delle relazioni tra idrodinamismo e successioni vegetazionali e delle dinamiche e funzioni iporreiche	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-a067	Elaborazione di linee guida per il recupero naturalistico delle cave in golena di Po e negli ambiti fluviali	Msu		14	6, 26	P4-Servizi ecosistemici	D.1	a
KTM14-P4-a069	Realizzazione di un modello idrogeologico delle acque sotterranee della pianura padana sulla base delle esperienze dei modelli idrogeologici regionali	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-a070	Completamento della carta della vulnerabilità degli acquiferi	Msu		14	24	P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-a072	Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura	Mba	art.11(3)(a)	14	6, 18	P4-Servizi ecosistemici	B.1-B.2	a



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
	2000							
KTM14-P4-b077	Indagine sugli effetti dei fenomeni di hydropeaking-thermopeaking sulle comunità biologiche fluviali a valle delle restituzioni idroelettriche modulate da invasi	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	b
KTM14-P4-b083	Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici	Msu		14	24	P4-Servizi ecosistemici	D.1	b
KTM14-P4-b084	Integrazione e aggiornamento dei dati relativi alle opere di difesa idraulica ai fini dell'analisi delle pressioni morfologiche	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	b
KTM14-P4-b088	Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione)	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	b
KTM14-P5-a054	Valutazione dell'impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali e delle rive lacustri ai fini economici	Msu		14		P5-Governance	D.3	a
KTM14-P5-a055	Applicazione di metodologie e procedure di monitoraggio ambientale specifiche per le acque di transizione, anche sulla base dei risultati del processo di intercalibrazione europea	Msu		14		P5-Governance	D.3	a
KTM14-P5-a059	Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione	Msu		14	24	P5-Governance	D.3	a
KTM14-P5-a060	Condivisione ed utilizzo di strumenti adeguati che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, anche con riguardo ai costi ambientali e alla valutazione dell'impatto sull'occupazione e sul lavoro	Mba	Cost recovery water services-art.11(3)(b)	14	24	P5-Governance	D.2	a
KTM14-P5-a061	Predisposizione dello schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze del distretto idrografico del fiume Po (Integrazione Sistemi informativi a scala di distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)	Msu		14	26	P5-Governance	D.1-D.3	a
KTM14-P5-a066	Aumento delle conoscenze sulle interferenze degli interventi strutturali, previsti per gli obiettivi della DQA, con	Msu		14		P5-Governance	D.3	a



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
	i beni culturali e paesaggistici e archeologici (ex D.lgs 42/04) presenti nel territorio per poter garantire la tutela di questi ultimi							
KTM14-P5-a068	Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time	Msu		14	24	P5-Governance	D.3	a
KTM14-P5-b076	Attività di supporto tecnico per la gestione e il monitoraggio VAS del Piano	Msu		14	26	P5-Governance	D.1-D.4	b
KTM15-P1-b092	Adeguamento dei LOQ per la determinazione delle sostanze prioritarie	Msu		15		P1-Depurazione	A.4-A.5	b
KTM15-P1-b093	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE	Mba	Accidental Pollution-art.11(3)(l)	15	24	P1-Depurazione	A.5	b
KTM15-P1-b094	Disciplina degli scarichi contenenti le sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2013/39/UE	Mba	Surface priority substances - art.11(3)(k)	15		P1-Depurazione	A.4-A.5	b
KTM16-P1-b095	Incentivazione alle imprese per l'innovazione tecnologica rivolta al contenimento delle emissioni di inquinanti nelle acque	Msu		16		P1-Depurazione	A.1-D.1	b
KTM18-P4-b096	Interventi per il contenimento di specie animali (es. siluro) e vegetali invasive, con azioni coordinate a livello di bacino	Msu		18		P4-Servizi ecosistemici	B.2-B.1	b
KTM20-P4-b097	Monitoraggio degli stock ittici e individuazione degli sforzi massimi di pesca sostenibili	Msu		20		P4-Servizi ecosistemici	A.2	b
KTM21-P1-a098	Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste	Mba	Pollutants diffuse-art. 11(3)(h)	21	1, 23	P1-Depurazione	A.1-A.3-A.5	a
KTM21-P1-b099	Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano	Mba	Pollutants diffuse-art. 11(3)(h)	21	24	P1-Depurazione	A.1-A.3-A.5	b
KTM23-P4-b100	Potenziare la capacità di espansione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	23	24, 6	P4-Servizi ecosistemici	C.1-C.2	b
KTM24-P3-a101	Interventi di sostegno ai naturali processi di ricarica delle falde e/o di ricarica artificiale delle stesse (anche tramite la gestione dei prelievi e i canali irrigui)	Mba	Recharge augmentati on groundwater-art.11(3)(f)	24		P3-Bilancio idrico	A.2-A.6	a
KTM24-P3-	Predisposizione del Piano di	Mba	Efficient	24		P3-Bilancio idrico	A.2	b



Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento	Obiettivi Specifici del Piano	Scenario del Piano
b102	Gestione delle Siccità a livello di Distretto (Siccidrometro e Direttiva Magre) e sua applicazione a livello regionale e territoriale da parte dei fornitori dei principali Servizi Idrici		water use-art.11(3)(f)					
KTM24-P6-b103	Individuazione di nuovi paradigmi di gestione delle risorse idriche a scala di distretto che tengano conto dei possibili scenari climatici e socio-economici futuri	Msu		24	14	P6-Cambiamenti climatici	E.1	b
KTM24-P6-b104	Definizione di criteri per l'applicabilità delle deroghe agli obiettivi della DQA ai sensi dell'art 4(6) tenendo conto dei cambiamenti climatici	Msu		24		P6-Cambiamenti climatici	E.1	b
KTM26-P4-a109	Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto e/o definizione misure di conservazione	Mba	art.11(3)(a)	26		P4-Servizi ecosistemici	B.1	a
KTM26-P4-b111	Disciplina per la tutela dei "siti reference"	Msu		26	24	P4-Servizi ecosistemici	B.1	b
KTM26-P5-a105	Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di integrazione con i Piani paesaggistici regionali e altri strumenti di pianificazione che concorrono a tutelare il paesaggio	Msu		26		P5-Governance	B.5	a
KTM26-P5-a106	Coordinamento degli usi della risorsa negli eventi di scarsità idrica (Protocollo di intesa "Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino")	Msu		26	24	P5-Governance	A.2	a
KTM26-P5-a107	Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta	Msu		26	24	P5-Governance	D.1	a
KTM26-P5-a108	Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del Piano	Msu		26	12	P5-Governance	D.4	a
KTM26-P5-a110	Potenziamento delle azioni di salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale e degli elementi del sistema paesaggistico culturale del Delta del Po	Msu		26	23	P5-Governance	B.3-D.1	a
KTMyy-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu		2, 3, 6, 8, 12, 14, 23, 24	24	P2-Nitrati e agricoltura	Tutti	a

Le informazioni fornite per ciascuna misura individuale del PdG Po 2015 tengono conto anche delle richieste riportate nel WFD Reporting Guidance 2016, di cui alla Tabella 3.3. Partendo da esse, con le



Regioni del distretto è stato condiviso un linguaggio comune per descrivere in modo uniforme le misure individuali adottate che poi ha guidato la creazione del database utilizzato per la trasmissione delle informazioni di livello distrettuale e regionale, di cui all'Allegato 7.4 del presente Elaborato di Piano.

Tabella 3.3 Informazioni minime indicate nel WFD Reporting Guidance 2016 da fornire per ciascuna misura individuale del PdG Po (Traduzione in IT non ufficiale a cura di Adb Po)

Informazioni da fornire per le misure individuali	
Versione in EN	Versione in IT
• Measure code	• Codice della misura
• Measure name	• Nome della misura
• Type of measure (basic: Article 11(3)(a), basic: Article 11(3)(b-I), supplementary: Article 11(4))	• Tipo di misura (base - articolo 11(3) (a), base - articolo 11(3) (b-I), supplementari - articolo 11(4) della DQA))
• Water categories in which it is applicable	• Categoria delle acque
• Geographic coverage of the measure (national, RBD, Sub-unit, water body level)	• Copertura geografica della misura (nazionale, bacino, sub-unità, corpo idrico)
• Whether the measure was already in place in the first RBMP, is being modified or is new in the second RBMP	• Specificare se la misura era già presente nel primo Piano di Gestione, se è stata modificata, o se è nuova
• Description of the measure (e.g. experience in the first cycle (if relevant), pressures tackled, voluntary or mandatory (see section for specific elements required for basic measures 11(3)(b-I))	• Descrizione della misura, per esempio esperienza tratta dal primo Piano di Gestione (se rilevante), pressione affrontata, misura volontaria o obbligatoria
• The contribution that the measure is expected to make towards the achievement of WFD Environmental Objectives in the second and third planning cycles.	• Contributo atteso per il raggiungimento degli obiettivi della DQA nel secondo e nel terzo ciclo di programmazione
• Any potential obstacles to its successful implementation	• Eventuali potenziali ostacoli al successo della sua attuazione
• The lead organisation or Competent Authority responsible for the implementation of the measure	• Autorità competente responsabile per l'attuazione della misura
• Partners responsible for assisting in the implementation of the measure (e.g. Amenity Groups, Non-Governmental Organisations (e.g. nature and river trusts), farmers, water industry, industry, local authorities, forestry agencies, mining and quarrying agencies, households, rural land managers and owners, navigation agencies, transport agencies, marine and fisheries agencies, nature agencies and regulators, other government departments, other)	• Partners responsabili nel supportare l'attuazione della misura (ad esempio organizzazioni non governative, agricoltori, industriali, enti locali, ecc.)
• Information relating to the cost and financing of the measure and, in particular, whether financing has been secured for the second planning cycle	• Informazioni relative al costo e alla copertura finanziaria della misura e, in particolare, se il finanziamento è stato assicurato per il secondo ciclo di pianificazione
• Sources of Funding (e.g. EU (Structural, Cohesion, Rural Development, Fisheries, LIFE or RTD), national funds (revenues from water charges, general budget)).	• Fonte di finanziamento (per esempio fondi UE (strutturali, coesione, sviluppo rurale, pesca, LIFE o Ricerca e sviluppo) o fondi nazionali (entrate da tariffe idriche/canoni, fiscalità generale))

Nei capitoli 4 e 5 si fornisce inoltre un quadro di sintesi descrittivo delle misure di base in attuazione nel distretto padano in seguito a norme di livello nazionale e/o regionale, ad integrazioni delle quali sono state definite le misure supplementari.



3.3. Valutazione *ex ante* del PdG Po 2015. Approccio sperimentale alla *gap analysis*

A seguito dell'esame dello stato di attuazione delle misure dei primi PdG la Commissione Europea⁹ ha ribadito la necessità di fornire nei nuovi Piani di Gestione "Acque", una stima quantitativa della distanza tra lo stato attuale dei corpi idrici e l'obiettivo ambientale da raggiungere per ciascuno di essi, utile a valutare l'efficacia dei Piani adottati e i progressi delle misure programmate nei cicli di pianificazione previsti per ridurre le pressioni significative identificate.

Questo livello ulteriore di analisi - definita "*gap analysis*" - dovrebbe, inoltre, consentire di valutare quali misure supplementari risultino essere effettivamente necessarie ad integrazione delle misure di base che possono risultare insufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo di buono per tutti i corpi idrici di un distretto.

Nel distretto padano, il Programma di Misure del PdG Po è stato rivisto in funzione degli obiettivi già raggiunti al 2015 e degli obiettivi ambientali che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, potrebbero essere raggiunti alle scadenze fissate al 2021 e 2027 per ciascun corpo idrico ai sensi dell'art. 4 della DQA.

Al 2015, il riesame del primo Piano, vigente dal 2010, ha, infatti, consentito di aggiornare quanto già previsto e di identificare/di riconfermare le misure ritenute prioritarie, dato lo scenario iniziale ricostruito sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti e dello stato dei corpi idrici aggiornato attraverso le reti di monitoraggio attivate¹⁰ ai sensi della DQA.

Rispetto al percorso seguito, la *gap analysis* dei contenuti del Piano, secondo le poche e insufficienti indicazioni fornite nel WFD Reporting Guidance 2016, implica un complesso processo di valutazione, teoricamente facile da intuire e condividere, ma difficile da applicare in pratica e in modo efficace con i problemi ancora da risolvere.

Pertanto nell'Allegato 7.5 di questo Elaborato si fornisce la proposta metodologica per un approccio sperimentale di quanto indicato nel WFD Reporting Guidance 2016, che successivamente all'adozione del Piano verrà adottata con la semplice ambizione di rappresentare in modo sintetico i contenuti strategici del Piano (**valutazione *ex ante* a scala distrettuale del PdG Po 2015**), in particolare cercando di evidenziare il peso delle pressioni significative e l'entità degli interventi in programmazione nel distretto padano e, quindi, indirettamente, di fornire un'analisi di coerenza delle scelte di Piano, utile anche per il monitoraggio VAS in corso.

⁹ Per ulteriori approfondimenti: WFD Reporting Guidance 2016, cap. 10 e COM (2015) 120final.

¹⁰ Per ulteriori approfondimenti su monitoraggio, stato e pressioni dei corpi idrici si rimanda agli Elaborati 1 e 2 del PdG Po 2015.



4. Descrizione delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque

Nel presente capitolo, è riportata una sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque, ovvero sia le direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA, sia le direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della DQA stessa.

Per ogni Direttiva, oltre ad una breve descrizione della stessa, è riportato in modo sintetico il relativo livello di implementazione a scala nazionale, di bacino e di singola regione.

4.1. Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA

4.1.1. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione

La Direttiva 76/160/CEE, abrogata dalla Direttiva 2006/7/CE, riguardava la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate a usi terapeutici e delle acque di piscina. Fissava i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, ovvero i parametri fisico-chimici e microbiologici, i valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri; la frequenza minima di campionamento ed il metodo di analisi o di prelievo di tali acque. Nel marzo 2006 è entrata in vigore la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione che abroga la Direttiva 76/160/CEE.

La Direttiva 2006/7/CE è relativa alle acque di superficie che possono essere luogo di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici, nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La Direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed *Escherichia coli*) al posto dei 19 della Direttiva precedente 76/160/CEE. Questi parametri servono per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per classificarle in base ai parametri di qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 76/160/CEE era stata recepita in **Italia** dalle seguenti norme: D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dal D.M. 29 gennaio 1992, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185 e dall'art.18 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000). Il DPR 470/82 è stato abrogato a decorrere dal 31/12/2014 dal D.Lgs. 30-5-2008 n. 116, che è attualmente la normativa italiana di riferimento in materia di acque di balneazione. La Direttiva 2006/7/CE è stata infatti recepita dall'Italia per alcuni parametri relativi al controllo della proliferazione delle alghe con D.Lgs del 11 luglio 2007 n. 94 e successivamente per quanto attiene la gestione complessiva delle acque di balneazione con D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e resa applicabile dalla emanazione del successivo Decreto Ministeriale Salute Ambiente del 30 marzo 2010, (G.U. n. 119 del 24-5-2010 - Suppl. Ordinario n.97) "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".

A partire quindi dalla stagione balneare 2010, la direttiva 2006/7/CE è stata resa in Italia pienamente applicabile, mentre le disposizioni del D.P.R. 470/1982, che hanno governato la gestione della qualità

delle acque di balneazione fino a pochi anni fa, hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del D.P.R. 470/1982 restano tuttavia in vigore ove compatibili, con le disposizioni del D.Lgs 116/2008, fino all'adozione di specifiche tecniche in materia.

Il D.Lgs. 116/2008 prevede, un radicale cambiamento nello spirito dei controlli, finalizzandoli ad un'ancora maggiore tutela sanitaria dei bagnanti rispetto a quanto previsto dalla previgente Direttiva europea e dal D.P.R. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni. La nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione prevede, relativamente alla classificazione prevista a carico delle Regioni, nuovi requisiti di qualità, basati sui parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi Intestinali, e criteri di valutazione, basati sul calcolo del 90° percentile ed eventualmente del 95° percentile dei dati rilevati nell'ultima stagione balneare e nelle 2-3 stagioni balneari precedenti. Per la valutazione della qualità delle acque di balneazione, ai fini della classificazione delle stesse, il D.Lgs. 116/2008 prevede che, nelle more dell'acquisizione dei nuovi dati microbiologici in numero sufficiente per la classificazione, i parametri previsti dal D.P.R. n. 470/82, *Coliformi Fecali* e *Streptococchi Fecali*, siano considerati equivalenti ai parametri della Direttiva, *Escherichia coli* ed Enterococchi Intestinali.

Per la valutazione della qualità delle acque durante la stagione balneare si deve fare riferimento al citato DM 30 marzo 2010 (attuativo del D.Lgs. 116/2008) che dispone, tra l'altro, il temporaneo divieto di balneazione nei casi di superamento dei valori limite stabiliti per alcuni parametri di legge. Il D.M. prevede, al comma 2 dell'art.2, che il primo programma di monitoraggio dei parametri nell'allegato I, colonna A, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, venga attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010.

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, all'art. 83 comma 2, prevede che per le acque non idonee alla balneazione, le regioni comunichino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare. Per tale attività di informazione si deve fare riferimento al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 che dispone l'invio di apposite schede, debitamente compilate, all'ex ANPA (ora APAT) attraverso il sistema informativo 152 (Sintai). A partire dal 2010 (anno di prima applicazione del D.Lgs. 116/2008) tutte le informazioni relative alle acque di balneazione sono state comunicate dalle Regioni-ARPA al Portale Acque del Ministero della Salute.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la normativa comunitaria in materia di acque di balneazione, compresa l'individuazione delle zone idonee alla balneazione, è stata pienamente o parzialmente recepita nelle normative regionali, secondo quanto riportato di seguito.

In **Regione Piemonte** per la tutela delle aree sensibili (laghi) è prevista, anche attraverso i Piani d'Azione di Contratti di lago, la prosecuzione o l'attuazione, nei bacini drenanti, di: misure per la definizione del bilancio idrico, delle fonti di impatto e dei carichi in ingresso; misure operative di riqualificazione e protezione sulle fasce perilacuali (comparto fognario ed agricolo) con riduzione dei carichi in ingresso e superfici ad effetto tampone; misure di infrastrutturazione, per integrazione e accelerazione dei piani d'ambito; localmente, interventi diretti in lago per asportazione di fosforo dalle acque ipolimniche. A partire dal 2010, la Regione Piemonte ha provveduto ad individuare le acque di balneazione utilizzabili e non utilizzabili ai fini balneari ai sensi del D.M. 30 marzo 2010, in attuazione del D.Lgs. n. 116/2008, in recepimento della dir. 2006/7/CE (qualità delle acque di balneazione). Detto elenco riguarda i laghi significativi e, tra i corsi d'acqua, i soli Cannobino e S. Bernardino. Nel 2013, come nel 2012, le acque di balneazione oggetto di monitoraggio sono risultate tutte balneabili e non sono quindi previste specifiche misure a questo riguardo.

Il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) della **Regione Lombardia** ha effettuato la prima designazione delle acque destinate alla balneazione. In seguito, col Regolamento regionale n. 3 del 2006 sono state definite le modalità per la disinfezione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue che possono interessare i corpi idrici destinati alla balneazione, prevedendo per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati in tali corpi idrici la fissazione da parte delle Province, in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, della fissazione del limite da rispettare per il parametro



Escherichia coli, se provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti (AE) o l'obbligo del trattamento appropriato in grado di fornire adeguate garanzie di carattere igienico - sanitario, per gli scarichi provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2000 AE. Con il presente Piano, è rivista l'individuazione dei corpi idrici destinati a balneazione.

In relazione alle modifiche alle procedure di vigilanza e controllo sulle acque utilizzate per la balneazione di cui al decreto legislativo 116/2008, la Regione Lombardia, utilizzando i dati disponibili, ha operato una prima classificazione provvisoria, in base alla quale sono state ritenute utilizzabili ai fini della balneazione tutte quelle località per le quali è stato possibile formulare almeno un giudizio di qualità sufficiente.

La **Regione Liguria** non ha individuato acque di balneazione nel territorio ricadente nel distretto idrografico del fiume Po. Per quanto riguarda le acque di balneazione dei tratti costieri ricadenti interamente nel distretto dell'Appennino Settentrionale sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 a seguito delle indagini analitiche compiute con frequenza media quindicinale si procede alla chiusura/riapertura dei tratti di acque o costa balneabile, in ragione delle risultanze emerse dal punto di campionamento significativo per il tratto considerato. La Regione prima di ogni stagione balneare adotta un provvedimento di classificazione dei singoli tratti di acque o costa, monitorati sulla base delle risultanze globali acquisite dal campionamento svolto nell'anno precedente.

Le Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) della **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, approvato con DGR n. 1788/XII del 08/02/2006, indicano (paragrafo 3.2 "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela") che le condizioni climatiche regionali sono tali da non richiedere una classificazione generalizzata delle acque destinate alla balneazione e che le eventuali esigenze specifiche dovranno essere esaminate e quindi autorizzate caso per caso, in relazione alle risultanze delle verifiche condotte e delle esigenze da soddisfare; al momento comunque, non è stato ancora classificato alcun corpo idrico come destinato alla balneazione.

In **Regione Emilia Romagna** la Legge Regionale n. 3/99 ha delegato alle Province le competenze in materia di acque di balneazione, per cui ad inizio di ogni anno le Province, visti i risultati del monitoraggio effettuato l'anno precedente, individuano le acque idonee alla balneazione. A partire dal 2010, le Province della Regione Emilia-Romagna hanno provveduto ad individuare le acque di balneazione ai sensi del D.M. 30 marzo 2010, in attuazione del D.Lgs. n. 116/2008, in recepimento della dir. 2006/7/CE (qualità delle acque di balneazione). Detto elenco riguarda esclusivamente le acque marine della Regione. Negli ultimi anni non si sono registrati peggioramenti qualitativi e tutte le acque individuate sono risultate idonee alla balneazione.

La Direttiva in argomento è stata recepita dagli artt. 9, 18, 24, 27 e 29 delle Norme di attuazione del PTA della **Regione Veneto**. In particolare, l'art. 9, comma 6, prevede che le acque destinate alla balneazione debbano rispondere ai requisiti del D.P.R. n. 470/82 e prevede inoltre, la progressiva attuazione del monitoraggio ai sensi della Direttiva 2006/7/CE relativa alle acque di balneazione, affiancandolo inizialmente al monitoraggio effettuato ai sensi del D.P.R. n. 470/82. L'art. 18 individua, tra le cosiddette "zone omogenee di protezione" anche le zone costiere, stabilendo per esse appositi limiti di accettabilità delle acque reflue urbane, come stabilito dall'art. 24 e dall'Allegato A, tabelle 1 e 2. L'art. 27 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane che possono condizionare la qualità delle acque destinate alla balneazione. In particolare, il comma 1 impegna le AATO ad individuare gli impianti di potenzialità superiore a 10.000 AE che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa di zone di balneazione risultate non idonee per almeno due stagioni balneari consecutive negli ultimi tre anni, per il parametro di ossigeno disciolto. L'art. 29 disciplina gli scarichi a mare di acque reflue urbane: definisce in particolare i limiti che devono essere rispettati, le modalità di individuazione dell'ubicazione dello scarico e le procedure di approvazione e verifica delle relative opere.

La Regione Veneto ha emanato poi diversi provvedimenti in materia di acque di balneazione. Con la D.G.R. 20 giugno 2006, n. 1909, la Giunta regionale ha dato atto della necessità di attivare il monitoraggio sperimentale delle acque di balneazione, necessario per le future attività di controllo istituzionale delle stesse. La D.G.R. 19 dicembre 2006, n. 4022 dispone, invece, la deroga del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 relativo alla qualità delle acque di balneazione. Infine, la Legge regionale n. 15 del 12 luglio 2007 reca interventi per la tutela, la



promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina. La legge, all'art. 7, dispone che, a partire dal giorno 18 luglio 2007, per addivenire al giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non sia da considerare la valutazione del parametro di ossigeno disciolto di cui al DPR n. 470/82.

In applicazione della nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione (Direttiva 2006/7/CE – Decreto Legislativo n. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010) la Regione Veneto ha emanato numerosi provvedimenti nel periodo 2010-2014 volti a dare attuazione agli adempimenti di competenza regionale quali ad esempio l'individuazione delle acque di balneazione e relativi punti di monitoraggio nonché la durata della stagione balneare, l'istituzione dei programmi di monitoraggio, la classificazione delle acque, l'istituzione dei profili di costa e l'informazione al pubblico.

La **Provincia Autonoma di Trento**, attraverso l'emanazione di apposita Delibera di Giunta Provinciale, all'inizio di ogni stagione balneare individua, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 116/2008, i laghi classificati balneabili. Per la stagione 2015 le zone idonee alla balneazione sono state individuate con verbale di deliberazione della Giunta provinciale n.2322 del 22/12/2014.

4.1.2. Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici

La Direttiva 2009/147/CE, che ha abrogato la precedente Direttiva 79/409/CEE richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la conservazione e regolamentare lo sfruttamento degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo per mantenere o adeguare la loro popolazione a livelli adeguati, in considerazione del fatto che la sparizione o il deterioramento degli habitat rappresenta una minaccia per la conservazione degli uccelli selvatici e la loro protezione è quindi necessaria. Per preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli habitat degli uccelli, gli Stati membri devono pertanto

- istituire zone di protezione;
- mantenere e gestire gli habitat in conformità alle esigenze ecologiche;
- ripristinare i biotopi distrutti e crearne di nuovi.

Gli Stati membri dovranno istituire zone di protezione speciale (ZPS) per le specie minacciate di estinzione e per gli uccelli migratori (allegato I). Tali zone sono situate nell'area di distribuzione naturale degli uccelli e possono comprendere le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. Gli Stati membri devono attribuire un'importanza particolare alla protezione delle zone umide, che stanno sparando un po' ovunque in Europa. Essi devono altresì garantire condizioni favorevoli per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie presenti nelle zone di protezione speciale. A tale scopo adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. Inoltre, valutano l'impatto dei progetti che potrebbero avere effetti significativi sui siti designati e adottano misure adeguate per evitarli.

Le zone di protezione speciale (ZPS) costituiscono insieme alle zone speciali di conservazione (ZSC) della direttiva «Habitat» (92/43/CEE) la rete europea Natura 2000 dei siti ecologici protetti.

La direttiva istituisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti sul territorio europeo. Essa comprende in particolare il divieto di:

- uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli selvatici;
- distruggere o danneggiare i nidi;
- raccogliere o detenere le uova (anche vuote);
- disturbare deliberatamente gli uccelli o compromettere la conservazione delle specie;



- commercializzare e detenere uccelli vivi o morti dei quali è vietata la caccia e la cattura (questo divieto si applica anche a qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli).

Se sussistono le condizioni necessarie, gli Stati membri possono concedere delle deroghe alle disposizioni previste per la protezione degli uccelli selvatici. Le conseguenze di tali deroghe non devono tuttavia essere incompatibili con gli obiettivi di conservazione fissati dalla direttiva.

Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche necessarie alla gestione, la protezione e lo sfruttamento saggio delle specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo (vedere allegato V).

In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione, talune specie possono essere oggetto di atti di caccia. Tali atti di caccia devono tuttavia rispettare certi principi:

- il numero di uccelli cacciati deve essere compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie a un livello soddisfacente;
- le specie non vengono cacciate durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
- gli uccelli migratori non sono cacciati durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- sono vietati i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva (vedere allegato IV).

L'elenco delle specie di cui è autorizzata la caccia è fornito nell'allegato II (la parte A riporta l'elenco delle specie cacciabili in tutta l'UE e la parte B elenca le specie cacciabili solo in certi paesi).

La presente direttiva sostituisce la Direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, (comunemente detta direttiva «Uccelli») che è stata il primo documento legislativo dell'Unione europea concernente la natura. Le modifiche apportate sono tuttavia di pura forma. La direttiva «Uccelli» ha stabilito per la prima volta un regime generale per la protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell'Unione. Questo riconosce anche che gli uccelli selvatici, tra cui molti uccelli migratori, sono patrimonio comune degli Stati membri dell'UE e che la loro conservazione, per risultare efficace, richiede una cooperazione a livello globale.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 2009/147/CE è stata recepita con la Legge 4 giugno 2010, n. 96. "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", che all'art.42 reca modifiche alla precedente Legge 11 febbraio 1992, n. 157, per adeguarla ai nuovi dettami comunitari in materia.

La precedente Direttiva 79/409/CEE era stata implementata in **Italia** da:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", il cui art. 6 (zone di protezione speciale) sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, stabilisce che la rete "Natura 2000" comprende le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla Direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1 comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rendendo così obbligatorie anche per queste, come per le aree della Direttiva Habitat, le misure di tutela e l'applicazione della valutazione di incidenza nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria tra i siti di importanza comunitaria (SIC) o le zone di protezione speciale (ZPS);
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificata ed integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 121, che reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e che costituisce integrale recepimento ed attuazione delle Direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, l'art. 1, comma 5 della stessa, impegna le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, ad individuare lungo le rotte di migrazione dell'avifauna

zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofe, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi;

- il D.P.C.M. 27 settembre 1997 “Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della Direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici” che, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della Direttiva comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- il D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio che contiene le linee guida per la gestione dei siti della rete “Natura 2000”;
- la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 che costituisce integrazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, poiché dispone l'inserimento dell'art. 19-bis avente per oggetto l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184, che reca i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS).

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la Direttiva Uccelli è stata recepita nelle normative regionali, secondo le modalità di seguito riportate.

In **Regione Piemonte** in attuazione della LR n. 19 del 29 giugno 2009, art. 43, “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” viene effettuata la valutazione d'incidenza per gli interventi, i progetti e le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat nelle aree della Rete Natura 2000. Tale procedimento è affidato agli enti gestori dei Siti, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, che sono in taluni casi la Regione Piemonte, in altri gli Enti gestori delle Aree Protette, in altri ancora le Province. Con D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 sono state, inoltre, approvate le “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”.

La Legge della **Regione Lombardia** n. 86 del 30/11/1983 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” stabilisce la normativa relativa a Rete Natura 2000 ed alla procedura di Valutazione di Incidenza. La D.G.R. 9275/2009 e s.m.i. stabilisce le Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde. Ulteriori disposizioni sono contenute nei piani di gestione delle singole ZPS approvate ai sensi della D.G.R. 1791/2006.

In **Regione Liguria**, la L.R. n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”, riordina il settore, ed introduce nuovi strumenti concreti per l'attuazione della Direttiva europea habitat (Dir 92/43/CE) e della Direttiva uccelli (Dir 79/409/CEE). Essa individua per ciascun sito Natura 2000 l'Ente gestore (che può essere a seconda dei casi gli Enti gestori delle aree protette, le Province o la Regione) che oltre a provvedere all'attuazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti, si occuperà del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat protetti e della valutazione di incidenza di alcuni piani e progetti. In attuazione delle disposizioni della succitata legge è stata istituita la rete ecologica regionale (collegamenti ecologici funzionali tra SIC e ZPS); molti di questi collegamenti sono individuati nei corsi d'acqua principali presenti nel territorio regionale. Con la Delibera della Giunta Regionale 270/2000 sono individuate le ZPS liguri, le cui misure di conservazione sono individuate dal Regolamento regionale n. 5 del 24 dicembre 2008. In Liguria, il riferimento per le procedure di valutazione di incidenza è la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18/1/2013 “Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi”, il cui allegato A riporta i contenuti minimi dello studio di incidenza, che sostituisce la precedente deliberazione n.328 del 7/4/2006. Data l'elevata



biodiversità del territorio regionale la Regione Liguria tutela negli ultimi anni ha emanato vari strumenti normativi per disciplinare la materia. Negli ultimi anni sono state adottate le misure di conservazione dei SIC liguri della regione biogeografica alpina (compresa individuazione SIC della stessa regione che necessitano del piano di gestione – DGR . 1145 del 28/09/2012) e dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale (DGR n. 686 del 06/06/2014). Nel 2012 sono state inoltre approvate (DGR n. 1716 del 28/12/2012) le *Linee guida per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC e nelle ZPS liguri*, oltre alle linee guida per la redazione dei piani di Gestione dei SIC e ZPS terrestri liguri.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha recepito la Direttiva 79/409/CEE con la Legge regionale 21 maggio 2007 n.8 ed ha approvato diverse delibere (DGR 178/2006, 654/2006, 1815/2007, 3061/2011, 970/2012) inerenti la disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza e le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, le modalità di classificazione e l'aggiornamento delle ZPS, ZSC, le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione.

La **Regione Emilia-Romagna** ha recepito la Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici con le seguenti Leggi e atti fondamentali emanati in merito alla tutela e conservazione della biodiversità:

- Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 11 novembre 2014 “Approvazione del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna - Periodo 2014-2020.”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 30 giugno 2014 “Approvazione documento preliminare del Piano forestale regionale 2014-2020 ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete Natura 2000”;
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243 del 22 luglio 2009 “Approvazione primo Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 18 maggio 2009 “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”.

Da evidenziare inoltre che ogni singolo Ente gestore (9 Province e 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità) ha approvato nell'autunno 2014 i Piani di Gestione, per oltre la metà dei Siti regionali, e le Misure Specifiche di Conservazione per tutti i Siti della Rete Natura 2000 di propria competenza.

In **Regione Veneto** sono stati emanati i vari provvedimenti in materia riportati di seguito.

Con la D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 4360 e la D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4526, la Regione Veneto ha provveduto ad implementare il quadro conoscitivo di base dei SIC e ZPS, individuando le priorità di tutela in rapporto alle caratteristiche, alla distribuzione ed allo stato di conservazione degli habitat e specie presenti, nonché delineando in bozza il documento relativo agli obiettivi e alle stesse misure di conservazione. Il D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241 approva una prima revisione delle zone di protezione speciale relative agli ambiti indicati dallo specifico studio europeo del 1989 quali Important Bird Areas nel Delta del Po (IBA 035). La D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 approva il documento relativo alle misure di conservazione per le 67 ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, con la finalità di fornire anche indirizzi pratici per la redazione della Valutazione di

Incidenza. La D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 adotta la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” e la “Guida metodologica alla valutazione di incidenza riferita a piani di tipo faunistico-venatorio”. La D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441 approva la nuova definizione delle aree del Delta del Po, costituente provvedimento di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003. La D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059 ha per oggetto l'istituzione di nuove ZPS e l'individuazione di nuovi SIC, nonché modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. La D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572 individua i soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione per le ZPS previsti dalla D.G.R. 2371/2006 e provvede alla relativa definizione degli impegni di spesa ed all'assegnazione dei contributi. La D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 4003 reca modifiche ai siti esistenti della Rete Natura 2000, in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Infine, la D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241 reca indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000 ed individua, in particolare, le procedure di formazione e di approvazione dei predetti piani.

Per la **Provincia Autonoma di Trento**, per quanto attiene le ZPS in provincia di Trento l'assetto normativo in ordine di tempo è il seguente:

1. con deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 27.10.2006 sono state adottate le misure di conservazione per le ZPS ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
2. con deliberazione della Giunta provinciale n. 328 di data 22.02.2007 è stato definito l'elenco delle ZPS in provincia di Trento;
3. la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”, entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno e contiene una parte specifica dedicata alla rete Natura 2000 rimandando alla definizione di alcuni regolamenti per quanto riguarda l'individuazione delle ZPS e la procedura di definizione delle misure di conservazione generali e specifiche;
4. con decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 3 novembre 2008 viene approvato il “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 11/2007)”;
5. con deliberazione della Giunta provinciale n. 632 del 12 aprile 2013 sono state individuate e adottate le misure di conservazione per 6 siti della Rete Natura 2000 nell'area del Lagorai. Sono state inoltre unificate e aggiornate le misure di conservazione specifiche già riportate negli allegati delle precedenti deliberazioni in materia.
6. con deliberazione della Giunta provinciale n. 2044 del 24 novembre 2014 sono state individuate e adottate indicazioni, da formulare in fase di VIA sui singoli progetti, identificando sistemi atti a segnalare la presenza delle funi degli impianti, in modo da ridurre il rischio di collisione contro gli ostacoli sospesi e quindi di tutelare l'avifauna ed in particolare i tetraonidi.

4.1.3. Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

La Direttiva 98/83/CE intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e qualità cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali (termali).



Gli Stati membri vigilano affinché l'acqua potabile:

- non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana;
- soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla Direttiva.

Gli Stati membri prendono tutte le altre misure necessarie a garantire la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano e stabiliscono valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla Direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella Direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute.

La Direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella Direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni programmi di controllo. In caso di inosservanza dei valori di parametro, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso.

Recentemente è stata emanata la Direttiva 2015/1787 del 6 ottobre 2015 recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/83/CE, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi e le frequenze di campionamento.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 98/83/CE è stata recepita in **Italia** dalle seguenti norme: D.Lgs. 31/2001, "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e D.Lgs. 27/2002 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il D.Lgs. 31/2001 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/2002, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Definisce inoltre, le procedure per la richiesta di deroga temporanea associata a nuovi valori limite da rispettare fino al risanamento. Sono fuori dal campo di applicazione del decreto le acque minerali naturali e medicinali riconosciute e le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati. Il decreto fissa in particolare, standard di qualità relativi all'acqua distribuita a scopo idropotabile tramite reti acquedottistiche, bottiglie o cisterne, nonché impiegata nelle industrie per la preparazione degli alimenti; introduce la ricerca di parametri nuovi di controllo e stabilisce valori più restrittivi per alcuni parametri tossici, come piombo, nichel ed arsenico.

Gli altri provvedimenti nazionali che contribuiscono a completare il quadro sulla disciplina sono: il Decreto Ministeriale 26 marzo 1991, l'Accordo 12 dicembre 2002 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, il Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174, il Decreto del Ministero della Salute 22 dicembre 2004, gli artt. 80 – acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, 81 – deroghe e 82 – acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Decreto del Ministero della Salute del 5 settembre 2006 ed infine, il D.M. 22-12-2011 "Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica del valore parametrico per il Vanadio".

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Le Norme del Piano di Tutela delle Acque della **Regione Piemonte** istituiscono quali zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela quali-quantitativa, le aree di ricarica

degli acquiferi, le aree circostanti i campi pozzi, le zone di riserva dove le risorse idriche sono potenzialmente destinabili a tale uso in futuro. Tali norme inoltre, intendono limitare il trasferimento di inquinanti dalla falda superficiale alla profonda, tutelando nello specifico quest'ultima, normalmente di qualità migliore.

In materia di salvaguardia dei corpi idrici destinati alla produzione di acque potabili si è provveduto a dare attuazione alle previsioni del d.lgs. 152/2006, articolo 94, con il Regolamento 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". In particolare l'applicazione di tale regolamento, prevista dal Piano di gestione, ha reso omogenee sul territorio regionale le modalità di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni potabili e dei vincoli, compresi quelli che interessano il comparto agricolo, da prevedere in tali aree.

Proseguono le attività previste dal Piano di gestione relative alla ridelimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni potabili ai sensi della normativa regionale nonché le attività di riqualificazione con approvvigionamento alternativo dei campi pozzi esistenti con criticità di sovrasfruttamento degli acquiferi. In particolare con riferimento a quest'ultima misura si segnala il completamento dell'interconnessione tra le infrastrutture del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e le infrastrutture acquedottistiche di altri gestori del servizio idrico dell'Ambito territoriale ottimale "Astigiano, Monferrato". L'interconnessione consente attualmente la fornitura di circa 100 l/s di acqua emunta dal campo pozzi di Cascina Giarrea, a nord del Po, e il conseguente minor prelievo, per pari entità, dall'acquifero sovrasfruttato di Valle Maggiore. Ulteriori potenziamenti delle infrastrutture lineari (rinnovo tubazioni e adeguamento dimensionale) e puntuali (rinnovo e potenziamento stazioni di rilancio) garantiranno lo scambio della portata massima di progetto di circa 150 l/s, con ulteriori benefici affetti sull'acquifero di Valle Maggiore.

Per quanto riguarda le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela qualitativa, in attuazione dell'articolo 24 del Piano di Tutela delle Acque, è stata avviata una Collaborazione istituzionale con l'Università di Torino finalizzata a fornire un approfondimento alla scala 1: 250.000 della cartografia delle potenziali aree di ricarica degli acquiferi profondi nella pianura piemontese.

Le attività hanno preso avvio nel luglio 2014 e avranno una durata di 2 anni.

La **Regione Lombardia** si è dotata di alcune direttive in merito alla qualità delle acque destinate al consumo umano:

- la D.G.R. 27/6/1996, n. 15137 che approva le direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano;
- la D.G.R. 10/4/2003, n. 12693 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano ed approva le direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto;
- la D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 che approva il PTUA della Regione Lombardia, con una prima individuazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo umano erogate a terzi, (mediante impianto di acquedotto che riveste pubblico interesse) e delle zone di protezione delle acque sotterranee per l'utilizzo potabile.

Per le acque destinate al consumo umano, la Regione Lombardia, con gli strumenti di pianificazione, ha posto le basi per la tutela delle acque destinate al consumo umano. Per quanto riguarda il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 31/2001, la Regione (D.G. Sanità) emana direttive in ordine allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulla qualità dell'acqua distribuita, da parte delle ASL. Per i punti di approvvigionamento da corpi idrici superficiali la rete di monitoraggio ARPA è messa in coerenza con tali punti e, quanto necessario, il set di sostanze su cui sono basate le attività analitiche è integrato in relazione alle disposizioni inerenti la protezione della salute umana.

In **Regione Liguria** ciascuna ASL, d'intesa con i Comuni, ha proceduto ad una razionalizzazione dei punti di campionamento. È allo studio un documento congiunto Regione/ASL/ARPAL per la realizzazione di una proposta di revisione dei profili di controllo delle reti acquedottistiche dei Comuni di competenza delle cinque ASL liguri.



Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, la giunta regionale ha approvato con DGR 217/2004 le direttive in materia di acque destinate al consumo umano, ai sensi della L. N. 36/1994 e del Decreto legislativo n. 31/2001. Nel PTA sono indicate (NA artt. 19 e 41 e par. 7 dell'All. A) le modalità per individuare le aree di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Attualmente ci si trova in fase di adeguamento dei PRG al PTP e alla legge urbanistica regionale (l.r.11/1998); si tratta di un processo in continua evoluzione (a novembre 2014 quelli con approvazione definitiva sono il 50% del totale). Nei PRG approvati vengono georiferiti i punti di captazione delle acque destinate al consumo umano e la delimitazione delle relative aree di salvaguardia (zone di rispetto, di protezione e di tutela assoluta).

In relazione all'approvvigionamento di emergenza di acqua da destinare a consumo umano la normativa regionale di riferimento è la DGR 4172/2006. In seguito la materia è stata approfondita con L.R. 5/2008, DGR 422/2011 e 581/2011 e due progetti (DGR 1900/2009 az. 1 e 4, progetto STRADA az. 3).

In **Regione Emilia-Romagna** la Direttiva in argomento è stata recepita dalle Norme del PTA, al Capitolo 7 "Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Recepimento art.21 D.Lgs. 152/1999 sostituito dall'art.94 D.Lgs. 152/2006".

In particolare, l'art.44 fornisce indicazioni per la delimitazione spaziale in riferimento ai tipi di captazione, l'art.45 detta disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e l'art.46 disciplina le zone di protezione delle acque superficiali, mentre l'art.47 disciplina le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano.

La Direttiva in argomento è stata recepita, per la parte relativa alla tutela delle acque, dall'art. 9 delle Norme di attuazione del PTA della **Regione Veneto**.

L'art. 15 delle Norme di attuazione del PTA della Regione Veneto "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" prevede al comma 1 l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del d.lgs 152/99".

Dall'approvazione delle direttive tecniche citate i Consigli di bacino (ex AATO) provvederanno all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, che verrà successivamente approvata dalla Giunta Regionale (comma 2 dell'art. 15).

Nelle more dell'approvazione della dgr relativa alle direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

L'art. 16 del PTA della Regione Veneto stabilisce i vincoli nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Per la parte relativa alla sorveglianza e controllo, sul proprio territorio, delle acque destinate al consumo umano, in applicazione del decreto legislativo n. 31/2001, la Regione Veneto si è data Linee Guida regionali con decreto del dirigente regionale U. di P. Sanità animale e igiene alimentare n. 15 del 9 febbraio 2009.

Le linee guida disciplinano in particolare modalità di esecuzione dei controlli esterni e dei controlli interni e la gestione delle risultanze analitiche. Fissano le competenze dei diversi soggetti coinvolti e dettano indirizzi per l'invio dei dati all'Amministrazione regionale e per l'informazione della popolazione.

Il monitoraggio dell'acqua destinata al consumo umano è effettuato attraverso:

- i controlli interni eseguiti dal gestore dell'acquedotto;



- i controlli esterni eseguiti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente fissati in conformità a programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalla Regione riguardanti:
- l'ispezione degli impianti;
- la fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare;
- la frequenza dei campionamenti intesi a garantire la significativa rappresentatività delle acque distribuite durante l'anno.

I campioni per i controlli esterni sono poi analizzati dai laboratori ARPAV.

I controlli esterni sono articolati su due livelli:

- il controllo di routine eseguito con maggior frequenza, mira a fornire un quadro generale delle qualità organolettiche e microbiologiche dell'acqua e dell'efficacia dei trattamenti di disinfezione;
- il controllo di verifica prevede l'analisi di tutti i parametri previsti dal Decreto 31/01.

Le linee guida regionali stabiliscono che, per entrambi i casi, i parametri possono variare secondo le realtà locali.

Il monitoraggio delle acque potabili è attuato sui punti di campionamento (rubinetti di utenti, fontane pubbliche, istituti scolastici o altro) scelti dalle AUSSL territorialmente competenti in tratti della rete acquedottistica ritenuti rappresentativi della qualità dell'acqua distribuita durante l'anno. Altri punti in cui solitamente sono eseguiti i controlli sono le opere di presa degli acquedotti, i serbatoi, le vasche di raccolta, le centrali di potabilizzazione; sono inoltre controllati alcuni pozzi privati in frazioni o comuni del tutto privi di allacciamento all'acquedotto, con particolare riguardo per le utenze pubbliche (scuole, municipi, piscine etc.).

Nella tutela delle acque distribuite per il consumo umano, ARPAV ha il ruolo di unico ente competente ad analizzare i campioni del controllo esterno effettuato dalle Aziende ULSS (D. Lgs 31/01, art. 8). ARPAV inoltre gestisce la "Rete Acque Potabili" del sistema SIRAV (Sistema Informativo Regionale per l'Archiviazione delle Informazioni Ambientali) dove affluiscono i dati relativi ai punti di campionamento, ai campioni e alle analisi.

Dal 2008 è funzionante il SInAP cioè un applicativo Web attraverso il quale i SIAN (Servizi Igiene alimenti e Nutrizione delle Aziende ULSS del Veneto) accedono, sia per l'implementazione sia per la consultazione dei dati archiviati nella "Rete Acque Potabili".

Per la **Provincia Autonoma di Trento** la Direttiva in argomento è stata recepita attraverso i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta provinciale n.2906 del 10/12/2004. "Direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano e per la gestione delle non conformità in attuazione del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n.31";
- Deliberazione della Giunta provinciale n.1340 del 30/05/2008 "Rinnovo della deroga al valore di parametro relativamente alla presenza di arsenico di origine geologica nelle acque destinate al consumo umano in alcuni comuni della provincia";
- Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Provincia prot. 3112 del 19/05/2009."Individuazione del valore di parametro dell'arsenico di origine geologica nelle acque fornite al consumo nei comuni di Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo e Trento della Provincia Autonoma di Trento."
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2700 del 20/12/2013, " Attuazione del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 relativamente alle acque destinate a consumo umano".



- Deliberazione della Giunta provinciale n.509 del 04/05/2014, "Deroga relativamente al parametro concernente il piombo nelle acque fornite al consumo nel Comune di Civezzano".

4.1.4. Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sugli incidenti rilevanti che modifica e successivamente abrogherà la precedente Direttiva 96/82/CE (Seveso II)

In tutto il mondo l'attenzione al controllo e alla prevenzione degli incidenti rilevanti in campo industriale si è sviluppata a seguito di eventi incidentali disastrosi per l'ambiente e la popolazione.

In Europa l'adozione di norme volte alla prevenzione e al controllo di tali incidenti risale al 1982, a seguito dell'incidente accaduto presso l'impianto chimico dell'ICMESA di Meda al confine con la cittadina di Seveso.

In risposta a tale evento a livello europeo è stato avviato il processo di elaborazione di una norma per sottoporre ad adeguato controllo gli impianti industriali considerati a maggior rischio per la popolazione e per l'ambiente.

La Direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982 riguardante le attività industriali "a rischio di incidente rilevante", cosiddetta "Direttiva Seveso", sanciva il principio fondamentale della prevenzione e imponeva precisi obblighi ai fabbricanti, quali:

- l'adozione di misure per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze;
- la formazione e l'informazione dei lavoratori ai fini della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti;
- la trasmissione alle autorità competenti di notifica contenente le informazioni relative alle sostanze pericolose, agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti;
- la comunicazione immediata, in caso di accadimento di incidente rilevante, alle competenti autorità delle informazioni necessarie per valutarne la portata.

Inoltre la direttiva riconosceva l'importanza dell'informazione alla popolazione.

Alla luce di altri gravi incidenti (Bhopal, Sandoz) la direttiva Seveso, dopo quattordici anni di applicazione, è stata dapprima emendata due volte (nel 1987 con la Direttiva 87/216/EEC, nel 1988 con la 88/610/EEC) ed in seguito sostituita in toto con la Direttiva 96/82/EC, nota come Direttiva Seveso II.

Con la Seveso II viene rivisto ed esteso il campo di applicazione ed in particolare si abbandona l'ottica concentrata sulla tipologia di produzione spostando l'attenzione alla tipologia di sostanze pericolose presenti in azienda a vario titolo. Tale Direttiva è stata applicata agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in Allegato. Sono stati introdotti nuovi obblighi legati ai sistemi di gestione della sicurezza, alla pianificazione urbanistica e territoriale, al rafforzamento dell'attività ispettiva e ad un più incisivo coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali.

Alla luce di recenti incidenti industriali (Tolosa, Baia Mare e di Enschede) e di studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente, la direttiva 96/82/CE "Seveso II" è stata modificata dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003.

Le più importanti estensioni del campo di applicazione di tale Direttiva sono i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria, da sostanze pirotecniche ed esplosive e dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio.

In data 24 luglio 2012 è stata adottata la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) che abroga e sostituisce la citata direttiva del 1996 ma con effetto dal 1° giugno 2015. Da questa stessa data devono trovare applicazione le misure che i singoli Stati membri sono chiamati ad introdurre, entro il 31 maggio 2015, per conformarvisi.



La revisione della disciplina sugli incidenti rilevanti, incominciata nel 2008, è stata ritenuta necessaria a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che ha attuato all'interno dell'UE il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*) adottato a livello internazionale nell'ambito dell'ONU. Poiché il predetto Regolamento ha introdotto nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi della direttiva 96/82/CE, era necessario modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al Regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva

La Direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1 giugno 2015.

Gli Stati membri dovevano adeguare le norme nazionali in materia entro il 31 maggio 2015.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La direttiva Seveso I (Direttiva 82/501/CEE) fu recepita in **Italia** sei anni dopo la sua emanazione, con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, in seguito modificato e integrato da diverse disposizioni normative e di carattere tecnico applicativo, fino alla Legge n. 137 del 19 maggio 1997 "Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

Gli elementi innovativi della Direttiva 96/82/EC (Seveso II) sono stati attuati in Italia con il Decreto Legislativo 334 del 17 agosto 1999 ed in particolare:

la ridefinizione complessiva del campo di assoggettabilità, consolidando il meccanismo della graduazione di adempimenti a cura del gestore, in relazione al quantitativo e alla classificazione delle sostanze pericolose;

- la spinta all'assunzione di responsabilità da parte del gestore che, attraverso la definizione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e l'attuazione obbligatoria del Sistema di Gestione della Sicurezza, procede all'individuazione degli obiettivi e dei principi di intervento che intende perseguire per la promozione e il miglioramento della sicurezza;
- il concetto di compatibilità delle aziende a pericolo di incidente rilevante in relazione alla situazione territoriale all'intorno, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli;
- il coinvolgimento diretto degli Enti locali e di quelli tecnici che operano sul territorio, in un'ottica di prevenzione e di maggiore incisività di intervento nei casi di emergenza;
- il coinvolgimento della popolazione in alcune fasi del processo decisionale sui nuovi insediamenti o sulle modifiche territoriali rilevanti attorno agli stabilimenti esistenti.

Con il Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005 si è recepita la direttiva 2003/105/CE.

L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 è rimasto inalterato, ma sono stati modificati sia l'articolo che alcuni allegati ampliando il campo di applicazione, estendendo i processi di partecipazione e informazione, attribuendo maggiore rilevanza alla pianificazione del territorio, modificando le procedure di valutazione e controllo, apportando ulteriori modifiche e obblighi.

Alcuni decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 175/88 e successive modifiche sono ancora oggi vigenti tra i quali di rilevante importanza:

- D.P.C.M. 31 marzo 1989 - Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali; detta criteri per la redazione del rapporto di sicurezza;



- D.M. 15 maggio 1996 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL);
- D.M. 20 ottobre 1998 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici.

Il D.Lgs. 334/99 e s.m.i. prevedeva l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi, finalizzati all'indicazione dei criteri e delle modalità per la gestione degli strumenti previsti dallo stesso decreto e per la piena attuazione del sistema dei controlli.

Dei 14 decreti previsti solo alcuni sono stati emanati :

- previsto dall' art. 7 comma 3 – D.M. 09.08.00 - Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo le indicazioni dell'allegato III;
- previsto dall' art. 10 comma 1 – D.M. 09.08.00 - Criteri di individuazione di quelle modifiche che potrebbero causare aggravio del preesistente livello di rischio;
- previsto dall' art. 14 comma 1- D.M. 09.05.01 - Stabilisce per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli;
- previsto dall' art. 20 comma 4 – D.P.C.M. del 25/02/05 e D.P.C.M. del 16/02/07- Stabiliscono le linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione;
- previsto dall' art. 26 comma 2 – D.M. 19.03.01- Stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del Decreto;
- previsto dall'art.11 comma 5 – D.M. 26.05.2009 n.138 - Regola le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni;
- previsto dall'art.20 comma 6 – D.M. 24.07.2009 n.139 - Regola le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni.

La Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 26-6-2015 n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

Il D.Lgs. 105/2015 aggiorna la norma precedentemente vigente, confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del D.Lgs. 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo). E' aggiornato l'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il D.Lgs. 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.Lgs. 334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.

Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del D.Lgs. 334/99, il D.Lgs. 105/2015 reca:



- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'ambiente. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- le procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

A livello di **bacino**, il Piano dell'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), prevede, all'art. 38 ter, che i proprietari ed i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi a rischio di incidente rilevante, ubicati nelle fasce fluviali individuate dal PAI, predispongano una verifica del rischio idraulico e idrogeologico da inviare a Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni.

La **Regione Piemonte** redige e aggiorna il registro regionale delle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi della LR 32/1992 e s.m.i.; svolge le verifiche sul sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 25 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.; partecipa alla redazione dei Piani di emergenza esterna; partecipa alle attività in capo al Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i..

Inoltre, la stessa Regione Piemonte, per una migliore attuazione delle competenze assegnate dalla normativa nazionale ha sviluppato:

- un sistema di programmazione e valutazione delle verifiche ispettive sul sistema di gestione della sicurezza anche ai fini di una trasparente concorrenza tra le imprese, formalizzato con la D.G.R. n. 11-9288 del 12 maggio 2003;
- un sistema di verifica e accertamento della conclusione delle attività volte al superamento delle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche sul sistema di gestione della sicurezza per gli stabilimenti art. 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
- una procedura ad hoc per garantire l'intesa sui piani di emergenza esterna al fine di garantire un coordinamento tra i piani redatti dalle diverse Prefetture provinciali, adottata con D.G.R. n. 34-978 del 3 ottobre 2005;
- un sistema informativo tematico condiviso e accessibile da tutto il Sistema Pubblico del Piemonte, il cui contenuto informativo e le modalità di aggiornamento sono state definite con le D.G.R. nn. 25-13731 del 25-10-2004;



- un sito tematico internet in cui raccogliere tutti i quesiti relativi all'attuazione della normativa connessa al rischio di incidente rilevante;
- le "Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" approvate con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010 che propongono criteri e metodi per uno sviluppo delle attività produttive compatibile con la pianificazione urbanistica.

La **Regione Liguria** ha provveduto ad attivare l'ARPAL, mentre la materia attualmente è disciplinata dalla Legge Regionale 18/1999, la quale, essendo stata emanata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.334/99, dovrà essere aggiornata. Il D.Lgs. 334/99 affida comunque alle regioni alcuni altri compiti, che non sono condizionati all'espletamento della citata procedura prevista dall'art.72 del decreto legislativo 112/98. Sono compiti relativi alla regolamentazione della procedura di accesso ai rapporti di sicurezza degli stabilimenti ex art. 8, quelli relativi alle misure di controllo di cui all'art. 25, limitatamente agli stabilimenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 8 (presentazione del rapporto di sicurezza) e la sottoscrizione, insieme agli altri enti locali interessati, dell'intesa col Prefetto sui piani di emergenza esterna (PEE), elaborati dal Prefetto stesso in collaborazione con gli enti operativi coinvolti nelle situazioni di emergenza.

La Regione Liguria ha affidato gli aspetti tecnici relativi alle competenze in materia di incidenti rilevanti all'ARPAL, nell'ambito della convenzione stipulata nel 1998 che viene rinnovata annualmente.

Il ruolo che **Regione Lombardia** svolge oggi nell'ambito del controllo dei rischi d'incidente rilevante è determinato dal quadro delle competenze definito a livello nazionale. Ad oggi il trasferimento delle competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da Stato a Regione, previsto dalla Bassanini, non è avvenuto. Nel transitorio il quadro delle competenze prevede:

- il Comitato Tecnico Regionale (CTR), presieduto dai Vigili del fuoco (integrato da rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA), Dipartimento periferico dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), Regione, Provincia e Comune), quale autorità competente che provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (art. 8 D.Lgs. 334/99) e ad adottare altresì il provvedimento conclusivo. Il Comitato esprime inoltre pareri in merito al controllo dell'urbanizzazione;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale soggetto competente a programmare ed attuare le verifiche ispettive del Sistema di Gestione della Sicurezza sugli stabilimenti soggetti all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- la Regione, quale membro del CTR e soggetto competente alla programmazione e attuazione delle verifiche ispettive dei Sistemi di Gestione della Sicurezza per gli stabilimenti soggetti all'art. 6 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

La Regione Lombardia ha approvato con

- con D.G.R. 3753 del 11 luglio 2012 le linee guida con l'obiettivo di facilitare i comuni nella predisposizione dell'Elaborato RIR (ERIR);
- con D.G.R. 3 febbraio 2010 - n. 8/11182 le modalità per lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi dell'art.25 D.Lgs. 334/99 e s.m.i., di propria competenza.

La **Regione Emilia-Romagna**, con la Legge Regionale n. 26/2003 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose " e s.m.i. ha stabilito che le funzioni amministrative di competenza regionale, siano delegate alle Province e vengano esercitate sulla base di Direttive e di specifiche indicazioni tecniche applicative. La normativa regionale, ha stabilito che per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante i gestori degli stabilimenti sono tenuti alla presentazione alla Provincia di una Scheda Tecnica, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la relativa probabilità e gravità, approfondendo e fornendo dettagliate informazioni sullo stabilimento, le sostanze, nonché sugli eventi/scenari incidentali/effetti. Per tale scheda tecnica viene svolta



un'istruttoria, di competenza della Provincia, ma che viene effettuata dalla stessa avvalendosi di un apposito organismo tecnico chiamato Comitato tecnico di Valutazione del Rischio. In entrambi i Comitati vi è la presenza dei Vigili del Fuoco, di A.R.P.A. e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.), nonché la partecipazione degli Enti territoriali tra cui Regione, Province e Comuni; tale interdisciplinarietà, garantisce valutazioni accurate e specifiche. Infine, sempre alla Provincia, d'intesa con il Prefetto ed il Comune, spetta la redazione del Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.).

La **Regione Veneto**, con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, all'art. 75, ha definito le attività in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti di competenza della Regione, della Provincia e di ARPAV.

Il Veneto rappresenta l'ambito amministrativo dove si trova il più alto numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante delle regioni trivenete (116 su 167 del totale, pari a circa il 70%). Nel territorio che ricade nel Distretto del Po ne sono presenti 7.

In Veneto l'attività di supporto tecnico-scientifico per gli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti è svolta da ARPAV, ente strumentale della Regione. In particolare ARPAV:

- è presente con propri rappresentanti nel Comitato Tecnico Regionale, dando supporto nelle istruttorie tecniche dei Rapporti di sicurezza presentati dai gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. L'attività istruttoria consiste nell'esame dell'analisi dei rischi effettuata dai gestori, anche attraverso riunioni e sopralluoghi presso gli impianti e possono prevedere, ove necessario, anche simulazioni con specifici modelli di calcolo per la stima degli effetti di scenari incidentali;
- partecipa con propri rappresentanti alle Commissioni predisposte dal Ministero dell'Ambiente per le verifiche sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) presso gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;
- provvede autonomamente per conto della Regione Veneto alle verifiche sui sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) presso gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 6 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;
- offre supporto tecnico ai Prefetti nella redazione dei Piani di emergenza esterna rispettivamente per gli artt. 8 e 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- effettua azioni di vigilanza sul mantenimento delle misure di sicurezza in predetti stabilimenti;
- partecipa alla predisposizione di pareri di compatibilità territoriale su richiesta dei Comuni;
- offre ai Comuni supporto tecnico per l'informativa alla popolazione;
- collabora con le Università italiane per approfondire tematiche inerenti l'analisi del rischio;
- promuove e realizza studi e ricerche sull'analisi di rischio;
- partecipa ai gruppi di lavoro ISPRA/ARPA sul tema rischio industriale;
- effettua specifici programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con altri enti ed Università italiane;
- governa la sala SIMAGE per le gestioni delle emergenze ambientali in relazione al rischio industriale nell'area di Porto Marghera.



Quando si verifica un incidente, ARPAV provvede a quantificare la sua gravità sia in base a modelli teorici elaborati in precedenza, sia misurando nel territorio potenzialmente colpito i valori che descrivono le conseguenze dell'evento.

Il territorio viene suddiviso in aree, che corrispondono a livelli diversi di gravità dei possibili danni derivati dall'incidente. I confini di ciascuna area sono stabiliti in base a un valore soglia. Per esempio, nel caso di rilascio di sostanze tossiche, la concentrazione decrescerà via via che ci si allontana dal punto in cui si è verificata la fuga. Le zone più vicine al luogo dell'incidente sono quelle in cui le conseguenze potranno essere più gravi, mentre l'entità dei danni decrescerà via via che ci si allontana dal quel punto.

L'ultimo Rapporto redatto da ARPAV sull'attività di vigilanza e controllo ai sensi del D.Lgs. 334/99 (periodo di riferimento 2012-2013) sembrerebbe evidenziare un miglioramento complessivo della gestione dei pericoli e del conseguente rischio e quindi una riduzione complessiva del livello di rischio sul territorio.

Sulla base delle ispezioni per la verifica del SGS condotte è possibile affermare che, in generale, le aziende che da diversi anni sono soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti e che sono state oggetto di numerose verifiche ispettive sono dotate di SGS ben strutturati e sostanzialmente privi di significative carenze. Alcune di queste non rispettano pienamente alcune procedure. Le aziende che invece risultano essere soggette alla normativa sui rischi di incidenti da pochi anni, mostrano alcune carenze sia nella struttura sia nel rispetto del SGS.

Durante le ispezioni è stata data particolare attenzione alla verifica concreta di quanto previsto dalle procedure che caratterizzano il SGS, provvedendo ad analizzare quindi non solo i contenuti di tali procedure ma verificando l'applicazione ed il rispetto delle stesse. L'individuazione di alcune carenze dimostra come siano necessari ancora dei miglioramenti per una gestione organica della prevenzione e protezione dai rischi di incidenti rilevanti in particolare assicurando l'interconnessione tra gli elementi del SGS.

Si segnala tra le iniziative sviluppate nel recente passato da ARPAV:

- *Stra-d-Variar*. Il codice di calcolo Variar (Valutazione Rischi d'Area) è uno strumento per la ricomposizione dei rischi in aziende a rischio di incidente rilevante. Questo codice permette di valutare il rischio locale (rischio individuale massimo) ed il rischio collettivo, integrando le informazioni incidentali contenute nei Rapporti di sicurezza, o nelle relative banche dati, con le informazioni territoriali e demografiche dell'area in esame, fornendo così anche una rappresentazione grafica di sintesi attraverso le curve di Isorischio (rischio locale) e la curva F-N. (rischio collettivo). Inizialmente sviluppato senza prevedere informazioni georeferenziate, il software è stato successivamente modificato attraverso un'estensione Arcview in ambiente GIS in modo da permettere la gestione georeferenziata della banca dati Access di supporto al codice di calcolo. In tal modo i due ambienti risultano integrati, sebbene i pacchetti possano essere usati in maniera separata ed indipendente. La nuova versione del codice è stata denominata Variar GIS, dove GIS indica appunto l'utilizzo di un sistema informatico territoriale (GIS è acronimo di Geographic Information System). L'utilità di un'interfaccia GIS è legata ad una migliore gestione delle informazioni caratterizzate da un'elevata variabilità locale quali incidentalità, densità di popolazione, meteorologia. In seguito ARPAV ha implementato in Variar GIS anche un modello di calcolo per la valutazione dell'effetto domino.

Per la **Provincia Autonoma di Trento**, il D.L.vo 334/99 è stato recepito nella normativa provinciale attraverso l'introduzione dell'art. 7bis della L.P. 2/92. La Provincia Autonoma di Trento ha pertanto il compito di:

- rilasciare l'autorizzazione per nuovi stabilimenti a seguito presentazione dei Nulla Osta di Fattibilità,
- valutare i Rapporti di Sicurezza presentati dagli stabilimenti soggetti all'applicazione dell'art. 8 del D.L.vo 334/99;
- effettuare le ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza delle aziende;



- predisporre i Piani di Emergenza Esterni, in collaborazione con il Commissariato del Governo per contenere gli effetti al verificarsi di un incidente rilevante;
- provvedere all'informazione e consultazione della popolazione;
- esprimersi sulla compatibilità urbanistica di nuovi insediamenti nel caso gli strumenti urbanistici non risultino aggiornati;
- individuare possibili effetti domino e perimetrale le aree con concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

I compiti suddetti risultano in carico a: Giunta Provinciale, Comitato Tecnico Amministrativo, Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture, Servizio Antincendi e Protezione Civile.

4.1.5. Direttiva 2014/52/UE per la valutazione di impatto ambientale

La Direttiva 2014/52/UE, modifica la direttiva 2011/92/UE e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017. Le principali novità riguardano: la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse; le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico. La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione.

La Direttiva 2011/92/UE contiene un elenco delle tipologie di opere da sottoporre alla procedura, strutturata in due allegati: l'allegato I, relativo ai progetti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a VIA da parte di tutti gli Stati membri e l'allegato II, relativo ai progetti che devono essere sottoposti a VIA quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

La precedente direttiva in materia di VIA, la Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE e dall'articolo 3 della Direttiva 2003/35/CE (per migliorare i diritti di partecipazione del pubblico) aveva introdotto in Europa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, quale strumento fondamentale di politica ambientale. La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un approccio che possa influenzare il processo decisionale, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione interessata. La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva 2014/52/UE è stata recepita con la Legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), mentre la Direttiva 2011/92/UE è stata recepita con Legge 6 agosto 2013, n. 97.

La parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" così come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2008, n. 4, costituiva il recepimento ed attuazione in Italia della Direttiva 85/337/CEE come modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.



Il D.Lgs. 4/2008, intervenuto a modificare il predetto decreto, ha anche stabilito che le Regioni adeguino le proprie normative locali alla normativa nazionale entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Piemonte** con la Legge Regionale 40/1998 e successivi aggiornamenti ed atti di indirizzo, ha disciplinato sia le procedure relative alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti riportati in Allegato alla Legge Regionale stessa, sia le modalità per l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

Con la Legge Regionale n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), la **Regione Lombardia** ha disciplinato le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle provincie e dei comuni. La L.R. 5/2010, ha adeguato la precedente normativa regionale in materia (L.R. n. 20/99) al D.Lgs. 152/2006. Con successivo Regolamento regionale n. 5/2011 (Attuazione della L.R. 5/2010) sono state inoltre disciplinate le modalità per l'espressione del parere della Regione nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale.

Con L.R. 38/98 la **Regione Liguria** disciplina la VIA, recependo, peraltro in maniera più organica rispetto al livello nazionale, quanto previsto dall'art.3 della Direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla Direttiva 97/11/CE. A fronte dell'emanazione del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche in particolare quelle del 2014, la Regione ha recentemente iniziato il percorso di revisione della L.R. 38/98. Tale norma ha comunque subito alcune modifiche nel corso degli anni, in particolare per adeguare l'elenco delle opere e degli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale statale e gli elenchi delle opere e progetti sottoposti a VIA regionale e a procedura di screening. Per quanto riguarda in particolare il settore delle Fonti energetiche rinnovabili e più nello specifico il settore idroelettrico con DGR n. 1122 del 21/09/2012 "Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili" sono stati introdotti una serie di criteri restrittivi in particolare per quanto riguarda la localizzazione e le tipologie di interventi.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** con L.R. 12/2009 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.") si adegua alla disciplina europea e nazionale introducendo la valutazione ambientale strategica (VAS) e modificando la procedura di VIA.

La **Regione Emilia-Romagna** ha dato attuazione alle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE ed al D.P.R. 12 aprile 1996, con la Legge Regionale 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale". Le procedure disciplinate dalla L.R. 9/99, come modificata dalla L.R. 35/00, dalla L.R. 3/2012 e dagli artt. 53 e 54 della L.R. 15/2013 hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative. Dal 13 febbraio 2009, data entro cui le Regioni dovevano adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, rimane in vigore la normativa regionale in materia di VIA con alcune specificazioni e modifiche in quanto sostanzialmente compatibile con quanto stabilito dalla normativa nazionale. A tal riguardo con Circolare P.G. n.49760 del 27/02/2009, la Regione Emilia-Romagna ha fornito alle amministrazioni pubbliche e alla società regionale alcune indicazioni in merito alle principali integrazioni introdotte dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08, rispetto alla L. R. 9/99, al fine di assicurare una maggiore certezza e uniformità di comportamenti nello svolgimento dei procedimenti di VIA. Infine con la nota P.G. n.318719 del 23/12/2013 la Regione Emilia-Romagna ha definito gli indirizzi per l'applicazione delle modifiche introdotte con la L.R. 15/2013 per dare attuazione a quanto previsto dalla Direttiva

2011/92/CE. In particolare con le nuove disposizioni si è introdotta nell'ordinamento regionale la declinazione di tutti i criteri previsti nell'Allegato III della Direttiva.

Con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dalla Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 24, la **Regione Veneto**, in attuazione della Direttiva 85/337/CEE e del D.P.R. 12 aprile 1996, ha disciplinato le procedure di VIA. La D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 concerne modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. La D.G.R. 4 agosto 2000, n. 2569 definisce le specifiche tecniche e sussidi operativi all'elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili. La D.G.R. 6 aprile 2004, n. 1000 (con riferimento al D.Lgs. 387/2003, alla L.R. 10/1999 ed al R.D. 1775/1933) fissa i criteri e le procedure per la sottoposizione a procedura VIA delle istanze di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. La D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2649 ha per oggetto l'entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La D.G.R. 22 luglio 2008, n. 1998 prevede disposizioni applicative del D.Lgs. 4/2008 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006. La D.G.R. 3 maggio 2010, n. 575 fornisce le modalità di adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti la valutazione di impatto ambientale. Risulta ad oggi in fase di discussione presso la commissione consiliare competente il Progetto di Legge n. 16 del 26/06/2015 per l'emanazione di nuove disposizioni regionali in materia di valutazione di impatto ambientale.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha disciplinato la procedura di VIA attraverso la Legge provinciale 29 agosto 1998 n. 28 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" e s.m. nonché il Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989 n.13-11/Leg.e s.m.i. In attuazione della direttiva 2011/92/UE e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata recentemente approvata la Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, il cui regolamento di attuazione recepirà a breve anche le linee guida nazionali previste dall'art. 15 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, che forniranno indirizzi e criteri per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.20 del D.Lgs. 152 del 2006.

4.1.6. **Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione**

La Direttiva 86/278/CEE mira a proteggere le persone, gli animali, le piante e l'ambiente contro la possibilità di effetti nocivi della diffusione incontrollata dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne regolamenti l'uso. La Direttiva fissa valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo (Allegato IA), nei fanghi (IB) e per le massime quantità annue di metalli pesanti che possono essere introdotti nel suolo (Allegato IC). L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite fissati in conformità con l'Allegato IA. L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite fissati in conformità con l'allegato IA. Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire che tali valori limite non vengano superati a seguito dell'utilizzazione dei fanghi. I fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura, ma gli Stati membri possono autorizzare l'uso di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interrimento nel suolo. L'utilizzazione dei fanghi è vietata sui pascoli o sulle colture foraggere, sulla frutta e ortaggi raccolti durante la stagione di crescita, con l'eccezione di alberi da frutto, sui terreni destinati alla coltivazione di frutta e ortaggi che sono normalmente in contatto diretto con il suolo e normalmente consumati crudi, per un periodo di dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

Con Decisione 94/741/CE è stato approvato il questionario relativo alla direttiva in oggetto.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il riferimento **italiano** per il recepimento della Direttiva sui fanghi di depurazione è il D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura." Tale decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione. Tuttavia, tale decreto concerne esclusivamente la fase di applicazione al suolo dei



fanghi di depurazione mentre le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento degli stessi fanghi sono soggette alla normativa sui rifiuti speciali, contenuta nel D.Lgs. 152/06 e che costituisce pertanto, anche il completamento al recepimento della Direttiva europea sui fanghi di depurazione.

I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono essere stati sottoposti a trattamento (ossia a stabilizzazione per contenere/eliminare i possibili effetti igienico-sanitari);
- devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

Chiunque intenda utilizzare fanghi di depurazione in attività proprie o di terzi (soggetti utilizzatori) è tenuto ad ottenere l'autorizzazione dall'Autorità competente (Regione o Ente delegato) e notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune competente l'inizio delle operazioni di utilizzazione.

Lo smaltimento in discarica dei fanghi è esplicitamente vietato dalla norma qualora contengano una quantità di sostanza secca inferiore al 25%, che proibisce l'invio a discarica di materiali fluidi e ad alto contenuto di sostanza organica putrescibile.

Sempre in materia di fanghi di depurazione, vanno poi citati il D.Lgs. 217 del 26 aprile 2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" che disciplina tra l'altro l'uso degli ammendanti in agricoltura tra cui il compostato misto (Allegato 2 del D.Lgs.) ed il D.M. ambiente 3/08/2005 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** con DGR 30/01/2012 n. 6-3315 sono state approvate le Linee Guida per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse e individuate prescrizioni per l'uso agronomico sostenibile del digestato.

Inoltre il decreto 7 aprile 2006 all'articolo 23, specifico per le zone vulnerabili da nitrati, individua, tra l'altro, prescrizioni per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione, di cui al D. Lgs. 99/1992. In attuazione di tale norma, in Piemonte il Regolamento 10R/2007 ha introdotto divieti di utilizzazione dei fanghi, assimilandoli ai liquami, in zone vulnerabili da nitrati, ad integrazione della normativa di settore che prevede in questi casi una specifica autorizzazione.

Nell'ambito delle trasmissioni dei dati previste dalla direttiva nitrati sono oggetto di reporting periodico anche i quantitativi di azoto derivanti dall'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, pertanto tali valutazioni rientrano nelle attività istituzionali dell'Amministrazione.

La disciplina della **Regione Lombardia** per lo spandimento dei fanghi di depurazione è stabilita con D.G.R. 2031 del 1 luglio 2014. Tale norma stabilisce le procedure di controllo e comunicazione e i vincoli per la tutela delle risorse idriche o per la tutela igienico-sanitaria diretta della popolazione dai fenomeni di inquinamento. La stessa D.G.R. individua anche, ulteriori potenziali inquinanti chimici e biologici, aggiuntivi a quelli previsti dal D.Lgs. 99/92, rispetto ai quali applicare dei valori limite di concentrazione nei fanghi (metalli pesanti, sostanze organiche tossiche/bioaccumulabili, coliformi fecali, ecc.). Stabilisce altresì i requisiti impiantistici obbligatori per gli impianti di trattamento dei fanghi e tutte i requisiti e le cautele che devono essere verificati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei fanghi e al loro recupero su suolo agricolo.

La Legge della **Regione Liguria** 21 giugno 1999 n. 18, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", all'art. 24 (Competenze delle Province), lettera f, stabilisce che sono attribuite alle Province tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di spandimento fanghi in agricoltura.



Nel PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** (All C, par. 2.1, schede 1.B.1 e succ.) l'uso dei fanghi di depurazione non è autorizzato in attesa dell'emanazione di una legge regionale in materia. Con DGR 2191/2011 si stabilisce che l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 99/1992.

La **Regione Emilia-Romagna** ha emanato diverse direttive regionali in materia di fanghi di depurazione.

La DGR 2773/04 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura” come modificata dalla DGR 285/05, ha l'obiettivo di fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione.

La DGR 1801/05 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura” ha come principali finalità quelle di: fornire indicazioni circa la tempistica dei programmi di adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei fanghi definiti dai soggetti utilizzatori, dettare specifiche disposizioni in merito alla gestione ed alla modalità di utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare, fornire criteri applicativi e procedure circa l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico che operano anche trattamento dei rifiuti.

Infine, con DGR 297/09 “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura” la Regione ha teso fornire le indicazioni operative circa le modalità/ fasi tecniche di utilizzo dei fanghi.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 6 giugno 1995, n. 3247, in recepimento dei contenuti del D.Lgs. 99/1992, disciplina l'utilizzo a fini agronomici dei fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi. In particolare, con tale provvedimento la Regione si dota di un apposito strumento regolamentare denominato Direttiva B – “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico-nocivi, di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”, il cui aggiornamento, in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta è contenuto nella D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 338, nella D.G.R. n. 2241/2005, del 9 agosto 2005, così come modificata ed integrata dalle D.G.R. n. 907 del 18 marzo 2005 e D.G.R. n. 1269 del 7 giugno 2005. In particolare, sulla base anche degli esiti di un programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione effettuato dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), le delibere di aggiornamento prevedono la determinazione nei fanghi di depurazione destinati all'uso agricolo di ulteriori parametri rispetto a quelli specifici già previsti dal D.Lgs. 99/92, pur senza definire delle concentrazioni limite.

Con l'art. 6, comma 1, punto e) della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 è riconfermata la delega alle Province della competenza, già trasferita con la L.R. n. 15 del 30 marzo 1995, per il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni.

La D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 235 di modifica delle D.G.R. n. 2241/2005 e 568/2005 regola l'utilizzo dei fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. In alternativa deve essere favorito, nell'ambito delle compatibilità tecniche ed economiche di gestione, il conferimento dei fanghi con caratteristiche idonee al compostaggio e alla digestione anaerobica in conformità alla disciplina tecnica regionale di cui alla D.G.R. n. 568/2005.

In **Provincia Autonoma di Trento** la Direttiva trova riscontro nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl e s.m.i., “Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici possono essere destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.



4.1.7. Direttiva 91/271/CEE per il trattamento acque reflue urbane

La Direttiva 91/271/CEE, così come modificata dalla Direttiva 98/15/CE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato I, disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. L'obiettivo è quello di proteggere l'ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque.

Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali devono essere soggette a regolamentazioni e/o autorizzazione specifiche da parte delle autorità competenti.

La Direttiva ha stabilito un calendario per gli Stati membri, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento per le acque reflue urbane negli agglomerati corrispondenti alle categorie previste dalla Direttiva. Le principali scadenze sono:

- 31 dicembre 1998: tutti gli agglomerati con numero di "abitanti equivalenti" (di seguito A.E.) superiore a 10.000 che scaricano le acque reflue in aree sensibili devono essere provvisti di un adeguato sistema di raccolta e trattamento (terziario);
- 31 dicembre 2000: tutti gli agglomerati con numero di A.E. superiore a 15.000 che non scaricano le acque reflue in un'area sensibile devono essere provvisti di un adeguato sistema di raccolta e trattamento (secondario o equivalente);
- 31 dicembre 2005: tutti gli agglomerati con numero di A.E. compreso tra 2.000 e 10.000 che scaricano le acque reflue in acque dolci o estuari e tutti gli agglomerati con numero di A.E. compreso tra 10.000 e 15.000 che non scaricano in tali aree devono essere provvisti di un adeguato sistema di raccolta e trattamento (secondario o equivalente).

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, così come modificata dalla Direttiva 98/15/CE.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185 approva il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. In particolare, il regolamento definisce le destinazioni d'uso ammissibili; individua i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo; impegna le regioni a definire un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai precedenti requisiti; prevede che l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo contenga le prescrizioni atte a garantire l'osservanza dei requisiti; dispone il controllo dell'impianto di recupero delle acque reflue da parte dell'autorità competente e dallo stesso gestore dell'impianto (autocontrollo); detta modalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la Delibera 7/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, all'art.3 dispone che *"nei Piani di Tutela delle acque, le regioni attuino le misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% dell'azoto totale, così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce all'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro" "*.

In merito agli impianti di trattamento di acque reflue urbane, il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), all'art.29 delle Norme di Attuazione vieta nelle aree incluse nelle Fasce Fluviali A, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. L'art. 30 consente invece, nelle Fasce Fluviali B, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della



loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. L'art. 38 bis prevede, in particolare, che i proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 A.E., nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle Direttiva "Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB", emanata dall'Autorità di bacino del Po.

Prosegue in **Regione Piemonte** l'attività prevista nel Piano di gestione per l'estensione e razionalizzazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione, con dismissione di impianti di depurazione minori e potenziamento/adeguamento dei maggiori per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Il territorio regionale risulta interamente compreso nel bacino drenante dell'area sensibile del "Delta del Po", e pertanto sono individuate misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% di azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Attraverso la verifica della copertura del servizio di collettamento ed il monitoraggio del grado di efficienza dei sistemi di depurazione ed in particolare di quelli a servizio di agglomerati maggiori di 2.000 A.E. è stato possibile indirizzare la prossima programmazione dei Piani d'Ambito riguardante le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato valida per il periodo 2014-2017. Sono previsti investimenti per il segmento fognario pari ad oltre 211 milioni di euro mentre la programmazione finanziaria relativa al settore della depurazione supera i 159 milioni di euro. Tale mole di investimenti è dunque destinata al proseguimento delle attività già in corso. Al fine di una maggiore efficienza dei sistemi di depurazione, una quota degli investimenti del segmento fognario, verrà destinata alla realizzazione di interventi per la riduzione degli apporti di acque parassite nei sistemi di collettamento.

Con la realizzazione dei suddetti interventi e con le future programmazioni d'Ambito di breve periodo, sarà possibile raggiungere la piena conformità dei sistemi di collettamento e depurazione ai dettami della Direttiva 91/271/CEE e della Direttiva 2000/60/CE.

Nell'attuale ciclo di pianificazione tra gli interventi più significativi si possono evidenziare i lavori di adeguamento funzionale (revamping) degli impianti di Novara, Rosta (TO) e Santo Stefano Belbo (CN) e l'avvio di nuove realizzazioni quali gli impianti di Novi Ligure (AL), Carmagnola ed Ivrea Est (TO); sono inoltre state attivate le procedure autorizzative e di affidamento dei lavori relative agli impianti di Biella, Cossato e Massazza (BI) e Canelli (AT). Risultano in fase di ultimazione i lavori sul depuratore di Cuneo e, sempre nel Cuneese, sono stati avviati lavori su diversi impianti di media potenzialità.

La sistematica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie sarà accompagnata dalla verifica periodica dell'avanzamento degli interventi previsti (segmento fognario-depurativo), in modo tale da poter segnalare tempestivamente situazioni di criticità per le quali si dovranno individuare soluzioni di rapida attuazione.

La **Regione Lombardia** con il Regolamento Regionale 3/2006 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane integrando in alcuni punti la regolamentazione statale sia intervenendo con disposizioni relative agli agglomerati inferiori a 2000 A.E., sia con disposizioni più specifiche con particolare attenzione ai laghi ed ai nei relativi bacini drenanti. Con il Regolamento Regionale 4/2006 interviene poi a disciplinare gli scarichi di acque di prima pioggia, individuando i casi in cui è ritenuto necessario un trattamento depurativo.

Con D.G.R. 28 dicembre 2012 n.IX/4621 si è approvata la "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" con cui si danno disposizioni per lo svolgimento delle campagne annuali di controllo e con Deliberazione Giunta regionale 12 dicembre 2013 - n. X/1086 "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati" si sono date indicazioni agli enti di governo



degli ATO per la delimitazione degli agglomerati, delimitazione che costituisce una base per lo sviluppo della pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato.

L'art 45 della L.R. 26/03 dispone un obbligo per gli enti di governo degli ATO di adeguare i Piani d'ambito alla revisione del Piano di Tutela entro sei mesi dalla approvazione. In tal modo la pianificazione delle infrastrutture per il trasporto e depurazione delle acque reflue si sviluppa garantendo una piena coerenza a tutti i livelli (locale, regionale e di distretto).

La **Regione Liguria** ha previsto molti provvedimenti in merito alla disciplina delle acque reflue urbane, i cui principali sono :

- la L.R. n. 43/1995, che disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura;
- la L.R. n. 18/1999, che contiene le procedure di approvazione dei piani ambientali ed il riparto delle competenze tra i vari enti locali;
- la L.R. 20/2006, "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di Pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" che armonizza le discipline regionali esistenti in materia, con le nuove disposizioni in materia comunitaria e nazionale in alcuni comparti dei settori aria, acqua e marino-costiero;
- la L.R. 29/2007, che contiene alcune disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche, per cui vengono stabilite norme relative alle modalità con cui effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dei depuratori e stabilisce i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche;
- la L.R. n.39 del 2008 - Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 di Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39) in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- Legge regionale n. 1/2014 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti"

Infine con l'aggiornamento del PTA regionale, avviato in sinergia e parallelo con l'aggiornamento dei Piani di Gestione delle Acque per il sessennio 2016-2021, la Regione Liguria ha previsto una serie di misure normative e revisionato i criteri di priorità per gli interventi nel settore di applicazione della Direttiva 91/271/CEE in modo tale da migliorare l'efficacia delle azioni previste.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** stabilisce che al fine di conseguire gli obiettivi di qualità previsti per le acque superficiali regionali e garantirne la tutela da fenomeni di inquinamento si rende necessario completare il sistema di trattamento dei reflui civili prodotti nei diversi comprensori, indicando le linee di azione da attuare per il completamento del sistema di collettamento e di trattamento dei reflui idrici civili (scheda n. 1.B.3 dell'Allegato C alle Norme di attuazione del PTA "Linee di azione, interventi e programmi di azione "). Con la Legge Regionale 18.04.2008, n. 13 "Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici" viene assicurato il finanziamento e la realizzazione di un programma pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, al fine di assicurare l'attuazione delle azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, di razionalizzare gli usi nel settore civile e di consentire la riorganizzazione dei servizi idrici, indicando come prioritari gli interventi per completare il sistema di depurazione delle acque. Il piano è attuato mediante piani triennali operativi (DGR 3586/2009, 3330/2010, 1475/2011, 341/2013).

In **Regione Emilia-Romagna** la DGR 1299/2001 disciplina il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la DGR 153/2003 disciplina l'applicazione del D.Lgs. 152/99 sulla tutela delle acque dall'inquinamento mentre la DGR 2241/2005 fornisce gli indirizzi per

l'elaborazione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati. Inoltre, il PTA, prevede tra i programmi di misure, azioni relative al sistema fognario-depurativo.

Con riferimento alla problematica dell'abbattimento dei nutrienti negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, di approvazione del Piano di tutela delle Acque (PTA), prevede quanto segue:

- a. ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7, *"Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni"*, si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici drenanti l'area sensibile "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro";
- b. ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie e del carico sversato dagli impianti trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali;
- c. sulla base del predetto percorso di valutazione, nelle fasi di attuazione del PTA si sono individuati i sistemi fognari - depurativi delle acque reflue urbane (impianti di trattamento e relative reti fognarie) per i quali, anche sulla base di approfondimenti eseguiti a scala provinciale, si sono rese necessarie delle azioni di adeguamento infrastrutturale che hanno consentito, in ambito regionale, una riduzione dei carichi medesimi fino ai predetti valori percentuali.

Al 2012 le prestazioni fornite complessivamente dal sistema fognario-depurativo regionale hanno consentito di raggiungere l'obiettivo fissato con rese di abbattimento che sono state pari al 75% per l'azoto e all' 81% per il fosforo.

In **Regione Veneto**, le misure di recepimento della Direttiva 91/271/CEE sono contenute negli artt. 12, 18-30, 32-34 e 36 delle Norme di attuazione del PTA. L'art. 12 individua le aree sensibili della Regione Veneto. Tale articolo prevede che gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente sia indirettamente attraverso bacini scolanti, nonché gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, siano soggetti al rispetto di particolari prescrizioni e di limiti ridotti per azoto e fosforo. L'art. 18 mette in relazione i limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue con le caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geologiche ed insediative del territorio regionale. L'art. 19 dispone l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque agli obiettivi di qualità del Piano di tutela. L'art. 20 estende l'obbligo di realizzare reti fognarie, che già il D.Lgs. n. 152/2006 aveva stabilito per gli agglomerati con più di 2.000 A.E., anche a quelli di dimensioni inferiori. Tuttavia, nella priorità degli interventi, si ritiene che debbano essere privilegiati gli agglomerati di maggiori dimensioni (maggiori di 2000 A.E.), a maggiore impatto e già regolamentati dalla legge nazionale; invece la scadenza per gli agglomerati fino a 2000 A.E. è il 31/12/2014. L'art. 21 reca prescrizioni sui sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche: ammette in particolare che per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, sia ammesso l'uso di Vasche Imhoff. L'art. 22 reca disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.; si individuano in particolare, soglie di popolazione al di sotto delle quali è da ritenersi appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. L'art. 23 reca disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E.; per essi è previsto un trattamento secondario o un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione. L'art. 24 fissa i limiti allo scarico per le acque reflue urbane in funzione della potenzialità dell'impianto e del grado di protezione del territorio. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi devono, di norma, essere evitati. L'art. 25 disciplina gli scarichi di acque reflue nelle aree sensibili prevedendo adeguati limiti di emissione sul fosforo totale e sull'azoto totale. L'art. 26 detta disposizioni sulle modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane. L'art. 27 individua le iniziative da porre in atto sugli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane al precipuo scopo di proteggere le acque destinate alla balneazione.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti successivi:



- Decreto Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl e s.mi. "Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";
- Deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 e successivi aggiornamenti, "Piano provinciale di risanamento delle acque. Norme di attuazione" e successivi aggiornamenti
- Decreto Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"
- Decreto Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg "Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"

4.1.8. Regolamento 1107/2009/CE e Direttiva 128/2009/CE sui prodotti fitosanitari

Il Regolamento 1107/2009/CE riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e va a sostituire la direttiva 91/414/CEE. Il regolamento si applica ai prodotti fitosanitari in commercio, alle sostanze attive, ai sinergizzanti e ai coadiuvanti in essi contenuti. E' stato mantenuto il sistema previsto dalla direttiva 91/414/CEE, basato sull'approvazione a livello europeo delle sostanze attive e sull'autorizzazione a livello nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive approvate.

Sono escluse le sostanze attive, identificate secondo i criteri indicati nell'Allegato II, come:

- sostanze particolarmente pericolose per la salute umana: cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini
- sostanze particolarmente pericolose per l'ambiente: inquinanti organici persistenti (POP), sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), sostanze particolarmente pericolose per le api.

Il regolamento prevede l'identificazione di sostanze attive "candidate alla sostituzione" che, pur non rientrando nelle categorie vietate, destano preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente (Allegato II, punto 4).

Una sostanza attiva può essere definita a "basso rischio" (art.22) qualora risponda ai seguenti requisiti (punto 5 dell'allegato II):

- non è classificabile come sostanza cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, sensibilizzante, molto tossica, tossica, esplosiva o corrosiva
- non è un interferente endocrino
- non ha effetti neurotossici o immunotossici
- non è persistente (DT50 nel suolo non superiore a 60 giorni)
- non è bioaccumulabile (BCF non superiore a 100).

Il regolamento prevede l'approvazione di "sostanze di base", non utilizzate principalmente a scopo fitosanitario, ma utili anche a tale fine (art.23), e l'individuazione di sostanze coformulanti che, a causa delle proprietà di pericolo per la salute umana e per l'ambiente, non sono ammesse nei prodotti fitosanitari e andranno elencate in Allegato III.

Inoltre, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro possono essere accettate, secondo il principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni, da paesi aventi condizioni agricole,



fitosanitarie e ambientali comparabili, in quanto ricadenti all'interno di una stessa "zona" delle tre in cui è stata suddivisa l'Unione Europea (Allegato I).

Gli Stati membri possono anche definire condizioni o restrizioni d'uso supplementari, per specifiche situazioni agricole e ambientali nel proprio territorio.

Infine, il regolamento impone una riduzione dei test di tossicità sui vertebrati, con l'obbligo di acquisire le informazioni già esistenti.

La Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La direttiva mira a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente legati all'uso di fitofarmaci, nonché a favorire un uso corretto degli stessi nei campi. Al fine di conseguire tali obiettivi, tutti gli Stati membri debbono elaborare, entro il 14 dicembre 2012, dei piani d'azione nazionali per definire "gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi". Essi debbono altresì specificare i tempi e le modalità per il loro conseguimento.

La precedente Direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dall'articolo 83 del "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE" con decorrenza indicata nel suo articolo 84, ovvero *"Fatto salvo l'articolo 80, le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, come modificate dagli atti elencati nell'allegato V, sono abrogate con effetto dal 14 giugno 2011, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive figuranti nel suddetto allegato"*.

La Direttiva 91/414/CEE aveva l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi nell'ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, molluschicidi ed altri pesticidi utilizzati per proteggere le piante) e stabilisce norme uniformi per la valutazione, l'autorizzazione, l'immissione sul mercato ed il controllo all'interno dell'Unione europea di tali prodotti. Nuovi prodotti fitosanitari devono essere approvati prima di essere venduti o utilizzati. Per ottenere l'approvazione, i produttori devono presentare un dossier in cui sono identificati il prodotto fitosanitario, la sostanza attiva in esso contenuta, le sue proprietà fisiche e chimiche, i suoi effetti sui parassiti e gli eventuali effetti su lavoratori, consumatori, piante ed animali. L'autorizzazione per i nuovi prodotti è concessa dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto viene immesso sul mercato per la prima volta. Ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o revocati. Inoltre, ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei prodotti autorizzati sul loro territorio. Per quanto riguarda le sostanze attive presenti sul mercato, la Direttiva prevede un programma di valutazione di tali sostanze per un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore della Direttiva. Dalla fine del 2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata incaricata di valutare i rischi, mentre la Commissione è ancora responsabile per l'adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Con Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 è stata recepita in **Italia** la Direttiva 128/2009 CE. Il decreto ha stabilito, tra l'altro, l'iter procedurale per la predisposizione e approvazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Il PAN è stato approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e del mare del 22 gennaio 2014; esso stabilisce scadenze, competenze, principi generali e alcune misure immediatamente applicabili per l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria in materia. Prevede in particolare che le regioni adottino misure per la tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e delle aree naturali protette entro due anni dalla sua approvazione, ovvero entro il 22 gennaio 2016.

Il regolamento 1107/2009/CE, così come tutti i regolamenti europei è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non necessita pertanto di recepimento nella normativa italiana.

Il recepimento nazionale della precedente Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari è costituita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 “Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”. Tale decreto legislativo ha posto le basi, non solo per la regolamentazione dell'immissione in commercio di tali prodotti, ma anche per la conseguente salvaguardia delle risorse idriche e per l'ambiente. Il comma 21 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 194/1995 prevedeva inoltre che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente definisse i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego dei prodotti fitosanitari allo scopo di proteggere le risorse idriche. Il Ministero dell'Ambiente ha assolto a tale adempimento inserendo nel decreto legislativo n.152 del 1999, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, l'art. 20 riguardante le “Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili”, le cui modalità attuative sono indicate nell'Allegato 7 Parte B dello stesso decreto legislativo. L'articolo 20, al comma 1 prevede che: *“Con le modalità previste dall'art. 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari”*. Obiettivo di questa norma è quindi assicurare una sempre più completa ed efficace tutela dello specifico comparto ambientale relativo alle risorse idriche, attuando i principi di derivazione comunitaria.

Il D.Lgs. 152/2006, ha fatto propri i contenuti del previgente testo in materia di prodotti fitosanitari.

Gli altri provvedimenti nazionali che contribuiscono a completare il quadro sulla disciplina sono: il Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2007, l'Accordo 8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 ed il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2002.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Le Norme del PTA della **Regione Piemonte** prevedono diverse disposizioni in materia: l'art. 22 recepisce la designazione di aree vulnerabili da fitosanitari istituite per proteggere le risorse idriche e l'ambiente dall'inquinamento dovuto all'uso di taluni principi attivi; l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso; l'artt. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari. Il PTA prevede poi apposite misure quali la gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio, l'analisi dei prodotti di degradazione dei fitosanitari nei corpi idrici e studi di genotossicità su organismi non bersaglio, norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale e la regolamentazione della gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto ed infine, progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale.

In relazione all'attuazione della Direttiva 2009/128 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, la Regione Piemonte ha promosso, con D.G.R. del 28 novembre 2012 n. 55-4984, l'attivazione di un apposito Gruppo di lavoro a livello regionale costituito da rappresentanti degli Assessorati Ambiente, Agricoltura e Sanità. Tale gruppo ha contribuito sia alla fase di consultazione pubblica della bozza di Piano di azione nazionale per i fitosanitari (PAN) sia alle fasi successive di redazione del documento finale; il PAN è stato adottato con decreto interministeriale in data 22 febbraio 2014.

Le norme contenute nella pianificazione regionale, inoltre, prevedono la predisposizione di codici di buona pratica agricola per l'uso dei prodotti fitosanitari e per la riduzione dell'apporto di fosforo. Ad oggi è stata redatta una bozza del documento tecnico condiviso tra i tecnici dell'Ambiente e dell'Agricoltura.

In **Regione Lombardia** con D.G.R. n. 3233 del 6 marzo 2015 è stata data prima attuazione al Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 128/2009 CE. Tale normativa regionale prevede le modalità per l'attuazione delle misure di base previste dalla direttiva



comunitaria e prevede le misure dedicate alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e delle aree naturali protette, come previsto dal D.Lgs. 150/2012.

Con la D.G.R. n. 665 del 16/06/2000 la **Regione Liguria** ha approvato il Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari, il quale si propone di assicurare alla salute della popolazione e dei lavoratori, un'efficace prevenzione dei rischi che possono derivare dall'impiego dei prodotti fitosanitari. I rischi possono derivare dalla manipolazione diretta dei prodotti fitosanitari, dall'assunzione di residui attraverso alimenti e acque eventualmente contaminati o attraverso l'ambiente. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 23 Aprile 2001, n. 290 la Regione, con D.G.R. 160/2002, ha individuato nel Sindaco del Comune l'autorità competente a svolgere la funzione di autorità sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. La Regione Liguria inoltre, con Decreto n. 1486 del 24/7/2003, ha proceduto all'istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti autorizzati al Commercio e alla Vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari e con Decreto n. 1624 del 13/8/2003, ha determinato le modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Dall'inizio del 2014 la Regione Liguria ha istituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale per l'attuazione a scala regionale delle disposizioni attuative del PAN sui fitosanitari. I dipartimenti coinvolti sono oltre all'Ambiente quello dell'Agricoltura e della Sanità. Occorre inoltre precisare che, in base all'analisi delle pressioni e dei risultati dei monitoraggi sulle acque, non sono state individuate aree vulnerabili da prodotti fitosanitari nel territorio regionale. Le Norme di attuazione del PTA prevedono comunque misure normative finalizzate a concentrare gli interventi/azioni ed i controlli nelle aree idrografiche/Comuni, dove è risultata la presenza delle pressione diffusa legata al settore agricolo.

Il paragrafo 6 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e l'art. 17 delle Norme di attuazione, indicano che una prima ed estesa indagine conoscitiva, finalizzata a determinare i principali prodotti fitosanitari che potenzialmente possono contaminare la risorsa idrica, superficiale e sotterranea, ha escluso la presenza di tali prodotti nelle acque della Regione. Allo stato attuale delle conoscenze non sono designate aree vulnerabili da prodotti fitosanitari in attuazione della Direttiva 91/676 CEE sul territorio della Regione. Inoltre, nell'ambito dei programmi annuali di controllo dell'uso dei residui fitosanitari, approvati con deliberazioni della giunta regionale, la Regione ha inserito anche il controllo della qualità delle acque superficiali in prossimità delle zone di maggior utilizzo di tali prodotti e occasionalmente anche delle acque sotterranee. I risultati dei controlli periodici non hanno fatto rilevare sinora la presenza di tali prodotti nelle acque controllate.

In **Regione Emilia-Romagna** con DGR 173/2010 è stato approvato il Piano regionale 2009-2013 per il controllo ufficiale sulla produzione, sull'immissione in commercio e sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la valutazione degli eventuali effetti dei medesimi prodotti sui comparti ambientali, sulla salute dei lavoratori esposti, nonché dell'indagine per la rilevazione delle intossicazioni acute. Il gruppo di lavoro che ha elaborato il piano (Sanità, Agricoltura, Ambiente, Servizio Fitosanitario e ARPA) ogni anno decide le azioni da intraprendere in merito e produce un rapporto sui risultati ottenuti.

Questo gruppo ha collaborato anche all'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e del Piano d'azione nazionale per i fitosanitari (PAN) che è stato adottato con decreto interministeriale in data 22 febbraio 2014.

Il PTA della **Regione Veneto**, all'art.14 delle Norme di attuazione designa le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari ed impegna altresì la Giunta Regionale a predisporre programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti successivi:

- Legge Provinciale 28 marzo 2003 n. 4, Capo II bis Produzione integrata - Art. 88 bis;



- Deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004 di approvazione del primo Piano Tutela delle Acque e relativo aggiornamento con deliberazione n. 233 del 16 febbraio 2015 di approvazione del Piano. Con il Piano di tutela delle acque del 2015 si conferma l'assenza di zone vulnerabili ai nitrati ed ai prodotti fitosanitari;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1675 del 29 settembre 2014 avente per oggetto "Nuova disciplina della produzione integrata per le produzioni vegetali in provincia di Trento" con lo scopo di armonizzare le procedure di gestione della produzione integrata con le disposizioni introdotte a livello nazionale a seguito dell'approvazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1183 del 19 maggio 2010 avente per oggetto "Linee guida in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari". Queste linee guida prevedono una serie di misure atte a salvaguardare la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente, ferma restando la facoltà delle amministrazioni comunali di recepirle, anche modificandole in senso più restrittivo, attraverso lo strumento principale del regolamento comunale o quello dell'ordinanza;
- Deliberazione della giunta provinciale n. 369 del 9 marzo 2015: "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014".

4.1.9. Direttiva 91/676/CEE sui nitrati

La Direttiva Nitrati ha lo scopo di proteggere le acque comunitarie contro l'inquinamento da nitrati di origine agricola che è la principale di inquinamento da fonti diffuse delle acque. In particolare, gli Stati membri devono individuare, nel proprio territorio: le acque superficiali e sotterranee contaminate da nitrati, o a rischio di contaminazione, secondo un procedimento e alcuni criteri specifici definiti nella Direttiva stessa (in particolare, quando la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee supera i 50 mg/l); le zone che contribuiscono all'inquinamento; i codici volontari di buone pratiche agricole come definiti in Allegato II alla Direttiva.

Gli Stati membri devono elaborare ed applicare programmi di azione per le zone vulnerabili, che contengano le misure stabilite nei codici di buone pratiche agricole, le misure destinate a limitare lo spandimento dei concimi contenenti azoto e fissare limiti per lo spandimento di effluenti di origine animale. Gli Stati membri devono controllare la qualità delle acque ed applicare metodi di misura di riferimento normalizzati per i composti azotati.

La Decisione 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE ha concesso una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** il recepimento della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è costituito dal D.Lgs. n. 152 del 1999, confluito nel successivo D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni. In particolare, l'art. 92 reca le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Inoltre, il comma 5 prevede che in queste zone debbano essere attuati i programmi di azione obbligatori, definiti sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto. Il decreto recepisce inoltre il limite all'applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati.

In precedenza, la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994, all'art. 37, ha fissato i principi ed i criteri direttivi ai quali uniformare l'attuazione della Direttiva Nitrati; mentre il Decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali ha approvato il codice di buona pratica agricola recante criteri ed

indicazioni di validità nazionale, eventualmente integrabile da parte delle regioni e province autonome in relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e le indicazioni ivi fissati.

Infine, il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Oltre all'indicazione di tali criteri, il decreto reca indicazione per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, le norme per la loro utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ed i criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. Il decreto pone inoltre il limite di 340 kg di N/ha/anno per tutti i terreni agricoli non ricompresi in zone vulnerabili da nitrati.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In applicazione di tale direttiva le Regioni Italiane hanno delimitato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) e hanno redatto Il Piano di Azione Obbligatorio che è l'insieme di regole che le aziende, zootecniche e non, devono rispettare.

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE in **Regione Piemonte** è attivo un Sistema di monitoraggio ambientale quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee conforme alle indicazioni del D.M. 260/2010 e del D.Lgs. 30/2009; i risultati vengono utilizzati per la verifica periodica dello stato delle risorse idriche in relazione alle misure di tutela messe in campo per fronteggiare le pressioni esistenti. Tale monitoraggio fornisce anche dati periodici per la verifica dell'attuazione della direttiva nitrati.

Per la valutazione dell'applicazione della direttiva e dei successivi Programmi di Azione vengono effettuati, inoltre, dalle Autorità competenti controlli presso le aziende agricole, prioritariamente nei territori che presentano situazioni di rischio ambientale selezionati secondo i criteri formulati dalla D.G.R. n. 42-758 del 7/10/2010. Tale attività è concordata tra gli Assessorati regionali Ambiente e Agricoltura.

La designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati è stata riesaminata e confermata con la D.G.R. 24-4818 del 22/10/2012 nella quale sono state aggiornate le basi di dati territoriali per quanto riguarda i territori ricadenti nelle fasce fluviali A e B del PAI.

A conclusione della Procedura d'infrazione 2013/2032 si è proceduto alla conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati con la D.G.R. 21 febbraio 2013, n. 81-5421, inerente la "Conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate dal Piano di Tutela delle Acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R".

In relazione alla decisione di deroga del 3/11/2011 n. 721, in Regione Piemonte l'adesione ha finora interessato meno di 30 aziende di bovini da latte; sia i dati della Rete di Monitoraggio Ambientale sia i risultati di test sperimentali messi in campo dall'Università di Torino non hanno evidenziato alcun impatto aggiuntivo, legato alla deroga stessa, sulla matrice acqua.

La **Regione Lombardia** ha provveduto alla designazione delle zone vulnerabili: dapprima con la D.G.R. 1/8/1996, n. 17149, individuando in particolare un primo elenco di comuni vulnerabili, in cui valgono le restrizioni allo spandimento previste dalla normativa, successivamente con il PTUA ha proceduto, in sostituzione di quelle di cui alla precedente deliberazione, alla designazione delle zone vulnerabili, rimandando per tali zone alle norme stabilite dalla L.R. 37/93 e dalla D.G.R. 17149/96. Sono poi state emanate diverse delibere di integrazione.

La Regione Lombardia, oltre alla designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ha designato, con la D.G.R. 29/3/2006, n. 2244, le zone vulnerabili da nitrati di origine civile, demandando ai Piani d'ambito, quale misura prioritaria, la riduzione delle perdite delle reti fognarie in tali zone. La situazione delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla presenza di nitrati e all'efficacia dei programmi d'azione adottati è oggetto di monitoraggio da parte di ARPA.

La **Regione Liguria** non ha ZVN ricadenti nel Distretto del Fiume Po. L'unica ZVN individuata con D.G.R. n. 1256/2004 interessa i comuni di Albenga e Ceriale e ricade nel Distretto dell'Appennino Settentrionale; l'ultima aggiornamento delle ZVN (che ha riconfermato l'area individuata nel 2004) è stato deliberato con DGR 93/2013. La Giunta regionale con D.G.R. 599/2006 ha adottato il primo



programma d'azione, ai sensi della Direttiva 61/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda la zona di Cerialle, Albenga e Cisano sul Neva. Il Programma d'azione predisposto dalla Regione contiene per le aziende zootecniche norme relative alla gestione della fertilizzazione e di altre pratiche agronomiche; per le aziende non zootecniche norme relative alla gestione della fertilizzazione e di altre pratiche agronomiche attraverso cinque schede riferite alle linee guida per le principali colture in atto nella zona dove sono specificate. Il riesame dei dati per la riconferma del 2013 della ZVN da un lato hanno confermato l'idoneità dell'attuale perimetro della ZVN, dall'altro hanno indicato la necessità di rendere più efficace il programma d'azione. La Regione Liguria ha stabilito di effettuare una revisione del programma d'azione nell'ambito della fase di aggiornamento del Piano di Tutela Delle Acque e del Piano di Gestione dell'Appennino Settentrionale in sinergia con l'attuazione del PSR 2014-2020. Il nuovo programma d'azione costituirà misura di base individuale del PTA per i corpi idrici della ZVN.

Per la **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, sulla base del paragrafo 5 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" ed all'art. 17 delle Norme di attuazione, l'ARPA Valle d'Aosta svolge annualmente specifici monitoraggi sia sulle acque superficiali che su quelle sotterranee finalizzati anche alla determinazione delle concentrazioni di nitrati e ioni ammonio. Da quanto emerge dai risultati di tali analisi, non sono stati ad oggi riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio della Regione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006.

La **Regione Emilia-Romagna** con DGR 1494/2011 ha approvato il Regolamento di Giunta Regionale n.1 del 28 Ottobre 2011 recante "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 6 Marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari", che va ad aggiornare il precedente Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. Ad integrazione delle disposizioni del suddetto Regolamento, è stata emanata la Determinazione del Direttore generale Ambiente e difesa del suolo e della costa n. 1192 del 4 febbraio 2014 recante "Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari - Regolamento di Giunta Regionale 28 ottobre 2011, n.1".

La designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati, effettuata dal Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/05 è stata confermata con la DGR 49/2013 "Conferma Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36 comma 7-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012". In particolare la suddetta Delibera ha confermato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola così come designate nel Piano di Tutela delle Acque ed approvate dalle Province con rappresentazione cartografica in scala adeguata quale parte integrante delle Varianti Generali ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione al PTA stesso.

Relativamente alla Decisione di deroga della Commissione Europea n. 2011/721/UE, in Emilia-Romagna l'adesione è stata finora molto limitata: nel 2012, primo anno di applicazione della deroga, ha aderito una sola azienda, nel 2013 e 2014 nessuna. Il monitoraggio delle acque, eseguito ai sensi della Decisione di deroga, non ha evidenziato alcun impatto in seguito all'applicazione della deroga stessa.

In **Regione Veneto**, la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 75/2010 in zona vulnerabile ai nitrati è stabilita dal "Programma d'azione", contenuto nell'allegato A alla DGR n. 1150 del 26 luglio 2011. Le zone vulnerabili ai nitrati, ambito di applicazione del Programma, identificate in una prima fase dal D. Lgs. n. 152/1999, sono state progressivamente ampliate con provvedimenti successivi. La loro definitiva individuazione è formalmente avvenuta con l'articolo 13 del Piano di Tutela delle Acque del Veneto (DCR n. 107 del 5.11.2009), per poi essere nuovamente riconfermata con la DGR n. DGR 1 febbraio 2013, n. 221. Le disposizioni del Programma d'azione, in quanto applicate nelle zone a particolare rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola, rafforzano significativamente la disciplina generale che regola l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali approvata con la DGR n. 2495/2006. A questo primo provvedimento di attuazione dei criteri

generali del DM 7.4.2006 è poi seguita la DGR n. 2439/2007, recante criteri applicativi delle disposizioni.

Nel corso del quadriennio 2012-2015, anche in Veneto le aziende che hanno presentato l'apposita domanda di adesione hanno potuto beneficiare della "Deroga Nitrati (decisione 2011/721/UE)" ai limiti di spandimento degli effluenti. Non è stata tuttavia avanzata, presso la Commissione europea, la richiesta di nuova deroga per gli anni successivi.

Lo sviluppo della procedura di VAS per l'approvazione del "Secondo Programma d'Azione" e la realizzazione del correlato piano di monitoraggio hanno evidenziato la limitatezza, per entità e per rilevanza, delle situazioni di non conformità dei principali indici ambientali, consentendo di confermare l'adeguatezza degli strumenti degli strumenti di tutela ambientale adottati per il contrasto dell'inquinamento da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti successivi:

- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.: " Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". Al Capo II del decreto è previsto il TULP, che identifica il Piano provinciale di risanamento delle acque;
- Deliberazione della giunta provinciale n. 283 del 16 febbraio 2004: "Individuazione delle aree sensibili ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in recepimento della direttiva 91/271/CEE: adozione in via definitiva del documento concernente le misure di adeguamento degli impianti di depurazione acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili e scarichi industriali in aree sensibili" Con tale provvedimento sono stati individuati tutti i bacini come sensibili e sono state definite le misure di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004 di approvazione del primo Piano Tutela delle Acque e relativo aggiornamento con deliberazione n. 233 del 16 febbraio 2015 di approvazione del Piano di tutela delle acque. Con il Piano di tutela delle acque del 2015 si conferma l'assenza di zone vulnerabili ai nitrati (Deliberazione della Giunta n. 631 del 12 aprile 2013).

4.1.10. **Direttiva 92/43/CEE sugli habitat**

La Direttiva Habitat mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. La Direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della Direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della Direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L'Allegato IV della Direttiva elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

Ai sensi della Direttiva habitat, le successive Decisioni modificative sono: la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione



2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva Habitat è stata recepita con moltissimi provvedimenti, che sono di seguito riportati.

In ordine temporale i primi provvedimenti sono stati la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - e con D.M. 19 giugno 2009 (Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157) è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 3 luglio 2008 (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il citato D.M. 3 luglio 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di

importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia.

L'8 agosto 2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il DM riguardante la "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del DM 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** in attuazione della LR n. 19 del 29 giugno 2009, art. 43, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" viene effettuata la valutazione d'incidenza per gli interventi, i progetti e le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat nelle aree della Rete Natura 2000. Tale procedimento è affidato agli enti gestori dei Siti, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 19/2009, che sono in taluni casi la Regione Piemonte, in altri gli Enti gestori delle Aree Protette, in altri ancora le Province. Con D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 sono state, inoltre, approvate le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".

In **Regione Lombardia**, la Legge Regionale 27/07/1977 n. 86 del 30/11/1983 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" stabilisce la normativa relativa a Rete Natura 2000 ed alla procedura di Valutazione di Incidenza. Gli altri atti che individuano i siti di Rete Natura 2000 sono: D.G.R. 30.07.2004, n. 7/18453, D.G.R. 15.10.04 n. 7/19018, D.G.R. 25.01.2006 n. 8/1791, D.G.R. 13.12.2006 n. 8/3798, D.G.R. 18.07.07 n. 8/5119, D.G.R. 06.03.08. Ulteriori disposizioni sono contenute nei piani di gestione delle singole ZPS approvate ai sensi della D.G.R. 1791/2006.

Con D.G.R. 5.12.2013 n. X/1029 sono state adottate le Misure di conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e le misure sito-specifiche per 46 SIC. Con successivo D.M. 30.4.2014 i 46 SIC sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

La **Regione Liguria** presenta un'elevatissima ricchezza in termini di biodiversità, grazie alla presenza di tre regioni biogeografiche: mediterranea, continentale ed alpina.

La Rete Natura 2000 in Liguria è costituita da 126 SIC di cui 27 marini e 7 ZPS che rappresentano, con 158.000 ettari per la Rete Natura 2000 terrestre e 9.000 ha per la Rete Natura 2000 marina, il 29,1% del territorio ligure. Molte aree della Rete Natura 2000 sono incluse in Aree protette già precedentemente istituite. I siti della rete hanno dimensioni - dagli 8 ai 15.834 ettari - e caratteristiche eterogenee. Ogni sito costituisce un'unità territoriale che assicura la conservazione di un complesso di habitat, biotopi e valori naturalistici e permette il mantenimento di un alto grado di biodiversità.

Sono 14 i siti appartenenti alla regione biogeografica alpina, 11 i siti appartenenti alla regione biogeografica continentale, 101 i siti della regione biogeografica mediterranea, e vi sono 7 Zone di Protezione Speciale (la ZPS del Beigua - che tutela una importantissima bottleneck area per la migrazione dei rapaci- e le 6 ZPS delle Alpi Liguri- che tutela svariate specie alpine ai limiti del loro areale).

L'approvazione della legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" ha fissato un importante passaggio per la difesa della natura e di tutti i suoi componenti. I punti salienti della legge sono la definizione delle competenze tra i diversi enti, l'individuazione degli strumenti di tutela, la disciplina della valutazione di incidenza di piani e progetti,



la gestione dei siti della rete Natura 2000, l'istituzione dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità e l'affidamento della sua gestione all'ARPAL.

Inoltre è stata istituita la rete ecologica regionale che individua i collegamenti ecologici funzionali tra Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS).

In Liguria, il riferimento per le procedure di valutazione di incidenza è la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18/1/2013 "Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi", il cui allegato A riporta i contenuti minimi dello studio di incidenza, che sostituisce la precedente deliberazione n.328 del 7/4/2006.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha recepito ed attuato la Direttiva Habitat con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 2204/2004 "Approvazione dell'allegato A contenente l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC Direttive 92/43/CEE) e delle zone di protezione speciale (ZPS- Direttiva 79/409/CEE) e relativa cartografia - dell'allegato B contenente i criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza nei siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta - dell'allegato C contenente i contenuti minimi della relazione di incidenza – della revoca della deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre, n. 4550 concernente: "Approvazione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza nei proposti siti di importanza comunitaria (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CEE - Uccelli) in Valle d'Aosta";
- D.G.R. n. 178/2006 "Approvazione dell'aggiornamento della banca dati Natura 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
- D.G.R. n. 654/2006 "Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria, nell'alta Valgrisenche, del suo inserimento nella banca dati Natura 2000 della Valle d'Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
- Legge Regionale n. 8/2007 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007";
- D.G.R. n. 1815/2007 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ex art. 7 l.r. 21/05/2007, n.8 concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004";
- D.G.R. n. 1087/2008 "Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007";
- D.G.R. n. 3061/2011 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea NATURA 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC);
- D.G.R. n. 970/2012 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia



di conservazione degli habitat naturali e eminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 E 79/409. Revoca della D.G.R. 1815/2007”.

Per la **Regione Emilia-Romagna** sono di seguito riportati le Leggi e gli atti fondamentali di riferimento per la tutela e la conservazione della biodiversità:

- Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali” (art. 34 e 35);
- Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000” e successive modifiche;
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali” (Titolo I, Articoli da 1 a 9);
- delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna - Periodo 2014-2020.”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 30 giugno 2014 “Approvazione documento preliminare del Piano forestale regionale 2014-2020 ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete Natura 2000”;
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243 del 22 luglio 2009 “Approvazione primo Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 18 maggio 2009 “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale. n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04”.

Da evidenziare, inoltre, che ogni singolo Ente gestore (9 Province e 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità) ha approvato nell'autunno 2014 i Piani di Gestione, per oltre la metà dei Siti regionali, e le Misure Specifiche di Conservazione per tutti i Siti della Rete Natura 2000 di propria competenza.

In **Regione Veneto** sono stati emanati vari provvedimenti in materia; di seguito sono indicati i principali:

- La D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 adotta le disposizioni relative all'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai SIC e alle ZPS;



- La D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673 concerne la revisione dei SIC e ZPS relativi alla Regione Biogeografica Continentale, la D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873 concerne le attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della Rete Natura 2000;
- La D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441 riguarda l'approvazione del primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche e l'approvazione della Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSIA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali,
- La D.G.R. del 27 luglio 2006, n. 2371 concerne l'approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le ZPS ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, mentre la D.G.R. del 7 agosto 2006, n. 2702 è relativa all'approvazione del programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000;
- La D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173 contiene nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 che contiene la guida metodologica per la valutazione di incidenza, procedure e modalità operative;
- La D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4241 approva l'elaborato concernente le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", nonché quello riguardante le disposizioni procedurali di formazione ed approvazione dei piani di gestione medesimi.
- La D.G.R. del 9 dicembre 2014, n. 2299 che approva nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.
- La D.G.R. del 28 aprile 2015, n. 683 approva il documento "Prioritised Action Framework – PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020.

Le altre delibere della Regione Veneto sono concernenti l'aggiornamento della banca dati Natura 2000.

Per quanto attiene la direttiva Habitat e i SIC la **Provincia Autonoma di Trento** ha disposto nel tempo le seguenti norme:

- 1) con deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 di data 30 dicembre 2005 sono state definite le norme di salvaguardia per dei SIC contro il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie;
- 2) la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" è entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno; contiene una parte specifica dedicata alla rete Natura 2000 e rimanda alla definizione di alcuni regolamenti per quanto riguarda le misure di conservazione generali e specifiche;
- 3) con decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 3 novembre 2008 viene approvato il "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 11/2007)";
- 4) con deliberazione della Giunta provinciale n. 632 del 12 aprile 2013 sono state individuate e adottate le misure di conservazione per 6 siti della Rete Natura 2000 nell'area del Lagorai. Sono state inoltre unificate e aggiornate le misure di conservazione specifiche già riportate negli allegati delle precedenti deliberazioni in materia;



- 5) con deliberazione della Giunta provinciale n. 122 del 3 febbraio 2014 si esprime conseguentemente l'intesa, ai sensi dell'articolo Articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/97, sullo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione di 123 Zone speciali di conservazione (ZSC) nel territorio della Provincia di Trento.

4.1.11. Direttiva 2010/75/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento IPPC (che ha abrogato la precedente Direttiva 2008/1/CE)

La Direttiva 2010/75/UE (IED) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) abroga e sostituisce (con diverse tempistiche) le sette direttive comunitarie di seguito indicate:

1. Direttiva 2008/01/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
2. Direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
3. Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti;
4. Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di COV dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
5. Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative all'industria del biossido di titanio.

In particolare il capo II della Direttiva 2010/75/UE riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, soggette alla normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), definite nell'allegato I alla direttiva medesima (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.).

La Direttiva 2010/75/UE non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

Qualsiasi installazione industriale che si occupi delle attività enumerate nell'allegato I della Direttiva 2010/75/UE deve rispettare determinati obblighi fondamentali: adottare tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento; applicare le migliori tecniche disponibili (BAT); non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo; limitare, riciclare o eliminare i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile; massimizzare l'efficienza energetica; prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; ripristinare i siti al momento della cessazione definitiva delle attività.

In particolare, gli impianti industriali devono utilizzare le BAT, vale a dire le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale. La Commissione europea deve adottare le conclusioni sulle BAT contenenti i livelli di emissione associati alle BAT. Tali conclusioni serviranno come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

L'autorizzazione deve prevedere le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi fondamentali dell'esercente e le norme di qualità ambientale. Tali misure includono almeno: valori limite di emissione per le sostanze inquinanti; disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque e dell'atmosfera; disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti; requisiti sulla metodologia di misurazione delle emissioni, la frequenza, la procedura di valutazione; l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno i risultati del controllo; disposizioni per la manutenzione e la verifica del suolo e delle acque sotterranee; misure relative a circostanze (perdite, disfunzioni, arresti temporanei e arresto definitivo, ecc.); disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere; condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione.



Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezione ambientale delle installazioni interessate. Tutte le installazioni devono essere coperte da un piano di ispezione ambientale che va periodicamente riveduto e aggiornato.

La Direttiva 2008/1/CE è abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE, con effetto dal 7 gennaio 2014 salvo gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In Italia, la Direttiva 2010/75/UE è stata recepita dapprima a livello di principi e criteri, con la L. 6-8-2013 n.96 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013" (art.3) e successivamente e nei contenuti con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", con il quale sono state apportate sostanziali modifiche al D.Lgs. 152/06 ed, in particolare, al Titolo III-bis "L'autorizzazione Integrata Ambientale" della Parte II^ che disciplina il rilascio dell'A.I.A. per le installazioni rientranti negli elenchi di cui agli allegati VIII e XII del medesimo decreto.

Tali modifiche riguardano sia elementi innovativi introdotti dalla Direttiva 2010/75/UE e recepiti tal quali con il predetto decreto legislativo, quali l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina IPPC e la previsione di ulteriori adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A., sia aspetti amministrativi specifici dell'ordinamento nazionale in materia, quali l'istituto del riesame con valenza di rinnovo.

Con il D.Lgs. 46/2014 è stata altresì recepita la previsione della direttiva 2010/75/UE relativa all'applicazione delle decisioni della Commissione Europea sulle migliori tecniche disponibili (BAT-MTD) per specifici settori produttivi ed al conseguente adeguamento delle A.I.A. vigenti entro quattro anni dalla relativa pubblicazione.

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) al Titolo I "Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione di incidenza e l'Autorizzazione integrata ambientale" della Parte II^ individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Piemonte** ha recepito la Direttiva IPPC con la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 che definisce l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. "Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione". Tale assetto è confermato anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014.

Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vengono valutate dall'Autorità competente le emissioni verso l'ambiente idrico. Annualmente i gestori dei complessi IPPC effettuano la dichiarazione INES per le emissioni in aria e in acqua.

La **Regione Lombardia** con la Legge Regionale 2 dicembre 2006 n. 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" ha trasferito alle Province, a partire dall'1 gennaio 2008, le funzioni amministrative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la medesima legge prevede che la Giunta emani le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite. Nell'ambito di detto ruolo di coordinamento, sono stati emanati diversi atti di indirizzo a carattere amministrativo e tecnico ed, in particolare, successivamente all'entrata in vigore della Direttiva 2010/75/UE e, da ultimo, del D.Lgs. 46/2014 sono stati adottati i seguenti atti:



- D.G.R. n. 2970 del 2.02.2012 recante “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)” (art. 8, C. 2, L.R. 24/2006);
- D.G.R. n. 1087 del 12.12.2013 recante “Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione del vetro, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)”;
- D.G.R. n. 1872 del 23.05.2014 recante Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di acciaio con forni elettrici ad arco e la colata, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);
- Circolare Regionale del 04/08/2014 n.6 recante Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

In **Regione Liguria**, secondo quanto previsto all'art. 19 della L.R. 18/99, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, tranne nei procedimenti di competenza statale, stabiliti dal D.Lgs. 59/05. La Regione, che svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo, ha predisposto la domanda e lo schema di modulistica che i gestori dei complessi IPPC esistenti devono compilare per i procedimenti di rilascio dell'AIA.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, nell'ambito delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Parte Seconda - Titolo III bis - art. 29 bis e seguenti), può fissare di volta in volta limiti alle emissioni nelle acque superficiali degli insediamenti industriali più restrittivi rispetto a quelli di legge. Con DGR 1029/2006 la regione ha individuato l'autorità regionale competente al rilascio dell'autorizzazione ed ha approvato le disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio.

La **Regione Emilia-Romagna** con Legge n. 21 dell'11 ottobre 2004, “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” ha attribuito alle Province il ruolo di Autorità Competenti al rilascio dell'AIA. Tale legge ha caratterizzato il procedimento di rilascio dell'AIA, in modo molto partecipato prevedendo una forte interazione fra i gestori degli impianti, le Province, ARPA e la società civile. La Regione svolge inoltre funzioni di coordinamento e indirizzo su modulistica, tariffe, aggiornamento delle autorizzazioni, piano di monitoraggio e controllo, utilizzo degli strumenti informatici (DGR 1913/2008, DGR 1113/2011, DGR 497/2012, DGR 1159/2014).

La **Regione Veneto** ha individuato all'art. 5 bis, comma 5, della legge regionale n. 33/1985, quali autorità competenti al rilascio dell'AIA, la Regione (per gli impianti di cui all'allegato A della stessa legge) e le province (per gli impianti di cui all'allegato B della legge).

Con legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007, che ha modificato la legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985, l'Amministrazione regionale ha affidato alle Province la competenza per determinate tipologie di impianti elencati nell'allegato A della l.r. 26/2007, mentre ne trattiene la competenza per quelli elencati nell'allegato B della stessa legge regionale.

A seguito dell'emanazione del d.lgs. 46/2014, ed in attesa di una revisione della disciplina regionale in materia, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1298 del 22/07/2014 ha fornito alcuni indirizzi orientativi per la prima applicazione del succitato decreto, riguardante in particolare le Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, indicando anche quale documentazione deve essere presentata da parte dei soggetti interessati.

Per la **Provincia Autonoma di Trento** la norma vigente è la seguente: Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg - Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge



provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)”. Si segnala che l'autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale è il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali.

4.2. Altre direttive di cui alla Parte B dell'Allegato VI della DQA

4.2.1. Direttiva 2006/44/CE per le acque idonee alla vita dei pesci

La Direttiva 2006/44/CE ha sostituito e codificato la Direttiva 78/659/CEE, modificata dalla Direttiva 91/692/CEE e del Regolamento CE n. 807/2003. La Direttiva 2006/44/CE, recentemente abrogata, si era limitata a raccogliere insieme formalmente il testo originale della Direttiva 78/659/CEE e le sue successive modifiche, senza modificare le disposizioni di base. La Direttiva 2006/44/CE riguardava la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Queste si suddividono in acque salmonicole e ciprinicole. La Direttiva stabiliva i criteri minimi di qualità che devono essere soddisfatte da tali acque, ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori limite vincolanti, la frequenza minima di campionamento e metodi di riferimento per l'analisi di tali acque. Gli Stati membri erano tenuti a fissare i valori che si applicano a tali acque in conformità con le linee guida contenute nella Direttiva. Gli Stati membri potevano fissare requisiti più severi di quelli stabiliti dalla Direttiva stessa.

La Direttiva 2006/44/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013, poiché ampiamente integrata dalle disposizioni della direttiva stessa.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 2006/44/CE è stata recepita ad opera del D. Lgs. 152/06 in quanto gli obblighi in capo alle Regioni sono ripresi agli artt. 84, 85 e 86 e nonostante l'abrogazione della Direttiva comunitaria il 22 dicembre 2013, in **Italia** la modifica apportata dalla L. 116/2014 al D. Lgs. 152/06 ha eliminato il termine di validità del monitoraggio del 22 dicembre 2013 delle acque destinate alla vita dei pesci. Rimangono pertanto tuttora vigenti i monitoraggi e gli obiettivi di qualità per i corpi idrici designati che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. La normativa di riferimento è composta dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 “Attuazione della Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci” e dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) “Norme in materia ambientale”, che contiene le norme di recepimento della Direttiva 78/659/CEE, in particolare gli articoli 84 e 85. In particolare, l'articolo 84 comma 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che “le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci.”

Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello stato, parchi e riserve naturali regionali;
- i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della L. n. 157/1992;
- le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici



meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

La designazione e la classificazione, ad opera delle regioni, devono essere gradualmente estese fino ad interessare l'intero corpo idrico, anche se resta la possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni) ed altri come acque ciprinicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille).

L'art. 85 individua i requisiti ai quali devono rispondere le acque idonee alla vita dei pesci (i valori imperativi sono riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del decreto) ed impegna le amministrazioni regionali a promuovere la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In relazione all'applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 152/06, nel **bacino** del fiume Po erano già stati individuati i corpi idrici (corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua, laghi) destinati alla vita dei pesci nel precedente Piano di Gestione, che nell'attuale ciclo di pianificazione sono stati modificati. Risulta importante segnalare che la designazione delle suddette aree dedicate alla vita dei pesci riguardano solo le regioni: Emilia Romagna, Provincia di Trento, Piemonte, Valle d'Aosta.

Il Veneto non ha designato aree nel bacino del fiume Po mentre le regioni Liguria e Lombardia hanno stabilito di integrare le aree idonee alla vita dei pesci nel monitoraggio ai sensi della DQA integrandolo, dove necessario, con alcuni parametri della Tab. 1/B dell'allegato 1 della parte terza del D.lgs. 152/2006.

La **Regione Piemonte** con D.G.R. n. 193-19679 del 2 novembre 1992 ha effettuato la designazione delle acque ciprinicole e salmonicole idonee alla vita dei pesci in attuazione del D.Lgs. 130/92 e, a seguito del primo monitoraggio, ha effettuato la relativa classificazione con D.G.R. n. 1-22501 del 16 settembre 1997.

La direttiva 2000/60 introducendo il principio del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corsi d'acqua ha di fatto inglobato e superato le intenzioni delle Direttive 78/659/CEE e 2006/44/CE, prevedendo monitoraggi più specifici per valutare l'idoneità delle acque alla vita dei pesci sia attraverso la valutazione di componenti fisiche e chimiche sia con la previsione nel monitoraggio ambientale di una caratterizzazione diretta della componente ittica. Il programma di misure elaborato nel Piano di Tutela regionale e nel Piano di Gestione consentono di operare al fine di preservare la risorsa in un quadro complessivo di tutela. Le campagne di monitoraggio degli ultimi anni hanno evidenziato la conformità delle acque agli standard previsti.

Il quadro complessivo sopra delineato porta a valutare l'ipotesi di eliminare la designazione specifica e procedere secondo una visione unitaria, in conformità alla politica generale della direttiva, che pone come obiettivo il raggiungimento di condizioni idonee alla vita delle comunità biologiche nel loro complesso per tutti i corsi d'acqua.

La **Regione Lombardia** in attuazione delle disposizioni vigenti fino al 22 dicembre 2013 con l'articolo 25 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA ha elencato le acque dolci idonee alla vita dei pesci, distinte in salmonicole e ciprinicole e demandato alle Province, tramite i piani ittici e le carte provinciali delle vocazioni ittiche, l'individuazione di ulteriori tratti di corsi d'acqua da classificare come acque dolci idonee alla vita dei pesci. ARPA, nel periodo considerato, effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui corpi idrici designati come idonei alla vita dei pesci, al fine di rilevare eventuali scostamenti dei parametri previsti e di permettere che le Autorità competenti mettano in atto le misure e gli interventi di rientro nei valori prescritti.



Con il presente Piano è rivisto l'elenco di corpi idrici designati come acque dolci idonee alla vita dei pesci.

In attuazione del D.Lgs. 130/92 la **Regione Liguria** ha designato le acque dolci salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, con la DGR n. 77/1994 ed ha classificato tali acque con la DGR n. 3686/97.

La scelta operata nel 1994 è stata effettuata in una situazione normativa e di pianificazione territoriale oggi profondamente mutata; in particolare a partire dal 1996 è stato avviato in Liguria il percorso della istituzione della rete natura 2000 che rappresenta oggi lo strumento maggiormente rappresentativo per l'identificazione sul territorio regionale dei contesti di maggiore significato per la protezione di specie ed habitat, compresi quelli legati alle acque dolci. Si è ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito dell'aggiornamento del PTA, effettuare una nuova istruttoria finalizzata a verificare l'attuale utilità di quanto previsto dalla DGR 77/94. Tale istruttoria ha evidenziato quanto segue:

- la rete di siti di cui alla DGR 77/94 risulta oggi obsoleta ed insufficiente come strumento di tutela delle acque dolci idonee alla vita dei pesci;
- la rete degli attuali corpi idrici fluviali e lacustri significativi risulta adeguata a rappresentare i contesti di maggiore rilevanza indicati dalla rete natura 2000 ligure;
- la rete degli attuali corpi idrici fluviali e lacustri comprende quasi integralmente la rete di siti di cui alla DGR 77/94.

Conseguentemente ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 84 del D.lgs. 152/06 non si è ritenuto necessario mantenere la rete di siti di cui alla DGR 77/94 né tantomeno designare nuovi corpi idrici ma opportuno prendere in considerazione un sottoinsieme degli attuali corpi idrici fluviali e lacustri tipizzati sul territorio regionale. Tale rivisitazione è anche finalizzata ad integrare tra il Piano di Tutela delle Acque, i Piani di Gestione dei SIC e la nuova Carta Ittica regionale, in modo da individuare sinergie a partire da un piano di monitoraggio integrato.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha provveduto, con delibera del Consiglio Regionale n.689/X del 18/05/94, a designare le acque dolci superficiali presenti nel territorio regionale che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. L'Art. 14, comma 4, delle Norme di attuazione del PTA della Regione Autonoma Valle d'Aosta stabilisce i corsi d'acqua classificabili come acque salmonicole e ciprinicole sulla base delle risultanze delle indagini dell'ARPA, e i corpi idrici superficiali "sottoposti a particolare tutela come corpi idrici di particolare pregio in attesa che sia concluso il progetto INTERREG in corso di elaborazione."; l'art. 15 stabilisce che "la classificazione effettuata può essere progressivamente e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, in base a nuove esigenze che dovessero emergere e alle risultanze dell'attività di monitoraggio e degli studi conoscitivi condotti".

Il 23-05-2014 il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca-Valle d'Aosta ha approvato il documento "Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua regionali" e la relativa Cartografia, risultato di un tavolo di lavoro costituito, oltre che dal Consorzio, dal Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, dal Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, dal Dipartimento turismo, sport e commercio e dall'ARPA Valle d'Aosta. La classificazione è stata costruita sin dall'inizio in modo da poter essere facilmente confrontata e sovrapposta con la restante pianificazione in materia di risorse idriche; è stata quindi utilizzata come base la suddivisione dell'idrografia regionale in corpi idrici effettuata da ARPA ed usata in fase di aggiornamento del PTA e del PdGPO. Come riferimenti conoscitivi sono stati utilizzati, tra gli altri, la Carta ittica della Valle d'Aosta del 1993 e 1997, il progetto INTERREG "Individuazione, Salvaguardia e riabilitazione delle popolazioni di trote autoctone in Valle d'Aosta e in Alta Savoia" del 2006, il PTA, la Sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale della C.V.A S.p.a. a s.u., gli Studi sulla mobilità della fauna ittica realizzati dalla struttura regionale Flora, fauna, caccia e pesca del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale in collaborazione con il Politecnico di Torino (Settore ecologia applicata del Dipartimento di ingegneria del territorio, dell'ambiente e delle geotecnologie) e con il Consorzio regionale pesca (DGR 1119/2009).

La designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci è il risultato di un tavolo di lavoro coordinato dal Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche ed a cui hanno partecipato la Struttura regionale Aree protette, la Struttura regionale flora, fauna, caccia e pesca, ARPA Valle d'Aosta ed il Consorzio pesca; ai fini della designazione, sono stati considerati tutti i corpi idrici che allo stato attuale presentano un'elevata vocazionalità ittica, come risulta dalla succitata "Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua regionali"; tale designazione è stata integrata con i corpi idrici che rientrano nella rete dei Siti Natura 2000 e i cui formulari comprendono la specie *Salmo trutta marmoratus*.

La **Regione Emilia-Romagna** con la Delibera del Cons. Reg. n. 2131/94, ha designato le acque dolci idonee alla vita dei pesci e con le Delibere n. 1420/98, 1620/98 e 369/99 ha provveduto alla classificazione delle acque designate. La L.R. 3/99, art. 117, ha delegato alle Province le acque idonee alla vita dei pesci. La Delibera n. 800/02 ha fornito alle province gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate e le Province stesse, con appositi atti, hanno definito la rete di monitoraggio, effettuato nuove designazioni e ogni anno trasmettono alla Regione le schede coi risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del 152/06 e la conformità dei singoli tratti, e per i punti non conformi, i piani di rientro previsti.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062 e la D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894 approvano la designazione delle acque da sottoporre a tutela per la vita dei pesci. Il PTA della Regione Veneto - Norme di attuazione - all'art. 9 dispone che, per le acque a specifica destinazione, ivi comprese le acque dolci destinate alla vita dei pesci, debbano essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui all'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

In **Provincia Autonoma di Trento**, l'art. 8 della L.P. 60/78 prevede, quale strumento di programmazione per la razionale coltivazione delle acque pubbliche ai fini della pesca e della conservazione e tutela della fauna ittica, la carta ittica. La revisione della carta ittica è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2432 del 21 settembre 2001. Essa prevede l'aggiornamento ogni 5 anni dei piani di gestione della pesca dei singoli tratti di corsi d'acqua sulla base delle risultanze di monitoraggi ittici. L'ultimo aggiornamento di detti piani è stato realizzato nel corso del 2006 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1468 del 21 luglio 2006 e n. 2934 del 29 dicembre 2006) e del 2007 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1052 del 25 maggio 2007 e n. 2415 del 9 novembre 2007).

La carta ittica prevede che per tutti gli ecosistemi acquatici sia individuato il popolamento ittico teorico, la cui specie guida, a seconda delle sue caratteristiche dell'ecosistema considerato, appartiene alla famiglia dei salmonidi (trota marmorata per i fiumi e torrenti di fondovalle; trota fario per i torrenti e ruscelli montani, salmerino alpino per i laghi alpini d'alta quota) o alla famiglia dei ciprinidi (laghi di media e bassa quota). Di fatto le acque del Trentino si suddividono in due grandi categorie: le acque a vocazione salmonicola e ciprinicola.

Ogni piano di gestione comprende indicazioni per il miglioramento del popolamento reale: semine di materiale autoctono di qualità prodotto in strutture dedicate e controllate dal Servizio Foreste e Fauna, indicazioni per il miglioramento ambientale.

La L.P. 60/78 prevede, inoltre, che possano essere concessi contributi per le attività di acquicoltura secondo le indicazioni della carta ittica (spese di investimento quali la realizzazione di impianti ittiogenici, le semine di novellame, i miglioramenti ambientali), nonché per spese correnti quali la vigilanza e gestione degli impianti.

Il Piano di Tutela delle acque prevede il monitoraggio che viene regolarmente effettuato dall'U.O. Acqua dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 9365 del 29-08-1997 si sono classificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 130, i corpi idrici designati con deliberazione della Giunta provinciale n. 7511 di data 4 giugno 1993, come acque dolci salmonicole, avuto riguardo alle specifiche contenute nella scheda allegata al provvedimento di cui forma parte integrante sostanziale.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 10730 del 02/10/1998 sono stati redatti gli elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate, come previsto all'articolo 7 del D.Lgs. 130/92.



4.2.2. Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Lo scopo della Direttiva 80/68/CEE, abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013, è stato quello di impedire lo scarico di certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili nelle acque sotterranee. Nella Direttiva erano presenti due elenchi di sostanze pericolose, redatto per la protezione delle acque sotterranee:

- lo scarico diretto di sostanze dell'elenco I era vietato. Questo elenco comprendeva organoalogeni, composti organo-stannici e organo-fosforici, mercurio e cadmio e loro composti, cianuri e idrocarburi;
- lo scarico di sostanze dell'elenco II dovevano essere limitati. Questo elenco comprendeva alcuni metalli come il rame, zinco, piombo, arsenico e altre sostanze come fluoruri, tossici o persistenti composti organici di silicio, e biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

Tutti gli scarichi indiretti di sostanze contenuti nell'elenco I e di tutti gli scarichi diretti o indiretti di sostanze contenuti nell'elenco II erano soggetti ad autorizzazione preventiva.

Il monitoraggio del rispetto di tali condizioni e degli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee era di competenza delle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri dovevano tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi di sostanze dell'elenco I, degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II, delle ricariche artificiali ai fini della gestione delle acque sotterranee.

La Direttiva del 12 agosto 2013 2013/39/UE modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In materia è stato recentemente emanato il D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le Direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque".

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 ha costituito invece l'attuazione della Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Scopo della norma è stato quello di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze individuati nel relativo Allegato e di ridurre o eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dell'inquinamento già esistenti.

Inoltre, il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della Direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. In particolare, l'art. 103 vieta lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo individuando, in tale contesto, poche specifiche eccezioni; prevede inoltre, che tutti gli scarichi al suolo esistenti debbano essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo. L'art. 104 vieta, invece, lo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione dello scarico di acque risultante dall'estrazione di idrocarburi ovvero di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti; gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee già esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. L'art. 108 disciplina gli scarichi di sostanze pericolose richiamando in particolare il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 59/2005 (valori limite di emissione) e prescrivendo l'obbligo, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di redigere un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.



Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Per quanto riguarda la **Regione Piemonte**, si rimanda a quanto sviluppato nei paragrafi relativi a fitosanitari, sostanze pericolose per le acque sotterranee, sostanze prioritarie e scarichi.

In **Regione Lombardia** poiché è stata abrogata la Legge Regionale 62/85 con l'entrata in vigore dei regolamenti regionali sulle acque reflue, la situazione sulla disciplina delle acque sotterranee è la seguente: per gli scarichi di acque reflue industriali e urbane recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo si fa riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e, per aspetti per i quali il decreto stesso fa rinvio alla disciplina regionale, al Regolamento Regionale 3/2006, mentre per le acque di prima pioggia e di lavaggio nei medesimi recapiti, ci si rifà alla disciplina di cui al Regolamento Regionale 4/2006. Tale regolamento individua le superfici scolanti (sulla base della possibile presenza di sostanze pericolose) e le cui acque di prima pioggia e di lavaggio assoggettate a specifica disciplina.

L'aggiornamento del PTA della **Regione Liguria**, nelle Norme di attuazione individua una serie di misure ed adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose. Per ulteriori dettagli si rimanda anche a quanto sviluppato nei paragrafi relativi a fitosanitari, sostanze pericolose per le acque sotterranee, sostanze prioritarie e scarichi.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, l'articolo 30 delle Norme d'attuazione del PTA (Linee d'azione e interventi per la tutela qualitativa dei corpi idrici) e il paragrafo 1.4 dell'Allegato B alle Norme stesse "Obiettivi e indirizzi programmatici" indicano gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei. L'articolo 31 (Disciplina degli scarichi) delle Norme di attuazione del Piano pone in capo alla Regione la competenza legislativa in materia di scarichi di acque reflue, nei limiti stabiliti dall'ex D.Lgs. 152/1999 ora sostituito dal d.lgs. 152/2006. La disciplina degli scarichi di sostanze pericolose vigente è quella dell'articolo 108 del D.Lgs. 152/2006 medesimo. Inoltre, fino all'entrata in vigore di un nuovo provvedimento legislativo regionale, continuano ad applicarsi, come previsto dal PTA, le disposizioni contenute nella precedente legge regionale 59/1982 e s.m.i., la quale vieta qualunque scarico di origine industriale sul suolo o nel sottosuolo. Nel periodo 2006-2010 è stato realizzato, in convenzione tra la Regione VdA e l'ARPA, il Progetto idrogeologia II "Indagine idrogeologica sul Bacino della Dora Baltea da Villeneuve a Nus: studio sui rischi di inquinamento delle acque sotterranee nonché identificazione dei siti potenzialmente pericolosi e valutazione della vulnerabilità degli acquiferi". È stata sottoscritta una convenzione tra la Regione, il Comune di Aosta, il Comune di Saint - Christophe, il Comune di Pollein, La Società Vallée d'Aoste Structure S.p.A. e La Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. finalizzata a fornire alla Regione, entro il 2015, gli elementi per individuare le azioni da porre in atto per assicurare il raggiungimento dello stato di qualità "buono" alla falda della Piana di Aosta entro il 2027.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.

Il PTA della **Regione Veneto**, all'art. 10 delle Norme di attuazione disciplina il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose, all'art. 11 individua gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose prevedendo ed in particolare l'obbligo di



autocontrollo delle acque reflue a carico dei titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose e la rivalutazione, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose in impianti di depurazione di acque reflue urbane concesse in deroga ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

In **Provincia Autonoma di Trento** le norme che recepiscono gli articoli del D.Lgs 152/06, di riferimento per questa direttiva, sono le seguenti:

- l'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 è stato recepito dall'art. 8 comma 4 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002., mantenendo però in vigore il divieto dello scarico in suolo e sottosuolo delle acque reflue industriali già previsto dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche;
- l'art. 104 del D. Lgs. 152/2006 è stato recepito dall'art. 8 comma 4 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002., mantenendo però il divieto dello scarico in falda delle acque utilizzate per scopi geotermici e delle acque degli impianti di scambio termico
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1593 del 2/8/2013 si ha l'approvazione del primo aggiornamento della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg. e parziale modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 di data 03 settembre 2009.

4.2.3. Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

La Direttiva 2006/118/CE ha l'obiettivo di prevenire e combattere l'inquinamento delle acque sotterranee. Le sue disposizioni comprendono:

- criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee;
- criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento nelle acque sotterranee e per definire i punti di partenza per l'inversione di tali tendenze;
- azioni per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee.

Il programma di misure elaborate per ciascun distretto idrografico ai sensi della Direttiva quadro sulle acque deve includere la prevenzione di scarichi indiretti di tutti gli inquinanti, in particolare di quelle sostanze pericolose di cui ai punti da 1 a 6 dell'Allegato VIII della Direttiva quadro sulle acque (elenco I della Direttiva 80 / 68/EEC), come pure le sostanze di cui i punti da 7 a 9 dell'Allegato (Elenco II della Direttiva 80/68/CEE), se ritenuti pericolose.

La Direttiva 20 giugno 2014, n. 2014/80/UE modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, il provvedimento che recepisce la Direttiva 2006/118/CE è il D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009 "Attuazione della Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento". Con tale decreto vengono definiti i criteri per l'identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.



Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** le attività relative all'implementazione della Direttiva 2006/118/CE e all'adeguamento della Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque Sotterranee, sviluppate a partire dal 2007, sono:

- definizione degli Acquiferi (Unità di Bilancio) e dei Corpi Idrici Sotterranei (GWB) dell'area di pianura e dei principali fondovalle alpini e appenninici del Piemonte; nella configurazione attuale i GWB sono 17 relativi al sistema acquifero superficiale, 4 ai principali fondovalle alpini e appenninici e 6 al sistema acquifero profondo; sono inoltre in fase di caratterizzazione i GWB montani e collinari derivanti dai 6 Acquiferi (Unità di Bilancio) riferiti a tali sistemi acquiferi;
- adeguamento della rete di monitoraggio tenendo conto delle criticità ambientali evidenziate dal monitoraggio, le classificazioni dello stato chimico delle acque sotterranee, le designazioni delle ZVN e l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari; la Rete è stata inoltre implementata con 17 sorgenti, rappresentative dei principali Acquiferi collinari e montani.
- adeguamento del programma di monitoraggio definito sulla base dei risultati dell'Analisi di Rischio che ha condotto all'assegnazione, ad ogni GWB, della categoria di rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità. Si è proceduto alla prima individuazione delle reti di monitoraggio specifiche previste dal d.lgs. 30/2009, Sorveglianza (S) e Operativo (O) ad ognuna delle quali corrisponde il relativo programma di attività.

È stato inoltre completato il Progetto "Definizione dei valori di fondo naturale per i metalli nelle acque sotterranee come previsto dalla Direttiva 2006/118/CE e dal D.Lgs. 30/2009".

La normativa prevede che nel caso sia dimostrato scientificamente la presenza di metalli o altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati per i Valori Soglia, tali livelli di fondo costituiscono i Valori Soglia per la definizione del Buono Stato Chimico.

Nel contesto idrico sotterraneo piemontese le problematiche inerenti la determinazione dei valori di fondo naturale riguardano esclusivamente i metalli la cui presenza nelle acque sotterranee può essere ricondotta sia a cause antropiche, che a un'origine naturale legata alla composizione dell'acquifero, al tempo di permanenza/interazione acqua/roccia e alle condizioni chimico-fisiche del sistema; le elaborazioni effettuate hanno evidenziato come metalli rilevanti il Nichel per i GWB superficiali e il Cromo esavalente per i GWB sia superficiali sia profondi; per questi metalli sono stati calcolati i valori di fondo naturali.

La **Regione Emilia-Romagna**, a partire dal 2009, ha individuato i corpi idrici sotterranei sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 30/2009. In particolare sono stati individuati e caratterizzati i nuovi corpi idrici sotterranei partendo dai complessi idrogeologici per arrivare agli acquiferi, tenendo conto dell'omogeneità dello stato chimico e quantitativo oltre che degli impatti determinati dalle pressioni antropiche. Sono state inoltre riviste le reti di monitoraggio per la definizione dello stato quantitativo e qualitativo dei nuovi corpi idrici. (DGR n. 350/2010). Dopo il primo triennio di monitoraggio si è proceduto ad una rivisitazione dei corpi idrici e delle reti di monitoraggio i cui risultati sono riportati nel 2° Piano di Gestione.

Per determinare le specie chimiche di possibile origine naturale dei corpi idrici sotterranei profondi di pianura dell'Emilia-Romagna, che possono costituire criticità per il raggiungimento del buono stato chimico ai sensi del D.Lgs 30/09, si è tenuto conto delle conoscenze pregresse scaturite dal monitoraggio ambientale delle acque sotterranee avviato dal 1987 per lo stato chimico. In particolare, per le specie chimiche Ione ammonio, Boro, Cloruri, Arsenico sono stati realizzati due studi di approfondimento, per calcolare i valori di fondo naturale di queste specie chimiche in determinati corpi idrici mentre per il Cromo VI, presente in alcuni acquiferi montani, è in corso uno studio specifico.

In materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento la **Regione Lombardia** ha previsto misure riportate in diversi provvedimenti (per citare i più rilevanti, si rammenta il PTUA e il Regolamento Regionale 2/2006). In particolare, nel PTUA sono presenti metodologie per



la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e i criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento. Lo stato delle acque sotterranee è soggetto a un costante monitoraggio, anche con riferimento ai livelli piezometrici, da parte di ARPA. A valle dell'approvazione del Piano di gestione di distretto è prevista la revisione del Piano regionale per adeguare sia la rete regionale di monitoraggio che la proposta di misure a quanto definito nel PdGPO.

In **Regione Liguria**, un forte impulso alla tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento è stato dato con l'aggiornamento del PTA; in particolare, sono state individuate una serie di misure finalizzate all'individuazione ed eliminazione/riduzione di fonti di inquinamento puntuale e diffuso (art. 18 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da fonte puntuale che compromettono la qualità dei corpi idrici e art. 19 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti diffuse che compromettono la qualità dei corpi idrici). Oltre all'aspetto qualitativo è stato incrementato anche il livello di attenzione e di tutela sulla parte quantitativa. Infine, a partire dal 2015, con la prima individuazione e caratterizzazione degli acquiferi carsici che vanno ad aggiungersi a quelli porosi, è stata attivata la nuova rete di monitoraggio degli acquiferi carsici.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, il paragrafo 1.4 dell'Allegato B alle Norme di attuazione del PTA (approvato con DGR n. 1788/XII del 08/02/2006) "Obiettivi e indirizzi programmatici" ha indicato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei. Inoltre:

- il Centro funzionale regionale, l'ARPA e il Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche stanno svolgendo studi specifici sulle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche e ambientali dei corpi idrici;
- sono in fase di realizzazione attività conoscitive, in convenzione tra la Regione VdA, l'ARPA e il DITAG del Politecnico di Torino, finalizzate alla salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, per individuare la fonte di inquinamento dell'acquifero valdostano e per definire le modalità di intervento;
- nel periodo 2006-2010 è stato realizzato, in convenzione tra la Regione VdA e l'ARPA, il Progetto idrogeologia II "Indagine idrogeologica sul Bacino della Dora Baltea da Villeneuve a Nus: studio sui rischi di inquinamento delle acque sotterranee nonché identificazione dei siti potenzialmente pericolosi e valutazione della vulnerabilità degli acquiferi";
- è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione, il Comune di Aosta, il Comune di Saint - Christophe, il Comune di Pollein, La Società Vallée d'Aoste Structure S.p.A. e la società Cogne Acciai Speciali S.p.A. finalizzata a fornire alla Regione, entro il 2015, gli elementi per individuare le azioni da porre in atto per assicurare il raggiungimento dello stato di qualità "buono" alla falda della Piana di Aosta entro il 2027.

Nel territorio della **Provincia Autonoma di Trento**, l'individuazione dei principali complessi idrogeologici è stato effettuato sulla base dei criteri approvati con D.Lgs. 30/2009. Sul territorio provinciale sono stati individuati 10 corpi idrici sotterranei divisi in 3 complessi idrogeologici principali: alluvioni vallive, calcari e vulcaniti. La rete di monitoraggio dello stato qualitativo è rappresentata da 32 punti significativi. Numerose stazioni sono monitorate anche sotto l'aspetto quantitativo. La tutela dello stato qualitativo è garantita anche grazie al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.: " *Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*".

4.2.4. Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione

La Direttiva 2007/60/CE ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni.

La Direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse.

La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possano essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento.

L'obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva 2007/60/CE è stata recepita con D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

Il D.Lgs. 49/2010 ha individuato nelle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 gli enti responsabili della redazione del Piano di gestione del rischio alluvioni nei bacini di competenza, con esclusione della parte di Piano inerente la gestione in fase di evento (sistema di allertamento per il rischio idraulico a fini di protezione civile e tutte le attività connesse), per la quale la competenza è stata affidata alle Regioni (D.Lgs. 49/2010 art. 7 comma 3 lettera b). In attesa della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali, il D. Lgs. 10 febbraio 2010 n. 219 ha attribuito alle Autorità di bacino ex legge 183/89, ciascuna sul territorio di propria competenza, l'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto 49/2010. Le Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali sono state quindi individuate quali Unità di Gestione (Unit of Management, UoM). La direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs. di recepimento n.49 indicano, in sintesi, che la redazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni avviene in tre fasi successive:

- 1) Valutazione preliminare del rischio (artt. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE; artt. 4 e 5 del D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2011)
- 2) Redazione delle mappe di pericolosità e rischio (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE; art.6 D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2013 secondo la direttiva; scadenza anticipata al 22 giugno 2013 dal D.Lgs. 49/2010)
- 3) Predisposizione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (art.7 della Direttiva 2007/60/CE; art.7 D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2015 secondo la direttiva; scadenza anticipata al 22 giugno 2015 dal D.Lgs. 49/2010).

I sopracitati riferimenti normativi prevedono inoltre cicli successivi di riesame ed eventuale aggiornamento di tutte e tre le fasi sopra citate. In particolare il D.Lgs. 49/2010 (art.12) individua le scadenze successive come segue: 22 settembre 2018 (Valutazione Preliminare del Rischio/perimetrazione delle aree potenzialmente a rischio di alluvione), 22 settembre 2019 (Mappe di pericolosità e rischio), 22 settembre 2021 (Piano di Gestione Alluvioni).

Altri provvedimenti in materia sono:

- la Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", che redatta a seguito dei noti fatti alluvionali di Sarno, impegna le Autorità di bacino a redigere piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, "che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico";
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180.", che approva l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267;



- il Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, che, in attesa del compimento della perimetrazione prevista dal decreto-legge n. 180 del 1998, individua le aree a maggior rischio nelle quali si applicano immediatamente le misure di salvaguardia ambientale. Sono interessate le aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al Decreto-Legge 279/2000. Sono soggette alle misure di salvaguardia anche le aree ad alta probabilità di inondazione identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici. Il Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n.279 è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- la Legge 11 dicembre 2000 n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000". La norma introduce alcune rilevanti novità rispetto all'iter procedurale di adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in precedenza previsto dalla legislazione a suo tempo emanata dopo la disastrosa alluvione di Sarno del 1998 (D.L. n.180/98, convertito nella Legge n.267 del 3 agosto 1998). In particolare:
 - un'attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, allo scopo di individuare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, nonché la ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti. Tale attività viene eseguita dalle Regioni d'intesa con le Province, con il coordinamento dell'Autorità di Bacino;
 - la verifica dei progetti di piani stralcio adottati con le situazioni a rischio individuate con l'attività di sorveglianza e ricognizione di cui al punto precedente;
 - la predisposizione e trasmissione ai Sindaci interessati di un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale;
 - la convocazione, da parte delle Regioni, delle conferenze programmatiche, articolate per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano, oltre alle Regione ed alle Autorità di Bacino, i Sindaci e le Province, con il compito di esprimere un parere sui progetti di piano, con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
 - l'adozione del piano da parte del Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei pareri delle Regioni, nonché delle risultanze delle conferenze programmatiche;
- la Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di Protezione Civile", che si pone l'obiettivo di organizzare il sistema di allerta nazionale definendo i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nell'attività di previsione e prevenzione del rischio, gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico e idraulico, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità. Suddivide la gestione del rischio in una fase previsionale e in una di fronteggiamento vero e proprio dell'emergenza;
- la Direttiva P.C.M. 27 ottobre 2008 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici", che richiama l'importanza della sinergia tra il patrimonio di informazioni costituito dai PAI e l'azione di protezione civile, resa strategica da una costante attività di monitoraggio ed aggiornamento del quadro conoscitivo relativo agli elementi che possono influire sul rischio idraulico;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che nel più generale sforzo di riorganizzazione della normativa in materia ambientale, fonde in un'unica norma l'antecedente legislazione in materia di difesa del suolo, ivi comprese le precitate norme per la prevenzione del rischio idrogeologico. Gli artt. 67 e

68, in particolare, costituiscono per certi aspetti, i dispositivi anticipatori della Direttiva 2007/60/CE. L'art. 67, comma 1, prevede, infatti, che, "nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano (...) piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano, in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime". Il comma 2 stabilisce inoltre che "le Autorità di bacino (...) approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico". Questi piani "contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale";

- la legge 183/1989, che, seppure abrogata dal D.Lgs. 152/2006, rappresenta la norma che ha dato avvio alla pianificazione di bacino in Italia.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la gestione del rischio alluvione è stata affrontata con Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001, e divenuto esecutivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001 ed il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po (PAI Delta)", approvato con DPCM 13/11/2008.

Al seguito dell'introduzione della Direttiva alluvioni nell'ordinamento statale, l'Autorità di bacino ha assunto il ruolo di coordinamento delle regioni del distretto per la stesura del Piano di valutazione e gestione del rischio alluvioni (PGRA). Lo scopo principale di tale piano è la riduzione delle potenziali conseguenze negative delle alluvioni su: salute umana, attività economiche, ambiente e patrimonio culturale. A tal fine il PGRA, introdotto dalla Direttiva 2007/60/CE per ogni distretto idrografico, orienta la sua azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

Ciò ha condotto all'approvazione da parte del Comitato Istituzionale dello Schema di progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio alluvioni (PGRA) e delle mappe di pericolosità e di rischio, avvenute il 23 dicembre 2012. In occasione della pubblicazione dei documenti, depositati dal 22 giugno 2014 per la consultazione pubblica, con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po si è evidenziata la continuità del PGRA con il PAI, di cui il nuovo strumento pianificatorio dovrebbe costituire un aggiornamento. La fase di osservazioni pubbliche si è conclusa il 22 giugno 2015. La data di ultimazione e pubblicazione del PGRA fissata dalla Direttiva europea 2007/60 per il 22 dicembre 2015.

Da tempo è stata avviata la verifica delle esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti (Piano per l'Assetto Idrogeologico – PAI e PAI Delta) ai fini del loro coordinamento con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA, da attuarsi tramite specifiche varianti. Un'attività particolare, in coordinamento con le Regioni di Distretto, ha riguardato le Norme di Attuazione (NA) del PAI e del PAI Delta allo scopo di aggiornarle ed integrarle in relazione ai contenuti conoscitivi del PGRA. Da tale lavoro è risultato il recente Schema di Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta (Decreto Segretario generale Autorità bacino n. 115/2015 del 19 giugno 2015).

Inoltre, l'Autorità di bacino del Po si è dotata anche di un altro strumento che ha valenza anche nel settore della valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, il "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" adottato in tre Stralci successivi sull'intera asta principale del fiume Po da confluenza Stura di Lanzo all'incile del Po di Goro (Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 20/2006, n. 1/2008 e n. 3/2008). Il Programma generale di gestione dei sedimenti si propone di effettuare l'analisi e la sintesi dell'assetto del corso d'acqua per evidenziare le criticità con particolare riferimento al trasporto solido; la definizione di obiettivi e gli interventi strutturali. Dato che gli studi morfologici ed ecologico-ambientali richiesti per la redazione dei PGS sono funzionali all'attuazione della Direttiva Acque 2000/60/CE, con l'approvazione del PdG Po, i Programmi di gestione dei sedimenti (PGS), hanno assunto il ruolo di



strumento di riqualificazione delle condizioni morfologiche dei corsi d'acqua e sono considerati funzionali alla costruzione della sinergia tra la Direttiva Acque 2000/60/CE e la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, espressamente prevista dall'art. 9 di quest'ultima.

La **Regione Piemonte** ha sottoscritto in data 20/02/2007 un Accordo con l'Autorità di Bacino del fiume Po e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.PO), nel quale vengono individuate le attività necessarie all'elaborazione del "Piano di manutenzione o Programma generale di gestione dei sedimenti" per la Regione Piemonte. L'accordo è stato modificato con deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 22-6468 *"Attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti (Deliberazione Autorità di bacino del Po n. 9/2006): revisione delle procedure di approvazione degli stralci e approvazione di un nuovo accordo tra Regione Piemonte, AIPO e Autorità di bacino del Po in sostituzione dell'accordo approvato con DGR n. 29-5268 del 12/02/2007"*.

Lo stesso atto ha previsto che la redazione venga ricondotta all'interno delle strutture regionali, individuate nella Direzione Ambiente e nella Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste che si avvarranno del supporto tecnico di ARPA Piemonte, al fine di creare economie di spesa e innescare le sinergie tra gli uffici regionali preposti alla gestione dei fiumi, in linea con quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE sulla gestione del rischio alluvioni.

Inoltre con l'articolo 14 della L.R. n. 17 del 12 agosto 2013 (Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006) la Regione ha stanziato la percentuale del 20 per cento degli introiti derivanti dai canoni versati a fronte delle concessioni di beni del demanio idrico fluviale sia destinata al finanziamento di studi, progettazione, vigilanza nonché al pagamento di eventuali oneri di espropriazione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006, eseguiti dalla Regione o dall'Agenzia Interregionale per il Po.

Infine, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 9/2006 dell'Autorità di bacino del fiume Po, che stabilisce che le Regioni procedano sul proprio territorio alla redazione degli stralci del programma di gestione dei sedimenti (PGS) corrispondenti a parti significative di corso d'acqua, la Regione ha approvato i PGS relativi al torrente Orco (DGR 23 dicembre 2010, n. 49-1306) con relativo Primo programma operativo (D.G.R. 7 Novembre 2011, n. 56-2852), al torrente Pellice e Chisone (DGR 28 Marzo 2012, n. 49-3650) al torrente Maira (DGR 13 maggio 2013, n. 24-5793). Per quanto concerne i torrenti Orba e Bormida è stato espresso il parere motivato previsto dalla procedura di VAS (D.G.R. 28 Dicembre 2012, n. 30-5153). E' stata infine dato avvio alla procedura di VAS dei PGS Varaita e del tratto di fiume Tanaro compreso tra Narzole ed Asti.

In **Regione Lombardia**, la L.R. 41/97 prevedeva che i comuni, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici comunali, si dotassero di uno studio geologico e idrogeologico finalizzato alla prevenzione dei rischi e a una corretta pianificazione territoriale.

La D.G.R. 7/6645 definisce invece, i criteri con cui gli studi geologici devono essere redatti, mentre la D.G.R. 7/7365 attua il PAI in campo urbanistico e, in particolare, stabilisce che i Comuni, nel predisporre gli studi geologici dei propri territori comunali ai sensi della L.R. 41/97, effettuino una verifica di compatibilità dello stato di dissesto reale e potenziale presente sul territorio con quanto definito dal PAI e propongano eventuali aggiornamenti al PAI stesso attraverso la redazione di una carta del dissesto che individui i fenomeni presenti, secondo 4 categorie: frane, valanghe, esondazioni di carattere torrentizio e conoidi.

E' poi fondamentale la L.R. 12/05 "Legge per il Governo del territorio" che abroga la L.R. 41/97 e stabilisce che gli studi geologici, idrogeologici e sismici dei territori comunali siano una componente dello strumento urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.) al pari di tutte le altre componenti, al fine di pervenire a una pianificazione territoriale compatibile con l'assetto geologico, idrogeologico e sismico a scala comunale.

Le D.G.R. 8/1566 e 8/7374 definiscono i criteri per la redazione della componente geologica dei P.G.T., riprendendo i contenuti delle delibere precedenti e integrandoli con le modalità di redazione dell'analisi della componente sismica, in accordo con quanto definito a livello nazionale dal D.M. 14 settembre 2005 e dal D.M. 14 gennaio 2008. Tali criteri definiscono anche le modalità di redazione degli studi per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di



uso del suolo nelle aree a rischio idraulico definite dal PAI o proposte dai comuni in aggiornamento al PAI stesso.

La **Regione Liguria** con DGR 1012/2013 ha predisposto, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 49/2010, le mappature di pericolosità e rischio da alluvioni per gli ambiti fluviali. Queste mappature sono state infine approvate dai Comitati Istituzionali integrati per i due Distretti Fiume Po ed Appennino settentrionale il 21 dicembre 2013.

Le mappature della pericolosità da inondazione marina per l'ambito costiero, che interessano solo il Distretto dell'Appennino Settentrionale, sono state invece predisposte secondo la metodologia specificata nella relazione "Mappatura della pericolosità da inondazione marina nelle aree costiere della Regione Liguria", oggetto della delibera n.1616/2014.

Successivamente, sulla base delle suddette mappature sono state avviate le attività per la redazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni - di competenza delle Autorità distrettuali, ma a cui le Regioni concorrono per il territorio di competenza.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, gli artt. 41, 42 e 43 delle Norme di attuazione del PTA disciplinano le modalità di intervento in alveo, a tutela delle sponde e delle aree di esondazione (le fasce A e B) individuate ai sensi della L.R. 11/1998. Ai sensi di tale legge regionale sono poi perimetrate le aree a pericolo di inondazione per tutti i corsi d'acqua superficiali regionali e la disciplina di uso di tali aree è stata stabilita con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008. Per quanto concerne l'applicazione della Direttiva 2007/60/CE la Regione, sotto il coordinamento dell'Autorità di bacino del fiume Po, ha proceduto ad elaborare le cartografie di cui alla fase 2 prevista dal D.lgs 49/2010 e ha in corso le attività per la predisposizione dei piani di gestione di cui alla fase 3. A tal fine entro il mese di dicembre 2014 verranno compilate le schede ARS (area a rischio significativo) sia con valenza distrettuale che regionale ed è in corso, in collaborazione col Dipartimento nazionale della Protezione civile, l'attività di predisposizione della parte dei piani di gestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. In tale ambito è stato anche predisposto il "Piano regionale di gestione del rischio idraulico sul tratto fluviale della Dora Baltea", approvato dal Comitato regionale per la Protezione Civile nella riunione del 4 ottobre 2013, che ha individuato i tratti critici che per primi possono essere soggetti ad esondazioni e in corrispondenza dei quali occorre effettuare un'attività di presidio nell'ambito del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile.

In materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvione, la **Regione Emilia-Romagna** ha emanato con D.G.R. 126/2002, le disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e con l'Autorità di Bacino del fiume Po e le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara ha stipulato un accordo preliminare ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, finalizzato al raggiungimento di un'intesa relativa alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) nel settore della difesa del suolo, con la finalità di far assumere al P.T.C.P. il valore e gli effetti del PAI nel territorio di competenza. In virtù di tale quadro, nel territorio regionale sono state stipulate le seguenti intese, in base alle quali i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale assumono il valore e gli effetti di piani settoriali di tutela e uso del territorio di propria competenza e trovano applicazione in luogo del PAI vigente:

- intesa approvata in data 12 aprile 2012, per la definizione delle disposizioni del PTCP della Provincia di Piacenza (approvato con atto n. 69 del 2 luglio 2010 ed entrato in vigore il 29 settembre 2010) relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po", stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI;
- intesa approvata in data 14 giugno 2011, per la definizione delle disposizioni del PTCP della Provincia di Parma (approvato con atto n.71 del 25/07/2003) relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po", stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI;



- intesa approvata in data 15 giugno 2010, per la definizione delle disposizioni del PTCP della Provincia di Reggio Emilia (con atto n.124 del 17/06/2010) relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po", stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI;
- intesa approvata in data 14 ottobre 2010, per la definizione delle disposizioni del PTCP della Provincia di Modena (con delibera n.46 del 18 marzo 2009) relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po", stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI.

La **Regione del Veneto** partecipa alle diverse attività di pianificazione inerenti il rischio di alluvione e idrogeologico coordinate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

In particolare, per quanto attiene al Piano di Assetto idrogeologico del Delta del Fiume Po, il Consiglio regionale si è espresso con Deliberazione n. 78 del 31 marzo 2006 "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul piano di assetto idrogeologico del delta del fiume Po."

Per quanto attiene il Piano di Valutazione e Gestione del Rischio Alluvioni le attività hanno seguito tutte le fasi previste dal D.Lgs. 49/2010 e in particolare la Regione del Veneto ha pubblicato: a) lo Schema del Progetto di Piano, b) le Mappe delle aree allagabili e del rischio di alluvione per i diversi ambiti (fluviale, lacuale, marino, afferente la rete idraulica secondaria di pianura e la rete idraulica secondaria collinare e montana) e per tre scenari di differente frequenza, c) il Progetto di Piano.

Per quanto attiene al Piano di Gestione dei Sedimenti lo schema di "Accordo interregionale per la gestione dei sedimenti dell'alveo del Fiume Po dalla confluenza Tanaro al mare" è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 2238 del 23 luglio 2004 e lo "Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia interregionale per il Fiume Po per la progettazione e l'esecuzione dei rilievi topografici del delta del Po", con Deliberazione di Giunta n. 4435 del 29 dicembre 2004.

Per la **Provincia Autonoma di Trento**, l'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede, quale strumento di programmazione e disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche, un piano generale stabilito di intesa fra i rappresentanti della Provincia e dello Stato nell'ambito di un apposito comitato.

L'articolo 8 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche", disciplina le procedure di formazione ed efficacia del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato articolo 14 dello Statuto. Il Piano deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle Province interessate.

Il Piano, ai sensi della disciplina di cui sopra, è stato predisposto e deliberato da un comitato composto da tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della Provincia interessata ed è stato reso esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2006 su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dei lavori pubblici e del Presidente della Giunta provinciale.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal Decreto legislativo n. 463/99, dispone che il Piano vale anche, per il territorio della Provincia di Trento, quale piano di bacino di rilievo nazionale ai sensi della L. 183/1989. La medesima disposizione prevede che al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il Presidente della Giunta provinciale operino mediante apposite intese.

La prima adozione della Direttiva Alluvioni in provincia di Trento viene disposta con Legge provinciale n. 9 dell'1 luglio 2011, che all'art. 41 prevede "l'organizzazione di un sistema integrato di misure per la valutazione, il controllo e il contenimento dei rischi di alluvioni e di procedure operative per fronteggiare le emergenze alluvionali. Il sistema integrato tiene conto degli apporti conoscitivi derivanti

dalla pianificazione territoriale e urbanistica, dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale, dalla pianificazione di protezione civile, dalle carte della pericolosità e dei rischi previste dall'articolo 10 di questa legge, dalla pianificazione forestale e montana, dalle attività di monitoraggio a supporto della protezione civile e dallo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano generale delle opere di prevenzione”.

La legge provinciale n. 5 del 27 maggio 2008 definisce al Capo IV i contenuti della Carta di sintesi della pericolosità e le penalità urbanistiche da applicare in base alle diverse classi di pericolosità.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 del 9 dicembre 2014 è stato approvato il Progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni della Provincia Autonoma di Trento.

4.2.5. Direttiva 2006/11/CE per l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico

La Direttiva 2006/11/CE, abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013, ha codificato e sostituito la Direttiva 76/464/CEE e successive modifiche. Questo ha portato alla codificazione, il chiarimento e la razionalizzazione della legislazione. La Direttiva 2006/11/CE si applicava alle acque interne superficiali, alle acque territoriali ed alle acque interne del litorale.

La Direttiva stabiliva le norme per la protezione e la prevenzione dall'inquinamento provocato dagli scarichi di talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. Erano previsti due elenchi di tali sostanze. L'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze dell'elenco I, doveva essere eliminato; l'inquinamento a partire dai prodotti di cui all'elenco II doveva essere ridotto.

Si riporta lo stato di fatto del recepimento ed attuazione della direttiva fino alla citata data di abrogazione.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) contiene le norme di recepimento della Direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. La tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte III definisce gli standard di qualità per l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose (art. 78). Il Capo III disciplina nello specifico le procedure di autorizzazione preventiva degli scarichi ed in particolare, l'art. 108 disciplina le modalità di autorizzazione degli scarichi di sostanze pericolose.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** le Norme del PTA, all'art. 5, prevedono che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare, sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano; agli artt. 18 e 19, riportano gli obiettivi di qualità stabiliti per le acque; all'art. 27, definiscono i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, mentre l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. Le Misure del PTA sono relative alla gestione e sviluppo dell'inventario dei prelievi e degli scarichi dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alla gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio ed a progetti operativi di riqualificazione delle criticità idrologico-ambientali di grado elevato.

La **Regione Lombardia** con il PTUA ha individuato le sostanze pericolose da controllare sul territorio regionale ai sensi del D.M. 367/2003 (Allegato 8 del PTUA) e le sostanze pericolose oggetto di monitoraggio che hanno evidenziato un superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l'anno 2008 (appendice H alle Norme tecniche di attuazione del PTUA). Per queste ultime sostanze, l'articolo 46 delle Norme tecniche demandava alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, la valutazione della necessità di fissare limiti di emissione più restrittivi.



In tema di controllo delle sostanze pericolose, ferme restando le procedure di autorizzazione degli scarichi previsti dalle leggi nazionali, la Regione Lombardia ha messo in atto una vasta operazione di monitoraggio, denominata Progetto MOSOPE: mediante tale progetto è stata verificata la presenza delle sostanze ricadenti negli elenchi di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie di cui alla decisione 2455/2001/CE aventi maggiori probabilità – sulla base dei risultati degli studi condotti per l'elaborazione del PTUA – di superare i valori limite previsti dalla normativa per le acque superficiali. I risultati dell'attività – durata un anno – sono serviti ad individuare i parametri – in relazione ai bacini e ai punti di monitoraggio – di cui continuare a monitorare i valori di concentrazioni. A completamento degli studi che hanno portato all'individuazione delle sostanze da sottoporre a monitoraggio è stato condotto un approfondimento rivolto alla valutazione di possibili linee di intervento per la riduzione/eliminazione dei carichi inquinanti prodotti dai settori produttivi maggiormente critici rispetto a tale problematica. Le risultanze degli studi e dei monitoraggi di cui sopra sono alla base dell'emanazione delle “Linee guida per una strategia regionale per la riduzione delle sostanze pericolose nei cicli produttivi, in attuazione del Programma di tutela e uso delle acque”, approvate con D.G.R. n. 6145 del 12/12/2007. La deliberazione, in attuazione del PTUA, approva le predette linee guida, che mirano al conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari: il miglioramento della conoscenza delle fonti di inquinamento; una più omogenea ed efficace definizione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per l'effettuazione dei controlli; la strutturazione di una rete collaborativa tra tutti gli attori interessati su obiettivi convergenti; una maggiore incisività dell'azione finalizzata alla riduzione a monte di scarichi, emissioni e perdite.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta** trovano applicazione le disposizioni e i valori limite allo scarico stabiliti dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., integrati dalle disposizioni della L.R. n. 59/1982 e della D.G.R. n. 2053 del 26 ottobre 2012, limitatamente agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Vigono, pertanto, i divieti e le limitazioni relativi agli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del citato D.Lgs. 152/2006.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053, in attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico, approva il progetto di monitoraggio delle sostanze pericolose, denominato I.S.PER.I.A. predisposto dall'ARPAV, dando mandato alla stessa agenzia di predisporre, al termine del progetto, un programma di monitoraggio a regime dei corpi idrici significativi regionali da attuare negli anni successivi.

Il PTA della Regione Veneto - all'art. 10 delle Norme di attuazione, nell'individuare gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, fa riferimento alla tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, mentre all'art. 11 descrive gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose.

In **Provincia Autonoma di Trento** gli articoli 108 e 131 del D.Lgs. 152/2006 sono stati recepiti dall'art. 7 comma 2 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002. Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche, riporta già, dalla data di emanazione, limiti allo scarico più restrittivi rispetto alla norma nazionale per alcune sostanze pericolose.



Inoltre, già con il primo Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 d.d. 30 dicembre 2004 sono state date indicazioni sul monitoraggio delle sostanze pericolose (art. 4 Norme di attuazione). Le sostanze pericolose vengono quindi costantemente monitorate nell'ambito dell'attività di monitoraggio eseguita dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di stabilire lo stato ambientale dei corpi idrici.

La rete di monitoraggio è stata in seguito ampliata con la redazione del primo Piano di gestione distrettuale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16/02/2015 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque che ha rivisto la rete stessa sulla base della più recente classificazione.

4.2.6. Regolamento CE 528/2012 sui biocidi (che ha abrogato la Direttiva 98/8/CE)

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22-5-2012 n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, all'art.96 ha abrogato la Direttiva 98/8/CE con effetto dal 1/09/2013.

Il Regolamento UE 528/2012, riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell'uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel prodotto biocida.

Il Regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo anche un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Le disposizioni del Regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell'ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente. La protezione delle categorie di persone più deboli è oggetto di particolare attenzione.

Il Regolamento disciplina:

- la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;
- l'autorizzazione all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi;
- il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno dell'Unione;
- la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi all'interno di uno o più Stati membri o dell'Unione;
- l'immissione sul mercato di articoli trattati.

Tali compiti possono essere svolti dall'autorità competente degli Stati membri o dall'autorità centrale, ECHA - European Chemicals Agency.

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La data di applicazione indicata nel Regolamento è il 1° settembre 2013. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con: Regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione del 17 maggio 2013, Regolamento delegato (UE) n. 837/2013 della Commissione del 25 giugno 2013 Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014.

Mentre la Direttiva 98/8/CE è stata modificata in ultimo con la Direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013.



Ulteriori riferimenti normativi collegati e ad integrazione del Regolamento UE 528/2012 sono: il Regolamento 18 aprile 2013, n. 354/2013 relativamente alle modifiche dei biocidi autorizzati; il Regolamento 6 maggio 2013, n. 414/2013 per precisioni sulla procedura di autorizzazione di uno stesso biocida; il Regolamento 18 giugno 2013, n. 564/2013 per le tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche; il Regolamento 7 marzo 2014, n. 492/2014 per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco; la Decisione 24 aprile 2014, n. 2014/227/UE per la non approvazione di taluni principi attivi biocidi ed il Regolamento 4 agosto 2014, n. 1062/2014 per il programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, l'art. 15 della Legge 6-8-2013 n. 97 contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.

Il recepimento della precedente Direttiva 98/8/CE sui biocidi era rappresentato dal D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 "Attuazione della Direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi". La norma dispone che, in via generale, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione sul territorio italiano dei biocidi sia sottoposta all'autorizzazione del Ministero della Sanità. L'immissione sul mercato e l'utilizzazione dei biocidi a basso rischio è invece consentita previa registrazione da parte del Ministero della Sanità. Un successivo aggiornamento degli allegati è avvenuto con Decreto del ministero della Salute del 31 marzo 2008.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** l'art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) delle Norme di attuazione del PTA, prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso.

Le indicazioni della **Regione Lombardia** sono emanate nell'ambito delle direttive in materia di controllo e vigilanza su sostanze e preparati pericolosi (Decreto legislativo 52/94 e Decreto Legislativo 145/2008), finalizzate alla tutela della salute della popolazione e degli ambienti di vita (acqua, aria, suolo, abitato): controllo sull'etichettatura, schede di sicurezza, gestione del rischio.

In **Regione Liguria**, i monitoraggi relativi alla presenza di prodotti fitosanitari e di biocidi nelle acque monitorate non hanno rilevato per i corpi idrici ricadenti nel Distretto del Fiume Po superamenti rispetto ai valori di concentrazione previsti per gli standard di qualità delle acque. Ad oggi non sono designate sul territorio della Regione, aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e biocidi in attuazione della Direttiva 91/676 CEE.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, il paragrafo 6 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e l'art. 18 delle Norme di attuazione indicano che una prima ed estesa indagine conoscitiva, finalizzata a determinare i principali prodotti fitosanitari e biocidi che potenzialmente possono contaminare la risorsa idrica, superficiale e sotterranea, ha escluso la presenza di tali prodotti nelle acque della Regione. Ad oggi non sono designate sul territorio della Regione, aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e biocidi in attuazione della Direttiva 91/676 CEE.

La **Provincia Autonoma di Trento** fa riferimento alla normativa nazionale.

4.2.7. Direttiva 2006/113/CE per la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

La Direttiva 2006/113/CE sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CEE. La Direttiva 2006/113/CE è stata modificata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008. Infine, la Direttiva 2006/113/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.

La Direttiva 2006/113/CE è una modifica formale che ha lo scopo di riunire la Direttiva originaria e le successive modifiche in un unico atto legislativo senza alterarne le disposizioni fondamentali.

La Direttiva 2006/113/CE riguarda la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, cioè le acque idonee per lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi). Essa si applica alle acque costiere e acque salmastre, che hanno bisogno di protezione o miglioramento per consentire di sviluppare molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano. Spetta agli Stati membri designare queste acque. La designazione può essere aggiornata (designazione di nuove acque) o modificata (modifica della denominazione), a condizione che questa non aumenti l'inquinamento delle acque costiere o salmastre.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento in **Italia** della Direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, in particolare gli articoli 87 e 88. L'articolo 87 ai commi 1 e 2 prevede che: *"1) Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. 2) Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione."* L'art. 88 individua i requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi. Il comma 2, in particolare prevede che, se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.

Con la Legge 11 agosto 2014, n. 116 è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 per le acque destinate alla vita dei molluschi.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Liguria**, l'unico sito designato ai fini della molluschicoltura è costituito dal Golfo della Spezia, con un nucleo di impianti localizzato presso la diga foranea del golfo ed uno presso il Comune di Portovenere. La designazione delle acque destinate alla molluschicoltura è stata effettuata con Delibera Regionale n. 2216 del luglio 1996. Tale sito ricade nel Distretto dell'Appennino Settentrionale.

In **Emilia-Romagna** le Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) costituiscono linee di indirizzo per un approccio di sistema delle zone costiere al fine di riconoscere, analizzare e ricostruire in un quadro integrato e multisettoriale le diverse componenti del sistema costiero romagnolo. Con riferimento alla Direttiva in oggetto, i principali profili tematici contenuti nella GIZC sono: carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio; pesca ed acquacoltura.

Con la Delibera n. 5210/94 la Regione Emilia-Romagna ha designato le acque destinate alla molluschicoltura. La L.R. 3/99, art. 116, ha delegato alle Province la designazione delle acque destinate alla vita dei molluschi. Le Province con appositi atti hanno definito la rete di monitoraggio e ogni anno trasmettono le schede coi risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del 152/06 la conformità dei tratti o i piani di rientro previsti per i punti non conformi.

Con la D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001 la Giunta della **Regione Veneto** ha ripartito le competenze in materia di molluschicoltura tra A.R.P.A.V. e AULSS; in particolare, ai fini della verifica di rispondenza ai requisiti di qualità previsti nella tabella 1/C dell'Allegato 2 al D.Lgs. 152/1999 le attività di monitoraggio specifico per il controllo delle acque destinate alla vita dei molluschi sono state affidate all'A.R.P.A.V.



Con la D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 e la D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993, la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 131/1992, ha effettuato una prima designazione delle acque regionali destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi.

I dati del monitoraggio svolto annualmente dalla Regione, per il tramite di ARPAV, sono utilizzati ai fini della classificazione delle acque designate e le relative informazioni sono trasmesse, tramite apposte schede del Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, al sistema 152 (Sintai) dell'ex ANPA (ora APAT).

La Direttiva in oggetto non interessa i territori delle **Regioni Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta**, che pertanto non hanno designato acque per l'idoneità alla molluschicoltura. L'area individuata per la **Regione Liguria** ricade nel Mar Ligure e quindi nel Distretto dell'Appennino Settentrionale.

4.2.8. Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica

La Direttiva 2001/42/CE introduce un regime di preventiva valutazione ambientale in fase di pianificazione e programmazione. Essa ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La valutazione ambientale strategica è obbligatoria per i piani e i programmi che sono elaborati che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento e l'attuazione in **Italia** della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Piemonte** ha disciplinato la materia della valutazione ambientale con la L.R. 40/1998 contenente "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"; in particolare all'articolo 20 ha fornito disposizioni relative alla compatibilità ambientale di piani e programmi.

Successivamente, in riferimento a quanto disposto dal decreto nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"), con la D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008, ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento in materia di VAS, al fine di garantire una corretta e omogenea applicazione della normativa sul territorio regionale.

Con l'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 - "Legge per il governo del territorio" la **Regione Lombardia** ha introdotto la Valutazione ambientale dei piani e programmi, recependo la Direttiva la Direttiva 2001/42/CE e rimandando al Consiglio regionale l'approvazione degli indirizzi generali e alla Giunta regionale la definizione di ulteriori adempimenti. Con la delibera del 13 marzo 2007, n. VIII/351 il Consiglio regionale ha approvato gli "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)".

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi- VAS", ha dettato disposizioni volte alla definitiva entrata in vigore della VAS nel contesto regionale. Nell'Allegato 1 a tale delibera è definito il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi da applicare in via generale, mentre negli allegati da 1a a 1m sono definiti i modelli per specifiche categorie di piani e programmi. L'Allegato 2 definisce il procedimento coordinato VAS/VIA/Valutazione

di Incidenza. L'Allegato 3 definisce le modalità operative per la costituzione del Sistema Informativo lombardo per VAS.

La **Regione Liguria** ha disciplinato la Valutazione ambientale strategica sui piani e programmi con Legge regionale n. 32/2012 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)", che recepisce le normative europee e nazionali in materia.

Con DGR 223 del 28/02/2014 la Regione ha aggiornato le "Indicazioni applicative per la LR n.32/2012 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi", in sostituzione di quanto già definito dalla precedente DGR n.331 del 28/03/13.

La **Regione Emilia-Romagna** ha in parte anticipato la Direttiva europea sulla VAS con l'art. 5 della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.), integrata nell'ambito del processo di formazione del piano stesso, come elemento costitutivo del piano approvato e un monitoraggio dell'attuazione del piano e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali. Con la L.R. 20/2000 viene attribuita alla pianificazione territoriale e urbanistica una funzione fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni.

Con la L.R. 9/2008 (in attuazione del D. Lgs. 152/06 e del D. Lgs 4/08) la Regione ha individuato le autorità competenti e completato l'ambito di applicazione della VAS a tutti i piani e programmi previsti nella disciplina europea e nazionale.

La Regione con la Circolare PG n.269360 del 12/11/2008 ha fornito alle amministrazioni pubbliche prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 9/2008 che rappresentano i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica. In particolare, nella Circolare vengono illustrati i principi generali della procedura di VAS e sono fornite indicazioni relativamente alla valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, secondo quanto specificato dalla L.R. 9/2008, con la definizione dell'autorità competente per la valutazione dei piani regionali, della pianificazione di bacino, provinciale e comunale e le modalità procedurali con le quali deve essere espressa la verifica di assoggettabilità o valutazione ambientale dei piani.

In sintesi la procedura di Valsat, prevista dalla LR 20/2000, è stata integrata con la LR 9/2008 e la LR 6/2009 al fine di recepire le disposizioni della parte II del D.Lgs. 152/06, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità competente alla VAS e l'espressione del parere motivato. Con la Circolare PG n. 23900 del 01/02/2010 la Regione Emilia-Romagna ha specificato i contenuti della Direttiva sulla VAS e del D. Lgs. 152/06.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, con DGR 2720/2008 ha individuato i soggetti competenti in materia di VAS. Con LR 12/2009 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.") la Regione adegua alla disciplina europea e nazionale la propria normativa sulla valutazione ambientale introducendo la valutazione ambientale strategica (VAS) e modificando la procedura di valutazione di impatto ambientale.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 2988 dell'1-10-2004, la D.G.R. 3262 del 24-10-2006 e la D.G.R. 3752 del 5-12-2006, recano indirizzi operativi sulla valutazione ambientale strategica, modulati sulla Direttiva 2001/42/CE.

In **Provincia Autonoma di Trento** per questa direttiva occorre fare riferimento al Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/ Leg.:" Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10".



4.2.9. Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche

La Direttiva 2008/98/CE ha abrogato la precedente direttiva 2006/12/CE e stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Obiettivo della Direttiva 2008/98/CE è proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso: la riduzione degli impatti negativi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e attraverso un minore e più efficace utilizzo delle risorse.

Nella Direttiva 2008/98/CE l'Unione Europea chiede a tutti gli Stati Membri di gestire i propri rifiuti attraverso questa gerarchia di azioni:

- prevenire la produzione dei rifiuti a monte
- preparare i rifiuti per il riutilizzo
- riciclare i rifiuti per ottenere nuovi prodotti
- recuperare i rifiuti in altro modo utile (ad esempio per produrre energia)
- smaltire i rifiuti (ad esempio in discarica).

Lo smaltimento dei rifiuti è considerato, quindi, solo l'ultima opzione per la gestione dei rifiuti, da prendere in considerazione solo se, nell'ordine, non si è riusciti a prevenirne la produzione o a trovare un modo efficace per riutilizzarli, riciclarli o recuperarli.

Agli Stati Membri è richiesto di attivarsi per fare in modo che, entro il 2020, il 50% dei rifiuti domestici o simili (come carta, plastica, vetro, metalli) venga riciclato o riutilizzato per ottenere nuovi prodotti.

La Direttiva n. 2015/1127 del 10-7-2015 sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE. La Direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti mira a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti. Inoltre la stessa direttiva prevede una progressiva riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica.

Recepimento ed attuazione delle Direttive in Italia

Il D.Lgs. 3-12-2010 n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" ha recepito la direttiva 2008/98/CE, andando a modificare alcuni articoli del Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale". Pertanto, **in Italia**, la principale fonte normativa sulla gestione dei rifiuti è di fatto il D.Lgs. 152/06 che, alla parte quarta, disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

In particolare, all'interno della parte quarta del D.Lgs. 152/06:

- il Titolo I, avente per oggetto la gestione dei rifiuti, individua disposizioni di carattere generale (capo I), competenze (capo II), detta prescrizioni sul servizio di gestione integrata dei rifiuti (capo III), disciplina il regime delle autorizzazioni e delle prescrizioni (capo IV), regola le procedure semplificate (capo V);
- il Titolo II disciplina la gestione degli imballaggi;
- il Titolo III disciplina la gestione di particolari categorie di rifiuti;



- il Titolo IV reca disposizioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- il Titolo V riguarda norme sulla bonifica dei siti contaminati;
- il Titolo VI è dedicato al sistema sanzionatorio ed alle disposizioni transitorie e finali.

La Direttiva discariche (1999/31/CEE) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il suddetto decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure ed orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, nonché sull'ambiente globale. In merito alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica, il decreto legislativo 36/2003 fissa le quantità massime di rifiuti urbani biodegradabili conferibili in discarica entro il 2018, prevede che possa essere conferito in discarica solo il rifiuto trattato (salvo specifiche esclusioni).

Recepimento ed attuazione delle Direttive nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **distretto idrografico del Po**, il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), agli artt. 29 e 30 delle Norme di Attuazione, vietano nelle aree incluse nelle Fasce Fluviali A e B la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'ampliamento di quelli esistenti. Tali disposizioni vietano inoltre, il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, per le quali è consentita la sola prosecuzione delle attività in corso ed autorizzate alla data di entrata in vigore del Piano (approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001) limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Per i soli impianti a tecnologia complessa e per le discariche non completate è prevista la possibilità di procedere al rinnovo dell'autorizzazione fino al termine della vita tecnica dei primi e all'esaurimento della capacità residua per le seconde, subordinatamente alla realizzazione di uno studio di compatibilità, volto ad accertare le condizioni di pericolosità idraulica dei siti e la relativa vulnerabilità ambientale degli impianti, redatta secondo la Direttiva "Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB", emanata dall'Autorità di bacino del Po, ai sensi dell'art. 38 bis delle NdA del PAI.

In **Regione Piemonte** la gestione dei rifiuti in è disciplinata dalle leggi regionali n. 24/2002 e n. 7/2012 che, dando attuazione ai principi contenuti nel d.lgs. 152/2006, regolano il sistema delle competenze, gli strumenti di programmazione e definiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 44-12235 del 28 settembre 2009 è stata adottata la Proposta di Progetto di Piano regionale gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione ed il relativo Rapporto Ambientale.

Con deliberazione n. 34-13218 del 8 febbraio 2010 la Giunta regionale, in qualità di autorità competente per la VAS, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.

Nel 2013 è stato attivato un nuovo percorso finalizzato alla revisione della documentazione predisposta nel 2010, tenendo presente le disposizioni indicate nella deliberazione n. 34-13218 del 8 febbraio 2010.

Con deliberazione di Giunta regionale 1 marzo 2010, n. 32-13426, sono stati approvati i criteri tecnici in materia di gestione dei rifiuti. Tali criteri riprendono gli obiettivi previsti dall'UE nel VI° Piano d'azione ambientale secondo una gerarchia di priorità già conforme con la recente disciplina comunitaria (Direttiva 2008/98/CE).

Infine in materia di bonifica dei siti contaminati, con la L.R. 42/2000 è stato approvato il Piano di bonifica delle aree contaminate e sono state definite le competenze della Regione, delle Province, dei Comuni e di Arpa. L'art. 43 della L.R. 9/2007 ha confermato, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, l'assetto normativo stabilito dalla citata L.R. 42/2000.

In **Regione Lombardia** le normative regionali principali in materia di rifiuti recepiscono le precedenti direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE.



In **Regione Liguria** la gestione dei rifiuti è disciplinata dalle seguenti norme regionali:

- Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", e ss. mm. ed. ii. - Capo III "Gestione rifiuti", che rappresenta il principale riferimento per la disciplina dei rifiuti in Liguria.
- Legge regionale 24 gennaio 2014, "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti", e ss. mm. ed. ii., che tra le altre cose prevede l'Ambito regionale unico, in capo alla Regione ma articolato in aree territoriali omogenee, con l'obiettivo di rilanciare la raccolta differenziata e rendere efficiente il sistema di raccolta. Su tali aspetti sono possibili future evoluzioni con modifiche della Legge.

Per quanto riguarda le bonifiche Regione Liguria, con la Legge Regionale 10/2009 "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati" e ss. mm. ed. ii., con particolare riferimento alle L.R. 22/2009 e L.R. 33/09, ha dato attuazione al D.Lgs. 152/2006.

In data 22 dicembre 2015, la Giunta ha proposto al Consiglio Regionale l'approvazione definitiva del nuovo Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche per la Liguria, comprensivo di Piano di Monitoraggio e Dichiarazione di Sintesi.

Il Piano contiene indirizzi e strategie per gestire i rifiuti urbani, i rifiuti speciali e le operazioni di bonifica nell'arco dei prossimi sei anni. Tra i punti chiave del piano, la diminuzione della produzione, nel rispetto della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti. Un capitolo è dedicato alle disposizioni relative al periodo d'emergenza contingente, con la necessità di adeguare le discariche alle disposizioni attuali, che impongono il pretrattamento dei rifiuti da smaltire. Di particolare importanza anche la governance del ciclo dei rifiuti, per favorire il processo di concentrazione - di enti locali e gestori - e quindi superare le criticità dovute dalla frammentazione.

Il Piano affronta anche i temi di rifiuti speciali e sulle bonifiche e parte dalla situazione attuale per proporre soluzioni concrete, grazie anche a un accresciuto patrimonio di informazioni tecniche.

Con DGR n. 1293 e 1615/2014 la Regione ha individuato e specificato le caratteristiche e i processi di trattamento cui devono essere sottoposti i rifiuti per consentirne l'abbancamento in discarica in conformità alle disposizioni della normativa nazionale.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** legifera e pianifica le proprie azioni in linea con le direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (DGR 3188/XI/2003 e s.m.i.) concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile. Il 15 Febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato cinque deliberazioni relative alla gestione dei rifiuti:

- DGR 222/2013 "Conferma per l'anno 2012 della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati da applicare a carico dei subATO per il conferimento dei rifiuti presso il centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne."
- DGR 223/2013 "Determinazione per l'anno 2013 dei canoni da applicare a carico dei subATO per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso il centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché, in via provvisoria, degli introiti derivanti dall'avvio al recupero dei rifiuti conferiti in forma differenziata."
- DGR 224/2013 "Approvazione dello schema di regolamento di gestione dei rifiuti a livello di bacini territoriali ottimali ai sensi della l.r. 31/2007."
- DGR 225/2013 "Approvazione dei criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'art. 11 della l.r. 31/2007."

- DGR 226/2013 "Approvazione dello schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares), ai sensi dell'art. 11 della l.r. 31/2007 e dell'art. 3bis del d.l. 138/2001."

Ha inoltre approvato un documento (LINEE GUIDA - Prime indicazioni per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del servizio rifiuti per l'anno 2013 nella Regione Valle d'Aosta) finalizzato a fornire supporto nella redazione del Piano Economico Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe.

In **Regione Emilia-Romagna**, le normative regionali principali in materia di rifiuti recepiscono le precedenti direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE ed in particolare, la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999, che attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni, demanda alle Province i Piani per la gestione dei rifiuti (PPGR).

In materia di gestione di rifiuti si segnalano inoltre: la DGR n. 1620/2001, che ha come oggetto l'approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e gestione dei rifiuti e la DGR n. 282/2008 recante indicazioni operative alle Province per la riduzione dei rifiuti urbani bio-degradabili da collocare in discarica.

Dato atto che gli indirizzi programmatici del governo regionale per il periodo 2010-2015 delineano per il sistema emiliano-romagnolo la necessità di dotarsi di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), la Regione con propria DGR n. 103 del 3 febbraio 2014 ha adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti così come previsto dall'art. 199 del D.Lgs 152/06.

In **Regione Veneto**, la normativa di riferimento in materia di gestione rifiuti è rappresentata dalla Legge Regionale del 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. La Deliberazione della Giunta n. 2166 dell'11 luglio 2006 costituisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006, per la parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e per la parte V, relativamente alle emissioni in atmosfera. In materia di bonifica di siti inquinati, la Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008 istituisce, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. 152/06 l'Anagrafe dei Siti da Bonificare comprendente tutto il territorio regionale.

Infine con Delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 è stato approvato il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" che definisce per il 2020 gli indirizzi e gli obiettivi regionali in materia di rifiuti e bonifiche.

In **Provincia di Trento** sono stati dati indirizzi per la corretta applicazione del D.lgs. 152/2006 per quanto riguarda le bonifiche dei siti contaminati con varie deliberazioni della Giunta provinciale: deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 3 febbraio 2012 - approvazione delle linee guida per la caratterizzazione dei siti contaminati; deliberazione della Giunta provinciale n. 1666 del 3 luglio 2009 - Macroaree interessate da fenomeni naturali; deliberazione della Giunta provinciale n. 2087 del 10 settembre 2010 - Protocollo operativo per il riconoscimento dei fondi naturali; deliberazione della Giunta provinciale n. 4 del 11 gennaio 2013- criteri di priorità per la bonifica e il monitoraggio di ex discariche. Il D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. disciplina gli aspetti procedurali e tecnici delle istruttorie dei bonifica sul territorio provinciale.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 del 9 dicembre 2014, e' stato approvato il 4° aggiornamento del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti.

4.2.10. **Direttiva 2013/39/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque**

La Direttiva 2013/39/CE modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque gli standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE. Tale direttiva richiede agli Stati membri di attuare le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.



La Direttiva modifica e abroga le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica l'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE, che è pertanto sostituito dal testo di cui all'Allegato II della Direttiva 2008/105/CE.

Al fine di verificare l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto, richiede altresì agli Stati membri di istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie relativi a ciascun distretto idrografico.

Per l'istituzione di un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della Direttiva 2008/105/CE il riferimento è la Decisione 20 marzo 2015, n. 2015/495.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva 2008/105/CE è stata recepita con D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 come modifica al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Direttiva 2008/56/CE è stata recepita con D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 che, in ossequio alla Direttiva prevede cicli di pianificazione di 6 anni con le seguenti scadenze relative al primo ciclo:

15 luglio 2012

- valutazione iniziale
- determinazione “buono” stato ambientale
- definizione traguardi ambientali e indicatori

15 luglio 2014

- elaborazione ed avvio programma di monitoraggio

31 dicembre 2015

- elaborazione programma di misure per il conseguimento o mantenimento di un buono stato ecologico

31 dicembre 2016

- avvio del programma di misure

L'approccio territoriale è avvenuto attraverso la delimitazione di 3 sottoregioni marittime: Mar Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico e Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale.

L'art. 5 del D.Lgs 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE istituisce il Comitato Tecnico, organismo che concorre, assieme al Ministero dell'Ambiente, individuato come Autorità competente, alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino. Il medesimo articolo 5 assicura la presenza di un rappresentante per ogni Regione nell'ambito del Comitato Tecnico.

Il Ministero dell'Ambiente, verificate le lacune informative emerse dalla valutazione iniziale, ha stipulato con le Regioni appartenenti alle tre sottoregioni, Adriatico, Tirreno e Ionio, Protocolli di Intesa finalizzati a svolgere attività di indagine per giungere ad una più attendibile valutazione dello stato ambientale. In particolare, il monitoraggio effettuato ha riguardato la distribuzione ed estensione degli habitat bentonici e pelagici, i rifiuti marini spiaggiati, le microplastiche oltre ad una prima valutazione degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.

Tali attività hanno costituito il banco di prova per condurre in maniera efficace le attività di monitoraggio a regime a partire dal luglio 2014

La Direttiva 2013/39/CE è stata recepita con D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 “ Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”.



Il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, in vigore dall'11 novembre 2015, modifica alcune parti del D.Lgs. n. 152/2006, aggiungendo 12 nuove sostanze inquinanti alle 33 sostanze c.d. "prioritarie" già individuate per la loro pericolosità. L'obiettivo è di raggiungere il buono stato chimico delle acque entro il 2021 per le 33 sostanze già individuate in precedenza ed entro il 2027 per le 12 nuove sostanze (prodotti fitosanitari, biocidi, sostanze chimiche industriali, sottoprodotti della combustione). In tale contesto, al fine di raggiungere il buono stato chimico, le Regioni sono chiamate ad applicare per le sostanze dell'elenco di priorità, gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 1/A dell'Allegato I alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e sono tenute alla compilazione dell'Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di cui all'art. 78-ter del D.Lgs. 152/2006.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po** il primo Inventario è stato compilato a scala distrettuale secondo una metodologia preventivamente condivisa tra le Regioni del distretto. Secondo le citate Direttive infatti, la strategia marina interessa tutte le Regioni. Il comitato tecnico di cui al citato art. 5 del D.Lgs., n. 190/2010 prevede infatti la partecipazione di un rappresentante per ciascuna amministrazione regionale in ragione del fatto che il raggiungimento di alcuni obiettivi a mare potrebbe implicare l'adozione di misure anche in regioni che non si affacciano sul mare (si veda, a titolo di esempio, il fenomeno dell'eutrofizzazione).

In **Regione Piemonte** le Norme del PTA, all'art. 5, prevedono che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare, sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano; all'art. 27, definiscono i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, mentre l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. Le Misure del PTA, successivamente integrate e sviluppate nel PdG Po, sono relative alla gestione e sviluppo del catasto dei prelievi e degli scarichi dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alla gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio e a progetti operativi di riqualificazione delle criticità idrologico-ambientali di grado elevato.

Anche il PTUA della **Regione Lombardia** ha previsto le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme a suo tempo vigenti. Particolare rilevanza ha assunto nella pianificazione l'individuazione delle sostanze prioritarie e di altre sostanze, oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'ARPA all'interno del progetto di monitoraggio denominato MOSOPE. La Regione Lombardia, ha approvato delle linee guida in materia, finalizzata a conseguire obiettivi di riduzione della concentrazione di tali sostanze negli scarichi e nell'ambiente acquatico. Sono attualmente in corso valutazioni in ordine alle ricadute dei contenuti della Direttiva sui provvedimenti e sulle misure già previsti dalla Regione. I risultati dei monitoraggi e gli studi effettuati in l'attuazione della Direttiva comunitaria 76/464/CE e s.m.i., possono, infatti, essere utilizzati per valutare gli interventi necessari al raggiungimento del rispetto degli standard fissati dalla Direttiva 2008/105/CE nonché per rimodulare, qualora necessario, le stesse attività di monitoraggio della presenza nelle acque superficiali delle sostanze individuate dalla Direttiva.

L'aggiornamento del PTA della **Regione Liguria** ha individuato una serie di adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti puntuali e diffuse che compromettono potenzialmente la qualità dei corpi idrici e conseguentemente il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità per le acque previsti dalla Direttiva Acque.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha indicato le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme già vigenti, con particolare attenzione all'individuazione delle sostanze prioritarie e di altre sostanze, oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'ARPA all'interno del monitoraggio annuale della qualità dei corpi idrici.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge



regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";

- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.

4.2.11. Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino

La Direttiva 2008/56/CE promuove l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e ha l'intento di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea". Entro il 2020, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, preservarne la qualità, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi delle zone danneggiate. La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 luglio 2010 e la Commissione provvederà a riferire dei risultati raggiunti entro il 2014; la sua attuazione sarà inoltre supportata dagli strumenti finanziari comunitari esistenti.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 2008/56/CE è stata recepita con D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 che, in ossequio alla Direttiva prevede cicli di pianificazione di 6 anni con le seguenti scadenze relative al primo ciclo:

15 luglio 2012:

- valutazione iniziale
- determinazione "buono" stato ambientale
- definizione traguardi ambientali e indicatori

15 luglio 2014:

- elaborazione ed avvio programma di monitoraggio

31 dicembre 2015:

- elaborazione programma di misure per il conseguimento o mantenimento di un buono stato ecologico

31 dicembre 2016

- avvio del programma di misure

L'approccio territoriale è avvenuto attraverso la delimitazione di 3 sottoregioni marittime: Mar Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico e Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale. L'art. 5 del D.Lgs 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE istituisce il Comitato Tecnico, organismo che concorre, assieme al Ministero dell'Ambiente, individuato come Autorità competente, alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino. Il medesimo articolo 5 assicura la presenza di un rappresentante per ogni Regione nell'ambito del Comitato Tecnico.

Il Ministero dell'Ambiente, verificate le lacune informative emerse dalla valutazione iniziale, ha stipulato con le Regioni appartenenti alle tre sottoregioni, Adriatico, Tirreno e Ionio, Protocolli di Intesa finalizzati a svolgere attività di indagine per giungere ad una più attendibile valutazione dello stato ambientale. In particolare, il monitoraggio effettuato ha riguardato la distribuzione ed estensione degli



habitat bentonici e pelagici, i rifiuti marini spiaggiati, le microplastiche oltre ad una prima valutazione degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado. Tali attività hanno costituito il banco di prova per condurre in maniera efficace le attività di monitoraggio a regime a partire dal luglio 2014.



5. Approfondimenti specifici per temi di rilevanza europea e per la DQA

Per il PdG Po 2015 si richiede di fornire ulteriori informazioni sullo stato di attuazione delle misure di base di cui all'**articolo 11.3, paragrafi da b a i**, della DQA ritenute necessarie per affrontare le priorità di interesse europeo per la DQA.

Gli approfondimenti richiesti per questa tipologia di misure di base sono indicati nel WFD Reporting Guidance e sono riportati nella Tabella 5.1, mentre le risposte ad oggi fornite dalle Regioni del distretto padano sono sintetizzate nell'Allegato 7.3 al presente Elaborato.

Tabella 5.1 Domande mirate relative ad alcune delle misure di base di cui all'art. 11.3 della DQA (Traduzione in IT non ufficiale a cura di Adb Po)

Ulteriori informazioni richieste per le misure di base art.11.3, par. da b a i, della DQA	
versione in EN	versione in IT
For measures under Article 11(3)d for the protection of water abstractions used for the protection of drinking water, include in the description of the measure, if relevant: • <i>General size of the safeguard zones or criteria for their establishment.</i> • <i>Types of bans or restrictions that are in force in safeguard zones (e.g. application of pesticides, fertilisers/manure, building, and industrial activities).</i> • <i>Types of measures which are mandatory in safeguard zones (e.g. buffer strips, planting of trees).</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)d per la protezione delle acque destinate alla produzione di acqua potabile, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione</i> • <i>Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia (ad esempio applicazione di pesticidi, fertilizzanti/letame, costruzioni, attività industriali)</i> • <i>Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia (ad esempio fasce tampone, piantumazione di alberi)</i>
For measures under Article 11(3)e for the control of abstractions of freshwater, include in the description of the measures, if relevant: • <i>Existence of a register for all surface and groundwater abstractions.</i> • <i>Existence of a register for all impoundments.</i> • <i>Description of the concessions, authorisations or permit regime for abstractions, including thresholds below which abstraction concessions, authorisations or permits and/or registration are not needed.</i> • <i>Obligations for users of different types to use metering devices.</i> • <i>Existence of a register of water consumption by user for all sectors.</i> • <i>Existence of an obligation to review abstractions within a fixed period (e.g. every 5, 10 or more years) or only if required.</i> • <i>Describe whether the authorities are bound by the WFD Environmental Objectives in the concessions, authorisations or permitting process, i.e. if the authorities must or can refuse a permit if it compromises the achievement of the WFD Environmental Objectives in the affected water bodies.</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)e per il controllo dei prelievi di acqua dolce, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee.</i> • <i>Esistenza di un catasto per tutti gli invasi</i> • <i>Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie.</i> • <i>Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori</i> • <i>Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori.</i> • <i>Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto.</i> • <i>Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)</i>
For measures under Article 11(3)g for the control of point source discharges liable to cause pollution, include in the description of the measures, if relevant: • <i>The authorisation or permit regime for the control of urban and industrial waste water discharges including if there are</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)g per il controllo degli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Le procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli</i>

Ulteriori informazioni richieste per le misure di base art.11.3, par. da b a l, della DQA	
versione in EN	versione in IT
thresholds below which an authorisation is not needed, if there are general binding rules, etc. - Whether the scope of the authorisation or permit regime or the general binding rules includes run-off from urban areas, industrial installations and farm holdings. - Existence of an obligation to review discharge permits within a fixed period (e.g. every 5, 10 or more years) or only if required. - Describe whether the authorities are bound by the WFD Environmental Objectives in the authorisation or permitting process, i.e. if the authorities must or can refuse a permit if it compromises the achievement of the WFD Environmental Objectives in the affected water bodies.	scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc. - Se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole. - Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto - Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)
For measures under Article 11(3)h for the control of diffuse sources liable to cause pollution, include in the description of the measures, if relevant: - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of nutrients (Nitrates and/or Phosphates) outside of Nitrate Vulnerable Zones. - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of pesticides. - Controls or binding requirements at farm level to address soil erosion and pollution of water bodies with sediment. - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of organic pollution and microbial contamination.	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)h per il controllo delle fonti diffuse che possono causare inquinamento, includere nella descrizione della misura, se rilevante: - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosfati) al di fuori delle Zone Vulnerabili ai Nitrati. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbiologica.
For measures under Article 11(3)i for the control of hydromorphological modifications, include in the description of the measures, if relevant: - Description of the authorisation regime and/or general binding rules for physical modifications of water bodies including the type of modifications that are subject to control. - Whether physical modifications of the riparian area are subject to control. - Thresholds below which physical modifications are exempted from authorisation, if any.	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)i per il controllo delle modificazioni idromorfologiche, includere nella descrizione della misura, se rilevante: - Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo. - Se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo. - Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

Oltre agli approfondimenti per alcune misure di base, la Commissione Europea è interessata a conoscere come nel processo di riesame del Programma di misure del Piano siano stati presi in esame alcuni aspetti specifici e si sia svolto il coordinamento con altre direttive "sorelle" della DQA in corso di attuazione in tutti gli Stati membri.

Per ottenere le informazioni ritenute di interesse per la valutazione dei PdG Acque, nel WFD Reporting Guidance sono state pertanto indicate le domande mirate (targeted questions) di cui alla Tabella 5.2. Le risposte a queste domande sono fornite nel cap. 5.1 di questo Elaborato.



Tabella 5.2 Domande mirate relative ad aspetti/settori specifici di interesse europeo
(Traduzione in IT non ufficiale a cura di Adb Po)

Domande mirate relative ad aspetti/settori specifici	
versione in EN	versione in IT
Climate Change	Cambiamenti climatici
- How have projected climate changes been assessed and taken into account in the second RBMP and PoM? - What aspects and impacts of climate change have been considered when developing the second RBMP and PoMs?	- Come è stato valutato e preso in considerazione il tema dei cambiamenti climatici nel secondo Piano di Gestione e nel Programma di misure? - Quali aspetti ed impatti dei cambiamenti climatici sono stati presi in considerazione nella predisposizione del secondo Piano di Gestione e del Programma di misure?
Floods Directive	Direttiva "Alluvioni"
- The Floods Directive requires that the development of the first Flood Risk Management Plans should be carried out in co-ordination with the reviews of the WFD RBMPs. How have the objectives and requirements of the Floods Directive been considered in the second RBMP and PoM? - How has the PoM for the second cycle contributed to mitigating the effects of floods and droughts? - What specific win-win measures in terms of achieving the objectives of the WFD and Floods Directive have been included in the PoM?	- La Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione richiede che il primo Piano di gestione sia effettuato in coordinamento con le revisioni del Piano di Gestione ai sensi della DQA. Come sono stati considerati gli obiettivi e i requisiti della Direttiva Alluvioni nel secondo Piano di Gestione e nel Programma di misure per la DQA? - Come il Programma di misure per il secondo ciclo di pianificazione potrà contribuire a mitigare gli effetti di alluvioni e siccità? - Quali misure che contribuiscono contemporaneamente al raggiungimento degli obiettivi sia della DQA sia della Direttiva Alluvioni (misure win-win) sono state incluse nel Programma di misure?
WinWin Natural Water Retention and structural Measures	Infrastrutture verdi e misure strutturali
- What natural water retention and green infrastructure measures have been included in the PoM? - How has the design of new and existing structural measures, such as flood defences, storage dams and tidal barriers, been adapted to take into account WFD Environmental Objectives? - Has the use of sustainable drainage systems, such as the construction of wetland and porous pavements, been considered to reduce urban flooding and also to contribute to the achievement of WFD Environmental Objectives?	- Quali misure per la conservazione naturale delle risorse idriche e per le infrastrutture verdi sono state incluse nel Programma di misure? - Come è stata adattata la progettazione di misure strutturali nuove e esistenti (ad esempio opere per la difesa dalle alluvioni, invasi artificiali e barriere tidali) per tener conto degli obiettivi della DQA? - E' stato previsto l'uso di sistemi sostenibili di drenaggio, come la realizzazione di zone umide e di pavimentazioni permeabili, per ridurre gli allagamenti urbani e anche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della DQA?
Application of article 4(7) of the WFD	Applicazione dell'esenzione art. 4, comma 7, della DQA
Provide details of the application of Article 4(7) of the WFD for new flood defence projects and infrastructure.	Fornire dettagli sull'applicazione dell'articolo 4(7) della DQA per nuovi progetti di difesa dalle alluvioni e infrastrutture in generale.
Public participation	Partecipazione pubblica
Provide details on the co-ordination of the public participation and stakeholder consultation during the development of RBMPs and Flood Risk Management Plans.	Fornire dettagli sul coordinamento della partecipazione pubblica e della consultazione dei portatori di interesse durante la predisposizione del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione delle Alluvioni.
Drought	Siccità
- How has the PoM for the second cycle contributed to mitigating the effects of floods and droughts? - The need for and, if required, the development of a specific drought management (sub)plan should be included in the RBMP.	- Come il Programma di misure per il secondo ciclo di pianificazione potrà contribuire a mitigare gli effetti di alluvioni e siccità? - Nel Piano di Gestione delle Acque dovrebbe essere inclusa la necessità di predisporre un piano (sub piani) per la gestione della siccità e l'eventuale predisposizione.



Domande mirate relative ad aspetti/settori specifici	
versione in EN	versione in IT
Efficiency of water use	Uso efficiente delle acque
How measures designed to improve the efficiency of water use have been planned, particularly in relation to their use and prioritisation against alternative infrastructure measures to increase supply.	Come sono state pianificate le misure finalizzate a migliorare l'uso efficiente dell'acqua, in particolare indicando la priorità rispetto a misure infrastrutturali alternative per aumentare l'offerta.
Re-use of water	Riuso delle acque
How the re-use of water (e.g. from waste water treatment or industrial installations) has been included in the RBMP as a measure in terms of managing water resources, particularly in terms of its magnitude and its expected effects on water abstractions and the need for demand management or infrastructure supply measures.	Se il riuso dell'acqua (per esempio dal trattamento delle acque reflue e da impianti industriali) è stato incluso nel Piano di Gestione delle Acque come misura di gestione delle risorse idriche, sia in termini di quantità di acqua riutilizzata sia di effetti attesi sui prelievi e se sono necessarie misure di gestione della domanda o misure infrastrutturali per l'offerta.
Marine Strategy Framework Directive	Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino
How has the second RBMP taken into account the relevant measures being planned for the first PoM for the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC).	Come il secondo Piano di Gestione delle Acque/Programma di misure ha preso in considerazione le pertinenti misure pianificate per il primo programma di misure per la Direttiva Quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/EC)

5.1. Approfondimenti per altri aspetti di interesse per la DQA

5.1.1. Cambiamenti climatici

Come è stato valutato e preso in considerazione il tema dei cambiamenti climatici nel secondo Piano di Gestione e nel Programma di misure?

Quali aspetti ed impatti dei cambiamenti climatici sono stati presi in considerazione nella predisposizione del secondo Piano di Gestione e del Programma di misure?

Il tema dei cambiamenti climatici è stato sviluppato in un apposita sezione del PdGPo 2015 composta dagli elaborati :

- Allegato 1.1 all'Elaborato 1 : *Cambiamenti climatici nel bacino del Po*
- Allegato 1.2 all'Elaborato 1 : *Carenza idrica e siccità*

Gli aspetti presi in considerazione nel PdGPo 2015 sono i seguenti:

- aspetti conoscitivi, a partire dal confronto con le serie climatiche storiche si è proceduto all'analisi dei cambiamenti in atto e alla predisposizione di scenari futuri di cambiamento delle serie idrologiche;
- stime di impatto sul sistema naturale e sulla qualità dei corpi idrici;
- stime di impatto sui settori produttivi;
- valutazioni dei cambiamenti climatici rispetto alla direttiva 2007/60/CE

Altri riferimenti assunti per il PdG Po sono:

- Rapporto "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012" 28



- Rapporto "Guidance document No. 24 - RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE"
- Strategia Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC), riferimento anche per la KTM 24 Adattamento ai Cambiamenti climatici.

5.1.2. Direttiva "Alluvioni"

La Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione richiede che il primo Piano di gestione sia effettuato in coordinamento con le revisioni del Piano di Gestione ai sensi della DQA. Come sono stati considerati gli obiettivi e i requisiti della Direttiva Alluvioni nel secondo Piano di Gestione e nel Programma di misure per la DQA?

Approfondimenti di maggiore dettaglio per la questione possono essere reperiti nel Cap. 10 della Parte Terza (Analisi di coerenza) del Rapporto Ambientale VAS del PdG Po 2015 e nella Relazioni di Sintesi dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Per approfondire le relazioni e le possibili modalità di coordinamento fra l'attuazione della Direttiva Alluvioni e la Direttiva Quadro Acque nel distretto Padano sono state esaminate le relazioni di carattere strutturale fra le due direttive e le esperienze finora condotte nella gestione dei piani vigenti e sono state approfondite le modalità operative messe nei programmi di misure previsti nel PGRA e nel PdG Po.

Per quanto riguarda le relazioni di carattere strutturale il principale elemento in grado di assicurare l'efficace coordinamento fra le due direttive è rappresentato dal fatto che per il distretto padano entrambe si riferiscono allo stesso ambito geografico, il bacino idrografico del fiume Po, e sono attuate dalle stesse autorità competenti, Autorità di bacino e Regioni del distretto.

I piani fanno quindi riferimento al medesimo reticolo idrografico, sebbene le unità territoriali minime di riferimento siano i corpi idrici per il PdG Po e le aree omogenee per caratteristiche di pericolosità e rischio potenziale significativo per il PGRA.

Già nel PdG Po 2010 si è da subito riconosciuto il carattere multiobiettivo dei temi della idromorfologia e manutenzione diffusa del territorio. In particolare tali temi sono stati incisivamente introdotti nel Piano e riconosciuti come obiettivi chiave oggetto di specifiche misure tese a rafforzare operativamente l'integrazione delle politiche di difesa del suolo con quelle di tutela delle acque nonché ad ampliarne le potenziali fonti di finanziamento.

Tuttavia il monitoraggio di attuazione del primo PdG ha evidenziato che solo una parte di tali misure risultano realizzate, a causa di difficoltà tecnico-amministrative e della limitata disponibilità finanziaria. Pertanto l'attuazione della Direttiva alluvioni è stata vista anche come opportunità per rafforzare e condividere le misure non ancora realizzate ed individuare, sulla base dei nuovi quadri conoscitivi, un nuovo set di misure a completamento di quanto già realizzato finora.

Come il Programma di misure per il secondo ciclo di pianificazione potrà contribuire a mitigare gli effetti di alluvioni e siccità?

Per le relazioni con le alluvioni si rimanda alle risposte precedenti e di seguito fornite.

Le misure individuali del Programma di misure del PdG Po 2015 che possono contribuire a mitigare gli effetti della siccità sono quelle che afferiscono alle seguenti tipologie chiave di misure:

- KTM.7: Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
- KTM.8: Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico
- KTM.9: Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico)



- KTM.10: Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale);
- KTM.5: Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe);
- KTM.13: Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc);
- KTM.14: Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza
- KTM.24: Adattamento ai cambiamenti climatici;
- KTM 26: Governance.

In particolare nella tabella che segue si elencano le misure individuali del Programma di Misure del PdG Po 2015 che potenzialmente potrebbero contribuire a mitigare gli effetti della siccità e le relazioni con le KTM elencate, gli obiettivi del Piano e la relazione con il precedente POM. Queste misure infatti sono state individuate anche a seguito degli approfondimenti condotti ai fini dell'elaborazione del Progetto di Piano di Bilancio Idrico del distretto padano, in corso di approvazione.

Tabella 5.3 Elenco delle misure individuali del PoM del PdG Po 2015 che possono contribuire a mitigare gli effetti della siccità nel distretto padano

Codice Misura	Titolo Misura	Art11 DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento del PdG Po 2015	Obiettivi specifici del PdG Po 2015	Relazione POM 2010
KTM14-P3-b078	Aumento delle conoscenze sulla possibilità di individuare fonti di approvvigionamento alternative per garantire, sul medio lungo periodo, la disponibilità della risorsa agli usi agricoli in aree a rischio di crisi idrica	Msu	14	24	P3-Bilancio idrico	A.2	Nuova
KTM07-P3-b033	Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica	Mba	7	13, 24	P3-Bilancio idrico	A.7	Nuova
KTM08-P3-b039	Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)	Mba	8	24	P3-Bilancio idrico	A.2	Nuova
KTM08-P3-b040	Individuazione dei livelli di efficienza, dei target e delle azioni per il risparmio idrico a livello di sottobacino e corpo idrico – settori diversi dall'irriguo	Mba	8	7, 24	P3-Bilancio idrico	A.2	Nuova
KTM08-P2P3-a035	Riutilizzo di acque reflue depurate in aree a rischio di depauperamento delle risorse idriche	Msu	8	24	P2-Nitrati e agricoltura, P3-Bilancio idrico	A.2-A.3	Modificata
KTM07-P3-b032	Revisione delle concessioni per il rispetto del bilancio idrico e idrogeologico a scala di sottobacino	Mba	7	8, 9, 10, 11, 24	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	Nuova
KTM14-P4-a067	Elaborazione di linee guida per il recupero naturalistico delle cave in golena di Po e negli ambiti fluviali	Msu	14	6, 26	P4-Servizi ecosistemici	D.1	Modificata
KTM07-P3-a030	Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione	Msu	7	24, 26	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	Modificata



Codice Misura	Titolo Misura	Art11 DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento del PdG Po 2015	Obiettivi specifici del PdG Po 2015	Relazione POM 2010
	del rischi ambientale connesso alle derivazioni idriche						
KTM07-P3-a031	Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target definiti ai diversi livelli territoriali - Settori diverso dall'irriguo	Mba	7	24	P3-Bilancio idrico	A.7	Modificata
KTM08-P3-a034	Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando anche invasi di cava, allo scopo di gestire eventi di scarsità idrica	Mba	8	23,24	P3-Bilancio idrico	A.2	Modificata
KTM14-P3-a050	Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA e per la gestione delle crisi idriche anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici	Msu	14	7, 8, 24	P3-Bilancio idrico	A.2	Modificata
KTM08-P3-a036	Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	Msu	8	24	P3-Bilancio idrico	A.2	Presente
KTM14-P4-a048	Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento	Msu	14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	Modificata
KTM14-P3-a057	Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità	Mba	14	24	P3-Bilancio idrico	A.7	Presente
KTM14-P3-b082	Elaborazione di linee guida per la valutazione degli impatti economici della siccità	Msu	14	24	P3-Bilancio idrico	D.1	Nuova
KTM14-P3-b079	Sviluppo e mantenimento della modellistica di distretto DEWS-Po	Msu	14		P3-Bilancio idrico	D.1-D.3	Nuova
KTM14-P4-a062	Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per evidenziare la relazione tra cambiamenti di uso del suolo, impatti ambientali e resilienza dei sistemi naturali e antropici ai cambiamenti climatici	Msu	14	24	P4-Servizi ecosistemici	C.1-D.3	Modificata
KTM14-P5-a060	Condivisione ed utilizzo di strumenti adeguati che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, anche con riguardo ai costi ambientali e alla valutazione dell'impatto sull'occupazione e sul lavoro	Mba	14	24	P5-Governance	D.2	Modificata
KTM14-P5-a061	Predisposizione dello schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze del distretto idrografico del fiume Po (Integrazione Sistemi informativi a scala di distretto e	Msu	14	26	P5-Governance	D.1-D.3	Presente



Codice Misura	Titolo Misura	Art11 DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento del PdG Po 2015	Obiettivi specifici del PdG Po 2015	Relazione POM 2010
	aggiornamento dei quadri conoscitivi)						
KTM07-P3-a029	Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio	Msu	7	24, 26	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	Modificata
KTM14-P3-b081	Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico	Mba	14	24	P3-Bilancio idrico	A.2	Nuova
KTM14-P3-b089	Studio e applicazione di sistemi per contrastare l'intrusione salina	Msu	14		P3-Bilancio idrico	D.1-D.3	Nuova
KTM14-P5-a068	Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time	Msu	14	24	P5-Governance	D.3	Modificata
KTM14-P4-b083	Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici	Msu	14	24	P4-Servizi ecosistemici	D.1	Nuova
KTM24-P6-b104	Definizione di criteri per l'applicabilità delle deroghe agli obiettivi della DQA ai sensi dell'art 4(6) tenendo conto dei cambiamenti climatici	Msu	24		P6-Cambiamenti climatici	E.1	Nuova
KTM13-P3-a045	Realizzazione di interventi di interconnessione di sistemi acquedottistici per ridurre vulnerabilità quali-quantitativa della fornitura potabile	Mba	13	24	P3-Bilancio idrico	A.2	Modificata
KTM14-P3-b080	Studi per definire la portata sostenibile da emungimenti di acquiferi a scopo idropotabile in aree critiche	Msu	14	24	P3-Bilancio idrico	A.2	Nuova
KTM08-P3-b041	Attuazione dei Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target ai diversi livelli territoriali per garantire l'obiettivo di risparmio idrico definito dal Piano di Bilancio Idrico a scala distrettuale - Settore irriguo	Mba	8	7, 24	P3-Bilancio idrico	A.2	Nuova
KTM09-P3-a042	Interventi per l'eliminazione degli sprechi e la riduzione del consumo idrico (incentivi/disincentivi, educazione ambientale e sensibilizzazione...)	Mba	9	24	P3-Bilancio idrico	A.2	Modificata
KTM14-P3-b074	Attività volte a definire soglie di significatività dell'indicatore WEI+ da utilizzare alla scala di sottobacino o locale	Msu	14	7,8, 24	P3-Bilancio idrico	D.1	Nuova
KTM26-P5-a108	Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del Piano	Msu	26	12	P5-Governance	D.4	Modificata
KTM26-P5-a107	Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta	Msu	26	24	P5-Governance	D.1	Modificata

Codice Misura	Titolo Misura	Art11 DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento del PdG Po 2015	Obiettivi specifici del PdG Po 2015	Relazione POM 2010
KTM26-P5-a106	Coordinamento degli usi della risorsa negli eventi di scarsità idrica (Protocollo di intesa "Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino")	Msu	26	24	P5-Governance	A.2	Presente
KTM08-P3-b038	Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo.	Mba	8	11,24	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	Nuova
KTM08-P3-b037	Implementazione e/o potenziamento del sistema di contabilità idrica, che comprenda la misura delle portate derivate e la comunicazione al sistema di monitoraggio e previsione del bilancio idrico (Database distrettuale)	Mba	8	24	P3-Bilancio idrico	A.2-A.7	Nuova
KTM14-P1P2-a052	Aumento delle conoscenze ai fini del controllo dei carichi inquinanti veicolati in diverse condizioni idrologiche (piene e magre) del fiume Po	Mad	14		P1-Depurazione,P2-Nitrati e agricoltura	D.3	Presente
KTM24-P6-b103	Individuazione degli scenari climatici di riferimento da utilizzare a scala di distretto	Msu	24	14	P6-Cambiamenti climatici	E.1	Nuova
KTMyy-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020)	Msu	8, 23, 24	24	P2-Nitrati e agricoltura	Tutti	Modificata

Quali misure, che contribuiscono contemporaneamente al raggiungimento degli obiettivi sia della DQA sia della Direttiva Alluvioni (misure win-win), sono state incluse nel Programma di misure?

Le misure individuali *win-win* incluse nel Programma di misure del PdG Po 2015, per le quali si è riconosciuta una potenziale sinergia con le misure del PGRA, sono quelle che afferiscono alle seguenti tipologia chiave di misure:

- KTM.5: Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe);
- KTM.6: Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale;
- KTM.14: Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza
- KTM.17: Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli;
- KTM.21: Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto;
- KTM.23: Misure per la ritenzione naturale delle acque;



- KTM.24: Adattamento ai cambiamenti climatici;
- KTM 26: Governance:

In particolare nella tabella che segue si elencano le misure individuali del Programma di Misure del PdG Po 2015 per cui sono state individuate potenziali sinergie positive con le misure del PGRA e le relazioni con le KTM elencate, gli obiettivi del Piano e la relazione con il precedente POM. Le relazioni indicate possono essere state declinate diversamente a livello regionale in funzione della tipologie di interventi previsti per la misura individuale scelta in funzione delle specificità territoriali.

Tabella 5.4 Elenco delle misure individuali del PoM del PdG Po 2015 che possono essere misure win win per la direttiva Alluvione in attuazione con il PGRA del distretto padano

Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento del PdG Po 2015	Obiettivi specifici del PdG Po 2015	Scenario del Piano
KTM05-P4-a018	Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica	Mba	Hydromorphology -art. 11(3)(i)	5		P4-Servizi ecosistemici	B.2	a
KTM06-P4-a021	Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale finalizzati al miglioramento della funzionalità ecosistemica e al controllo delle specie invasive di pianura	Mba	Hydromorphology -art. 11(3)(i)	6	24	P4-Servizi ecosistemici	A.6-C.2	a
KTM06-P4-a023	Attuazione degli interventi dei Programmi di gestione dei sedimenti	Mba	Hydromorphology -art. 11(3)(i)	6		P4-Servizi ecosistemici	C.2	a
KTM06-P4-a024	Coordinamento e miglioramento delle attività di controllo e contrasto delle escavazioni abusive in alveo	Msu		6		P4-Servizi ecosistemici	C.1	a
KTM06-P4-a026	Restauro e ricreazione di zone di espansione delle maree e zone cuscinetto (isole emerse, velme, barene) per ricreare habitat naturali e incrementare la diversità delle specie florofaunistiche	Mba	Hydromorphology -art. 11(3)(i)	6		P4-Servizi ecosistemici	B.1-B.3	a
KTM06-P4-b028	Mantenimento e/o miglioramento delle condizioni idrodinamiche per garantire la qualità ambientale dei corpi idrici di transizione	Mba	Hydromorphology -art. 11(3)(i)	6	24	P4-Servizi ecosistemici	A.2-B.3	b
KTM14-P4-a049	Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	a
KTM14-P4-b084	Integrazione e aggiornamento dei dati relativi alle opere di difesa idraulica ai fini dell'analisi delle pressioni morfologiche	Msu		14		P4-Servizi ecosistemici	D.3	b
KTM15-P1-b093	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE	Mba	Accidental Pollution-art.11(3)(l)	15	24	P1-Depurazione	A.5	b
KTM0506-P4-a113	Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti	Mba	Hydromorphology -art. 11(3)(i)	5, 6		P4-Servizi ecosistemici	C.2	a

Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento del PdG Po 2015	Obiettivi specifici del PdG Po 2015	Scenario del Piano
KTM050617-P4-a114	Predisposizione dei Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu		5, 6, 17		P4-Servizi ecosistemici	B.4	a
KTM050617-P4-a115	Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu		5, 6, 17		P4-Servizi ecosistemici	B.4	a

Rispetto a questo elenco, nel PGRA sono state segnalate, utilizzando lo stesso codice di riferimento per il PdG Po 2015 le misure per le quali si è riscontrata una diretta relazione sinergica. In estrema sintesi si tratta delle misure che:

- mirano a *"dare più spazio ai fiumi"*, ad esempio tramite la riconnessione delle piane alluvionali che favorisca la capacità di laminazione naturale delle piene;
- per effetto di una progettazione innovativa e ambientalmente sostenibile riescono a tener conto degli obiettivi e degli obblighi della direttiva quadro, in particolare quelle relative alle migliori opzioni ambientali (DQA articoli 4.3b e 4.7d);
- riducono le inondazioni nei contesti urbani attraverso l'aumento delle capacità di ritenzione ed il rispetto dell'invarianza idrologica e idraulica.

5.1.3. Infrastrutture verdi e misure strutturali

Quali misure per la conservazione naturale delle risorse idriche e per le infrastrutture verdi sono state incluse nel Programma di misure?

Le misure individuali inserite nel Programma di misure del PdG Po 2015 che possono essere di interesse per la questione posta sono quelle riportate nella Tabella 5.5.

Tabella 5.5 Elenco delle misure individuali del PoM del PdG Po 2015 di riferimento anche per la KTM 23 Misure per la ritenzione naturale delle acque

Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento del PdG Po 2015	Obiettivi specifici del PdG Po 2015	Scenario del Piano
KTM01-P1-a002	Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)	Mba	Pollutants diffuse-art. 11(3)(g)	1	23	P1-Depurazione	A.1-A.3	a
KTM01-P1-b004	Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE	Msu		1	23	P1-Depurazione	A.1-A.3	b
KTM02-P2-a009	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura	Msu		2	3, 23, 24	P2-Nitrati e agricoltura	A.3	a
KTM06-P4-a019	Definizione di una rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti	Msu		6	18, 23	P4-Servizi ecosistemici	B.1-B.2	a

Cod. Misura	Titolo Misura	Rif. Art11 DQA	Dettaglio Mba DQA	KTM guida	KTM correlate	Pilastro di intervento del PdG Po 2015	Obiettivi specifici del PdG Po 2015	Scenario del Piano
KTM14-P4-a064	Aumento delle conoscenze su struttura e funzionamento degli ambienti acquatici marginali nella fascia perfluviale e delle relazioni tra idrodinamismo e successioni vegetazionali e delle dinamiche e funzioni iporreiche	Msu		14	23	P4-Servizi ecosistemici	D.3	a

Come è stata adattata la progettazione di misure strutturali nuove e esistenti (ad esempio opere per la difesa dalle alluvioni, invasi artificiali e barriere tidali) per tener conto degli obiettivi della DQA?

E' stato previsto l'uso di sistemi sostenibili di drenaggio, come la realizzazione di zone umide e di pavimentazioni permeabili, per ridurre gli allagamenti urbani e anche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della DQA?

In alcuni casi come ad esempio in aree fortemente urbanizzate, gli obiettivi di protezione dalle inondazioni, in assenza di alternative fattibili, richiedono la realizzazione di nuove infrastrutture difensive.

In questi casi nel PGRA si segnala la necessità di tener conto delle raccomandazioni della CE in materia di infrastrutture verdi e grigie e del 7° Programma d'azione per l'ambiente dell'Unione Europea (PAA, Decisione N. 1386/2013/UE), fortemente orientato a rafforzare il capitale naturale in Europa.

Gli interventi di protezione dalle alluvioni dovranno quindi essere progettati in modo tale da fornire il più ampio spettro possibile di servizi ecosistemici.

Per far questo risulta necessario innovare il sistema tecnico progettuale degli interventi e favorire l'applicazione di tecniche di progettazione e attuazione che tengano conto delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili.

In considerazione dell'alto valore che l'UE assegna alle infrastrutture verdi, nei fondi strutturali esse sono individuate specificatamente come una delle priorità di investimento oltre ad essere al vaglio della CE e BEI per l'istituzione di uno specifico strumento di finanziamento.

Prendendo atto di tale opportunità già ora nella piattaforma ReNDIS che contiene il repertorio nazionale delle proposte di interventi per la difesa del suolo è presente una sezione specifica dedicata alle infrastrutture verdi.

Al fine di un'efficace sinergia fra PdG Acque (PdG Po 2015) e il PdG Alluvioni (PGRA), anche nella gestione dei possibili aspetti conflittuali, per quanto riguarda invece le infrastrutture "grigie" sarà da valutare se la loro realizzazione potrebbe determinare un impatto significativo sullo stato dei corpi idrici, sia dal punto di vista idromorfologico che ecologico, tale da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi fissati. In tal senso sarà necessario valutare l'esigenza di ricorrere all'art.4.7 della Direttiva 2000/60/CE, recepito nel D.Lgs.152/2006, comma 10-bis, art. 77.

5.1.4. Applicazione dell'esenzione art. 4, comma 7, della DQA

Fornire dettagli sull'applicazione dell'articolo 4(7) della DQA per nuovi progetti di difesa dalle alluvioni e infrastrutture in generale?

Le esenzioni di cui all'Articolo 4.(7) della DQA, per eventuali cambiamenti sostanziali alle caratteristiche fisiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nell'attuale processo di pianificazione sono previste per i corpi idrici superficiali che saranno oggetto di interventi a forte impatto per la messa in sicurezza il territorio. Questi progetti, inseriti all'interno di un piano programmatico nazionale, sono collocati nelle aree metropolitane delle Regioni Lombardia e Piemonte.

Per quasi tutti, l'iter procedurale, durato diversi mesi, è ormai ultimato ed entro breve potrebbero essere iniziate le opere. Per fronteggiare le situazioni di criticità ambientali delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e



della Tutela del Territorio e del mare, di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, lo Stato ha assegnato alle Regioni le risorse necessarie per mettere in sicurezza i centri abitati che sono risultati, in questi anni, colpiti da frequenti fenomeni d'esondazione.

Il criterio principale seguito in fase di elaborazione del PGRA riguarda il controllo delle portate e dei volumi di piena dei corsi d'acqua risultati maggiormente critici, al fine di garantire, in generale, la protezione dei territori urbanizzati e la riduzione dei loro deflussi in modo da renderli compatibili con le attuali condizioni del sistema antropico. Le tipologie degli interventi proposti sono pertanto le seguenti:

- la realizzazione di vasche di laminazione;
- il recupero d'aree d'esondazione
- l'adeguamento di manufatti che non presentano requisiti di compatibilità con i fenomeni d'esondazione per la garanzia del territorio.

5.1.5. Partecipazione pubblica

Coordinamento della partecipazione pubblica e della consultazione dei portatori di interesse durante la predisposizione del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione delle Alluvioni

Nel rispetto di quanto fissato all'art. 14 della DQA, è stato seguito un percorso di consultazione pubblica e di partecipazione attiva dei portatori di interesse per il riesame del PdG Po che tenesse conto anche delle attività in corso per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE e per l'elaborazione del Piano di Gestione delle Alluvioni. La consultazione VAS e la partecipazione pubblica al riesame del PdG Acque e per l'elaborazione del primo PdG Alluvioni sono state progettate affinché fossero percorsi paralleli, ma integrati tra loro. Per tutti i Piani in consultazione, è stato, quindi, messo a punto un programma di lavoro che prevedesse azioni concrete e coordinate – sia a scala di distretto sia a livello regionale – per le fasi di partecipazione attiva, consultazione e accesso alle informazioni finalizzate.

Per ulteriori approfondimenti sulla partecipazione pubblica del PdG Po 2015, si rimanda, oltre che al Rapporto Ambientale VAS, all'Elaborato 9 “*Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica*” del PdG Po 2015, che contiene in particolare la descrizione dei seguenti punti:

- modalità di partecipazione pubblica svolta: sia per garantire l'accesso alle informazioni (ad es. sito internet, mailing list, pubblicazioni) e dare opportuna pubblicizzazione (sito internet, quotidiani, ecc.), sia per favorire la consultazione di stakeholders e pubblico generico (forum di informazione pubblica, incontri territoriali, ecc.);
- analisi degli stakeholders (chi sono, che interesse portano e che ruolo hanno avuto nell'elaborazione del Progetto di Piano e possono avere nell'attuazione del Piano approvato) e definizione del tipo di coinvolgimento (consultazione per gruppi di interesse su specifiche tematiche);
- modalità di integrazione tra il PdG Po Acque e PGRA del distretto idrografico del fiume Po.

Si segnalano in particolare gli incontri di partecipazione pubblica che sono stati realizzati a supporto del secondo ciclo di pianificazione, strutturati in **momenti plenari di informazione pubblica (forum)** e in **incontri tematici** per il confronto con gli *stakeholders* interessati dalle scelte di Piano, di seguito brevemente elencati.



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015

AGENDA DEI LAVORI DEL I FORUM DI INFORMAZIONE PUBBLICA per il riesame e l'aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po		
13 maggio 2013 c/o sede Camera di Commercio di Parma		
Ora	Intervento	Relatori
10.00	Apertura dei lavori e programma della giornata	Francesco Puma Segretario Generale Adb Po
Stato di attuazione del PdG Po 2010, criticità ed esigenze di livello europeo per il II ciclo di pianificazione		
10.15-10.30	Stato di attuazione delle misure del PdG Po 2010: programmi operativi regionali e distrettuali	Alessio Picarelli, Marina Monticelli, Luciano Chionna Segreteria tecnica Adb Po
10.30-10.50	Esigenze di rilevanza europea per il II ciclo di pianificazione 2015-2021 e per il PdG Po 2015	Beatrice Bertolo Segreteria tecnica Adb Po
Integrazione tra le diverse pianificazioni e politiche: strumenti ed esigenze future		
10.50-11.10	Strategie ed indirizzi comuni per il distretto padano e le pianificazioni regionali: l'atto di indirizzo	Fernanda Moroni, Marina Monticelli, Massimo Pancaldi, Claudia Vezzani Segreteria tecnica Adb Po
11.10-11.30	Integrazione e coerenza della pianificazione della gestione delle acque con la programmazione 2014-2020	Orlana Cuccu Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la coesione e lo sviluppo economico
11.30-11.50	Analisi territoriale delle problematiche: strumenti e metodi per l'integrazione delle politiche per le risorse idriche nel distretto del Po	Raffaella Zucaro, Stefania Luzzi Conti INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria
11.50-12.10	La Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e la sua integrazione nella pianificazione della gestione delle acque	Jaroslav Mysiak, Sergio Castellari Centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Fondazione Eni Enrico Mattei
12.10-12.30	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e attività future	Maria Elena Poggi Segreteria tecnica Adb Po
12.30-13.30	Discussione con i presenti e chiusura dei lavori	

In data 13 maggio 2013 si è tenuto il **1° Forum di informazione pubblica** per informare il pubblico vasto dell'avvio del processo di riesame e aggiornamento del Piano e creare un'occasione di confronto su temi specifici di interesse per il secondo ciclo di pianificazione 2015-2021.

Nella Figura a fianco si riporta l'agenda dei lavori per illustrare come le tematiche discusse siano di particolare interesse anche per il processo VAS in corso.

Figura 5.1 Agenda dei lavori del I Forum di informazione pubblica per l'avvio del processo di riesame e aggiornamento del PdG delle Acque

Per soddisfare l'esigenza di far emergere le sinergie fra la pianificazione della tutela delle acque (DQA e PdG Acque) e quella deputata alla gestione dal rischio di alluvioni (FD e PdG Alluvioni), all'interno dei percorsi di partecipazione dei due Piani sono stati organizzati due forum di informazione pubblica dedicati al tema: **2° Forum per il PdG Acque** e **4° Forum per il Piano Alluvioni**.



**PROGRAMMA DEI LAVORI DEL
II FORUM DI INFORMAZIONE PUBBLICA**
per il riesame e l'aggiornamento del Piano di Gestione
del distretto idrografico del fiume Po

15 ottobre 2014
Auditorium di Banca Monte Parma
Via Bruno Longhi, 7/b - Parma

09.00	Registrazione dei Partecipanti	
-------	--------------------------------	--

I parte

09.30	Lo stato di attuazione del PdG Po 2010, criticità e punti di forza	Francesco Puma Segretario Generale Autorità di bacino del fiume Po
10.00	L'integrazione della Direttiva "Acque" con la Direttiva "Alluvioni"	Tommaso Simonelli Autorità di bacino del fiume Po
10.20	L'analisi economica nel secondo ciclo di pianificazione	Silvio Carta Regione Lombardia
10.40	La Settimana della partecipazione attiva	Alessio Picarelli Autorità di bacino del fiume Po

II parte

Tavola Rotonda		
11.00	Partecipano i rappresentanti delle Direzioni Generali Ambiente delle Regioni del bacino	
12.30	Discussione con i presenti	
13.15	Chiusura dei lavori	

SI RINGRAZIA PER L'OSPITALITÀ

BANCA MONTE PARMA

Piano di Gestione del rischio di alluvioni

**IV Forum
di informazione pubblica**

**14 novembre 2014
ore 9.00**

Sala Du Tillot, Camera di Commercio
Via Verdi, 2/a
Parma

Programma dell'incontro

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Apertura dei lavori
Francesco Puma, Segretario Generale, Autorità di bacino

9.45 Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - PgRA
Cinzia Merli, Autorità di bacino del fiume Po

10.00 Il Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Po - PdGPO
Alessio Picarelli, Autorità di bacino del fiume Po

10.15 Integrazione fra le Direttive 2007/60/Ce "Alluvioni" e 2000/60/Ce "Acque" nel distretto padano: i problemi e le proposte
Tommaso Simonelli - Fernanda Moroni, Autorità di bacino del fiume Po

10.30 Interventi programmati e discussione: analisi dei temi di rilevante interesse ai fini dell'attuazione della Direttiva "Alluvioni" e del Piano di Gestione delle acque (*)

13.30 Conclusioni

13.30 Chiusura dei lavori

(*) Saranno illustrate le raccomandazioni pervenute in esito all'invio del questionario di cui all'allegato.

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Sede di rilievo nazionale
via Giuseppe Garibaldi, 75 - 43121 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - partecipo.difesaalluvioni@adbpo.it

Figura 5.2 Agenda dei lavori del II Forum di informazione pubblica per il PdG Acque e del IV Forum per il Piano Alluvioni

Per tutte le attività di partecipazione pubblica e accesso alle informazioni sui processi di pianificazione in corso a livello di distretto padano è data ampia divulgazione attraverso il **sito internet dell'Autorità** (www.adbpo.it) e gli indirizzi mail dedicati¹¹ ai due Piani in consultazione.

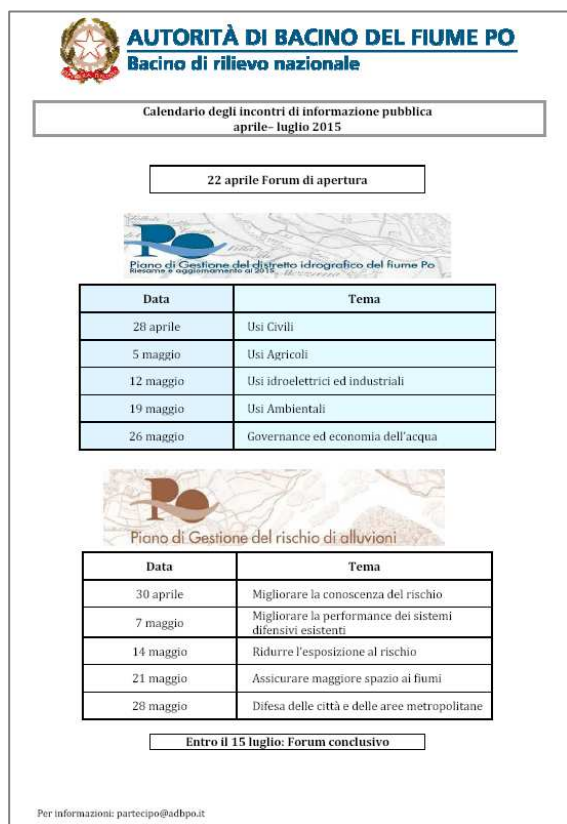
Il processo di pianificazione del PdG Acque ha, inoltre, previsto *"la settimana della partecipazione attiva nel distretto del fiume Po"* (20-23 ottobre 2014) strutturata in **4 focus group**, rappresentativi dei pilastri di intervento del Piano, per confrontarsi con i portatori di interesse sulle misure prioritarie che possono trovare maggiore condivisione.

Gli esiti di tali focus sono stati presentati al pubblico vasto attraverso il **III Forum di informazione pubblica** per il PdG Po 2015.

In parallelo alle iniziative promosse direttamente dall'Adb Po, le diverse Regioni del distretto hanno promosso sul territorio di competenza iniziative analoghe sugli stessi temi. Oltre a queste iniziative mirate a promuovere confronti a livello regionale, nel distretto padano sono stati realizzati convegni di rilevanza nazionale che hanno rappresentato occasioni importanti di confronto politico-istituzionale sul tema delle Acque e delle Alluvioni, tra essi si citano:

- Convegno nazionale in occasione della giornata mondiale dell'acqua *"Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna"*, Bologna 20 marzo 2015;
- Incontro nazionale in occasione della giornata mondiale della Terra *"Fuori dal Fango. Stati Generali contro il dissesto idrogeologico in Piemonte"*, Torino, 22 aprile 2015.

¹¹ partecipo@adbpo.it per il PdG Acque, partecipo.difesaalluvioni@adbpo.it per il PdG Alluvioni



A partire dal mese di aprile 2015 sono stati avviati altri incontri tematici con i portatori di interessi, già coinvolti nella fase di elaborazione PdG Po 2015, coordinati anche con il percorso di informazione e consultazione in corso per il PGRA secondo il calendario riportato nella Figura 5.3.

Tali incontri sono stati indirizzati al confronto per individuare le opportunità di integrazione tra le misure del PdG Po 2015 e le misure di altri P/P settoriali di rilevanza nazionale e regionale.

Quanto illustrato e dibattuto negli incontri è reso pubblico attraverso il materiale messo a disposizione nelle aree web¹² dedicate al PdG Acque e al PdG Alluvioni.

Figura 5.3 Elenco degli incontri tematici del distretto padano per supportare il processo di consultazione pubblica del PdG Acque e del PdG Alluvioni

5.1.6. Siccità

Come il Programma di misure per il secondo ciclo di pianificazione potrà contribuire a mitigare gli effetti di alluvioni e siccità?

Nel bacino idrografico del fiume Po, attività specifiche finalizzate a mitigare gli effetti delle siccità sono state introdotte e applicate a partire dal 2003, in occasione di un evento di siccità e di conseguente carenza idrica che portò rilevanti conseguenze in gran parte delle regioni settentrionali del Paese.

L'attività seguita a tale evento ha portato alla definizione di un primo accordo tra le Amministrazioni pubbliche competenti e i principali portatori d'interesse nell'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico del fiume Po, formalizzato l' 8 giugno 2005 con il Protocollo d'intesa "Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino idrografico del fiume Po"¹³. Su tali basi sono stati sviluppati i contenuti e le relative misure del PdGPo in tema di siccità e crisi idriche.

Tali contenuti, meglio definiti e focalizzati nel secondo ciclo di pianificazione, consentiranno di affrontare gli effetti delle siccità e delle situazioni di carenza idrica attraverso diversi canali.

Infatti, il Piano di Bilancio Idrico dovrebbe consentire la razionalizzazione dell'uso della risorsa, migliorando la gestione dei volumi d'acqua prelevati e la gestione degli accumuli idrici.

Si prevede che questo obiettivo possa essere ottenuto anche grazie all'implementazione di sistemi modellistici per la previsione del bilancio idrico e la gestione della risorsa, peraltro già realizzati e in fase di messa a punto.

¹² Per eventuali approfondimenti sui temi trattati negli incontri di informazione pubblica, organizzati nel periodo aprile-maggio 2015: <http://pianoacque.adbpo.it/partecipazione-pubblica/> e <http://pianoalluvioni.adbpo.it/partecipazione-pubblica/>.

¹³ Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'Allegato 1.2 dell'Elaborato 1 del PdG Po 2015.



Di conseguenza permetterà anche la riduzione della conflittualità tra gli utilizzatori della risorsa idrica di valle (irrigazione), quelli di monte (produttori di energia idroelettrica) e le esigenze ambientali.

L'allegato del Piano di Bilancio Idrico "Direttiva Magre" è pensato per garantire la presenza di idonei deflussi negli alvei sia ai fini del miglioramento dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici, sia per le utilizzazioni idriche, salvaguardando in particolare il fiume Po e il suo Delta, soggetto alla risalita del cuneo salino. L'efficacia di tali effetti sarà inoltre verificata e mantenuta anche in futuro grazie all'attuazione di quanto previsto nell'ulteriore allegato al PBI "Cambiamenti climatici",

Mediante l'implementazione di siti Web informativi, infine, si ritiene di poter migliorare la trasparenza dei procedimenti e la partecipazione pubblica alla gestione dell'acqua e alla protezione dei corpi idrici nelle fasi di criticità idrologica, quando le ricadute delle scelte gestionali sulla risorsa idrica sulla collettività sono più rilevanti.

Nel Piano di Gestione delle Acque dovrebbe essere inclusa la necessità di predisporre un piano (sub piani) per la gestione della siccità e l'eventuale predisposizione?

Il problema delle siccità e delle crisi causate da carenza idrica ha assunto grande rilevanza nel bacino del Po, soprattutto a partire da un evento verificatosi nell'anno 2003.

Per tale motivo, la pianificazione di bacino ha affrontato il problema con strumenti sempre più perfezionati, ma limitati alla conoscenza e alla governance a scala di bacino del problema (Protocollo d'intesa " Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino idrografico del fiume Po ", sito Web, sistema modellistico, ecc.).

E' pertanto emersa chiaramente, anche alla luce dell'evoluzione idro-meteorologica del bacino conseguente ai cambiamenti climatici, la necessità di una pianificazione specifica in materia di siccità e crisi idriche.

In attuazione a quanto previsto dal primo PdG Po, è stato elaborato il Progetto di Piano di Bilancio Idrico (PBI), ad oggi in consultazione, che intende realizzare un completo sistema di gestione della risorsa idrica nel bacino del fiume Po con particolare attenzione alle situazioni critiche e/o eccezionali.

La Relazione generale del Progetto di PBI che enuncia gli obiettivi generali del Piano e li declina in obiettivi specifici finalizzati all'orientamento operativo del programma di misure e descrive le indicazioni metodologiche necessarie al calcolo ed alla verifica dei bilanci idrici nel distretto, sia alla scala dell'asta del fiume Po, che a scale territoriali più ristrette. La Relazione generale è integrata da sei allegati, tra cui si segnalano di particolare interesse per la questione posta i seguenti:

- Allegato 3 - Piano di gestione siccità
- Allegato 4 - DEWS - Modellistica del distretto

Tali Allegati prendono in considerazione, infatti, espressamente il problema della siccità e gli strumenti di previsione e gestione di tali situazioni.

5.1.7. Uso efficiente delle acque

Come sono state pianificate le misure finalizzate a migliorare l'uso efficiente dell'acqua, in particolare indicando la priorità rispetto a misure infrastrutturali alternative per aumentare l'offerta?

Il tema dell'efficienza per l'utilizzo delle acque è ampiamente trattato nel Progetto di Piano del Bilancio Idrico (PBI), ad oggi in consultazione prima della sua adozione finale.

In particolare, tenuto conto che l'80% della risorsa utilizzata nel distretto del fiume Po è per usi irrigui, il PBI si concentra sull'efficienza del servizio irriguo. Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda al Capitolo 9 *Uso dell'acqua in agricoltura* della Relazione Generale del PBI.

La metodologia per il calcolo dell'efficienza dell'uso della risorsa è stata sviluppata in un apposito Elaborato del PBI: Elaborato 2 *Uso dell'acqua in agricoltura nel distretto idrografico del fiume Po*.

La valutazione dell'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura condotta nel PBI è finalizzata a studiare: quanto è il reale fabbisogno irriguo, quanta acqua viene prelevata dai corpi idrici, in che porzione il fabbisogno per l'uso irriguo è soddisfatto dal prelievo effettuato, in che misura vengono rispettati gli obiettivi della DQA nei corpi idrici sorgente.

Per garantire gli obiettivi delle KTM 7 e 8 sono previste anche per gli usi diversi da quello irriguo, quali misure di risparmio ed efficienza:

- misure di monitoraggio e controllo (aumento della conoscenza dei sistemi idrici)
- predisposizione (ove non già presenti) di Piani di Conservazione della risorsa idrica (a scala territoriale ottimale)

5.1.8. Riuso delle acque

Come il riuso dell'acqua (per esempio dal trattamento delle acque reflue e da impianti industriali) è stato incluso nel Piano di Gestione delle Acque tra le misure di gestione delle risorse idriche, sia in termini di quantità di acqua riutilizzata sia di effetti attesi sui prelievi e se sono necessarie misure di gestione della domanda o misure infrastrutturali per l'offerta.

Nel Programma di misure del PdG Po 2015 è stata inserita tra le misure supplementari afferenti alla KTM8 *Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico* la misura individuale **Riutilizzo di acque reflue depurate in aree a rischio di depauperamento delle risorse idriche**¹⁴.

In senso più ampio essa rappresenta una misura trasversale ai pilastri di intervento P2-Nitrati e agricoltura e del P3-Bilancio idrico, in quanto è stata considerata potenzialmente utile al fine del conseguimento degli obiettivi specifici del PdG Po sia di qualità (A.3 - *Ridurre l'inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo*) sia di quantità (A.2 - *Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile*).

Data l'entità dei consumi del settore agricolo, l'impiego agricolo delle acque reflue depurate, insieme al miglioramento dell'efficienza dei sistemi di irrigazione, attraverso introduzione di impianti a minor consumo e accurata programmazione dei quantitativi distribuiti ai singoli appezzamenti sulla base degli effettivi fabbisogni della coltura, è una misura efficace per ridurre progressivamente lo squilibrio tra prelievi e ricarica delle falde.

Tale misura è stata inserita sia nei Piani di Tutela regionali sia nel primo PdG Po; è confermata nel secondo PdG soprattutto per prevederne l'attuazione soprattutto nelle aree (in particolare appenniniche) che sono maggiormente affette da eventi estremi (scarsità e siccità) a causa dei cambiamenti climatici.

Inoltre, si ritiene che l'utilizzazione delle acque reflue, riducendo o evitando lo scarico dell'effluente depurato nel corpo idrico, annulla o ulteriormente riduce il carico residuo di sostanze inquinanti, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE. Evitando lo scarico di nutrienti, l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue è uno strumento efficace per la riduzione dell'eutrofizzazione dei corpi idrici. Tale aspetto è particolarmente rilevante per i fiumi a portata limitata e soggetta a grandi fluttuazioni, quali i fiumi appenninici. Per favorire il riutilizzo delle acque reflue e nel contempo non creare eventuali problemi igienico-sanitari in Italia sono fissati dei limiti di qualità per gli utilizzi ai fini irrigui attraverso il DM n. 185/2003.

Per contribuire alla corretta applicazione di questa misura nel rispetto dei limiti posti a livello normativo e nel contempo perseguire una migliore gestione delle acque è in corso di realizzazione il progetto LIFE+11 ENV/IT/ReQpro *A model to reclaim and reuse wastewater for quality crop production*, che si concluderà nel 2017¹⁵.

¹⁴ Per le verifiche della programmazione di questa misura individuale si rimanda ai database di cui all'Allegato 7.4 del presente Elaborato.

¹⁵ Per ulteriori approfondimenti al progetto LIFE + ReQpro si rimanda al sito web: http://reqpro.cipa.it/nqcontent.cfm?a_id=11828&tt=t_law_market_www

L'impianto di depurazione di Mancasale e l'area irrigua interessati dal Progetto ricadono in regione Emilia-Romagna che nel PTA vigente (ad oggi in corso di riesame) aveva definito, infatti, un primo elenco di impianti di trattamento delle acque reflue urbane da portare al recupero per il riutilizzo irriguo, nel rispetto dei requisiti di qualità fissati dal decreto citato. Si tratta di 24 impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati a essere migliorati/ristrutturati al fine di rispondere ai requisiti per il riutilizzo. Sulla base delle stime elaborate i 24 impianti di trattamento identificati corrispondono a una capacità di 2 milioni di abitanti equivalenti e a volumi di acque di oltre 500.000 m³/giorno, che permettono di servire un'area irrigua di circa 90.000 ha.

Per poter avviare il riutilizzo occorre tuttavia prevedere la ristrutturazione degli impianti individuati prevedendo, una nuova sezione di trattamento per l'igienizzazione e la rimozione degli inquinanti e dei solidi sospesi al fine di raggiungere gli standard estremamente restrittivi stabiliti dalle norme nazionali.

I risultati di ReQPro consentiranno di valutare su scala dimostrativa tutti gli aspetti, tecnici, operativi e gestionali del processo di riutilizzo, dalla produzione del refluo con caratteristiche adeguate alla utilizzazione agricola, alla distribuzione, agli effetti sull'ambiente e sulle produzioni agricole, agli aspetti socio-economici. Essi potranno fornire, pertanto, importanti elementi per l'estensione dell'esperienza del riuso su scala regionale, nazionale e di bacino, contribuendo, in quest'ultimo caso, anche all'attuazione della misura del PdG Po e a superare determinate problematiche ambientali, in particolare per i seguenti impatti positivi:

- a. riduzione dei prelievi idrici dal fiume Po in periodo estivo;
- b. riduzione consumi energetici dovuti al mancato sollevamento di 6.000.000 mc dal fiume Po a Mancasale, in misura di circa 450.000 kWh/anno;
- c. riduzione del carico di nutrienti ed altri inquinanti sversati con le acque reflue del depuratore nei corpi idrici recettori (torrente Crostolo e torrente Rodano-Canalazzo Tassone), con miglioramento della qualità ambientale di tali corpi idrici.

5.1.9. Direttiva “Strategia marina”

Come il secondo Piano di Gestione delle Acque/Programma di misure ha preso in considerazione le pertinenti misure pianificate per il primo programma di misure per la Direttiva Quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/EC)?

La Direttiva quadro 2008/56/CE sulla *Strategia per l'ambiente marino* (di seguito Strategia Marina o SM), recepita in Italia con il D.Lgs 190/2010 non prevede il coinvolgimento delle Autorità di bacino incaricate per il coordinamento per l'attuazione della DQA e il riesame del PdG Po 2015.

L'Autorità competente per l'attuazione di questa strategia è, infatti, il Ministero dell'Ambiente, che si avvale di un Comitato Tecnico in cui ogni Regione è rappresentata e di ISPRA che svolge un ruolo di supporto tecnico¹⁶.

Per il bacino del fiume Po la sottoregione marittima di riferimento, delle 3 individuate a livello nazionale, è quella del Mare Adriatico che, per il distretto padano, vede coinvolte direttamente le Regioni Emilia-Romagna e Veneto (Figura 5.4).

¹⁶ Per eventuali approfondimenti si rimanda al sito ufficiale www.strategiamarina.isprambiente.it/



Figura 5.4 Sottoregione marittima del Mare Adriatico di riferimento per l'attuazione della Strategia Marina

Il primo ciclo sessennale di pianificazione per la Strategia Marina prevede che entro il 31 dicembre 2015, a seguito della valutazione iniziale, della determinazione di "buono" stato ambientale (DM 17 ottobre 2014) e della determinazione dei traguardi ambientali e del programma di monitoraggio (DM 11 febbraio 2015), si elabori il programma di misure, da avviare entro dicembre 2016, per il conseguimento o mantenimento di un buono stato ecologico.

Al momento quindi la definizione del programma di misure per la Strategia marina è tuttora in corso e si prevede anche in questo caso l'adozione delle stesse entro dicembre 2015, in concomitanza con l'adozione finale del PdG Po 2015.

In sede di processo di VAS del PdG Po 2015, nell'ambito dell'analisi di coerenza esterna del Piano, sono state comunque valutate le possibili sinergie tra quanto in corso per il riesame del PdG Po Acque e per la Strategia Marina. Le principali relazioni individuate a livello nazionale tra la direttiva Acque e la direttiva Strategia marina sono rappresentate nello schema della Figura 5.5.

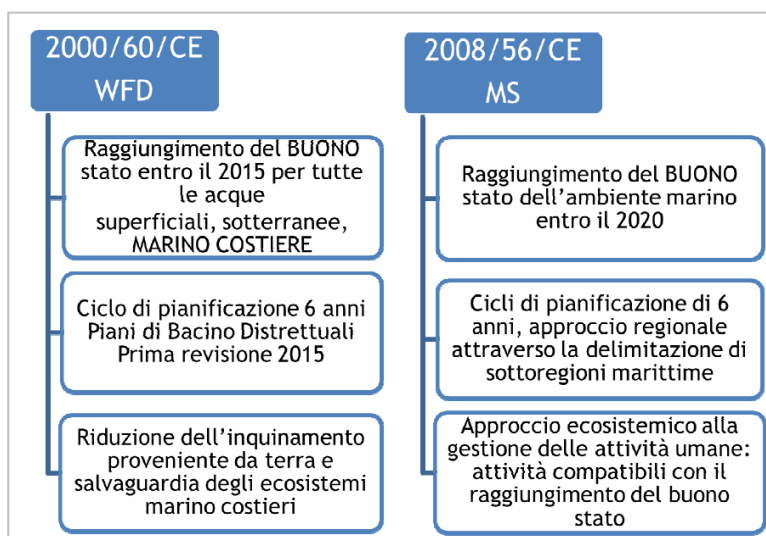


Figura 5.5 Potenziali relazioni tra la direttiva Acque e la direttiva Strategia Marina



Per il mare Adriatico, ad oggi, la principale questione ambientale del distretto padano che collega le due direttive è quella dell'*Eutrofizzazione delle acque superficiali per le elevate concentrazioni di nutrienti (azoto e fosforo) di origine civile e agro-zootecnica*, che si collega al descrittore 5, degli 11 individuati per le valutazioni previste dalla Direttiva (Decisione 477/2010/EU), così definito: *E' ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo*

Per quanto finora definito e ufficializzato tramite i decreti già citati per la SM gli elementi di interesse e interazione positiva con la DQA e i contenuti del PdG Po 2015 per la questione ambientale indicata riguardano in modo specifico le definizioni di Buono Stato Ambientale G 5.1, G 5.2, G 5.3. Inoltre il programma ambientale specifico approvato per la SM è stato progettato anche allo scopo di contribuire ad approfondire le conoscenze sulle dinamiche dei processi eutrofici nelle acque marino-costiere in funzione degli apporti dall'entroterra di acque dolci in particolare del fiume Po.

Tabella 5.6 Definizioni per i GES 5.1, 5.2, 5.3 di riferimento per la Strategia Marina e di interesse per le interrelazioni con quanto in atto per l'attuazione della DQA

DESCRITTORE 5
È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo
Buono Stato Ambientale (GES)
G 5.1 Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare valori soglia specifici in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.
G 5.2 I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' non deve superare valori soglia da definire per ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.
G 5.3 Non vi sono fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici né morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.

Le misure che sono in corso di definizione per conseguire il GES per la SM al 2020 si ritiene che possano trovare sinergie in particolare con le misure di base del PdG Po 2015 che ricadono in modo specifico il *P1. Depurazione delle acque reflue e qualità chimica delle risorse idriche*.



6. Stima dei costi delle misure

La stima dei costi del Programma di misure del PdG Po 2015 è sviluppata sulla base dei costi delle misure individuali in coerenza con i contenuti richiesti nel documento "WFD Reporting guidance 2016". Nell'Allegato 7.4 del presente Elaborato sono descritti i dati che sono stati raccolti per ciascuna misura individuale e che costituiscono la base per aggregazioni di tipo territoriale, a livello di sottobacino e di distretto, e per tipologia di misura ai sensi dell'art. 11 della DQA, Artt. 11.3a, 11.3b-I e 11.4. La stima dei costi risente delle difficoltà operative incontrate nel definire le singole voci che compongono il costo totale delle misure individuali in assenza di univoci riferimenti metodologici. Tali voci risultano solo in parte compilate e saranno oggetto di specifici approfondimenti nell'ambito della programmazione operativa prevista a seguito dell'adozione del PdG Po 2015. Di seguito si riporta la stima dei costi ad oggi effettuata per una parte delle KTM del Programma di misure, come risultante da quanto contenuto nell'Allegato 7.4 al presente Elaborato. Si segnala, in particolare, che tale stima non comprende i costi relativi a misure individuali presenti nel Programma di misure ma per le quali la stima dei costi potrà essere approfondita solo nell'ambito della programmazione operativa sopra citata. Si evidenzia, infine, che in tali importi non sono compresi i fabbisogni relativi alla misura individuale KTMyy-P2-a112 "Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020)" la cui rendicontazione potrà essere effettuata a posteriori in funzione dell'attivazione delle sottomisure previste dai PSR regionali e dell'adesione ai bandi attivati.

Tabella 6.1 Stima preliminare dei costi del Programma di misure del PdG Po 2015

KTM	Descrizione	Costo ⁽¹⁷⁾
1	Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	€ 1.138.571.286
2	Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	€ 12.393.503
3	Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	€ 4.075.049
4	Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	€ 8.893.162
5	Miglioramento della continuità longitudinale	€ 314.955
6	Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	€ 41.148.815
7	Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	€ 2.726.590
8	Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	€ 46.909.165
13	Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)	€ 375.000
14	Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	€ 35.880.397
15	Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie	€ 300.000
18	Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte	€ 1.048.500
21	Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	€ 28.753.078
23	Misure per la ritenzione naturale delle acque	€ 1.200.000
24	Adattamento ai cambiamenti climatici	€ 711.538
26	Governance	€ 12.988.319
5, 6	Miglioramento della continuità longitudinale - Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	€ 362.000
5,6,17	Miglioramento della continuità longitudinale- Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale - Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	€ 15.878.977
9, 10, 11	Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico, uso industriale, uso agricolo)	€ 1.800.000
Totale		€ 1.354.330.334

¹⁷ Il costo si riferisce a quanto riportato nel campo "Costo Totale" dei database di cui all'Allegato 7.4 al presente Elaborato 7; laddove tale campo risulta non compilato, il costo è stato calcolato da Adb Po sommando, se presenti, i valori riportati nei campi "Costi Operativi Totali" e "Costo Totale Investimenti". Si segnala inoltre che gli importi indicati in tabella possono comprendere misure individuali, diverse dalla misura individuale KTMyy-P2-a112, per cui è previsto il finanziamento attraverso il PSR.

Al fine di rappresentare le principali fonti di finanziamento per ciascuna misura individuale già programmata e per cui sono state fornite la stima del fabbisogno e la relativa copertura finanziaria si riportano di seguito i quadri riepilogativi per KTM e per misura individuale.

Tabella 6.2 Quadro riepilogativo delle fonti di finanziamento per KTM

KTM	Principali fonti di finanziamento
1 Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	Tariffa Servizio Idrico Integrato Fondi nazionali
2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	Fondi per il Programma Sviluppo Rurale (PSR)
3 Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	Fondi per il Programma Sviluppo Rurale (PSR)
4 Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	Fondi regionali
5 Miglioramento della continuità longitudinale	Fondi regionali
6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	Fondi europei Fondi europei LIFE Fondi per il Programma Sviluppo Rurale (PSR) Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) Fondi nazionali Fondi regionali Fondi comunali
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	Fondi regionali
8 Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	Tariffa Servizio Idrico Integrato Fondi per il Programma Sviluppo Rurale (PSR) Fondi regionali
13 Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)	Tariffa Servizio Idrico Integrato Fondi regionali
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	Fondi europei Fondi nazionali Fondi regionali Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (C.I.P.A.I.S.) Canoni
18 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte	Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (C.I.P.A.I.S.) Fondi europei LIFE
21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	Tariffa Servizio Idrico Integrato Fondi regionali
24 Adattamento ai cambiamenti climatici	Fondi regionali
26 Governance	Finanziamento pubblico Fondi per il Programma Sviluppo Rurale (PSR)
5, 6 Miglioramento della continuità longitudinale - Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	Fondi nazionali Fondi regionali Fondi privati
5, 6, 17 Miglioramento della continuità longitudinale- Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale - Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	Fondi per il Programma Sviluppo Rurale (PSR)



Tabella 6.3 Quadro riepilogativo delle principali fonti di finanziamento per misura individuale

Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Dettaglio Mba	Pilastro	Scenario	Fonti Finanziamento
KTM01-P1-a002	Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)	Mba	Pollutants diffuse-art. 11(3)(g)	P1-Depurazione	a	Tariffa Servizio Idrico Integrato
KTM01-P1-a003	Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE	Mba	Urban Waste Water Treatment-art. 11(3)(a)	P1-Depurazione	a	Tariffa Servizio Idrico Integrato, Fondi nazionali
KTM01-P1-b004	Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE	Msu		P1-Depurazione	b	Tariffa Servizio Idrico Integrato
KTM01-P1-b005	Eliminazione degli impianti di depurazione a minore efficienza	Msu		P1-Depurazione	b	Tariffa Servizio Idrico Integrato
KTM01-P1-b006	Interventi di sistemazione delle reti esistenti (separazione delle reti, eliminazione delle acque parassite, ecc.) al fine di migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento	Msu		P1-Depurazione	b	Tariffa Servizio Idrico Integrato, Fondi nazionali
KTM01-P1-b007	Estensione delle reti fognarie alle zone non servite (reti non depurate, sistemi di trattamento individuali) o servite da impianti a minor rendimento	Mba	Pollutants diffuse-art. 11(3)(g)	P1-Depurazione	b	Tariffa Servizio Idrico Integrato
KTM02-P2-a008	Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e applicazione e riesame dei Programmi di Azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE	Mba	Nitrates-art. 11(3)(a)	P2-Nitrati e agricoltura	a	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
KTM02-P2-a009	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura	Msu		P2-Nitrati e agricoltura	a	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
KTM03-P2-b014	Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)	Mba		P2-Nitrati e agricoltura	b	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
KTM03-P2-b015	Azioni per la mitigazione dell'impatto agricolo da correlare alla misura prevista dai PSR per "indennità direttiva acque" e "indennità direttiva habitat" (specificare i singoli interventi)	Msu		P2-Nitrati e agricoltura	b	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
KTM04-P1-a017	Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza	Msu		P1-Depurazione	a	Fondi regionali
KTM05-P4-a018	Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	P4-Servizi ecosistemici	a	Fondi regionali
KTM06-P4-a020	Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici	Msu		P4-Servizi ecosistemici	a	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), Fondi nazionali
KTM06-P4-a022	Predisposizione dei Piani di gestione del demanio fluviale e lacustre e delle pertinenze idrauliche finalizzati alla ricostruzione di ambienti fluviali e lacustri diversificati e al recupero della biodiversità	Msu		P4-Servizi ecosistemici	a	Fondi nazionali, Fondi comunali



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Dettaglio Mba	Pilastro	Scenario	Fonti Finanziamento
KTM06-P4-a026	Restauro e ricreazione di zone di espansione delle maree e zone cuscinetto (isole emerse, velme, barene) per ricreare habitat naturali e incrementare la diversità delle specie floro-faunistiche	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	P4-Servizi ecosistemici	a	Fondi Europei LIFE, Fondi regionali
KTM06-P4-b027	Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.)	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	P4-Servizi ecosistemici	b	Fondi Europei LIFE, Fondi europei, Fondi nazionali, Fondi regionali
KTM06-P4-b028	Mantenimento e/o miglioramento delle condizioni idrodinamiche per garantire la qualità ambientale dei corpi idrici di transizione	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	P4-Servizi ecosistemici	b	Fondi Europei LIFE, Fondi regionali
KTM07-P3-b033	Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica	Mba	Controls water abstraction-art. 11(3)(e)	P3-Bilancio idrico	b	Fondi regionali
KTM08-P3-a034	Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando anche invasi di cava, allo scopo di gestire eventi di scarsità idrica	Mba	Efficient water use-art.11(3)(f)	P3-Bilancio idrico	a	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
KTM08-P3-a036	Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	Msu		P3-Bilancio idrico	a	Tariffa Servizio Idrico Integrato
KTM08-P3-b037	Implementazione e/o potenziamento del sistema di contabilità idrica, che comprenda la misura delle portate derivate e la comunicazione al sistema di monitoraggio e previsione del bilancio idrico (Database distrettuale)	Mba	Controls water abstraction-art.11(3)(e)	P3-Bilancio idrico	b	Tariffa Servizio Idrico Integrato
KTM08-P3-b039	Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)	Mba	Efficient water use-art.11(3)(f)	P3-Bilancio idrico	b	Fondi regionali
KTM08-P3-b041	Attuazione dei Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target ai diversi livelli territoriali per garantire l'obiettivo di risparmio idrico definito dal Piano di Bilancio Idrico a scala distrettuale - Settore irriguo	Mba	Efficient water use-art.11(3)(f)	P3-Bilancio idrico	b	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
KTM13-P1-b046	Definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano	Mba	Protection water abstraction-art. 11(3)(d)	P1-Depurazione	b	Fondi regionali
KTM13-P3-a045	Realizzazione di interventi di interconnessione di sistemi acquedottistici per ridurre vulnerabilità quali-quantitativa della fornitura potabile	Mba	Efficient water use-art.11(3)(f)	P3-Bilancio idrico	a	Tariffa Servizio Idrico Integrato
KTM14-P1P2-a052	Aumento delle conoscenze ai fini del controllo dei carichi inquinanti veicolati in diverse condizioni idrologiche (piene e magre) del fiume Po	Msu		P1-Depurazione,P2-Nitrati e agricoltura	a	Finanziamento pubblico
KTM14-P3-a050	Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA e per la gestione delle crisi idriche anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici	Msu		P3-Bilancio idrico	a	Canoni



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Dettaglio Mba	Pilastro	Scenario	Fonti Finanziamento
KTM14-P3-b081	Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico	Mba	Efficient water use.art.11(3)(f)	P3-Bilancio idrico	b	Fondi europei, Fondi regionali
KTM14-P4-a049	Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico	Msu		P4-Servizi ecosistemici	a	Fondi regionali
KTM14-P4-b083	Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici	Msu		P4-Servizi ecosistemici	b	Fondi regionali
KTM14-P5-a054	Valutazione dell'impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali e delle rive lacustri ai fini economici	Msu		P5-Governance	a	Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (C.I.P.A.I.S.)
KTM14-P5-a059	Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione	Msu		P5-Governance	a	Fondi regionali
KTM18-P4-b096	Interventi per il contenimento di specie animali (es. siluro) e vegetali invasive, con azioni coordinate a livello di bacino	Msu		P4-Servizi ecosistemici	b	'Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (C.I.P.A.I.S.), Fondi Europei LIFE
KTM21-P1-a098	Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste	Mba	Pollutants diffuse-art. 11(3)(h)	P1-Depurazione	a	Fondi regionali, Tariffa Servizio Idrico Integrato
KTM24-P6-b103	Individuazione di nuovi paradigmi di gestione delle risorse idriche a scala di distretto che tengano conto dei possibili scenari climatici e socio-economici futuri	Msu		P6-Cambiamenti climatici	b	Fondi regionali
KTM26-P5-a107	Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta	Msu		P5-Governance	a	Finanziamento pubblico
KTM26-P5-a108	Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del Piano	Msu		P5-Governance	a	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
KTM26-P5-a110	Potenziamento delle azioni di salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale e degli elementi del sistema paesaggistico culturale del Delta del Po	Msu		P5-Governance	a	Finanziamento pubblico
KTM0506-P4-a113	Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti	Mba	Hydromorphology-art. 11(3)(i)	P4-Servizi ecosistemici	a	Fondi nazionali, Fondi regionali, Fondi privati
KTM050617-P4-a115	Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu		P4-Servizi ecosistemici	a	Fondi per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)



7. Coordinamento delle misure per le porzioni internazionali del distretto

Il bacino del fiume Po ricade per piccole porzioni nel territorio francese e nei Cantoni della Svizzera e si identifica, pertanto, come un bacino transfrontaliero. Esistono, inoltre, piccole porzioni in Svizzera che, seppur amministrativamente nazionali e inseriti nel distretto padano, non appartengono al bacino idrografico del fiume Po, ma ai bacini del Danubio e del Reno di Lei.

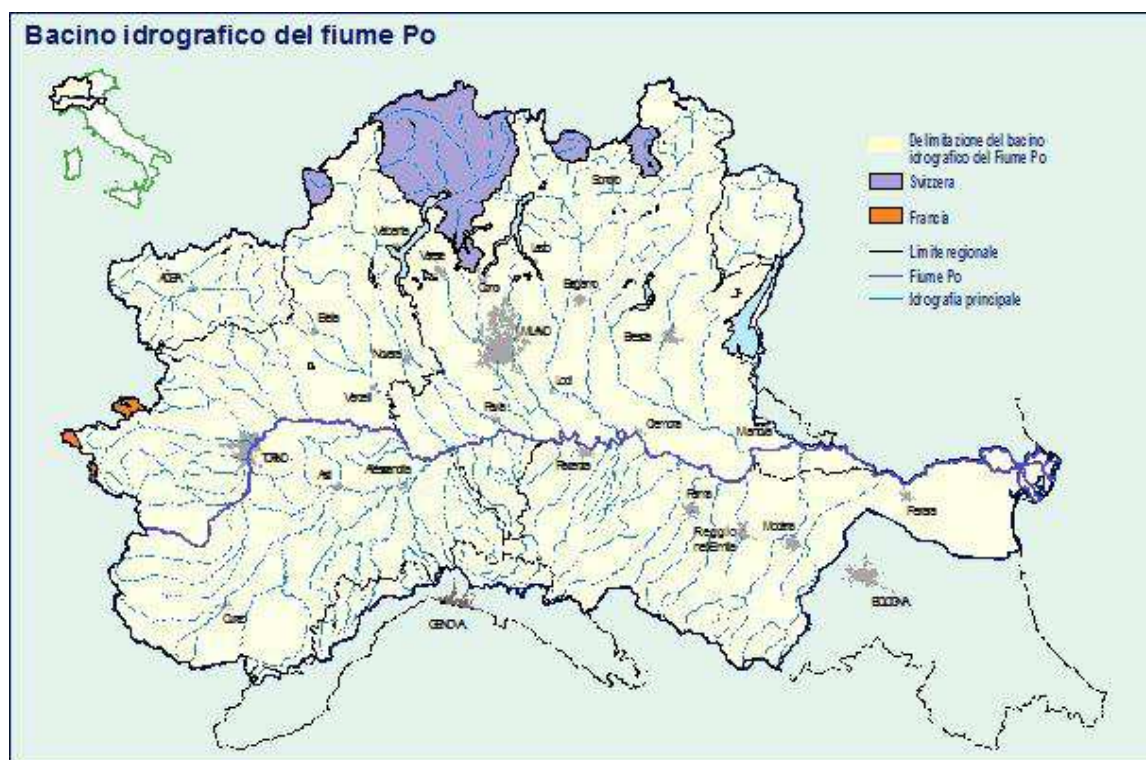


Figura 7.1 Bacino idrografico del fiume Po con l'indicazione degli ambiti internazionali

I soli ambiti transfrontalieri che afferiscono al bacino idrografico del fiume Po sono:

- in Francia, piccole porzioni che ricadono in Valle Susa e interessano le porzioni di monte del bacino della Dora Riparia. Queste aree sono di interesse per il PdG Po perché presentano gli invasi del Moncenisio e della Valle Stretta, ad uso idroelettrico;
- in Svizzera, piccole porzioni che ricadono nel bacino del Toce (corso d'acqua Diveria) e dell'Adda (corsi d'acqua Breggia, Mera, e Poschiavino) e una porzione più estesa che ricade nel bacino del Ticino (laghi Maggiore e Lugano, corsi d'acqua Melezza, Giona, Tresa). Quest'ultima porzione è già dal 1972 oggetto di attenzione attraverso la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento che ha portato all'istituzione della *Commissione mista per la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento (CIPAIS)*. Per il Lago Maggiore (Verbano) e il Lago Lugano (Ceresio), si segnala che il CIPAIS ha definito il primo **Piano d'azione**¹⁸ che contiene gli orientamenti strategici e gli obiettivi, nonché le conseguenti linee d'azione, finalizzati al conseguimento della tutela delle acque comuni dall'inquinamento e al miglioramento della qualità ecologica delle

¹⁸ Per maggiori approfondimenti: <http://www.cipais.org/html/bollettini-cipais.asp>



acque lacustri, che sono coerenti con le esigenze conoscitive della DQA, seppur la Svizzera non ricada nell'Unione Europea (vedi quadro sinottico di sintesi riportato nella Figura 7.2).

Figura 7.2 Quadro sinottico di sintesi del Piano d'azione per il Lago Maggiore e il Lago Lugano approvato dal CIPAIS.

Ambito d'azione	Obiettivo generale	Obiettivi specifici di conoscenza e promozione tese a...	Linee d'azione	
			Lago Maggiore	Lago di Lugano
Lago e corsi d'acqua tributari come ecosistemi acquatici	Proteggere dall'inquinamento le acque lacustri e dei tributari, migliorare la qualità degli ecosistemi acquatici ovvero conservare un buono stato di qualità	Migliorare o mantenere la qualità ecologica dei laghi e dei corsi d'acqua comuni	Mantenere i carichi a lago dei nutrienti fino al raggiungimento del livello trofico auspicato	Ridurre i carichi a lago dei nutrienti fino al raggiungimento del livello trofico auspicato
				Assicurare l'ossigenazione degli strati profondi per prevenire il rilascio dei nutrienti (fertilizzazione interna)
			Promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema fognario e depurativo con particolare riferimento alla separazione delle acque miste	
			Favorire la biodiversità delle specie autoctone vegetali e animali	
			Sorvegliare le specie algali in grado di produrre tossine	
		Verificare la necessità di contenere la concentrazione di microinquinanti e/o sostanze pericolose emergenti rilevabili nelle acque comuni e nei diversi comparti dell'ecosistema	Osservare l'andamento, nei vari comparti ambientali, dei microinquinanti e/o delle sostanze pericolose emergenti	
		Ripristinare e rinaturalizzare i tratti rivieraschi compromessi	Individuare la necessità di interventi di ripristino e rinaturalizzazione in corrispondenza delle zone rivierasche	
		Salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici fluviali	Individuare la necessità di interventi volti alla deframmentazione dei corridoi ecologici fluviali, segnalandone le priorità ecologiche	
Lago come risorsa	Promuovere un uso sostenibile della risorsa lacustre.	Promuovere un uso quantitativo della risorsa idrica e una regolazione dei livelli lacustri compatibile con la buona qualità ecologica	Promuovere e sostenere l'esecuzione di attività di studio volte all'individuazione di condizioni critiche che potrebbero alterare la qualità delle acque	
		Garantire una qualità delle acque lacustri che consenta lo sfruttamento a fini idropotabili mediante l'impiego di semplici trattamenti di potabilizzazione		
		Migliorare le condizioni che consentono l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della balneabilità		
		Promuovere azioni che rendano ecocompatibili le attività nautiche (cantieristica, navigazione pubblica, commerciale e sportiva)	Valutare possibili strategie e buone pratiche volte alla minimizzazione degli effetti della presenza dei cantieri e porti nautici sulla qualità delle acque litorali	
			Individuare linee guida per le attività di dragaggio dei porti pubblici e privati e delle vie navigabili	
		Promuovere la fruibilità delle sponde nel rispetto delle componenti naturali	Individuare criteri di valutazione per la fruibilità sostenibile e divulgare i risultati degli studi condotti verso i portatori di interesse	



Conoscere il lago e il suo bacino idrografico	Informare i Governi e i portatori di interesse in merito allo stato delle acque comuni e divulgare le conoscenze per un vasto pubblico	Promuovere e sostenere la cooperazione/collaborazione tra Commissione, Associazioni e portatori d'interesse	Organizzare convegni per la divulgazione dei risultati delle ricerche e degli studi condotti
		Promuovere e sostenere la cooperazione/collaborazione tra Commissione ed Enti	Partecipare a tavoli tecnici di confronto sulle strategie di intervento per la protezione delle acque dall'inquinamento
		Promuovere e sostenere attività di divulgazione	Produrre strumenti di informazione per il vasto pubblico volti a comunicare in forma accessibile le risultanze delle attività di ricerca

Per tutti gli ambiti indicati, attraverso il coinvolgimento del MATTM, del Ministero degli Esteri e delle Regioni Piemonte e Lombardia è stata effettuata la consultazione frontaliere allo scopo di promuovere il confronto e la raccolta di informazioni adeguate per valutare gli effetti delle gestioni dei corpi idrici di monte esteri sui corpi idrici di valle nazionali.

La Confederazione Svizzera ha sottolineato il fatto che per il Verbano e il Ceresio la tempistica per il conseguimento degli obiettivi di qualità fissata al 2027 nel Piano è da ritenersi cautelativa in quanto i dati in loro possesso fanno supporre che tali obiettivi possano essere raggiunti prima. L'evoluzione dei dati relativi ai carichi critici e alla concentrazione di fosforo nel lago indica che già al 2020 i limiti fissati potrebbero già essere centrati.

Tuttavia potrebbero permanere situazioni critiche a livello locale per il torrente Bolletta che sfocia a Porto Ceresio, in territorio italiano, quello maggiormente compromesso rispetto agli altri tributari e dove da decenni i carichi di fosforo convogliati nel lago costituiscono, da soli un terzo del carico complessivo immesso nel bacino sud del Ceresio. Nel bacino imbrifero del

Per quanto riguarda il livello idrologico dei laghi, si segnala la necessità di intensificare la collaborazione transfrontaliera già attiva, in particolare con riferimento ai processi di governance per la regolazione dei due laghi prealpini Maggiore e di Lugano per un corretto utilizzo delle acque e la mitigazione degli effetti della siccità e delle inondazioni e in funzione dei cambiamenti climatici. Si ritiene infatti importante garantire l'assunzione di decisioni con modalità condivise e partecipative.

Anche per le ragioni sopraesposte si ritiene importante che l'Italia riattivi la Commissione per la regolazione del Verbano, con la nomina dei propri membri e che si tenga conto anche della Commissione Italo Svizzera per la Pesca (CISPP), già attiva, per quanto riguarda i temi relativi alla gestione della pesca.

La Confederazione Svizzera ritiene inoltre necessario integrare quanto già previsto come segue:

- per il Ceresio prevedere anche misure di miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici (KTM 6) e misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte (KTM 18);
- per la Tresa prevedere anche misure di miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici (KTM 6).



Elenco Allegati

- Allegato 7.1 Programmazione operativa per l'attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2010
- Allegato 7.2 Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche
- Allegato 7.3 Approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) *d-e-g-h-i* della *DQA*
- Allegato 7.4 Repertorio e database dei Programmi di misure distrettuale e regionali del PdG Po 2015
- Allegato 7.5 Metodologia per la *gap analysis* del PdG Po 2015



Piano di Gestione *Acque*

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e *ss.mm.ii.*

ALLEGATO 7.1 ALL'ELABORATO 7

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO

Versione	4
Data	Creazione: 15 novembre 2011 Modifica: 1 marzo 2016
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 48
Identificatore	PdGPo2015_All71_Elab_7_3mar16.doc
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836







Indice

1.	Premessa	1
2.	Perché sviluppare una Programmazione Operativa per il PdG Po 2010	2
2.1.	Obiettivi della Programmazione Operativa	4
2.2.	Modalità di formazione della Programmazione Operativa	4
3.	Contenuti della Programmazione Operativa del PdG Po 2010	6
4.	Costi e finanziamento della Programmazione Operativa del PdG Po 2010	9
4.1.	Costi delle misure	9
4.2.	Fonti di finanziamento	15
5.	Catalogo delle misure	19
6.	Check climatico delle misure	37
7.	Considerazioni sullo stato di attuazione del PdG Po 2010	43



Acronimi

DGR: Deliberazione della Giunta Regionale

DQA: Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE)

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

FEP: Fondo Europeo per la Pesca

FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

FSE: Fondo Sociale Europeo

Mba: Misure di base

Msu: Misure supplementari

Mns: Misure non strutturali

Ms: Misure strutturali

OPCM: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

PAI: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

PGUAP: Piano generale di utilizzazione delle Acque pubbliche

PIN: Piano irriguo nazionale

PdG Po: Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

POD: Programma Operativo di Distretto

POR: Programma Operativo Regionale

PRA: Piano di Risanamento delle Acque

PSR: Programma di Sviluppo Rurale

PTA: Piano di Tutela delle Acque

PTUA: Programma di Tutela e Uso delle Acque

1. Premessa

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito dei Gruppi di lavoro che hanno seguito l'attuazione dell'Art. 2 "Programmazione Operativa" e dell'Art. 3 "Coordinamento con i Piani e Programmi Nazionali, regionali e d'Area vasta d'interesse" dell'Allegato alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n.1/2010, di adozione del Piano di Gestione¹ (di seguito PdG Po 2010).

Esso riporta gli obiettivi e i contenuti della Programmazione Operativa e le modalità seguite per svilupparla. La **Programmazione Operativa** rappresenta lo strumento previsto nel PdG Po, introdotto dalla Deliberazione sopra citata, per armonizzare e consolidare l'attuazione delle misure già in atto, per garantire l'applicazione di quelle non in atto in vista delle scadenze fissate dalla Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA) e per definire nel dettaglio il fabbisogno finanziario del Piano.

La Programmazione Operativa è stata declinata nel Programma Operativo di Distretto e nei Programmi Operativi Regionali. La sintesi delle informazioni sulla Programmazione Operativa è riportata nel "Catalogo delle misure", che ha integrato e aggiornato l'allegato 7.10 all'Elaborato 7 "Programma di misure" del PdG Po 2010 con informazioni relative principalmente ai costi, alle fonti di finanziamento e alla copertura finanziaria degli interventi. Tali integrazioni e aggiornamenti non hanno comportato modifiche sostanziali dei contenuti del PdG Po e del Programma di misure e pertanto non hanno richiesto ulteriori approfondimenti in sede di procedura di VAS. Il Catalogo delle misure di riferimento per gli scenari e i temi chiave del Piano viene riportato al capitolo 5 del presente documento.

Le informazioni aggiornate sono state inoltre il riferimento con cui l'Autorità di bacino del fiume Po e le Regioni hanno provveduto alla compilazione del Report sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Report PoM), come previsto ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Direttiva 2000/60/CE.

Il presente documento è stato integrato ai fini del PdG Po 2015 con le informazioni relative allo stato di attuazione al 31/12/2014 delle misure del PdG Po 2010. Tali informazioni hanno costituito il punto di partenza per la definizione della programmazione delle misure 2016 – 2021. Partendo dalle misure del PdG Po 2010, ancora in corso e/o non avviate, ritenute però prioritarie anche per il secondo sessennio di pianificazione è stato sviluppato un elenco di misure alle quali sono state aggiunte altre misure ritenute necessarie in conseguenza del nuovo quadro conoscitivo che supporta il secondo PdG, delle raccomandazioni europee e delle nuove emergenze ambientali che si sono manifestate anche a causa degli impatti dei cambiamenti climatici in atto.

¹ Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è stato adottato nel 2010 e successivamente approvato con D.P.C.M Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013.

2. Perché una Programmazione Operativa per il PdG Po 2010

La Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", nasce dall'esigenza di sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque. La DQA fornisce una nuova prospettiva alla gestione delle acque, integrando la tutela delle acque con la salvaguardia e la tutela degli ambienti ed ecosistemi acquatici, e mira al perseguimento di medesimi obiettivi sulle acque tra tutti gli Stati Membri della Comunità Europea che sono:

- impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, comprese le acque di transizione e quelle marino-costiere, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- preservare le aree protette;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e siccità.

Per raggiungere tali obiettivi, la DQA prevede che gli Stati Membri predispongano un Piano di Gestione delle acque e un Programma di misure per ogni distretto idrografico.

I Piani di Gestione delle acque sono stati adottati dalle Autorità di bacino nazionali nel febbraio del 2010, sulla base della delega assegnata con L. 13/2009.

Per quanto riguarda il bacino del Po, il **Piano di Gestione** è stato redatto partendo dai Piani di Tutela delle Acque approvati dalle Regioni ai sensi del D. Lgs. 152/1999, dai contenuti del PAI per gli interventi di riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua e di manutenzione del territorio e dai Programmi di Sviluppo Rurale. I tempi a disposizione per l'elaborazione del Piano di Gestione sono stati molto ridotti rispetto a quelli indicati dalla DQA. Nonostante questo, sulla base del confronto con i portatori di interesse, avvenuto ai sensi dell'art. 14 della DQA, dell'aggiornamento delle conoscenze sullo stato delle componenti ambientali del distretto, dei trend evidenziati, delle criticità e di un'analisi di quanto già in atto, è stato redatto il Programma di Misure ai sensi dell'art. 11 della DQA.

Nel **Programma di misure** (Elaborato 7 e relativi allegati del PdG Po 2010) sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi generali fissati dalla DQA per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee).

Il Programma di misure include sia le **misure di base**, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sia le **misure supplementari**, costituite dalle azioni messe in atto o da mettere in atto a completamento delle misure di base per il raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dal Piano.

In particolare la pianificazione delle misure ha preso a riferimento tre scenari (a, b, c).

Lo **scenario "a"** identifica lo stato di partenza del Piano, cioè lo stato ambientale che si prevede di raggiungere con le numerose azioni già in corso o programmate in adempimento alle direttive europee e della pianificazione e programmazione nazionale e regionale.



Lo **scenario “b”** si riferisce alle misure specifiche del Piano di Gestione del distretto padano da adottarsi entro il 2012.

Lo **scenario “c”** prevede misure integrative da avviare dopo aver acquisito i risultati del monitoraggio previsto sia dalla direttiva sia dal Rapporto ambientale predisposto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (Monitoraggio VAS).

In sintesi le misure sono riconducibili in via preliminare a quattro pilastri:

1. **DEPURAZIONE:** potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico;
2. **NITRATI e AGRICOLTURA:** protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR;
3. **BILANCIO IDRICO:** riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006);
4. **SERVIZI ECOSISTEMICI:** manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale).

Esiste poi una quinta linea d'azione che contiene le misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della GOVERNANCE del bacino.

Nel Piano adottato è stato inserito l'Elaborato 13 “Schede di sottobacino” che contiene schede di approfondimento redatte allo scopo di favorire la lettura integrata per sottobacino delle informazioni contenute nel PdGPo 2010, in termini di:

- pressioni e stato dei corpi idrici;
- obiettivi di qualità ambientale;
- principali misure a scala di sottobacino.

Sulla base delle informazioni contenute nelle schede di sottobacino e di valutazioni specifiche effettuate dall'Autorità di bacino è stata fornita una stima di massima e orientativa, di medio-lungo periodo, dei costi complessivi delle misure del PdGPo 2010 (si veda Elaborato 6 “Sintesi dell'analisi economica” del PdG Po).

Per adempiere agli impegni dichiarati nel Piano adottato di colmare le lacune conoscitive esistenti e di definire in modo più accurato le stime effettuate, si è proceduto quindi alla fase definita di Programmazione Operativa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato alla Deliberazione di adozione del Piano di Gestione. Questa fase, infatti, è stata strutturata e realizzata per approfondire i tempi e i modi di attuazione degli interventi, la stima dei costi del Piano di Gestione, complessivi a livello di distretto e di dettaglio a livello di sottobacino, e l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento.

La base di partenza per la definizione dei contenuti della Programmazione Operativa, declinata nel Programma Operativo di Distretto e nei Programmi Operativi Regionali, è rappresentata dai contenuti del Programma di misure, dalle schede monografiche di sottobacino e dalle valutazioni sviluppate nell'ambito dell'analisi economica del PdG Po 2010.

2.1. Obiettivi della Programmazione Operativa

In seguito all'adozione del Piano di Gestione la sfida che i Ministeri competenti, l'Autorità di bacino del fiume Po e le Regioni del distretto si trovano ad affrontare consiste nel dare attuazione alle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi ambientali del PdG Po 2010.

In vista delle importanti scadenze fissate dalla DQA, la Programmazione Operativa è stata introdotta con il principale scopo di compiere una ricognizione complessiva delle misure già in atto nel periodo 2009-2015 e di approfondire la conoscenza di quelle misure previste nel PdG Po 2010 per le quali si è ritenuto necessario analizzare le condizioni di attuazione (es. fonti di finanziamento).

I contenuti della Programmazione Operativa sono da intendersi ad integrazione ed ulteriore specificazione di quanto già inserito nel Programma di misure del Piano. Con la Programmazione Operativa si intende fornire un livello di dettaglio maggiore rispetto a quanto contenuto nel Programma di misure e colmare alcune lacune conoscitive, dovute principalmente ai tempi ridotti a disposizione per l'elaborazione del Piano di Gestione. Tali lacune riguardano principalmente indicazioni sui tempi e sui modi di attuazione degli interventi, nonché sui costi e sulle fonti di finanziamento degli stessi; queste informazioni costituiscono la base per impostare un'adeguata attività di monitoraggio dell'attuazione della DQA nel distretto padano.

La Programmazione Operativa rappresenta, inoltre, lo strumento attraverso il quale far emergere a pieno le possibilità di integrazione e le sinergie fra i diversi Piani e Programmi nazionali, regionali e d'area vasta, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Piano e che si configurano pertanto, "in toto" o in parte, come ulteriori strumenti di attuazione del PdG Po 2010 (Piani e programmi pertinenti di cui all'Elaborato 8 "Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche" del PdG Po 2010).

Si ritiene che, identificando ciò che è già in corso e chiarendo quali sono le misure attualmente non in atto, i Programmi Operativi si configurino come un utile strumento di riferimento per la nuova fase di programmazione regionale in materia di acque (PTA regionali), in materia di sviluppo rurale (PSR a livello regionale), nel settore della difesa del suolo (manutenzione del territorio, riqualificazione ambientale, Direttiva 2007/60) e per la revisione del Piano di Gestione e per i successivi cicli di programmazione della DQA.

Infine la Programmazione Operativa, oltre a favorire la cooperazione interistituzionale tra gli Enti coinvolti, ha consentito di avviare il processo di rafforzamento a livello distrettuale del sistema tecnico-istituzionale per la gestione delle acque indispensabile per superare i limiti posti dalla frammentazione delle competenze e delle responsabilità che caratterizzano il contesto amministrativo italiano.

2.2. Modalità di formazione della Programmazione Operativa

Le attività che hanno portato alla predisposizione dei documenti di Programmazione Operativa sono state condotte nell'ambito dei Gruppi di lavoro che seguono l'attuazione del Piano di Gestione, secondo quanto stabilito dal Gruppo di coordinamento ex Art. 6 della Deliberazione di adozione del PdG Po 2010.

Le attività sono state condotte interamente dal personale interno alle amministrazioni interessate (Adb Po e Regioni) ed hanno comportato un intenso lavoro durante tutto l'arco del 2011 e del 2012; nelle attività sono stati coinvolti non solo i referenti dei Gruppi di lavoro, ma anche i tecnici di diverse direzioni regionali.

L'obiettivo perseguito è stato quello di favorire omogeneità e trasparenza delle numerose misure previste a livello di distretto e di sottobacino per il raggiungimento degli obiettivi del PdG Po 2010.



Questa necessità di chiarimento è presente non solo nel contesto italiano, ma anche a livello europeo e deriva principalmente dalle modalità proprie della programmazione europea e nazionale che prevedono periodi settennali di attuazione (2007-2013; 2014-2020) non coincidenti con i cicli di programmazione della DQA (2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) e anche dall'utilizzo di bandi per la selezione dei progetti, modalità che rende disponibili indicazioni di dettaglio sugli interventi solo dopo la chiusura dei bandi stessi.

A livello europeo, per rispondere a tale necessità, sono già state avviate azioni specifiche come dimostra il *"Documento di orientamento per le amministrazioni per favorire la chiarezza e la trasparenza delle misure agricole previste dalla direttiva quadro sulle acque a livello delle aziende"*, predisposto nel 2011 dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Commissione Europea nell'ambito di un Programma di collaborazione con i partner della Strategia comune di attuazione (CIS) per la DQA. E' importante sottolineare come le necessità di chiarimento sopra evidenziate non riguardino solo il settore dell'agricoltura, ma anche altri settori interessati dall'attuazione della DQA.

Il processo di elaborazione dei Programmi Operativi ha fatto emergere la consapevolezza che la piena attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque può avvenire non solo attraverso una stretta collaborazione fra le autorità preposte alla pianificazione delle risorse idriche, ma anche con gli altri settori interessati quali agricoltura, aree protette, difesa del suolo. Questo sforzo congiunto garantisce la possibilità di conseguire sinergie tra obiettivi differenti e di attivare un processo di finanziamento "cooperativo" che, in un contesto di scarsità di risorse, può rendere più efficiente l'utilizzo delle dotazioni finanziarie esistenti, massimizzando l'efficacia dell'azione pubblica.

La Programmazione Operativa costituisce pertanto un punto di riferimento per la valutazione di ciò che è possibile conseguire tramite gli strumenti attuativi delle programmazioni settoriali esistenti e di ciò che occorre sviluppare per raggiungere gli obiettivi prefissati, evidenziando la necessità di indirizzi di rilievo nazionale, attualmente non disponibili, volti ad orientare le scelte delle programmazioni in funzione delle misure previste dal Piano e alla piena applicazione dell'art. 9 della DQA.

3. Contenuti della Programmazione Operativa del PdG Po 2010

La **Programmazione Operativa** fornisce il dettaglio relativo ai **tempi e ai modi di attuazione degli interventi**, nonché le indicazioni relative ai **costi e alle fonti di finanziamento** di tali interventi e si declina nel Programma Operativo di Distretto (POD) e nei Programmi Operativi Regionali (POR).

POD e POR restituiscono per il periodo di programmazione 2009 – 2015 un quadro aggiornato delle misure già in corso di realizzazione e di quelle da realizzarsi in tale periodo, in adempimento alle normative/direttive europee e nazionali diverse dalla DQA; inoltre dettagliano le misure specifiche del PdG Po ritenute indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano e previste per integrare e rendere più efficace il sistema di misure già in essere nel distretto del fiume Po, misure per le quali devono essere reperite le risorse finanziarie².

Nell'intento di specificare e orientare meglio le misure del Piano, al livello di distretto si affianca l'analisi delle misure a livello di sottobacino. Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili a livello di sottobacino/regionale richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. E' indispensabile tener conto di tale diversità nella programmazione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito di bacino idrografico. L'adozione di un approccio regionale o di sottobacino appare pertanto rilevante per favorire l'applicabilità delle misure e avvicinarle maggiormente alla realtà dei diversi ambiti territoriali del distretto. Passo ulteriore sarà quello di sviluppare la pianificazione a livello locale, scendendo, laddove possibile e significativo, a livello di corpo idrico³.

I Programmi operativi si compongono di schede di approfondimento che contengono le informazioni descritte nella Tabella 3-1. Tali informazioni integrano e aggiornano il quadro informativo presente nel PdG Po 2010 ed in particolare nei seguenti elaborati: Elaborato 6 "Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico", Elaborato 7 "Programma di misure" e relativi allegati, Elaborato 13 "Schede di sottobacino".

La documentazione di dettaglio relativa alla programmazione operativa può essere consultata scrivendo all'Autorità di bacino del fiume Po attraverso la posta elettronica al seguente indirizzo: parteciPO@adbpo.it, oppure con la posta ordinaria all'indirizzo: Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.

PROGRAMMA OPERATIVO DI DISTRETTO

Il Programma Operativo di Distretto esplicita le informazioni di cui alla Tabella 3-1 in schede di distretto e di sottobacino; le prime si riferiscono alle misure a scala distrettuale (ad esempio misure conoscitive, di formazione, di partecipazione, ecc), le seconde contengono misure a scala di sottobacino, non presenti nei Programmi Operativi Regionali, ma ritenute strategiche per il conseguimento degli obiettivi del PdG Po 2010 di rilevanza distrettuale. Queste ultime riguardano in particolare: la mitigazione degli impatti sullo stato morfologico dei corsi d'acqua, la manutenzione del territorio collinare e montano, la buona gestione e la conservazione del demanio fluviale, il potenziamento delle reti ecologiche e la rinaturazione delle aree fluviali.

PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI

I Programmi Operativi Regionali restituiscono le informazioni di cui alla Tabella 3-1 in schede di sottobacino. I POR, a partire da una ricognizione delle misure realizzate e/o programmate nei vari Piani regionali rilevanti per il settore delle acque (PTA, Piani d'ambito, PSR, Piani d'azione ambientale, ecc.), intendono connettere interventi e risorse che direttamente ed indirettamente

² Tale quadro è stato ulteriormente approfondito per il secondo ciclo di pianificazione DQA 2015-2021 e le informazioni relative allo stato di attuazione delle misure del PdG Po 2010, aggiornate al 31/12/2014, sono riportate nel cap. 5, tabella 5-2 del presente Elaborato.

³ Si precisa che per il secondo ciclo di pianificazione DQA 2015-2021 la programmazione delle misure è definita anche a livello di corpo idrico.

concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PdGPO. Nei POR vengono indicate anche le misure specifiche del PdGPO 2010 (scenario B) previste a livello di sottobacino.

Con questo documento si intende contribuire ad integrare l'attuazione del PdG Po 2010 e dei PTA, anticipando la necessaria corrispondenza tra misure, quadri economici e procedure di attuazione dei due programmi e facilitandone così la revisione armonizzata.

Tabella 3-1 Informazioni presenti nelle schede di approfondimento del POD e dei POR⁴

Informazione		Descrizione
Periodo di attuazione		La Programmazione Operativa si riferisce alle misure previste per il periodo 2009 – 2015.
Sottobacino		Per sottobacino si intende la sub unità di riferimento che identifica i bacini idrografici degli affluenti del fiume Po. I sottobacini individuati nel PdG Po sono i seguenti: Adda; Agogna; Arda-Ongina; Asta Po; Burana - Po di Volano; Chiavenna; Crostolo; Delta Po; Dora Baltea; Dora Riparia; Enza; Lambro-Olona; Maira; Malone; Nure; Oglio; Orco; Panaro; Parma; Pellice-Chisone; Po Piemontese; Sangone-Chisola-Lemina; Sarca-Mincio; Scrivia e Curone; Secchia; Sesia; Staffora-Luria-Versa-Coppa-Tidone; Stura di Lanzo; Tanaro; Taro; Terdoppio; Ticino; Toce; Trebbia; Varaita.
Area idrografica		Individua un ambito territoriale intermedio tra il sottobacino e il corpo idrico.
Descrizione Misura / Intervento		Riporta il titolo della misura (rif. allegato 7.10 all'Elaborato 7 del PdG Po) / intervento.
Codice misura All. 7.10 PdGPO		Questo codice si riferisce alla classificazione delle misure del PdG Po riportata nell'allegato 7.10 all'Elaborato 7 del PdG Po ed è strutturato come segue:
		codice obiettivo specifico del PdG Po
		A.1-A.7 B.1-B.5 C.1-C.2 D.1-D.4 E.1
		numero che identifica il tema chiave
		1-10
		codice scenario
		a, b, c
		numero progressivo che identifica la misura
		001-n
Pilastro		Le misure sono riconducibili a quattro pilastri: 1. DEPURAZIONE : potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico; 2. NITRATI e AGRICOLTURA : protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR; 3. BILANCIO IDRICO : riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006); 4. SERVIZI ECOSISTEMICI : manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale). Esiste poi una quinta linea d'azione che contiene le misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della GOVERNANCE di bacino.
Autorità responsabile attuazione		Indica quale autorità è responsabile per l'adozione e/o l'attuazione della misura.
P/P di riferimento		Contiene l'indicazione dei P/P di riferimento per misura/intervento.
Costo totale		Stima del costo totale in Euro della misura/intervento.

⁴ Nella tabella sono riportate le informazioni comuni a tutti i POR e al POD.
Eventuali ulteriori informazioni aggiuntive possono essere presenti nei singoli POR Regionali.



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015

Fonte di finanziamento e %	Indica la fonte di finanziamento della misura/intervento da individuare tra le seguenti possibili tipologie di fonti di finanziamento: finanziamento pubblico, tariffe, altro. Contiene la percentuale di finanziamento collegata a ciascuna delle fonti di finanziamento individuate.
Note	Riporta eventuali note esplicative. Il campo non è presente nel POR Lombardia.



4. Costi e finanziamento della Programmazione Operativa del PdG Po 2010

4.1. Costi delle misure

Le informazioni contenute nei Programmi Operativi consentono di verificare la stima dei costi delle misure già effettuata nel PdG Po 2010. La banca dati “Catalogo delle misure” (vedi capitolo 5) costituisce lo strumento operativo che fornisce il quadro dei costi totali delle misure, delle fonti di finanziamento e delle coperture finanziarie, integrando le informazioni già contenute nell’Allegato 7.10 “Elenco delle misure di riferimento per gli scenario e i temi chiave del Piano” all’Elaborato 7 del PdG Po 2010.

Le informazioni di sintesi sulla Programmazione Operativa complessiva, costituita dall’insieme dei POR e dal POD è illustrata nelle tabelle riportate di seguito, che contengono, oltre ai costi delle misure, anche i costi relativi alle azioni di “Accompagnamento, monitoraggio di efficacia, supporto e assistenza tecnica”⁵.

Si precisa che l’arrotondamento all’unità delle percentuali e degli importi può aver portato a variazioni sui totali di ordine trascurabile.

Tabella 4-1 – Costi delle misure per scenario e per tema – Periodo 2009-2015
Tabella 4-2 – Costi delle misure per scenario e per pilastro – Periodo 2009-2015
Tabella 4-3 Costi delle misure base e supplementari – Periodo 2009-2015
Tabella 4-4 Costi delle misure strutturali e non strutturali – Periodo 2009-2015
Tabella 4-5 Costi delle misure per tipologia e scenario – Periodo 2009-2015

⁵ L’importo rappresenta il 2% circa del costo del Programma di misure (scenario a+b), privo di copertura finanziaria. Tale costo è inserito completamente nel Programma Operativo di Distretto.



Tabella 4-1 – Costi delle misure per scenario e per tema – Periodo 2009-2015

Temi chiave	Scenario a		Scenario b		Totale a+b	
	Costo in €	% Copertura finanziaria	Costo in €	% Copertura finanziaria	Costo in €	% Copertura finanziaria
Tema "01 - AGRICOLTURA"	494.546.549	100	170.000	41	494.716.549	100
Tema "02 - IDROMORFOLOGIA"	433.082.936	37	917.488.961	5	1.350.571.897	15
Tema "03 - INQUINAMENTO CHIMICO"	2.600.310.460	98	321.609.466	99	2.921.919.926	98
Tema "04 - ACQUE SOTTERRANEE"	38.500	100	2.251.453	80	2.289.953	80
Tema "05 - AREE PROTETTE (zone vulnerabili, aree sensibili, specie acquatiche di interesse economico, acque potabili, acque balneabili, SIC e ZPS)"	3.594.062	100	9.100.000	0	12.694.062	28
Tema "06 – BIODIVERSITÀ e PAESAGGIO"	185.024.073	100	136.390.184	51	321.414.257	79
Tema "07 – SCARSITÀ E SICCIÀ"	143.038.523	100	90.766.979	79	233.805.502	92
Tema "08 – CAMBIAMENTI CLIMATICI"	2.943.918	100	330.000	24	3.273.918	92
Tema "09 – RECUPERO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI, art. 9 DQA"	7.950.847	100	1.500.000	0	9.450.847	84
Tema "10 – CONOSCENZA-PARTECIPAZIONE-FORMAZIONE-EDUCAZIONE"	1.333.000	100	33.107.600	1	34.440.600	5
Totale Misure	3.871.862.868	92	1.512.714.643	33	5.384.577.511	75
ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO DI EFFICACIA, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA (abbreviato Ass. Tecnica)					27.422.489	0
Totale misure + Ass. Tecnica	3.871.862.868	92	1.512.714.643	33	5.412.000.000	75

Tabella 4-2 – Costi delle misure per scenario e per pilastro – Periodo 2009-2015

Pilastri	Scenario a		Scenario b		Totale a+b	
	Costo in €	% Copertura finanziaria	Costo in €	% Copertura finanziaria	Costo in €	% Copertura finanziaria
DEPURAZIONE	1.887.650.856	99	322.660.919	99	2.202.088.976	97
NITRATI e AGRICOLTURA	487.357.960	100	370.000	19	495.590.760	100
BILANCIO IDRICO	860.337.125	98	100.716.279	80	961.413.403	95
SERVIZI ECOSISTEMICI	631.996.859	57	1.054.029.845	10	1.686.026.703	27
GOVERNANCE di bacino	4.520.068	100	34.937.600	1	39.457.668	12
Totale misure	3.871.862.868	92	1.512.714.643	33	5.384.577.511	75
ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO DI EFFICACIA, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA (abbreviato Ass. Tecnica)					27.422.489	0
Totale misure + Ass. Tecnica	3.871.862.868	92	1.512.714.643	33	5.412.000.000	75

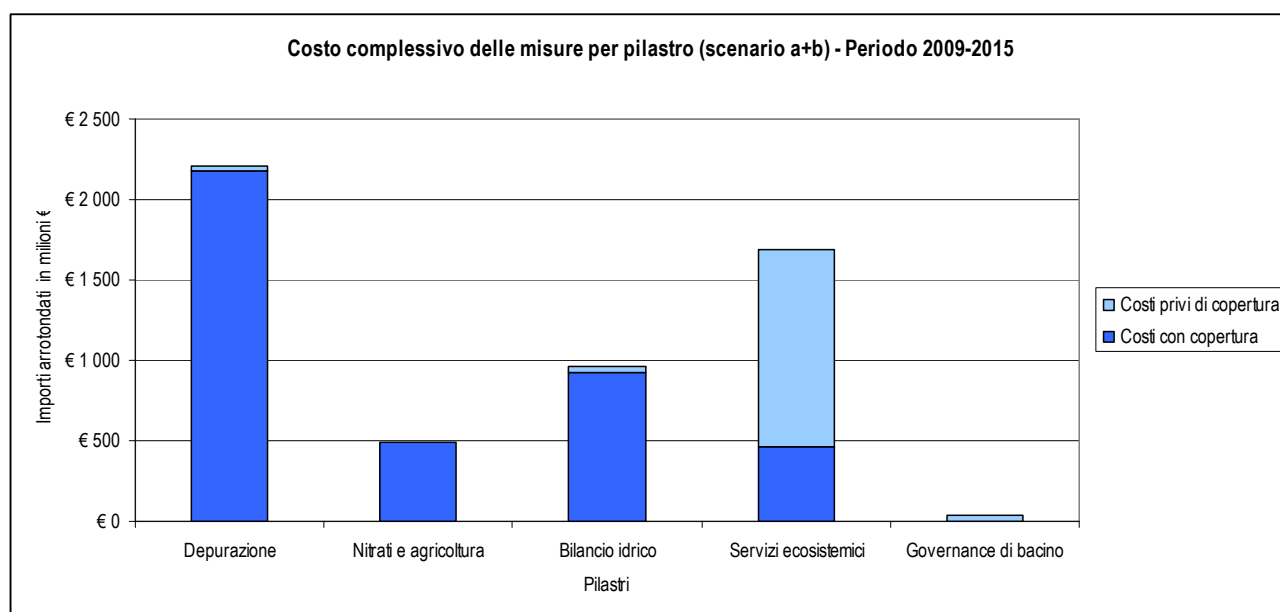
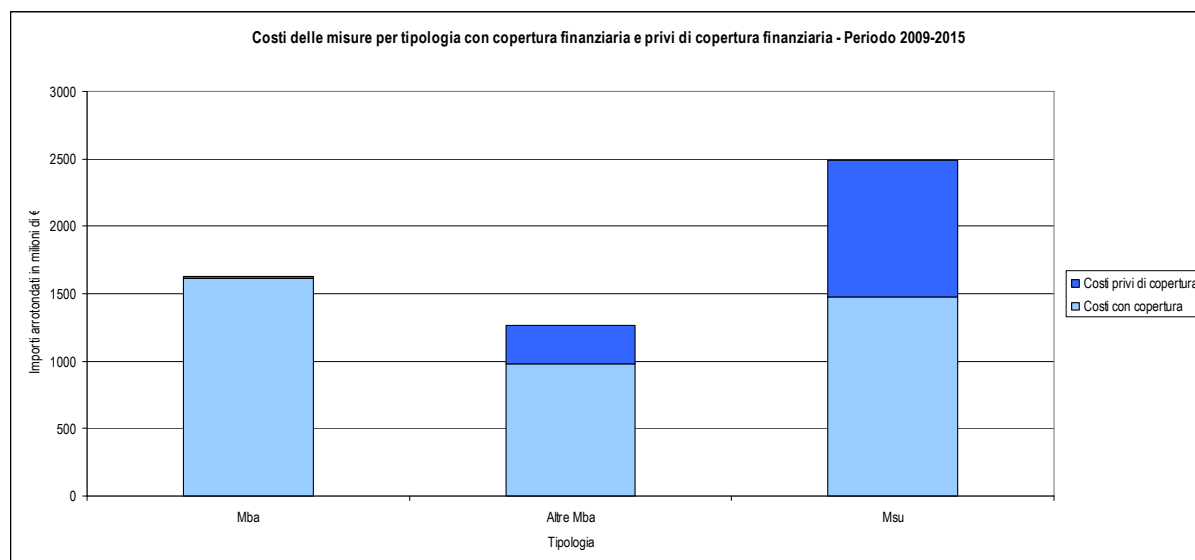


Tabella 4-3 Costi delle misure base e supplementari – Periodo 2009-2015

Tipologia Art. 11 DQA (Mba, Altre Mba, Msu) ⁶	Costo in €	% Copertura finanziaria
Mba (Misure di base) – Articolo 11 paragrafo 3 a) della DQA	1 628 203 927	99
Altre Mba (Altre Misure di base) – Articolo 11 paragrafo 3 da b) ad l) della DQA	1 266 628 739	77
Msu (Misure supplementari) – Articolo 11 paragrafo 4 della DQA	2 489 744 845	59
Totale	5 384 577 511	75
Accompagnamento monitoraggio di efficacia, supporto e Assistenza Tecnica (abbreviato Ass. Tecnica)	27.422.489	0
Totale misure + Ass. Tecnica	5.412.000.000	75



⁶ Mba: Misure di base
Altre Mba: Altre misure di base
Msu: Misure supplementari

Tabella 4-4 Costi delle misure strutturali e non strutturali – Periodo 2009-2015

Tipologia (Mns-Ms) - Scenario a+b	Costo in €	Costi in € con copertura finanziaria	% Copertura finanziaria	Costi in € privi di copertura finanziaria	% priva di copertura finanziaria
Mns (Misure non strutturali)	670 570 401	565 482 410	84	105 087 991	16
Ms (Misure strutturali)	4 714 007 110	3 496 564 934	74	1 217 442 175	26
Totale	5 384 577 511	4 062 047 344	75	1 322 530 167	25
Accompagnamento monitoraggio di efficacia, supporto e Assistenza Tecnica	27 422 489	€ 0	0	27 422 489	100
Totale con Ass. Tecnica	5 412 000 000	4 062 047 344	75	1 349 952 656	25

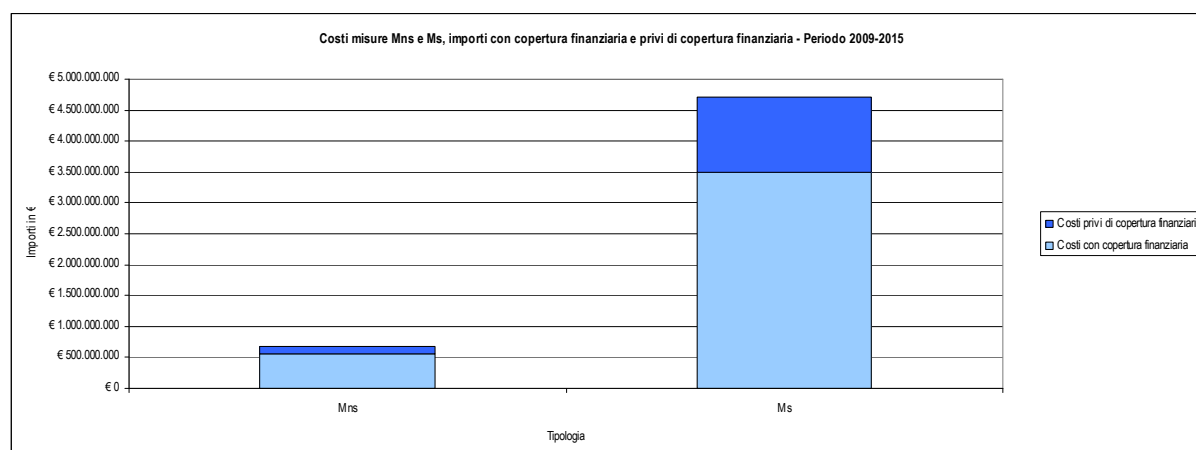
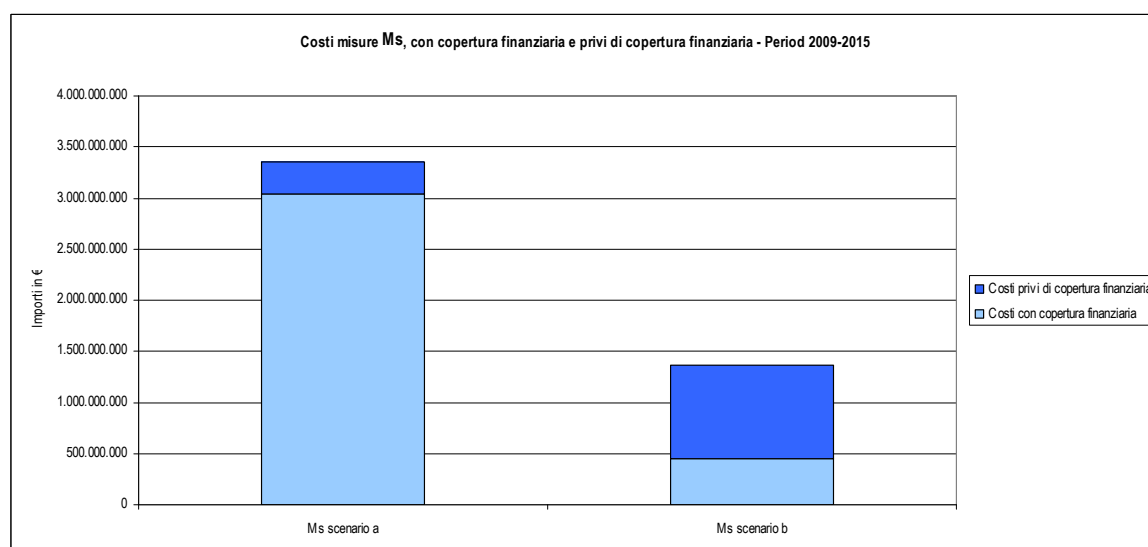
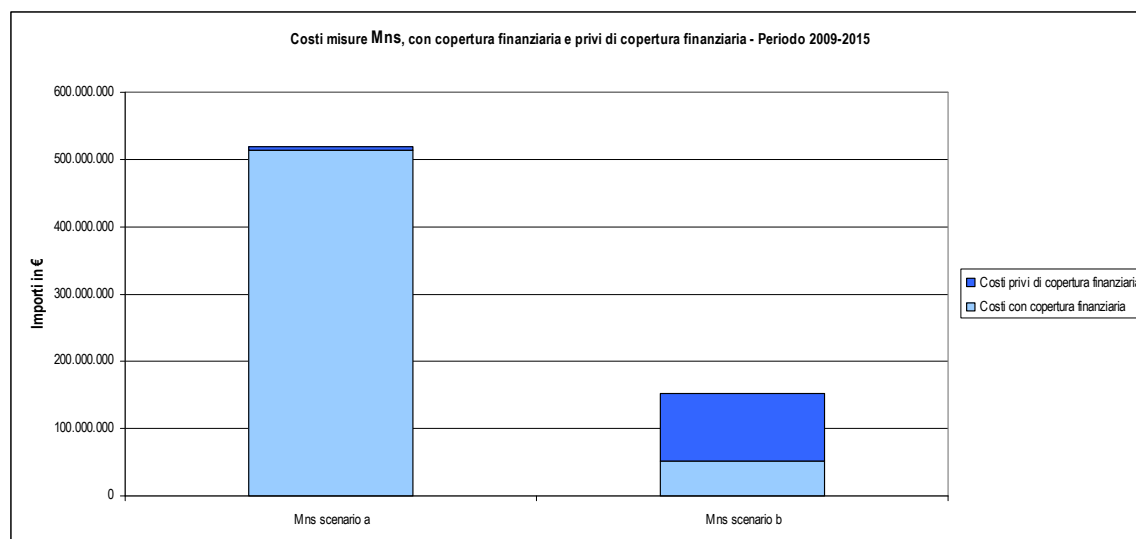


Tabella 4-5 Costi delle misure per tipologia e scenario – Periodo 2009-2015

Tipologia (Mns-Ms) ⁷	Scenario	Costo in €	Costi in € con copertura finanziaria	% copertura finanziaria	Costi in € privi di copertura finanziaria	% priva di copertura finanziaria
Mns (misure non strutturali)	scenario a	518 343 482	512 978 541	99	5 364 941	1
Mns (misure non strutturali)	scenario b	152 226 918	52 503 868	34	99 723 050	66
Ms (Misure strutturali)	scenario a	3 353 519 386	3 044 373 761	91	309 145 624	9
Ms (Misure strutturali)	scenario b	1 360 487 725	452 191 174	33	908 296 551	67



⁷ Mns: Misura non strutturale
 Ms: Misura strutturale

4.2. Fonti di finanziamento

Il quadro finanziario che emerge dalla Programmazione Operativa restituisce un costo del Piano al 2015 pari a circa 5,4 miliardi di €, con una copertura finanziaria pari a circa il 75% del costo complessivo.

Per i successivi cicli di programmazione sono già stati individuati, seppure in via ancora provvisoria, ulteriori fabbisogni finanziari, con particolare riferimento al pilastro dei SERVIZI ECOSISTEMICI. Tali fabbisogni verranno meglio dettagliati ed eventualmente integrati nel secondo Piano di Gestione.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, le misure del pilastro DEPURAZIONE sono prevalentemente finanziabili attraverso la tariffa del servizio idrico integrato (art. 154 del D. Lgs. 152/2006) e la programmazione attuativa dei Piani di Tutela delle acque.

Le misure del pilastro NITRATI e AGRICOLTURA sono prevalentemente finanziabili nell'ambito della programmazione agricola (PAC e Programmi di sviluppo rurale).

In relazione al pilastro del RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO è stato avviato il processo di costruzione del Piano del Bilancio Idrico e le misure già programmate e quelle in corso di definizione possono essere finanziate, oltre che nell'ambito della programmazione agricola citata, dal Piano irriguo nazionale.

Per le misure del pilastro SERVIZI ECOSISTEMICI l'art. 72 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che questa parte di interventi siano a totale carico dello Stato e si attuino mediante programmi triennali sulla base degli stanziamenti fissati annualmente dalla Legge finanziaria (ora Legge di stabilità). Attualmente le misure previste al 2015 sono per una parte consistente prive di finanziamento, nonostante rappresentino uno dei maggiori aspetti di novità della DQA rispetto alle precedenti Direttive comunitarie. A fronte di un fabbisogno stimato in circa 1,7 miliardi di Euro, la parte priva di copertura finanziaria risulta pari a circa 1,2 miliardi di Euro (70% del fabbisogno stimato).

A questo proposito si fa presente che il finanziamento delle misure prive di copertura finanziaria potrebbe avvenire anche attraverso l'applicazione in tariffa del "principio chi inquina paga" e del "principio del recupero dei costi" (in particolare dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa), introdotto dall'art. 9 della Direttiva 2000/60 e ripreso dagli artt. 119 e 154, commi 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006. L'adeguamento a tali principi di fatto non ha ancora trovato una piena attuazione in Italia. A tale riguardo si evidenzia che l'applicazione di tali principi rientra tra i requisiti della condizionalità ex-ante prevista per l'assegnazione dei fondi della programmazione comunitaria 2014 – 2020. Le entrate derivanti dall'applicazione di tali principi potrebbe consentire di alimentare in modo continuativo strumenti finanziari capaci di mobilitare anche altre e diverse risorse quali ad esempio bandi a cofinanziamento, sia a livello nazionale sia a livello comunitario.

L'importanza di applicare tali principi è ribadita anche nel documento della Commissione Europea dedicato all'analisi dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani⁸. Nelle raccomandazioni riportate in chiusura di tale documento si specifica che il recupero dei costi dovrebbe riguardare un'ampia gamma di servizi idrici, inclusi invasi, derivazioni, bacini di accumulo, trattamento e distribuzione delle acque reflue, anche nel caso di "servizi gestiti direttamente dagli utilizzatori" ("self-services"), per esempio auto-provvigionamenti a scopo irriguo. Per il resto vengono ribaditi concetti già presenti nella DQA: il recupero dei costi deve riguardare tutti i settori di uso rilevante delle acque e i costi ambientali e i costi della risorsa devono essere inclusi nei costi da coprire.

Come già rilevato sopra, i tempi della programmazione previsti dalla DQA differiscono da quelli di molte programmazioni attive sia a livello europeo (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale) che a livello nazionale (Fondo per lo

⁸ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Member State: Italy, Accompanying the document "REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) River Basin Management Plans", COM(2012)670 final, Brussels, 14.11.2012

sviluppo e la coesione, Piano irriguo nazionale, Programmazioni specifiche del Servizio idrico integrato).

Nel febbraio 2010, al momento dell'adozione del Piano di Gestione, le principali programmazioni sinergiche rispetto agli obiettivi della DQA erano da tempo avviate, in quanto era già in corso la programmazione 2007-2013. E' necessario pertanto che nella fase di programmazione 2014 - 2020 venga garantita una più stretta complementarietà tra il Piano di Gestione e la pluralità di programmi di finanziamento che possono concorrere a realizzarne gli obiettivi.

Per quanto riguarda la programmazione in corso una parte delle misure del Piano di Gestione era stata prevista l'attuazione mediante il Progetto Strategico Speciale (PSS) Valle del fiume Po, progetto per cui era stato approvato uno stanziamento complessivo di € 180.000.000 con Deliberazione CIPE n. 166/2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate." Le risorse per il Progetto risultano però attualmente non disponibili per effetto del D.L. 112/2008 *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"*, salvo rifinanziamento.

Altro strumento da attivare al fine di dare attuazione alle misure attualmente non in atto è la programmazione triennale di intervento per l'attuazione dei Piani di bacino prevista dall'art. 69 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Questo strumento risulta particolarmente rilevante per l'attuazione di una parte degli interventi (in particolare interventi di manutenzione del territorio e interventi di riqualificazione idraulico-ambientale dei corpi idrici) che, secondo quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante programmi triennali sulla base degli stanziamenti fissati annualmente dalla legge finanziaria.

Infine si rileva che tutti gli utilizzatori delle acque pubbliche pagano un canone d'uso. Il valore del canone è differenziato in relazione ai diversi valori d'uso anche attraverso l'imposizione di sovra canoni. Attualmente i canoni sono introitati dalle Regioni, che solo in parte li destinano a interventi nel settore della difesa del suolo e della tutela delle acque.

FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL PIANO al 2015

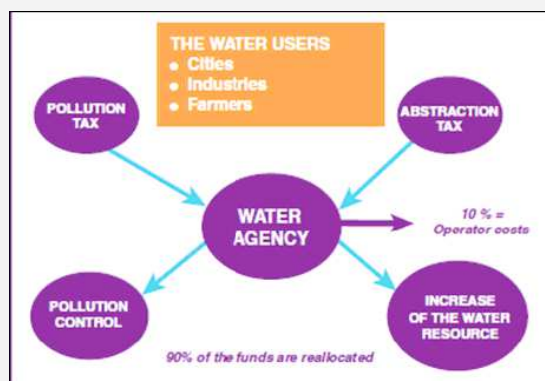
PILASTRI	Principali fonti di finanziamento ATTIVE		Ulteriori fonti di finanziamento ATTIVABILI		
Depurazione	Piani Tutela Acque	Tariffe Servizio Idrico Integrato			
Nitrati e Agricoltura	Programmi Sviluppo Rurale PAC				
Bilancio idrico	Piani Tutela Acque	Piano Irriguo nazionale	Contribuzione per l'irrigazione e per la bonifica	Programmi Sviluppo Rurale	
Servizi Ecosistemici	Canoni Demanio	Fiscalità Generale	sovracani bacini idroelettrici montani B2M	Sovracani ambientali	Programmi Sviluppo Rurale PAC
Governance di bacino	Fiscalità Generale		Sovracani ambientali		

Meccanismi di finanziamento dei Programmi di misure in altri bacini europei

In **Francia** il finanziamento del programma di misure avviene attraverso l'applicazione del principio chi inquina/usa paga. Gli strumenti fiscali a disposizione sono molteplici, fra questi si segnalano: tasse sull'inquinamento dell'acqua, tasse sull'ammodernamento dei sistemi di fognatura, tasse sull'inquinamento agricolo diffuso; tasse sul prelievo delle risorse idriche; tasse sull'accumulo di acqua in periodo di limitata quantità della risorsa; tasse sulla protezione dell'ambiente acquatico.⁹

Attraverso il principio che *"l'acqua paga per l'acqua"* le entrate derivano dalla tassazione di attività che generano un impatto sulle risorse idriche e sono utilizzate per il finanziamento di azioni per la tutela delle risorse idriche stesse, secondo il modello illustrato in Figura 4-1

Figura 4-1 Fonti e utilizzi dei fondi delle Agenzie dell'Acqua in Francia



Source: International Office for Water, Booklet "Organisation of Water Management in France", June 2009

Nello Stato di Schleswig-Holstein in **Germania**, per l'attuazione della DQA, sono utilizzate le entrate provenienti dai canoni per il prelievo di acque sotterranee e superficiali e le tasse sulle acque reflue. Con queste entrate vengono finanziate misure per la protezione delle acque sotterranee, per la tutela delle aree protette e della biodiversità, per la manutenzione delle aree montane, per la protezione della costa e per la riqualificazione dei corsi d'acqua e la difesa dalle alluvioni. In applicazione del principio chi inquina paga, gli utilizzatori delle risorse idriche sono obbligati a coprire i costi attraverso le tasse ambientali.¹⁰

⁹ Fonte delle informazioni: Department of the Commissioner General for sustainable development, n. 33 April 2011, Etud e documents, Financing Water Resources Management in France. A case Study for an OECD report.

¹⁰ Grune Liga, factsheet on WFD Implementation, Application of Water-Taxes in the Federal State of Schleswig-Holstein,

DETTAGLIO SUI PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Dalle analisi effettuate nell'ambito della Programmazione Operativa si è proceduto all'analisi di dettaglio dei principali Piani e Programmi di riferimento per le misure inserite nei Programmi Operativi Regionali e di Distretto. Il Quadro sinottico emerso dall'analisi è riportato nella Tabella 4-6.

Tabella 4-6: Quadro sinottico delle Leggi, Piani e Programmi di riferimento presenti nei POR e nel POD

Livello	Leggi , Piani e Programmi di riferimento	POR						POD
		Emilia-Romagna	Piemonte	Prov. Aut. Trento	Valle d'Aosta	Lombardia	Liguria	
Europeo	Direttive comunitarie	X		X				
	FEP					X		
	FESR		X		X			
	FSE				X			
	Programma di cooperazione transfrontaliera		X		X			
	PSR	X	X	X	X	X	X	X
	Programmi operativi competitività regionale		X		X			
Nazionale	Leggi nazionali	X	X		X	X		X
	OPCM	X						
	PAI		X		X			X
	PIN	X						
	Progetto Strategico Speciale Valle del fiume Po							X
Regionale	DGR				X	X		
	Leggi finanziarie regionali	X			X			
	Leggi regionali di settore	X	X		X	X		
	Piano d'azione ambientale	X			X			
	PRA			X				
	Programma regionale pesca e acquacoltura					X		
	Programmazione Negoziata		X			X		
	PTA-PTUA-PGUAP		X	X	X	X	X	
Territoriale	Pianificazione d'ambito	X	X			X	X	

5. Catalogo delle misure

Nel Catalogo delle misure si riportano le misure del PdG Po 2010 presenti nell'Allegato 7.10 all'Elaborato 7 del Piano, integrate con le nuove informazioni disponibili a seguito dell'elaborazione dei Programmi Operativi.

Nella Tabella 5-1 sono indicate le informazioni presenti nel Catalogo delle misure e nella Tabella 5-2 è riportato il Catalogo delle misure.

Per esigenze di semplificazione e necessità di evitare duplicazioni si è proceduto ad accorpare le misure simili, senza apportare modifiche sostanziali dei contenuti del PdG Po 2010 e del Programma di misure.

Il "Catalogo delle misure" ha costituito il punto di partenza per la definizione della programmazione delle misure 2016 – 2021. Partendo dalle misure del PdG Po 2010, ancora in corso e/o non avviate, ritenute però prioritarie anche per il secondo sessennio di pianificazione è stato sviluppato un elenco di misure alle quali sono state aggiunte altre misure ritenute necessarie in conseguenza del nuovo quadro conoscitivo che supporta il secondo PdG, delle raccomandazioni europee e delle nuove emergenze ambientali che si sono manifestate anche a causa degli impatti dei cambiamenti climatici in atto.

Il collegamento tra misure PdG Po 2010 in corso e/o non avviate al 31/12/2014 e Programma di misure PdG Po 2015 è riportato sia nella Tabella 5-2 del presente Elaborato che nei database del Programma di misure riportati nell'Allegato 7.4 all'Elaborato 7 al PdG Po 2015.

Tabella 5-1 Informazioni contenute nel Catalogo delle misure

Criterio	Classificazione	Note esplicative
Codice di identificazione misura	codice obiettivo specifico del PdG Po 2010	A.1-A.7 B.1-B.5 C.1-C.2 D.1-D.4 E.1
	numero che identifica il tema chiave	1-10
	codice scenario	a, b, c
	numero progressivo che identifica la misura	001-n
Titolo misura		Contiene il titolo della misura
Art. 11 della DQA	Misura di base - Mba	Le "misure di base" sono indicate all'art.11 paragrafo 3 a) della DQA; esse rappresentano i requisiti minimi del programma e sono per lo più derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti
	Altre Mba	Le "altre misure di base" si riferiscono alle misure indicate all'art.11 paragrafo 3 da b) a l) della DQA
	Misura supplementare - Msu	Le "misure supplementari" sono indicate all'art. 11 paragrafo 4 della DQA; esse rappresentano i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali
Codice Report POM per Msu	Numero progressivo da ITBSUPPLMEASURE01 a ITBSUPPLMEASURE197	Il codice riporta i contenuti del campo "SupplementaryAddMeasureCode" presente per le misure supplementari del PdG Po sia nella scheda D – WISE che nel Report POM. Alcune misure comprese tra ITBSUPPLMEASURE01 e ITBSUPPLMEASURE197 non sono presenti in quanto eliminate dal Catalogo misure (vedi Tabella 6-2 per le motivazioni).



Autorità responsabile dell'attuazione		Indica quale Autorità è responsabile per l'adozione e/o l'attuazione della misura
Stato di attuazione della misura al 31/12/2014	Categorie utilizzabili: - OG (in corso) - COM (completate) - NS (non avviate)	Contiene lo stato dell'attuazione previsto al dicembre 2014 per le "misure di base", le "altre misure di base" e per le "misure supplementari"
Integrazione con la SNACC		Contiene il riferimento all'integrazione con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
Pilastro/Tema trasversale	DEPURAZIONE (Pilastro)	Potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico
	NITRATI e AGRICOLTURA (Pilastro)	Protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR
	BILANCIO IDRICO (Pilastro)	Riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006)
	SERVIZI ECOSISTEMICI (Pilastro)	Manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale)
	GOVERNANCE DI BACINO (Tema trasversale)	Misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della governance del bacino
Costo totale		Contiene la stima del costo totale in Euro delle misure presenti nei Programmi Operativi Regionali e nel Programma Operativo di Distretto per il periodo 2009 - 2015
Fonte di finanziamento	Categorie utilizzabili: - finanziamento pubblico; - tariffe; - altro.	Indica la fonte di finanziamento della misura.
% Copertura finanziaria		Indica la % di copertura finanziaria di ciascuna misura
Presenza in POD e POR		Indica in quali documenti della Programmazione Operativa (POR e POD) è presente la misura
Relazione con POM 2015		Indica per le misure la relazione con il PdG Po 2015



Tabella 5-2: Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
A.3-01-a002	Attuazione del D.M. 3 aprile 2006, con applicazione di misure generali sull'utilizzo degli effluenti di allevamento anche al di fuori delle zone vulnerabili	Mba		Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia	COM	x	Nitrat e agricoltura				POR Lombardia POR Emilia-Romagna	
A.6-01-a005	Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura	Msu	ITBSUPPLMEASURE96	Consorzio della bonifica dell'Emilia centrale, della bonifica Parmense, della bonifica di Piacenza	COM	x	Bilancio idrico				POR Emilia-Romagna	
D.3-01-b002	Gestione delle informazioni provenienti dai piani colturali ai fini della quantificazione della idroesigenza specifica dell'annata agraria nelle aree ad elevata criticità	Msu	ITBSUPPLMEASURE152	Consorzi irrigui di II grado	COM	x	Nitrat e agricoltura	€ 70.000	Pubblico	100	POR Piemonte	
A.3-01-b004	Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui, e revisione del DM 185/2003	Msu	ITBSUPPLMEASURE80	Regione Piemonte	COM	x	Nitrat e agricoltura				POR Piemonte	
A.2-02-a006	Definizione di criteri di regolazione delle portate in alveo (DMV) nel 1992 e successivo aggiornamento ed integrazione, nel 2004, dei criteri di regolazione delle portate, assunti come obiettivi dei PTA regionali.	Msu	ITBSUPPLMEASURE51	Autorità di bacino del Po, Regioni	COM	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	
A.7-02-a007	Definizione degli obiettivi di portata minima per il fiume Po (All. b della deliberazione del C.I. 7/2004)	Msu	ITBSUPPLMEASURE52	Autorità di bacino del Po, Regioni	COM	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	
A.1-A.2-A.7-02-a010	Completamento dell'applicazione del DMV entro dicembre 2016, con rilascio della ulteriore portata necessaria a garantire la destinazione funzionale del corso d'acqua e gli obiettivi di qualità definiti dai PTA	Msu	ITBSUPPLMEASURE55	Regione Lombardia	COM	x	Bilancio idrico				POR Lombardia	
C.1-C.2-02-a013	Piano Assetto Idrogeologico (PAI)	Altre Mba	AdverseImpact	Autorità di bacino del Po, Regioni	COM		Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	
C.2-02-a020	Divieto di estrazione di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua ai fini del miglioramento delle condizioni morfologiche e degli equilibri ecosistemici degli stessi, del ripristino del trasporto solido e dell'apporto di materiale per il ripascimento naturale degli arenili	Altre Mba	AdverseImpact	Autorità di bacino del Po	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	
A.2-02-a024	Applicazione della normativa relativa ai progetti di gestione degli invasi artificiali, che comporta il ripristino del trasporto dei sedimenti a valle degli sbarramenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE58	Regione Lombardia	COM	x	Servizi ecosistemici				POR Lombardia	
B.3-02-a027	Passaggio da un sistema di difesa rigida della linea costiera a programmi di ripascimento degli arenili con sabbie sottomarine	Msu	ITBSUPPLMEASURE135	Regione Emilia-Romagna STB Po di Volano e della costa Ferrara	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 3.340.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	
A.1-02-a028	Ripristino e manutenzione della circolazione delle bocche di lagune e sacche	Msu	ITBSUPPLMEASURE136	Regione Emilia-Romagna STB Po di Volano e della costa Ferrara, Provincia di Ferrara	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 10.000.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	
B.4-B.5-C.2-D.1-02-a078	Redazione di piani di Manutenzione del territorio collinare-montano, nelle comunità montane: Baldo, Valchiavenna, Appennino Parma est, Valli Nure e Arda, Valli stura e Orba, Valle Ossola.	Msu	ITBSUPPLMEASURE99	Autorità di bacino del Po	COM		Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)	
B.1-02-b015	Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita dell'ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che li impongono sulle opere trasversali che interrompono la continuità longitudinale fluviale	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Lombardia, Italgem, Enel, Consorzio della Muzza	COM		Servizi ecosistemici	€ 6.724.604	UE-Stato-Regione-Altra (pubblico)-Privato	100	POR Piemonte POR Lombardia	
B.1-02-b016	Realizzazione del Passaggio artificiale per la risalita dell'ittiofauna in corrispondenza dello sbarramento di Isola Serafini sul Po	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Lombardia, Consorzio Parco Ticino, Graia srl, Enel	COM		Servizi ecosistemici	€ 7.125.000	UE-Stato-Regione-Altra (pubblico)-Privato	100	POR Lombardia	
B.1-B.5-02-b017	Restaurare un assetto planimetrico dell'alveo che garantisca una migliore funzionalità ecologica e una migliore qualità paesaggistica sui corsi d'acqua fortemente impattati	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Lombardia	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 1.998.500	UE-Stato-Altra (pubblico)	100	POR Lombardia	
C.2-02-b024	Salvaguardare i processi di erosione spondale per garantire la funzionalità idromorfologica naturale del corso d'acqua e la sicurezza idraulica della regione fluviale	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Lombardia	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 1.904.602	Stato-Altra (pubblico)	100	POR Lombardia	
C.1-02-b036	Adozione di indirizzi per l'uso del suolo che tendano alla riduzione-limitazione dell'impermeabilizzazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE62	Regione Lombardia, Province	COM		Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna POR Lombardia	



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DGA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
A.2-02-b042	Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il controllo e la mitigazione dei fenomeni di intormentimento e di rilascio e per l'aumento di disponibilità di risorse idriche per altri usi	Msu	ITBSUPPLMEASURE81	Regione Lombardia	COM	x	Bilancio idrico				POR Lombardia	
B.3-02-b044	Ripristinare gli ecosistemi propri della zona marino-costiera, con particolare riferimento al sistema dunoso, per migliorare la difesa dalle mareggiate e mitigare gli effetti dell'erosione marina	Msu	ITBSUPPLMEASURE139	Consorzio di bonifica Delta del Po	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 1.600.000	Pubblico	100	POR Veneto	
D.3-02-b047	Approfondire il tema della subsidenza nelle zone di pianura e costiere, sia in termini di impatti ambientali sia di ricadute sulle attività antropiche, sul governo del territorio e sullo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE158	Regione Emilia-Romagna	COM		Bilancio idrico	€ 37.500	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	
D.3-02-b049	Verifica dell'influenza dei prelievi sulla velocità di subsidenza e implementazione del relativo sistema di monitoraggio anche tramite dati satellitari	Msu	ITBSUPPLMEASURE160	Regione Emilia-Romagna	COM	x	Bilancio idrico	€ 180.800	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	
C.1-B.1-B.5-02-b096	Schema del Piano di rinaturazione per il coordinamento degli interventi di gestione dei sedimenti, di rinaturazione e di attività estrattive nelle fasce fluviali A e B del fiume Po (aggiornamento dell'Elaborato 5 della Relazione Generale del PSSF ed elaborazione del documento direttore)	Msu	ITBSUPPLMEASURE140	Autorità di bacino del Po	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale) POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	
A.3-03-a031	Definizione degli obiettivi di abbattimento di almeno il 75% dell'azoto totale e di almeno il 75% del fosforo totale così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE, all'interno del territorio di competenza regionale, bacino drenante afferente all'area sensibile Delta del Po e mare Adriatico	Mba	Nitrates	Autorità di bacino del Po	COM		Depurazione	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	
A.3-03-a032	Definizione degli obiettivi di qualità per BOD, COD e azoto ammoniacale a Pontelagoscuro (chiusura di bacino del fiume Po) e priorità di intervento a scala di bacino ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 152/99 e smi	Altre Mba	PollutantsDiffuse	Autorità di bacino del Po	COM		Depurazione	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	
A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-03-a033	Piani di Tutela Regionali ai sensi del D.Lgs. 152/99 e smi	Mba		Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, IREN, Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, Fondazione Lombardia Ambiente	COM		Governance di bacino	€ 243.150	Regione-Pubblico	100	POR Emilia-Romagna POR Lombardia	
A.3-03-a034	In attuazione della Direttiva 91/271/CE: - individuazione delle zone sensibili al fenomeno dell'eutrofizzazione (ai fini di individuare misure di prevenzione di tali fenomeni) - a seguito dell'adozione del PTA, applicazione di valori limite per N e P più restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale	Mba		Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Regione Lombardia	COM		Depurazione				POR Emilia-Romagna POR Lombardia	
A.3-03-a035	Interventi in agglomerati > 10.000 AE ricadenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti	Mba		ATO, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	COM	x	Depurazione	€ 57.579.842	Pubblico-Tariffa	93	POR Emilia-Romagna	
A.3-03-a036	Interventi in agglomerati compresi tra i 2000-10.000 AE ricadenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti	Mba		ATO	COM	x	Depurazione	€ 50.152.289	Pubblico-Tariffa-Privato	96	POR Emilia-Romagna	
A.2-03-a042	Completamento e manutenzione delle opere di adduzione più antiche, per l'uso civile	Altre Mba	EfficientWaterUse	ATO, IREN SpA, ATO veronese	COM		Bilancio idrico	€ 200.487.188	Pubblico-Tariffa	98	POR Emilia-Romagna POR Veneto	
A.3-A.4-03-a049	Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)	Msu	ITBSUPPLMEASURE141	Regione Lombardia	COM	x	Nitrat e agricoltura	€ 674.211	UE-Stato-Regione	100	POR Lombardia	
A.4-A.5-03-a051	Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso di fertilizzanti e fitofarmaci	Msu	ITBSUPPLMEASURE142	Regione Lombardia	COM	x	Depurazione	€ 174.617.798	UE-Stato	100	POR Lombardia	
A.5-03-a053	Definizione di strategie e programmi di intervento, a livello nazionale e regionale, di bonifica dei siti contaminati	Altre Mba	SurfacePrioritySubstances	Regione Lombardia	COM		Depurazione				POR Lombardia	



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
A.5-03-a054	Accordi di programma Stato/Regioni e Provincia Autonoma di Trento per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del SIN, il cui stato di attuazione varia in relazione alla data di perimetrazione del SIN	Altre Mba	SurfacePrioritySubstances	Regione Lombardia	COM		Depurazione				POR Lombardia	
A.5-03-a056	Controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose	Altre Mba	SurfacePrioritySubstances	CIP AIS	COM	x	Depurazione	€ 528.233	Pubblico-Regione	100	POR Piemonte	
A.1-03-a057	Linee guida per l'autorizzazione allo scarico nei canali di bonifica	Msu	ITBSUPPLMEASURE127	Regione Lombardia	COM	x	Depurazione				POR Lombardia	
A.1-03-a058	Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per la riduzione della trofia	Msu	ITBSUPPLMEASURE143	Provincia di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Varese, Sondrio, Regione Lombardia DG Ambiente	COM		Servizi ecosistemici	€ 11.656.788	Altro (pubblico)-Regione-Privato-UE-Stato	100	POR Lombardia	
A.3-03-b061	Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate	Msu	ITBSUPPLMEASURE43	Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento APPA	COM		Depurazione	€ 3.789.432	Stato-Regione-Altro (pubblico)-Gestore	100	POR Lombardia POR Prov. Aut. Trento	
A.1-A.3-03-b064	Promozione della realizzazione di reti fognarie separate per i nuovi insediamenti urbani	Msu	ITBSUPPLMEASURE67	Regione Lombardia	COM		Depurazione				POR Lombardia	
A.4-03-b072	Diminuzione dell'utilizzo di fitofarmaci, mediante la promozione di un'agricoltura integrata e biologica	Msu	ITBSUPPLMEASURE68	Regione Emilia-Romagna	COM	x	Depurazione	€ 29.308.560			POR Emilia-Romagna	
D.1-03-b073	Realizzazione di protocolli di intesa tra soggetti direttamente interessati ai controlli sugli scarichi (AATO, ARPA, Regioni e Provincia Autonoma di Trento, ASL, ecc) per un maggiore coordinamento e efficacia dei controlli	Msu	ITBSUPPLMEASURE83	Regione Lombardia	COM	x	Depurazione		Pubblico	100	POR Lombardia	
D.3-03-b079	Monitoraggio delle sostanze chimiche poco solubili nei sedimenti fluviali (Monitoraggio di indagine sversamento idrocarburi Lambro)	Msu	ITBSUPPLMEASURE171	Autorità di bacino, Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto	COM	x	Depurazione	€ 454.724	Pubblico	100	POD (Misure a scala distrettuale)	
A.5-04-a064	Divieto di realizzazione di pozzi che mettano in comunicazione diversi livelli acquiferi (migliori tecniche disponibili)	Msu	ITBSUPPLMEASURE70	Regione Lombardia	COM		Depurazione				POR Lombardia	
A.5-04-a065	Norme tecniche per la realizzazione delle discariche a tutela delle acque sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE71	Regione Lombardia e comuni interessati	COM	x	Depurazione				POR Lombardia	
D.3-04-a067	Realizzazione di carte pedologiche con indicazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti	Msu	ITBSUPPLMEASURE174	Regione Emilia-Romagna	COM	x	Depurazione	€ 38.500	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	
D.3-04-b086	Approfondimento degli aspetti di inter-scambio tra acque sotterranee e acque superficiali anche attraverso l'utilizzo degli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno	Msu	ITBSUPPLMEASURE175	Regione Emilia-Romagna	COM	x	Depurazione	€ 34.500	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	
A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033	Piani di Tutela Regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi	Mba		Regione Piemonte	COM	x	Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POR Piemonte	
B.3-05-a070	Predisposizione di disciplinari tecnici per la realizzazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di manutenzione della costa nell'ambito dei Siti Natura 2000	Msu	ITBSUPPLMEASURE72	Regione Emilia-Romagna, SDS	COM		Servizi ecosistemici		Pubblico		POR Emilia-Romagna	
B.1-05-b088	Individuazione di altre aree importanti per la biodiversità, ad integrazione delle aree protette e tutelate già esistenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE73	Regione Emilia-Romagna	COM		Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna	
B.1-C.1-06-a072	Direttiva per gli interventi di rinaturazione dei corsi d'acqua naturali	Msu	ITBSUPPLMEASURE74	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	
B.1-06-a073	Programma di "Sistemi Verdi Multifunzionali"	Msu	ITBSUPPLMEASURE146	Regione Lombardia	COM		Servizi ecosistemici	€ 27.117.037	Stato-Altro (pubblico)-Regione-Privato	100	POR Lombardia	
B.1-B.2-06-a075	Linee guida per la riqualificazione del reticolo idrografico artificiale di pianura	Msu	ITBSUPPLMEASURE130	Regione Emilia-Romagna, SDS	COM		Servizi ecosistemici	€ 10.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	
B.1-06-a076	Prima individuazione delle Reti Ecologiche a livello regionale, provinciale e comunale	Msu	ITBSUPPLMEASURE113	Regione Lombardia	COM		Servizi ecosistemici				POR Lombardia	
B.2-06-a077	Monitoraggio dell'ittofauna, carta ittica del fiume Po e carte ittiche di rilievo regionale, provinciali	Msu	ITBSUPPLMEASURE08	Regione Valle d'Aosta, Provincia di Piacenza	COM		Servizi ecosistemici	€ 15.000	Regione	100	POR Emilia-Romagna POR Valle d'Aosta	



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
B.5-06-a080	Definizione di linee guida per la riqualificazione paesaggistica secondo approcci multifunzionali	Msu	ITBSUPPLMEASURE131	regione Lombardia	COM	x	Servizi ecosistemici				POR Lombardia	
D.3-06-a082	Definizione dei criteri per la valutazione delle linee di assetto ecologico del fiume Po e individuazione delle azioni prioritarie per il riequilibrio idrogeomorfologico-ecologico e la conservazione ambientale	Msu	ITBSUPPLMEASURE177	Autorità di bacino del Po	COM	x	Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)	
B.1-06-b099	Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE149	Regione Lombardia	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 21.548.820	UE-Stato-Regione-Altro (pubblico)	100	POR Lombardia	
B.1-06-b100	Recupero funzionale e ripristino ambientale delle aree di cava	Msu	ITBSUPPLMEASURE150	Agenzia Interregionale fiume Po	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 4.340.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	
B.2-06-b102	Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi d'acqua ai fini della pesca sportiva e professionale	Msu	ITBSUPPLMEASURE10	Regione Lombardia, Ass. Euffi sez. prov. Di Brescia, Ass. pescatori di Tremosine e Casto, Parco lombardo valle Ticino, Province di Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Pavia, Varese, Milano, Comune di Ranco, Regione Valle d'Aosta	COM		Servizi ecosistemici	€ 6.422.028	Altro (pubblico)-Privato UE-Regione	100	POR Valle d'Aosta POR Lombardia	
D.3-07-a083	Realizzazione di un sistema di modellistica a supporto della gestione delle risorse idriche per la previsione delle magre fluviali dell'asta principale del fiume Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE181	Autorità di bacino del Po, AIPO	COM	x	Bilancio idrico	€ 700.000	Pubblico	100	POD (Misure a scala distrettuale)	
A.2-07-a092	Direttive regionali in materia di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico	Msu	ITBSUPPLMEASURE77	Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta	COM		Bilancio idrico				POR Lombardia POR Valle d'Aosta	
A.2-07-b042	Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il controllo e la mitigazione dei fenomeni di interramento e di rilascio e per l'aumento di disponibilità di risorse idriche per altri usi	Msu		Regione Piemonte	COM		Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POR Piemonte	
A.2-A.6-E.1-07-b112	Promozione di supporti di gestione all'irrigazione, basati su parametri climatici e vegetali, finalizzati alla stima degli effettivi fabbisogni delle colture e definizione dei "criteri di irrigazione" seguendo le indicazioni UE	Msu	ITBSUPPLMEASURE19	Regione Piemonte	COM	x	Bilancio idrico	€ 19.005	Pubblico	100	POR Piemonte	
A.6-07-b113	Interventi per la riduzione delle perdite nella rete irrigua di distribuzione, che generino rilevanti danni rispetto all'obiettivo finale della rete stessa	Msu	ITBSUPPLMEASURE46	Regione Piemonte, Consorzi irrigui di Il grado	COM	x	Bilancio idrico	€ 20.080.000	Pubblico-Privato	100	POR Piemonte	
E.1-08-a093	Approfondimenti per il distretto idrografico degli scenari climatici mondiali ed europei e valutazione degli effetti in relazione alle attività di pianificazione in corso per la difesa delle piene e per la gestione delle risorse idriche	Msu	ITBSUPPLMEASURE184	Autorità di bacino del Po, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento	COM	x	Governance di bacino	€ 2.943.918	UE-Stato-FESR-Fondo di rotazione ex L.183/87-Non applicabile	100	POR Valle d'Aosta POR Lombardia POD (Misure a scala distrettuale)	
D.2-09-a094	Applicazione di tariffe commisurate al consumo umano	Msu	ITBSUPPLMEASURE21	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti	COM	x	Bilancio idrico				POR Emilia-Romagna	
D.2-09-a095	Contribuzione irrigua ai fini del recupero dei costi finanziari correnti (esercizio e manutenzione di opere e impianti, attrezzatura, energia, personale, ecc.)	Msu	ITBSUPPLMEASURE22	Regione Lombardia	COM	x	Bilancio idrico				POR Lombardia	
D.4-10-a099	Progetto Partecipare il Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE32	Autorità di bacino del Po, Province riverasche del Po, CIDIEP	COM		Governance di bacino				POD (Misure a scala distrettuale)	
D.4-10-a100	Campagne di sensibilizzazione e informazione sul risparmio idrico	Msu	ITBSUPPLMEASURE33	Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	COM	x	Bilancio idrico				POR Emilia-Romagna POR Lombardia	
D.3-10-a101	Progetto ReMo del Po - Progetto per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su temi specifici di interesse per la pianificazione di bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE189	Autorità di bacino del Po	COM	x	Governance di bacino		Pubblico		POD (Misure a scala distrettuale)	
D.1-10-a102	Accordi e protocolli d'intesa a livello distrettuale, regionale e di sottobacino sul tema delle acque	Msu	ITBSUPPLMEASURE88	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	COM		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DGA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
E.1-08-b122	Ridefinizione ed integrazione del PdG Po per adattarlo agli scenari dei cambiamenti climatici in atto nel bacino del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE122	Autorità di bacino del Po	COM	x	Governance di bacino		Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	
A.1-A.7-D.1-E.1-07-b107	Piano del Bilancio idrico a scala di distretto, con identificazione delle criticità quantitative e delle misure per ridurre intensità e incidenza e per il mantenimento e/o miglioramento dello stato ambientale dei corpi idrici: settore acque superficiali, settore acque sotterranee, gestione crisi idriche	Msu	ITBSUPPLMEASURE119	Autorità di bacino del Po, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	OG	x	Bilancio idrico		Non applicabile		POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale) POD (Misure a scala distrettuale) POR Emilia-Romagna	Misure individuali Pilastro 3 - Bilancio idrico
A.7-01-b005	Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che presentano riconosciute criticità quantitative	Msu	ITBSUPPLMEASURE17	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché in attesa di ridefinizione a seguito delle misure individuali del Pilastro 3 - Bilancio idrico
D.4-01-b007	Redazione di linee guida per la gestione sostenibile delle acque in agricoltura nel Distretto Padano	Msu	ITBSUPPLMEASURE126	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM091011-P5-b117
C.2-02-a018	Programma generale di gestione dei sedimenti per l'asta del fiume Po (Aggiornamento)	Altre Mba	AdverseImpact	Autorità di bacino del Po	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 100.000	Pubblico	100	POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM0506-P4-a113
A.1-02-b012	Definizione delle condizioni di riferimento per la navigazione del fiume Po, cui le flotte devono adeguarsi	Msu	ITBSUPPLMEASURE61	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTM07-P3-a029
D.3-02-b027	Sperimentare nuovi approcci interdisciplinari per approfondire le conoscenze in campo idromorfologico	Msu	ITBSUPPLMEASURE156	Autorità di bacino del Po	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 400.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM0506-P4-a113
B.4-B.5-C.2-02-b051	Attuare i programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE151	Autorità di bacino del Po	NS		Servizi ecosistemici	€ 820.487.094	Pubblico	0	POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM050617-P4-a115
D.3-02-b055	Migliorare le conoscenze per la previsione e la prevenzione delle piene	Msu	ITBSUPPLMEASURE162	Regione Autonoma valle d'Aosta	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 953.700	Bilancio regionale - CVA - Compagnia Valdostana delle Acque	100	POR Valle d'Aosta	KTM14-P5-a068
D.3-02-b057	Sviluppare tecnologie adeguate allo sfruttamento anche di piccoli salti sul reticolo minore, soprattutto artificiale	Msu	ITBSUPPLMEASURE164	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico	€ 300.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché non rientra tra le nuove priorità del Piano e le raccomandazioni europee
D.3-02-b058	Approfondire le conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale	Msu	ITBSUPPLMEASURE165	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P12-a051
D.4-02-b059	Formazione, sensibilizzazione e sviluppo di buone pratiche relativamente all'idromorfologia	Msu	ITBSUPPLMEASURE40	Autorità di bacino del Po	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 300.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché non rientra tra le nuove priorità del Piano e le raccomandazioni europee
A.3-03-b062	Aumento dell'utilizzo delle tecniche di abbattimento dei nutrienti da fonti puntuali, quali lagunaggio, fitodepurazione, fertirrigazione, abbattimento chimico del fosforo, nei depuratori costieri	Msu	ITBSUPPLMEASURE15		NS	x	Depurazione	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM01-P1-a002
A.1-A.5-03-b066	Definizione di un programma di interventi per i siti contaminati di piccole dimensioni, concentrati in aree soggette a deindustrializzazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE105	Autorità di bacino del Po	NS		Depurazione	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM04-P1-a017
A.1-03-b067	Individuazione di misure specifiche per i siti industriali delle Piccole Medie Imprese (creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate)	Msu	ITBSUPPLMEASURE106	Autorità di bacino del Po	NS		Depurazione	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché non rientra tra le nuove priorità del Piano e le raccomandazioni europee



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
D.3-03-b077	Aumento delle conoscenze sugli interferenti endocrini (quantità ed effetti sulle comunità biologiche) presenti nelle acque superficiali del fiume Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE169	Autorità di bacino del Po	NS	x	Depurazione	€ 250.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P1-a053
D.3-03-b078	Aumento delle conoscenze, attraverso indagini eco tossicologiche, sulle relazioni tra lo stato chimico e lo stato ecologico dei corpi idrici	Msu	ITBSUPPLMEASURE170	Autorità di bacino del Po	NS	x	Depurazione	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a059
D.3-04-a062	Realizzazione di studi specifici in aree particolarmente critiche o strategiche in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni futuri (relazioni fiume-falda nella fascia fluviale del Po)	Msu	ITBSUPPLMEASURE173	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P3-a071
A.2-04-b082	Interventi di ricarica artificiale delle falde e/o di sostegno ai naturali processi di ricarica (anche tramite canali irrigui)	Msu	ITBSUPPLMEASURE132	Autorità di bacino del Po	NS		Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)	KTM24-P3-a101
D.3-05-b091	Aumento delle conoscenze sulle specie e habitat prioritari e redazione delle corrispondenti check-list	Mba		Autorità di bacino del Po	NS		Servizi ecosistemici	€ 3.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a072
D.4-05-b092	Promuovere buone pratiche di "vallicoltura" per la valorizzazione e l'uso sostenibile del territorio del Delta	Msu	ITBSUPPLMEASURE128	Autorità di bacino del Po	NS		Servizi ecosistemici	€ 100.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a110 e KTM06-P4-b028
B.5-06-b094	Ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli strumenti di tutela ai fini dello studio dell'interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art.131 del D.Lgs. 42/04)	Msu	ITBSUPPLMEASURE09	Autorità di bacino del Po	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 5.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a066
B.1-B.2-B.5-06-b103	Rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE116	Autorità di bacino del Po	NS		Servizi ecosistemici	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM06-P4-a019
D.3-06-b104	Aumento delle conoscenze su struttura e funzionamento degli ambienti acquatici marginali nella fascia periluviale e delle relazioni tra idronatismo e successioni vegetazionali e delle dinamiche e funzioni iporeiche	Msu	ITBSUPPLMEASURE178	Autorità di bacino del Po	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a064
D.3-06-b105	Aumento delle conoscenze sulle interferenze degli interventi strutturali, previsti per il raggiungimento degli obiettivi della DQA, con i beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio per poter garantire la tutela di questi ultimi	Msu	ITBSUPPLMEASURE179	Autorità di bacino del Po	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a066
D.3-06-b154	Monitoraggio delle comunità acquatiche del fiume Po (dalle sorgenti al mare Adriatico) e aggiornamento della carta ittica	Msu	ITBSUPPLMEASURE180	Autorità di bacino del Po	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 400.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a056
D.3-07-b106	Catasto ed aggiornamento permanente dei dati dei prelievi sui corpi idrici per i diversi usi e registro delle concessioni, adeguamento dei sistemi di monitoraggio e di ricostruzione del bilancio idrico di bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE183	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico	€ 13.700.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM08-P3-b037
A.2-A.6-D.1-07-b110	Revisione dei piani irrigui e definizione di piani locali/aziendali di gestione della risorsa	Msu	ITBSUPPLMEASURE124	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM14-P3-b039
A.7-07-b115	Revisione delle concessioni di prelievi in situazione di elevata criticità	Msu	ITBSUPPLMEASURE12	Autorità di bacino del fiume Po	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nelle nuove misure individuali KTM07-P3-b032 e KTM07-P3-b033
A.7-07-b116	Aumento del controllo sulle licenze temporanee di attingimento nei periodi di magra	Msu	ITBSUPPLMEASURE13	Autorità di bacino del fiume Po	NS		Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)	Eliminata perché non attuabile



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
D.2-09-b129	Introduzione di strumenti di analisi economica che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, anche con riguardo ai costi ambientali e alla valutazione dell'impatto sull'occupazione e sul lavoro	Altre Mba	CostRecoveryWaterServices	Regione Liguria, Autorità di bacino del Po, Stato, regioni, Prov. Aut. Di Trento	NS		Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a060
D.2-09-b132	Applicazione effettiva del principio di sussidiarietà / perequazione tra varie aree territoriali rispetto alle strutture idriche	Msu	ITBSUPPLMEASURE28	Stato, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	NS		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a107
D.3-09-b133	Valutazione dell'impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali ai fini economici (riportare le fasce fluviali al ruolo di "bene comune")	Msu	ITBSUPPLMEASURE188	Autorità di bacino del Po	NS	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a054
D.3-10-b138	Aumentare le conoscenze sulle interrelazioni tra assetto del bacino e le aree marino-costiere	Msu	ITBSUPPLMEASURE192	Autorità di bacino del Po	NS	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a058
D.3-10-b139	Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per mettere in evidenza la relazione tra cambiamenti di uso del suolo ed impatti ambientali (indicatori e livelli soglia)	Msu	ITBSUPPLMEASURE193	Autorità di bacino del Po	NS	x	Governance di bacino	€ 750.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a062
D.3-10-b140	Sviluppo di programmi di innovazione tecnico-scientifica, pratiche e idonee tecnologie che consentano la migliore conoscenza degli ecosistemi e che contribuiscano ad eliminare o ridurre quanto più possibile il loro inquinamento	Msu	ITBSUPPLMEASURE194	Autorità di bacino del Po	NS	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Eliminata perché sostituita da misure conoscitive già indicate e più specifiche
D.4-10-b144	Valorizzare il ruolo dei gestori delle aree protette come portatori stabili di competenze e conoscenze di pratiche da estendere ad altri territori	Msu	ITBSUPPLMEASURE41	Autorità di bacino del Po	NS	x	Governance di bacino	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché non rientra tra le nuove priorità del Piano e le raccomandazioni europee
D.1-10-b149	Promuovere la complementarietà dei prodotti turistici e il coordinamento dell'offerta e dell'informazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE95	Autorità di bacino del Po	NS		Governance di bacino	€ 2.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché non rientra tra le nuove priorità del Piano e le raccomandazioni europee
D.4-10-b152	Sensibilizzare gli operatori e i fruitori della costa adriatica in merito alla problematica legata alla gestione del sistema costiero e ad un uso sostenibile delle risorse	Msu	ITBSUPPLMEASURE38	Autorità di bacino del Po	NS		Governance di bacino	€ 100.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a108
D.4-10-b153	Promuovere la formazione professionale degli operatori della navigazione interna	Msu	ITBSUPPLMEASURE39	Autorità di bacino del Po	NS	x	Governance di bacino	€ 150.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a108
C.1-B.1-B.2-B.5-02-b030	Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici	Msu	ITBSUPPLMEASURE138	Autorità di bacino del Po, Parco della Lura, Regione Lombardia, Consorzi di bonifica Parmigiana Moglia, Secchia, Della bonifica dell'Emilia centrale, Consorzi vari	NS-COM	x	Servizi ecosistemici	€ 38.952.667	Pubblico-Stato-Regione-Altro	25	POR Lombardia POR Emilia-Romagna POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM06-P4-a020
B.1-B.2-B.5-02-b031	Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali finalizzati alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e al recupero della biodiversità	Msu	ITBSUPPLMEASURE115	Autorità di bacino del Po, Regione Lombardia	NS-COM	x	Servizi ecosistemici	€ 10.160.050	Pubblico-Regione	31	POR Lombardia POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM06-P4-a022
B.1-B.2-B.5-06-b098	Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta	Msu	ITBSUPPLMEASURE148	Autorità di bacino del Po, Regione Lombardia	NS-COM		Servizi ecosistemici	€ 61.316.355	Regione-Altro-Pubblico	5	POR Lombardia POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM06-P4-a019
D.3-08-b124	Approfondimento delle conoscenze sui rapporti tra variazioni climatiche e meccanismi di circolazione idrica profonda	Msu	ITBSUPPLMEASURE186	Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte	NS-COM	x	Governance di bacino	€ 130.000	Pubblico	61	POD (Misure a scala distrettuale) POR Piemonte	KTM14-P3-a071
D.3-10-b134	Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione	Msu	ITBSUPPLMEASURE190	Autorità di bacino del Po, Parco valle Lambro, ARPA Valle d'Aosta	NS-COM	x	Governance di bacino	€ 14.394.000	Pubblico-Regione-Non identificata	1	POR Valle d'Aosta POR Lombardia POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a059
D.3-10-b142	Potenziare la ricerca scientifica e la diffusione di approcci innovativi ai problemi di gestione delle acque presenti nel distretto e sviluppare sistemi di previsione e supporto alle decisioni	Msu	ITBSUPPLMEASURE196	Autorità di bacino del Po, ARPA Valle d'Aosta	NS-COM	x	Governance di bacino	€ 2.033.600	Pubblico-FSE	2	POD (Misure a scala distrettuale) POR Valle d'Aosta	Eliminata perché sostituita da misure conoscitive già indicate e più specifiche



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
C.1-C.2-02-a019	Attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti dell'asta del Po, che contiene misure per il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e il ripristino di condizioni di maggiore naturalità	Altre Mba	AdverseImpact	Autorità di bacino del Po	NS-OG	x	Servizi ecosistemici	€ 274.000.000	Finanziamento pubblico-Altro	0	POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM06-P4-a023
D.3-02-b026	Aggiornare e approfondire i quadri conoscitivi relativi alle forme e ai processi idromorfologici dei corsi d'acqua (Fasce di mobilità fluviale, bilancio del trasporto solido, topografia di dettaglio della regione fluviale e dell'alveo inciso, ...)	Msu	ITBSUPPLMEASURE155	Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta	NS-OG-COM	x	Servizi ecosistemici	€ 3.419.650	UE-Pubblico-Non identificata-Stato	14	POR Valle d'Aosta POR Piemonte POR Lombardia POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM0506-P4-a113
D.3-02-b028	Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corsi d'acqua principali per la definizione dello stato morfologico	Msu	ITBSUPPLMEASURE157	Regione Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Autorità di bacino del Po	NS-OG-COM	x	Servizi ecosistemici	€ 1.310.244	Pubblico-Non identificato	35	POR Valle d'Aosta POR Piemonte POR Emilia-Romagna POR Liguria POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM14-P4-a049
A.3-01-a001	Attuazione della Direttiva Nitrati 91/676/CE: - individuazione delle aree vulnerabili ai nitrati da origine agricola; - per il territorio piemontese, prima individuazione delle zone vulnerabili ai fitofarmaci; - applicazione del limite di 170 kg di azoto per ettaro e dei programmi d'azione per le zone vulnerabili e dei codici di buona pratica agricola su tutto il territorio;	Mba		Regione Emilia-Romagna, Regione Piemonte	OG	x	Nitrati e agricoltura		Pubblico	100	POR Piemonte POR Emilia-Romagna	KTM02-P2-a008 KTM03-P2-a013
A.B.C.D-01-a004	Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)	Msu	ITBSUPPLMEASURE133	Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Lombardia, regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto	OG	x	Nitrati e agricoltura	€ 490.400.749	Pubblico-UE-Stato-PSR-FEASR-Privato-Regione	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna POR Piemonte POR Valle d'Aosta POR Liguria POR Veneto POR Prov. Aut. Trento	KTMyy-P2-a112
A.1-D.1-E-1-01-b003	Estensione dell'applicazione delle misure agroambientali del PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volti specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA	Msu	ITBSUPPLMEASURE30	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTMyy-P2-a112
A.2-A.7-02-a009	Disciplina dell'applicazione del DMV nell'ambito del PTA, di cui al punto precedente, con obbligo di prima attuazione (portata minima) per tutte le concessioni a partire dal 31-12-2008	Msu	ITBSUPPLMEASURE54	Regione Liguria, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Trento - APPA	OG	x	Bilancio idrico	€ 750.000	Compagnia Valdostana Acque-Non applicabile	100	POR Liguria POR Prov. Aut. Trento POR Valle d'Aosta POR Piemonte POR Emilia-Romagna	KTM07-P3-a029
D.3-02-a011	Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate DMV sito-specifiche	Msu	ITBSUPPLMEASURE153	Regione Lombardia, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Sondrio	OG	x	Bilancio idrico	€ 611.000	UE-Privato-Bilancio PAT-Pubblico-Stato	100	POR Piemonte POR Prov. Aut. Trento POR Lombardia	KTM07-P3-a029
A.1-A.2-A.7-02-b009	Definizione degli obiettivi di portata limite per la tutela degli usi, comprendendo l'uso ambientale, per i principali affluenti del fiume Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE59	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM14-P3-b081
B.3-A.7-02-b010	Definizione degli obiettivi di portata ecologica per il fiume Po, anche al fine di contrastare l'ingresso del cuneo salino	Msu	ITBSUPPLMEASURE60	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTM07-P3-a029
C.1-C.2-02-b011	Revisione delle Direttive tecniche attuative del PAI	Altre Mba	AdverseImpact	Autorità di bacino del Po	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGRA



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
B.5-C.1-C.2-02-b013	Programmi generali di gestione dei sedimenti a livello regionale sui principali affluenti del fiume Po	Altre Mba	AdverseImpact	Autorità di bacino del Po, regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 1.748.680	Pubblico-Non identificato	61	POR Valle d'Aosta POR Piemonte POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM0506-P4-a113
C.1-02-b037	Attuazione dei principi di invarianza e di compensazione ambientale e definizione dei criteri per gli interventi di recupero del "costruito"	Msu	ITBSUPPLMEASURE63	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGR
C.1-D.1-02-b038	Incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o da riconvertire onde ridurre il consumo di suolo	Msu	ITBSUPPLMEASURE18	Provincia di Modena	OG	x	Governance di bacino				POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGR
A.1-A.2-B.1-02-b041	Adozione di indirizzi per una modalità di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA	Msu	ITBSUPPLMEASURE64	Autorità di bacino del Po	OG	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P3-a050
B.4-B.5-C.2-D.1-02-b050	Programmare la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE125	Autorità di bacino del Po, Regione Valle d'Aosta	OG		Servizi ecosistemici	€ 11.454.870	Pubblico-Non identificata	0	POR Valle d'Aosta POR Piemonte POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	KTM050617-P4-a114
D.1-02-b052	Garantire la manutenzione continua delle vie navigabili e la razionalizzazione delle competenze	Msu	ITBSUPPLMEASURE82	Regioni	OG		Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché non rientra tra le nuove priorità del Piano e le raccomandazioni europee
A.1-02-b053	Potenziamento dei sistemi di controllo con particolare riferimento al rilascio del DMV e alle scale di risalita dei pesci	Msu	ITBSUPPLMEASURE04	Provincia	OG		Bilancio idrico	€ 201.000	Pubblico	100	POR Piemonte	KTM07-P3-a029
D.3-02-b054	Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate DMV sito-specifiche	Msu	ITBSUPPLMEASURE161	Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Sondrio, Varese, Regione Autonoma Valle d'Aosta	OG	x	Bilancio idrico	€ 7.230.000	Compagnia Valdostana Acque-Privato	100	POR Valle d'Aosta POR Lombardia	KTM07-P3-a029
D.3-02-b056	Migliorare la conoscenza della rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico-morfologico che idrologico, al fine di individuarne le criticità e predisporre opportuni programmi di intervento	Msu	ITBSUPPLMEASURE163	Autorità di bacino del Po	OG	x	Bilancio idrico	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a048
D.1-03-a045	Miglioramento progressivo della gestione organizzata a livello di ambiti territoriali dei sistemi di approvvigionamento, collettamento e depurazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE103	Autorità di bacino del Po	OG	x	Depurazione	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTM01-P1-a001
D.1-03-a046	Piani di conservazione della risorsa elaborati dalle Agenzie d'Ambito	Msu	ITBSUPPLMEASURE104	ATO	OG	x	Bilancio idrico	€ 9.999.999	Tariffa SII	100	POR Piemonte	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM08-P3-b040
A.3-03-b004	Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui, e revisione del DM 185/2003	Msu	ITBSUPPLMEASURE197	Stato, Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte	OG	x	Depurazione	€ 60.800	Tariffa SII-Non applicabile	100	POR Piemonte POD (Misure a scala distrettuale)	KTM08-P2P3-a035
A.3-03-b060	Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell'eutrofizzazione del mare Adriatico e delle acque interne	Mba		Autorità di bacino del Po	OG		Depurazione	€ 3.060.500	Regione-Non applicabile	100	POR Lombardia POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P1P2-a063



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DGA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
A.1-A.5-03-b065	Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i siti contaminati	Msu	ITBSUPPLMEASURE16	Comune di Rodigo, Fiesse, Verolanuova, Sorico, Albaredo Arnaboldi, Broni, Pinarolo Po, Montebello, S. Martino Siccomario, Baranzate, Brescia, Castegnato, Castenedolo, Certo al Lembro, Cremona, Paderno Franciacorta, Passirano, Bernate Ticino, Caregrate, Cise	OG		Depurazione	€ 269.926.758	Stato-Regione	100	POR Lombardia	KTM04-P1-a017
A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura	Msu	ITBSUPPLMEASURE145	Provincia	OG	x	Nitrati e agricoltura	€ 300.000		0	POR Piemonte	KTM02-P2-a009
D.3-03-b076	Aumento delle conoscenze ai fini del controllo dei carichi inquinanti veicolati in diverse condizioni idrologiche (piene e magre) del fiume Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE168	Autorità di bacino del Po	OG	x	Depurazione	€ 1.100.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P1P2-a052
D.3-04-a061	Individuazione dei criteri operativi per la stima del bilancio idrogeologico delle acque sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE172	Autorità di bacino del Po, Regioni, Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P3-a071
A.3-04-b081	Completamento della carta della vulnerabilità degli acquiferi	Altre Mba	PollutantsDiffuse	Autorità di bacino del Po, Regione Emilia-Romagna	OG	x	Depurazione	€ 33.150	Pubblico-Non applicabile	100	POR Emilia-Romagna POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a070
A.1-04-b085	Potenziamento del controllo sulla realizzazione di nuovi pozzi e sulla gestione di pozzi esistenti per ridurre i rischi di inquinamento delle falde profonde	Msu	ITBSUPPLMEASURE07	Regione Piemonte, Provincia, ATO	OG	x	Depurazione	€ 1.283.803	Tariffa SII	100	POR Piemonte	KTM13-P1-a043
D.3-04-b087	Realizzazione di un modello idrogeologico delle acque sotterranee della pianura padana	Msu	ITBSUPPLMEASURE176	Autorità di bacino del Po, CNR e Università degli Studi di Milano - Bicocca (UNIMIB)	OG	x	Bilancio idrico	€ 900.000	Pubblico	50	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a069
A.1-A.2-05-a068	Individuazione delle aree di riserva e di salvaguardia per le risorse idropotabili	Msu	ITBSUPPLMEASURE110	Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna	OG	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POR Piemonte POR Lombardia POR Emilia-Romagna	KTM13-P1-a044
B.1-B.2-05-b089	Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto e/o definizione misure di conservazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE111	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Servizi ecosistemici	€ 6.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P4-a109
D.1-05-b090	Potenziare le azioni di salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale e elementi del sistema paesaggistico culturale del Delta del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE84	Autorità di bacino del Po, Regioni	OG		Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a110
B.5-06-a079	Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di pianificazione (Piani paesaggistici regionali e altri strumenti di pianificazione che concorrono a tutelare il paesaggio)	Msu	ITBSUPPLMEASURE114	Regione Valle d'Aosta	OG		Servizi ecosistemici	€ 12.500.000	Regione	100	POR Valle d'Aosta	KTM26-P5-a105
D.1-06-a081	Predisposizione dei documenti programmatici e progettuali necessari per la riduzione del grado di artificializzazione del sistema e l'avvio della riqualificazione generale dei corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria e dei corridoi fluviali collegati	Msu	ITBSUPPLMEASURE85	Regione Piemonte, Provincia, Comune, ATO, MATTM	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 145.302.036	Pubblico-Privato-Tariffa SII	100	POR Piemonte	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM06-P4-b027
B.1-B.2-B.3-B.5-06-b097	Restauro e ricreazione di zone di espansione delle maree e zone cuscinetto (isole emerse, veline, barene) per ricreare habitat naturali e incrementare la diversità delle specie flora-faunistiche	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Veneto	OG		Servizi ecosistemici	€ 11.880.000	Regione	100	POR Veneto	KTM06-P4-a026
B.2-06-b101	Predisposizione di linee guida e di regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE75	Stato, Autorità di bacino del Po	OG		Servizi ecosistemici	€ 100.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P4-a047
D3-06-b156	Censimento delle specie alloctone invasive, animali e vegetali, presenti lungo il fiume Po, studio e sperimentazione dei sistemi di controllo	Msu		Autorità di bacino del Po	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM18-P4-b096
A.7-07-a085	Revisione dei fabbisogni irigui in sede di rinnovo delle concessioni	Msu	ITBSUPPLMEASURE11	Regione Piemonte, Provincia	OG	x	Bilancio idrico		Non applicabile		POR Piemonte	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM08-P3-b039



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DGA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
A.6-07-a086	Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con tecnologie di risparmio della risorsa idrica	Msu	ITSUPPLMEASURE44	Regione Piemonte, Consorzi irrigui di Il grado, Ass. irrigazione est Sesia, Consorzi di bonifica: del Chiese di grado, Alta e media pianura mantovana, Colli morenici del Garda, della Burena, delle media pianura bergamasca, Dugali, Est Ticino Villorosi	OG	x	Bilancio idrico	€ 142.338.523	Regione-Privato-UE-Stato	100	POR Emilia-Romagna POR Piemonte POR Valle d'Aosta POR Lombardia	KTM07-P3-a031
A.6-07-a087	Direttive per la redazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio rurale	Msu	ITSUPPLMEASURE117	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Servizi ecosistemici				POD (Misura a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM14-P3-b039
D.1-07-a089	Coordinamento degli usi (idroelettrici, irrigui, ecc.) della risorsa negli eventi di scarsità idrica (Protocollo di intesa "Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino idrografico del fiume Po")	Msu	ITSUPPLMEASURE86	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misura a scala distrettuale)	KTM26-P5-a106
A.2-07-a090	Norme per l'adeguamento delle opere di rilascio a servizio della produzione idroelettrica	Msu	ITSUPPLMEASURE76	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misura a scala distrettuale)	KTM07-P3-a029
A.2-07-a091	Piani del bilancio idrico per i principali distretti produttivi idroelettrici	Msu	ITSUPPLMEASURE118	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Bilancio idrico				POD (Misura a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM14-P3-b081
A.2-D.1-E.1-07-b111	Piani di conservazione della risorsa per i diversi usi, per aree idrografiche omogenee	Msu	ITSUPPLMEASURE121	Autorità di bacino del Po, Regioni, Provincia Autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	OG	x	Bilancio idrico	€ 5.000.000	Pubblico	0	POD (Misura a scala distrettuale) POR Emilia-Romagna	KTM07-P3-a031 e KTM08-P3-b040
A.6-A.7-07-b114	Razionalizzare i sistemi di presa e adduzione a livello di asta fluviale e aumento dell'efficienza degli impianti irrigui, anche attraverso un aumento del grado di flessibilità nella gestione del sistema (interconnessioni, orari, ecc.)	Msu	ITSUPPLMEASURE47	Provincia Autonoma di Trento, Consorzio di bonifica del Delta del Po	OG	x	Bilancio idrico	€ 42.700.000	PAT-Stato	100	POR Piemonte POR Prov. Aut. Trento POR Veneto	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM08-P3-b041
A.2-07-b119	Definizione dei criteri, a livello di distretto, per l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione idroelettrica e per la mitigazione degli impatti ambientali conseguenti	Msu	ITSUPPLMEASURE78	Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte, Partner valdostani: RAVA direzione foreste, direzione energia, Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche	OG	x	Bilancio idrico	€ 1.066.680	FESR-Regione-Fondo di ritazione	100	POD (Misura a scala distrettuale) POR Valle d'Aosta	KTM07-P3-a030
D.1-07-b120	Definizione di criteri per sviluppare strumenti di valutazione della qualità dei progetti per il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, in particolare per quelli in aree che presentino una maggiore sensibilità ambientale ed ecologica	Msu	ITSUPPLMEASURE79	Autorità di bacino del Po, Partner valdostano, ARPA	OG	x	Bilancio idrico	€ 400.000	FESR-Quota nazionale Non applicabile	100	POD (Misura a scala distrettuale) POR Valle d'Aosta	KTM07-P3-a030
A.2-07-b121	Realizzazione di invasi per aumentare la disponibilità di risorsa idrica per gli usi irrigui nei periodi di crisi idrica e compatibilmente per il raggiungimento degli obiettivi ecologico e chimico dei corpi idrici a valle	Altre Mba	AdverseImpact	Consorzio di bonifica regionale, Consorzio di bonifica Delta Po	OG		Bilancio idrico	€ 3.300.000	Pubblico-Non applicabile-Regione	100	POR Piemonte POR Veneto	KTM08-P3-a034
D.3-08-b123	Sviluppo di uno strumento di supporto per la simulazione degli scenari relativi all'uso dell'acqua in agricoltura e allineamento delle previsioni agrometeorologiche alla gestione delle risorse idriche	Msu	ITSUPPLMEASURE185	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Governance di bacino	€ 150.000	Pubblico	0	POD (Misura a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM14-P3-b079



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
E.1-08-b125	Accelerare l'attuazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, adeguate per il bacino del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE20	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Governance di bacino	€ 50.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché in attesa di ridefinizione a seguito delle misure individuali del Pilastro 3 - Bilancio idrico
D.2-09-a096	Applicazione del principio "chi inquina paga", nel caso della bonifica dei siti inquinati	Msu	ITBSUPPLMEASURE23	Stato	OG	x	Depurazione				POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM091011-P5-b117
D.1-09-b126	Integrazione di quanto già previsto da altri strumenti a livello nazionale ed europeo (Piani Strategici, riforma PAC, norme gestione sostenibile, Rete Natura 2000, difesa del suolo, ecc.) e a livello regionale	Msu	ITBSUPPLMEASURE87	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a107
D.3-09-b127	Sviluppo dell'analisi economica di secondo livello	Msu	ITBSUPPLMEASURE187	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a060 KTM091011-P5-b117 KTM1011-P5-a118
D.2-09-b128	Applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico, in base dell'art. 9 della DQA, e adeguamento dei canoni e delle tariffe	Altre Mba	CostRecoveryWaterServices	Regione Liguria, Autorità di bacino del Po, Stato, regioni, Prov. Aut. Di Trento	OG		Governance di bacino		Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale) POR Liguria	KTM1011-P5-a118
D.2-09-b130	Integrazioni delle competenze e riconoscimento economico delle varie funzioni pluri (gestione acque e agricoltura) effettivamente svolte dai Consorzi, anche utilizzando gli strumenti già disponibili (Intesa Stato - Regioni e Provincia Autonoma di Trento 2008)	Msu	ITBSUPPLMEASURE26	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM091011-P5-b117
D.2-09-b131	Promozione di incentivi ambientali innovativi e definizione di regole condivise per la destinazione dei canoni di concessione per finalità di riqualificazione dei corpi idrici	Msu	ITBSUPPLMEASURE27	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTM1011-P5-a118
D.1-10-a103	Contratti di fiume	Msu	ITBSUPPLMEASURE89	Regione Lombardia, regione Piemonte, Provincia	OG		Governance di bacino	€ 1.160.000	Regione-Pubblico-Non applicabile	100	POR Piemonte POR Lombardia	KTM26-P5-a107
D.1-10-b135	Schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze del distretto idrografico del fiume Po (Integrazione Sistemi informativi a scala di distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)	Msu	ITBSUPPLMEASURE123	Autorità di bacino del Po	OG	x	Governance di bacino	€ 2.580.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a061
D.1-10-b137	Migliorare il coordinamento tra tutti gli enti aventi competenze sul territorio - Regioni e Provincia Autonoma di Trento, province, consorzi di bonifica, Arpa, enti Parco -, anche al fine di potenziare il monitoraggio ambientale del Delta del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE91	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Governance di bacino				POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché confluita nella misura individuale KTM26-P5-a107
D.3-10-b141	Condivisione di metodologie e procedure valide di monitoraggio ambientale specifiche per le acque di transizione, anche sulla base dei risultati delle sperimentazioni in atto	Msu	ITBSUPPLMEASURE195	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P5-a055
D.1-10-b143	Valorizzare il ruolo dei contratti di fiume e di lago quali strumenti per l'attuazione delle politiche integrate delle acque	Msu	ITBSUPPLMEASURE92	Autorità di bacino del Po, Parco regionale	OG		Governance di bacino	€ 3.173.000	Pubblico	5	POD (Misure a scala distrettuale) POR Piemonte	Misura eliminata perché confluita nella misura 10-a103
D.1-10-b145	Attivazione del Contratto di fiume "Po"	Msu	ITBSUPPLMEASURE93	Autorità di bacino del Po	OG		Governance di bacino	€ 2.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a107
D.1-D.4-10-b146	Potenziare la capacità di governance pubblica e di cooperazione pubblico-privato volte ad aumentare efficienza, trasparenza, controllo e coinvolgimento dei diversi portatori di interesse (Tavoli permanenti per la Partecipazione attiva alla fase di attuazione del PdGPO)	Msu	ITBSUPPLMEASURE94	Autorità di bacino del Po	OG		Governance di bacino	€ 300.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a107
D.4-10-b147	Sensibilizzazione della popolazione rispetto ai temi della prevenzione e della percezione del rischio ambientale e idraulico e mappatura del rischio residuale	Msu	ITBSUPPLMEASURE34	Autorità di bacino del Po	OG		Governance di bacino	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGRA



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DOA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
D.4-10-b148	Sostenere la partecipazione dei cittadini e la diffusione di forme di governance in applicazione del principio di sussidiarietà	Msu	ITBSUPPLMEASURE35	Autorità di bacino del Po	OG		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a107
D.4-10-b150	Informazione, educazione e formazione ambientale rivolta ad amministratori e tecnici della PP.AA, operatori del settore, fruitori e cittadinanza, sugli usi equilibrati e sostenibili della risorsa idrica, a supporto dell'attuazione del Piano	Msu	ITBSUPPLMEASURE36	Autorità di bacino del Po	OG		Governance di bacino	€ 2.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a108
D.4-10-b151	Formazione degli operatori del settore economico / imprenditoriale per aumentare la consapevolezza sugli impatti esercitati e per la ricerca di soluzioni condivise ai problemi	Msu	ITBSUPPLMEASURE37	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG		Governance di bacino	€ 300.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)	KTM26-P5-a108
A.1-03-b068	Potenziamento delle reti di monitoraggio per il controllo degli impatti dei distretti industriali	Msu	ITBSUPPLMEASURE05	Regione Piemonte, Provincia, ARPA, Regione Autonoma Valle d'Aosta	OG-COM	x	Depurazione	€ 2.621.000	Regione	100	POR Piemonte POR Valle d'Aosta	KTM01-P1-a001
A.3-01-a003	Riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dei depuratori urbani ai fini irrigui	Msu	ITBSUPPLMEASURE01	Regione Lombardia, ATO	OG	x	Nitrat e agricoltura	€ 4.145.800	Pubblico-Tariffa-Regione	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna	KTM08-P2P3-a035
B.1-01-b006	Adeguamento delle pratiche agro-zootecniche e produttive in ambito golendale (buone pratiche agricole e promozione di un'agricoltura più compatibile e multifunzionale)	Msu	ITBSUPPLMEASURE50	Regione Emilia-Romagna	OG	x	Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna	KTM02-P2-a010
C.1-C.2-02-a014	Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), in particolare delle misure che regolamentano gli usi del suolo nelle fasce fluviali, indirizzi e prescrizioni tecniche per mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali	Altre Mba	AdverseImpact	AlPo, Regione Liguria, Regione Lombardia, APPA- Prov. Aut. di Trento, Regione Valle d'Aosta, Consorzio di bonifica delta Po	OG		Servizi ecosistemici	€ 140.105.038	PAT-Altro-Stato-Regione	99	POR Lombardia POR Prov. Aut. Trento POR Valle d'Aosta POR Emilia-Romagna POR Veneto POR Liguria	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGRA
C.1-02-a015	Misure di prevenzione per l'uso e la protezione del suolo (dal PAI): - controllo delle portate di piena nei corsi d'acqua naturali tramite la definizione di valori limite delle portate naturali e valori limite allo scarico delle reti di drenaggio urbane; - regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree in fascia fluviale e nelle aree a rischio - individuazione di buone pratiche per lo svolgimento di attività antropiche in fascia fluviale	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Emilia-Romagna, Province, Regione Lombardia	OG	x	Servizi ecosistemici				POR Lombardia POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGRA
C.1-02-a017	Applicazione del principio dell'invarianza idraulica, quale strumento per limitare l'effetto delle impermeabilizzazioni sulla formazione dei deflussi	Msu	ITBSUPPLMEASURE57	Autorità di bacino del Po, Provincia di Varese, Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni	OG		Servizi ecosistemici	€ 142.400	Regione	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGRA
C.1-02-a021	Coordinamento e miglioramento delle attività di controllo e contrasto delle escavazioni abusive in alveo	Msu	ITBSUPPLMEASURE03	AlPo, Regione Emilia-Romagna, Corpo Forestale dello Stato, Consorzi di bonifica	OG	x	Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna	KTM06-P4-a024
D.3-02-a025	Promozione di sperimentazioni relative alle operazioni di gestione dei sedimenti degli invasi artificiali	Msu	ITBSUPPLMEASURE154	Regione Lombardia	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 134.500	UE-Stato	100	POR Lombardia	KTM06-P4-a025
B.3-02-a029	Contrasto della regressione costiera generata da fenomeni erosivi	Msu	ITBSUPPLMEASURE137	Regione Emilia-Romagna STB Po di Volano e della costa	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 3.850.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGRA
A.1-B.1-02-b014	Adeguare e gestire le opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Emilia-Romagna, AlPo	OG		Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna	KTM05-P4-a018



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Misu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
C.1-02-b033	Consentire nuove attività estrattive nella fascia di mobilità morfologica solo se concorrono al mantenimento e miglioramento della qualità idromorfologica	Altre Mba	AdverseImpact	Province	NS	x	Servizi ecosistemici		Pubblico		POR Emilia-Romagna	KTM06-P4-a023
C.1-02-b035	Promuovere la delocalizzazione degli insediamenti non compatibili con la naturale mobilità del corso d'acqua	Altre Mba	AdverseImpact	Provincia di Modena	OG	x	Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché ritenuta specifica solo per il PGRA
A.1-B.3-02-b043	Applicare le linee guida della Gestione integrata della fascia costiera già approvate dalla Regione Emilia-Romagna ed estendere l'esperienza a tutta la fascia costiera del distretto del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE65	Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Comuni vari	OG		Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM06-P4-b027
B.1-B.5-C.2-02-b155(II)	Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPO	Altre Mba	AdverseImpact				Servizi ecosistemici					KTM0506-P4-a113
A.3-03-a038	Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)	Altre Mba	PointSourceDischarges	ATO, AATO Genova	OG		Depurazione	€ 161.609.854	Pubblico-Privato-Tariffa	90	POR Emilia-Romagna POR Liguria	KTM01-P1-a002
A.3-03-a039	Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione nel settore del collettamento, fognatura e depurazione	Mba		Provincia di Lodi, Milano, Mantova, Lecco, Pavia, Como, Cremona, Bergamo, Varese, Brescia, Sondrio, Monza Brianza, ATO, IREN SpA, CADF SpA, HERA SpA, Provincia di Parma, Comune di Salsomaggiore, Province e comuni interessati, AATO veronese, AATO Genova, A	OG	x	Depurazione	€ 1.393.920.296	Tariffa SII-PAT-Regione-Pubblico-Non applicabile-Altro (pubblico)-Stato-Privato-Fondi comunali	98	POR Emilia-Romagna POR Piemonte POR Lombardia POR Valle d'Aosta POR Prov. Aut. Trento POR Liguria POR Veneto	KTM01-P1-a003
A.3-03-a040	Potenziamento dei sistemi di collettamento e depurazione per gli scarichi fognari degli insediamenti costieri	Mba		ATO	OG	x	Depurazione	€ 275.000	Tariffa	100	POR Emilia-Romagna	KTM01-P1-a003
A.3-03-a041	Miglioramento delle caratteristiche tecniche del sistema di depurazione dei maggiori centri urbani	Altre Mba	PointSourceDischarges	IREN SpA, EmiliaAmbiente SpA, ATO, Provincia di Parma, HERA SpA, Montegna 2000 SpA, Regione Lombardia, ATO veronese	NS-COM-OG	x	Depurazione	€ 31.373.545	Regione-Stato-Altro (pubblico)-Tariffa SII-Pubblico	83	POR Lombardia POR Emilia-Romagna POR Veneto	KTM01-P1-a003
D.1-03-a043	Differenziazione delle fonti di approvvigionamento idrico in base ai requisiti di qualità di ciascun utilizzo	Msu	ITBSUPPLMEASURE101	ATO	OG	x	Bilancio idrico	€ 40.047.081	Pubblico-Tariffa	71	POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM14-P3-b078
D.1-03-a044	Interconnessione delle reti di approvvigionamento idropotabile	Msu	ITBSUPPLMEASURE102	ATO	OG		Bilancio idrico	€ 30.799.685	Pubblico-Tariffa	93	POR Emilia-Romagna	KTM13-P3-a045
D.1-03-a047	Miglioramento del grado di interconnessione delle reti acquedottistiche e delle diverse fonti di approvvigionamento, incremento delle capacità di compenso e riserva dei serbatoi	Msu	ITBSUPPLMEASURE42	AATO Genova, Comune di Piana Crixia, AATO Veronese, ATO, Montagna 2000 SpA	OG	x	Bilancio idrico	€ 39.819.578	Pubblico-Tariffa SII-Fondi comunali-Regione	80	POR Emilia-Romagna POR Liguria POR Veneto	KTM13-P3-a045
D.3-03-a048	Analisi della fattibilità per la realizzazione e/o potenziamento di acquedotti industriali	Msu	ITBSUPPLMEASURE166	ATO	OG	x	Bilancio idrico	€ 3.986.249	Pubblico-Tariffa	100	POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM08-P3-b040
A.3-03-a050	Trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste	Altre Mba	PointSourceDischarges	Regione Emilia-Romagna, provincia di parma, ATO, Provincia, Regione Piemonte	OG	x	Depurazione	€ 9.332.700	Pubblico-Tariffa SII	100	POR Emilia-Romagna POR Piemonte	KTM21-P1-a098



Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DGA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato di attuazione al 31/12/2014	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)	Relazione con POM 2015(*)
								Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria		
A.1 -03-a059	Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione delle reti idriche per l'approvvigionamento idropotabile	Altre Mba	EfficientWaterUse	AATO Genova, Comuni interessati, ATO, Prov. AUT. Trento, Regione Valle d'Aosta, Provincia di Lodi, Milano, Mantova, Lecco, Pavia, Como, Cremona, Bergamo, Varese, Brescia, Sondrio, Monza Brianza	OG	x	Bilancio idrico	€ 383.206.974	Regione-Tariffa-Pubblico-Stato-PAT-Altro-Fondi comunali	100	POR Lombardia POR Valle d'Aosta POR Piemonte POR Liguria POR Prov. Aut. Trento	KTM13-P3-a045
A.1-A.5-03-b063	Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo recettore	Altre Mba	PointSourceDischarges	Provincia di Modena, Regione Lombardia, ATO veronese	OG		Depurazione	€ 8.237.692	Stato-Altro (pubblico)-Tariffa SII	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna POR Veneto	KTM21-P1-a098
D.3-03-b074	Verifica delle prestazioni dei soggetti gestori, sulla base di metodologie e criteri di analisi condivisi a livello di regione e di bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE06	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, Regione Emilia-Romagna	OG	x	Depurazione				POR Emilia-Romagna	Misura eliminata perché non rientra tra le nuove priorità del Piano e le raccomandazioni europee
D.3-03-b075	Monitoraggio delle perdite fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione	Msu	ITBSUPPLMEASURE167	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti	OG	x	Depurazione				POR Emilia-Romagna	KTM14-P1-a065
A.1-A.7-04-a060	Individuazione delle aree critiche per i prelievi da acque sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE107	Regione Piemonte, ATO, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	OG	x	Bilancio idrico				POR Piemonte POR Emilia-Romagna	KTM14-P3-a071
A.2-04-b083 D.4-04-b083	Promuovere l'utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE29	Autorità di bacino del Po	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)	KTM14-P3-a071
B.1-05-a069	Piani di gestione di alcune aree SIC e ZPS del bacino	Mba		Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta, Regione Emilia-Romagna	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 3.594.062	FESR-MATTM-Regione-Non applicabile-Pubblico	100	POR Piemonte POR Valle d'Aosta POR Emilia-Romagna	KTM26-P4-a109
B.1-B.2-06-a074	Linee guida per il recupero naturalistico delle cave in golaena di Po e negli ambiti fluviali	Msu	ITBSUPPLMEASURE129	Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e comuni interessati, Comune di Roccabianca	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 80.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna	KTM14-P4-a068
A.6-B.1-B.2-06-b095	Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 22.382.981	UE-Stato-Pubblico	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna	KTM06-P4-a021
A.2-07-a088	Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando anche invasi di cava	Altre Mba	AdverseImpact	Regione Emilia-Romagna, Comuni, Province	OG		Bilancio idrico		Pubblico		POR Emilia-Romagna	KTM08-P3-a034
A.2-07-b109	Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	Msu	ITBSUPPLMEASURE45	AATO Genova, AATO Verona	OG	x	Bilancio idrico	€ 4.401.294	Tariffa SII	100	POR Liguria POR Veneto	KTM08-P3-a036
A.7-07-b117	Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità	Msu	ITBSUPPLMEASURE14	Regione Piemonte, Regione Emilia-Romagna, Provincia	OG		Bilancio idrico	€ 100.000	Pubblico	100	POR Piemonte POR Emilia-Romagna	KTM14-P3-a057
A.2-07-b118 (#)	Miglioramento dell'efficienza del parco impianti idroelettrici esistente, per mitigare gli impatti ambientali e prevedendo nuove modalità di gestione di carattere sperimentale	Msu	ITBSUPPLMEASURE48			x	Bilancio idrico					Misura eliminata perché confluita nella nuova misura individuale KTM07-P3-b040
D.2-09-a097	Applicazione di misure necessarie alla eliminazione degli sprechi e alla riduzione del consumo idrico (incentivi/disincentivi, educazione ambientale e sensibilizzazione...)	Msu	ITBSUPPLMEASURE24	ATO, Comune di Mesola	OG	x	Bilancio idrico	€ 7.950.847	Pubblico-Tariffa	99	POR Emilia-Romagna	KTM09-P3-a042



(#) Periodo 2016-2027

(^)SNACC: Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

(') Per le misure che risultano COM al 31/12/2014 non è prevista una relazione con il POM 2015

LEGENDA
COM: Completata
OG: In corso
NS: Non avviata

Si precisa che la classificazione “OG” si riferisce al quadro di sintesi distrettuale, in quanto per alcune all’interno di questa tipologia di misure possono essere ricomprese misure già completate a livello di singola Regione/distretto. Le informazioni di dettaglio sono reperibili direttamente presso l'Autorità di bacino del fiume Po.



6. Check climatico delle misure

I cambiamenti climatici sono tra le maggiori problematiche ambientali che si devono affrontare a livello globale e che già nel primo ciclo di pianificazione (PdG Po 2010) sono stati assunti come riferimenti importanti.

A livello nazionale la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC) fornisce indicazioni importanti in merito alle necessità e alle strategie da adottare per operare in particolare attraverso azioni di adattamento e le misure indicate come “no regret” o “win-win”.

Un primo livello di analisi è stato condotto per verificare l'integrazione delle misure riportate nel PdG Po 2010 con la SNACC, in particolare:

- nel “Catalogo delle misure” (di cui al Capitolo 5 dell'Allegato 7.1 al presente Elaborato) è indicata per singola misura del PdG Po 2010 l'integrazione con la SNACC;
- nella Figura 5 6 viene meglio dettagliata l'integrazione tra le misure del PdG Po 2010 e la SNACC, riportando anche il collegamento tra singole misure PdG Po 2010 e singole misure SNACC.



Figura 6-1 Integrazione misure PdG Po 2010 e misure SNACC

KTM singole	Titolo KTM	Misure PdG Po 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
3	Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura.	A.1-04-b085, A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087	Creazione di zone tampone fra aree coltivate e corsi d'acqua;
6	Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es: restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)	C.1-02-a015, C.2-02-a018, C.1-C.2-02-a019, C.2-02-a020, C.2-02-a020, C.1-02-a021, A.2-02-a024, B.3-02-a027, A.1-02-a028, B.3-02-a029, B.5-C.1-C.2-02-b013, B.1-B.5-02-b017, C.2-02-b024, C.1-B.1-B.2-B.5-02-b030, B.1-B.2-B.5-02-b031, C.1-02-b033, C.1-02-b035, A.1-A.2-B.1-02-b041, A.2-02-b042, B.3-02-b044, C.1-B.1-B.5-02-b096, B.1-C.1-06-a072, B.1-B.2-06-a074, B.5-06-a080, D.1-06-a081, A.6-B.1-B.2-06-b095, B.1-06-b099, B.1-06-b100	Protezione e conservazione delle fasce boscate e della vegetazione costiera;
7	Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012	Introduzione sistematica del minimo deflusso vitale (MDV), ovvero portata ecologica o flusso ecologico, nei piani e nelle pratiche di gestione considerando anche le variazioni attese per condizioni climatiche e deflussi;
8	Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100	Riciclo e riutilizzo dell'acqua; Interventi strutturali per l'efficientamento e ammodernamento delle reti per la riduzione delle perdite; Dissalazione; Interventi per il riutilizzo irriguo dei reflui. Conversione, ove consentito dalle tipologie colturali, dei sistemi di irrigazione ad alto consumo per migliorare l'efficienza irrigua. Sostegno alla realizzazione di acquedotti industriali di area e reti duali. Protezione e valorizzazione degli acquiferi, inclusi gli interventi di ricarica artificiale; Piani di gestione della siccità; Nuovi codici per il risparmio idrico nel settore delle costruzioni; Definire misure per il recupero dell'acqua piovana all'interno dei requisiti per il rilascio dei titoli edilizi; Gestione ottimizzata della domanda; Incentivi per prodotti a bassa intensità di uso dell'acqua e tecnologie per l'uso di acqua a scadente qualità (acqua grigia); Fondi per il settore primario in aree soggette a siccità e a incertezza delle disponibilità idriche;



KTM singole	Titolo KTM	Misure PdGPo 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
12	Servizi di consulenza per l'agricoltura	A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C-D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033	Pianificazione degli schemi complessi (sforzo di coordinamento) per stabilizzare l'aspettativa sulle disponibilità; Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i "Contratti di Fiume" Incentivare la gestione collettiva per il settore irriguo; Riordini irrigui, modifiche degli esercizi irrigui e dei piani contributivi; Sostenere la pianificazione aziendale, l'innovazione e la modernizzazione della gestione in campo agricolo; Divulgare informazioni sull'esistenza di buone pratiche in campo agricolo e industriale;
14	Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153	Migliorare ed accoppiare i modelli per acque superficiali e sotterranee per ottenere stime più affidabili sulla consistenza delle risorse e degli usi; Migliorare la comprensione dei fattori di controllo del clima e dei feedback del suolo; Indagini ad alta risoluzione per individuare le zone più vulnerabili alle inondazioni e alla siccità.
15	Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie.	A.3-03-a036, A.3-03-a039, A.3-03-a040, A.3-03-a041, D.1-03-a045, A.5-03-a056, A.1-03-a057, A.1-03-a059, A.1-03-b068, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033, A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C-D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087	Revisione delle normative sul riuso (DM 185/2003) e degli scarichi sul suolo (Tabella 4 All. 5 alla Parte III D.Lgs. 152/2006);
21	Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	C.1-D.1-02-b038, A.5-04-a065	Gestione dei deflussi di pioggia in aree urbane e loro utilizzo; Adattare la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue e dei relativi sedimenti per una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità, etc.);
23	Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.3-03-a035, A.3-03-a050, A.3-03-b062	Incremento delle potenzialità di accumulo nelle zone rurali privilegiando interventi diffusi, a basso impatto ambientale e ad uso plurimo; Incentivi ai proprietari di terreni per migliorare la capacità di ritenzione;
24	Adattamento ai cambiamenti climatici	E.1-08-b122, E.1-08-b125	Includere le variabili in dice connesse con i cambiamenti climatici nella valutazione ambientale strategica; Programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, etc.); Aiuto finanziario specifico e finalizzato al conseguimento degli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici in particolare per interventi che assicurano le disponibilità idriche negli anni e ne accrescono l'efficienza d'impiego (prestiti, mutui, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale, etc.);

KTM gruppi	Titolo KTM	Misure PdGPo 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
7, 8	- Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012, A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100	Costruzione del bilancio idrico alla scala del Paese, i cui dati sono richiesti da EUROSTAT e sono fondamentali per l'attuazione delle politiche di gestione delle risorse idriche;
7, 8, 23	- Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012, A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, A.3-03-a035	Incremento delle capacità dei bacini e serbatoi artificiali che permettono di pianificare la gestione pluriennale della risorsa;
7, 23	- Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012, A.3-03-a035	Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli.
7, 24	- Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - Adattamento ai cambiamenti climatici	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012, E.1-08-b122, E.1-08-b125	Riquadratura dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi vitali e della qualità ecologica in situazioni di variazioni dei regimi termo-pluviometrici futuri;
8, 12	- Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Servizi di consulenza per l'agricoltura	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033	Incremento della connettività delle infrastrutture idriche; Azioni in altri settori che permettano di ottimizzare/diminuire l'uso della risorsa (e.g. in agricoltura: uso di nuove colture meno idro-esigenti, turismo: stabilire regole per un uso più consapevole dell'acqua), perseguendo gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) e di quelle ad essa collegate ("direttive figlie"). Misure per la razionalizzazione dei consumi idrici; Diffusione e utilizzazione dei più avanzati sistemi informativi e di supporto alle decisioni. Sviluppo e potenziamento di sistemi di supporto alle decisioni (servizi di consulenza irrigua, sistemi <i>early warning</i> per rischio siccità, alluvioni, frane, esondazioni, fitopatie e attacchi patogeni); Sviluppare programmi integrati per migliorare l'efficienza degli usi irrigui, potabili e industriali per ottimizzare i consumi; Riconversione delle reti ad esclusivo uso irriguo; Riconsiderare fabbisogni e concessioni idriche storiche in accordo con i piani ed i programmi vigenti (PdB, PdA, PTA);



KTM gruppi	Titolo KTM	Misure PdGPo 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
8, 12, 23	- Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Servizi di consulenza per l'agricoltura - Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033, A.3-03-a035	Manutenzione della rete idrica a funzione multipla;
8, 14	- Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153	Monitorare gli indicatori ambientali di trasformazione confrontandoli con valori ottenuti per siti di riferimento;
8, 14, 21	- Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza - Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153, C.1-D.1-02-b038, A.5-04-a065	Adeguamento tecnologico (strumenti di misurazione, telecontrollo, separazione acque nere e grigie, etc.);
8, 24	- Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Adattamento ai cambiamenti climatici	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, E.1-08-b122, E.1-08-b125	Sostenere la diversificazione delle attività e delle produzioni in campo agricolo in relazione alla mutata fenologia tenendo conto delle diverse tipologie di suolo e di clima;



KTM gruppi	Titolo KTM	Misure PdGPo 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
9, 10, 11	-Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso agricolo)	D.2-09-a094, D.2-09-a097, D.2-09-a096, A.2-07-b118, A.2-07-b119, A.2-07-b120, A.3-01-a003, A.6-01-a005, D.3-01-b002, A.3-01-b004, D.4-01-b007, A.3-03-b004, A.7-07-a085, A.6-07-a086, A.2-A.6-D.1-07-b110, A.2-A.6-E.1-07-b112, A.6-07-b113, A.6-A.7-07-b114, D.2-09-a095, A.2-03-a042, D.1-03-a046, D.3-03-a048, A.1-A.2-05-a068, A.2-07-b109, A.1-A.7-D.1-E.1-07-b107, A.2-D.1-E.1-07-b111, A.7-07-b115	Revisione/adeguamento delle tariffe considerando anche i costi ambientali per un migliore utilizzo dell'uso della risorsa acqua. Revisione dei sistemi contributivi per le infrastrutture rispetto alle specifiche caratteristiche idrogeologiche.
12, 14	- Servizi di consulenza per l'agricoltura - Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033, D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153	Sviluppare la capacità di una gestione pluriennale delle risorse idriche;
12, 23	- Servizi di consulenza per l'agricoltura - Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033, A.3-03-a035, A.3-03-a050, A.3-03-b062	Gestione ottimizzata dei livelli di laghi e bacini;
14, 24	- Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza - Adattamento ai cambiamenti climatici	D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153, E.1-08-b122, E.1-08-b125	Raccogliere e divulgare le informazioni disponibili sui cambiamenti climatici; Campagne di sensibilizzazione nelle aree affette da variazioni del ciclo idrologico (eventi estremi di precipitazione, siccità, variabilità degli afflussi, etc.) con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni;



7. Considerazioni sullo stato di attuazione del PdG Po 2010

Dall'analisi dei dati desumibile dalla Programmazione Operativa si possono trarre alcune prime considerazioni sullo stato di attuazione del primo Piano di Gestione e più in generale sugli sforzi già compiuti soprattutto dalle Regioni del bacino del Po per la gestione e la tutela delle risorse idriche.

Dette considerazioni possono essere riassumibili nei punti seguenti:

- a) A livello di distretto il fabbisogno complessivo del PdG Po al 2015 ammonta a circa 5,4 miliardi di euro e la copertura del Piano è pari a circa il 75% del fabbisogno complessivo.

Si fa presente che nel Piano sono ricomprese anche misure di tipo non strutturale realizzate dal personale interno delle pubbliche amministrazioni che, in mancanza di rendicontazioni quantitative dedicate, in questa fase sono state considerate con costo uguale a zero.

- b) Le politiche ormai a regime sono soprattutto quelle afferenti ai primi tre pilastri del Piano (DEPURAZIONE, NITRATI E AGRICOLTURA, BILANCIO IDRICO) che, a fronte di un fabbisogno complessivo di circa 3,7 miliardi di euro vedono già programmate misure per un importo pari a circa il 97% del fabbisogno. Questo dato testimonia comunque l'entità dello sforzo complessivamente prodotto dal sistema per l'attuazione delle politiche comunitarie precedenti all'introduzione della DQA.

Dall'analisi più di dettaglio si evince che esiste ancora un deficit di azione considerevole sul tema del risparmio e della conservazione quantitativa della risorsa, anche se è indubbio che questi ambiti di intervento richiedono efficaci azioni regolative e di governance sia a livello istituzionale che con i portatori di interesse.

Per quanto riguarda il pilastro NITRATI E AGRICOLTURA è importante sottolineare che tale pilastro contiene in prevalenza misure finanziate dai PSR che possono essere in parte riconducibili anche ai pilastri BILANCIO IDRICO e SERVIZI ECOSISTEMICI. Potrebbe inoltre emergere un fabbisogno non ancora quantificato, anche in funzione degli esiti dei monitoraggi ambientali.

- c) Il pilastro SERVIZI ECOSISTEMICI racchiude i maggiori aspetti di novità della DQA rispetto alle precedenti Direttive comunitarie.

Infatti mentre le azioni più tradizionali legate al tema della qualità dell'acqua rientrano nei pilastri DEPURAZIONE, NITRATI E AGRICOLTURA e quelle della quantità della risorsa sono prevalentemente riconducibili al BILANCIO IDRICO, nei servizi ecosistemici rientrano tutte le nuove misure di recupero delle funzionalità ecologiche dei corpi idrici e di manutenzione del territorio collinare montano e dei corsi d'acqua, ritenute strategiche per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla DQA.

Sempre dall'analisi del quadro complessivo si evince che il pilastro dei SERVIZI ECOSISTEMICI, proprio per la sua natura innovativa rispetto alla pianificazione "ante-DQA", è quello attualmente meno coperto (solo il 27% circa di copertura al 2015).

Per l'attuazione piena del PdG Po 2010 gli sforzi maggiori in termini di programmazione e individuazione di strumenti per la copertura finanziaria delle misure riguardano prioritariamente questo tema. L'implementazione dei servizi ecosistemici rappresenta di fatto l'investimento necessario per il recupero ed il mantenimento del capitale naturale del distretto idrografico.



L'attenzione che il Piano assegna a questo tema, oltre che coerente con gli obiettivi della DQA, parte dalla consapevolezza, emersa sia in fase di elaborazione del Piano sia negli atti successivi prodotti dalla Commissione Europea, del valore altamente strategico dei servizi ecosistemici, dalla cui esistenza dipende la qualità della vita dell'uomo e, nel lungo termine, la sua stessa sopravvivenza.

In termini di interventi, parte delle misure di recupero morfologico dei corsi d'acqua sono già realizzabili indirizzando opportunamente gli interventi pianificati e/o programmati per la difesa del suolo e per la manutenzione del territorio.

- d) La voce GOVERNANCE di bacino raggruppa i costi per la copertura delle misure trasversali a scala di distretto per l'implementazione della conoscenza e del monitoraggio ambientale a supporto dell'attuazione della DQA.

A tale scopo è importante rilevare che le risorse previste per questa linea di azione, se pur relativamente basse in relazione ai fabbisogni complessivi del Piano, risultano di altissimo valore aggiunto, in quanto prevedono azioni di assistenza e accompagnamento indispensabili per l'attuazione del Piano e per garantire il coordinamento degli attori del sistema in vista del successivo ciclo di pianificazione.

- e) Circa il fabbisogno privo di copertura finanziaria, anche a risorse invariate, esiste una quota consistente di misure già attivabili attraverso Piani/Programmi esistenti.

Un'azione di governance ad alto valore strategico consiste proprio nell'attivare un percorso di confronto e riorientamento degli stessi P/P in vista dei nuovi cicli di programmazione nazionali e regionali (basti citare a titolo di esempio PAC e Programmi di Sviluppo Rurale, Programmi per la Difesa del suolo e la manutenzione del territorio, piani irrigui, programmi per la educazione ambientale, ...).

Per il reperimento delle ulteriori risorse non copribili con altre fonti, la DQA rimanda all'applicazione del "principio chi inquina paga" e del "principio del recupero dei costi", che di fatto non hanno ancora trovato una piena attuazione in Italia. A tale riguardo si evidenzia che l'applicazione di tali principi rientra tra i requisiti della condizionalità ex-ante prevista per l'assegnazione dei fondi della programmazione comunitaria 2014 – 2020.

Un'applicazione efficace di tali principi suggerisce l'individuazione di una quota destinabile a "servizi ecosistemici" nella tariffa dei SII (vedi ATO Torino) e/o di un canone/sovracanone ambientale con vincolo di destinazione d'uso (vedi Regione Liguria e Provincia Autonoma di Trento).

Ciò potrebbe consentire di alimentare in modo continuativo strumenti finanziari capaci di mobilitare anche altre e diverse risorse (bandi a cofinanziamento, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, ecc).



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015

Piano di Gestione *Acque*

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e *ss.mm.ii.*

ALLEGATO 7.2 DELL'ELABORATO 7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE CONNESSO ALLE DERIVAZIONI IDRICHE

Versione	2
Data	Creazione: 1 dicembre 2014 Modifica: 1 marzo 2016
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 21
Identificatore	PdGPo2015_All72_Elab_7_3mar16.doc
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale



Indice

1.	Introduzione	1
1.1.	Definizione delle acque pubbliche a partire dal Testo Unico del 1933	1
1.2.	Direttive Europee	1
1.3.	Decreto Legislativo 152/06 e <i>ss.mm.ii.</i>	2
1.4.	Atti di pianificazione dell'Autorità di bacino del fiume Po	2
1.5.	Pianificazione regionale	3
2.	Parte Prima – Approccio metodologico e campo di applicazione	4
2.1.	Definizione del rischio ambientale	4
2.2.	Classificazione dell'impatto	5
2.3.	Attribuzione del rischio ambientale	6
2.4.	Valutazione del rischio ambientale	8
3.	Parte Seconda – applicazione della metodologia per la valutazione di derivazioni di acque superficiali, sorgenti e fontanili	10
3.1.	Analisi impatto e stato qualitativo	10
3.2.	Applicazione della metodologia ERA alle derivazioni esistenti: rinnovi e varianti	12
3.3.	Ulteriori criteri di valutazione del rischio ambientale nelle istruttorie	12
3.4.	Altri elementi valutazione introdotti della DQA	15
4.	Parte terza – applicazione della metodologia per la valutazione di derivazioni di acque sotterranee	16
4.1.	Ulteriori criteri di valutazione del rischio ambientale nelle istruttorie	16



1. Introduzione

Finalità della presente documento metodologico è fornire criteri omogenei di valutazione della compatibilità delle derivazioni d'acqua rispetto alla *"Direttiva Quadro sulle Acque"* n. 2000/60/CE (DQA) che tengano conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del *"Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po"* (PdGPO), approvato con D.P.C.M. in data 8 febbraio 2013, e facciano proprie le raccomandazioni prodotte dalla Commissione Europea in merito agli aspetti relativi alla gestione delle acque superficiali e sotterranee.

Il documento recepisce anche quanto richiesto dalla Commissione Europea riguardo le istruttorie in corso per scopi idroelettrici in occasione della procedura di EU-Pilot 6011/14/envi ed in particolare per quanto riguarda:

1. le modalità di valutazione del rischio di deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 74/15 dell'1/7/2015) o del non raggiungimento degli obiettivi di qualità (valutazione di compatibilità della domanda con la pianificazione di bacino);
2. come i nuovi impianti sono stati considerati la migliore opzione ambientale e a quali documenti fare riferimento per tale valutazione (criteri per l'Amministrazione concedente da utilizzare per questo specifico aspetto a seguito della scelta di rilasciare la concessione)

1.1. Definizione delle acque pubbliche a partire dal Testo Unico del 1933

Il Testo Unico delle Acque pubbliche, approvato con Regio Decreto n. 1775/1933, stabilisce che sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico generale interesse.

Con la Legge n. 36/1994, relativa alle disposizioni in materia di risorse idriche, è stato ampliato la categoria delle acque pubbliche, includendovi anche tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo (art.1). In tal senso, poi, con il D.p.r. n. 238/1999 è stata affermata l'appartenenza al demanio dello Stato di tutte le acque, sotterranee e superficiali, anche raccolte in vasi e cisterne, escluse quelle piovane non convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne.

Tale principio è stato confermato in modo perentorio dall'art. 144 del D. Lgs. 152/2006, che dispone chiaramente al comma 1: *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"*.

1.2. Direttive Europee

La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, diventando la base strategica in materia di gestione e protezione delle risorse idriche dei Paesi Europei. Gli Stati membri, ai fini della stessa Direttiva, hanno proceduto all'individuazione dei singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio assegnandoli poi ai singoli Distretti Idrografici. L'obiettivo della DQA è quello d'istituire criteri omogenei per tutti gli Stati membri in merito agli obiettivi e alla definizione delle misure di pianificazione (che dovrebbe garantire la condivisione delle misure



intraprese tra i differenti attori) al fine di disporre, in ogni Distretto idrografico, di un Piano di Gestione. Gli Stati membri, in attuazione della presente Direttiva, (art. 4, comma 4, punto b) devono garantire:

- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura umana o dell'inquinamento;
- per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o e dell'inquinamento.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, in particolare, va peraltro richiamata la Direttiva 2006/118/CE.

1.3. Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.

Il D. Lgs 152/06, che recepisce la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA), ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Il Decreto provvede, inoltre, a riordinare, coordinare ed integrare le disposizioni legislative delle seguenti materie: difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Inoltre, provvede a disciplinare le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

Per ogni opera o intervento che interessi i corpi idrici il D. Lgs. 152/06 – che recepisce la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE – richiede:

- di considerare il principio di “non deterioramento” espresso dall'art. 4 “obiettivi ambientali” che recita: “gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 5 e 7 e fermo restando il paragrafo 8”;
- di “non peggiorare” la situazione ambientale e di ricercare tutte le possibili alternative per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva stessa (art. 4.7), tenendo conto di tutti gli aspetti ambientali, paesistici, economici, ecc. Il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici della Dir 2000/60 può essere mediato in relazione alle esigenze di sviluppo socio-economico; il suddetto art. 4.7 della Direttiva descrive le condizioni per le quali è consentito ridurre lo stato di qualità da “elevato” a “buono”;
- di approfondire il livello di conoscenza degli elementi ambientali in modo da poter definire gli impatti ed elaborare le opportune misure di mitigazione e monitoraggio;
- che le aree destinate a produzione idropotabile, per la vita acquatica, vulnerabili e sensibili non vengano deteriorate e debbano essere migliorate, se non sussistono necessità di deroghe, o siano designate “Altamente modificate” (in questo caso diventa importante l'analisi economica comprensiva dei costi ambientali e un'analisi sullo scenario di sviluppo dell'uso).

1.4. Atti di pianificazione dell'Autorità di bacino del fiume Po

Di seguito sono elencati gli atti di pianificazione prodotti dalla Autorità di bacino del fiume Po, utili alla valutazione degli impatti di tipo idromorfologico sui corpi idrici superficiali che possono derivare dalla realizzazione delle opere a corredo dell'istanza di derivazione.



- “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- la “Direttiva di Piano contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica *delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce fluviali A e B*” (*Direttiva infrastrutture*) approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999;
- la “*Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti*” (*Direttiva sedimenti*) approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 5 aprile 2006;
- la “*Direttiva tecnica contenete i criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica*” approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Delibera n. 8 del 21 dicembre 2010 (*Direttiva Traverse*);
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 22 luglio 2009, recante “*Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI) come “aree in dissesto” o “aree a rischio idrogeologico molto elevato” e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione di tale Piano stralcio*”.

1.5. Pianificazione regionale

Le istanze di concessione di derivazione d'acqua, come di seguito specificate, devono essere valutate, secondo quanto stabilito dall’art.12bis del TU 1775/33, sulla base degli aspetti contenuti nella pianificazione regionale costituita dal Piano di Tutela delle Acque, introdotto con natura di Piano Stralcio del Piano di bacino ai sensi dell’Art. 44 del D.Lgs 152/99 ed attualmente disciplinato come Piano Regionale di Settore dall’Art. 121 del D.Lgs 152/06, e dai Regolamenti Regionali in materia di acque.



2. Parte Prima – Approccio metodologico e campo di applicazione

L'esame di una nuova derivazione idrica presuppone una valutazione del rischio ambientale che interessa numerosi aspetti di pubblico interesse.

Tale valutazione è svolta dall'Autorità concedente anche sulla base della presente direttiva.

La DQA stabilisce ulteriori principi di conservazione e tutela dei corsi d'acqua che comportano una revisione dell'approccio valutativo tradizionale, basato sulla ammissibilità o meno di un intervento.

Infatti viene introdotta una valutazione di tipo probabilistico basata sulla stima del rischio di deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati o del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico.

A tale fine occorre quindi stabilire:

- come si valuta il rischio ambientale per un corpo idrico interessato da una derivazione idrica
- qual è il grado di accettabilità di tale rischio.

La metodologia descritta dalla presente Direttiva sarà applicata alle derivazioni su corpi idrici superficiali e sotterranei, che possono generare impatti ambientali sul corpo idrico, squilibri del bilancio idrico e alterazioni degli habitat connessi.

2.1. Definizione del rischio ambientale

Per la definizione di *rischio di deterioramento o non raggiungimento* degli obiettivi ambientali si richiama innanzitutto la definizione generale di rischio utilizzata per i modelli fisici.

Il "rischio" è la potenzialità che un'azione o un'attività scelta porti ad una perdita o ad un evento indesiderabile.

Tra le formule utilizzate per la quantificazione del rischio si può utilizzare la seguente:

$$R = P \times D$$

Dove:

- P è la Pericolosità dell'evento,
ovvero la probabilità che un fenomeno accada in un determinato spazio con un determinato tempo di ritorno;
- D è il Danno,
ovvero il valore della perdita che un determinato evento può provocare. A sua volta il danno può essere calcolato come prodotto tra il *valore del bene* e la percentuale di perdita generata dall'evento indesiderato.

Nel caso della presente direttiva:

per *Pericolosità* si può assumere la magnitudo dell'impatto che una derivazione può produrre sulle diverse componenti ambientali;

per *Valore del bene* si può assumere il valore ambientale del corpo idrico, determinato dallo stato ambientale monitorato.

Pertanto la quantificazione del rischio ambientale può essere valutata dal prodotto dei seguenti fattori:



- Impatto della derivazione sul corpo idrico
- Stato ambientale del corpo idrico.

2.2. Classificazione dell'impatto

Come detto, l'impatto è uno dei due fattori necessari per la valutazione del rischio ambientale.

Poiché gli effetti di una derivazione possono diffondersi ben oltre al corpo idrico interessato e sommarsi ad altri e diversi effetti, gli impatti da valutare possono essere ricondotti a diverse scale spaziali.

Infatti il cumulo degli effetti di impianti compatibili a scala locale potrebbe comportare impatti rilevanti a scala di sottobacino e/o di bacino.

Per l'applicazione della presente direttiva si fa riferimento alle seguenti scale di grandezza e scale spaziali degli impatti :

Per le derivazioni da acque superficiali:

Scala di intensità degli impatti	Descrizione
Lieve	L'impatto della derivazione non produce effetti misurabili sullo stato ambientale del corpo idrico
Moderato	L'impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti incidenti sul corpo idrico, produce effetti di degrado delle caratteristiche ambientali che non comportano necessariamente la modifica della classe di qualità del corpo idrico
Rilevante	L'impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti incidenti sul corpo idrico, induce effetti di degrado delle caratteristiche ambientali tali da comportare la modifica della classe di qualità del corpo idrico

Tab 1 - Scala di grandezza degli impatti per acque superficiali

Scala spaziale degli impatti	Descrizione
locale	L'impatto è limitato al corpo idrico interessato dall'intervento
di sottobacino	L'impatto può interessare più corpi idrici appartenenti al medesimo corso d'acqua
di bacino e/ distretto	Gli effetti si propagano a scala di bacino e investono corpi idrici di rilievo distrettuale (come definiti nel Piano di Bilancio Idrico di distretto)

Tab 2 - Scala di grandezza degli impatti per acque superficiali

mentre per le derivazioni da acque sotterranee:

Scala di intensità degli impatti	Descrizione
Lieve	L'impatto non produce effetti misurabili
Moderato	La derivazione non produce direttamente effetti misurabili ma, cumulata con altri impatti esistenti, può indurre criticità quantitative nel corpo idrico
Rilevante	L'impatto induce effetti misurabili che comportano criticità quantitative nel corpo idrico

Tab 3 - scala di grandezza degli impatti per acque sotterranee

Scala spaziale degli impatti	Descrizione
locale	L'impatto è limitato all'area immediatamente adiacente al punto interessato dall'intervento
di corpo idrico	L'impatto può interessare l'intero corpo idrico
interregionale	L'impatto può interessare un corpo idrico interregionale

Tab 4 - scala spaziale degli impatti per acque sotterranee

Nello specifico, la valutazione sarà condotta sulla base di:

- indicazioni sulla definizione delle pressioni e degli impatti significativi delle attività antropiche definiti nell'Elaborato 2 del Progetto di Piano;
- metodologie e/o esiti della Direttiva per la definizione della "Portata Ecologica" in corso di predisposizione;
- metodologie e/o esiti delle sperimentazioni per la determinazione puntuale del DMV;
- metodologie sitospecifiche (es. "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale" di Regione Piemonte - ARPA Piemonte - ENEA - Politecnico di Torino);
- altre metodologie adottate dai soggetti competenti.
- giudizio esperto, nelle more della definizione dei metodi e/o delle grandezze individuati per le valutazioni.

2.3. Attribuzione del rischio ambientale

Il Valore Ambientale del corpo idrico è definibile dal suo stato qualitativo.

A sua volta lo stato qualitativo deriva dalla classificazione di corpi idrici in base alla DQA, come di seguito riportato.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le definizioni, assunte dalla DQA, utilizzate nel PdGPo per i diversi stati di qualità dei corpi idrici.

CORPI IDRICI SUPERFICIALI	
Stato	Definizione
Elevato	In questi corpi idrici non si rilevano alterazioni antropiche (o sono poco rilevanti) dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato; i valori degli elementi di qualità biologica rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione o distorsione poco rilevanti. Nel Distretto Idrografico del Fiume Po se ne riscontra un esiguo numero, principalmente nelle aree Alpine.
Buono	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. Tali corpi idrici sono maggiormente riscontrabili nelle aree Alpine e Appenniniche.
Sufficiente	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I



	valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'attività umana rispetto alle condizioni dello stato buono.
Scarso	Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato di scarso.
Cattivo	Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate aventi stato cattivo.
Altamente modificato	Corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a una attività umana, è sostanzialmente modificata. La designazione è a cura delle Regioni interessate

e

CORPI IDRICI SOTTERRANEI	
Stato	Definizione
Buono	Sono in tale stato le acque sotterranee che presentano: a) Stato chimico buono: La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo e' tale che le concentrazioni di inquinanti: - non presentano effetti di intrusione salina; - non superano gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 2 del DLgs 30/2009 e i valori soglia di cui alla tabella 3 del medesimo DLgs 30/09 in quanto applicabili; - non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli artt. 76 e 77 del DLgs n.152/06 per le acque superficiali connesse ne' da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimico di tali corpi ne' da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. b) Stato quantitativo buono: Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: — impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, — comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque, — recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni. Un importante elemento da prendere in considerazione al fine della valutazione dello stato quantitativo e' inoltre, specialmente per i complessi idrogeologici alluvionali, l'andamento nel tempo del livello piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad esempio con il metodo della regressione lineare, sia positivo o stazionario, lo stato quantitativo del corpo idrico e' definito buono. Ai fini dell'ottenimento di un risultato omogeneo e' bene che l'intervallo temporale ed il numero di misure scelte per la valutazione del trend siano confrontabili tra le diverse aree. E' evidente che un intervallo di osservazione lungo permetterà di ottenere dei risultati meno influenzati da variazioni naturali (tipo anni particolarmente siccitosi)
Scarso	Sono in tale stato acque sotterranee che presentano o: a) Stato chimico non buono o b) Stato quantitativo non buono o c) entrambi gli stati non buoni

Per alcuni stati ambientali, nelle tabelle seguenti sono state introdotte prime considerazioni circa il livello di tutela che si dovrebbe garantire in base alla *ratio* della stessa DQA.



CORPI IDRICI SUPERFICIALI	
Stato ambientale	Livello di tutela
CORPI IDRICI NATURALI	
Stato Elevato E' uno stato raro e di grande valore ambientale	I livelli di tutela sono massimi e dovrebbero evitare nuovi interventi e/o prelievi che possano produrre alterazioni al corpo idrico
Stato Buono Tutela alta che prevede una valutazione attenta a tutti i parametri ambientali	Il livello di tutela è finalizzato a evitare di introdurre impatti che possano mettere a rischio di non mantenimento del livello di qualità
Stati inferiori al Buono La valutazione specifica dell'impatto sul corpo idrico deve tenere conto delle pressioni significative esistenti.	Le nuove derivazioni non dovrebbero generare impatti cumulabili a quelli esistenti che già hanno causato lo scadimento di qualità ambientale.
Non Classificati I corpi idrici devono essere tutti classificati; l'assenza di classificazione è quindi riferibile a componenti marginali del reticolo naturale che non soddisfano i requisiti dimensionali per l'identificazione di un corpo idrico ai sensi della DQA. Per i corpi idrici non classificati mancano gli elementi necessari per il calcolo del valore ambientale e, di conseguenza, del grado di rischio	Per un principio di precauzione è opportuno effettuare un monitoraggio "ex ante" tale da poter predeterminare comunque il valore ambientale e rendere così applicabile la presente direttiva
CORPI IDRICI ALTAMENTE MODIFICATI E CORPI IDRICI ARTIFICIALI	
Occorre valutare il potenziale ecologico . Obiettivi e tutela sono da valutare in base alle condizioni specifiche del corpo idrico.	Le nuove derivazioni non devono pregiudicare il raggiungimento dello stato di buon potenziale ecologico.

CORPI IDRICI SOTTERRANEI	
Stato ambientale	Livello di tutela
Stato Buono	Mantenimento del livello di qualità ambientale
Stato Scarso	Il livello di tutela è molto elevato in quanto finalizzato al recupero dello stato di qualità ambientale ed in particolare dell'equilibrio del bilancio idrogeologico qualora condizioni lo stato scarso

2.4. Valutazione del rischio ambientale

La valutazione comparata di Impatto sul corpo idrico (lieve, moderato, rilevante) e Valore ambientale dello stesso (elevato, buono, sufficiente, ecc) porta alla determinazione del rischio ambientale derivante da uno specifico intervento.



Nel caso delle derivazioni oggetto della metodologia di valutazione in questione, sono state definite tre categorie di rischio ambientale (*basso, medio, alto*) e di relativa accettabilità in base ad alcuni principi base mutuabili dalla DQA.

L'accettabilità del rischio è stata individuata applicando le tre classi della metodologia ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione).

In base ad essa, si possono definire così diverse categorie di rischio ambientale alle quali associare un livello di ammissibilità e di compatibilità dell'intervento.

Rischio ambientale	Criterio ERA	Criteri di valutazione per la compatibilità derivazione rispetto alla DQA/PdGPO
Basso	Attrazione	L'intervento è realizzabile con l'applicazione di misure di mitigazione e nel rispetto di specifici criteri, indirizzi o prescrizioni.
Medio	Repulsione	L'intervento è realizzabile con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifici criteri, indirizzi o prescrizioni.
Alto	Esclusione	L'intervento non è realizzabile in via ordinaria. L'intervento è realizzabile nei casi in cui il PdGPO abbia identificato i requisiti per l'applicazione della deroga di cui ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA

Quando la derivazione ricade o incide, anche se esterna all'area specifica dell'intervento, su di un corpo idrico il cui stato delle acque può condizionare direttamente habitat e/o specie di interesse europeo e il loro stato di conservazione (es. Rete Natura 2000), la verifica di fattibilità e le relative condizioni, ove la derivazione non risulti in contrasto con gli obiettivi di conservazione, sono dettate nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.



3. Parte Seconda – applicazione della metodologia per la valutazione di derivazioni di acque superficiali, sorgenti e fontanili

3.1. Analisi impatto e stato qualitativo

Il metodo ERA, applicato all'analisi impatto-stato qualitativo dei corpi idrici superficiali, permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato.

La compatibilità delle istanze verrà valutata sulla base della matrice di rischio fornita nel seguito.

Per la costruzione della matrice di rischio ambientale si sono valutate le diverse casistiche di impatto.

a) Impatto generato : LIEVE

In questo caso il Rischio ambientale è generalmente basso e quindi si è nel campo "Attrazione".

L'intervento è compatibile a condizione che rispetti specifici criteri, indirizzi o prescrizioni atte a mitigarne comunque l'impatto.

Per i corpi idrici in stato Elevato, poiché di grandissimo valore ambientale, il rischio ambientale è da considerarsi tendenzialmente alto.

Questi corpi idrici non sono pertanto idonei allo sfruttamento economico della risorsa idrica, salvo eccezioni per situazioni particolari quali ad esempio usi marginali dell'acqua a servizio dello sviluppo economico locale sostenibile.

b) Impatto generato : MODERATO

In questo caso il Rischio ambientale è generalmente medio e quindi si è nel campo "Repulsione".

E' prevista l'applicazione delle misure di mitigazione necessarie accompagnate da un adeguato monitoraggio degli impatti generati sul corpo idrico valutati *ex ante* con adeguati strumenti previsionali. Deve essere prevista la possibilità di rivedere la modalità di esercizio della derivazione a seguito della valutazione *ex post* di ulteriori eventuali impatti.

Per i corpi idrici in stato Elevato valgono le cautele indicate nel caso degli impatti lievi.

Considerato che il raggiungimento e la conservazione dello stato Buono per tutti i corpi idrici è l'obiettivo prioritario perseguito della DQA, il rischio di un suo scadimento per effetto di un nuovo intervento è da considerarsi medio-alto, e come tale è collocabile tra la area di repulsione e quella di esclusione indicate nel metodo ERA.

c) Impatto generato : Rilevante

Quando l'impatto è rilevante è da attendersi un degrado tale da comportare la modifica della classe di qualità del corpo idrico.

In questo caso il rischio ambientale è alto per qualsiasi corpo idrico e tale da ricadere nel campo della "Esclusione".



In questi casi l'intervento non è compatibile con la DQA e pertanto non è ammissibile con le ordinarie procedure di valutazione dell'istanza di concessione di derivazione da parte dell'ente concedente.

Esso è ammesso solo se subordinato alle procedure di deroga espressamente previste nell'art 4.7 della DQA.

Come tale deve essere preventivamente inserito negli atti di pianificazione relativi all'applicazione di tali deroghe.

Nella tabella seguente sono rappresentate in modo schematico le valutazioni condotte applicando la metodologia ERA alla valutazione del Rischio Ambientale.

Stato ambientale del CI	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
Elevato			
Buono			
Sufficiente			
Scarso			
Cattivo			



3.2. Applicazione della metodologia ERA alle derivazioni esistenti: rinnovi e varianti

Il monitoraggio ambientale condotto in applicazione della DQA consente di determinare se una derivazione esistente ha prodotto nel tempo un impatto lieve, moderato o rilevante sul corpo idrico interessato.

Nel caso delle domande di rinnovo, si possono riscontrare due casi:

- il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale "buono" o "elevato".
In questo caso, è presumibile che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico e pertanto sussistono le condizioni per il mantenimento della derivazione, fatte salve le eventuali prescrizioni che potranno essere previste per adeguare le opere/la derivazione alle norme ambientali vigenti.
- il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale inferiore al buono.
In questo caso la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico e pertanto va condotta la valutazione prescritta per le nuove derivazioni.

In base ai risultati di tale valutazione, la derivazione potrà risultare incompatibile: pertanto potrà essere rinnovata a condizione che sia attuata almeno una delle seguenti misure:

- interventi di mitigazione finalizzati al recupero dello stato di qualità ambientale del corpo idrico;
- applicazione delle proroghe previste dall'art. 4.4 della DQA ove sussista la ragionevole certezza di poter recuperare lo stato qualitativo buono entro l'arco temporale delle scadenze previste dalla DQA (2027) applicando le misure mitigative previste;
- applicazione delle deroghe previste dall'art. 4.5 della DQA negli altri casi.

Nel caso di rinnovi di concessione su corpi idrici in cui è applicata la proroga al raggiungimento agli obiettivi di qualità ex art 4.4 della DQA, il rinnovo è subordinato alla valutazione dell'incidenza dell'esistente derivazione sul ritardato raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

Le domande di variante di concessione che prevedono un incremento della pressione idromorfologica sul corpo idrico sono soggette alla valutazione prevista per le nuove derivazioni.

Nel caso delle domande che contengono contestualmente un'istanza di rinnovo e una di variante, la valutazione da condurre è quella prevista per le nuove derivazioni.

3.3. Ulteriori criteri di valutazione del rischio ambientale nelle istruttorie

La valutazione del rischio ambientale per i progetti/interventi deve tener conto degli aspetti spaziale e temporali di cui si è detto nei precedenti paragrafi.

Essa pertanto si compone di diverse parti che possono essere ricondotte fondamentalmente a :

- una valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico;
- una valutazione da esprimere dopo la realizzazione dell'impianto e la attivazione dei prelievi (ex post) relativa alla verifica dell'impatto reale della derivazione (monitoraggio), all'evoluzione dello



stato ambientale del corpo idrico e agli eventuali effetti cumulati con impatti generati da altre pressioni.

Ciascuna valutazione a sua volta analizza gli impatti provocati da impianto e prelievo a scala locale, di sottobacino e di bacino, i cui elementi da oggetto di valutazione sono indicati nella seguente tabella che riepiloga quanto detto.

Fasi nell'istruttoria	Ex ante (autorizzazione) Elementi da valutare	Ex post (monitoraggio) Elementi da valutare
A scala locale	DMV o portata ecologica. Impatti e misure di mitigazione per la tutela del corpo idrico e dell'ecosistema fluviale nell'intorno dell'opera	Le ulteriori ed eventuali misure di mitigazione come esito del monitoraggio ambientale sitospecifico
A scala di Sottobacino e Bacino	DMV o portata ecologica. Compatibilità con Bilancio idrico e rispetto del DMV e/o della Portata Ecologica ove disponibile	Il cumulo degli impatti che la derivazione produce a scala spaziale di sottobacino e/o di bacino (squilibrio del bilancio idrico e del bilancio di trasporto solido)

Per i corpi idrici superficiali si possono distinguere tre grandi tipologie di derivazioni, per ciascuna delle quali è associabile una diversa scala spaziale degli impatti.

Tipologia di derivazione	senza restituzione della portata	con restituzione differita (accumulo *)	con restituzione integrale della portata
Scala spaziale dei potenziali impatti da valutare	- locale - di sottobacino - di distretto	- locale - di sottobacino - di distretto	- locale/di sottobacino

* Nota: per "accumulo" intende in questa sede la presenza di capacità significative di regolazione dei deflussi, riferibili ai limiti delle dighe o anche inferiori, ma in grado da indurre sensibili variazioni di portata ("hydropeaking") in alveo.

Per quanto riguarda la scala locale, si riportano nella tabella seguente gli elementi riferiti alla DQA che possono essere condizionati dall'impatto di impianti e/o di derivazioni.



SCALA LOCALE	
Elementi di valutazione riferiti alla DQA	Impatti potenzialmente significativi
Elementi idrologici (DMV / Portata Ecologica)	Impatti sul deflusso in alveo per inadeguato rilascio minimo/portata ecologica dovuto a: - insufficiente valore del DMV/portata ecologica rispetto a qualità, fruizione, aspetti sito specifici di naturalità (parametri Q, F; N, T) - caratteristiche delle opere per il rilascio del DMV/portata ecologica non "intrinsecamente efficaci"
Elementi spaziali	Sottrazione di risorsa per usi successivi (conflitti tra usi) Vincoli alla gestione di invasi regolati
Elementi biologici Composizione e abbondanza della flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica	Barriera al movimento delle specie acquatiche Riduzioni/alterazioni degli habitat
Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici	
Regime idrologico: massa e dinamica del flusso idrico Connessione con il corpo idrico sotterraneo	Alterazione delle caratteristiche del regime idrologico (Diminuzione della portata minima, media, diminuzione delle variazioni del battente idrico e del contorno bagnato, eventuali fenomeni di hydropeaking).
Continuità fluviale	Deviazione totale o parziale del corso d'acqua. Interferenza o compatibilità idraulica dello sbarramento dell'opera di presa
Condizioni morfologiche	Variazione profondità e larghezza del fiume Modifica delle strutture degli habitat delle aree di riva e nei bacini di accumulo
Struttura e substrato dell'alveo	Modifica delle dinamiche di sedimentazione
Struttura della zona ripariale)	Modifica della struttura e condizioni dell'alveo, delle sponde e delle zone ripariali del corso d'acqua nelle aree a valle dello sbarramento. Modifica delle strutture degli habitat delle aree di riva e nei bacini di accumulo
Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici	
Condizioni termiche	Variazioni delle condizioni termiche (riscaldamento estivo, ritardo del riscaldamento post invernale, raffreddamento autunnale). Riduzione della evapotraspirazione e del punto di rugiada
Condizioni di ossigenazione	Riduzione della ossigenazione e processi di stagnazione e sedimentazione di materie organiche
Condizione dei nutrienti	Possibilità d'aumento di nutrienti ed altri inquinanti

Tab 5 – elenco elementi valutazione riferiti alla DQA a scala locale

Per quanto riguarda la scala di sottobacino, si riportano nella tabella seguente gli elementi riferiti alla DQA che possono essere condizionati in presenza di impatti da impianti e/o derivazioni.

SCALA DI SOTTOBACINO	
Elementi di valutazione riferiti alla DQA	Impatti potenzialmente significativi
Elementi quantitativi	
<i>idrologici (Portata Ecologica)</i>	Impatti sul deflusso in alveo per inadeguate caratteristiche quantitative della risorsa
<i>spaziali</i>	Incidenza sulle condizioni del bilancio idrico di sottobacino: Sottrazione di risorsa per usi successivi (conflitti tra usi) Vincoli alla gestione di invasi regolati
Elementi biologici <i>Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica</i>	Barriera al movimento delle specie acquatiche Riduzioni/alterazioni degli habitat
Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici	
<i>Regime idrologico: massa e dinamica del flusso idrico</i>	Diminuzione dei regimi di portata media e minima e dei volumi defluiti. Diminuzione delle variazioni del battente idrico e del contorno bagnato. Riduzione della corrente Eventuale hydropeaking.
<i>Continuità fluviale</i>	Deviazione totale o parziale del corso d'acqua. Interferenza o compatibilità idraulica dello sbarramento dell'opera di presa
<i>Condizioni morfologiche</i>	Modifica delle dinamiche di sedimentazione
<i>Struttura e substrato dell'alveo</i>	Modifica della struttura e condizioni dell'alveo, delle sponde e delle zone ripariali del corso d'acqua nelle aree a valle dello sbarramento
<i>Struttura della zona ripariale</i>	Modifica delle strutture degli habitat delle aree di riva e nei bacini di accumulo

Tab 6 - elenco elementi valutazione riferiti alla DQA a scala di sottobacino

3.4. Altri elementi valutazione introdotti della DQA

Si richiama il punto sollevato dalla CE in sede di EU PILOT citato nel capitolo introduttivo che chiede di considerare "la migliore opzione ambientale", quale ulteriore elemento di valutazione di un progetto.

A tale proposito è opportuno che in sede di valutazione di una domanda di derivazione siano sempre presi in debita considerazione quegli aspetti di economicità dell'intervento che, se pur considerati parte integrante e obbligatoria della richiesta, sono lasciati spesso alla libertà del richiedente.

La "migliore opzione ambientale" è infatti da intendersi come un principio valido per:

- determinare il progetto da preferirsi qualora in presenza di richieste concorrenti (anche di usi diversi)
- valutare i Costi/Benefici del progetto rispetto alla opzione zero, tenendo soprattutto conto anche dei costi ambientali generati dall'intervento e dei benefici economici attesi.

Per quanto riguarda i costi ambientali, questi dovrebbero tener conto di tutte le misure di mitigazione necessarie in sede di realizzazione e di eventuali ed ulteriori misure successive.

Per quanto riguarda i benefici attesi, questi dovrebbero tener conto anche dell'incertezza della disponibilità della risorsa in ragione degli scenari più probabili di cambiamento climatico.



4. Parte terza – applicazione della metodologia per la valutazione di derivazioni di acque sotterranee

Per le derivazioni da acque sotterranee, gli ambiti e i criteri di valutazione si basano sui valori degli stati di qualità ambientale "attuale" e "obiettivo" risultanti dal PdGPo e dai PTA regionali così come risultanti dal Piano di Gestione e, ove disponibili, dagli aggiornamenti in corso di tale Piano.

In particolare, in presenza di un corpo idrico in stato di qualità critica, vale a dire individuato ai sensi della DQA in uno stato ambientale "scarso", si richiama l'esigenza specifica che la valutazione sia:

- fondata su basi conoscitive più recenti e/o più approfondite, sulla base di quanto attualmente disponibile;
- maggiormente cautelativa;
- coerente con le competenze di carattere pianificatorio dell'Ente istruttore.

In linea di principio, per il rilascio di concessioni deve sempre essere verificato e tenuto in considerazione il corretto sfruttamento della risorsa idrica; la congruenza della dotazione idrica richiesta rispetto alle reali necessità, la presenza di altre fonti alternative già in uso ed in particolare la possibilità di ottenere la risorsa necessaria da reti pubbliche già operanti sul territorio (ottimizzazione e redistribuzione di acque già concesse e derivate).

Tali valutazioni possono portare al ridimensionamento dei valori richiesti della derivazione.

La valutazione comparata di Impatto (lieve, moderato, rilevante) e Valore ambientale (buono, scarso) può essere schematizzata in una apposita tabella che rappresenta il rischio ambientale derivante da uno specifico intervento.

Nel caso delle derivazioni oggetto della presente direttiva sono state definite tre categorie di rischio ambientale (basso, medio, alto) e di relativa accettabilità in base ad alcuni principi base mutuabili dalla DQA.

Analogamente a quanto visto per le acque superficiali, l'accettabilità del rischio per derivazioni nuove o esistenti va individuata applicando le tre classi e la tabella della metodologia ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione), presentate nel precedente par. 3.1.

Inoltre, la metodologia ERA può essere applicata anche per le derivazioni esistenti su acque sotterranee analogamente a quanto indicato nel paragrafo 3.2.:

4.1. Ulteriori criteri di valutazione del rischio ambientale nelle istruttorie

La valutazione del rischio ambientale per i prelievi deve tener conto degli aspetti spaziali e temporali di cui si è detto nei precedenti paragrafi.

Essa pertanto si compone di diverse parti che possono essere ricondotte fondamentalmente a :

- una valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico;
- una valutazione da esprimere dopo la realizzazione dell'impianto e la attivazione dei prelievi (ex post) relativa alla verifica dell'impatto reale della derivazione (monitoraggio), all'evoluzione dello



stato ambientale del corpo idrico e agli eventuali effetti cumulati con impatti generati da altre pressioni.

Ciascuna valutazione a sua volta analizza gli impatti provocati dal prelievo a scala locale e/o di corpo idrico, i cui elementi oggetto di valutazione sono indicati nella seguente tabella:

Fasi dell'istruttoria	Ex ante (autorizzazione) <i>Elementi da valutare</i>	Ex post (monitoraggio) <i>Elementi da valutare</i>
A scala locale	Interferenze con concessioni in essere	Interferenze con concessioni in essere Compatibilità a medio-lungo termine con bilancio idrogeologico
A scala di corpo idrico	---	Cumulo degli impatti per non generare uno squilibrio a medio-lungo termine del bilancio idrogeologico

L'uso geotermico, che non comporta consumo di risorsa ma solo la modifica della temperatura delle quantità prelevate e successivamente reintrodotti in falda, viene valutato solo a scala locale.

Con riferimento infine alla valutazione della "migliore opzione ambientale" quale ulteriore elemento di valutazione di un progetto, anche per le derivazioni da acque sotterranee si rimanda a quanto visto al par. 3.4.



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015

Piano di Gestione *Acque*

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e *ss.mm.ii.*

ALLEGATO 7.3 ALL'ELABORATO 7 Approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) *d-e-g-h-i* della DQA

Versione	2
Data	Creazione: 1 ottobre 2015 Modifica: 1 marzo 2016
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 52
Identificatore	PdGPo2015_All73_Elab_7_3mar16.doc
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

Riesame e aggiornamento al 2015



Indice

1.	Premessa	1
2.	Approfondimenti specifici per temi di rilevanza europea e per la DQA	2
3.	Approfondimenti per le misure di base art. 11(3) d-e-g-h-i:	4
3.1.	Regione Emilia-Romagna	4
3.1.1.	Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"	4
3.1.2.	Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"	4
3.1.3.	Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"	5
3.1.4.	Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"	7
3.1.5.	Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"	10
3.2.	Provincia Autonoma di Trento	12
3.2.1.	Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"	12
3.2.2.	Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"	13
3.2.3.	Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"	15
3.2.4.	Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"	16
3.2.5.	Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"	17
3.3.	Regione Piemonte	18
3.3.1.	Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"	18
3.3.2.	Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"	20
3.3.3.	Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"	21
3.3.4.	Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"	22
3.3.5.	Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"	24
3.4.	Regione Valle d'Aosta	25
3.4.1.	Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"	25
3.4.2.	Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"	26
3.4.3.	Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"	26
3.4.4.	Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"	27
3.4.5.	Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"	32
3.5.	Regione Lombardia	32
3.5.1.	Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"	32
3.5.2.	Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"	33
3.5.3.	Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"	34
3.5.4.	Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"	35
3.5.5.	Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"	36
3.6.	Regione Liguria	37
3.6.1.	Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"	37
3.6.2.	Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"	37
3.6.3.	Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"	38
3.6.4.	Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"	39
3.6.5.	Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"	40
3.7.	Regione Veneto	40
3.7.1.	Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"	40
3.7.2.	Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"	42
3.7.3.	Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"	43
3.7.4.	Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"	45
3.7.5.	Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"	47



1. Premessa

Il presente Allegato contiene le informazioni trasmesse dalle Regioni e dalla Provincia Autonoma di Trento sullo stato di attuazione delle misure di base di cui all'articolo 11.3, *paragrafi da b a i* della Direttiva Quadro Acque, come indicato nel cap. 5 dell'Elaborato 7 e in coerenza con quanto richiesto nel WFD Reporting Guidance.

Le informazioni tuttora mancanti per le Regioni Liguria e Veneto sono in corso di acquisizione.



2. Approfondimenti specifici per temi di rilevanza europea e per la DQA

Per il PdG Po 2015 si richiede di fornire ulteriori informazioni sullo stato di attuazione delle misure di base di cui all'**articolo 11.3, paragrafi da b a i**, della DQA ritenute necessarie per affrontare le priorità di interesse europeo per la DQA.

Gli approfondimenti richiesti per questa tipologia di misure di base sono indicati nel WFD Reporting Guidance e sono riportati nella Tabella che segue, mentre le risposte fornite in proposito per il distretto padano sono sintetizzate di seguito.

Tabella 1 Domande mirate relative ad alcune delle misure di base di cui all'art. 11.3 della DQA (Traduzione in IT non ufficiale a cura di Adb Po)

Ulteriori informazioni richieste per le misure di base art.11.3, par. da b a i, della DQA	
versione in EN	versione in IT
For measures under Article 11(3)d for the protection of water abstractions used for the protection of drinking water, include in the description of the measure, if relevant: • <i>General size of the safeguard zones or criteria for their establishment.</i> • <i>Types of bans or restrictions that are in force in safeguard zones (e.g. application of pesticides, fertilisers/manure, building, and industrial activities).</i> • <i>Types of measures which are mandatory in safeguard zones (e.g. buffer strips, planting of trees).</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)d per la protezione delle acque destinate alla produzione di acqua potabile, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione</i> • <i>Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia (ad esempio applicazione di pesticidi, fertilizzanti/letame, costruzioni, attività industriali)</i> • <i>Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia (ad esempio fasce tampone, piantumazione di alberi)</i>
For measures under Article 11(3)e for the control of abstractions of freshwater, include in the description of the measures, if relevant: • <i>Existence of a register for all surface and groundwater abstractions.</i> • <i>Existence of a register for all impoundments.</i> • <i>Description of the concessions, authorisations or permit regime for abstractions, including thresholds below which abstraction concessions, authorisations or permits and/or registration are not needed.</i> • <i>Obligations for users of different types to use metering devices.</i> • <i>Existence of a register of water consumption by user for all sectors.</i> • <i>Existence of an obligation to review abstractions within a fixed period (e.g. every 5, 10 or more years) or only if required.</i> • <i>Describe whether the authorities are bound by the WFD Environmental Objectives in the concessions, authorisations or permitting process, i.e. if the authorities must or can refuse a permit if it compromises the achievement of the WFD Environmental Objectives in the affected water bodies.</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)e per il controllo dei prelievi di acqua dolce, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee.</i> • <i>Esistenza di un catasto per tutti gli invasi</i> • <i>Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie.</i> • <i>Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori</i> • <i>Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori.</i> • <i>Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto.</i> • <i>Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)</i>
For measures under Article 11(3)g for the control of point source discharges liable to cause pollution, include in the description of the measures, if relevant: • <i>The authorisation or permit regime for the control of urban and industrial waste water discharges including if there are</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)g per il controllo degli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Le procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli</i>

Ulteriori informazioni richieste per le misure di base art.11.3, par. da b a l, della DQA	
versione in EN	versione in IT
thresholds below which an authorisation is not needed, if there are general binding rules, etc. - Whether the scope of the authorisation or permit regime or the general binding rules includes run-off from urban areas, industrial installations and farm holdings. - Existence of an obligation to review discharge permits within a fixed period (e.g. every 5, 10 or more years) or only if required. - Describe whether the authorities are bound by the WFD Environmental Objectives in the authorisation or permitting process, i.e. if the authorities must or can refuse a permit if it compromises the achievement of the WFD Environmental Objectives in the affected water bodies.	scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc. - Se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole. - Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto - Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)
For measures under Article 11(3)h for the control of diffuse sources liable to cause pollution, include in the description of the measures, if relevant: - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of nutrients (Nitrates and/or Phosphates) outside of Nitrate Vulnerable Zones. - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of pesticides. - Controls or binding requirements at farm level to address soil erosion and pollution of water bodies with sediment. - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of organic pollution and microbial contamination.	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)h per il controllo delle fonti diffuse che possono causare inquinamento, includere nella descrizione della misura, se rilevante: - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosfati) al di fuori delle Zone Vulnerabili ai Nitrati. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbiologica.
For measures under Article 11(3)i for the control of hydromorphological modifications, include in the description of the measures, if relevant: - Description of the authorisation regime and/or general binding rules for physical modifications of water bodies including the type of modifications that are subject to control. - Whether physical modifications of the riparian area are subject to control. - Thresholds below which physical modifications are exempted from authorisation, if any.	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)i per il controllo delle modificazioni idromorfologiche, includere nella descrizione della misura, se rilevante: - Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo. - Se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo. - Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti



3. Approfondimenti per le misure di base art. 11(3) d-e-g-h-i:

3.1. Regione Emilia-Romagna

3.1.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall'art. 94 del D. Lgs 152/06.

Esse si suddividono in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, all'interno di bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda sono individuate le zone di protezione.

I criteri per la loro individuazione sono definiti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n.40 del 21 dicembre 2005, al capitolo 1.3.4.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieti o limitazioni sono definite nelle norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) agli artt. 45, 46, 47 e nelle Varianti generali dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione del PTA approvati con i seguenti atti: Delibera Consiglio Provinciale di Piacenza n.69 del 2 luglio 2010; Delibera Consiglio Provinciale di Reggio Emilia n. 124 del 17 giugno 2010; Delibera Consiglio Provinciale di Modena n. 40 del 12 marzo 2008; Delibera Consiglio Provinciale di Bologna n. 15 del 4 aprile 2011; Delibera di Consiglio Provinciale di Parma n.118 del 22 Dicembre 2008.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieti o limitazioni sono definite nelle norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) agli artt. 45, 46, 47 e nelle Varianti generali dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione del PTA approvati con i seguenti atti: Delibera Consiglio Provinciale di Piacenza n.69 del 2 luglio 2010; Delibera Consiglio Provinciale di Reggio Emilia n. 124 del 17 giugno 2010; Delibera Consiglio Provinciale di Modena n. 40 del 12 marzo 2008; Delibera Consiglio Provinciale di Bologna n. 15 del 4 aprile 2011; Delibera di Consiglio Provinciale di Parma n.118 del 22 Dicembre 2008.

3.1.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

S.I.S.T.E.B. (Sistema Informativo dei Servizi Tecnici di Bacino) è l'archivio della Regione Emilia-Romagna di tutti i prelievi, da acque sotterranee, superficiali e sorgive, soggetti al regime concessorio.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

S.I.S.T.E.B. è anche il catasto regionale dei prelievi da invasi

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Tutti i prelievi di acqua pubblica, ad esclusione di quelli da acque sotterranee e sorgive ex art.93 del TU 1775/33, sono soggetti al rilascio di concessione. Il procedimento concessorio è normato dal Regolamento Regionale n.41 del 21 dicembre 2001, e per quanto non espressamente disposto dallo stesso TU n.1775/33 e s.m. e i.

Le fasi principali del procedimento di concessione possono essere così riassunte:



a) pubblicizzazione dell'istanza - tale fase permette di raccogliere tutte le osservazioni ed opposizioni presentate da terzi ed eventuali istanze in concorrenza;

b) istruttoria - in tale fase vengono raccolti i pareri, obbligatori e/o vincolanti, dovuti ai sensi del soprarichiamato RR 41/01 e viene verificata la congruenza della domanda presentata rispetto alla disposizioni normative della pianificazione di settore e all'uso effettuato.

Stante le risultanze delle sopracitate fasi si conclude il procedimento con il rilascio o il diniego della concessione richiesta. In caso di assenso della concessione viene redatto il Disciplinare di concessione, parte integrante dell'atto dirigenziale, contenente tutte le condizioni e prescrizioni a cui deve attenersi il concessionario per l'esercizio dell'utenza.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

Ai sensi dell'art.59 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque dovranno essere installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate transanti nel corpo idrico e di quelle prelevate in corrispondenza delle derivazioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, ai sensi dell'art.95, comma 3, del D.Lgs. 152/06. I dati provenienti da dette misurazioni devono essere trasmessi, da parte dell'utente, con cadenza almeno annuale sia alla Regione, sia all'Autorità di Bacino.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del TU n.1775/33, così come modificato dal D.Lgs. 152/06, con propri atti (DGR n.2102/2013 e DGR n.787/2014) ha definito la durata massima delle concessioni di derivazione diversificandole per uso, dimensionalmente e sulla base del pubblico interesse. Ha stabilito, inoltre, che le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima al 2015, 2021 e 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi fissati, si procederà alla modifica delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare ovvero alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

La Regione Emilia-Romagna, può rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati (DGR n.2102/2013 e DGR n.787/2014).

3.1.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

I pilastri su cui si basa la regolamentazione degli scarichi, fissata dal D.Lgs. 152/06, sono l'obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti di emissione, fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Risulta inoltre di fondamentale importanza l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.

I soli scarichi che non necessitano di autorizzazione sono gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria che sono sempre ammessi nel rispetto dell'osservanza dei regolamenti stabiliti dal Gestore della pubblica fognatura.



Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”.

Ai sensi della normativa regionale gli scarichi domestici sono sempre ammessi se recapitano in rete fognaria, previa autorizzazione del Gestore della rete, mentre vengono autorizzati dai Comuni laddove abbiano come recapito finale un corpo idrico superficiale o il suolo. In questi casi non sono previsti limiti di qualità allo scarico ma sono indicate specifiche impiantistiche da rispettare che variano in relazione alle dimensioni della struttura da cui origina lo scarico (casa isolata, condomini, alberghi, ecc.).

Gli scarichi di acque reflue urbane e tutte le altre tipologie di scarico, compresi gli assimilati alle domestiche, devono essere sempre autorizzati indipendentemente dal recapito finale (gli scarichi industriali vanno autorizzati anche se recapitano in fognatura). In questi casi gli scarichi devono sempre rispettare i limiti previsti dalla norma nazionale eccezion fatta per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 AE per i quali valgono i limiti posti dalla norma regionale (Tabella 3 della DGR 1053/2003).

Per quanto riguarda il sistema dei controlli sugli scarichi, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale soprattutto in relazione agli scarichi industriali, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti di promozione e indirizzo in campo ambientale, promuove un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del D.Lgs. 152/06.

In tal senso, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1299 del 3 luglio 2001, ha introdotto un sistema con cui viene perseguita la massima collaborazione fra le istituzioni pubbliche avvalendosi delle indicazioni contenute nel decreto circa la possibilità che il campionamento degli scarichi delle acque reflue urbane venga effettuato anche dal gestore dell'impianto stesso, ai fini di valutare la conformità ai valori limite di emissione. L'ambito di applicazione si intende riferito agli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane provenienti da:

- agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (AE) superiori a 15.000;
- agglomerati con un numero di AE superiore a 10.000 qualora lo scarico avvenga in acque recipienti individuate come aree sensibili;
- nuovi impianti di trattamento a servizio degli agglomerati di potenzialità superiore a 2.000 AE, alla data della loro entrata in esercizio.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto a disciplinare le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia con le Deliberazioni di seguito riportate:

- Delibera di Giunta Regionale nr. 286 del 14/02/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne”;
- Delibera di Giunta Regionale nr. 1860 del 18/12/2006 “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286/05”.

Ai fini della definizione dell'ammissibilità degli scarichi, delle prescrizioni e delle procedure di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il documento propone quattro differenti categorie: fognature separate, fognature unitarie, altre condotte separate per l'immissione nei recettori delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne.

Le due norme forniscono gli indirizzi circa le forme di controllo ed i criteri di gestione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle reti fognarie urbane miste e delle acque di prima pioggia e reflue di dilavamento provenienti dalle aree esterne di insediamenti produttivi e commerciali.



Gli scarichi di acque di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne provenienti da impianti industriali e commerciali vanno sempre autorizzati dalla Provincia e devono rispettare i limiti posti dalla norma nazionale per le sostanze inquinanti presenti a seconda che lo scarico recapiti in corpo idrico superficiale o su suolo.

Per quanto riguarda le reti fognarie urbane miste, gli scarichi degli scolmatori di rete vanno sempre autorizzati anche se non sono previsti limiti allo scarico ma vengono indicate specifiche impiantistiche da rispettare per ridurre gli impatti sui corpi idrici recettori (realizzazione di vasche di prima pioggia – valori di portata al di sotto dei quali non è possibile far entrare in funzione lo scaricatore).

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La durata delle autorizzazioni allo scarico è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e di norma viene fissata in 4 anni.

La Regione Emilia-Romagna con la DGR 1053/2003 ha disciplinato le modalità operative di rilascio delle autorizzazioni allo scarico. Nello specifico, essa prevede che per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione di consistenza mono o bifamiliare, ed autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06, è prevista la forma del rinnovo tacito dell'autorizzazione allo scarico.

Tali procedure trovano applicazione nei casi in cui non intervengano modifiche agli edifici/insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione. In assenza delle comunicazioni ai sensi dell'art. 124, comma 12, del Decreto, l'autorizzazione è da ritenersi tacitamente rinnovata. A tal fine, fatte salve le modalità che possono essere definite dall'autorità competente, in termini generali la stessa autorizzazione può contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il tacito rinnovo.

Qualora dette condizioni non siano verificate, il titolare dello scarico dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalità dettate dall'autorità competente.

Per quanto attiene, invece, agli scarichi provenienti da attività produttive, va evidenziato che il D.P.R. 59/2013 dispone che le imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, possono presentare "domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di diversi titoli abilitativi tra cui l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". L'autorizzazione unica ambientale ha una durata di anni 15.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

In materia vale quanto previsto dall'art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06.

3.1.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

Per affrontare le problematiche inerenti i nitrati di origine agricola in zone ordinarie, la Regione ha emanato il Regolamento 28 ottobre 2011, n.1 "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011 del Presidente della Giunta Regionale

Inoltre con le seguenti deliberazioni ha disciplinato l'utilizzo dei fanghi di depurazione contenenti oltre a nitrati anche fosforo:



- Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n. 2773 “Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- Delibera di Giunta Regionale 18 febbraio 2005, n. 285 “Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 30/12/2004 n.2773 primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- Delibera di Giunta Regionale 7 novembre 2005, n. 1801” Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”
- Delibera di Giunta Regionale 11 marzo 2009, n. 297;
- “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

Le misure previste per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi non si configurano al momento, come “obbligatorie” per l'azienda agricola, ma bensì come “volontarie”.

In dettaglio, con l'adozione dei Disciplinari di Produzione Integrata gli agricoltori possono aderire, nell'ambito della PAC, ai Reg. CE n. 1698/05, n.1308/2013, e alle LLRR n. 28/98 e 28/99.

I Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) sono quindi lo strumento adottato dalla Regione Emilia-Romagna per ottenere produzioni di qualità nel rispetto dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori.

Per affrontare il problema della tutela delle acque si prevede nei DPI per l'anno 2016 :

- la limitazione degli erbicidi residuali soprattutto per fruttiferi, vite e, nella fase di pre-emergenza, per mais e frumento;
- il divieto di impiego su frumento di una sostanza attiva, tradizionalmente impiegata nella difesa da avversità fungine di alcune colture estensive, in quanto ritrovata con frequenza elevata da ARPA a seguito delle attività di monitoraggio condotte nel 2014;
- le misure accessorie specifiche (ambito PSR) per 4 sostanze attive evidenziate tra le più problematiche sempre in seguito delle attività di monitoraggio condotte da ARPA; in particolare ne è stato vietato l'impiego per la difesa e il diserbo di colture erbacee largamente coltivate.

Dalla metà degli anni '90 la Regione Emilia-Romagna ha previsto controlli obbligatori delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci per tutte le aziende che aderiscono a programmi agro-ambientali.

Inoltre, nella Condizionalità (Reg. n. 1306/2013) tra le norme che gli agricoltori devono rispettare per poter accedere ai contributi finanziari della PAC, è previsto il vincolo delle fasce tampone per limitare l'afflusso di nitrati verso i copri idrici; le fasce tampone contribuiscono anche al contenimento dei fenomeni di deriva e ruscellamento delle sostanze attive impiegate per la difesa delle piante.

Nell'ambito dell'applicazione dei Regolamenti e norme sopracitate è obbligatorio per l'agricoltore:

- utilizzare esclusivamente le sostanze attive previste nei disciplinari;
- predisporre un registro dei trattamenti aggiornato ed avere le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- attenersi alle prescrizioni e vincoli di impiego riportati sulla etichetta del prodotto fitosanitario impiegato.



Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Requisiti vincolanti

La Delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2015, n. 537 "Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (UE) 1306/2013 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2015", specifica e completa l'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi dell'art. 22 del Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le norme relative al contenimento dell'erosione del suolo e del conseguente trasporto dei sedimenti verso i corpi idrici sono contenute negli Allegati A (BCAA 4 – Copertura minima del suolo, BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione) e B (BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 Regolamento (UE) n. 1306/2013) della citata Delibera G.R. n. 537/2015.

Controlli

Gli impegni di condizionalità e le relative sanzioni sono individuate nel Capo II del D.M. n. 180/2015 e per l'Emilia-Romagna l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) è responsabile dei controlli relativi alla condizionalità, con il coordinamento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

I seguenti atti disciplinano la distribuzione agronomica degli effluenti rispetto alla distanza dai corsi d'acqua e alle colture in atto, al fine di affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica:

- il Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1 "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" emanato con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011 del Presidente della Giunta Regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n. 2773 "Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la Delibera di Giunta Regionale 18 febbraio 2005, n. 285 "Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 30/12/2004 n.2773 primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la Delibera di Giunta Regionale 7 novembre 2005, n. 1801" Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la Delibera di Giunta Regionale 11 marzo 2009, n. 297 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

Anche la Delibera di Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 274 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione del reg. ce n. 1069/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il reg. ce n. 1774/2002" oggetto di accordo sancito in data 07/02/2013 in sede di conferenza unificata" che disciplina l'utilizzazione di sottoprodotti di origine animale quali fertilizzanti, affronta il medesimo problema.



3.1.5. Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

Gli interventi di modificazione dell'alveo, sono soggetti ad autorizzazione regionale ed eventuale parere dell'Autorità di bacino.

La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998, aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici di bacino (Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3: Riforma del sistema regionale e locale).

La Deliberazione della Giunta regionale n.1260 del 22 luglio 2002 ha istituito i Servizi Tecnici di Bacino (STB) con ambito territoriale a scala di bacino idrografico. Successivi atti hanno definito e delimitato gli ambiti territoriali.

A tali Servizi compete, in particolare:

- progettazione ed attuazione degli interventi di difesa del suolo
- progettazione ed attuazione degli interventi di difesa della costa
- funzioni di polizia idraulica
- gestione del servizio di piena
- gestione dei pronti interventi e degli interventi di somma urgenza
- esecuzione delle verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e sismici
- gestione delle aree demaniali mediante il rilascio delle concessioni
- funzioni operative di protezione civile connesse ad eventi idraulici, idrogeologici e sismici

Riferimenti normativi:

Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17: art. 2 estrazione dal demanio fluviale, lacuale e marittimo.

Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale. Attribuzione delle funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche”.

Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”. In particolare le disposizioni inerenti:

- opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
- opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;
- derivazioni di acque superficiali ed opere connesse;
- opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;
- dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso.



Norme specifiche del PAI e dei PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) che hanno ottenuto l'intesa stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI.

Delibera di Giunta Regionale 1793/2008 relativamente ai prelievi idroelettrici è fatto espressamente divieto di realizzazione di nuove opere trasversali al corpo idrico, qualora non necessarie alla difesa idraulica

Delibera Assemblea Legislativa 51/2011. Relativamente all'installazione degli impianti idroelettrici, la stessa è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. deve essere rispettato quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1793, recante "Direttive in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
2. gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR) a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;
3. gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:
 - qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;
 - qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;
 - nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Fermo restando quanto espresso in merito alla modificazioni fisiche dei corpi idrici la Legge Regionale 7/2014 agli artt. 72 e 73, introduce disposizioni inerenti la gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, al fine di assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette e in coerenza con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) def. del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" e nel rispetto della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti



3.2. Provincia Autonoma di Trento

3.2.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

A seguito dell'entrata in vigore del Piano Urbanistico Provinciale (PUP), approvato con L.P. 27 maggio 2008 n 5, e dell'applicazione dell'articolo 21 delle sue norme di attuazione in relazione alla tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, è stata approntata la Carta delle Risorse idriche del PUP.

Con Delibera G.P. n°1470 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il secondo aggiornamento della Carta delle Risorse Idriche.

La Carta delle Risorse Idriche riporta le sorgenti, i pozzi e le captazioni superficiali delle acque destinate al consumo umano e indica le aree di salvaguardia, individuate nella cartografia del PUP da parte del Servizio Geologico della P.A.T., distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto idrogeologico e zone di protezione, individuate secondo i principi per la tutela della qualità delle acque definiti dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le prescrizioni definite dalla Carta delle risorse idriche per le aree di salvaguardia sono le seguenti:

- a) nelle zone di tutela assoluta è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva l'esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l'assenza di pericoli per la risorsa acqua.

Le opere e le attività esistenti all'interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico.

- b) nelle zone di rispetto idrogeologico sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- impianti di trattamento e gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Nelle medesime zone, per gli insediamenti o le attività di cui al punto precedente preesistenti, i comuni adottano, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento;

- c) nelle zone di protezione, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Le misure obbligatorie all'interno delle aree di salvaguardia sono quelle coerenti con quanto riportato nel paragrafo precedente e con quanto previsto dalla normativa vigente.

3.2.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

La Provincia autonoma di Trento (Ufficio Gestione risorse idriche) dispone di un catasto aggiornato di tutte le derivazioni suddiviso tra derivazioni di acque superficiali, derivazioni da acque sotterranee e derivazioni da sorgenti

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, relativamente alle acque destinate al consumo umano, gestisce un programma informatizzato attinente ai controlli esterni di prelievi presso punti di captazione della risorsa idrica (sotterranee e superficiali), impianti di accumulo, distribuzione e utenze.

Inoltre l'A.P.S.S., attraverso apposito programma informatizzato, gestisce la raccolta dei dati relativi ai controlli interni, di competenza dell'Ente gestore della rete acquedottistica.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

La Provincia autonoma di Trento (Ufficio Dighe ed - in parte - Ufficio Gestione risorse idriche) dispone di un catasto aggiornato di tutte gli invasi.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Nel territorio trentino, per poter attuare un qualsiasi prelievo di acqua, è necessario disporre di un titolo legittimo; questo è rilasciato dall'Amministrazione concedente (con istruttoria del ufficio Gestione risorse idriche della PAT) oppure può esser acquisito tramite presentazione di una comunicazione nel caso di derivazioni di acqua da piccole sorgenti con portata massima inferiore a 0,5 l/s ad uso domestico /famiglia a servizio del proprietario del fondo.

Nel caso delle comunicazioni l'amministrazione pubblica ha comunque il potere di sospendere la derivazione nel caso questi prelievi vadano ad incidere sullo stato qualitativo dei corsi d'acqua.

Nei corpi idrici classificati in uno stato inferiore a buono il Piano di tutela permette nuovi prelievi con portata minore di 0,5 l/s.

Nella procedura di rilascio della concessione/autorizzazione/permessi di prelievo delle risorse idriche il l'Amministrazione concedente chiede parere formale ai vari Servizi competenti della Provincia di Trento.



Le nuove concessioni/permessi di prelievo che ricadono in aree protette devono essere inoltre sottoposte alla procedura di Valutazione di incidenza, ai sensi del DPP 50-157/Leg del 2008.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento l'obbligo di installazione di misuratori di portata è sancito dall'art. 13 del PGUAP (d.p.r. 15.02.2006) e riguarda i prelievi maggiori di un milione di mc/annui. Tali dati vengono rilevati sistematicamente ogni 15/30 minuti e sono inviati in formato elettronico per il tramite di un sistema informativo al Servizio Gestione risorse idriche della PAT. Sempre in base al PGUAP, è data facoltà all'Amministrazione provinciale di imporre la rilevazione e la trasmissione di dati di volume d'acqua derivata o restituita, cumulati su scala annua o mensile, per derivazioni con prelievo annuo inferiori a un milione di mc e che necessitano di particolare attenzione in ordine alle interferenze con terzi o di carattere ambientale.

In alcuni punti del reticolo idrografico sono poi installate stazioni di misura della portata fluente in alveo, che consentono di verificare a valle della presa l'effettiva presenza del DMV.

Un'ulteriore misurazione delle portate destinate a DMV è effettuata dagli organi di rilascio collocati sulle dighe e sugli sbarramenti.

In riferimento alle acque derivate ad uso potabile, l'utente di servizio pubblico di acquedotto deve inoltre essere munito di contatore. Tale obbligo fu introdotto dalla delibera n. 110/1999 riguardante il modello tariffario e ripetutamente confermato, da ultimo con delibera n.2437/2007, in corrispondenza dei vari aggiornamenti del modello tariffario.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste un catasto dei consumi idrici in generale. Esiste un catasto dei consumi idrici collegati ai misuratori di portata derivata. Esiste un obbligo di contabilizzare i consumi potabili nell'ambito del servizio idrico dei comuni.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Questa possibilità è stata recentemente introdotta in alcuni casi di derivazione idroelettrica a fronte di monitoraggi su corsi d'acqua con stato buono instabile.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Sì, il vincolo esiste ed è espressamente previsto.

L'articolo 6 del PGUAP prevede che la concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche ovvero il loro rinnovo siano rilasciati purché non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, sia garantito il deflusso minimo vitale, tenuto conto di quanto stabilito dal Piano provinciale di tutela delle acque (approvato il 16/02/2015). Detto Piano di tutela stabilisce che:

- sui corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono (individuati in tabella 51 -Allegato D) o buono " instabile monitorato" (individuati tabella 44 -Allegato D) non sono ammesse nuove derivazioni od aumenti di prelievi idrici rispetto a quelli esistenti né varianti al periodo di derivazione, salva la compensazione con i prelievi delle derivazioni esistenti.
- nei corpi idrici identificati come siti di riferimento non sono ammesse nuove derivazioni.
- nei corpi idrici identificati con stato ecologico elevato sono ammessi nuove derivazioni o varianti significative ai prelievi esistenti purché venga dimostrato il mantenimento dello stato qualitativo elevato a fronte di monitoraggio che ne confermi la permanenza.

Il rilascio di una concessione a derivare, sia da acque superficiali che sotterranee, è sempre preceduto da un'istruttoria che prevede anche la richiesta del parere di competenza all'Agenzia



provinciale per la protezione dell'ambiente e dei Servizi provinciali competenti in materia ambientale. Questi valutano caso per caso l'impatto che può essere generato da una nuova derivazione e si esprimono sull'ammissibilità della concessione e su eventuali limitazioni e prescrizioni da imporre. Le derivazioni di entità maggiore, per le quali è prevista la sottoposizione a procedura di Valutazione d'impatto ambientale, sono ugualmente soggette all'espressione del parere di competenza da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e degli altri Servizi competenti. Nel caso la derivazione si trovi all'interno di aree protette o comunque in vicinanza e ci sia il rischio che possa interferire con esse, la procedura di rilascio della concessione prevede inoltre la Valutazione d'incidenza ambientale.

Come detto, alcuni vincoli generali sono imposti dalle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 Febbraio 2015. In particolare agli articoli 2 e 3 vengono individuate misure e limitazioni per il rilascio di nuove concessioni su corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore al buono, su corpi idrici in stato di qualità buono ma a rischio di peggiorare, su corpi idrici in stato elevato e sui siti di riferimento. All'articolo 7 vengono previste disposizioni aggiuntive per il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico. All'articolo 9 è inoltre specificata la disciplina per il rilascio del minimo deflusso vitale.

3.2.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali sono soggetti ad autorizzazione secondo le disposizioni fissate dall'art. 23 del T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Provincia (Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali) nel caso di scarichi in corso d'acqua superficiale ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti civili di cubatura inferiore a 2.000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a trenta persone che sono rilasciate dai comuni territorialmente competenti.

Gli scarichi in pubblica fognatura e a dispersione in suolo (nei casi ammessi) sono autorizzati dal Comune territorialmente competente.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente mediante apposito modulo contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dello stesso scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni agli scarichi di acque produttive delle attività ricomprese nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 sono ricomprese all'interno dei procedimenti di Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Gli scarichi di acque reflue urbane sono soggette ad autorizzazione allo scarico che viene rilasciata dalla Provincia all'ente titolare della pubblica fognatura ovvero dell'impianto di depurazione.

Sono esclusi dal regime autorizzatorio gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate recapitati sul suolo o in acqua superficiale.

Al fine di verificare il corretto sdoppiamento delle reti ed allacciamento delle utenze private alla rete di acque nere e bianche, la Provincia esegue un'attività di rilievo e monitoraggio delle reti fognarie bianche, nere e miste con sistemi GIS e controllo con traccianti.



Gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie sono autorizzati di diritto per effetto dell'approvazione del loro progetto.

Gli scarichi delle acque derivanti dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dei pozzi di acquedotto sono autorizzati di diritto con il titolo a derivare, fermo restando il rispetto di quanto riportato nel fascicolo integrato di acquedotto o nel piano di autocontrollo che descrive, a tal fine, idonee modalità di intervento e di esecuzione delle operazioni di manutenzione e scarico.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Le autorizzazioni agli scarichi di acque produttive delle attività ricomprese nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 hanno la stessa validità dei provvedimenti di AIA: esse sono soggette a riesame, ovvero a riesame come rinnovo:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- in accordo con quanto stabilito dall'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Il termine di cui al punto b) è esteso a dodici anni nel caso in cui la Ditta titolare dell'AIA risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ed a sedici anni nel caso in cui la Ditta risulti certificata EMAS.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Il piano di tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015 ed in particolare le relative norme di attuazione, stabiliscono che per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dello stato di qualità sui corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono, sono consentite nuove attività con impatti sul corpo idrico a condizione che non comportino ulteriore degrado.

Tenuto conto dell'obiettivo di salvaguardia dello stato di qualità sui corpi idrici in stato di qualità elevato e sui siti di riferimento, nonché in quelli afferenti agli stessi, sono consentite nuove attività con impatti sul corpo idrico a condizione che non sia peggiorato lo stato di qualità degli stessi.

Tali condizioni sono vincolanti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

3.2.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

L'inquinamento diffuso di origine agricola, nello specifico legato all'arricchimento in nutrienti, è regolamentato a livello nazionale dal Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. A livello provinciale fanno riferimento le Norme di attuazione del Piano di risanamento delle acque di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460.



Ulteriori requisiti e criteri di controllo vengono imposti dalle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, recepito a livello provinciale con deliberazione della Giunta provinciale n. 1353 del 10 agosto 2015.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

In attuazione della direttiva 2009/128/CE con l'entrata in vigore del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) sono diventati obbligatori i seguenti requisiti:

- a partire dal 26 novembre 2015 l'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale, indipendentemente dalla classificazione tossicologica;
- il divieto di irrorazione aerea;
- a partire dal 26 novembre 2016 il controllo funzionale delle macchine irroratrici utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- il rispetto dei vincoli introdotti dal PAN per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)
- a partire dal 1° gennaio 2014 l'applicazione della difesa integrata obbligatoria alla quale si accompagnano i due livelli volontari costituiti dalla difesa integrata volontaria, con l'adozione di disciplinari di produzione integrata (DPI) conformi al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e dal metodo biologico, come definito dal regolamento CE n. 834/2007.

A livello provinciale è in fase di predisposizione un regolamento con il quale verranno fissati ulteriori vincoli all'esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

3.2.5. Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

In generale tutto ciò che riguarda il demanio idrico e la relativa fascia di rispetto è soggetto ad autorizzazione.

L'amministrazione e la tutela del demanio idrico sono regolate dal R.D. n. 523 dd. 25 luglio 1904 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) ripreso dal Capo I della legge provinciale 18/1976, in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche ed ulteriormente specificata dal regolamento di attuazione (approvato con Decreto del Presidente della Provincia (n. 22□124/Leg di data 20 settembre 2013).

Nello specifico, il prelievo di materiale litoide dal corso d'acqua è regolamentato inoltre dall'articolo 26 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, "Estrazione di inerti dagli alvei":

1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per finalità di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a cura o su autorizzazione della competente autorità idraulica provinciale nelle piazze di deposito all'uopo predisposte, negli invasi, nei tratti d'alveo



sovralluvionati ed in quelli con sezioni idrauliche insufficienti per il contenimento delle piene di progetto.

2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi d'acqua e come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22.

Per le estrazioni di materiale quindi l'Autorità competente procede con una concessione al prelievo di tipo oneroso (con pagamento di un canone €/mc) definito attraverso una gara.

Le modifiche di corpi idrici ricadenti in area protetta devono essere sottoposte anche ad una autorizzazione del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette. Viene in tal caso effettuata una vigilanza su tutto il territorio, attraverso il corpo forestale, che si occupa dell'applicazione della Legge provinciale 11/2007.

<i>Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo</i>

Vedasi paragrafo precedente.

<i>Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti</i>

Per quanto concerne il prelievo di materiale litoide dal corso d'acqua vi sono delle fattispecie di intervento, definite attraverso delle soglie di prelievo disciplinate dal regolamento, che sono soggette a concessioni semplificate.

Il prelievo di massimo 300 mc di materiale rientra nella fattispecie definita al punto 14 dell'allegato A1 al regolamento "Prelievo di materiale inerte dagli alvei o da particelle demaniali.". In questo caso la concessione è a titolo gratuito e si configura come una Concessione di breve durata e poca importanza.

Il prelievo di massimo 5 mc ad esclusivo uso familiare rientra nella fattispecie definita al punto 12 dell'allegato A2 al regolamento "Prelievo di modiche quantità di materiale inerte (limi sabbie, ghiaie e ciotoli) dagli alvei o da particelle demaniali" ed il materiale deve essere escavato manualmente. In questo caso la concessione è a titolo gratuito e si configura come una Concessione soggetta a silenzio assenso.

3.3. Regione Piemonte

3.3.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

<i>Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione</i>
--

In Regione Piemonte il Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61)" stabilisce che le aree di salvaguardia sono distinte in zona di tutela assoluta (ZTA) e zona di rispetto (ZR) (ristretta - ZRR e allargata - ZRA).

Per i pozzi la ZTA è definita con criterio geometrico che prevede un cerchio di raggio 10 m a partire dal punto di captazione; la ZR è individuata utilizzando il criterio cronologico che consiste nel dimensionare l'area in funzione del tempo impiegato dall'acqua a percorrere un determinato spazio per giungere alla captazione. La ZR è suddivisa ulteriormente in ZRR, comprendente l'area invilupata dall'isocrona 60 giorni e ZRA, comprendente l'area esterna alla zona di rispetto ristretta invilupata dall'isocrona corrispondente al tempo di sicurezza 180 o 365 giorni, in funzione della vulnerabilità intrinseca del primo acquifero captato e della presenza di limiti idrogeologici.

Per le sorgenti si applica il criterio idrogeologico: la ZTA è costituita dall'area immediatamente circostante la captazione e ha, di norma, forma rettangolare; le sue dimensioni in metri si ricavano in funzione della classe di vulnerabilità intrinseca; le ZR (ristretta e allargata) dovranno essere delimitate sulla base della valutazione della vulnerabilità intrinseca, delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero alimentante e dell'analisi dei dati di portata della sorgente stessa.



Per le captazioni da corpi idrici superficiali viene applicato il criterio infrastrutturale: la ZTA e la ZR sono di norma coincidenti e hanno dimensioni adeguate a contenere le opere per la derivazione delle acque nonché gli eventuali manufatti accessori al loro trattamento e trasferimento alla rete.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, art. 94 del d.lgs.152/2006, in Piemonte il Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R all'art. 6 vieta:

- l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
- l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
- il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo
- che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

All'interno della sola zona di rispetto ristretta sono altresì vietati:

- la stabulazione di bestiame;
- lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
- la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica;
- la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
- la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti e fosse Imhoff, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

È consentita, inoltre, la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

Sempre all'interno della zona di rispetto allargata è consentita anche la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo sostanze indesiderate. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.



Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Sono considerate nel Piano, per il territorio piemontese, le seguenti misure obbligatorie: il ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo; la disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

3.3.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

Il catasto derivazioni idriche, quale componente del SIRI (Sistema Informativo delle Risorse idriche) della Regione Piemonte, gestisce le informazioni alfanumerici e territoriali relative ai prelievi da acque superficiali e sotterranee nonché le relative restituzioni, comunque in atto nel territorio regionale, intese a caratterizzare le informazioni utili alla pianificazione, al rilascio delle concessioni, al controllo dei prelievi ed alla quantificazione del bilancio idrico. Tale sistema informativo è condiviso con le Province, quali Autorità concedenti, che hanno il compito di aggiornarlo.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

In Regione Piemonte il censimento degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo idrico presenti sul territorio regionale è stato avviato a partire dal 1995, in seguito a procedimenti legislativi, al fine di regolarizzare l'esercizio degli impianti per garantire standard omogenei di sicurezza.

Dal 2009 il Catasto Sbarramenti gestito dalla Regione risponde all'esigenza di disporre di uno strumento per l'organizzazione completa delle informazioni relative alle dighe e agli invasi di competenza regionale e nazionale, per la salvaguardia del territorio, della pubblica incolumità e dell'utilizzo degli impianti come risorse disponibili. Tale sistema è organizzato con finalità di gestione integrata della componente descrittiva delle informazioni di tipo generale, tecnico e amministrativo e della componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti. Gli utenti hanno la possibilità, in base ai diversi privilegi di accesso, di accedere alle funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni, scarico dati.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

In Piemonte le procedure di concessioni di derivazioni idriche sono normate dal Regolamento 10R del 29 luglio 2003 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" come modificato dal 2R del 9 marzo 2015. I procedimenti amministrativi di concessione e di rinnovo di rilascio della concessione, relative alle derivazioni di carattere interregionale, rilasciati dalla Regione avvalendosi per l'istruttoria dagli uffici delle province interessate, sono normati da protocolli d'intesa sottoscritti con le Regioni Liguria e Lombardia.

Sono esclusi dalla concessione l'utilizzo di:

- acque sotterranee per un prelievo massimo di 5.000 mc all'anno;
- acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata per uso domestico;
- acque piovane raccolte in vasche e cisterne;
- acque reflue depurate;
- acque prelevate ad uso collettivo destinate ad una generalità indeterminata di utenti, quali fontane e lavatoi pubblici, nonché per la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;

Non sono soggette alle disposizioni del suddetto regolamento le acque minerali e termali.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

Il Regolamento Regionale 7R del 25 giugno 2007 "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" disciplina, dal 1 luglio 2013, l'obbligo



della misura delle portate e dei volumi derivati per tutti i prelievi da corpi idrici superficiali ritenuti significativi (maggiore/uguali a 500 l/sec), la cui conoscenza è necessaria per una corretta stima del bilancio idrico, per la verifica dei dati di prelievo concessi ed una eventuale revisione dei parametri di concessione, nonché per avviare efficaci azioni di riparto della risorsa idrica tra i legittimi utenti in presenza di criticità idrologiche. Per i prelievi di portata inferiore ai 500 l/sec, l'obbligo d'installazione degli strumenti di misura è stato prorogato al 1 luglio 2015. L'obbligo di misura riguarda anche i prelievi di acqua sotterranea ritenuti significativi (per estrazione da pozzo se il prelievo è maggiore/uguale a 1.000.000 mc/annui per la falda freatica e 500.000 mc/annui per la falda profonda; per le derivazioni da sorgente se il prelievo è maggiore/uguale a 200.000 mc/annui). L'acquisizione delle informazioni circa i volumi d'acqua prelevati dalla falda consentirà di migliorare la stima dei deficit di bilancio idrogeologico a carico degli acquiferi.

Nell'ambito del PdG Po la Regione si è inoltre impegnata a dare attuazione, per gli elementi non normati dal regolamento suddetto, alle Linee Guida statali approvate con D.M. 31 luglio 2015 inerenti la regolamentazione della quantificazione dei volumi idrici per l'uso irriguo.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

In Piemonte è stato avviato un servizio informatico denominato "Web-Misuratori" quale modalità informatica di trasmissione in tempo reale dei dati di misura dei prelievi. Tale servizio permette, dal 1 gennaio 2014, ai titolari del diritto di prelievo che sono soggetti all'obbligo di installare i misuratori registratori, di trasmettere all'Amministrazione i dati mensili relativi alle portate e ai volumi prelevati o restituiti da acque superficiali o sotterranee, in conformità a quanto richiesto dall'art. 13 del regolamento regionale 7R del 25 giugno 2007. Le informazioni così acquisite sono periodicamente riversate, in automatico nel catasto derivazioni idriche del Sistema Informativo delle Risorse Idriche (SIRI).

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo, in attuazione delle disposizioni della pianificazione regionale e distrettuale, è effettuata contestualmente nell'ambito di ciascuna area idrografica sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni irrigui dei comprensori agrari e dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

In Piemonte, in attuazione dell'art. 19 del Regolamento Regionale 10R del 29 luglio 2003 e s.m.i., è previsto che la domanda di concessione di derivazione d'acqua possa essere negata nel caso in cui vi sia incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità. Pertanto l'Autorità concedente è tenuta a valutare in fase di istruttoria le indicazioni delle pianificazioni vigenti in merito anche agli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva acque.

3.3.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

La norma nazionale (D.Lgs. 152/2006, art. 124) prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati. Unica eccezione è costituita dagli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura che sono soggetti esclusivamente a comunicazione e sono ammessi nel rispetto dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura sono autorizzati dai Comuni di competenza.



Gli scarichi delle unità produttive sono autorizzati nell'ambito delle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale per le aziende soggette alla Direttiva Europea 2010/75/UE e con Autorizzazione Unica Ambientale negli altri casi (D.P.R. 59/2013).

I dati relativi agli scarichi delle unità produttive sono informatizzati in Regione Piemonte nel Sistema Informativo delle Risorse Idriche.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

In Piemonte la norma regionale specifica relativa alla riduzione degli impatti derivanti dal run off urbano è il Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Il Regolamento prevede, per specifiche fattispecie di attività produttive, la presentazione di un Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche all'Autorità competente al controllo ed all'autorizzazione allo scarico.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La disciplina generale degli scarichi prevede, a livello regionale, la revisione e l'eventuale aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ogni 5 anni per le aziende soggette alla Direttiva Europea 2010/75/UE e ogni 15 anni per le altre.

In Piemonte l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni (L.R. n. 6 del 7 aprile 2003).

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

E' sempre possibile, per le Autorità competenti all'autorizzazione allo scarico, sia nell'ambito del regime di Autorizzazione Unica Ambientale sia nell'ambito del regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, imporre soglie di emissione che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; ad oggi si applicano quasi esclusivamente i valori limite di emissione definiti a scala nazionale.

3.3.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

Al fine di limitare il surplus di nutrienti derivante dalla sommatoria della fertilizzazione organico-inorganica e dello spandimento di effluenti zootecnici si provvede prioritariamente attraverso il controllo a campione dell'osservanza delle norme regionali vigenti inerenti la distribuzione degli effluenti zootecnici (Regolamento 29 ottobre 2007, n.10/R. e s.m.i. recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)").

I controlli sono effettuati nel rispetto dell'art. 27 del citato regolamento e riguardano almeno il 10% di tutte le comunicazioni per quanto riguarda quelli cartolari e il 4% per quelli aziendali.

In particolare sono previste procedure di Comunicazione dell'utilizzazione agronomica mediante Inserimento nell'Anagrafe Agricola Unica per volumi complessivi uguali o superiori a 3000 Kg/ha di N zootecnico al campo; per quantitativi superiori a 6000 Kg/ha è necessaria la preventiva presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.). Per tutte le utilizzazioni è prevista la compilazione e l'aggiornamento di un Registro delle Fertilizzazioni e del Trasporto. L'utilizzazione agronomica degli effluenti è in generale consentita a condizione che non pregiudichi lo stato di qualità dei corpi idrici o il conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità degli stessi e purché siano rispettate le indicazioni specifiche (divieti, tempi, modi, distanze, stoccaggi, quantità) del Regolamento stesso.



Inoltre si prevedono, ad esempio nell'ambito dei Piani d'Azione dei Contratti di Fiume e di Lago attivati in Piemonte, attività di informazione/ formazione nonché di controllo addizionale in aree critiche presso le cascine e le aziende agricole, finalizzate all'osservanza delle normative vigenti.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

I requisiti vincolanti sono contemplati nei documenti attuativi regionali del piano d'azione nazionale (PAN) nonché in altre disposizioni pregresse, di seguito indicate.

Il Piemonte, prima Regione in Italia, ha approvato la "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari", con Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.

Tale provvedimento, attuativo dell'art. 20 del d.lgs. 152/99 poi trasfuso nell'art. 93 del d.lgs. 152/2006, ha lo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari è accompagnata da una misura, specifica per la tutela dell'ambiente acquatico, che riguarda per i territori ricadenti nell'elenco pubblicato sul sito web regionale, l'impiego dei formulati contenenti terbutilazina solo ad anni alterni e con distribuzione localizzata sulla fila di semina, oltre all'obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata di almeno 5 metri dai corpi idrici superficiali su tutto il territorio regionale.

Un altro requisito vincolante è disciplinato dal Regolamento regionale 15/R del 11 dicembre 2006 recante la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Le disposizioni del regolamento si applicano a tutte le captazioni d'acqua al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto, che rivestono carattere di pubblico interesse, e definiscono vincoli e limitazioni d'uso del suolo per la prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa, in funzione delle effettive condizioni locali di vulnerabilità e rischio.

Sono disciplinate anche le attività agricole ammissibili all'interno delle aree di salvaguardia, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

All'interno delle aree di salvaguardia non ridefinite ai sensi della normativa vigente non è ammesso l'uso dei prodotti fitosanitari. Qualora ridefinite, è possibile utilizzare i prodotti fitosanitari con le limitazioni previste dal regolamento 15/R/2006 in funzione della suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica, individuata sulla base della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e della classe di capacità protettiva del suolo. Inoltre, l'utilizzo è ammesso previa comunicazione all'ente competente.

In sede di attuazione del D.Lgs. n. 22/97, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 389/97, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" è emerso il problema, sollevato dagli operatori del settore agricolo, in ordine alla corretta gestione della particolare categoria di rifiuti di imballaggio primari limitatamente ai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.

Allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, con Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 1998, n. 26-25685 sono state approvate le "Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari".

Le citate disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari al fine di risolvere tale problematica del mondo agricolo e agevolare comportamenti che eliminino la pericolosità dei rifiuti garantendo il massimo rispetto ambientale, regolamentando, in virtù di quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 22/97, le operazioni relative alla gestione di questi rifiuti allo scopo di responsabilizzare tutti gli operatori interessati, e perseguire gli obiettivi della raccolta differenziata.

Nel presente piano di gestione sono state previste misure di limitazione d'uso per alcune sostanze che determinano il declassamento dei corpi idrici, in particolare per l'areale risicolo.

I requisiti vincolanti riguardano un insieme di azioni gestionali associate alla riduzione del quantitativo ad ettaro ammesso delle sostanze.



Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Le misure adottate per i nutrienti riguardano anche l'inquinamento organico.

3.3.5. Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

In materia di autorizzazione e controllo degli invasi fluviali, in Regione Piemonte è stato emanato nel 2004 il Regolamento regionale n. 12/R "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49" concernente la disciplina relativa agli sbarramenti fluviali di competenza regionale. In particolare il regolamento norma:

- la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
- la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di sbarramento;
- la vigilanza sui lavori di costruzione;
- il collaudo e l'esercizio dell'opera;
- le competenze relative al catasto degli invasi;
- le competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;
- la modificazione o demolizione delle strutture.

Successivamente con Regolamento 1/R del 29 gennaio 2008 si è modificato il regolamento sopra citato al fine di disciplinare le modalità di gestione delle operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi per la tutela degli obiettivi di qualità delle acque. Tale Regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, norma le procedure di approvazione dei programmi di gestione degli invasi, prevedendo modalità specifiche nell'esecuzione delle attività e monitoraggi ambientali finalizzati a verificare l'impatto delle operazioni sui corsi d'acqua e la capacità di recupero degli stessi.

Per quanto riguarda in generale le opere ed interventi che possono modificare la zona ripariale dei fiumi, si applica la normativa statale, R.D. n. 523 del 1904, e la L.R. 56/77 nonché il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 14R del 6 dicembre 2004 recante disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico.

Inoltre in attuazione della legge regionale n. 37/2006 è stato emanato, con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 modificato con D.G.R. 75-2074 del 17 maggio 2011, il regolamento recante la disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo e di interventi sugli ambienti acquatici. Con riferimento alla tutela della fauna ittica, è disciplinata la realizzazione di strutture per la risalita dei pesci o l'adozione di soluzioni tecniche adeguate all'obiettivo della salvaguardia della libera circolazione dei pesci.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Le attività antropiche che possono determinare alterazioni fisiche delle zone ripariali sono valutate nell'ambito della procedura di valutazione ambientale prevista dalla **legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, art. 1.**

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

In Piemonte non sono previste soglie di esclusione dall'obbligo di autorizzazione delle opere che possono generare modifiche fisiche rilevanti.



3.4. Regione Valle d'Aosta

3.4.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

Il criterio utilizzato per le perimetrazioni delle aree di salvaguardia delle acque destinate a consumo umano e quando l'acqua viene destinata a terzi, è prevalentemente di tipo geometrico. Esso riprende gli assunti di cui sia al D.lgs. 152/2006 - art. 94 e s.m.i., sia quanto previsto ai relativi articoli del Piano Territoriale e Paesistico regionale, del Piano regionale di Tutela delle Acque e infine di quanto previsto da una Delibera di Consiglio regionale (DCR 792/XI/99) attuativa della L.R. 11/1998 e s.m.i. (legge urbanistica). Laddove tuttavia esistono studi di maggiore approfondimento di tipo idrogeologico (per quanto riguarda i pozzi che derivano dalle maggiori falde esistono studi svolti di concerto con il Politecnico di Torino, ARPA e Regione), le perimetrazioni sono state effettuate con criterio idrogeologico. Lo stesso vale per alcune sorgenti per le quali, in sede di presentazione delle domande di riconoscimenti e/o di antichi diritti, era stato richiesto un approfondimento specifico, o per la vulnerabilità dell'acquifero o per le attività potenzialmente inquinanti presenti. La Regione ha messo a punto con il politecnico di Torino una specifica metodologia per la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di montagna (modulo "Sorgenti" del progetto strategico STRADA 2.0 - cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2007 – 2013). Tale metodologia è stata introdotta nelle recenti istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua ad uso potabile, ma sono sorti alcuni problemi con i comuni; la soluzione proposta è quella di accettare, temporaneamente, le aree di salvaguardia individuate con il criterio geometrico, inserendo nel disciplinare di concessione delle apposite clausole che impongano una precisa tempistica per la definizione delle stesse con il metodo del progetto STRADA 2.0. Il processo di individuazione e perimetrazione delle aree di captazione ad uso umano è tuttora in corso all'incirca per la metà del territorio regionale.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieti e/o le limitazioni previste vengono esplicitate nelle norme di Piano Regolatore in uno specifico articolo e non fanno altro che riprendere le attuali norme ambientali, limitando talune attività nelle aree di tutela assoluta e di rispetto, e vincolandone ad uno studio di maggior dettaglio per eventuali nuovi insediamenti nelle aree di protezione. In aggiunta alle attività già vietate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state inserite le realizzazioni di nuove stalle nelle aree di rispetto, così come previsto dalla DCR 792/XI/99.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Per quanto riguarda le tipologie di misure obbligatorie nelle aree di salvaguardia, si riporta, a titolo esemplificativo, un estratto di norma di Piano Regolatore:

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

6. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", elencate nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione.

7. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:

- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.



8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.

3.4.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

Esiste un catasto dei diritti di prelievo, non dei prelievi effettivamente esercitati.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

Esiste un catasto degli invasi ai sensi della Legge Regionale 13/2010 sulle dighe per gli invasi di competenza regionale (<15 m di altezza e 1.000.000 mc. di invaso). Sono accatastati circa 80 sbarramenti.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Procedura di concessione: Presentazione domanda - Pubblicazione per estratto su GURI - Richiesta esecuzione analisi ambientali per verifica compatibilità del prelievo idrico con il piano regionale di tutela delle acque - Eventuale valutazione d'impatto ambientale - Visita d'istruttoria - Deliberazione della Giunta regionale di concessione - Sottoscrizione disciplinare di concessione per accettazione - Decreto di concessione - Pubblicazione per estratto su BUR.

Soglie: non esiste una soglia al di sotto della quale non è necessaria la concessione di derivazione. In ogni caso valgono le disposizioni degli articoli 3 e 4 dell'articolo 167 del D.lgs. 152/2006 in base alle quali la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e per l'utilizzo di tali acque non è necessaria la concessione di derivazione.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

L'obbligo di utilizzare contatori è stato inserito solo negli atti di concessione più recenti a partire dal 2014.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste un catasto dei consumi idrici per tutti i settori ma solo per le derivazioni idroelettriche.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Non sono mai stati adottati atti che impongono la rivisitazione delle concessioni entro periodi fissati, che non siano la naturale scadenza della concessione.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Al momento il riferimento è il Piano regionale di tutela delle acque; le concessioni vengono rilasciate se non compromettono il raggiungimento degli obiettivi del PTA.

3.4.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

In Valle d'Aosta, oltre alle disposizioni nazionali contenute essenzialmente nel D.lgs. 152/2006, si applicano la L.R. n. 59/1982 e la successiva modifica apportata con L.R. n. 8/2015, la DGR n. 2053 del 26 ottobre 2012 e le norme contenute nel vigente Piano di tutela delle acque. Tutti gli scarichi sono



assoggettati ad autorizzazione, tranne gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura come disposto dall'art. 124, comma 4, del D.lgs. 152/2006. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico è normato dal citato art. 124 del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 9 della L.R. n. 59/1982 e s.m.i. E' previsto il tacito rinnovo ogni 4 anni per le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura, con le modalità stabilite dall'art. 9, comma 2, della L.R. n. 59/1982.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Attualmente la Regione Valle d'Aosta non ha disciplinato l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia (art. 113 del D.lgs. 152/2006). In casi particolari, valutati di volta in volta, in cui è possibile che si verifichi una contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree dedite ad attività produttive, lo scarico di tali acque, previo trattamento, viene assoggettato ad autorizzazione come scarico di acque reflue industriali.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Le autorizzazione allo scarico vengono aggiornate se il titolare dell'autorizzazione stessa apporta delle modifiche sostanziali alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico o all'impianto di trattamento dei reflui (art. 124, comma 12, del D.lgs. 152/2006). In fase di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente, se lo ritiene necessario, può aggiornare i contenuti dell'autorizzazione stessa.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non sono state fatte finora valutazioni sull'incidenza degli scarichi sullo stato dei corpi idrici riceventi.

3.4.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

Per tutte le aziende agricole che beneficiano dei premi comunitari, è previsto il rispetto del regime di Condizionalità (per il 2015 è in vigore il DM 180). I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. Tra i requisiti minimi è applicato il Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno: obblighi amministrativi; obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri). Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno» di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i fertilizzanti sono considerati Criteri di Gestione Obbligatorie, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. Tra i requisiti minimi figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi



Per tutte le aziende agricole che beneficiano dei premi comunitari, è previsto il rispetto del regime di Condizionalità (per il 2015 è in vigore il DM 180). I requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. Impegni:

- Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016; fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata).

- Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni: i) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014. ii) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. iii) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. iv) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili devono essere conformi alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i prodotti fitosanitari sono considerati Criteri di Gestione Obbligatori ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Impegni: Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- a) Obblighi validi per tutte le aziende: a1) disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; a2) il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; a3) rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; a4) presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; a5) presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); a6) nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

- b) Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN): b1) disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti



fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. B2) disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere: le informazioni sul prodotto acquistato; le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

I dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere sono: -elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; - avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; - registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta. Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Inoltre: - la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio; - la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati; dalla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose; dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta: non essendovi provvedimenti regionali in materia, a norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF 180/2015, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni sopraindicati.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

BCAA 4 (buone condizioni agronomiche e ambientali) – Copertura minima del suolo.

Ambito di applicazione: - per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b). - per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome: in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15



novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe: Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe: 1) la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3) nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del DM 7 marzo 2002; 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5) nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6) a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta: non essendovi provvedimenti regionali in materia, a norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF 180/2015, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a)); per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d).

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano i seguenti impegni: a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome: non essendovi provvedimenti regionali a tal proposito, la presente norma prevede in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori. In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.



Deroghe: in relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia. In relazione all'impegno previsto alla lettera c): sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; in presenza di drenaggio sotterraneo; in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola. Impegni:

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a: a) obblighi e divieti validi per tutte le aziende: assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; b) obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: -autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)). Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; dedite ad allevamento di bestiame; dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104). Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Intervento della Regione Valle d'Aosta: in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli artt 103, 104 e 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.



3.4.5. Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

Ogni intervento negli alvei e sulle sponde e nelle aree inondabili ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, devono essere autorizzati dall'autorità idraulica ai sensi del RD 523/1904 e della l.r. n. 11/1998. Il Piano regionale di tutela delle acque disciplina gli interventi e le trasformazioni ammesse negli artt. 42, 43 e 44 delle Norme di attuazione.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Tutte le trasformazioni sono soggette a controllo.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

Non esistono soglie di esclusione.

3.5. Regione Lombardia

3.5.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

La normativa a livello nazionale è disciplinata dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 distingue le aree di salvaguardia in "zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione".

La zona di protezione assoluta è definita come area "immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta".

La zona di rispetto "è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica....la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione".

In Regione Lombardia è in vigore sull'argomento la DGR 15137 del 1996 "Direttiva per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano"

Tale DGR identifica la zona di tutela assoluta come area di raggio attorno al pozzo non inferiore a 10m.

Per l'identificazione delle zone di rispetto introduce tre possibili criteri: quello geometrico (200 m attorno alla captazione), quello temporale (in caso di acquifero vulnerabile) e quello idrogeologico (in caso di acquifero protetto).

L'area di protezione corrisponde all'area di ricarica delle falde utilizzate per la captazione.

Una identificazione di tali elementi è riportata nel Programma di Tutela e Uso delle Acque regionale approvato con DGR 2244 del 2006 nel quale si individuano all'interno delle zone di protezione, le zone di riserva allargata, le zone di riserva ottimali e integrative e le aree di ricarica della falda.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

L'area di tutela assoluta dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;



- c) spandimelo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- Inoltre la DGR 12693 del 2003 riporta delle direttive per la disciplina delle seguenti attività all'interno delle zone di rispetto:
- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

In aggiunta ai divieti e limitazioni richiamati al punto precedente, la DGR 12693 del 2003 disciplina le modalità di realizzazione di alcune tipologie di opere e infrastrutture:

- fognature
- opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione
- infrastrutture viarie, ferroviarie e altre infrastrutture di servizio.

Per la realizzazione di tali opere sono previsti accorgimenti atti ad evitare la creazione di vie preferenziali di possibili inquinamenti della falda, interferenze con la falda stessa, episodi di contaminazione dovuti a sversamenti accidentali o perdite dovute a rotture o presenza di discontinuità nelle reti.

La medesima DGR prevede che i Comuni favoriscano una destinazione urbanistica del suolo, all'interno delle zone di rispetto, destinata a verde pubblico, area agricola o usi residenziali a bassa densità abitativa.

3.5.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

Sì, esiste una banca dati "catasto" di tutte le derivazioni concesse (pozzi, sorgenti, derivazioni superficiali) con i dati anagrafici degli utilizzatori, i principali dati tecnici, versamenti dei corrispettivi economici e la localizzazione delle opere.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

Sì, esiste una banca dati degli invasi che è in corso di implementazione.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Tutte le acque appartengono al demanio dello Stato, il loro utilizzo è possibile previo ottenimento di apposita concessione temporanea (durata 15-30-40 anni in base all'uso). La concessione è rilasciata dalla pubblica amministrazione previa fase di evidenza pubblica (concorrenza) finalizzata a valutare se l'uso di quell'acqua ed il relativo progetto di utilizzo tendono a soddisfare al meglio l'interesse pubblico. Se nell'apposita finestra temporale sono presentati più progetti per l'utilizzo della medesima



risorsa, l'amministrazione valuta e sceglie il progetto che ritiene migliore (più confacente al pubblico generale interesse); a parità di caratteristiche progettuali, si sceglie il primo progetto presentato. La concessione prevede la sottoscrizione di un disciplinare contenente le condizioni tecniche cui è subordinato l'uso dell'acqua nonché la corresponsione all'amministrazione per tutta la sua durata di un canone annuo, diversificato in relazione alla tipologia di uso e a soglie dimensionali. Al termine della concessione, se la stessa non viene rinnovata, la legge dispone in alcuni casi (in base all'uso o alla soglia dimensionale) che i beni e le opere realizzate per effetto della concessione retrocedano all'amministrazione senza compenso, in altri casi le opere realizzate restano di proprietà privata mentre le opere in alveo devono essere demolite. Esiste tuttavia una tipologia di utilizzazione "minore" detta "uso domestico" per la cui attuazione è sufficiente una comunicazione preventiva. Per le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico non è applicabile l'istituto del rinnovo ma la normativa prevede che alla scadenza l'amministrazione provveda ad una ri-attribuzione della concessione dell'acqua e delle opere connesse previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

Tutte le utilizzazioni devono installare e mantenere in funzione strumenti per la misurazione delle portate derivate.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

E' in corso di implementazione una banca dati dei prelievi effettivi.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La concessione viene rivista in occasione del rinnovo (15, 30, 40 anni), il procedimento prevede che in tale momento l'amministrazione verifichi i requisiti ed effettui una rideterminazione dei parametri della concessione in relazione alle effettive necessità se con il passare del tempo sono cambiate le condizioni di utilizzo.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

La concessione è assentita a condizione che non sia pregiudicato il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi della DQA. Il richiedente deve dimostrare che il progetto presentato non comporta pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi ovvero deve indicare le misure di mitigazione o compensazione necessarie per la realizzazione del progetto di concessione.

3.5.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

La disciplina sulle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue civili e industriali è contenuta nel capo III al Titolo III della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (art. 100 e successivi). Tutti gli scarichi in ambiente devono essere autorizzati (ex art. 101). Tutti gli scarichi in reti fognarie devono sottostare ai regolamenti, adottati dall'autorità competente (ex. art. 107).

La disciplina degli scarichi è basata sul rispetto di valori limiti allo scarico identificati a seconda del recapito.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Il regolamento regionali n. 3 del 2006 disciplina il regime autorizzatorio delle acque reflue urbane, domestiche e assimilate. In particolare definisce la disciplina degli scarichi degli sfioratori di piena di reti fognarie (sempre soggetti ad autorizzazione). Il regolamento regionale n. 4 del 2006 disciplina i casi in cui le acque di prima pioggia derivanti da aree adibite a specifiche attività potenzialmente a



rischio di causare inquinamento delle acque sono assoggettate ad autorizzazione preventiva nonché le prescrizioni tecniche relativi a presidi di tutela dall'inquinamento e alle modalità di controllo.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

In Lombardia la durata dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane o acqua reflue domestiche e assimilate è pari a 4 anni. Relativamente agli scarichi industriali la durata è quella prevista dalla normativa nazionale: nel caso in cui l'attività sia soggetta ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è pari a 15 anni mentre è pari a 10 anni nel caso di scarichi derivanti da attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), salvo la necessità di riesame valutata dalla Provincia (autorità competente al rilascio dell'autorizzazione). Il termine generale dei 10 anni previsto per l'AIA è esteso a 12 o 16 anni nel caso in cui l'azienda sia certificata rispettivamente ISO14000 o EMAS.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

In materia vale quanto previsto dall'art. 101, commi 1 e 2 e dall'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 152/06. Ai sensi dell'art. 108, relativamente allo scarico di sostanze pericolose, le Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, sia nell'ambito del regime di Autorizzazione Unica Ambientale sia nell'ambito del regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, possono imporre soglie di emissione che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

3.5.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

L'inquinamento diffuso di origine agricola, nello specifico legato all'arricchimento in nutrienti, è regolamentato a livello nazionale dal Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

In Lombardia le regole da adottarsi nelle zone non vulnerabili ai nitrati per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici sono definite dalla d.g.r. 5868 del 2007, in cui sono recepite le norme di buona pratica previste dalla normativa nazionale e stabiliti i criteri per:

- la fissazione – annuale - dei periodi di divieto di spandimento invernale
- i criteri per la redazione dei piani di fertilizzazione
- le modalità d'uso dei fertilizzanti minerali, organici e dei fanghi di depurazione diversi dagli effluenti zootecnici
- le modalità e l'assoggettamento alla redazione dei piani di utilizzazione agronomica e dei programmi operativi aziendali a fini autorizzativi.

Inoltre, con d.g.r. 1 luglio 2014, n. 2031, "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali [...]" è stato stabilito che il riutilizzo agronomico di fanghi di depurazione possa avvenire sui terreni coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e solo su terreni che non siano territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi supera il limite di 170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili o 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili.

Ulteriori requisiti e criteri di controllo vengono imposti dalle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

Con d.g.r. n. 3233 del 6 marzo 2015 è stata data prima attuazione regionale al Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La disciplina regionale prevede in particolare:

- le modalità di attuazione della formazione obbligatoria per gli utilizzatori di prodotti
- le modalità procedurali per l'effettuazione dei controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti
- le misure specifiche per la tutela degli ambienti acquatici, dell'acqua potabile e delle aree naturali protette, costituite da limitazioni di impiego di taluni prodotti particolarmente problematici rispetto alla qualità delle acque e obblighi di utilizzo di sistemi di distribuzione maggiormente efficienti

Con riferimento al regime di condizionalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla PAC, a livello regionale sono inoltre disposti, in funzione dello stato ambientale dei corsi d'acqua, obblighi di realizzazione e mantenimento di fasce inerbiti in prossimità dei medesimi, ove non è possibile effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Per questa tematica i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

3.5.5. Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

L'approvazione di opere funzionali alla realizzazione di prelievi, che comportano modificazioni fisiche dei corpi idrici, è disciplinata dal regolamento regionale n. 2/06: l'iter di approvazione è contestuale al rilascio di concessione per l'uso delle acque. Allo stesso modo, l'approvazione per la realizzazione di dighe e sbarramenti di competenza regionale è effettuata nell'ambito della procedura di concessione. Le modalità tecniche per la realizzazione e gestione delle dighe di competenza regionale sono disciplinate dalla L.R. 8/98.

Relativamente ad altre tipologie di opere che comportano modificazioni fisiche dei corpi idrici (opere di difesa del suolo e infrastrutture per la viabilità), l'approvazione dei progetti segue le specifiche normative di settore e, nel caso le opere ricadano nelle categorie assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità alla VIA, l'iter di valutazione è disciplinato dalla L.R. 5/2010.

Tutte le opere che producono modificazioni fisiche di corpi idrici sono soggette all'acquisizione di concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico ai sensi della normativa statale, R.D. n. 523/1904, e regionale, d.g.r. 4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni".

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a valutazione e controllo qualora la tipologia di progetto che causa la modifica è soggetto alla procedura di VIA (o verifica di assoggettabilità) ai sensi della normativa regionale (L.R. 5/2010); sono inoltre sempre soggette all'acquisizione di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico ai sensi della normativa statale, R.D. n. 523/1904, e regionale, d.g.r. 4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni".

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti



La normativa in materia di VIA prevede soglie di assoggettamento dei progetti, diversificate in funzione della tipologia di opera. La normativa in materia di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico non prevede soglie minime di applicazione.

3.6. Regione Liguria

3.6.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall'art. 94 del D. Lgs 152/06.

Esse si suddividono in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, all'interno di bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda sono individuate le zone di protezione.

I criteri per la loro individuazione sono definiti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione n.32 del 2009. I criteri sono stati e ripresi e migliorati nell'aggiornamento del PTA, predisposto in sinergia con il Piano di Gestione Distrettuale ed in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale prevista per la prima metà del 2016.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieto e limitazioni sono disciplinate dall'art.94 del D. Lgs 152/06. Il PTA in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale ha introdotto con l'Art.22 delle Norme di attuazione nuove Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Le misure obbligatorie all'interno delle aree di salvaguardia sono quelle coerenti con quanto riportato nei paragrafi precedenti e con quanto previsto dalla normativa vigente.

3.6.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

Il catasto derivazioni idriche, quale componente del SIRAL (Sistema Informativo Regionale Ambientale Ligure) della Regione Liguria, gestisce le informazioni alfanumeriche e GIS relative concessioni di derivazione delle acque superficiali e sotterranee nonché le relative restituzioni

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

In Italia i grandi invasi (Altezza diga maggiore di 15 m e capacità di invasi maggiore di 1.000.000 mc. di invaso) sono gestiti dal Registro Italiano Dighe che tiene aggiornato un catasto e la relativa cartografia. A livello provinciale sono stati implementati dei catasti inerenti la presenza di sbarramenti e dighe sui corsi d'acqua (in completamento del RID) finalizzati alla predisposizione dei Piani per l'individuazione di scenari di rischio.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

In Regione Liguria le procedure di rilascio di concessioni di derivazioni idriche sono attuate secondo la normativa nazionale ed in base alla LR 18/1999 e ss.mm.ii. ed Regolamento Regionale n. 1 del 7 febbraio 2012. Non sono previste soglie al di sotto delle quali le concessioni non sono necessarie.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

L'obbligo di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acque derivati è previsto dall'Art.95 del Dlgs 152/06. Tale obbligo è ripreso e dettagliato dall'Art. 33 –



“Misuratori della portata prelevata” delle Norme di Attuazione del PTA regionale in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale prevista per la prima metà del 2016.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste attualmente un catasto informatizzato dei consumi idrici reali, ma è in corso di implementazione. Annualmente i singoli intestatari delle concessioni sono tenuti da disciplinare a comunicare gli effettivi consumi alla Regione Liguria.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La revisione dei titoli di concessione dei prelievi avviene all'atto del rinnovo in base in quanto stabilito dall'Art.21 del RD 1775/1933. Inoltre nei disciplinari d'uso è previsto l'obbligo di adeguamento al variazioni del Deflusso Minimo Vitale.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Sì, il vincolo esiste ed è sancito a livello nazionale dall'Art.12 bis del RD 1775/33. Nell'espressione del parere dell'Autorità di Bacino viene sempre verificato che la concessione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato. La modalità di valutazione è stata omogenizzata a livello distrettuale ed integrata, quale misura individuale nel PTA regionale in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale prevista per la prima metà del 2016. Inoltre il PTA regionale nelle norme di attuazione prevede una serie di limitazioni al rilascio di nuove concessioni.

3.6.3. Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

Il D.Lgs. 152/2006 Art.124 la LR 43/95 prevedono che tutti gli scarichi in ambiente siano preventivamente autorizzati.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie di tipo misto sono autorizzati sono autorizzati in base alla LR 43/95.

Per quanto riguarda invece gli scarichi delle acque di la norma regionale specifica relativa alla riduzione degli impatti derivanti da questa tipologia di run off è il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”. Il Regolamento in sintesi prevede, per specifiche attività produttive, la presentazione di un Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche all'Autorità competente al controllo ed all'autorizzazione allo scarico.

Infine l'aggiornamento del PTA, predisposto in sinergia con il Piano di Gestione Distrettuale ed in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale prevista per la prima metà del 2016, prevede nelle Norme di Attuazione e nelle misure individuali di Piano una ricognizione di tutti gli sfioratori di piena finalizzata a predisporre una banca dati regionale di questa tipologia di scarico.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni.



Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

L'Art.101 del Dlgs 152/06 e l'Art.2 della LR 43/95 sanciscono che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

E' sempre possibile comunque, per le Autorità che concedono l'Autorizzazione allo scarico, imporre soglie di emissione più restrittive che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;

L'aggiornamento del PTA, predisposto in sinergia con il Piano di Gestione Distrettuale ed in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale prevista per la prima metà del 2016, prevede nelle Norme di Attuazione ulteriori regolamentazioni sugli scarichi urbani ed industriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3.6.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

L'inquinamento diffuso di origine agricola, nello specifico legato all'arricchimento in nutrienti, è regolamentato a livello nazionale dal Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

L'aggiornamento del PTA, predisposto in sinergia con il Piano di Gestione Distrettuale ed in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale prevede nelle Norme di attuazione all'Art. 19 "Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti diffuse che compromettono la qualità dei corpi idrici" di implementare ulteriori azioni per contenere questa tipologia di inquinamento.

Ulteriori requisiti e criteri di controllo vengono imposti dalle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dall'ultimo Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 sulla condizionalità, recepito a livello regionale con deliberazione n. 601 del 17 aprile 2015.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

I requisiti vincolanti sono contemplati nel piano d'azione nazionale (PAN) e nei successivi documenti attuativi di livello regionale tra cui l'aggiornamento del PTA e per il Piano Regionale Integrato Controlli in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (PRISA) IN CUI PER IL PERIODO 2015 - 2018 i controlli sulle aziende agricole sono stati indirizzati nei comuni dove in base alla valutazione delle pressioni del PTA e Piani di Gestione, maggiormente si concentra l'attività agricola

Si sottolinea comunque che in Liguria non sono state individuate Zone vulnerabili da prodotti Fitosanitari ai sensi dell'art. 93.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.



3.6.5. Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

L'amministrazione e la tutela del demanio idrico sono regolate dal R.D. n. 523 del. 25 luglio 1904 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

L'Art.115 del Dlgs 152/06 disciplina la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

Gli interventi di modificazione dell'alveo, sono soggetti ad autorizzazione regionale ed eventuale parere dell'Autorità di bacino in base a quanto disciplinato dalla LR 18/1999 e ss.mm.ii..

Con Regolamento regionale n. 3 del 14 luglio 2011 è stata data attuazione a quanto previsto dalla seconda parte del comma 1 dell'Art.115 del dlgs 152/06.

Infine l'aggiornamento del PTA, predisposto in sinergia con il Piano di Gestione Distrettuale ed in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale prevede nelle Norme di attuazione all'Art.35 – “Adempimenti finalizzati alla riduzione ed alla eliminazione dell'impatto di nuove opere di difesa dalle inondazioni sulla qualità dei corpi idrici” di individuare criteri e modalità costruttive dalla opere di difesa dalle inondazioni e di sistemazione idrogeologica finalizzati ad escludere impatti negativi sulla qualità del corpo idrico interessato.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Vedasi riferimenti normativi paragrafo precedente.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

La normativa in materia di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico non prevede soglie minime di applicazione.

3.7. Regione Veneto

3.7.1. Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006. Esse si suddividono in zone di protezione assoluta e di rispetto mentre, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, sono individuate le zone di protezione.

L'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque impegna la Giunta regionale ad emanare specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

Le direttive tecniche per la delimitazione delle suddette aree sono in via di ultimazione. In attesa di tale adempimento, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia sono normate in Regione Veneto dall'art. 16 del Piano di Tutela delle Acque (o direttamente dal D.Lgs 152/06 art. 94).

Per le zone di tutela assoluta valgono i divieti di cui al D.Lgs 152/06, art. 94.



Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade (ulteriori chiarimenti sono forniti dall'art. 16 delle Linee guida applicative, approvate con DGR 80/2011);
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

L'art. 16 del Piano di tutela impegna la Giunta regionale a disciplinare, all'interno delle zone di rispetto:

- a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;
- b) gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- d) le pratiche agronomiche.

In attesa di tali determinazioni il piano individua le seguenti misure:

- a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;
- b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;
- c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:
 - 1) nelle zone vulnerabili, dei programmi d'azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;
 - 2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate.



3.7.2. Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

Esiste un data base (“Alice”), a scala regionale con l’anagrafica e con alcune informazioni relative alle concessioni per acque pubbliche.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

Non esiste un catasto che raccolga le informazioni di tutti gli invasi.

Nel bacino del Po di competenza della Regione Veneto non sono presenti invasi di interesse per il PdG

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Le procedure di rilascio di concessioni di derivazione pubblica sono disciplinate dalle disposizioni contenute all’art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775. La Regione Veneto con delibera n. 1628 del 19 novembre 2015, ha aggiornato le disposizioni relative al procedimento di concessione per tutte le istanze di derivazione d’acqua pubblica. Tutte le derivazioni sono soggette ad istanza.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

L’obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori è stato istituito con D.Lgs 07/12/1993 n. 275.

In Veneto, l’obbligo di misura dei prelievi è sancito, a livello di norma locale, dall’articolo 21, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 stabilisce che *“tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi”*.

L’obbligo di posizionamento del contatore presso il punto di prelievo e dell’eventuale restituzione, nonché quello di comunicazione dei dati, è stato confermato nell’ambito del Piano di tutela delle acque, riferendolo in particolare alle derivazioni di acque per uso irriguo (art. 40, comma 1, punto e) ed ai pozzi ad uso domestico che interessano falde acquifere protette.

Tuttavia, una più recente disposizione della Giunta regionale (DGR n. 2626 del 18 dicembre 2012) ha integrato le norme di attuazione del PTA consentendo che, in alternativa al posizionamento dello strumento di misura, si possa provvedere attraverso la dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati da pozzo o da campi pozzi, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata dei prelievi, limitamente alle seguenti fattispecie:

- prelievi irrigui con portata massima inferiore a 10 l/s o con volume annuo inferiore a 20.000 mc;
- prelievi di carattere occasionale.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste in Regione Veneto.

Esiste un monitoraggio periodico per i prelievi idropotabili attuato dalle società di gestione del Servizio Idrico Integrato

Esistenza dell’obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Il T.U. 1775/1933 sancisce, in generale, il principio della temporaneità del diritto di utenza, fissando dei limiti massimi di durata in relazione al tipo di uso dell’acqua oggetto di concessione. In particolare l’art. 21 fissa i limiti massimi per i diversi tipi di concessione come di seguito precisato:

- per le grandi derivazioni ad uso di forza motrice: sessanta anni;
- per le grandi derivazioni a scopo potabile, di irrigazione o bonifica: settanta anni;
- per le piccole derivazioni: trenta anni.



Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Nell'ambito dell'iter autorizzativo le Autorità competenti tengono anche conto, tra gli altri aspetti, della compatibilità del prelievo rispetto agli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla DQA.

In tale contesto viene di norma prescritto, per derivazioni importanti o corpi idrici particolari, un monitoraggio ex ante ed ex post, da effettuare sulla base di specifiche linee guida elaborate da ARPA Veneto e pubblicate sul pertinente sito web (in allegato al "Rapporto annuale sull'attività istruttoria e di monitoraggio del Dipartimento provinciale ARPAV di Belluno").

3.7.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

I criteri generali sui quali si fondano le procedure di autorizzazione allo scarico sono disciplinati dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

Il comma 1 prevede che tutti gli scarichi debbano essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità auto depurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee (art. 124, comma 9, del D.Lgs. 152/2006). In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006 (quella che contiene le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente (art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/2006)

Va anche evidenziato che, in attuazione del principio "chi inquina paga", le spese occorrenti per l'effettuazione di rilevamenti, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente (art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/2006).

Le competenze della Regione in merito al rilascio delle autorizzazioni sono specificate nell'art. 5 Legge Regionale n. 33/85 e ss.mm.ii..

Le autorizzazioni possono essere rilasciate dalla Regione (nel caso di impianti in A.I.A. indicati in Allegato A alla medesima L.R.33/85), dalla Provincia (nel caso di impianti in A.I.A. indicati in Allegato B alla medesima L.R.33/85 e in altri casi indicati nell'art. 5 della L.R.33/85, come le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'art. 35 della medesima L.R. e le autorizzazioni degli impianti di seconda categoria di cui all'art. 49 comma 1 lettera c della medesima L.R.) o dal Comune (casi di cui all'art. 6 della L.R. 33/85). Gli scarichi produttivi in pubblica fognatura sono autorizzati dal Consiglio di bacino (ex A.A.T.O.) competente per territorio.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del Servizio Idrico Integrato e approvati dal Consigli di Bacino (art. 124 c. 7 del D.Lgs 152/06).

Per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, è ammesso l'uso di sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati. Per gli scarichi



di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo (Piano di tutela delle Acque, art. 21).

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Le acque meteoriche di dilavamento sono normate dall'art. 39 del Piano di tutela delle Acque (PTA); sono considerate scarichi, e quindi soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. b del D.Lgs 152/06, nei casi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 39 del PTA. Non sono considerate scarichi le acque meteoriche di cui all'art. 39 comma 5 del PTA. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1 dell'art. 39 stesso, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Salvo quanto previsto in materia di A.I.A. e di A.U.A., l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio ed è rinnovabile ai sensi e con le modalità di cui all'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo (Piano di tutela delle Acque, art. 21). Il rinnovo tacito non vale per gli scarichi assimilati che non recapitano in fognatura.

Le autorizzazioni agli scarichi di acque produttive delle attività ricomprese nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 hanno la stessa validità dei provvedimenti di A.I.A. La durata dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) è fissata ordinariamente in 10 anni (D.Lgs. 46/2014). Per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione sono registrate ai sensi del Regolamento CE n 1221/2009 la durata dell'autorizzazione è fissata in 16 anni, mentre è di 12 anni per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione sono certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001 (D.Lgs. 46/2014). Il riesame ordinario è disposto sull'intera installazione nel suo complesso nei seguenti casi:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella G.U.C.E. delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato. Tale termine è di sedici anni o di dodici anni per le tipologie di impianti precedentemente specificati.

Infine si applica, per i casi previsti, quanto stabilito dal DPR 59/2013 in materia di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) che prevede una durata dell'AUA pari a 15 anni dalla data del rilascio.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono



rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Pur non essendo esplicitamente prescritto il rispetto degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA, l'art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 dispone che l'autorizzazione allo scarico contenga le prescrizioni tecniche atte a garantirne la conformità alle disposizioni della parte III del decreto (quindi anche ricomprendendo l'obbligo di perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale previsto dall'art. 77) e senza pregiudizio per il corpo ricettore.

L'art. 2 comma 4 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (PTA) (approvato con DCR n. 107/2009 e ss.mm.ii.) stabilisce che "I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso non possono autorizzare la realizzazione di qualsiasi opera, intervento o attività che sia in contrasto con gli obiettivi del Piano o che possa pregiudicarne il raggiungimento."

Inoltre, l'art. 24 del PTA stabilisce limiti allo scarico diversi a seconda delle caratteristiche del territorio in termini di idrologia e idrogeologia: "I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità dell'impianto e del grado di protezione del territorio, suddiviso nelle zone omogenee indicate all'articolo 18 comma 2 (del medesimo PTA, n.d.r.)".

3.7.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

La norma nazionale di riferimento è il DM 7 aprile 2006 mentre la norma di recepimento regionale è data dalla D.G.R. 1495 del 7 agosto 2006 che detta criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ed aziendali.

In particolare il Titolo II detta criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; il Titolo III detta le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende; il Titolo IV disciplina le comunicazioni ed il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.

L'art. 33 dispone che la Giunta regionale, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Province e da altre conoscenze a disposizione riguardanti lo stato delle acque, gli allevamenti, le condizioni pedoclimatiche ed idrologiche, organizzi ed effettui nelle zone non vulnerabili sia controlli amministrativi con incrocio di dati sia controlli in loco nelle aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione.

Vi sono poi gli impegni stabiliti a livello di singola azienda agricola nell'ambito della disciplina del regime di condizionalità individuata, a livello nazionale, dal DM 180/2015 e, a livello regionale, dalla DGR n. 612 del 21 aprile 2015. In particolare:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (fascia tampone);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri (fascia inerbita).

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

Con il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari viene reso obbligatorio il controllo funzionale per tutte le attrezzature utilizzate per la distribuzione di tali prodotti, secondo le seguenti scadenze:

- Entro il 26/11/2016 tutte le attrezzature utilizzate a scopi professionali devono essere sottoposte al controllo;
- l'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data;



- le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto (inteso come “primo acquisto”, ossia dell’attrezzatura nuova);
- Le attrezzature utilizzate da contoterzisti devono essere controllate ogni due anni, ed entro due anni dell’acquisto. La scadenza per il primo controllo per i contoterzisti è anticipata al 26 novembre 2014.

Il PAN elenca le attrezzature soggette all’obbligo del controllo, si tratta della generalità delle irroratrici usate per i trattamenti alle colture arboree, erbacee, nelle serre e per uso extra agricolo.

La Regione del Veneto, con DGR n. 1158 del 26/07/2011 ha provveduto a potenziare e riorganizzare il servizio di controllo, rivedendo le procedure e adattandole alle indicazioni della direttiva 128 e agli standard approvati a livello UE. Attualmente sono autorizzati o riconosciuti ad operare sul territorio regionale 30 Centri Prova che hanno personale abilitato, idonee attrezzature, possibilità di effettuare interventi meccanici e sono tenuti a rispettare le procedure ufficiali.

Oltre a sottoporre le irroratrici a controllo funzionale presso un Centro Prova autorizzato, gli utilizzatori professionali sono tenuti a:

- effettuare controlli tecnici periodici delle attrezzature, ossia la manutenzione ordinaria, in modo da assicurare il mantenimento dell’efficienza;
- ad effettuare la regolazione (o taratura) delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta (ossia i corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini”).

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell’erosione del suolo e l’inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Sono fissati all’interno della disciplina regime di condizionalità di cui alla D.G.R. n. 612 del 21 aprile 2015.

In particolare, con riguardo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) n. 4 – Copertura minima del suolo, gli impegni applicabili a livello di singola azienda per assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, sono i seguenti:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la di scissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) o, in alternativa, la presenza della copertura vegetale o dei residui colturali per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Con riguardo al BCAA n. 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali;
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgorgo delle acque.



Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Vale quanto già esposto per i nutrienti.

3.7.5. Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

La gestione dei beni del demanio idrico e le connesse funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali sono state trasferite dallo Stato alla Regione Veneto con l'articolo 86 del D.Lgs. 112/1998.

La norma fondamentale di riferimento per le modificazioni fisiche dei corpi idrici rimane il T.U. 523/1904 sulle opere idrauliche, il quale definisce e dettaglia l'attività di vigilanza e di tipo autorizzativo che compete all'Amministrazione pubblica preposta alla tutela dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idraulico.

In particolare:

- l'art. 93 afferma che nessuno può fare opere negli alvei e sulle sponde dei corsi d'acqua demaniali senza l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente;
- l'art. 96 elenca le opere e gli atti vietati dalle norme di polizia idraulica;
- gli artt. 97 e 98 elencano invece le opere che possono essere realizzate solo con il permesso dell'autorità idraulica.

Per qualsiasi attività/opera da effettuarsi all'interno o sulle sponde degli alvei fluviali, occorre dunque richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente.

Più recentemente la DGR n. 3357 del 10 novembre 2009 definisce le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia delle opere di bonifica e loro pertinenze, in attuazione di quanto previsto dal titolo VI del R.D. 368/1904 e dal Capo VII del R.D. 523/1904.

Il “Regolamento tipo di polizia idraulica” costituente parte integrante della delibera, individua le opere e le attività assolutamente vietati in prossimità dei corsi d'acqua ovvero quelli possibili solo mediante rilascio di regolare autorizzazione o concessione.

In particolare, l'estrazione e l'asporto di sabbia e ghiaie nell'alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, deve regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dalla Giunta regionale (L.R. 41/1988).

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Il R.D. 523/1904, all'art.96 lettera f), pone dei vincoli agli usi delle fasce di terreno laterali ai corsi d'acqua, e precisamente:

- distanza non minore di 4,00 metri per le piantagioni, collocazione di alberature, recinzioni, pali, dissodamento terreni, ecc...
- distanza non minore di 10,00 metri per nuovi fabbricati, scavi, e simili.

Tali distanze sono fissate per legge ed inderogabili. Esse hanno carattere prevalente anche nei confronti di eventuali strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale diffusi. Poiché le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità, la loro violazione costituisce reato di carattere penale.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti



Per alcune delle categorie di opere indicate nell'allegato II alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 sono fissate delle soglie sotto alle quali il progetto non deve essere assoggettato a procedura di screening. Tali soglie, tuttavia, sono state ridotte al 50% dal DM del MATTM del 30 marzo 2015.



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015

Piano di Gestione *Acque*

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 7.4 ALL'ELABORATO 7

REPERTORIO E DATABASE DEL PROGRAMMA DI MISURE DEL PDG Po 2015

Versione	2
Data	Creazione: 1 ottobre 2015 Modifica: 1 marzo 2016
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 43
Identificatore	PdGPo2015_All74_Elab_7_3mar16.doc
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

Riesame e aggiornamento al 2015



Indice

1.	Premessa	1
2.	Programma di misure: struttura e contenuti del database	2
2.1.	Relazioni	3
2.2.	Contenuti della tabella principale e delle tabelle collegate	4
2.2.1.	Contenuti della tabella principale "AtlanteMisureIndividuali_20lug2015"	4
2.2.2.	Contenuti della tabella collegata "PressioneSignificativa"	5
2.2.3.	Contenuti della tabella collegata "EfficaciaMisura"	5
2.2.4.	Contenuti della tabella collegata " CI "	5
2.2.5.	Contenuti della tabella collegata "ComprensorioIrriguo"	6
2.2.6.	Contenuti della tabella collegata "Sottobacino"	6
3.	Metodologia adottata a livello regionale per la selezione delle misure individuali	7
3.1.	Regione Piemonte	7
3.2.	Provincia Autonoma di Trento	14
3.3.	Regione Valle d'Aosta	33
3.4.	Regione Emilia-Romagna	34
3.5.	Regione Lombardia	34
3.6.	Regione Liguria	39



1. Premessa

Il Programma di misure del Piano di Gestione delle Acque del distretto del fiume Po è descritto nelle sue linee generali nell'Elaborato 7 del Piano di Gestione, mentre il presente allegato descrive i dati contenuti nei singoli database e la metodologia adottata a livello regionale per la selezione delle misure individuali.

I singoli Database regionali e il Database di distretto sono strutturati con contenuti comuni che derivano dal documento guida europeo al reporting WISE 2016 e che sono illustrati in sintesi nei capitoli seguenti.

Le misure sono dettagliate a diverse scale territoriali, compreso il livello di corpo idrico e rappresentano un notevole miglioramento rispetto ai contenuti informativi presentati con il Piano di Gestione delle Acque 2010. Le informazioni riferite alle misure individuali presenti a scala di corpo idrico sono oggetto anche di una rappresentazione cartografica dedicata che illustra per ciascun corpo idrico le tipologie chiave di misure (KTM) (si veda Elaborato 12).

I Database regionali sono stati compilati dalle Regioni e dalla Provincia Autonoma di Trento, sulla base del lavoro di coordinamento ed analisi svolto da parte del Gruppo di lavoro Autorità di Bacino – Regioni, Provincia Autonoma di Trento.

Il Database distrettuale è stato predisposto dall'Autorità di bacino del fiume Po, in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro sopra citato.

Per quanto riguarda la descrizione della metodologia per la selezione delle misure individuali le informazioni mancanti sono in corso di acquisizione.



2. Programma di misure: struttura e contenuti del database

I database del Programma di misure del PdG Po 2015 contengono tutte le informazioni tecniche e finanziarie relative alla programmazione delle misure per il periodo 2016 - 2021. La struttura del DB è costituita da una tabella principale denominata "AtlanteMisureIndividuali_20lug2015" che si relaziona in misura da "1 a molti" con le seguenti tabelle collegate:

- Pressione significativa;
- Efficacia della misura;
- CI;
- Comprensorio Irriguo;
- Sottobacino.

La relazione tra tabella principale e tabella collegata è resa possibile dal campo "Codice misura" della tabella principale, presente anche nelle singole sottotabelle.



2.1. Relazioni

Di seguito si fornisce il quadro di sintesi delle relazioni presenti tra le tabelle del database. La chiave di collegamento tra tutte le tabelle contenute nel database è il campo: “ID_MisuraIndividuale” (campo chiave), che collega la tabella principale “AtlanteMisureIndividuali_20luglio2015” alle altre cinque sottotabelle (si veda Figura 1) in un rapporto “1 a molti”.

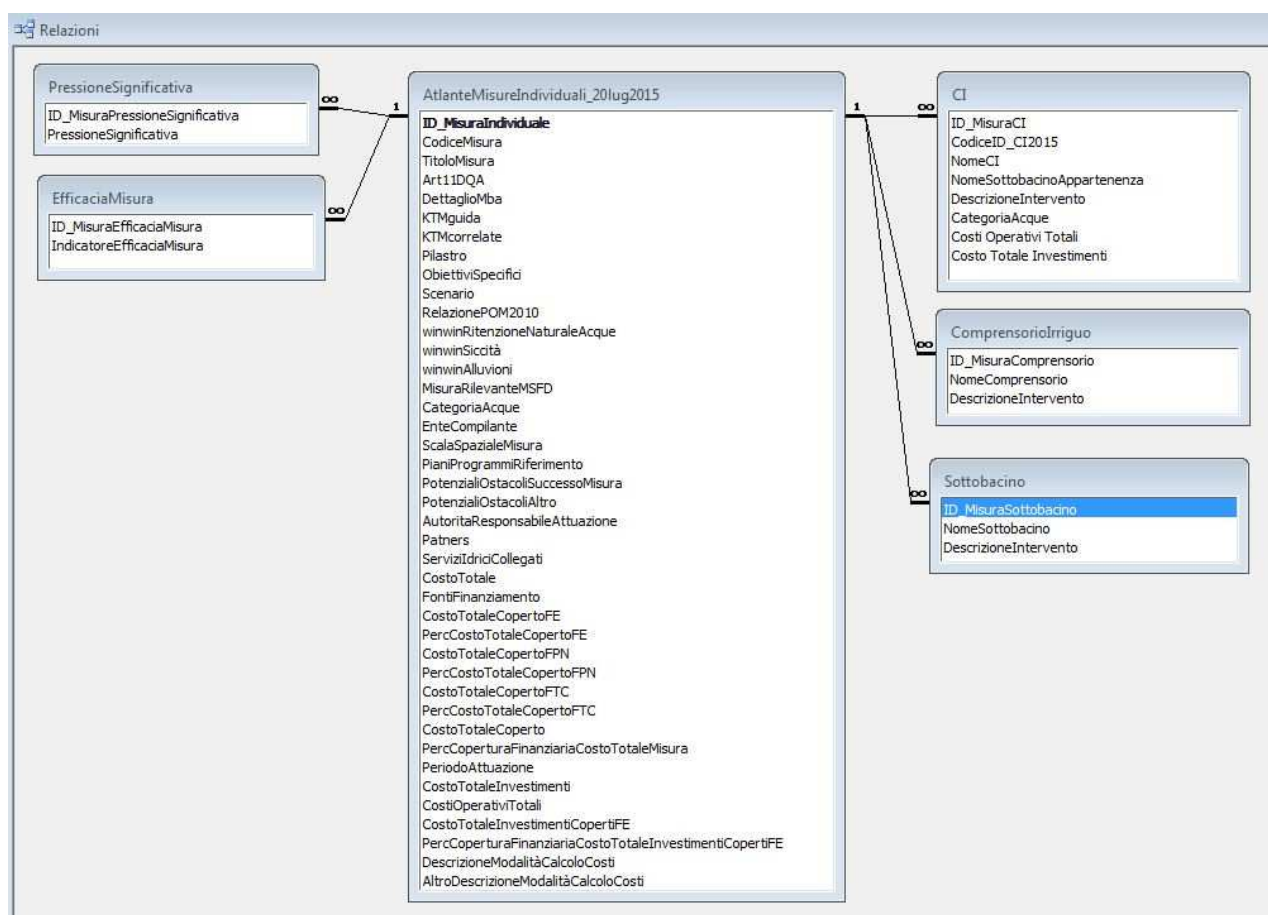


Figura 1: Sintesi delle relazioni presenti tra la tabella principale e le sottotabelle del Database



2.2. Contenuti della tabella principale e delle tabelle collegate

Di seguito si riporta il tracciato record dei dati contenuti nella tabella principale e nelle cinque tabelle ad essa collegate.

2.2.1. Contenuti della tabella principale "AtlanteMisureIndividuali_20lug2015"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraIndividuale	Contatore	Intero lungo
CodiceMisura		Testo
TitoloMisura	Descrizione della misura	Memo
Art11DQA	Specifica se la misura è una Mba o Msu	Testo
DettaglioMba	Tipo di Mba	Testo
KTMguida	Codice della KTM	Testo
KTMcorrelate	Codice della/e KTM correlate	Testo
Pilastro	Codice e descrizione del pilastro	Testo
ObiettiviSpecifici	Codice obiettivi	Testo
Scenario	Codice tipologia scenario	Testo
RelazionePOM2010	Relazione della misura col POM2010	Memo
winwinRitenzioneNaturaleAcque		Testo
winwinSiccità		Testo
winwinAlluvioni		Testo
MisuraRilevanteMSFD	Specifica se la misura è o no rilevante per MSFD	Testo
CategoriaAcque	Specifica la categoria delle acque interessate dalla misura (RW, CW, etc)	Testo
RegioneCompilante	Nome della regione compilante	Testo
ScalaSpazialeMisura	Scala spaziale della misura (Distretto, etc)	Testo
PianiProgrammiRiferimento	Piani e Programmi di riferimento per la misura	Testo
PotenzialiOstacoliSuccessoMisura	Specifica dei potenziali ostacoli alla realizzazione della misura	Testo
PotenzialiOstacoliAltro	Descrizione della scelta "Altro" del campo precedente	Testo
AutoritaResponsabileAttuazione	Elenco Autorità responsabile/i della attuazione della misura	Memo
Partners	Partners che collaborano alla attuazione della misura	Testo
ServiziIdriciCollegati	Specifica i Servizi Idrici interessati	Testo
CostoTotale		Valuta
FontiFinanziamento		Testo
CostoTotaleCopertoFE	Riporta il costo coperto con fondi europei	Valuta
PercCostoTotaleCopertoFE	Indica la percentuale del costo totale coperta con fondi europei	Precisione singola
CostoTotaleCopertoFPN	Riporta il costo coperto con fondi pubblici	Valuta



PercCostoTotaleCopertoFPN	nazionali Indica la percentuale del costo totale coperta con fondi pubblici nazionali	Precisione singola
CostoTotaleCopertoFTC	Riporta il costo coperto con fondi derivanti da tariffa o canone	Valuta
PercCostoTotaleCopertoFTC	Indica la percentuale del costo totale coperta con fondi derivanti da tariffa o canone	Precisione singola
CostoTotaleCoperto		Valuta
PercCoperturaFinanziariaCostoTotaleMisura	Indica la percentuale del costo totale della misura con copertura finanziaria	Intero lungo
PeriodoAttuazione	2016-2021; 2016-2018; 2019-2021	Testo
CostoTotaleInvestimenti		Valuta
CostiOperativiTotali		Valuta
CostoTotaleInvestimentiCopertiFE	Riporta il costo totale per investimenti coperto con fondi europei	Valuta
PercCoperturaFinanziariaCostoTotaleInvestimentiCopertiFE	Indica la percentuale del costo totale per investimenti coperto con fondi europei	Precisione singola
DescrizioneModalitàCalcoloCosti	Descrizione della modalità utilizzata per calcolare il costo	Testo
AltroDescrizioneModalitàCalcoloCosti	Descrizione dell'opzione "Altro" del campo precedente	Testo

2.2.2. Contenuti della tabella collegata "PressioneSignificativa"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraPressioneSignificativa	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
PressioneSignificativa	Descrizione della pressione significativa	Testo

2.2.3. Contenuti della tabella collegata "EfficaciaMisura"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraEfficaciaMisura	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
IndicatoreEfficaciaMisura	Descrizione dell'indicatore dell'efficacia della misura	Testo

2.2.4. Contenuti della tabella collegata " CI "

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraCI	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
CodiceID_CI2015 ¹	Codice del corpo idrico nel PdGPo 2015	Testo

¹ Nel database della Regione Emilia-Romagna per le misure individuali che interessano le acque sotterranee è riportato il codice ID_CI2015EU



NomeCI	Nome del corpo idrico	Testo
NomeSottobacinoAppartenenza	Nome sottobacino di appartenenza del corpo idrico	Testo
DescrizioneIntervento	Descrizione dell'intervento legato alla misura	Testo
CategoriaAcque	Categoria acque interessate dall'intervento (SW, LW, etc)	Testo
Costi Operativi Totali		Valuta
Costo Totale Investimenti		Valuta

2.2.5. Contenuti della tabella collegata "ComprensorioIrriguo"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraComprensorio	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
NomeComprensorio	Nome del comprensorio di riferimento	Testo
DescrizioneIntervento	Descrizione dell'intervento legato alla misura	Testo

2.2.6. Contenuti della tabella collegata "Sottobacino"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraSottobacino	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
NomeSottobacino	Nome del sottobacino interessato dalla misura	Testo
DescrizioneIntervento	Descrizione dell'intervento legato alla misura	Testo



3. Metodologia adottata a livello regionale per la selezione delle misure individuali

3.1. Regione Piemonte

Il presente allegato descrive in sintesi i contenuti del “Programma di Misure della Regione Piemonte” contenente le Misure Individuali selezionate per il territorio piemontese.

La struttura e i contenuti del Programma regionale sono pienamente coerenti con la strategia di pianificazione complessiva concordata a livello di Distretto padano; di seguito sono descritte le principali Misure Individuali, individuate nel territorio piemontese per i corsi d'acqua, i laghi e le acque sotterranee, riferite alle KTMS (Key Type Measures), cioè le tipologie generali di azioni individuate dalla Commissione Europea e di riferimento per l'elaborazione dei Piani di Gestione di tutti gli Stati Membri.

In attuazione delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE, le Misure Individuali sono in generale riferite ai singoli corpi idrici delle diverse categorie di acque (Corsi d'acqua, Laghi, Acque sotterranee) in base alle criticità evidenziate nell'ambito dell'attività di aggiornamento del PdG Po, con particolare riferimento allo stato ambientale delle acque, all'analisi delle pressioni significative ed ai conseguenti obiettivi previsti.

In sintesi l'aggiornamento dello stato qualitativo delle acque in Piemonte, con le risultanze del monitoraggio 2009-2014, evidenzia la situazione seguente:

- corsi d'acqua – 56% dei corpi idrici in stato ecologico buono o elevato, la restante parte in stato ecologico uguale o inferiore a sufficiente; 83% dei corpi idrici in stato chimico buono;
- laghi – 46% dei corpi idrici in stato ecologico buono e la restante parte inferiore al buono; 100% dei corpi idrici in stato chimico buono;
- Acque sotterranee – 88% dei corpi idrici del sistema acquifero superficiale e dei principali di fondovalle in stato chimico scarso e 12% in stato chimico buono; 33% dei corpi idrici del sistema acquifero profondo in stato scarso e 67% in stato buono.

Le Misure Individuali sono state individuate privilegiando i corpi idrici che al 2015 non risultano raggiungere lo stato di qualità buono, per i quali sono state previste e motivate specifiche esenzioni al raggiungimento dell'obiettivo buono al 2015 (proroghe temporali o deroghe) in attuazione degli articoli 4.4 e 4.5 della Direttiva 2000/60/CE.

Un sottoinsieme di azioni, per lo più di carattere regolamentare e conoscitivo, significative per tutto il territorio piemontese, non sono riferite ai singoli corpi idrici ma a scala regionale.

Infine, l'attuazione delle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) e rappresentate anche in questo Programma di Misure, è subordinata al livello di adesione ai bandi e pertanto in questa fase di norma non è possibile una loro localizzazione spaziale e temporale.

Corsi d'acqua

Con riferimento alla KTM 01, relativa agli interventi che riguardano il servizio idrico integrato, l'individuazione degli interventi in cui si sostanziano le Misure Individuali inserite nel Programma di Misure è avvenuta come di seguito descritto.

L'attenzione si è concentrata sui corsi d'acqua identificati come corpi idrici superficiali con stato ecologico inferiore a buono o con stato chimico non buono e per i quali l'analisi delle pressioni ha evidenziato una corresponsabilità da parte di usi delle acque riconducibili al servizio idrico integrato.

È stata quindi effettuata una ricognizione dei Programmi degli Interventi che gli Enti di Governo degli Ambiti territoriali ottimali per il servizio idrico integrato hanno messo a punto in esecuzione della



deliberazione n. 643 del 27 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico. Dal dettaglio della programmazione per il quadriennio 2014-2017 sono stati estrapolati gli interventi del servizio di fognatura e depurazione ritenuti maggiormente capaci di incidere favorevolmente sulla dinamica di miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici in esame.

Laddove non erano presenti interventi già programmati per il quadriennio 2014-2017 o gli interventi programmati non siano stati reputati esaustivi – evidentemente tenendo conto della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica – e sufficienti a garantire il pieno contributo del servizio idrico integrato al raggiungimento degli obiettivi di qualità, gli enti di Governo d'Ambito sono stati invitati a destinare quota parte della futura programmazione (oltre 2017) con l'individuazione di nuovi interventi e l'impegno a realizzarli entro il periodo di programmazione del Piano (2021).

Gli interventi così individuati sono stati quindi associati alle Misure Individuali ritenute maggiormente rappresentative dei principali lavori previsti.

Nell'ambito delle KTM 02 e KTM 03, riferite alla riduzione dell'inquinamento da nutrienti e pesticidi di origine agricola, sono state inserite, per i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, le Misure Individuali relative all'aggiornamento delle zone vulnerabili nonché, per la KTM 02, all'applicazione del Programma di Azione per la riduzione dell'inquinamento da nitrati elaborato per il Piemonte ai sensi delle direttive 91/676/CEE e 2000/60/CE (KTM 02-P2-a008). Inoltre continuano ad essere vigenti le attività di sorveglianza delle aziende agricole in relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (KTM 02-P2- a011).

In questo ambito di intervento sono state inoltre individuate le seguenti Misure Individuali:

- KTM02-P2-a009 - concernente la realizzazione di fasce perifluviali multifunzionali su corpi idrici selezionati in base alla presenza di pressione significativa di origine agricola e con stato ecologico o chimico non buono; questa misura è stata inoltre attivata su corpi idrici ricadenti in siti appartenenti alla Rete Natura 2000 in presenza di stato ecologico inferiore a buono e situati in aree di pianura, con finalità di mantenimento o ripristino di aree naturali. Per la realizzazione di questa misura nel sessennio di validità del PdG Po, si è prevista la correlazione con alcune misure volontarie del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) come opportunità di finanziamento; è stata inoltre prevista l'attivazione della misura del PSR di indennità correlata alla Direttiva acque (KTM03-P2-b015);
- KTM03-P2-b014 - inerente l'applicazione delle misure individuate dal Programma di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitosanitari (PAN), su corpi idrici ricadenti nelle aree risicole; per mitigare l'impatto evidenziato dal monitoraggio qualitativo delle acque, sono state previste specifiche linee di intervento relative alla limitazione d'uso di alcuni prodotti fitosanitari, alla promozione di un'attività di formazione specifica per l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari e ad una più efficace e mirata organizzazione dell'attività di controllo;
- KTM03-P2-b015 – laddove si ritiene a rischio il mantenimento dell'obiettivo “buono”;
- KTM26-P5-a108 - riferita all'elaborazione di documenti regionali di indirizzo per l'applicazione operativa delle misure individuate per i corpi idrici in area risicola.

Per la KTM 06, e la correlata KTM 23, inerenti il miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corsi d'acqua e la realizzazione di “infrastrutture verdi”, sono state applicate le Misure Individuali KTM 0506-P4-a0113, KTM06-P4-a020, KTM06-P4-a023 e KTM23-P4-b100, prendendo in considerazione quei corpi idrici sui quali sono state già previste da altri atti (piani e programmi) o da screening conseguente all'analisi delle pressioni significative condotta per la redazione del PdG Po.

In particolare, tra gli altri, sono stati assunti nel Programma di Misure della Regione Piemonte gli interventi indicati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA) per i corpi idrici ricadenti nelle ARS (Aree a Rischio Significativo distrettuali), elencati nella Relazione del Piano alluvioni, Parte IV A, con particolare riferimento all'obiettivo generale 4 “Assicurare maggiore spazio ai fiumi”, riguardante la redazione dei Programmi di gestione dei sedimenti (KTM 0506-P4-a0113) e la realizzazione di aree di laminazione delle piene (KTM23-P4-b100) e all'obiettivo generale 3 “Ridurre l'esposizione al rischio”, con riferimento alla predisposizione dei Programmi di gestione della vegetazione ripariale (KTM06-P4-a020).



La KTM 0506-P4-a0113, inoltre, è stata inserita su tutti i corpi idrici già oggetto di Programma di gestione dei sedimenti (PGS) per iniziativa del Settore regionale Difesa del suolo, non ricadenti già in ARS distrettuali. Per quanto riguarda la Misura Individuale KTM06-P4-a023, inerente l'attuazione degli interventi dei PGS già ultimati, sono stati estratti e inseriti nel PdG Po, in relazione ai corpi idrici interessati, quegli interventi di riqualificazione morfologica ritenuti coerenti con le finalità della direttiva acque.

La Misura Individuale KTM06-P4-a020 si riferisce ad attività avviate in Piemonte in occasione della partecipazione al progetto europeo ALCOTRA "Eau Concert", nell'ambito del quale si è sperimentata una metodologia di gestione della vegetazione ripariale con finalità sia di manutenzione conservativa e riqualificazione della fascia perfluviale sia di mitigazione del rischio idraulico. Nel Piano si è deciso di prevedere la predisposizione di Programmi di gestione della vegetazione su corpi idrici/corsi d'acqua con significative pressioni di tipo morfologico, privilegiando, comunque, quelli con stato ecologico non buono, in aggiunta ai corpi idrici ricadenti nelle sopra citate ARS.

Nell'ambito della Misura Individuale KTM07-P3-a029 inerente il deflusso minimo vitale e le portate ecologiche, il Piano di Bilancio idrico, parte integrante del PdG Po, prevede una specifica azione volta a caratterizzare lo stato di alterazione antropica dei regimi delle portate dei corpi idrici ed a verificare, attraverso il bilancio idrico "verde" (KTM14-P3-b081), gli effetti sugli usi dell'acqua derivanti dall'applicazione dell'ecoflow, quantificato secondo le indicazioni della Guidance europea 31 (regime di portate necessario per conservare la struttura e la funzionalità degli habitat che supportano gli ecosistemi acquatici). Il bilancio idrico fornirà inoltre elementi per effettuare la cosiddetta "gap analysis" utile a supportare le valutazioni inerenti l'eventuale applicazione degli articoli 4.4 e 4.5 della Direttiva acque.

Attraverso il bilancio idrico verde saranno infatti caratterizzati i gaps quantitativi ovvero i minori volumi idrici mediamente disponibili per gli usi antropici e quelli irrigui, in particolare, che rappresentano la frazione prevalente del prelievo complessivo non compensato, da superare progressivamente mediante l'attivazione di opportune misure di efficientamento nell'ambito del PSR tenendo conto delle priorità identificate, nonché mediante una maggiore armonizzazione dell'uso delle acque superficiali e sotterranee nei periodi di scarsità e siccità nell'ambito dell'attuazione della misura di valenza distrettuale KTM26-P5-a106.

L'applicazione della Misura Individuale KTM08-P3-b039, relativa alla mappatura del livello attuale di efficienza dell'utilizzo idrico e all'individuazione di target di riduzione dei prelievi, in coerenza con le previsioni dell'art. 46 del nuovo regolamento per l'impiego dei fondi FEASR 2014-2021, servirà ad orientare l'utilizzo delle risorse disponibili del PSR verso interventi che producano un risparmio idrico coerente con l'obiettivo di riduzione del 5% dei prelievi irrigui da acque superficiali nel distretto idrografico del Po entro il 2021, inteso come diminuzione del prelievo dai corpi idrici naturali negli ambiti in cui tale azione risulti prioritaria. Le misure saranno prioritariamente orientate a migliorare le condizioni di deflusso nei corpi idrici interessati da un eccesso di prelievo senza penalizzare il comparto agricolo, così come delineato nella Guida europea del novembre 2014 sulle modalità di applicazione del richiamato art. 46 del FEASR. Al perseguimento dell'obiettivo di riduzione dei prelievi concorre anche la rideterminazione dei canoni e delle tariffe dell'acqua finalizzata ad incentivare un uso efficiente della risorsa idrica (KTM1011-P5-a118).

Al fine di perseguire gli obiettivi sinteticamente delineati, a completamento del bilancio idrico distrettuale, si procederà all'aggiornamento del bilancio idrico delle componenti del reticolo naturale regionale (KTM14-P3-b081). Tale misura consentirà di valutare lo stato del bilancio idrico alla scala regionale incrociando la pressione di prelievo valutata attraverso l'indice WEI+ (water extraction index), riferito alle sole acque superficiali, con lo stato qualitativo dei corpi idrici e identificare le azioni da mettere in atto tenendo conto anche del rischio di fallanza di fornitura di acqua al comparto agricolo, nel rispetto del principio della gerarchia dell'acqua "supply side measures".

La conoscenza degli effettivi prelievi idrici e dei volumi di acqua in agricoltura, presupposto imprescindibile per l'applicazione del principio del recupero dei costi e l'incentivazione dell'uso efficiente dell'acqua, passa anche attraverso l'adeguamento dei regolamenti regionali sulla misurazione dei prelievi e sugli utilizzi dell'acqua nel settore agricolo, da effettuare entro il 2019 secondo le modalità delineate dalle Linee Guida ministeriali approvate con Decreto del 31 luglio 2015 (KTM08-P3-b038).



Al fine di ridurre gli impatti negativi della scarsità e della siccità, la misura KTM24-P3-b102 prevede la messa a punto di specifici strumenti a livello regionale e degli ambiti territoriali sui quali operano i fornitori dei Servizi Idrici di acquedotto e di irrigazione, da elaborare sulla base del Piano di Gestione delle Siccità a livello di Distretto.

Sarà mantenuta e sviluppata la modellistica previsionale regionale di annuncio degli eventi di magra dei corpi idrici superficiali con attivazione dei moduli che consentono l'acquisizione, il processamento e sintesi in tempo reale dei dati relativi a regolazioni e prelievi, in coerenza con l'attuazione della misura di distretto KTM14-P3-b079 relativa al DEWS-Po, da utilizzare come strumento a supporto della governance dell'acqua in presenza di scarsità e siccità.

Ai fini dell'identificazione delle potenziali criticità quantitative future e della previsione e attuazione di efficaci misure di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, si procederà anche all'aggiornamento del bilancio idrico in relazione a futuri scenari climatici come definiti a livello di distretto e di futuri scenari di utilizzo della risorsa.

Particolare attenzione sarà dedicata alla Misura Individuale KTM26-P5-a108 di informazione, educazione e formazione all'uso efficiente della risorsa idrica ed al risparmio, da attuare prevalentemente nel settore agricolo utilizzando le risorse specificamente previste allo scopo dal PSR.

La Regione concorre inoltre all'attuazione delle seguenti misure previste dal Programma di Misure di valenza distrettuale coordinate dall'Autorità di Bacino del Po: KTM07-P3-a030, KTM08-P3-b037, KTM08-P3-b041, KTM14-P3-a050, KTM14-P3-a071, KTM14-P3-b074, KTM14-P5-a061, KTM24-P6-b104, KTM26-P5-a106.

Per le KTM 9, 10 e 11, inerenti le Misure per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici, in coerenza con l'analoga misura di livello distrettuale, è stata inserita la Misura Individuale KTM091011-P5-b117, volta all'applicazione delle Linee guida nazionali (DM 39/2015), recanti i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua. Tale esigenza nasce dalle difficoltà operative ancora presenti; infatti il documento nazionale sancisce principi generali fondamentali quali: la necessità di porre in capo ai settori di impiego dell'acqua più coinvolti nel degrado delle risorse idriche il recupero dei costi ambientali, cioè i costi delle misure di risanamento necessarie per mitigare l'impatto generato, e le modalità di internalizzazione dei costi medesimi, attraverso la revisione delle politiche dei prezzi (es. canoni e tariffe), la previsione di strumenti fiscali idonei, la fissazione di obblighi agli utilizzatori (es. maggiori rilasci in alveo, riqualificazione fluviale). Partendo da tali premesse e vista la specifica competenza delle Regioni in materia di canoni, vi è la necessità di approfondire la tematica per conseguire una reale applicazione del principio del recupero dei costi.

Nell'ambito della KTM 14, relativa alle attività previste per il necessario approfondimento conoscitivo di alcune tematiche, nel Piano sono state inserite diverse Misure Individuali, riferite ai singoli corpi idrici o a scala regionale, concernenti: l'aumento delle conoscenze sullo stato morfologico dei corpi idrici e sulle pressioni potenzialmente influenti (KTM14-P4-a049, KTM14-P4-b084, KTM14-P4-b088, KTM14-P4-b077), la migliore definizione delle pressioni afferenti alle risorse idriche e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi (KTM14-P1P2-b085), l'ulteriore indagine sulle sostanze prioritarie e adeguamento dei relativi piani di monitoraggio alle novità normative (KTM14-P1-b086, KTM14-P1P2-b087), l'aggiornamento del calcolo del bilancio idrico (KTM14-P3-b081). Lo sviluppo conoscitivo di questi temi consentirà una migliore definizione dello stato delle risorse idriche ed una migliore definizione delle misure in fase di aggiornamento della pianificazione.

Le misure di "Governance" inerenti la KTM 26, nel loro complesso, sono azioni di tutela intese nella loro più ampia accezione, comprendono infatti anche elementi di integrazione con le altre pianificazioni territoriali, la sfera della formazione e informazione sui contenuti del Piano di Gestione e le sue ricadute nelle differenti aree socioeconomiche.

Attraverso lo strumento del Contratto di Fiume e Lago (KTM26-P5-a107) si vogliono affrontare problematiche legate ad alcuni corpi idrici di difficile soluzione, se affrontate senza un metodo di lavoro attraverso cui garantire una gestione integrata e condivisa delle risorse idriche e dei territori di pertinenza a scala locale. Nell'ambito dei corpi idrici individuati come parte dei territori di un Contratto, i portatori di interesse vengono coinvolti in azioni condivise per il raggiungimento di obiettivi comuni e la definizione di strategie e progetti elaborati di comune accordo per migliorare la qualità complessiva



del sistema acque. Nell'ambito delle misure del PdG Po sono stati inseriti i Contratti attualmente in essere affinché le loro azioni, che concorrono all'implementazione della Direttiva, possano trovare finanziamento nell'ambito della programmazione economica dei fondi europei, per armonizzare la direzione dei diversi programmi di settore verso obiettivi comuni.

Nell'ambito degli aspetti di tutela fondamentali per l'applicazione della Direttiva acque vi è la salvaguardia del "Siti Reference" (KTM26-P4-b111). Sebbene localizzati in corpi idrici caratterizzati da condizioni di pregio ecologico e lieve alterazione, poiché localizzati in aree poco antropizzate, questi siti sono a rischio di perdere la loro naturalità per le pressioni, soprattutto relative alla richiesta di prelievi idrici, che le circondano. E' quindi necessario definire un livello elevato di tutela per non perdere gli ambienti di riferimento per la classificazione di qualità dei corpi idrici e per lo studio della variazioni, nel tempo, delle condizioni di riferimento per le diverse tipologie fluviali. Tale misura si integra con quanto affrontato a livello di distretto in merito alla valutazione dell'idoneità delle nuove derivazioni idriche

Per quanto riguarda la sinergia con la Direttiva Habitat, attualmente il Piemonte ha definito "Misure di Conservazione" generali per gli ambienti e le specie ricomprese nei territori di Rete Natura 2000; Nel PdG Po è stata inserita la Misura Individuale KTM26-P4-b111 inerente l'elaborazione delle misure di conservazione sito specifiche.

E' stato possibile, inoltre, inserire su alcuni corpi idrici la Misura Individuale KTM26-P5-a105, inerente la tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di integrazione con i Piani paesaggistici regionali, tenendo conto delle previsioni contenute nel nuovo Piano paesaggistico regionale (PPR), adottato con DGR 18 Maggio 2015, n. 20-1442. La concretizzazione delle strategie del PPR si attua attraverso misure specifiche per ognuno dei 76 Ambiti territoriali di riferimento del PPR; tali misure sono suddivise per "Strategie" e "Linee di azione". In particolare sono coerenti con le finalità del PdG Po alcune linee di azione afferenti alle Strategie 1 – Riqualficazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio e 2 – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. Se nelle schede per Ambito sono proposte misure che interessano fiumi e laghi, la KTM citata è stata inserita sui corpi idrici del PdG Po ricadenti nell'Ambito.

Al fine di operare una reale integrazione con le altre pianificazioni afferenti al comparto delle acque, sono state inserite nel Programma di Misure, con riferimento alle mitigazioni del comparto agricolo, le seguenti misure volontarie presenti nel PSR regionale, con previsione di rappresentare negli specifici bandi di assegnazione delle risorse le esigenze evidenziate nel PdG Po per le acque:

- Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
- Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
- Cooperazione
- Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
- Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica
- Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico
- Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili
- Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole
- Elementi naturaliformi dell'agroecosistema
- Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema
- Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

Solo per alcune misure del PSR si è operata una territorializzazione, e quindi una correlazione con i corpi idrici in relazione a specifiche criticità, per altre, si è scelto di riferirle a scala regionale e a tutte le categorie di acque (fiumi, laghi e acque sotterranee), poiché si prevede che l'applicazione possa portare benefici su tutto il territorio o comunque su aree molto estese.



Laghi

Per quanto riguarda la KTM 01, sono stati oggetto di esame particolareggiato i laghi con stato ecologico non buono, legato sostanzialmente a problematiche di eutrofizzazione; in generale comunque si è applicata la stessa metodologia di lavoro utilizzata per i fiumi.

Per alcuni laghi naturali a lento ricambio idrico, in stato ecologico non buono a causa di alterate condizioni trofiche, sono state indicate Misure Individuali nell'ambito delle KTM 02, KTM 03 (misure per la riduzione dell'inquinamento da nutrienti e pesticidi) e l'applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale. Tali misure sono volte in parte al controllo ed alla riduzione degli apporti di nutrienti per runoff e lisciviazione dal bacino drenante ed in parte ad interporre aree cuscinetto rinaturalizzate multifunzionali (ruolo di filtro e ruolo di corridoio ecologico) al fine di ridurre la pressione esercitata dalle attività agrozootecniche, la quale, non apparentemente rilevante se riferita ai singoli contributi di ciascuna azienda, risulta significativa se valutata come sommatoria prolungata di input antropici in ecosistemi ad elevata capacità di accumulo.

Nei laghi in cui si è ravvisata la necessità di ripristinare almeno in parte la piena funzionalità degli ecosistemi riparali, litoranei e pelagici, alterata non solamente da processi di eutrofizzazione, sono state identificate Misure Individuali nell'ambito della KTM 06 (miglioramento delle condizioni idromorfologiche) e della KTM 18 (misure per la prevenzione ed il controllo degli impatti negativi dovuti a specie esotiche invasive).

Per il lago Maggiore ed i principali invasi sono state previste misure conoscitive, KTM 14, finalizzate a meglio definire pressioni ed impatti, anche in termini socioeconomici, in funzione dell'evoluzione degli usi della risorsa e dei cambiamenti climatici in atto. Indirettamente interessato da importanti opere di bonifica il lago Maggiore è stato poi necessariamente indicato fra i corpi idrici soggetti alle misure di bonifica del sito Nazionale di Pieve Vergonte (KTM 04).

Infine, particolare rilevanza è stata attribuita alle misure di "Governance" (KTM26) fra cui sono state indicate sia Misure Individuali che fanno riferimento a strumenti di pianificazione e gestione istituzionale a scala regionale e nazionale, quali la predisposizione delle misure sito-specifiche per la tutela delle Aree Rete Natura 2000 connesse ai laghi e l'attuazione delle norme paesaggistiche regionali, sia strumenti di pianificazione, gestione e salvaguardia già operanti a livello locale e su base volontaristica, come i Contratti di lago, da considerarsi anche quale elemento catalizzatore e promotore delle singole misure ed interventi specifici da porre in campo nell'ambito del Piano di Gestione del Po.

Acque sotterranee

Nell'ambito delle KTM 02 e KTM 03, riferite alla riduzione dell'inquinamento da nutrienti e pesticidi di origine agricola, sono state inserite, per i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, le Misure Individuali relative all'aggiornamento delle zone vulnerabili, nonché, per la KTM 02, all'applicazione del Programma di Azione per la riduzione dell'inquinamento da nitrati elaborato per il Piemonte ai sensi delle direttive 91/676/CEE e 2000/60/CE.

In questo ambito di intervento sono state nello specifico individuate le seguenti Misure Individuali:

- KTM02-P2-a008 - aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e applicazione e riesame dei Programmi di Azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE;
- KTM02-P2-a011 - attività di sorveglianza degli agricoltori in relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici;
- KTM03-P2-a013 – attività di aggiornamento delle zone vulnerabili ai fitosanitari;
- KTM03-P2-b014 - inerente l'applicazione delle misure individuate dal Programma di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitosanitari (PAN), su corpi idrici ricadenti in area risicola; per mitigare l'impatto evidenziato dal monitoraggio qualitativo delle acque, sono state, analogamente a quanto proposto per i corsi d'acqua, previste specifiche linee di intervento relative alla limitazione d'uso di alcuni prodotti fitosanitari, alla promozione di un'attività di formazione specifica per l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari e ad una più efficace e mirata organizzazione dell'attività di controllo;



- KTM03-P2-b016 - applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda la KTM13, che comprende le misure di tutela dell'acqua utilizzata a scopo potabile, sono state individuate le seguenti Misure Individuali riferite ai singoli corpi idrici o a scala regionale:

- KTM13-P1-a043 - ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo, con lo scopo principale di impedire la miscelazione delle acque della falda profonda (di buona qualità) con le acque della falda superficiale (di bassa qualità), a causa della intercomunicazione dovuta ai pozzi non realizzati adeguatamente. La stessa normativa regionale l.r. 22/1996, in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee, prevede il divieto di costruire nuove opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde (riservate prioritariamente all'uso idropotabile) e la falda freatica;
- KTM13-P1-b046 - definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano;
- KTM13-P3-a045 - realizzazione di interventi di interconnessione di sistemi acquedottistici per ridurre la vulnerabilità quali-quantitativa della fornitura potabile. In questo caso l'applicazione è prevista esclusivamente per il GWB-P6 che è l'unico a non raggiungere l'obiettivo di Stato quantitativo buono per il 2015. L'intervento di interconnessione è stato finanziato e realizzato ma non è ancora pienamente a regime; a questo intervento seguirà l'applicazione della Misura Individuale KTM14-P3-b080 - Studi per definire la portata sostenibile dal GWB in questione per mantenere l'approvvigionamento idropotabile in atto.

Nell'ambito della KTM 14, relativa alle attività previste per il necessario approfondimento conoscitivo di alcune tematiche, nel Piano sono state inserite diverse Misure Individuali, riferite ai singoli corpi idrici o a scala regionale, concernenti:

- KTM14-P1-b073 - aumento delle conoscenze sulla contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle acque sotterranee;
- KTM14-P1-b086 - aumento delle conoscenze sui valori di fondo naturale riguardo a determinati inquinanti specifici in particolare il Nichel ed il Cromo esavalente;
- KTM14-P1P2-b091 - aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero profondo. Finora, semplificando, si è assimilato il sistema acquifero superficiale con quello profondo, ma le sue caratteristiche idrogeologiche fanno sì che la pressioni che insistono su quest'ultimo siano governate soprattutto da quanto scambio di acque avviene tra i due sistemi sia dal punto di vista naturale sia indotto da pozzi che mettono in comunicazione i due sistemi;
- KTM14-P3-b080 - studi per definire la portata sostenibile da emungimenti di acquiferi a scopo idropotabile in aree critiche, applicata in particolare al GWB-P6, che è l'unico a non raggiungere l'obiettivo di stato quantitativo buono per il 2015, come conseguenza dell'intervento di interconnessione di cui alla Misura Individuale KTM13-P3-a045.

Il Programma di Misure della Regione Piemonte, così strutturato, presenta un costo complessivo stimato di circa 80 Milioni di euro, di cui circa il 75% già coperto da finanziamenti individuati e in capo al sistema dei soggetti responsabili delle azioni (Enti di Governo degli Ambiti territoriali ottimali per il Servizio Idrico Integrato, Stato, Regione, Enti locali, soggetti privati, etc.).

Non rientrano nel computo complessivo gli importi indicati con riferimento alle misure del PSR in quanto costi da concretizzarsi in relazione all'esito dei bandi ed alla conseguente assegnazione delle risorse.

Come già detto, tuttavia, l'analisi economica di supporto al PdG Po è una delle tematiche da approfondire nel corso del sessennio di validità del Piano stesso, al fine di migliorare e completare la quantificazione dei costi e rendere operative le Linee Guida di cui al Decreto 39/2015, per una corretta e sostenibile compensazione dei costi che attualmente non trovano copertura.



3.2. Provincia Autonoma di Trento

I numeri di corpi idrici soggetti alle diverse criticità e le tabelle riportate si riferiscono all'intero territorio provinciale.

Il sistema idrografico è il risultato di un complesso processo di sintesi e caratterizzazione dell'ambiente idrico attraverso l'integrazione degli elementi fisici, chimici, biologici e di azione antropica. In questa dimensione in continua evoluzione e cambiamento, anche la definizione degli obiettivi e delle finalità di tutela dell'ambiente idrico richiedono il coinvolgimento e la capacità di integrarsi tra i vari settori della società e delle istituzioni con una visione comune ai problemi ambientali e all'individuazione di soluzioni.

L'integrazione nella pianificazione delle acque si compie combinando gli obiettivi di qualità, ecologici e chimici, finalizzati a proteggere il valore degli ecosistemi acquatici e garantire il buono stato delle acque con tutti gli usi e le funzioni, in una politica comune e sostenibile che riconosca il significato di acqua per l'ambiente, per la salute umana, per i settori economici agricolo e industriale, per la produzione di energia, per esigenze ricreative, per il paesaggio e per la dimensione culturale.

Gli obiettivi principali che si pone la Direttiva Quadro Acque (DQA) sono i seguenti:

- *impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;*
- *agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;*
- *mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione dei carichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;*
- *assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;*
- *contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.*

L'integrazione nella pianificazione richiede un approccio interdisciplinare per stimare le pressioni e gli impatti sulle risorse idriche e per identificare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque con il migliore rapporto costo-efficacia.

Il processo decisionale deve avvenire inoltre tenendo in considerazione la fattibilità delle misure e degli interventi previsti, da un punto di vista tecnico, ma anche socio-economico.

Va a tal fine tenuto presente che il degrado e la perdita di capitale naturale comportano costi elevati non ancora debitamente valutati nel nostro sistema economico e sociale e l'uso delle risorse è tutt'ora in gran parte insostenibile, con l'aggravante dei cambiamenti climatici che contribuiscono a ridurre ulteriormente la disponibilità di risorse idriche

Le misure individuate all'interno del Piano di tutela delle acque e dei Piani di gestione delle acque si devono integrare inoltre con gli altri strumenti di pianificazione delle acque, a partire da quelli a livello provinciale: il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, che ha valenza di piano di bacino, tenuto conto delle interazioni con la pianificazione territoriale del Piano urbanistico provinciale, il Piano di risanamento delle acque e il Piano di sviluppo rurale.

Per partire da un quadro conoscitivo quanto più possibile completo ed esaustivo dei corpi idrici e del loro stato di qualità, in questi anni, è stato condotto un approfondito e capillare lavoro di analisi, ricerca sul campo e in laboratorio attraverso una fitta rete di monitoraggio recentemente aggiornata secondo le indicazioni del D.Lgs. 152/06. La struttura conoscitiva e propositiva del Piano di Tutela delle Acque



e dei Piani di gestione si poggia infatti su due pilastri fondamentali atti ad individuare le problematiche prioritarie: l'analisi delle pressioni, direttamente o potenzialmente responsabili del degrado ambientale, e il monitoraggio dello stato di qualità dell'ambiente acquatico.

In conformità alle informazioni raccolte fino ad oggi è stata eseguita quindi una valutazione dei problemi prioritari per la tutela delle acque e sulla base degli obiettivi generali e delle linee direttive di tutela delle acque sono state individuate le misure per specifiche situazioni di criticità per le quali il mantenimento o il miglioramento dello stato delle acque costituisce un fattore rilevante per la loro protezione.

Per i 51 i corpi idrici fluviali e per i corpi idrici lacustri della Provincia di Trento che non hanno raggiunto lo stato di qualità almeno buono sono state previste delle misure specifiche di risanamento riportate di seguito.

L'attuazione del programma avverrà attraverso l'aggiornamento delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque della Provincia di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 Febbraio 2015, che prevedono divieti, vincoli, autorizzazioni ed attività di sorveglianza e controllo, sfumando in misure caratterizzate da accordi di cooperazione e di confronto con varie categorie economiche-produttive interessate, fino a formazione, istruzione e sensibilizzazione del pubblico su codici di condotta e buone prassi.

Corpi idrici fluviali

INQUINAMENTO PUNTUALE

L'inquinamento puntuale è causato principalmente dagli scarichi nelle acque superficiali degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali. Il Piano provinciale di risanamento delle acque stabilisce gli interventi di completamento e di miglioramento del sistema di depurazione delle acque reflue urbane.

Gli impianti trattano circa 60 milioni di m³ di liquami all'anno; nel 2011 la percentuale della popolazione trentina servita (residenti e turisti) da depuratore risulta pari al 98% con percentuali della popolazione sprovvista di depuratore variabili da zona a zona.

La criticità del sistema idrico si manifesta laddove la portata dello scarico, pur rispettando i limiti della normativa, risulta importante rispetto alla portata del corso d'acqua così che non avviene una diluizione sufficiente oppure in considerazione del basso grado di abbattimento del carico inquinante delle fosse Imhoff. Inoltre in realtà territoriali a bassa densità abitativa si possono verificare situazioni di mancato collettamento dei reflui alla fognatura o in altri casi di errato allacciamento in fognatura, sia di acque nere in acque bianche che viceversa, situazioni che compromettono lo stato di qualità dei corpi idrici. Anche altri punti di debolezza delle reti fognarie, come ad esempio la scarsa manutenzione, possono causare fenomeni puntuali di inquinamento.

Per gli scarichi industriali è necessario considerare, oltre al rapporto tra le portate, anche le caratteristiche chimiche e le concentrazioni degli inquinanti. In questa categoria sono compresi anche gli impianti ittiogenici che hanno importanti portate ma scarsi apporti di sostanze inquinanti e di nutrienti quali azoto e fosforo.

Gli scarichi puntuali civili in suolo di acque inquinate sono attualmente limitati a piccole realtà insediative di montagna con utilizzo in genere stagionale. Gli scarichi industriali al suolo sono vietati. In aree urbanizzate si segnalano inquinamenti derivanti dalla presenza di zone industriali, di depositi di combustibili e carburanti, e in generale di sostanze chimiche puntualmente controllate attraverso specifiche procedure di bonifica. Possono costituire fonte di contaminazione puntuale della falda i percolati delle discariche realizzate in tempi in cui non erano applicate le più recenti tecnologie di confinamento dei rifiuti.

L'analisi delle pressioni ha messo in evidenza un rischio potenziale per inquinamento di tipo industriale su 26 corpi idrici, rischio che è stato confermato da un reale scadimento della qualità solo su 2.



Per quanto riguarda l'inquinamento localizzato da reflujo urbano, l'analisi dei dati di monitoraggio ha messo in evidenza reali problematiche di inquinamento puntuale su 25 corpi idrici, alcuni dei quali per non corretto allacciamento delle fognature nere.

Inquinamento puntuale: trattamento acque reflue urbane

In risposta a tali rilievi, si evidenzia in primo luogo la necessità di proseguire nella ricognizione dei corretti allacciamenti alle pubbliche fognature e allo sdoppiamento della rete acque bianche e nere che in taluni casi possono essere causa di decadimento della qualità del corpo idrico. Questa verifica è diventata prioritaria in seguito ai primi segni del cambiamento climatico, con periodi di piovosità molto intensi. Dove vi sono problemi di allacciamento, con fognatura bianca che recapita in fognatura nera, si assiste in concomitanza con i fenomeni temporaleschi ad un aumento degli scolmi in acqua superficiale.

L'applicazione puntuale del Piano provinciale di risanamento delle acque insieme alla misura precedente porterà nel tempo ad un completo risanamento di alcune situazioni che tuttora rappresentano criticità.

Qui di seguito (tabella 1) si elencano i corpi idrici per i quali sono stati rilevati valori medi di E.coli superiori a 1000 ufc/100 ml e per i quali si è valutato che misure relative alle acque reflue urbane andranno a portare ad un miglioramento qualitativo. Vengono indicate le misure già in corso o già finanziate per il miglioramento del sistema di depurazione provinciale e quelle previste dal Piano provinciale di risanamento delle acque e non ancora finanziate che dovranno essere realizzate prioritariamente in relazione alla possibilità tecnica e alla disponibilità economica.

Tab. 1 – Corpi idrici e relative misure – acque reflue urbane

Codice corpo idrico	Corpo idrico	Interventi depurazione già in corso o finanziati	Revisione collettamenti fognature	Interventi di depurazione previsti da PPRA
A00100000020tn	RIO DI VELA		da programmare	
A003010000010tn	RIO GRESTA		da programmare	individuati
A003A10000030tn	TORR. CAMERAS		da programmare	individuati
A0A1F1F001010IR	FOSSA DI CALDARO			da valutare a seguito di altre misure
A0Z5A30000010tn	RIO DI VAL NEGRA		in corso	
A0Z7A3F004010IR	FOSSA DI CORNEDO			da concordare con BZ
A10000F007010tn	LAVISOTTO		in corso	
A10000F007020tn	LAVISOTTO		in corso	
A202000000020tn	TORR. SILLA-RIO CAMPO		da programmare	
A202000000040tn	TORRENTE SILLA		da programmare	
A304A20010010tn	RIO ROSNA	in corso		
A305000010010tn	RIO MOLINO			individuati
A300000000070tn	TORR. NOCE	finanziato		
A352000000030tn	TORRENTE NOVELLA	finanziato		
A3A3A10010010tn	RIO RIBOSC	in corso	in corso	
A3A4010000010tn	RIO DI DENNO			individuati
A3Z1010000020tn	TORRENTE RINASCICO			individuati

B000000000010tn	FIUME BRENTA		da programmare	
B0Z4010000020tn	TORRENTE CEGGIO			individuati
B0Z4010000030tn	TORRENTE CEGGIO			trarrà vantaggio dall'intervento sul corpo idrico a monte
E100000000100tn	FIUME SARCA	finanziato		
E1A3020000030tn	TORRENTE DUINA	finanziato		
E1A3030000030tn	TORRENTE DAL	finanziato		
E1A3030500010tn	RIO CARERA	in corso		

Si mette in evidenza come, in molti casi, questo tipo di pressione sia associata ad altre pressioni.

Inquinamento puntuale: prevenzione e riduzione dell' inquinamento degli scarichi industriali

L'indice dell'analisi delle pressioni utilizzato per valutare le pressioni esercitate dagli scarichi di attività produttive ha evidenziato numerose criticità e quindi è stato necessario un approfondimento per verificare se i potenziali rischi fossero reali.

In particolare la designazione di tutto il territorio provinciale come area sensibile costituisce un'importante misura per la tutela dei corpi idrici in quanto impone una consistente riduzione di azoto e fosforo sia negli scarichi di tipo industriale sia in quelli dei depuratori civili.

Sempre a riguardo degli scarichi puntuali, sono stati valutati in modo specifico gli impianti ittiogenici presenti in Trentino, che nell'indicatore di pressione sono raggruppati nella categoria degli scarichi industriali, ma che normalmente producono scarichi con concentrazioni di inquinanti molto inferiori a quelle delle industrie.

Per quanto attiene le acque reflue industriali, sono state riscontrate alcune situazioni per le quali è necessario intervenire con azioni migliorative. La tabella seguente (tabella 2) riporta i corpi idrici interessati.

Per il rio Molini lo spostamento dello scarico è previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1229 di data 10 giugno 2011 con oggetto "adeguamento tecnologico finalizzato all'aumento produttivo dello stabilimento cartiere Villalagarina", successivamente modificata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1039 di data 22 maggio 2012. La prescrizione è stata pertanto ripresa nel Piano di tutela delle acque. Recenti osservazioni trasmesse dalla realtà industriale titolare dello scarico pervenute nell'ambito della partecipazione pubblica e a seguito di approfondimenti intrapresi dalla stessa con il servizio provinciale competente per l'autorizzazione allo scarico, hanno messo in discussione la possibilità di attuare l'intervento. La misura prevista è quindi stata integrata con una precisazione.

Tab. 2 – Corpi idrici e relative misure – scarichi industriali

Codice corpo idrico	Corpo idrico	stato ecologico	Misure da applicare
A0A4A20010020tn	RIO MOLINI *	Scarso	Spostamento scarico con precisazione*
E1BA020000030tn	TORRENTE VARONE - MAGNONE	Sufficiente	Rilascio del DMV

**Sulla base di una elaborazione tecnico-economica effettuata dal proponente che dimostri l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità dell'intervento e ricorra la condizione che la situazione ambientale e socioeconomica non consenta opzioni migliori, si potrà valutare, sentito il servizio competente in materia di autorizzazione allo scarico, di stabilire un obiettivo ambientale meno rigoroso dello stato "buono" per il corpo idrico qualora tutti i provvedimenti integrativi ritenuti utili in ambito autorizzatorio non si dimostrassero efficaci al raggiungimento dell'obiettivo stabilito. La modifica sarà*



inserita nel primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque. Tale modifica non pregiudicherà comunque il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi fissati per gli altri corpi idrici compresi nel medesimo bacino idrografico.”

Inquinamento diffuso

Questo tipo di inquinamento è strettamente riconducibile all'uso del suolo la cui destinazione è definita dagli strumenti urbanistici territoriali subordinati al PUP. I corsi d'acqua superficiali che possono risentire dei problemi da inquinamento diffuso sono soprattutto quelli adiacenti a zone agricole a frutteto in cui si sono riscontrate concentrazioni di fitofarmaci, e quelli interessati da spargimento dei liquami sui terreni, per i quali si riscontrano concentrazioni di sostanza organica di rilievo. Per questo tipo di inquinamento l'analisi di rischio non ha messo in evidenza criticità per i corpi idrici fluviali e si ritiene che gli indicatori utilizzati non siano sufficientemente rappresentativi della situazione reale. I dati di monitoraggio hanno infatti evidenziato la presenza di 20 corpi idrici fluviali che non hanno raggiunto lo stato buono anche per questa problematica.

Inquinamento diffuso: prodotti fitosanitari

Per quanto riguarda la presenza di fitofarmaci nelle acque superficiali, In provincia di Trento sono stati riscontrati alcuni casi di superamento delle tabelle 1/A e 1/B del D.Lgs. 152/06. I corpi idrici in stato chimico non buono hanno superato almeno una volta nel periodo di monitoraggio 2010-2014 il valore di concentrazione massimo di Clorpirifos, previsto nella tabella 1/A del D.Lgs. 152/06.

L'elenco dei corpi idrici interessati dalla presenza di fitofarmaci che si ritiene possano influire sullo stato di qualità biologica, è riportato nella tabella seguente (tabella 3).

Tab. 3 – Corpi idrici e relative misure – inquinamento da fitofarmaci

codice corpo idrico	corpo idrico	Misure generali agricoltura	Misure specifiche agricoltura
A00201F000020tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE	applicare	applicare
A00201F000030tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE	applicare	
A002A1F001010tn	FOSSA MAESTRA DI ALDENO	applicare	applicare
A0A1F1F001010IR	FOSSA DI CALDARO	applicare	applicare
A0A4010000030tn	TORRENTE ARIONE	applicare	
A0A4A20010020tn	RIO MOLINI	applicare	
A0Z5A30000010tn	RIO DI VAL NEGRA – RIO CAGAREL	applicare	
A0Z7A1F001010tn	FOSSA MAESTRA S. MICHELE-LAVIS	applicare	
A0Z7A3F004010IR	FOSSA DI CORNEDO	applicare	
A2A4010000020tn	RIO S. COLOMBA	applicare	
A300000000100tn	TORR. NOCE	applicare	
A304000000040tn	TORRENTE TRESENICA	applicare	
A304A20010010tn	RIO ROSNA	applicare	
A351010010010tn	RIO MOSCABIO	applicare	
A352000000030tn	TORRENTE NOVELLA	applicare	applicare
A3A3A10010010tn	RIO RIBOSC	applicare	applicare
A3A4010000010tn	RIO DI TUAZEN O RIO DI DENNO	applicare	applicare
A3Z2020000010tn	RIO SETTE FONTANE	applicare	applicare
A3Z2020000020tn	RIO SETTE FONTANE	applicare	applicare



E1A3020000030tn

TORRENTE DUINA

applicare

I corpi idrici con stato chimico non buono anche a causa di inquinamento da Clorpirifos rappresentano l'1,7% dei corpi idrici fluviali complessivi.

Iniziative a carattere generale

Verranno adottate per tutti i corpi idrici in tabella 3 al fine di perseguire un uso più razionale dei prodotti fitosanitari sulle colture agrarie e quindi limitare la dispersione di tali sostanze nell'ambiente e nei corsi d'acqua.

a) Applicazione dei disciplinari di produzione integrata

Il Trentino e il vicino Alto-Adige rappresentano la prima realtà italiana in cui ancora a partire dagli anni '80 in frutticoltura e viticoltura viene applicato su larga scala il metodo della produzione integrata. Dal 2003 questo metodo è stato codificato dalla norma provinciale LP 28 marzo 2003 n. 4, art. 48 bis "La produzione integrata è un sistema di coltivazione agricola che produce alimenti e altri prodotti di alta qualità, attraverso l'uso di risorse naturali e di meccanismi regolatori per sostituire (diminuire) l'utilizzo di conta-minanti (inquinanti) e per assicurare una produzione agricola sostenibile. In particolare si pone l'accento sull'aspetto olistico del sistema che include la totalità della coltivazione agricola come unità basilare dei cicli di nutrienti equilibrati e di benessere di tutte le specie animali. La protezione della salute umana, la conservazione e il miglioramento della fertilità del suolo e delle diversità degli habitat sono componenti essenziali di questo sistema di produzione. I metodi biologici, tecnici e chimici sono accuratamente equilibrati e tengono in conto la protezione dell'ambiente, la redditività e le esigenze sociali."

Con le successive deliberazioni della Giunta provinciale n. 1131/2005 e n. 1014/2008 sono stati definiti i termini applicativi che in sostanza prevedono l'approvazione annuale di disciplinari di produzione specifici per coltura i cui contenuti tecnici sono definiti di concerto con le Associazioni rappresentative di ogni settore e la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige.

La Fondazione E. Mach svolge un ruolo fondamentale garantendo un capillare servizio di assistenza tecnica alle aziende agricole per la corretta applicazione dei disciplinari.

Nel comparto frutticolo è previsto un sistema di controllo che si avvale di una Commissione di vigilanza; tale sistema di controllo è certificato da un organismo esterno accreditato. Nel comparto viticolo attualmente è presente un sistema di autocontrollo (autodisciplina pura).

Dal 2011 il metodo della produzione integrata è normato anche a livello nazionale (Legge 3 febbraio 2011 n. 4). Il disciplinare provinciale per la coltura del melo ha ottenuto la conformità anche al sistema nazionale.

Considerato che il metodo della produzione integrata viene impiegato praticamente su tutta la superficie frutticola e viticola della provincia diventa difficile calcolare la riduzione nell'impiego di fitofarmaci rispetto ad metodo di lotta convenzionale. E' però opportuno evidenziare che in tale metodo l'utilizzo del fitofarmaco avviene solamente quando ne è stata accertata l'effettiva necessità (effettiva presenza della fitopatia o del fitofago, superamento della soglia economica di danno, mancanza o inefficacia di metodi alternativi di lotta/contenimento)

Con la Direttiva 2009/128/CE dal 1° gennaio 2014 la difesa integrata è diventata obbligatoria per tutte le aziende agricole. La stessa Direttiva prevede poi la possibilità di incentivare l'adozione di metodi di produzione caratterizzati da standard più elevati (difesa integrata volontaria e metodo biologico). I metodi di produzione attualmente applicati in Trentino consentiranno di collocarci a livello delle difesa integrata volontaria.

b) Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

Il parco macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in Provincia di Trento è stimato in circa 9.000 unità: più del 50% di queste attrezzature ha un'età superiore ai 10 anni e spesso non ha le caratteristiche e le dotazioni tecniche adatte per l'effettuazione dei trattamenti nei moderni impianti



frutticoli e viticoli, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo la dispersione della miscela fitoiatrica nell'ambiente (deriva e gocciolamento).

La sostituzione di queste macchine, il cui costo può superare i 10.000€, rappresenta per le aziende trentine un impegno finanziario non sempre sostenibile. Per questo motivo è supportata da adeguato intervento finanziario nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 realizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 ed in particolare della misura 121 "Health check". I criteri definiti da ultimo con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1334/2013 ammettono a finanziamento le macchine con le seguenti caratteristiche:

- *testina porta ugelli multipla con almeno un ugello antideriva,*
- *ventola volume variabile,*
- *deflettori regolabili superiori,*
- *dotazione serbatoio complementare per la pulizia interna,*
- *per le macchine trainate omologazione per transito su strada e rispondente a normativa di sicurezza.*

c) Controllo funzionale e regolazione (taratura) della attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

La dispersione dei fitofarmaci nell'ambiente in occasione dell'effettuazione dei trattamenti può essere contenuta utilizzando attrezzature efficienti dal punto di vista meccanico ed opportunamente regolate in funzione delle caratteristiche della coltura su cui viene eseguito (tipo di coltura, sesto d'impianto, forma di allevamento, dimensioni delle piante).

Il sistema agricolo trentino con il supporto dell'Amministrazione provinciale, anticipando gli obblighi che verranno introdotti con l'applicazione della Direttiva 2009/128/CE, ha da anni attivato un servizio per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Questo servizio viene svolto da officine specializzate (Centri prova) che dal 2013 sono riconosciute dalla Provincia di Trento perché operano in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2009 del 21 settembre 2012.

Negli anni precedenti al 2013 il servizio gestito direttamente dall'Associazione dei produttori ortofrutticoli trentini (APOT) ha comunque permesso di sottoporre a verifica almeno una volta tutte le macchine utilizzate dai frutticoltori (circa 5.000).

L'elemento più critico della regolazione è rappresentato dalla individuazione del volume di miscela fitoiatrica ottimale da distribuire per unità di superficie della coltura. La Fondazione E. Mach che supporta i Centri prova è da anni impegnata nella individuazione di idonei volumi che siano in grado di garantire l'efficacia del trattamento e la riduzione degli sprechi. Analoghi controlli effettuati nella Regione Emilia-Romagna hanno evidenziato che nel 25 % dei casi venivano utilizzati volumi di miscela del 20-30% superiori al necessario.

d) Misure previste dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Ai fini dell'utilizzo sostenibile e il corretto impiego dei prodotti fitosanitari è stata predisposta una prima bozza del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Per la sua elaborazione è stato istituito un apposito Tavolo Tecnico interministeriale a cui partecipano le Regioni e le Province autonome, nonché altri enti ed istituzioni competenti per le diverse materie.

Nel PAN sono definiti gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti prodotti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente e, contemporaneamente, per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternative al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Lo schema di PAN sarà oggetto di una fase di consultazione e il documento definitivo una volta adottato, verrà inviato alla Commissione europea.



e) Le disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia

Tali interventi sono stati previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1353 del 10 agosto 2015 che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità, dettandone gli standard e gli impegni.

f) Alcune misure nel Piano di Sviluppo Rurale attualmente in fase di aggiornamento

Il Piano di sviluppo rurale 2014-2020, attualmente in fase di redazione e presentazione, è lo strumento di attuazione del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale ed individua gli interventi che la Provincia di Trento intende realizzare per sostenere e sviluppare le potenzialità delle zone rurali sul proprio territorio, compatibilmente con quanto previsto dalle relative politiche comunitarie.

Le strategie e i programmi di misure individuati dal PSR perseguono obiettivi propri che tuttavia non sempre e non necessariamente entrano in contrasto con la tutela e la riqualificazione ambientale. Un crescente interesse alla tutela del territorio ed al miglioramento del rapporto tra le varie attività antropiche e l'ambiente viene infatti dimostrato negli ultimi anni anche all'interno delle pianificazioni di settore. Ne sono un esempio le misure del PSR che prevedono il potenziamento delle attività di formazione ed informazione degli imprenditori agricoli, anche in materia ambientale, ed il servizio di consulenza alla gestione di attività agricole. Da quanto emerge dal monitoraggio ambientale dei corpi idrici, si ritiene che spesso le cause di inquinamento siano da imputare a comportamenti puntuali e circoscritti che possono avere pesanti ricadute sul territorio, pertanto tali misure costituiscono già di per sé un'azione importante ai fini della prevenzione. Il Piano di sviluppo rurale individua inoltre diverse misure che mirano a ridurre le situazioni di squilibrio tra superfici foraggere e carico di bestiame, responsabili dell'eccessivo apporto di nutrienti alle acque superficiali e sotterranee, attraverso la limitazione degli UBA/ha, l'adeguamento delle infrastrutture e delle concimaie, la realizzazione di fasce riparie. Queste ultime rappresentano interventi utili anche per la riduzione dell'inquinamento da fitofarmaci, così come l'incentivazione al cambio di varietà colturale o la conversione a sistemi di trattamento meccanico o a trattamenti chimici meno invasivi. Il PSR può diventare inoltre uno strumento decisivo nell'approfondimento di problematiche su scala più ampia rispetto a quella solitamente utilizzata nel finanziamento degli interventi, quali ad esempio l'ottimizzazione della derivazione e distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui o la pianificazione di un uso razionale degli effluenti zootecnici non solo a livello locale.

Sulla base degli esiti del monitoraggio è stato deciso in via precauzionale di applicare le misure generali precedentemente descritte ad ulteriori due corpi idrici riportati in tabella 4. Per questi infatti è presumibile che le problematiche evidenziate dagli indicatori per lo stato ecologico siano almeno in parte dovute alla presenza delle attività agricole.

Tab. 4 – Corpi idrici cautelativamente sottoposti a misure generali

codice corpo idrico	corpo idrico	Stato Chimico	Stato Ecologico
A0Z4A10010010tn	BASTIA DI CASTELPIETRA	BUONO	SUFFICIENTE
A300000000070tn	TORRENTE NOCE	BUONO	SUFFICIENTE

Misure specifiche

Verranno adottate per i corpi idrici in tabella 3 in cui è stato superato il limite tabellare dei fitofarmaci: è stato a tal proposito siglato un accordo di programma con APOT e Fondazione E. Mach al fine di perseguire un uso più razionale dei prodotti fitosanitari sulle colture agrarie e quindi limitare la dispersione di tali sostanze nell'ambiente e nei corsi d'acqua.

a) sostituzione del fitofarmaco Chlorpirifos etil



Il servizio di consulenza della Fondazione E. Mach sta valutando la concreta possibilità tecnica di sostituire a carattere sperimentale il trattamento con Chlorpirifos etil, impiegato per il controllo di *Cacopsilla picta*, con formulati a base di Thiachlorprid. Tale azione sarà proposta almeno per le aree frutticole insistenti sui bacini dei corsi d'acqua nei quali è stata messa in evidenza la presenza di residui del fitofarmaco. In aree circoscritte particolarmente esposte in particolare al problema scopazzi l'implementazione della strategia di difesa alternativa al Clorpirifos potrebbe richiedere una più attenta valutazione.

b) controlli specifici dei quaderni di campagna e dell'utilizzo dei caricabotte

c) costituzione di una fascia riparia vegetata

Qualora le misure a) e b) specifiche non diano i risultati attesi, verrà attuata la misura c).

INQUINAMENTO DIFFUSO: NITRATI

L'inquinamento da nitrati allo stato attuale delle conoscenze non è rilevante in Trentino. In data 13 aprile 2013 è stata adottata la deliberazione della Giunta provinciale n. 631 in cui viene messa in evidenza l'assenza di zone vulnerabili da nitrati.

Per quanto riguarda la regolazione della concimazione prevista dal regime di condizionalità approvato dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1353 del 10 agosto 2015, si segnalano nella tabella successiva (tabella 5) i corpi idrici che, come parte di quelli elencati nella tabella precedente, sono affetti anche da altri tipi di pressione e quindi l'attenzione all'inquinamento da concimazione va attuata insieme ad altre misure.

Tab. 5 – Corpi idrici e relative misure – azioni da PSR

Codice corpo idrico	Corpo idrico	Stato Ecologico
B00000000030tn	FIUME BRENTA	Sufficiente
B00000000040tn	FIUME BRENTA	Sufficiente
B00000000050tn	FIUME BRENTA	Sufficiente

Per questi corpi idrici valgono le disposizioni del D.M. 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia: tali interventi sono stati previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1353 del 10 agosto 2015 che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità, dettandone gli standard e gli impegni.

Sono da tenere in attenta considerazione anche le zone soggette a spargimento di reflui zootecnici in cui sono presenti corpi idrici in stato di qualità non buono, per i quali sono stati rilevati valori di nitrati piuttosto elevati e occasionale presenza di analisi batteriologiche non soddisfacenti. I corpi idrici interessati sono elencati nella tabella seguente (tabella 6).

Tab. 6 – Corpi idrici in stato ecologico inferiore a buono scorrenti in zone soggette a spargimento di reflui zootecnici

Codice corpo idrico	Corpo idrico	Stato Ecologico	LIMeco
A351010010010tn	RIO MOSCABIO	Scarso	Sufficiente
E1A3030000030tn	TORRENTE DAL	Scarso	Sufficiente
E1A3020000030tn	TORRENTE DUINA	Sufficiente	Sufficiente
E1A3030500010tn	RIO CARERA	Sufficiente	Sufficiente

Questi corpi idrici non rientrano in quanto previsto dal regime di condizionalità, ma sono affetti da un impatto importante dovuto allo spargimento zootecnico. Parte di questi corpi idrici attualmente sono interessati a miglioramenti del sistema depurativo che non è ancora completamente ultimato. A



seguito di questa prima fase di azioni, sarà necessario provvedere eventualmente anche ad una regolazione più specifica relativamente allo spargimento zootecnico.

ALTERAZIONI IDROMORFOLOGICHE DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

La valutazione dello stato morfologico viene effettuata considerando la funzionalità geomorfologica, l'artificialità e le variazioni morfologiche.

La modifica delle condizioni morfologiche (configurazione morfologica plano-altimetrica del corso d'acqua, configurazione delle sezioni fluviali, configurazione e struttura del letto, vegetazione nella fascia perifluviale, continuità fluviale) è da valutare al verificarsi di una certa intensità di tali opere sulla lunghezza del corpo idrico.

I diffusi interventi sui corsi d'acqua provinciali effettuati nell'arco di molti decenni perseguono l'obiettivo della difesa idraulica del territorio ricorrendo a soluzioni tecniche finalizzate all'incremento della capacità di deflusso degli alvei.

L'importanza dell'integrità morfologica del corso d'acqua ed in particolare della vegetazione perifluviale, è riconosciuta a livello nazionale dall'articolo 115 del D.Lgs n. 152/06 recepita dall'art. 9 della L.P. n. 11/2007, che impone la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea, che svolge funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità.

Si tratta di coniugare interventi tipicamente idraulici per salvaguardare l'incolumità delle persone, opportunamente calibrati in modo da tenere conto delle complesse interazioni tra l'alveo e il territorio circostante e della fondamentale funzione autodepurativa dell'acqua svolta dalla fascia riparia.

Per questo tipo di pressione, briglie e morfologia, l'analisi di rischio ha messo in evidenza la presenza di 57 corpi idrici impattati. I dati di monitoraggio hanno evidenziato la presenza di solo 2 corpi idrici interessati esclusivamente da questo tipo di pressione che non hanno raggiunto lo stato buono.

I corpi idrici fluviali e lacustri, oltre all'analisi delle pressioni, sono stati recentemente sottoposti all'analisi prevista dal D.M. 156 del 27 novembre 2013 per la designazione di quelli "fortemente modificati" come previsto dal D.Lgs. 152/06. In seguito all'applicazione del citato D.M., in provincia di Trento sono stati individuati 115 corpi idrici fluviali fortemente modificati (per uno non è stato possibile confermare con certezza lo stato) e 9 corpi idrici artificiali.

Si sottolinea comunque che al momento l'attribuzione dello stato ecologico ai corpi idrici fluviali non comprende l'elemento di qualità biologica della fauna ittica (si è in attesa di una verifica dei criteri di classificazione da parte del Ministero) e dell'indice IARI (per insufficienza di dati a disposizione); essendo la fauna ittica la componente biologica maggiormente sensibile alla pressione idromorfologica, in futuro potrebbero essere portate modifiche anche importanti alla classificazione di questi corpi idrici a rischio per briglie e morfologia: il loro numero potrebbe aumentare.

Dal punto di vista quantitativo si ricorda che le derivazioni idriche sono attuate mediante opere o interventi che intercettano sorgenti, corsi d'acqua, laghi ed anche la falda sotterranea. Le derivazioni idriche si possono suddividere in due grandi categorie:

- *le grandi derivazioni idroelettriche;*
- *le rimanenti derivazioni idriche.*

Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) è lo strumento tecnico-normativo, entrato in vigore in data 8 giugno 2006, che definisce il quadro di riferimento provinciale per l'utilizzazione delle risorse idriche.

Il PGUAP ha introdotto significative disposizioni volte al contenimento dei consumi nonché nuovi criteri per il rilascio delle concessioni anche in relazione alla tutela delle acque, in particolare l'obbligo di rilasciare in alveo il Deflusso Minimo Vitale (DMV) cioè la portata minima che garantisca il mantenimento della qualità del corpo idrico sotteso.



Il bilancio idrico è previsto dal PGUAP come strumento di governo dell'uso dell'acqua e come riferimento per la revisione, ove necessario, delle utilizzazioni in atto.

Il bilancio idrico, secondo la definizione normativa, rappresenta la valutazione, nel periodo di tempo considerato, delle risorse idriche disponibili in un determinato bacino o sottobacino al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici (DMV) e dei fabbisogni per i diversi usi antropici.

Il bilancio idrico rappresenta un elemento fondamentale tra le pianificazioni di settore e costituisce inoltre la base conoscitiva per la revisione e l'adeguamento delle utilizzazioni di acque pubbliche in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Il Bilancio idrico della Provincia di Trento è stato approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 1996 del 27 settembre 2013. Una parte fondamentale del bilancio idrico provinciale consiste nella verifica della condizione di equilibrio del bilancio idrico dei bacini imbriferi provinciali.

Gli interventi di riequilibrio delle portate, anche attraverso la rimodulazione del DMV, sono legati agli aspetti qualitativi delle acque.

Alcuni corsi d'acqua sono soggetti ad un utilizzo intensivo prodotto dalla derivazione delle acque per scopi idroelettrici. Le sottrazioni di portata dagli alvei, se eccessive rispetto al regime naturale dei deflussi, provocano alterazioni degli ecosistemi acquatici, in ragione delle mutate dinamiche di deflusso delle correnti idriche e della diminuzione della quantità d'acqua necessaria alla formazione degli habitat tipici delle varie specie, dando luogo spesso al crearsi di condizioni critiche per la flora e per la fauna acquatica, pregiudicando il conseguimento degli obiettivi previsti dalla DQA.

Il DMV è uno degli strumenti che concorrono a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità. La definizione dei valori specifici di DMV avviene in base alle caratteristiche idrografiche dei corsi d'acqua prendendo in considerazione ambiti idrografici omogenei.

A partire dal 2009 il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle delle opere di presa delle grandi derivazioni idroelettriche è stato adeguato ai valori stabiliti dal PGUAP con un valore complessivo di portata rilasciata di circa 80.000 l/s.

Escludendo le grandi derivazioni idroelettriche, la ripartizione fra le categorie d'uso delle acque è la seguente: il 58% all'uso del piccolo idroelettrico, il 16% all'uso agricolo ed il 15% all'uso ittiogenico; più contenute le portate concesse per gli altri usi: il 7% è relativo all'uso civile, il 3% all'uso industriale ed il rimanente 1% riguarda gli altri usi (compreso l'uso per innevamento).

Per quanto riguarda tali derivazioni, la situazione relativa ai rilasci è articolata. Conformemente a quanto previsto dal Piano di tutela delle acque, il DMV è stato applicato a tutte le nuove concessioni a derivare successive all'approvazione del piano stesso. Per le derivazioni esistenti in tale data, è stata invece prevista una gradualità di applicazione dei rilasci. In particolare, a partire dal 1 gennaio 2009 sono stati attivati i rilasci di alcune piccole idroelettriche in misura pari al 50% del valore di DMV indicato dal PGUAP; in altri casi, invece, il rilascio è stato prescritto in sede di valutazione d'impatto ambientale o in base alla normativa sulla pesca.

Infine, entro il 31 dicembre 2016 è previsto il rilascio del DMV per tutte le concessioni preesistenti rispetto all'entrata in vigore del Piano di tutela, entro il limite massimo stabilito dal PGUAP.

L'analisi delle pressioni ha attribuito potenziale significatività allo sfruttamento della risorsa per i diversi usi o alla diversione di bacino da essa derivante a 103 corpi idrici.

ALTERAZIONI IDROMORFOLOGICHE DEI CORPI IDRICI FLUVIALI

a) Condizioni idromorfologiche dei corpi idrici fluviali

Lo Stato Ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati per le condizioni idromorfologiche è da considerare sotto il duplice aspetto della difesa del suolo e del territorio e del potenziale rischio di non raggiungimento del buono stato di qualità buono.



Gli interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale risultano necessari per la sicurezza dell'uomo e/o per la protezione di beni, opere o infrastrutture di particolare valore, migliorando le condizioni di laminazione dei deflussi e il regime idraulico del corso d'acqua e predisponendo spazi e strutture adeguate al controllo del trasporto solido.

Il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo e vale anche, per il territorio della Provincia, quale piano di bacino di rilievo nazionale.

D'altra parte il PGUAP disciplina gli ambiti fluviali di interesse idraulico, ecologico e paesaggistico e vieta la copertura dei corsi d'acqua ad esclusione degli attraversamenti viari e ferroviari o per la realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.

Il Piano urbanistico provinciale, in coerenza con il PGUAP, ha individuato le zone di protezione fluviale in parte coincidenti con gli ambiti fluviali di interesse ecologico, gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico all'interno delle aree di tutela ambientale e ha stabilito una normativa specifica da applicare in tali ambiti.

In questo contesto devono essere individuati interventi di sistemazione appropriati per il miglioramento dello Stato Ecologico anche utilizzando le fasce di protezione per attenuare l'impatto in particolare dei fenomeni di inquinamento diffuso.

In seguito alla classificazione ed all'accorpamento, 90 dei 115 corpi idrici fortemente modificati individuati in provincia di Trento sono stati ridesignati come naturali in quanto il loro stato ecologico raggiunge lo stato buono e quindi, in base a quanto riportato al punto B.4 dell'Allegato 3 sezione A del D.Lgs. 152/06, non si rientra "nei casi in cui lo stato ecologico buono non è raggiungibile a causa degli impatti sulle caratteristiche idromorfologiche delle acque superficiali dovuti ad alterazioni fisiche".

In assenza dell'applicazione dell'indice sulla fauna ittica per le motivazioni già descritte al paragrafo 3.1.7, sono 32 i corpi idrici (25 fortemente modificati e 9 artificiali) individuati secondo i criteri previsti dal D.M. 156 del 27 novembre 2013 – che non raggiungono lo stato di buono con gli indicatori attualmente utilizzati (tabella 7). Tutti questi corpi idrici presentano anche altri tipi di pressione, in base all'analisi delle pressioni e/o in base ai dati di monitoraggio.

Tab. 7 – Corpi idrici fortemente modificati o artificiali che non raggiungono lo stato di buono

Codice corpo idrico	Corpo idrico	Stato ecologico	Natura corpo idrico
A000000000080tn	FIUME ADIGE	Sufficiente	fortemente modificato
A001000000020tn	RIO DI VELA	Sufficiente	fortemente modificato
A00201F000020tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE	Sufficiente	fortemente modificato
A00201F000030tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE	Scarso	fortemente modificato
A002A1F001010tn	FOSSA MAESTRA DI ALDENO	Sufficiente	artificiale
A003010000010tn	RIO GRESTA	Sufficiente	fortemente modificato
A003A10000030tn	TORR. CAMERAS	Scarso	fortemente modificato
A052000000060tn	LENO DI VALLARSA	Sufficiente	fortemente modificato
A0A1F1F001010IR	FOSSA DI CALDARO	Sufficiente	artificiale
A0A4A20010020tn	RIO MOLINI	Scarso	fortemente modificato
A0Z4A10010010tn	BASTIA DI CASTELPIETRA	Sufficiente	artificiale
A0Z5A30000010tn	RIO DI VAL NEGRA - RIO CAGAREL	Scarso	fortemente modificato
A0Z7A1F001010tn	FOSSA MAESTRA S. MICHELE-LAVIS	Scarso	artificiale

Codice corpo idrico	Corpo idrico	Stato ecologico	Natura corpo idrico
A0Z7A3F004010IR	FOSSA DI CORNEDO - FOSSA DI SALORNO	Scarso	artificiale
A10000F007010tn	LAVISOTTO	Sufficiente	artificiale
A10000F007020tn	LAVISOTTO	Scarso	artificiale
A202000000020tn	TORR. SILLA-RIO CAMPO	Scarso	fortemente modificato
A202000000040tn	TORR. SILLA-RIO CAMPO	Scarso	fortemente modificato
A2A4010000020tn	RIO S. COLOMBA	Sufficiente	fortemente modificato
A2A4010000030tn	RIO S. COLOMBA	Sufficiente	fortemente modificato
A300000000100tn	TORR. NOCE	Sufficiente	fortemente modificato
A304000000040tn	TORRENTE TRESENICA	Sufficiente	fortemente modificato
A304A20010010tn	RIO ROSNA	Scarso	fortemente modificato
A352010000020tn	RIO SASSO O ROGGIA DI FONDO	Sufficiente	fortemente modificato
B000000000010tn	FIUME BRENTA	Sufficiente	fortemente modificato
B000000000030tn	FIUME BRENTA	Sufficiente	fortemente modificato
B000000000040tn	FIUME BRENTA	Sufficiente	fortemente modificato
B000000000050tn	FIUME BRENTA	Sufficiente	fortemente modificato
B0Z4010000030tn	TORRENTE CEGGIO	Sufficiente	fortemente modificato
E1A3020000030tn	TORRENTE DUINA	Sufficiente	fortemente modificato
E1A3030500010tn	RIO CARERA	Sufficiente	fortemente modificato
E1BA020000030tn	TORRENTE VARONE - TORRENTE MAGNONE	Sufficiente	fortemente modificato

Per quanto riguarda i due corpi idrici fortemente modificati nella tabella 8, che in seguito al monitoraggio non hanno raggiunto lo stato ecologico buono, ad essi è stato attribuito il “buon potenziale ecologico”, così come previsto dal D.Lgs. 152/06 al punto A.4.6.2, in quanto non presentano una situazione chimica alterata e l'analisi delle pressioni non ha messo in evidenza alcun superamento di soglia di altre pressioni: per giudizio esperto si ritiene che non soddisfino gli obiettivi di qualità previsti dal decreto a causa degli impatti sulle caratteristiche idromorfologiche delle acque superficiali dovuti ad alterazioni fisiche.

Vengono esclusi pertanto dalla previsione di applicazione di misure, in quanto difficilmente si possono affrontare dal punto di vista tecnico-economico gravosi interventi di riqualificazione compatibili con la sicurezza.

Tab. 8 – corpi idrici fortemete modificati che hanno raggiunto il “buon potenziale ecologico”

Codice corpo idrico	Corpo idrico	Natura corpo idrico	Codice punto monitoraggio
A0Z4020000020tn	RIO SECCO	fortemente modificato	SD000142
E1Z1020000020tn	RIO SALAGONI	fortemente modificato	SD000313

b) Il Deflusso minimo vitale e condizioni idrologiche dei corpi idrici fluviali

Il DMV è definito come il deflusso che in un corso d'acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati.

Secondo la norma le derivazioni di acqua sono regolate dalle concessioni, provvedendo alla loro revisione e disponendo prescrizioni quantitative, mediante la previsione di rilasci volti a garantire il DMV nei corpi idrici senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Per questo aspetto è fondamentale il confronto con lo strumento rappresentato dai bilanci idrici già citato nel presente documento e previsto dal PGUAP. La conseguente validazione dei bilanci idrici ha portato alla definizione dell'Indice di equilibrio e disequilibrio del bilancio idrico, che fornisce indicazioni sui volumi d'acqua ancora utilizzabili dal corso d'acqua al netto delle derivazioni già esistenti e nell'ipotesi di rilascio di DMV previsto dal PGUAP, e dell'indice di stress idrologico, che sintetizza lo scostamento dalle condizioni ecologicamente indisturbate.

L'analisi eseguita nell'ambito dello studio dei bilanci idrici provinciali, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1996 del 27 settembre 2013 ha evidenziato i bacini in "disequilibrio" e i corpi idrici interessati a "stress" idrologico.

L'indice di disequilibrio, elaborato dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'Energia (APRIE) interpreta l'equazione di bilancio idrico nel caso essa non venga soddisfatta: rappresenta il volume d'acqua mancante relativo affinché venga rispettata la condizione di deflusso minimo vitale.

L'indicatore è focalizzato sulle condizioni idrologiche di magra.

L'indice di stress idrologico, elaborato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), ha invece l'obiettivo di misurare lo scostamento del regime idrologico attuale rispetto a quello indisturbato dall'uomo, sia in quantità dei deflussi (sub-indice distanza) che nell'alternanza stagionale dei livelli idrici (sub-indice alterazione), coerentemente con le indicazioni normative comunitarie (Direttiva 2000/60/CE).

Con le elaborazioni realizzate, è stato possibile trasferire gli indicatori dei bilanci idrici provinciali dai sottobacini di simulazione utilizzati ai corpi idrici che li attraversano. È stato quindi utile confrontare su questi ultimi l'andamento delle condizioni idrologiche con lo stato di qualità ecologica. Ad esempio si rileva che le buone condizioni idrologiche (stress non alto ed equilibrio) sono molto più frequenti nei corpi idrici di buona qualità: 130 casi su 354 (37%) nei buoni contro 9 su 51 (18%) corpi idrici che non hanno raggiunto lo stato buono.

Qui di seguito si elencano i 42 corpi idrici con giudizio di qualità "non Buono" e con disequilibrio e/o stress idrico elevato.

Tab. 9 – Corpi idrici "non buoni" con disequilibrio e/o stress idrico elevato

Codice corpo idrico	Nome corpo idrico
A000000000080tn	FIUME ADIGE
A00201F000020tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE
A00201F000030tn	ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE
A002A1F001010tn	FOSSA MAESTRA DI ALDENO
A003010000010tn	RIO GRESTA
A003A10000030tn	TORR. CAMERAS
A052000000060tn	LENO DI VALLARSA
A0A1F1F001010IR	FOSSA DI CALDARO
A0A5010000040tn	RIO SORNA
A0Z4A10010010tn	BASTIA DI CASTELPIETRA
A0Z5A30000010tn	RIO DI VAL NEGRA - RIO CAGAREL
A0Z7A1F001010tn	FOSSA MAESTRA S. MICHELE-LAVIS

Codice corpo idrico	Nome corpo idrico
A10000F007010tn	LAVISOTTO
A10000F007020tn	LAVISOTTO
A202000000020tn	TORR. SILLA-RIO CAMPO-ROGGIA LAGO DELLE PIAZZE
A202000000040tn	TORR. SILLA-RIO CAMPO-ROGGIA LAGO DELLE PIAZZE
A2A4010000020tn	RIO S. COLOMBA
A2A4010000030tn	RIO S. COLOMBA
A300000000070tn	TORR. NOCE
A300000000100tn	TORR. NOCE
A304000000040tn	TORRENTE TRESENICA
A304A20010010tn	RIO ROSNA
A305000010010tn	RIO MOLINO
A351010010010tn	RIO MOSCABIO
A352000000030tn	TORRENTE NOVELLA
A352010000020tn	RIO SASSO O ROGGIA DI FONDO
A352A10200030tn	RIO RABIOLA
A3A3A10010010tn	RIO RIBOSC
A3Z1010000010tn	TORRENTE RINASCICO
A3Z1010000020tn	TORRENTE RINASCICO
A3Z2010000020tn	RIO PONGAIOLA
B000000000010tn	FIUME BRENTA
B000000000020tn	FIUME BRENTA
B000000000030tn	FIUME BRENTA
B0Z4010000020tn	TORRENTE CEGGIO
B0Z4010000030tn	TORRENTE CEGGIO
E100000000100tn	FIUME SARCA
E1A3020000020tn	TORRENTE DUINA
E1A3020000030tn	TORRENTE DUINA
E1A3030000030tn	TORRENTE DAL
E1A3030500010tn	RIO CARERA
E1BA020000030tn	TORRENTE VARONE

Nell'ambito dei bilanci idrici sono stati anche rielaborati i dati delle concessioni in essere e del DMV previsto dal PGUAP ottenendo una simulazione del recupero percentuale di acqua che si avrà a seguito del rilascio. In base a tale calcolo, 30 corpi idrici che non hanno raggiunto lo stato di "buono" così come previsto dalla normativa beneficeranno del rilascio, su parte o in tutta la loro lunghezza e in gradi diversi. I corpi idrici sono elencati nella tabella che segue (tabella 10) e per questi il rilascio del DMV rappresenterà una misura prioritaria di risanamento.

Tab. 10 – Corpi idrici "non buoni" dove il rilascio del DMV è significativo

Codice corpo idrico	Nome corpo idrico	Recupero simulato per rilasci DMV da PGUAP (2016)	giudizio
A0Z5A30000010tn	RIO DI VAL NEGRA	Significativo (A) ($\geq 2\%$)	Scarso
A202000000020tn	TORRENTE SILLA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Scarso
A202000000040tn	TORRENTE SILLA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Scarso
A304A20010010tn	RIO ROSNA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Scarso
A351010010010tn	RIO MOSCABIO	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Scarso
A3A3A10010010tn	RIO RIBOSC	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Scarso
E1A3030000030tn	TORRENTE DAL	Significativo (A) ($\geq 2\%$)	Scarso
A00201F000020tn	ROGGIA DI BONDONE	Significativo (A) ($\geq 2\%$)	Sufficiente
A002A1F001010tn	FOSSA MAESTRA DI ALDENO	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
A003010000010tn	RIO GRESTA	Significativo (A) ($\geq 2\%$)	Sufficiente
A052000000060tn	LENO DI VALLARSA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
A0A5010000040tn	RIO SORNA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
A2A4010000020tn	RIO S. COLOMBA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
A2A4010000030tn	RIO S. COLOMBA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
A300000000100tn	TORRENTE NOCE	Significativo (A) ($\geq 2\%$)	Sufficiente
A304000000040tn	TORRENTE TRESENICA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
A352000000030tn	TORRENTE NOVELLA	Significativo (B) ($\geq 5\%$)	Sufficiente
A352010000020tn	RIO SASSO o ROGGIA DI FONDO	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
A352A10200030tn	RIO RABIOLA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
A3Z1010000010tn	TORRENTE RINASCICO	Significativo (B) ($\geq 5\%$)	Sufficiente
A3Z1010000020tn	TORRENTE RINASCICO	Significativo (B) ($\geq 5\%$)	Sufficiente
A3Z2010000020tn	RIO PONGAIOLA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
B000000000010tn	FIUME BRENTA	Significativo (A) ($\geq 2\%$)	Sufficiente
B000000000030tn	FIUME BRENTA	Significativo (A) ($\geq 2\%$)	Sufficiente
B0Z4010000020tn	TORRENTE CEGGIO	Significativo (A) ($\geq 2\%$)	Sufficiente
B0Z4010000030tn	TORRENTE CEGGIO	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
E1A3020000020tn	TORRENTE DUINA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
E1A3020000030tn	TORRENTE DUINA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
E1A3030500010tn	RIO CARERA	Significativo (C) ($\geq 10\%$)	Sufficiente
E1BA020000030tn	TORRENTE VARONE	Significativo (B) ($\geq 5\%$)	Sufficiente

La mancanza dell'indice della comunità ittica, più sensibile degli altri alle pressioni quantitative, e dell'indice IARI nell'ambito della classificazione non permette al monitoraggio di mettere in evidenza, qualora la qualità dell'acqua sia buona, la sofferenza idrica e l'esistenza di alterazioni tali da modificare la possibilità di vita di questa comunità biologica.

Altre misure

Per alcuni corpi idrici sono state previste misure particolari derivate dalla conoscenza delle problematiche specifiche di ciascun corpo idrico. Possono riguardare cautele nelle attività di svaso, spostamenti dei rilasci o altro. Esse sono descritte nell'Allegato G del Piano di tutela delle acque della Provincia di Trento.

CORPI IDRICI LACUSTRI

Dal punto di vista qualitativo i laghi più minacciati sono generalmente quelli in valle, dove maggiormente si concentrano gli agglomerati urbani. In questi laghi si evidenziano in qualche caso fenomeni di eutrofizzazione dovuti all'eccessivo accumulo di nutrienti, presenti talvolta anche come retaggio del passato.

Il processo di classificazione dei corpi idrici lacustri, per quanto riguarda lo Stato Ecologico, comprende solo l'elemento di qualità biologica fitoplancton e gli elementi chimici a sostegno della qualità biologica (LTL_{eco}). Al momento infatti si è ancora in attesa di una verifica dei criteri di classificazione da parte del Ministero, relativamente agli altri elementi di qualità biologica (pesci, macrobenthos e macrofite).

I dati conclusivi, quindi, potranno differire rispetto a quanto pubblicato in questo lavoro di piano, che riporta l'applicazione parziale delle modalità di classificazione previste dal D.Lgs. 152/06. Per le metodiche applicate sono state comunque recepite le indicazioni tecniche formulate nel corso del triennio dagli esperti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e pubblicate in reports tecnici, che rappresentano riferimenti normativi ufficiali come previsto dallo stesso D.Lgs. 152/06. I corpi idrici lacustri della Provincia di Trento sono 21; 8 di questi sono monitorati. I restanti corpi idrici non sono monitorati in quanto non superano la soglia dimensionale oltre la quale è richiesto il monitoraggio ambientale ovvero non è possibile accedervi per motivi di sicurezza. I risultati della classificazione degli 8 corpi idrici monitorati, descritta nel dettaglio nell'Allegato E del Piano di tutela delle acque, sono riportati in riassunto nella tabella 11 e la definizione di Stato Ecologico è data dalla combinazione degli elementi chimici e biologici considerati.

Tab.11 - Stato Ecologico sperimentale riferito al triennio di classificazione dei laghi inseriti nella rete di monitoraggio; non si tiene conto dell'EQB (Elementi Qualità Biologica) macrofite. La rigatura segnala un corpo idrico altamente modificato (HNVB)

LAGO	Stato Ecologico ICF (fitoplancton)	Stato Ecologico LTL _{eco} (parametri chimici di base)	SQA inquinanti specifici	STATO ECOLOGICO 2010-2012	Elemento di qualità determinante
CALDONAZZO	BUONO	SUFFICIENTE	ELEVATO	SUFFICIENTE	LTL _{eco}
LEVICO	ELEVATO	BUONO	ELEVATO	BUONO	
MOLVENO	BUONO	ELEVATO	ELEVATO	BUONO	
LEDRO	BUONO	SUFFICIENTE	ELEVATO	SUFFICIENTE	LTL _{eco}
GARDA	***	***	***	***	
S. GIUSTINA	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	ELEVATO	SUFFICIENTE	ICF e LTL _{eco}
TOBLINO	BUONO	BUONO	ELEVATO	BUONO	
CAVEDINE	SUFFICIENTE	BUONO	ELEVATO	SUFFICIENTE	ICF

*** = la classificazione del Lago di Garda, in quanto corpo idrico interregionale, verrà effettuata congiuntamente ad ARPA Veneto dipartimento di Verona e ad ARPA Lombardia dipartimento di Brescia



La tabella 11 mette in evidenza come quattro laghi non abbiano raggiunto l'obiettivo di qualità buono previsto dal D.Lgs 152/06 e come per tre di questi la causa sia da attribuirsi prevalentemente a problemi connessi con l'eutrofizzazione, in particolare per la presenza di fosforo che rappresenta l'elemento limitante la crescita algale.

I corpi idrici lacustri sono particolarmente sensibili all'inquinamento diffuso, tuttavia non è mai stata riscontrata la presenza di fitofarmaci.

Nessun lago monitorato ha presentato presenza di sostanze pericolose e tutti i laghi che sono aree balneabili hanno sempre mostrato livelli di qualità ottimi per quanto riguarda gli aspetti sanitari.

Il Lago di Garda, pur regolarmente monitorato nella zona di competenza amministrativa, è stato classificato dal Distretto idrografico con i dati di tutte le regioni. I risultati ottenuti con i monitoraggi nella postazione di competenza della Provincia di Trento per i singoli anni sono riportati nella tabella seguente (tabella 12). A fronte di un chiaro miglioramento rispetto al passato il lago si trova tuttavia ancora in una situazione tra il buono e il sufficiente.

Tab. 12 – Classificazione Lago di Garda – parte trentina

Anno	Lago	Classificazione ICF	Classificazione LTL _{eco}	Stato Ecologico parziale
2010	GARDA	BUONO	BUONO	BUONO
2011	GARDA	BUONO	BUONO	BUONO
2012	GARDA	BUONO	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
2013	GARDA	BUONO	BUONO	BUONO

INDICAZIONI DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE

Le problematiche inerenti i laghi che non hanno raggiunto lo stato di buono sono prioritariamente da attribuire alla presenza di fosforo in concentrazione non ancora ottimali. Le deliberazioni della Giunta provinciale n.2497 del 3 ottobre 2003 e n. 283 del 16 febbraio 2004 hanno posto tutto il territorio trentino in area sensibile; da allora tutti gli scarichi dei depuratori e gli scarichi industriali si sono adeguati ai limiti di fosforo previsti per le aree sensibili, e pur ottenendo dei miglioramenti rispetto alla situazione rilevata dal precedente piano, non si è riusciti a raggiungere ancora per tutti i laghi l'obiettivo previsto dal D.Lgs. 152/06.

Nel tempo sono stati messi in campo numerosi studi e approfondimenti per comprendere il complicato ciclo di ogni singolo lago e porre in campo misure adeguate. Si ricordano in particolare:

- *l'accordo di programma per il Lago di Garda (2003 -2006);*
- *lo studio sul Lago di Caldonazzo (progetto TREND concluso nel 2005);*
- *lo studio sul Lago di Toblino (concluso nel 2007);*
- *lo studio sul Lago di Ledro (concluso nel 2014);*
- *Il progetto Spazio Alpino SILMAS (concluso nel 2012);*
- *Il progetto Central Europe EULAKES (concluso nel 2013).*

Tutte queste attività hanno permesso di evidenziare misure utili per contenere l'apporto dell'elemento fosforo e preservare i laghi dai fenomeni di rilevante produttività algale che potrebbero accentuarsi in futuro in concomitanza con il cambiamento climatico e il progressivo riscaldamento delle acque.

Il Lago di Caldonazzo, privo ormai dai primi anni ottanta di qualsiasi scarico puntuale, risente del suo passato di eutrofizzazione. Lo studio specifico (progetto TREND) ha evidenziato una tendenza verso il miglioramento e ha portato alcune indicazioni operative tra cui la gestione degli ossigenatori, già applicata. Il progetto ha messo inoltre in evidenza come " Il trend evolutivo del lago di Caldonazzo verso una migliore qualità delle acque deve essere sostenuto da un programma di gestione del territorio che consenta di individuare nell'immediato eventuali criticità che potrebbero comprometterlo.



Per quanto riguarda l'uso del suolo si sottolinea la necessità di salvaguardare le fasce costiere...". A sua volta il progetto SILMAS ha messo in evidenza come la fascia perilacuale, ovvero la porzione di territorio che si estende attorno al lago per un'ampiezza definita, risulti un'area molto importante che assolve a diverse funzioni ecologiche e che è direttamente e indirettamente collegata alla qualità del corpo idrico lacustre, svolgendo una funzione protettiva nei confronti dell'inquinamento diffuso. La fascia perilacuale inoltre, accanto a funzioni prettamente ecologiche, assolve a funzioni ricreative fondamentali per il turismo.

L'Indice di Funzionalità Perilacuale (IFP) è un metodo messo a punto da un gruppo di lavoro ufficialmente istituito da APAT ed è stato determinato anche per il Lago di Caldonazzo (vedi Allegato E monitoraggio laghi)

Si ritiene pertanto fondamentale che, almeno le zone indicate come elevate e buone dall'analisi con l'Indice di Funzionalità Perilacuale, vengano mantenute tali con vincoli previsti negli strumenti urbanistici.

Tali vincoli dovranno essere applicati anche al Lago di Levico, al fine di mantenere gli obiettivi di qualità appena raggiunti.

Il Lago di Garda e il Lago di Ledro sono interessati allo scarico di acque reflue urbane. La concentrazione di fosforo negli scarichi rientra pienamente nei limiti previsti dalla normativa sulle aree sensibili, tuttavia l'Agenzia per la depurazione ha preso l'impegno di spingere ulteriormente il processo di defosfatazione fino alle possibilità concesse dall'impianto tecnologico. Tale attività è già in corso di sperimentazione sul Lago di Ledro ed è in programma per il Lago di Garda.

Per quanto attiene il Lago di Cavedine e il Lago di S. Giustina lo Stato Ecologico verrà migliorato dalle azioni previste dal Piano di risanamento e dagli interventi di miglioramento tecnologico previsti sui depuratori recapitanti nei corpi idrici fluviali presenti nel bacino drenante.

Per i corpi idrici non monitorati si rimanda alle considerazioni riportate nell'Allegato G al Piano di tutela delle acque della provincia di Trento.

Corpi idrici sotterranei

PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il riferimento normativo per la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento è il D. Lgs. N 30 del 2009, che integra quanto disposto alla parte III del D. Lgs. n. 152 del 2006 (ss. mm. e ii.).

Con il recente Piano provinciale di Tutela delle Acque (Delib. G. P. n. 233 del 2015) sono stati individuati dieci corpi idrici sotterranei:

Codice	Nome
IT22-VUTN01	MASSICCI VULCANITICI NORD-OCCIDENTALI
IT22-VUTN02	MASSICCI VULCANITICI CENTRO-ORIENTALI
IT22-CATN02	MASSICCI CALCAREO-DOLOMITICI SUD-ORIENTALI
IT22-CATN03	MASSICCI CALCAREO-DOLOMITICI ORIENTALI
IT22-CATN01	MASSICCI CALCAREO-DOLOMITICI CENTRALI
IT22-CATN04	MASSICCI CALCAREO-DOLOMITICI NORD-ORIENTALI
IT22-AVTN01	VALLE DELL'ADIGE
IT22-AVTN04	VALLE DEL BRENTA
IT22-AVTN02	VALLE DEL SARCA



IT22-AVTN03 VALLE DEL CHIESE

Il monitoraggio qualitativo ha avuto inizio in via sperimentale nel 2008 e nel 2010 ed è stato programmato per la durata sessennale, definita dal citato decreto, con termine previsto quindi nel corrente anno 2015. Un'esposizione dei risultati parziali è contenuta nel PTA: i dieci corpi idrici sotterranei individuati risultano tutti in stato chimico buono. Nel sito di monitoraggio "Navicello 2" (cod. SGS20290) si registra uno scadimento della qualità dovuta a presenza continua di tetracloroetilene. Tale punto appartiene al corpo idrico sotterraneo del bacino dell'Adige (IT22-AVTN01) e ricade nell'area inquinata della falda individuabile dai risultati del Piano di Caratterizzazione relativo alla zona contaminata in località "Ai Fiori", elaborato nel 2010 dal Comune di Rovereto e approvato dalla Provincia Autonoma di Trento con Delib. G. P. n. 25 del 2011. Tale individuazione ha maggior precisione rispetto alla carta di criticità idrica sotterranea già citata nel PTA e, rappresentando molto meno del 20% della superficie totale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) del citato decreto non pregiudica il giudizio di stato chimico buono sull'intero corpo idrico. Si precisa, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del medesimo decreto, che la Provincia Autonoma di Trento ha già approvato con Delib. G. P. n. 2269 del 2014 un accordo di programma per attuare il progetto di bonifica del sito inquinato "Ai Fiori", il quale dovrà avere l'effetto di abbattere le concentrazioni di tetracloroetilene anche nel punto "Navicello 2".

Per il monitoraggio quantitativo sono in fase di valutazione le misure di livello piezometrico raccolte in circa vent'anni dal Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, riguardanti i 4 corpi idrici vallivi. Per questi entro il 2015 sarà espresso il giudizio di stato quantitativo. Non esiste invece un insieme di misurazioni ambientali sufficiente a definire le tendenze di utilizzo dei corpi idrici sotterranei dei massicci montani. Ciò nonostante, in base a recenti indicazioni comunitarie (Incontro di Peer Review sui corpi idrici sotterranei del Piano di Gestione, Distretto idrografico delle Alpi Orientali, 30 settembre 2015) si ritiene possibile utilizzare il giudizio esperto anche per definire lo stato quantitativo buono, una volta verificata l'assenza di pressioni con grado di confidenza dipendente della qualità delle informazioni territoriali a disposizione. È in fase di conclusione (novembre 2015) l'analisi degli emungimenti attivi nei corpi idrici sotterranei dei massicci montani in relazione ai deflussi minimi nella rete idrografica: è già disponibile il risultato, che evidenzia per tutti i 6 corpi idrici lo stato quantitativo buono, attribuito quindi per giudizio esperto con media confidenza.

Si ricorda infine che la Provincia Autonoma di Trento dispone già da anni di strumenti normativi per la tutela delle acque sotterranee: gli scarichi sono vietati in linea generale (Art. 22 del Testo Unico D. P. G. P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl.) e le derivazioni sono concesse in via subordinata a quelle da acque superficiali e l'estrazione può essere vietata o limitata nelle aree individuate dall'apposita Carta delle criticità idriche sotterranee (Art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, D. P. R. 15 febbraio).

3.3. Regione Valle d'Aosta

La metodologia adottata nella selezione delle misure individuali si è basata sull'Atlante delle misure individuali e sulle sue successive modifiche ed integrazioni concordate tra AdBPo e le regioni del distretto.

Il lavoro è stato condotto per fasi successive, fino al raggiungimento della compilazione del Database "Atlante misure individuali" per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Durante la prima fase si è provveduto ad una selezione "per esclusione" delle misure individuali non pertinenti e/o idonee al territorio regionale.

Nella seconda fase, con l'ausilio di strumenti cartografici, si è provveduto alla scelta delle misure individuali applicabili a scala regionale.

La terza fase è consistita nell'assegnazione delle misure individuali ai singoli corpi idrici, basandosi sulle pressioni significative presenti per corpo idrico. Il lavoro è stato svolto con l'ausilio di cartografie, in modo da valutare dove vi erano similitudini territoriali a scala di corpo idrico. Si sono dapprima valutati i corpi idrici con la presenza di una sola pressione significativa ed in seguito tutti quelli con due



o più pressioni significative. In quest'ultimo caso si è cercato di individuare la misura di intervento prioritaria, assegnando al corpo idrico al massimo le due misure individuali più opportune. Non si è ritenuto utile assegnare ulteriori misure, in quanto avrebbero potuto risultare ridondanti o superflue. Quando non è stato possibile giungere ad una scelta sicura, si è ricorsi all'utilizzo delle misure individuali conoscitive, le KTM14, valutando di volta in volta la migliore da adottare. Per i corpi idrici provvisti di esenzione la scelta delle misure individuali più opportune è stata condotta valutando le singole specificità e criticità di ogni corpo idrico in esenzione.

In merito alla modalità di associazione delle misure individuali con i Servizi Idrici di cui al D.M. 39/2015, il collegamento è stato effettuato senza particolari problematiche e indicando sempre il Servizio Idrico più pertinente alla misura individuale selezionata.

In relazione ai costi, ad oggi è stato possibile individuare solo i costi di investimento sulla base di esperienze pregresse nel settore delle risorse idriche, di studi scientifici condotti e di attività in alveo eseguite in passato. Nel Database si riporta la frase "stima generale con possibilità di revisione" per ogni costo totale di investimento indicato. Ciò significa che il costo effettivo sarà indicato al momento dell'attivazione della misura, indicando così anche le fonti di finanziamento definitive.

Per ciò che concerne la corrispondenza fra le misure individuali indicate nel Database con quelle previste dal Piano Alluvioni e dal PSR, il confronto sarà approfondito in fase di revisione del Piano regionale di Tutela delle Acque.

3.4. Regione Emilia-Romagna

Per la descrizione della metodologia adottata a livello regionale per la selezione delle misure individuali si rimanda al Documento della Regione Emilia-Romagna "PRESSIONI E IMPATTI LIVELLO DI RISCHIO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MISURE CHIAVE", disponibile all'Allegato 12.3 dell'Elaborato 12 del PdG Po 2015.

3.5. Regione Lombardia

Nel seguito si descrivono brevemente i criteri seguiti nella definizione del programma di misure del PdGPO, per la parte relativa alla Lombardia. L'esposizione segue la classificazione in misure chiave (KTM, Key Type Measures) definite nelle linee guida per il Reporting 2016 per la direttiva quadro acque (2000/60/CE).

Per quanto attiene la logica seguita per l'individuazione delle misure, la proposta è stata elaborata con un rigoroso riferimento agli indirizzi metodologici più volte richiamati e sottolineati dalla CE, in particolare nel "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Blueprint)" e nei numerosi quesiti formulati in sede di incontro bilaterale CE-Italia (Bruxelles, 24 settembre 2014). A tali documenti di indirizzo operativo si aggiunge l'approvazione da parte del Comitato Istituzionale Autorità di bacino dell' "Atto di indirizzo per la predisposizione del secondo ciclo di pianificazione idrica distrettuale e il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e gli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po ai sensi della Direttiva 2000/60/CE" (22/12/2013).

Pertanto, attraverso l'analisi delle pressioni effettuata alla scala di ogni bacino drenante ai singoli corpi idrici, si sono stimate le pressioni significative responsabili dello stato ecologico non buono dei corpi idrici stessi, sia superficiali che sotterranei. Le misure hanno lo scopo di pianificare gli interventi utili a garantire il raggiungimento del buono stato ecologico per tutti i corpi idrici e sono articolate in modo da essere riconducibili alle singole pressioni riscontrate quali causa delle criticità e che devono essere progressivamente eliminate.

Il legame tra fattore di pressione – stato qualitativo insoddisfacente - obiettivo da raggiungere – misura/misure adeguate allo scopo, risulta quindi molto forte, superando così uno dei punti di debolezza del precedente Piano.



In molti bacini si è verificata la presenza concomitante di più fattori di pressione significativi: in questi casi è difficile prevedere ex-ante i miglioramenti apportabili dalle singole misure ed è perciò necessario monitorare nel corso del tempo gli effetti prodotti in relazione alle azioni attuate al fine di riorientare, adeguandola, la pianificazione.

In generale, la scala territoriale di riferimento delle misure è stata attribuita secondo la tipologia di misura: diverse misure, principalmente attinenti la disciplina o la regolamentazione di determinate attività, si applicano a tutto il territorio regionale in funzione della presenza o meno delle fattispecie a cui si riferiscono pertanto ad esse è stata attribuita la scala regionale. E' questo il caso anche di alcune misure attinenti la KTM 14 "Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza", qualora relative all'intero contesto regionale.

Qualora invece le misure riguardano solo determinati corpi idrici o sottobacini, sono stati indicati gli specifici corpi idrici/sottobacini interessati.

Nel caso delle misure "distrettuali", essendo esse relative a misure di cui è prevista l'implementazione in tutto il distretto Po, è da intendersi che relativamente alla Lombardia sono riferite a tutto il territorio regionale. Nel seguito sono segnalate esclusivamente le misure a cui è stata attribuita una scala territoriale diversa da quella "distrettuale".

Relativamente alle misure finanziabili con il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, la cui attuazione è subordinata al livello di adesione ai bandi, non è possibile in questa fase una loro localizzazione spaziale e solo a consuntivo si potrà valutare quanti interventi avranno avuto attuazione proprio nei bacini dove le criticità erano almeno in parte rimediabili con quei tipi di azioni.

Per quanto riguarda la stima dei costi questa è stata possibile sia in relazione a programmazioni definite (come i Piani quadriennali del servizio idrico integrato) oppure a progettazioni esistenti. In qualche caso si è proceduto basando le stime su costi parametrici, sempre che ci fossero dei riferimenti territoriali a definire il fabbisogno di intervento. Pertanto il piano delle misure rappresenta in parte una effettiva pianificazione e per una altra parte esprime un fabbisogno di intervento circoscritto per obiettivo e tipologia, ma che richiede ancora il completamento del processo decisionale.

KTM 1 - COSTRUZIONE O AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Un peso rilevante è assunto dalle misure che si propongono di adeguare, sviluppare e ottimizzare le infrastrutture per la raccolta, il trasporto e la depurazione delle acque reflue nell'ambito del servizio idrico integrato le cui carenze sono uno dei fattori di pressione più significativi. In riferimento agli agglomerati sono stati indicati gli interventi suddividendoli tra quelli utili a porre gli stessi in conformità alla direttiva 91/271/CEE e quelli da realizzare per miglioramenti ulteriori rispetto a quanto disposto dalla direttiva. La misura comprende quanto programmato nei piani quadriennali 2014/2017 degli ATO lombardi per cui si indica il costo previsto e si indicano però anche i fabbisogni stimati di intervento per gli agglomerati che non sono conformi ma che non figurano nei piani quadriennali.

Oltre alle misure strutturali, misura fondamentale per questo ambito è la revisione della disciplina degli scarichi provenienti da reflui urbani, domestici ed assimilati (ivi compresi gli scarichi provenienti dagli sfioratori di piena delle reti fognarie). Tale disciplina è applicata a scala regionale e dovrà essere resa maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti da PdGPO.

KTM 2 - RIDURRE L'INQUINAMENTO DEI NUTRIENTI DI ORIGINE AGRICOLA E KTM 3 - RIDURRE L'INQUINAMENTO DA PESTICIDI IN AGRICOLTURA

Relativamente alla tematica del contenimento dell'inquinamento diffuso di origine agricola, le misure previste riguardano:

- l'attuazione del Programma di azione nitrati (per i territori ricadenti all'interno delle zone vulnerabili da nitrati ZVN);
- le attività di sorveglianza sul corretto uso agronomico degli effluenti zootecnici (applicata a scala regionale ma in misura rafforzata all'interno delle ZNV);
- l'attuazione delle misure di base previste dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (applicate a scala regionale), costituite principalmente da misure per la formazione



obbligatoria degli utilizzatori, per il controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti e per la diffusione delle pratiche di difesa integrata;

- l'attuazione delle misure specifiche per la tutela degli ambienti acquatici, dell'acqua potabile e delle aree naturali protette (applicate a scala regionale in funzione delle tipologie di colture presenti), costituite essenzialmente da limitazioni di impiego di taluni prodotti particolarmente problematici rispetto alla qualità delle acque, obblighi di utilizzo di sistemi di distribuzione maggiormente efficienti e obblighi di monitoraggio pre-trattamento.

KTM 4 - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

La misura è costituita dall'insieme degli interventi previsti dal Programma regionale di bonifica ed è particolarmente significativa per la tutela della qualità delle acque sotterranee, molto frequentemente impattate da inquinanti provenienti da passate cattive gestioni di siti produttivi.

KTM 5 - MIGLIORAMENTO DELLA CONTINUITÀ LONGITUDINALE

La ricognizione del fabbisogno di intervento relativamente al ripristino della continuità longitudinale dei corsi d'acqua è ad oggi stata effettuata limitatamente ai corsi d'acqua principali della regione (i maggiori tributari del Po) perciò la necessità di intervento è stata riferita a questi corsi d'acqua. Il completamento della valutazione del fabbisogno richiede pertanto un più esteso monitoraggio di tale problematica.

KTM 6 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DEI CORPI IDRICI, DIVERSE DALLA CONTINUITÀ LONGITUDINALE

Quest'ambito tematico contiene diverse misure win-win (misure idonee al perseguimento sia degli obiettivi del PdGPO sia di quelli del Piano di gestione del rischio di alluvioni PGRA), previste a scala di singoli corpi idrici o di sottobacini, tra cui:

- il mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici. La misura consiste nel predisporre, comunicare ed attuare i programmi di gestione della vegetazione ripariale dell'alveo finalizzata a garantire una adeguata capacità di deflusso o di espansione delle piene e migliorare la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica.
- realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità: la misura consiste nella realizzazione di interventi, diversi da quelli indicati nella KTM23, aventi sia la funzione di difesa dal rischio idraulico che quella di tutelare o migliorare la qualità dell'ambiente acquatico. Ad esempio, la sostituzione di argini in cemento ammalorati (e quindi da ripristinare per la difesa idraulica) con sistemi aventi la medesima finalità ma attraverso soluzioni di riqualificazione fluviale o tecniche mutate dall'ingegneria naturalistica.

Tra gli interventi di miglioramento idromorfologico sono inoltre inclusi quelli derivanti dall'attuazione di misure relative alla gestione dei sedimenti, quali:

- la predisposizione e attuazione dei programmi di gestione dei sedimenti, prevista per il Po, l'Adda sopralacuale e l'Oglio sopralacuale;
- la disciplina della gestione degli invasi ai fini di renderla maggiormente compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Tale disciplina ha potenziali ricadute su tutti i corpi idrici interessati dagli effetti del rilascio di sedimenti a valle delle dighe.

KTM 8 - MISURE PER AUMENTARE L'EFFICIENZA IDRICA PER L'IRRIGAZIONE, L'INDUSTRIA, L'ENERGIA E L'USO DOMESTICO

Le principali misure attinenti a questo tema costituiscono un processo che contempla la valutazione dei margini di efficientamento dell'uso irriguo delle acque, la conseguente fissazione di obiettivi di risparmio idrico e l'attuazione di azioni per il loro raggiungimento.



In considerazione della complessità di tali misure, il PdGPO ne prevede l'attuazione in due fasi: nel primo triennio (2016-2018) si completeranno gli approfondimenti degli elementi conoscitivi e si definiranno gli obiettivi operativi da realizzare nel secondo triennio. In Lombardia pertanto nel corso dei prossimi anni si procederà innanzitutto nel completamento della mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo alle diverse scale territoriali (corpo idrico, consorzio irriguo, sottobacino), attraverso la collaborazione dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione, in prospettiva di dar seguito alla seconda fase. Questa misura ha le sue potenziali ricadute principali sui corpi idrici che risultano maggiormente impattati da prelievi ad uso irriguo ma il reale impatto positivo potrà essere meglio definito a seguito dell'individuazione dei target territoriali di risparmio della risorsa.

KTM 13 - MISURE DI TUTELA DELL'ACQUA POTABILE

In relazione a questa tematica saranno effettuate una revisione della disciplina delle aree di salvaguardia (applicata quindi a tutta la regione), relativa sia alle modalità di perimetrazione che alla normativa di tutela vigente per tali zone.

I fenomeni di contaminazione rilevati per taluni corpi idrici sotterranei posti all'interno di acquiferi confinati o semiconfinati rendono inoltre opportuno la rivalutazione delle misure di tutela dalla contaminazione potenzialmente derivante da punti di comunicazione tra falde sotterranee poste in acquiferi diversi a cui potrà seguire l'adeguamento della normativa specifica.

E' inoltre prevista la ridelimitazione, a scala di maggior dettaglio, delle aree di ricarica degli acquiferi appartenenti a idrostrutture profonde e intermedie al fine di migliorare la base cartografica di riferimento per la definizione di misure di tutela di questi corpi idrici sotterranei, particolarmente importanti dal punto di vista dell'uso a scopo idropotabile.

KTM 14 - RICERCA E MIGLIORAMENTO DELLO STATO DELLE CONOSCENZE AL FINE DI RIDURRE L'INCERTEZZA

In aggiunta alle tematiche di rilevanza distrettuale, le maggiori necessità di completamento del quadro conoscitivo individuate per la Lombardia attengono alle seguenti misure individuali:

1. L'estensione del monitoraggio dello stato morfologico mediante il proseguimento della rilevazione dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali, con priorità per quelli potenzialmente ricadenti, in funzione del loro stato ambientale, nella casistica dei corpi idrici fortemente modificati.
2. L'aumento delle conoscenze sulla contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle acque sotterranee, con particolare riferimento alle acque sotterranee dell'area metropolitana milanese e all'estensione dei plumes di contaminazione e ai fenomeni di inquinamento diffuso.
3. L'aggiornamento, con estensione a tutti i corpi idrici superficiali tipizzati nel PdGPO, del bilancio idrico alle diverse scale regionale, di sottobacino e di corpo idrico.
4. L'elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici, anche al fine di sviluppare l'analisi economica e l'analisi del recupero dei costi della risorsa che costituiscono rilevante parte del PdGPO.
5. L'aumento delle conoscenze sulle pressioni e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro meccanismi di veicolazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Questa necessità, ravvisata in generale per raccordare meglio la definizione e fissazione delle misure con gli esiti dei monitoraggi ambientali, è particolarmente rilevante rispetto al fenomeno della contaminazione da nutrienti di laghi e fiumi e alla valutazione del reale rischio di eutrofizzazione di determinati corpi idrici superficiali.
6. L'aumento delle conoscenze sui valori di fondo naturale per sostanze di cui è stata riscontrata la presenza nelle acque sotterranee, in particolare rispetto a sostanze quali ione ammonio e arsenico, rinvenute in concentrazioni significative negli acquiferi confinati e semiconfinati della bassa pianura lombarda.
7. L'adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie individuate dalla direttiva 2013/39/UE, anche al fine di implementare l'inventario delle emissioni previsto



dalla medesima direttiva, con riferimento sia al completamento dei set di sostanze monitorate, sia alla determinazione dei carichi veicolati nei corsi d'acqua.

KTM 15 - MISURE PER LA GRADUALE ELIMINAZIONE DELLE EMISSIONI, DEGLI SCARICHI E PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE O PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI, SCARICHI E PERDITE DI SOSTANZE PRIORITARIE.

Il perseguimento di questo obiettivo, fissato in linea generale dalla stessa direttiva 2000/60 CE, richiede innanzitutto l'adeguamento delle conoscenze circa la loro origine, per questo le misure prioritarie previste sono:

- l'adeguamento dei limiti di quantificazione dei metodi analitici per la determinazione delle sostanze prioritarie, in modo da renderli pienamente rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e poter monitorare in maniera adeguata tutte le sostanze previste;
- la revisione della disciplina degli scarichi potenzialmente contenenti le sostanze prioritarie individuate dalla direttiva 2013/39 CE, che consenta innanzitutto di acquisire informazioni sulla loro presenza e quantificare le immissioni in ambiente e, in seconda battuta, ne consenta il controllo al fine del rispetto degli standard di qualità ambientale.

In linea generale inoltre, l'implementazione a scala regionale della normativa per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE, concorre all'obiettivo in questione.

KTM 20 - MISURE PER PREVENIRE O PER CONTROLLARE GLI IMPATTI NEGATIVI DELLA PESCA E DELLO SFRUTTAMENTO / RIMOZIONE DI PIANTE E ANIMALI

E' previsto che nel sessennio di pianificazione sia ripetuto il monitoraggio degli stock ittici effettuato nel 2014, al fine di verificare il mantenimento di condizioni di sostenibilità della pesca professionale nei laghi prealpini dove attualmente è esercitata.

KTM 21 - MISURE PER PREVENIRE O PER CONTROLLARE L'INQUINAMENTO DA AREE URBANE E DALLE INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO

Per questo ambito di intervento, che rappresenta un tema win-win rispetto al PGRA, è previsto uno sviluppo a livello regionale rispetto a due principali temi:

- la revisione della disciplina per la gestione delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste, mediante l'aggiornamento dei regolamenti regionali vigenti in materia;
- l'emanazione di una disciplina e di indirizzi per la gestione del drenaggio urbano mediante l'approvazione e attuazione di apposita normativa che introdurrà l'obbligo dell'applicazione, per i territori a maggiore criticità idraulica, del principio dell'invarianza idraulica e/o idrologica e il finanziamento di sistemi di gestione di drenaggio urbano sostenibili, a partire dai comuni dei bacini interessati dai Contratti di Fiume

KTM 23 - MISURE PER LA RITENZIONE NATURALE DELLE ACQUE

Questo aspetto costituisce uno dei temi di maggiore integrazione tra il PdGPO e il PGRA: sono considerate misure win-win diversi interventi programmati per migliorare la sicurezza idraulica di aree a rischio di alluvione. Nel programma di misure del PdGPO sono pertanto stati inclusi quegli interventi, a scala di corpo idrico o sottobacino, previsti anche dal PGRA e che si configurano come un potenziamento della naturale capacità di ritenzione delle acque permessa dalle caratteristiche dei territori attraversati dai corsi d'acqua di interesse.

Un esempio di tali misure è la realizzazione di aree di esondazione controllata o vasche di laminazione realizzate con criteri e tecniche tali da favorire lo sviluppo di elementi di naturalità, tutelando o meglio potenziando la biodiversità dei territori interessati dalle opere e favorendo i processi di autodepurazione dei corsi d'acqua attraverso la fitodepurazione

KTM 26 – MISURE DI GOVERNANCE



Tra queste misure di carattere prettamente trasversale e di integrazione con le altre pianificazioni settoriali e territoriali, si ritiene principalmente di dar seguito, a livello regionale, a:

- implementazione dei Contratti di fiume già in essere (Seveso, Olona-Bozzente-Lura e Lambro Settentrionale) e attivazione di ulteriori (fiumi Adda, Mera, Mincio, Oglio);
- completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto con misure di conservazione che integrino pienamente l'attuazione della direttiva 2000/60 e delle direttive "Habitat" e "Uccelli", con particolare riferimento ai corpi idrici interagenti con i siti della rete Natura 2000;
- definizione di una specifica disciplina per la tutela dei "siti reference" e pertanto dei corpi idrici e delle aree che possono influenzarne lo stato, in quanto essi costituiscono il riferimento di base rispetto a cui sono valutati lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici tipizzati nel PdGPO;
- ridefinizione delle fasce PAI e la delimitazione delle Fasce Fluviali nei tratti di corsi d'acqua sprovvisti, individuati nel PGRA

Infine, relativamente alle misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PdGPO, si ritiene che quelle maggiormente pertinenti ed efficaci siano quelle relative a:

Misura 4 - Sottomisura 4.4 - operazione 4.4.01 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità"

Misura 4 - Sottomisura 4.4 - operazione 4.4.02 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche"

Misura 10 - Sottomisura 10.1 - operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Misura 10 - Sottomisura 10.1 - operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere"

Misura 10 - Sottomisura 10.1 - operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Misura 11 "Agricoltura biologica"

Misura 16 - Sottomisura 16.5 "Cooperazione per la sostenibilità ambientale"

L'effettivo quadro dei finanziamenti afferenti a queste misure PSR sarà rendicontato a consuntivo rispetto al loro livello di implementazione nei territori afferenti a corpi idrici superficiali e sotterranei impattati da pressioni pertinenti a quelle verso le quali le misure stesse agiscono.

3.6. Regione Liguria

Per la descrizione della metodologia adottata a livello regionale per la selezione delle misure individuali si rimanda al Documento della Regione Liguria "Piano di Tutela delle Acque. Misure individuali", disponibile all'Allegato 12.3 dell'Elaborato 12 del PdG Po 2015.



Piano di Gestione *Acque*

Programma di misure

ALLEGATO 7.5 ALL'ELABORATO 7
PROPOSTA METODOLOGICA PER UNA VALUTAZIONE *EX-ANTE*
DELL'EFFICACIA E DEI PROGRESSI DEL PIANO

UN APPROCCIO SPERIMENTALE PER LA *GAP ANALYSIS*

Versione	1
Data	Creazione: 31 ottobre 2015 Modifica: 1 marzo 2016
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 37
Identificatore	PdGPo2015_All75_Elab_7_3mar16.doc
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015



Indice

1.	Premessa: cosa ci chiede l'Europa	2
1.1.	Problemi da risolvere	4
2.	Proposta di metodologia per la <i>valutazione ex ante</i> del PdG Po 2015	5

Elenco Allegati

Allegato 1	Analisi degli indicatori quantitativi proposti per la "gap analysis" di cui al WFD Reporting Guidance 2016 (vers.6)	15
Allegato 2	Analisi preliminare delle relazioni tra gli indicatori quantitativi per proposti per la "gap analysis" di cui al WFD Reporting Guidance 2016 (vers.6), lo stato dei corpi idrici e il monitoraggio VAS.	22

1. Premessa: cosa ci chiede l'Europa

Per i nuovi Piani di Gestione “Acque” 2015 la Commissione Europea¹ ritiene necessario fornire una stima quantitativa della distanza tra lo stato attuale dei corpi idrici e l'obiettivo ambientale da raggiungere per ciascuno di essi, utile a valutare l'efficacia dei Piani adottati e i progressi delle misure programmate nei cicli di pianificazione previsti per ridurre le pressioni significative identificate.

Questo livello ulteriore di analisi - definita “gap analysis” – dovrebbe consentire di valutare quali misure supplementari risultino essere effettivamente necessarie ad integrazione delle misure di base che possono risultare insufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo di buono per tutti i corpi idrici di un distretto (vedi Figura 1.1).

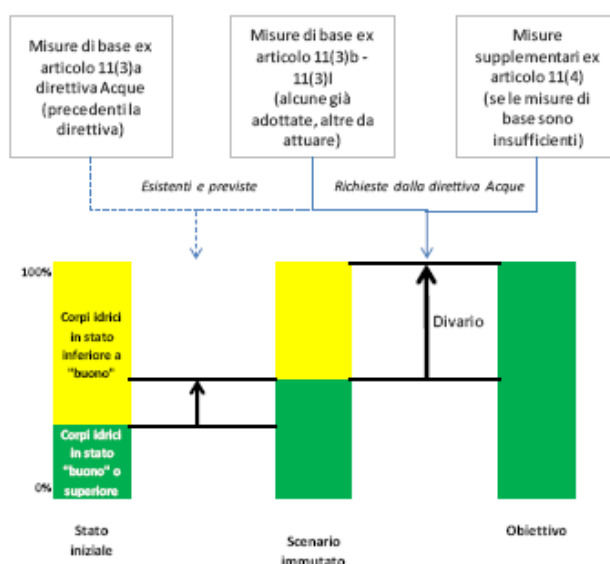


Figura 1.1 Illustrazione semplificata di un processo atto ad identificare e colmare il divario fra lo scenario immutato e l'obiettivo 2015 di buono stato idrico (da COM (2015) 120 final)

L'analisi richiesta dovrebbe aiutare ad identificare le misure che possono risultare migliori in termini di rapporto costo-efficacia rispetto agli obiettivi generali fissati dalla DQA, tenuto conto anche delle eventuali esenzioni (art. 4, commi 4,5,6 della DQA); dovrebbe diventare un utile strumento per aumentare la consapevolezza dei problemi da affrontare o solo in parte risolti, per definire delle priorità di intervento per raggiungere gli obiettivi e di conseguenza per migliorare la qualità della programmazione di riferimento per i cicli sessennali previsti per la DQA, soprattutto in termini di tempi, fabbisogni finanziari e costi da sostenere.

Sulla base di quanto riportato nel WFD Reporting Guidance 2016 (versione finale 6.0.2 del 28 ottobre 2015), l'approccio metodologico proposto per tale analisi prevede l'utilizzo di *due tipologie di indicatori quantitativi*:

- **indicatori quantitativi per ciascuna pressione significativa o sostanza chimica** (prioritaria o inquinante specifico) che causa il deterioramento dello stato dei corpi idrici;
- **indicatori quantitativi per valutare i progressi delle misure messe in atto**, scelti sulla base delle relazioni individuate attraverso il modello DPSIR che guida il processo di attuazione della DQA.

¹ Per ulteriori approfondimenti: WFD Reporting Guidance 2016, capp. 10.1.5, 10.1.6 e COM (2015) 120final.



All'inizio del ciclo di pianificazione della DQA, l'utilizzo di questi indicatori dovrebbe servire a costruire lo scenario iniziale sulla base del quale valutare l'entità di riduzione della pressione significativa (ad es. attraverso la stima della diminuzione del carico di inquinanti e/o del numero di corpi idrici il cui stato risente della pressione, ecc.), da garantire per raggiungere il traguardo finale di buono stato di tutti i corpi idrici, e, quindi, per colmare il gap, alle scadenze indicate.

Per entrambe le tipologie di indicatori proposti, agli Stati Membri è richiesto il massimo sforzo per valorizzare al meglio le informazioni disponibili; se operare con gli indicatori proposti non fosse possibile, si richiede comunque di descrivere gli strumenti utilizzati per supportare le scelte effettuate per il Programma di misure, per definire i traguardi che si intendono perseguire (valutazione *ex ante*) e, quindi, per valutare i progressi effettivamente raggiunti alle prossime scadenze fissate dalla DQA.

Nel WFD Reporting Guidance 2016 si raccomanda di scegliere un indicatore standard per ogni pressione o sostanza chimica e almeno un altro indicatore in funzione delle specificità delle condizioni in esame e soprattutto dei dati disponibili per lo Stato Membro/il distretto in esame. Purtroppo, non si forniscono altri riferimenti metodologici e spiegazioni di maggior dettaglio, probabilmente presupponendo una conoscenza di base comune e condivisa da tutti gli Stati Membri per l'utilizzo di tali strumenti.

L'esperienza insegna, invece, che la scelta e l'efficacia di un indicatore, a parità di obiettivi da raggiungere, possono essere influenzate da molte variabili oltre che da specificità territoriali che possono portare a risultati differenti e difficilmente confrontabili, sia a livello nazionale/distrettuale sia a livello europeo. Se l'obiettivo della Commissione è quello di ottenere altri riferimenti utili per valutare la coerenza dei contenuti dei Piani con quanto richiesto dalla DQA e facilitare il confronto tra i Piani distrettuali adottati, sarebbe necessario che venissero fornite ulteriori specifiche tecniche europee e/o nazionali, ad oggi mancanti, per procedere correttamente per gli approfondimenti richiesti.

L'esigenza di avere maggiori e robusti riferimenti tecnico-scientifici europei e nazionali per l'attuazione della DQA e per ricostruire il livello di conoscenza coerente con le richieste della Commissione è, infatti, diventata ancora più evidente durante il riesame del PdG Po 2015 e a seguito dei vari momenti di confronto con i diversi soggetti istituzionali e privati sui contenuti del Piano precedente e su quelle che dovevano essere le priorità di intervento per il prossimo ciclo di pianificazione. Mediare le diverse necessità settoriali rispetto alle scelte di Piano da fare, che in attuazione all'art.9 della DQA possono avere importanti impatti socio-economici oltre che ambientali, non può prescindere da robuste conoscenze, ottenibili solo attraverso metodi di valutazione definiti e standardizzati a livello nazionale e solo successivamente, applicati e verificati a livello distrettuale.

Nel distretto padano, il Programma di Misure del PdG Po è stato rivisto in funzione degli obiettivi già raggiunti al 2015 e degli obiettivi ambientali che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, potrebbero essere raggiunti alle scadenze fissate al 2021 e 2027 per ciascun corpo idrico ai sensi dell'art. 4 della DQA.

Al 2015, il riesame del primo Piano, vigente dal 2010, ha, infatti, consentito di aggiornare quanto già previsto e di identificare/di riconfermare le misure ritenute prioritarie, dato lo scenario iniziale ricostruito sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti e dello stato dei corpi idrici aggiornato attraverso le reti di monitoraggio attivate² ai sensi della DQA.

Rispetto al percorso seguito, la *gap analysis* dei contenuti del Piano, secondo le poche e insufficienti indicazioni fornite nel WFD Reporting Guidance 2016, implica un complesso processo di valutazione, teoricamente facile da intuire e condividere, ma difficile da applicare in pratica e in modo efficace dati i problemi ancora da risolvere e che nel capitolo che segue sono brevemente indicati.

Nonostante questo, nel capitolo 2 di questo documento si fornisce una proposta metodologica per un approccio sperimentale di quanto indicato nel WFD Reporting Guidance 2016, con la semplice ambizione di rappresentare in modo sintetico i contenuti strategici del Piano, in particolare di cercare di evidenziare il peso delle pressioni significative e l'entità degli interventi in programmazione nel distretto padano e, quindi, indirettamente, di fornire un'analisi di coerenza interna delle scelte di Piano, utile anche per il processo di VAS in corso (**valutazione *ex ante* a scala distrettuale del PdG Po 2015**).

² Per ulteriori approfondimenti su monitoraggio, stato e pressioni dei corpi idrici si rimanda agli Elaborati 1 e 2 del PdG Po 2015.



1.1. Problemi da risolvere

Come già sottolineato, rispetto alle finalità che dovrebbe perseguire l'analisi del divario tra lo scenario attuale e quelli previsti al 2021 e 2027, per il distretto padano sono stati individuati problemi di varia natura che rendono ad oggi difficile attuare quanto richiesto, soprattutto in assenza di linee guida e indirizzi metodologici specifici.

Nel Programma di misure del PdG Po, già a partire dal 2010, sono state individuate sia misure di base sia misure supplementari. Molte delle misure di base programmate - principalmente quelle idromorfologiche e per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della DQA - scontano ritardi significativi nella loro attuazione a causa di fabbisogni finanziari senza copertura e/o per mancanza di indirizzi imprescindibili di livello nazionale³.

Il percorso logico seguito per il PdG Po 2015 ha consentito di aumentare la conoscenza sulle relazioni stato-pressioni/impatti - obiettivi da raggiungere - misure KTM-misure individuali. Garantendo in via prioritaria l'attuazione delle misure di base, attraverso anche un aumento degli sforzi per superare gli ostacoli tuttora presenti, nel Piano sono state di nuovo programmate delle misure supplementari, principalmente di natura conoscitiva e di governance, che tuttavia non scaturiscono da un'analisi attendibile e robusta dell'efficacia delle misure di base e, quindi, della loro insufficienza a colmare il divario per raggiungere l'obiettivo di buono, ma principalmente da una maggiore e migliore consapevolezza di quanto sia necessario per l'attuazione della DQA.

Altra criticità da affrontare è legata al fatto che il sistema di monitoraggio attivato per definire lo stato dei corpi idrici non riesce a discriminare in modo chiaro gli impatti delle pressioni idromorfologiche presenti (e, quindi, a valutare l'efficacia delle misure di base "idromorfologiche"), in particolar modo quando queste si sommano ad altre tipologie di pressioni puntuali o diffuse⁴.

Si segnala, inoltre, che negli ultimi anni in alcune aree del bacino del fiume Po, gli effetti dei cambiamenti climatici sul regime idrologico dei corsi d'acqua e sulla disponibilità di risorsa idrica si stanno manifestando in modo significativo. Si osservano eventi piovosi brevi, ma intensi che provocano innalzamenti repentini delle portate dei corsi d'acqua e periodi di scarsità e siccità idrica nei mesi estivi che prosciugano anche tratti estesi di corsi d'acqua, con ripercussioni ad oggi non conosciute sui carichi inquinanti, in particolare se di origine diffusa, che vengono veicolati nei corpi idrici.

Stimare, quindi, i carichi presenti nei corpi idrici basandosi solo sul calcolo dei carichi veicolati in condizioni di regime idrologico ordinario senza tener conto delle variazioni possibili che avvengono durante gli eventi di piena dei corsi d'acqua e nei periodi di forte ruscellamento dei terreni per eventi piovosi intensi, potrebbe portare a valutazioni poco attendibili e fuorvianti sulle priorità di intervento da attuare⁵. Per il prossimo sessennio sono già state programmate misure individuali specifiche per approfondire queste problematiche e sarà garantito un migliore coordinamento delle reti regionali di monitoraggio operativo quali-quantitativo dei corpi idrici.

Con l'obiettivo di iniziare a ragionare su come sia possibile ottenere strumenti affidabili per una *gap analysis* e partendo dal fatto che il livello di qualità della programmazione delle misure per il prossimo ciclo di pianificazione è significativamente migliore rispetto al precedente Piano, è stata condivisa con le Regioni del distretto la metodologia sperimentale riportata nel capitolo che segue, che prevede indicatori semplici, pertinenti e facilmente popolabili e che sarà successivamente applicata ai dati disponibili a scala distrettuale.

Quello che si propone di fare per la valutazione del PdG Po 2015 è quindi da intendersi come una base di partenza per sviluppi futuri ulteriori, che prevedano gradi di approfondimenti via via crescenti e livelli di incertezza inferiori in funzione dell'attuazione delle misure individuali conoscitive e di governance che verranno attuate, e che si prevede possano servire soprattutto per il prossimo processo di riesame del PdG al 2021.

³ Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'Elaborato 7 del Piano e al Rapporto Ambientale VAS.

⁴ Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli Elaborati 1 e 2 del Piano e al Rapporto Ambientale VAS.

⁵ Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'Elaborato 2 del Piano.



2. Proposta di metodologia per la *valutazione ex ante* del PdG Po 2015

La valutazione dei contenuti del PdG Po 2015 sarà condotta a scala distrettuale sulla base delle indicazioni metodologiche fornite nel WFD Reporting Guidance 2016 e delle relazioni già indicate tra pressioni, indicatori e misure KTM, di cui all'Annex 3 della stessa guida, di riferimento per sviluppare per ciascun piano distrettuale la *gap analysis*.

Rispetto a quest'ultima, come già spiegato nel capitolo precedente, la valutazione che si propone di effettuare è da intendersi come un primo approccio sperimentale che si prefigge semplicemente di:

- approfondire le relazioni tra le pressioni significative e la loro entità in funzione della percentuale dei corpi idrici non ancora in stato di buono e le misure KTM di riferimento;
- fornire una stima della rilevanza delle KTM programmate rispetto ai numeri di corpi idrici interessati;
- fornire lo scenario iniziale rispetto alla percentuale di copertura del fabbisogno finanziario delle misure KTM programmate sulla base del quale valutare anche il *progress* delle stesse e la capacità del sistema responsabile per l'attuazione della DQA a superare gli ostacoli presenti e segnalati.

Per ogni pressione significativa individuata per il distretto padano e per ciascuna misura KTM del Piano, partendo dagli indicatori proposti nel WFD Reporting Guidance 2016⁶, sono stati scelti quelli ritenuti pertinenti, così come indicato nelle Tabelle di cui all'Allegato 1 al presente documento.

Successivamente la potenzialità di utilizzo di tali indicatori è stata valutata in funzione delle loro caratteristiche generali di significatività e popolabilità e robustezza rispetto ai contenuti specifici del processo di riesame del PdG Po 2015.

Particolare attenzione è stata posta alle relazioni degli indicatori quantitativi per le pressioni con lo stato dei corpi idrici e per tutti gli indicatori è stata esaminata anche la possibilità che tali indicatori possano essere utili anche per il monitoraggio VAS del Piano. Gli esiti preliminari di tale analisi sono riportati nelle Tabelle dell'Allegato 2 al presente documento.

Per alcune situazioni gli indicatori scelti coincidono con quelli proposti a livello europeo, mentre con il carattere rosso sono stati segnalati altri indicatori alternativi e/o integrativi, ad oggi ritenuti di interesse e sicuramente popolabili per il distretto padano.

In estrema sintesi gli indicatori quantitativi per le pressioni significative e per le KTM che si propone di utilizzare sono riportati nelle Tabelle 2.1 e 2.2 che seguono e che sono state costruite sulla base delle valutazioni e scelte riportate in dettaglio negli allegati citati.

⁶ Vedi capp. 10.1.5 e 10.1.6 e Annex 3, 8p e 8r della WFD Reporting Guidance 2016 (Final draft 6.0).



Tabella 2.1 Elenco degli indicatori quantitativi proposti per valutare la diminuzione delle pressioni significative che nel distretto padano influenzano lo stato dei corpi idrici

Acque superficiali (corsi d'acqua, laghi, acque di transizione, acque marino-costiere)	
Con riferimento allo Stato/Potenziale ECOLOGICO e alla pressione significativa	
1.	Carico (t/anno) di azoto totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE (press. 1.1, dati delibera AdbPo)
2.	Carico (t/anno) di fosforo totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE (press. 1.1 dati delibera AdbPo)
3.	N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/Stato/Potenziale Ecologico BUONO
4.	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per gli inquinanti specifici
5.	N° di siti contaminati che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
6.	N° siti per lo smaltimento dei rifiuti che impediscono raggiungimento degli obiettivi
7.	Lunghezza (km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali la pressione impedisce il raggiungimento degli obiettivi
8.	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole
9.	N° di scarichi non allacciati alla rete fognaria che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
10.	N° di dighe, barriere e chiuse per uso idroelettrico che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
11.	N° di dighe, barriere e chiuse per uso potabile che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
12.	N° di dighe, barriere e chiuse per uso irriguo che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
13.	N° di dighe, barriere e chiuse per la navigazione che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
Con riferimento allo Stato CHIMICO e alla pressione significativa	
14.	Carico (t/anno) di sostanze prioritarie rilevanti da ridurre per raggiungere gli obiettivi (dati inventario)
15.	N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO
16.	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie
17.	N° di siti contaminati che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
18.	N° siti per lo smaltimento dei rifiuti che impediscono raggiungimento degli obiettivi
19.	Lunghezza (km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali la pressione impedisce il raggiungimento degli obiettivi
20.	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole
21.	N° di corpi idrici interessati da emissioni/scarichi o perdite di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie
Acque sotterranee	
Con riferimento allo Stato QUANTITATIVO e alla pressione significativa	
22.	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali i prelievi di acqua impediscono il raggiungimento degli obiettivi/dello stato di BUONO
23.	N° di corpi idrici nei quali i prelievi di acqua impediscono il raggiungimento degli obiettivi/dello stato di BUONO
Con riferimento allo Stato CHIMICO e alla pressione significativa	
24.	N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO
25.	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole

Tabella 2.2 Elenco degli indicatori quantitativi proposti per valutare i progressi nell'attuazione delle KTM nel distretto padano scelte in funzione delle pressioni significative individuate

Con riferimento alle diverse tipologie di acque, ai diversi stati e alla pressione significativa	
KTM	Indicatori proposti
KTM.1 Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	1. N° di interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE 2. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 1 per raggiungere gli obiettivi
KTM.2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	3. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 2 per raggiungere gli obiettivi 4. Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di buffer zones per raggiungere gli obiettivi



Con riferimento alle diverse tipologie di acque, ai diversi stati e alla pressione significativa	
KTM	Indicatori proposti
KTM.3 Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	5. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 3 per raggiungere gli obiettivi 6. Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di buffer zones per raggiungere gli obiettivi
KTM.4 Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	7. N° di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi 8. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 4 per raggiungere gli obiettivi
KTM.5 Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe).	9. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 5 per raggiungere gli obiettivi
KTM.6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale,	10. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 6 per raggiungere gli obiettivi
KTM.7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	11. N° di corpi idrici dove le portate ecologiche necessitano di essere definite per raggiungere gli obiettivi 12. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 7 per raggiungere gli obiettivi
KTM.8 Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	13. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 8 per raggiungere gli obiettivi
KTM.12 Servizi di consulenza per l'agricoltura	14. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 12 per raggiungere gli obiettivi
KTM.16 Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)	15. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 16 per raggiungere gli obiettivi
KTM.18 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte	16. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 18 per raggiungere gli obiettivi
KTM.20 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e animali	17. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 20 per raggiungere gli obiettivi
KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	18. N° di sfioratori di pioggia che necessitano di ammodernamento per raggiungere gli obiettivi 19. N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti da ammodernare o bonificare per raggiungere gli obiettivi 20. N° di scarichi che necessitano di essere collegati alle reti fognarie per raggiungere gli obiettivi 21. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi
KTM.23 Misure per la ritenzione naturale delle acque	22. N° di corpi idrici che necessitano di KTM 23 per raggiungere gli obiettivi 23. Lunghezza (km) dei corpi idrici che necessitano di restauro o riconnessione alla piana alluvionale per raggiungere gli obiettivi

Tenuto conto dei contenuti strategici del PdG Po 2015, oltre agli indicatori già elencati, si propone di inserire anche:

- 1. N° di contratti di fiume/lago/delta attivati**
- 2. N° di interventi di educazione/formazione ambientale attivati**
- 3. Percentuale di copertura del fabbisogno finanziario per ciascuna KTM.**

I primi due indicatori sono proposti per valutare i progressi per la KTM 26 *Governance*, mentre la valutazione dell'andamento del terzo indicatore si ritiene possa servire per giudicare i progressi nel superare gli ostacoli già segnalati dovuti alla mancanza di risorse finanziarie per attuare le misure di base, in particolare per quelle introdotte specificatamente dalla DQA (ad es. misure idromorfologiche) ad integrazione di quelle previste da altre direttive comunitarie.

Per le finalità perseguite per ciascun indicatore si prevede di calcolare delle stime considerando in modo separato lo stato ecologico e lo stato chimico per i corpi idrici superficiali e lo stato chimico e lo stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei. All'interno dello stato ecologico, inoltre, si propone di



fornire stime separate distinguendo lo stato sufficiente, lo stato scarso e lo stato cattivo, sempre in relazione al fatto di evidenziare l'entità degli sforzi e impegni richiesti in funzione del divario presente tra lo stato iniziale e lo stato di buono.

Di seguito si forniscono gli schemi esemplificativi per l'applicazione degli indicatori scelti mettendo in relazione le pressioni con le KTM di riferimento alle diverse scadenze previste, seguendo le indicazioni fornite nel WFD Reporting Guidance 2016. Tali schemi saranno compilati per ciascuna tipologia di acque e dei diversi stati dei corpi idrici. Si propone che le stime fornite, ricostruite sulla base dei dati di supporto del PdG Po 2015 e successivamente all'adozione del Piano, possano rappresentare lo scenario iniziale della valutazione.

Gli schemi riportati sono da intendersi come strumenti utili per comprendere l'approccio metodologico che si intende seguire in via sperimentale e potranno poi essere rivisti sulla base dei risultati delle analisi che saranno condotte e di eventuali contributi che potranno essere forniti anche dal MATTM e dalla Commissione Europea.



Tabella A.3 Acque superficiali: analisi rispetto allo stato ecologico/Potenziale ecologico

Pressioni significative del distretto padano	Percentuale di corpi idrici influenzati dalla pressione in stato ecologico NON BUONO	Indicatore per il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027	KTM di riferimento per ridurre la pressione	Indicatore per KTM il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027
1.1 Puntuali – Scarichi delle acque reflue urbane	Percentuali distinte per stato sufficiente, scarso e cattivo, calcolate rispetto al n° complessivo dei corpi idrici distrettuali	Carico (t/anno) di azoto totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE Carico (t/anno) di fosforo totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per gli inquinanti specifici per questa pressione N° di corpi idrici che non raggiungono lo Stato/Potenziale Ecologico BUONO per questa pressione	Vedi fonte dei dati riportata nelle tabelle dell'allegato 2			KTM.1 Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	N° di interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE N° di corpi idrici che necessitano di KTM 1 per raggiungere gli obiettivi	Vedi fonte dei dati riportata nelle tabelle dell'allegato 2		
1.2 Puntuali – Sforatori di piena		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per gli inquinanti specifici per questa pressione N° di corpi idrici che non raggiungono lo Stato/Potenziale Ecologico BUONO per questa pressione				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di sforatori di pioggia che necessitano di ammodernamento per raggiungere gli obiettivi N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
1.3 Puntuali – Scarichi acque reflue industriali IPPC (inclusi in E-PRTR e altro)		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per gli inquinanti specifici N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/stato di BUONO per questa pressione				KTM.16 Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 16 per raggiungere gli obiettivi			
1.4 Puntuali – Scarichi acque reflue industriali non IPPC		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per gli inquinanti specifici				KTM.16 Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 16 per raggiungere gli obiettivi			
1.5 Puntuali – Siti contaminati, potenzialmente contaminanti e siti produttivi abbandonati		N° di siti contaminati che impediscono il raggiungimento degli obiettivi N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/stato di BUONO per questa pressione				KTM.4 Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	N° di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi N° di corpi idrici che necessitano di KTM 4 per raggiungere gli obiettivi			
1.6 Puntuali – Siti per lo smaltimento dei rifiuti		N° siti per lo smaltimento dei rifiuti che impediscono raggiungimento degli obiettivi N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/stato di BUONO per questa pressione				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti da ammodernare o bonificare per raggiungere gli obiettivi N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
2.1 Diffuse – Dilavamento urbano (run off)		Lunghezza (km)/Area (km²) dei corpi idrici dove il dilavamento urbano impedisce il raggiungimento degli obiettivi N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/stato di BUONO per questa pressione				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
2.2 Diffuse – Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura)		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole N°, lunghezza (km), area (km²) di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/stato di BUONO a causa del dilavamento dei terreni agricoli				KTM.3 Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura KTM.2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola KTM.12 Servizi di consulenza per l'agricoltura	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 2, 3 per raggiungere gli obiettivi Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di buffer zones per raggiungere gli obiettivi N° di corpi idrici che necessitano di KTM 12 per raggiungere gli obiettivi			
2.4 Diffuse – Trasporti e infrastrutture		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/stato di BUONO a causa della pressione "Trasporti e infrastrutture"				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			



Pressioni significative del distretto padano	Percentuale di corpi idrici influenzati dalla pressione in stato ecologico NON BUONO	Indicatore per il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027	KTM di riferimento per ridurre la pressione	Indicatore per KTM il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027
2.6 Diffuse - Scarichi non allacciati alla fognatura		Lunghezza (km), area (km2) di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO a causa degli scarichi non allacciati alla fognatura				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di scarichi che necessitano di essere collegati alle reti fognarie per raggiungere gli obiettivi			
		N° di scarichi non allacciati alla rete fognaria che impediscono il raggiungimento degli obiettivi								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione					N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
3.1 Prelevi/divisione di portata - Agricoltura		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione				KTM.7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	N° di corpi idrici dove le portate ecologiche necessitano di essere definite per raggiungere gli obiettivi			
3.2 Prelevi/divisione di portata - Civile (uso potabile)		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
3.3 Prelevi/divisione di portata - Industria		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
3.5 Prelevi/divisione di portata - Piscicoltura		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione				KTM.8 Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 7,8 per raggiungere gli obiettivi			
3.6.1 Prelevi/divisione di portata - Idroelettrico		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
Tutti i prelievi		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
4.1.1 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico - Difesa dalle alluvioni		Lunghezza (km) dei corpi idrici dove le alterazioni morfologiche per la difesa dalle alluvioni impediscono il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO				KTM.6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale,	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 6,23 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione				KTM.23 Misure per la ritenzione naturale delle acque	Lunghezza (km) dei corpi idrici che necessitano di restauro o riconnessione alla piana alluvionale per raggiungere gli obiettivi			
4.1.2 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico - Agricoltura		Lunghezza (km) dei corpi idrici dove le alterazioni morfologiche per l'agricoltura impediscono il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO				KTM.6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale,	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 6 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
4.1.3 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico - Navigazione		Lunghezza (km) dei corpi idrici dove le alterazioni morfologiche per la navigazione impediscono il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
4.2.1 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Idroelettrico		N° di dighe, barriere e chiuse per uso idroelettrico che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO				KTM.5 Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe),	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 5 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
4.2.2 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Difesa dalle alluvioni		N° di dighe, barriere e chiuse per la difesa da alluvioni che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
4.2.3 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Produzione Acqua potabile		N° di dighe, barriere e chiuse per uso potabile che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO				KTM.5 Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe),	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 5 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								



Pressioni significative del distretto padano	Percentuale di corpi idrici influenzati dalla pressione in stato ecologico NON BUONO	Indicatore per il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027	KTM di riferimento per ridurre la pressione	Indicatore per KTM il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027
4.2.4 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Agricoltura - Irrigazione		N° di dighe, barriere e chiuse per uso irriguo che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
4.2.7 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Navigazione		N° di dighe, barriere e chiuse per la navigazione che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
4.4 Alterazioni morfologiche - Perdita fisica totale o in parte del corpo idrico		Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici dove la perdita fisica di habitats impedisce il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
4.6.1 Alterazioni morfologiche - Altro - Modifiche della zona riparia dei corpi idrici		Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici dove le modifiche della zona riparia impedisce il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								
6.1 Altre pressioni - introduzioni di specie e malattie		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione				KTM.6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinali	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 6 per raggiungere gli obiettivi			
6.2 Altre pressioni - Sfruttamento/rimozione di animali/vegetali		Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici dove lo sfruttamento/rimozione di animali/vegetali impedisce il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO				KTM.18 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 18 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione				KTM.20 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e animali	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 20 per raggiungere gli obiettivi			
7 - Altre pressioni antropogeniche		Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici dove altre pressioni antropogeniche impediscono il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO				da definire	da definire			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione								



Tabella A.4 Acque superficiali: schema preliminare per l'analisi rispetto allo stato chimico

Pressioni significative del distretto padano	Percentuale di corpi idrici influenzati dalla pressione in stato ecologico NON BUONO	Indicatore per il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027	KTM di riferimento per ridurre la pressione	Indicatore per KTM il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027
1.1 Puntuali – Scarichi delle acque reflue urbane	Percentuali distinte per stato sufficiente, scarso e cattivo, calcolate rispetto al n° complessivo dei corpi idrici distrettuali	Carico (t/anno) di azoto totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE	Vedi fonte dei dati riportata nelle tabelle dell'allegato 2			KTM.1 Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	N° di interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE	Vedi fonte dei dati riportata nelle tabelle dell'allegato 2		
		Carico (t/anno) di fosforo totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE								
		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per gli inquinanti specifici per questa pressione					N° di corpi idrici che necessitano di KTM 1 per raggiungere gli obiettivi			
1.2 Puntuali – Sforatori di piena		N° di corpi idrici che non raggiungono lo Stato/Potenziale Ecologico BUONO per questa pressione				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di sforatori di pioggia che necessitano di ammodernamento per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per gli inquinanti specifici per questa pressione					N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
1.3 Puntuali – Scarichi acque reflue industriali IPPC (inclusi in E-PRTR e altro)		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per gli inquinanti specifici				KTM.16 Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 16 per raggiungere gli obiettivi			
1.4 Puntuali – Scarichi acque reflue industriali non IPPC		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per gli inquinanti specifici				KTM.16 Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 16 per raggiungere gli obiettivi			
1.5 Puntuali – Siti contaminati, potenzialmente contaminanti e siti produttivi abbandonati		N° di siti contaminati che impediscono il raggiungimento degli obiettivi				KTM.4 Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	N° di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi stato di BUONO per questa pressione					N° di corpi idrici che necessitano di KTM 4 per raggiungere gli obiettivi			
1.6 Puntuali – Siti per lo smaltimento dei rifiuti		N° siti per lo smaltimento dei rifiuti che impediscono raggiungimento degli obiettivi				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti da ammodernare o bonificare per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi stato di BUONO per questa pressione					N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
2.1 Diffuse – Dilavamento urbano (run off)		Lunghezza (km)/Area (km²) dei corpi idrici dove il dilavamento urbano impedisce il raggiungimento degli obiettivi				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi stato di BUONO per questa pressione								
2.2 Diffuse – Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura)		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole				KTM.3 Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 2, 3 per raggiungere gli obiettivi			
		N°, lunghezza (km), area (km²) di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi stato di BUONO a causa del dilavamento dei terreni agricoli				KTM.2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di buffer zones per raggiungere gli obiettivi			
						KTM.12 Servizi di consulenza per l'agricoltura	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 12 per raggiungere gli obiettivi			
2.4 Diffuse – Trasporti e infrastrutture		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi stato di BUONO a causa della pressione "Trasporti e infrastrutture"				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			



Tabella A.5 Acque sotterranee: schema preliminare per l'analisi rispetto allo stato quantitativo

Pressioni significative del distretto padano	Percentuale di corpi idrici influenzati dalla pressione in stato QUANTITATIVO SCARSO	Indicatori proposti per il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027	KTM di riferimento per ridurre la pressione	Indicatore per KTM il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027
3.1 Prelievi/diversione di portata - Agricoltura		Area (km ²) dei corpi idrici dove i prelievi di acqua prelevata/deviata per uso agricolo impediscono il raggiungimento degli obiettivi dello stato di BUONO				KTM.8 Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 8 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi dello stato di BUONO per questa pressione								
3.2 Prelievi/diversione di portata – Civile (uso potabile)		Area (km ²) dei corpi idrici dove i prelievi per uso potabile impediscono il raggiungimento degli obiettivi dello stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi dello stato di BUONO per questa pressione								
3.3 Prelievi/diversione di portata - Industria		Area (km ²) dei corpi idrici dove i prelievi di acqua prelevata/deviata per uso industriale impediscono il raggiungimento degli obiettivi dello stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi dello stato di BUONO per questa pressione								
Tutti i prelievi		Area (km ²) dei corpi idrici dove tutti i prelievi presenti impediscono il raggiungimento degli obiettivi dello stato di BUONO								
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi dello stato di BUONO per questa pressione								



Tabella A.6 Acque sotterranee: schema preliminare per l'analisi rispetto allo stato chimico

Pressioni significative del distretto padano	Percentuale di corpi idrici influenzati dalla pressione in stato CHIMICO SCARSO	Indicatori proposti per il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027	KTM di riferimento per ridurre la pressione	Indicatore per KTM il distretto padano	Valore al 2015	Valore al 2021	Valore al 2027
1.5 Puntuale – Siti contaminati, potenzialmente contaminati e siti produttivi abbandonati		N° di siti contaminati che impediscono il raggiungimento degli obiettivi	Vedi fonte dei dati riportata nelle tabelle dell'allegato 2			KTM.4 Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	N° di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici					N° di corpi idrici che necessitano di KTM 4 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi lo stato di BUONO per questa pressione								
1.6 Puntuale – Siti per lo smaltimento dei rifiuti		N° siti per lo smaltimento dei rifiuti che impediscono raggiungimento degli obiettivi				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti da ammodernare o bonificare per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici					N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi lo stato di BUONO per questa pressione								
1.9.3 Puntuale - Serbatoi interrati		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi lo stato di BUONO per questa pressione	da definire							
2.1 Diffuse – Dilavamento urbano (run off)		Area (km ²) dei corpi idrici dove il dilavamento urbano impedisce il raggiungimento degli obiettivi				KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti da ammodernare o bonificare per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi lo stato di BUONO per questa pressione					N° di corpi idrici che necessitano di KTM 21 per raggiungere gli obiettivi			
2.2 Diffuse – Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura)		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole				KTM.3 Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di buffer zones per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi lo stato di BUONO a causa del dilavamento dei terreni agricoli				KTM.2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola				
		Area (km ²) di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi lo stato di BUONO a causa del dilavamento dei terreni agricoli				KTM.12 Servizi di consulenza per l'agricoltura	N° di corpi idrici che necessitano di KTM 12 per raggiungere gli obiettivi			

Allegato 1

Analisi degli indicatori quantitativi proposti per la “gap analysis” di cui al WFD Reporting Guidance 2016 (vers.6)

Le analisi di seguito riportate saranno poi riviste e aggiornate sulla base delle informazioni in corso di trasmissione da parte delle Regioni, in particolare per le KTM di riferimento per il PdG Po 2015.

Tabella A.7 Elenco degli indicatori quantitativi per pressione significativa o sostanza chimica di rilevanza europea (gli indicatori riportati nelle righe con lo sfondo grigio non sono ritenuti pertinenti e significativi per il PdG Po 2015; traduzione in IT non ufficiale a cura della Segreteria tecnica Adb Po)

Codice e denominazione dell'indicatore quantitativo indicato per le pressioni in versione in EN (vedi Annex 8p della WFD Reporting Guidance 2016) e IT		
PA01	Area (km ²) of agricultural land at risk of soil erosion	Area (km ²) dei terreni agricoli a rischio di erosione
PA02	Area (km ²) of forest land at risk of soil erosion	Area (km ²) dei terreni forestali a rischio di erosione
PA03	Area (km ²) of forest land preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei terreni forestali che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PA04	Area (km ²) of groundwater bodies not achieving objectives because of alteration of water levels/volumes	Area (km ²) dei corpi idrici sotterranei che non raggiungono gli obiettivi a causa dell'alterazione dei livelli/volumi
PA05	Area (km ²) of groundwater bodies not achieving objectives because of groundwater recharges	Area (km ²) dei corpi idrici sotterranei che non raggiungono gli obiettivi a causa della ricarica delle acque sotterranee
PA06	Area (km ²) of water bodies where diffuse urban run off is preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali il dilavamento urbano impedisce il raggiungimento degli obiettivi
PA07	Area (km ²) of water bodies where hydromorphological alterations for agricultural purposes are preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per usi agricoli impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PA08	Area (km ²) of water bodies where hydromorphological alterations for aquaculture purposes are preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per l'aquacoltura impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PA09	Area (km ²) of water bodies where hydromorphological alterations for hydropower production are preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per la produzione idroelettrica impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PA10	Area (km ²) of water bodies where hydromorphological alterations for other purposes are preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per altri usi impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PA11	Area (km ²) of water bodies where hydromorphological alterations for public water supply purposes are preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per usi civili (fornitura di acqua pubblica) impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PA12	Area (km ²) of water bodies where hydromorphological alterations for transport purposes are preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per i trasporti impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PA13	Area (km ²) of water bodies where other anthropogenic pressures are preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali altre pressioni antropogeniche impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PA14	Area (km ²) of water bodies where physical loss of habitats is preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali la perdita fisica di habitats impedisce il raggiungimento degli obiettivi
PA15	Area (km ²) of water bodies where the exploitation/removal of animals/plants is preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali lo sfruttamento/rimozione di animali/vegetali impedisce il raggiungimento degli obiettivi
PA16	Area (km ²) of water bodies where unknown pressures are preventing the achievement of objectives	Area (km ²) dei corpi idrici nei quali pressioni sconosciute impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PE01	Load (tonne per year) of BOD to be reduced to achieve objectives	Carico (t/anno) di BOD da ridurre per raggiungere gli obiettivi
PE02	Load (tonne per year) of nitrogen to be reduced to achieve objectives	Carico (t/anno) di azoto <i>totale</i> da ridurre per raggiungere gli obiettivi



Codice e denominazione dell'indicatore quantitativo indicato per le pressioni in versione in EN (vedi Annex 8p della WFD Reporting Guidance 2016) e IT		
PE03	Load (tonne per year) of phosphorus to be reduced to achieve objectives	Carico (t/anno) di fosforo <i>totale</i> da ridurre per raggiungere gli obiettivi
PE04	Load (tonne per year) of sediment to be reduced to achieve objectives	Carico (t/anno) di sedimenti da ridurre per raggiungere gli obiettivi
PE05	Load (tonne per year) of priority substances to be reduced to achieve objectives	Carico (t/anno) di sostanze prioritarie da ridurre per raggiungere gli obiettivi
PL01	Length (km) of water bodies where diffuse urban run off is preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali il dilavamento urbano impedisce il raggiungimento degli obiettivi
PL02	PL02 Length (km) of water bodies where hydromorphological alterations for agricultural purposes are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per l'agricoltura impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL03	Length (km) of water bodies where hydromorphological alterations for aquaculture purposes are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per l'acquacoltura impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL04	Length (km) of water bodies where hydromorphological alterations for flood protection are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per la difesa da alluvione impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL05	Length (km) of water bodies where hydromorphological alterations for hydropower production are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per la produzione idroelettrica impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL06	Length (km) of water bodies where hydromorphological alterations for other purposes are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per altri usi impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL07	Length (km) of water bodies where hydromorphological alterations for public water supply purposes are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per usi civili (fornitura di acqua pubblica) impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL08	Length (km) of water bodies where hydromorphological alterations for transport purposes are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per i trasporti impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL09	Length (km) of water bodies where hydromorphological alterations for unknown purposes are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni idromorfologiche per usi non conosciuti impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL10	Length (km) of water bodies where litter or fly tipping are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali rifiuti o discariche abusive impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL11	Length (km) of water bodies where other anthropogenic pressures are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali altre pressioni antropogeniche impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PL12	Length (km) of water bodies where physical loss of habitats is preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali la perdita fisica di habitats impedisce il raggiungimento degli obiettivi
PL13	Length (km) of water bodies where the exploitation/removal of animals/plants is preventing the achievement of objectives	Lunghezza(km) dei corpi idrici nei quali lo sfruttamento/rimozione di animali/vegetali impedisce il raggiungimento degli obiettivi
PL14	Length (km) of water bodies where unknown pressures are preventing the achievement of objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali pressioni sconosciute impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PN01	Number of contaminated sites preventing the achievement of objectives	N° di siti contaminati che impediscono sul raggiungimento degli obiettivi
PN02	Number of dams/ weirs/ barriers and locks associated with drinking water that have conditions not compatible with the achievement of objectives	N° di dighe, barriere e chiuse per uso potabile che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
PN03	Number of dams/ weirs/ barriers and locks associated with flood protection that have conditions not compatible with the achievement of objectives	N° di dighe, barriere e chiuse per la difesa da alluvioni che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
PN04	Number of dams/ weirs/ barriers and locks associated with hydropower that have conditions not compatible with the achievement of objectives	N° di dighe, barriere e chiuse per uso idroelettrico che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi

Codice e denominazione dell'indicatore quantitativo indicato per le pressioni in versione in EN (vedi Annex 8p della WFD Reporting Guidance 2016) e IT		
PN05	Number of dams/ weirs/ barriers and locks associated with industry that have conditions not compatible with the achievement of objectives	N° di dighe, barriere e chiuse per uso industriale che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
PN06	Number of dams/ weirs/ barriers and locks associated with irrigation that have conditions not compatible with the achievement of objectives	N° di dighe, barriere e chiuse per uso irriguo che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
PN07	Number of dams/ weirs/ barriers and locks associated with navigation that have conditions not compatible with the achievement of objectives	N° di dighe, barriere e chiuse per la navigazione che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
PN08	Number of dams/ weirs/ barriers and locks associated with other uses that have conditions not compatible with the achievement of objectives	N° di dighe, barriere e chiuse per altri usi che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
PN09	Number of dams/ weirs/ barriers and locks associated with recreation that have conditions not compatible with the achievement of objectives	N° di dighe, barriere e chiuse per uso ricreativo che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
PN10	Number of discharges not connected to sewerage network that are preventing the achievement of objectives	N° di scarichi non allacciati alla rete fognaria che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PN11	Number of farms not covered by advisory services	N° di aziende agricole non coperte da servizi di consulenza
PN12	Number of introduced diseases preventing the achievement of objectives	N° di malattie introdotte che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PN13	Number of introduced species preventing the achievement of objectives	N° di specie introdotte che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PN14	Number of mine water discharges preventing the achievement of objectives	N° di malattie introdotte che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PN15	Number of permits not compatible with the achievement of objectives	N° di permessi non compatibili con il raggiungimento degli obiettivi
PN16	Number of point sources preventing the achievement of objectives	N° di sorgenti puntuali di inquinamento che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PN17	Number of urban areas with excessive overflows that are causing or contributing to failure of objectives	N° di aree urbane (agglomerati) con scolmatori che causano o contribuiscono al fallimento degli obiettivi
PN18	Number of waste disposal sites preventing the achievement of objectives	N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti che impediscono il raggiungimento degli obiettivi
PN19	Number of water bodies affected by emissions/ discharges or losses of priority and priority hazardous substances	N° di corpi idrici interessati da emissioni/scarichi o perdite di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie
PN20	Number of water bodies failing EQS for pesticides originating from diffuse agricultural sources	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole
PN21	Number of water bodies failing EQS for priority substances	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie
PN22	Number of water bodies failing EQS for priority substances and/or river basin specific pollutants	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie e/o per gli inquinanti specifici
PN23	Number of water bodies failing EQS for river basin specific pollutants	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per gli inquinanti specifici
PV01	Volume (million m ³ per year) of storm water that is causing or contributing to failure of objectives	Volume (m ³ /anno) delle acque di pioggia che causano o contribuiscono al fallimento degli obiettivi
PV02	Volume (million m ³ per year) of water abstracted/diverted for agriculture to be reduced to achieve objectives	Volume (milioni di m ³ /anno) di acqua prelevata/deviata per uso agricolo da ridurre per raggiungere gli obiettivi
PV03	Volume (million m ³ per year) of water abstracted/diverted for aquaculture to be reduced to achieve objectives	Volume (milioni di m ³ /anno) di acqua prelevata/deviata per acquacoltura da ridurre per raggiungere gli obiettivi
PV04	Volume (million m ³ per year) of water abstracted/diverted for cooling water to be reduced to achieve objectives	Volume (milioni di m ³ /anno) di acqua prelevata/deviata per raffreddamento da ridurre per raggiungere gli obiettivi
PV05	Volume (million m ³ per year) of water abstracted/diverted for	Volume (milioni di m ³ /anno) di acqua prelevata/deviata per uso

18

Tabella A.8 Elenco degli indicatori quantitativi per KTM (gli indicatori riportati nelle righe con lo sfondo grigio non sono ritenuti pertinenti e significativi per il PdG Po 2015; traduzione in IT non ufficiale a cura della Segreteria tecnica Adb Po)

Codice e denominazione dell'indicatore quantitativo indicato per le KTM in versione in EN (vedi Annex 8r della WFD Reporting Guidance 2016) e IT		
KA01	Area (km ²) of agricultural land required to be covered by advisory services to achieve objectives	Area (km ²) agricola che necessita di servizi di consulenza per raggiungere gli obiettivi
KA02	Area (km ²) of agricultural land required to be covered by measures to achieve objectives	Area (km ²) agricola che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi
KA03	Area (km ²) of agricultural land required to be covered by measures to reduce pesticide pollution in agriculture to achieve objectives	Area (km ²) agricola che necessita di misure per ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura per raggiungere gli obiettivi
KA04	Area (km ²) of agricultural land where water pricing policy measures are required to achieve the objectives of Article 9	Area (km ²) agricola nella quale le misure di politica dei prezzi sono necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'art. 9
KA05	Area (km ²) of bank/shore that require rehabilitation and/or restoration measures to achieve objectives	Area (km ²) delle rive/sponde che richiedono misure di riqualificazione e/o restauro per raggiungere gli obiettivi
KA06	Area (km ²) of bank/shore that require removal of hard infrastructure to achieve objectives	Area (km ²) delle rive/sponde che richiedono la rimozione delle infrastrutture grigie per raggiungere gli obiettivi
KA07	Area (km ²) of buffer zones required to achieve objectives	Area (km ²) di <i>buffer zones</i> necessaria per raggiungere gli obiettivi
KA08	Area (km ²) of buffer zones required to counteract acidification to achieve objectives	Area (km ²) di <i>buffer zones</i> necessaria per contrastare l'acidificazione per raggiungere gli obiettivi
KA09	Area (km ²) of forest land required to be covered by measures to achieve objectives	Area (km ²) forestale che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi
KA10	Area (km ²) of forest land requiring measures to reduce nutrient inputs to levels compatible with the achievement of objectives	Area (km ²) forestale che necessita di misure per ridurre l'input di nutrienti ad un livello compatibile per raggiungere gli obiettivi
KA11	Area (km ²) of irrigated land required to be covered by measures to achieve objectives	Area (km ²) irrigata che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi
KA12	Area (km ²) of land for which water pricing policy measures are required to achieve the objectives of Article 9	Area (km ²) nella quale le misure di politica dei prezzi sono necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'art.9
KA13	Area (km ²) of land required to be covered by drinking water protection zones to achieve objectives	Area (km ²) che necessita di zone di salvaguardia per l'acqua ad uso potabile per raggiungere gli obiettivi
KA14	Area (km ²) of land required to be covered by measures to achieve objectives	Area (km ²) che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi
KA15	Area (km ²) of land requiring regulation and/or codes of practice for use and disposal of chemicals in urbanised areas, transport and infrastructure to achieve objectives	Area (km ²) che necessita di regolamenti e/o codici di pratica per l'uso e lo smaltimento di sostanze chimiche in zone urbanizzate, trasporti e infrastrutture per raggiungere gli obiettivi
KA16	Area (km ²) of water bodies required to be covered by measures to achieve objectives	Area (km ²) dei corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi
KA17	Area (km ²) of water bodies required to be restored or reconnected to floodplains to achieve objectives	Area (km ²) dei corpi idrici che necessitano di restauro o riconnessione alla piana alluvionale per raggiungere gli obiettivi
KA18	Area (km ²) of water bodies requiring buffer zones to intercept or reduce sediment loads to water bodies to achieve objectives	Area (km ²) dei corpi idrici che necessitano di <i>buffer zones</i> per intercettare o ridurre i carichi di sedimento ai corpi idrici per raggiungere gli obiettivi
KL01	Length (km) of bank/shore that require rehabilitation and/or restoration measures to achieve objectives	Lunghezza (km) delle rive/sponde che necessitano di misure di riqualificazione e/o restauro per raggiungere gli obiettivi
KL02	Length (km) of bank/shore that require removal of hard infrastructure to achieve objectives	Lunghezza (km) delle rive/sponde che necessitano di rimozione delle infrastrutture grigie per raggiungere gli obiettivi
KL03	Length (km) of re-meandering of straightened river channels required to achieve objectives	Lunghezza (km) di tratti di fiumi e canali <i>re-meandrizzati</i> necessari per raggiungere gli obiettivi
KL04	Length (km) of river network requiring measures to achieve objectives	Lunghezza (km) del reticolo idrografico che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi
KL05	Length (km) of river requiring bed restoration measures to achieve objectives	Lunghezza (km) del fiume che necessita di misure di riqualificazione del proprio letto per raggiungere gli obiettivi

Codice e denominazione dell'indicatore quantitativo indicato per le KTM in versione in EN (vedi Annex 8r della WFD Reporting Guidance 2016) e IT		
KL06	Length (km) of river requiring buffer zones to achieve objectives	Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di <i>buffer zones</i> per raggiungere gli obiettivi
KL07	Length (km) of river requiring buffer zones to counteract acidification to achieve objectives	Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di <i>buffer zones</i> per contrastare l'acidificazione per raggiungere gli obiettivi
KL08	Length (km) of river requiring buffer zones to intercept or reduce sediment loads to rivers to achieve objectives	Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di <i>buffer zones</i> per intercettare o ridurre i carichi di sedimento al corso d'acqua per raggiungere gli obiettivi
KL09	Length (km) of transport infrastructure required to be subject to regulation and/or codes of practice for use and disposal of chemicals to achieve objectives	Lunghezza (km) delle infrastrutture dei trasporti che necessitano di regolamentazione e/o codice di pratica per uso e lo smaltimento di sostanze chimiche per raggiungere gli obiettivi
KL10	Length (km) of water bodies required to be restored or reconnected to floodplains to achieve objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici che necessitano di restauro o riconnessione alla piana alluvionale per raggiungere gli obiettivi
KL11	Length (km) of water bodies requiring litter removal to achieve objectives	Lunghezza (km) dei corpi idrici che richiedono la rimozione di rifiuti per raggiungere gli obiettivi
KN01	Number of advisory services required to achieve objectives	N° di servizi di consulenza necessari per raggiungere gli obiettivi
KN02	Number of aquaculture sites/facilities for which measures are required to achieve objectives	N° di siti/impianti di acquacoltura che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi
KN03	Number of barriers required to be tackled to achieve objectives	N° di barriere che necessitano di interventi per raggiungere gli obiettivi
KN04	Number of Combined Sewer Overflows required to be upgraded to achieve objectives	N° di sfioratori fognari che necessitano di essere ammodernati per raggiungere gli obiettivi
KN05	Number of contaminated sites to be remediated or where preventative actions need to be taken to achieve objectives	N° di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi
KN06	Number of discharges required to be connected to sewerage network to achieve objectives	N° di scarichi che necessitano di essere collegati alle reti fognarie per raggiungere gli obiettivi
KN07	Number of drinking water protection zones required to achieve objectives	N° di zone di salvaguardia per l'acqua ad'uso potabile necessarie per raggiungere gli obiettivi
KN08	Number of Farm Surveys required to achieve objectives	N° di <i>Farm Surveys</i> (sondaggi in aziende agricole) necessari per raggiungere gli obiettivi
KN09	Number of farms that need to be covered by advisory services to achieve objectives	N° di aziende agricole che necessitano di servizi di consulenza per raggiungere gli obiettivi
KN10	Number of fish/continuity passes required to be installed to achieve objectives	N° di passaggi per pesci che necessitano di essere installati per raggiungere gli obiettivi
KN11	Number of households required to be covered by measures to achieve objectives	N° di nuclei famigliari che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi
KN12	Number of Individual Species Action Plans required for species identified as presenting particular risk levels for the achievement of objectives	N° di <i>Piani di Azione Specie Specifici</i> che necessitano per specie identificate per il livello di rischio particolare che presentano per il raggiungimento degli obiettivi
KN13	Number of installations associated with priority substances requiring measures to achieve objectives	N° di interventi per le misure necessarie per le sostanze prioritarie per raggiungere gli obiettivi
KN14	Number of installations for which water pricing policy measures are required to achieve the objectives of Article 9	N° di interventi per cui le misure di politica dei prezzi sono necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'art. 9
KN15	Number of installations where upgrades or improvements are required to achieve objectives	N° di impianti nei quali gli ammodernamenti o i miglioramenti sono necessari per raggiungere gli obiettivi
KN16	Number of mine discharges requiring measures to achieve objectives	N° di scarichi minerari che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi
KN17	Number of new permits required or permits that need to be updated to achieve objectives	N° di nuovi permessi allo scarico necessari o autorizzati che occorre aggiornare per raggiungere gli obiettivi
KN18	Number of research studies etc that are required to achieve objectives	N° di studi, ricerche, ecc. necessarie per raggiungere gli obiettivi



Codice e denominazione dell'indicatore quantitativo indicato per le KTM in versione in EN (vedi Annex 8r della WFD Reporting Guidance 2016) e IT		
KN19	Number of sites requiring measures to achieve objectives	N° di siti che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi
KN20	Number of sources of litter that require control measures to achieve objectives	N° di fonti di rifiuti che necessitano di misure di controllo per raggiungere gli obiettivi
KN21	Number of species for which codes of practice for reducing the spread of invasive alien species are required to be developed and implemented for the achievement of objectives	N° di specie per cui codici di prattica per la riduzione della diffusione delle specie aliene invasive necessitano di essere sviluppati o implementati per il raggiungimento degli obiettivi
KN22	Number of storm overflows required to be upgraded to achieve objectives	N° di sfioratori di pioggia che necessitano di ammodernamento per raggiungere gli obiettivi
KN23	Number of storm overflows where sediment flow to surface water is required to be intercepted or reduced to achieve objectives	N° di sfioratori di pioggia nei quali il flusso di sedimenti alle acque superficiali deve essere intercettato o ridotto per raggiungere gli obiettivi
KN24	Number of substances requiring restrictions or bans on uses to achieve objectives	N° di sostanze che necessitano restrizioni o divieti nell'uso per raggiungere gli obiettivi
KN25	Number of surface water interceptors and treatment facilities required to achieve objectives	N° di sistemi di trattamento/filtro delle acque superficiali necessari per raggiungere gli obiettivi
KN26	Number of sustainable drainage systems required to achieve objectives	N° di sistemi di drenaggio sostenibili necessari per raggiungere gli obiettivi
KN27	Number of waste disposal sites required to be upgraded or remediated to achieve objectives	N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti da ammodernare o bonificare per raggiungere gli obiettivi
KN28	Number of wastewater treatment works requiring to be constructed or upgraded to achieve objectives	N° di interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi
KN29	Number of water bodies required to be affected by drinking water protection measures to achieve objectives	N° di corpi idrici che necessitano di misure per la protezione dell'acqua ad uso potabile per raggiungere gli obiettivi
KN30	Number of water bodies required to be covered by measures to achieve objectives	N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi
KN31	Number of water bodies required to have eradication or control measures for the achievement of objectives	N° di corpi idrici che necessitano di misure di eradicazione e controllo delle specie aliene per il raggiungimento degli obiettivi
KN32	Number of water bodies that are expected to achieve objectives as a result of research etc	N° di corpi idrici che si prevede possano raggiungere gli obiettivi attraverso un risultato di ricerche, ecc
KN33	Number of water bodies that need to be limed to achieve objectives	N° di corpi idrici che necessitano di <i>interventi di cementificazione</i> per raggiungere gli obiettivi
KN34	Number of water bodies where ecological flows need to be established to achieve objectives	N° di corpi idrici dove le portate ecologiche necessitano di essere definite per raggiungere gli obiettivi
KN35	Number of water bodies where the operational modification of hydro-peaking is required to achieve objectives	N° di corpi idrici all'interno dei quali è necessario modificare la gestione dell'hydro-peaking per raggiungere gli obiettivi
KP01	Reduction (%) in water consumption required to achieve objectives	Riduzione (%) dei consumi di acqua necessaria per raggiungere gli obiettivi
KS01	Population equivalent required to be treated by construction or upgrade of wastewater treatment plants to achieve objectives	N° di abitanti equivalenti da trattare attraverso la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di depurazione per raggiungere gli obiettivi
KS02	Population size for which water pricing policy measures are required to achieve the objectives of Article 9	Dimensione demografica per la quale le misure di politica dei prezzi sono necessarie per raggiungere gli obiettivi
KO99	Other indicator	Altri indicatori



Allegato 2

Analisi preliminare delle relazioni tra gli indicatori quantitativi per proposti per la “gap analysis” di cui al WFD Reporting Guidance 2016 (vers.6), lo stato dei corpi idrici e il monitoraggio VAS.

Tabella A.9 Proposta di indicatori quantitativi per pressione significativa o sostanza chimica di rilevanza europea per l’analisi dei contenuti del PdG Po 2015

Pressioni significative del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con stato dei corpi idrici e monitoraggio VAS proposto				
				SW		GW		VAS
				SE	SC	SQ	SC	
1.1 Puntuali –Scarichi delle acque reflue urbane	Carico (t/anno) di BOD da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x				x
	Carico (t/anno) di azoto totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi	Carico (t/anno) di azoto totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi	Dati per aggiornamento delibera Adb Po (vedi Elab.3)	x				x
	Carico (t/anno) di fosforo totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi	Carico (t/anno) di fosforo totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi	Dati per aggiornamento delibera Adb Po (vedi Elab.3)	x				x
	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per gli inquinanti specifici	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per gli inquinanti specifici	Dati DB PdG Po 2015	x				x
	Carico (t/anno) di sostanze prioritarie da ridurre per raggiungere gli obiettivi				x			x
		Carico (t/anno) di sostanze prioritarie rilevanti da ridurre per raggiungere gli obiettivi	Dati inventario 2013		x			x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x	x			x
		N° di corpi idrici che falliscono gli SQA per le sostanze prioritarie	Dati DB PdG Po 2015		x			x



Pressioni significative del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con stato dei corpi idrici e monitoraggio VAS proposto				
				SW		GW		VAS
				SE	SC	SQ	SC	
1.2 Puntuali – Sforatori di piena	Carico (t/anno) di BOD da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x				x
	N° di aree urbane (agglomerati) con scolmatori che causano o contribuiscono al fallimento degli obiettivi			x	x			x
	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici	Dati DB PdG Po 2015	x				x
	Volume (m³/anno) delle acque di pioggia che causano o contribuiscono al fallimento degli obiettivi			x	x			x
	Carico (t/anno) di sedimenti da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x	x			
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x	x			x
		N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie	Dati DB PdG Po 2015		x			x
1.3 Puntuali – Scarichi acque reflue industriali IPPC (inclusi in E-PRTR e altro)	N° di permessi non compatibili con il raggiungimento degli obiettivi							
	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per gli inquinanti specifici	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per gli inquinanti specifici	Dati DB PdG Po 2015	x				x
	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie	Dati DB PdG Po 2015		x			x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x	x			x
1.4 Puntuali – Scarichi acque reflue industriali non IPPC	N° di permessi non compatibili con il raggiungimento degli obiettivi			x				x
	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per gli inquinanti specifici	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per gli inquinanti specifici	Dati DB PdG Po 2015	x				x



Pressioni significative del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con stato dei corpi idrici e monitoraggio VAS proposto				
				SW		GW		VAS
				SE	SC	SQ	SC	
1.5 Puntuali – Siti contaminati, potenzialmente contaminati e siti produttivi abbandonati	N° di siti contaminati che impediscono il raggiungimento degli obiettivi	N° di siti contaminati che impediscono il raggiungimento degli obiettivi	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
1.6 Puntuali – Siti per lo smaltimento dei rifiuti	N° siti per lo smaltimento dei rifiuti che impediscono raggiungimento degli obiettivi	N° siti per lo smaltimento dei rifiuti che impediscono raggiungimento degli obiettivi	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per le sostanze prioritarie e/o gli inquinanti specifici	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
1.9.3 Puntuali - Serbatoi interrati		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015				x	x
2.1 Diffuse – Dilavamento urbano (run off)	Lunghezza (km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali il dilavamento urbano impedisce il raggiungimento degli obiettivi	Lunghezza (km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali il dilavamento urbano impedisce il raggiungimento degli obiettivi	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
2.2 Diffuse – Dilavamento terreni agricoli (Agricoltura)	Carico (t/anno) di azoto totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x			x	x
	Carico (t/anno) di fosforo totale da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x			x	x
	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole	N° di corpi idrici che non rispettano gli SQA per i pesticidi che originano dalle sorgenti diffuse agricole	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x



Pressioni significative del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con stato dei corpi idrici e monitoraggio VAS proposto				
				SW		GW		VAS
				SE	SC	SQ	SC	
	N° di aziende agricole non coperte da servizi di consulenza			x	x	x	x	x
	N° di corpi idrici interessati da emissioni/scarichi o perdite di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie	N° di corpi idrici interessati da emissioni/scarichi o perdite di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie			x		x	x
	N°, lunghezza (km), area (km²) di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi a causa del dilavamento dei terreni agricoli	N°, lunghezza (km), area (km²) di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO a causa del dilavamento dei terreni agricoli	Dati DB PdG Po 2015	x	x		x	x
	Area dei terreni agricoli a rischio di erosione			x	x		x	
2.4 Diffuse – Trasporti e infrastrutture	N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi a causa della pressione “Trasporti e infrastrutture”	N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO a causa della pressione “Trasporti e infrastrutture”	Dati DB PdG Po 2015	x	x			x
2.6 Diffuse - Scarichi non allacciati alla fognatura	Lunghezza (km), area (km²) di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi a causa degli scarichi non allacciati alla fognatura	Lunghezza (km), area (km²) di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO a causa degli scarichi non allacciati alla fognatura	Dati DB PdG Po 2015	x				x
	N° di scarichi non allacciati alla rete fognaria che impediscono il raggiungimento degli obiettivi	N° di scarichi non allacciati alla rete fognaria che impediscono il raggiungimento degli obiettivi	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
3.1 Prelievi/diversione di portata - Agricoltura	Volume (milioni di m³/anno) di acqua prelevata/deviata per uso agricolo da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x		x		x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x		x		x
3.2 Prelievi/diversione di portata – Civile (uso potabile)	Volume (milioni di m³/anno) di acqua prelevata/deviata per uso civile da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x		x		x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x		x		x



Pressioni significative del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con stato dei corpi idrici e monitoraggio VAS proposto				
				SW		GW		VAS
				SE	SC	SQ	SC	
3.3 Prelievi/diversione di portata - Industria	Volume (milioni di m ³ /anno) di acqua prelevata/deviata per uso industriale da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x		x		x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x		x		x
3.5 Prelievi/diversione di portata - Piscicoltura	Volume (milioni di m ³ /anno) di acqua prelevata/deviata per acquacoltura da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x		x		x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x		x		x
3.6.1 Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico	Volume (milioni di m ³ /anno) di acqua prelevata/deviata per uso idroelettrico da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x		x		x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x		x		x
Tutti i prelievi	Volume (milioni di m ³ /anno) di acqua prelevata/deviata per tutti gli usi da ridurre per raggiungere gli obiettivi			x		x		x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x		x		x
4.1.1 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico - Difesa dalle alluvioni	Lunghezza (km) dei corpi idrici dove le alterazioni morfologiche per la difesa dalle alluvioni impediscono il raggiungimento degli obiettivi	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni morfologiche per la difesa dalle alluvioni impediscono il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.1.2 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico - Agricoltura	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni morfologiche per l'agricoltura impediscono il raggiungimento degli obiettivi	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni morfologiche per l'agricoltura impediscono il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x



Pressioni significative del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con stato dei corpi idrici e monitoraggio VAS proposto				
				SW		GW		VAS
				SE	SC	SQ	SC	
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.1.3 Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico - Navigazione	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni morfologiche per la navigazione impediscono il raggiungimento degli obiettivi	Lunghezza (km) dei corpi idrici nei quali le alterazioni morfologiche per la navigazione impediscono il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.2.1 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Idroelettrico	N° di dighe, barriere e chiuse per uso idroelettrico che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi	N° di dighe, barriere e chiuse per uso idroelettrico che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.2.2 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Difesa dalle alluvioni	N° di dighe, barriere e chiuse per la difesa da alluvioni che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi		Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.2.3 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Produzione Acqua potabile	N° di dighe, barriere e chiuse per uso potabile che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi	N° di dighe, barriere e chiuse per uso potabile che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.2.4 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Agricoltura: irrigazione	N° di dighe, barriere e chiuse per uso irriguo che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi	N° di dighe, barriere e chiuse per uso irriguo che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.2.7 Alterazioni morfologiche - Dighe, barriere e chiuse - Navigazione	N° di dighe, barriere e chiuse per la navigazione che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi	N° di dighe, barriere e chiuse per la navigazione che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi/lo stato di BUONO		x				x



Pressioni significative del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con stato dei corpi idrici e monitoraggio VAS proposto				
				SW		GW		VAS
				SE	SC	SQ	SC	
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.4 Alterazioni morfologiche - Perdita fisica totale o in parte del corpo idrico	Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali la perdita fisica di habitats impedisce il raggiungimento degli obiettivi	Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali la perdita fisica di habitats impedisce il raggiungimento degli obiettivi /lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
4.5.1 Alterazioni morfologiche - Altro - Modifiche della zona riparia dei corpi idrici	Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali le modifiche della zona riparia impedisce il raggiungimento degli obiettivi	Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali le modifiche della zona riparia impedisce il raggiungimento degli obiettivi/dello stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
5.1 Altre pressioni - Introduzioni di specie e malattie	N° di specie introdotte che impediscono il raggiungimento degli obiettivi			x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
5.2 Altre pressioni - Sfruttamento/rimozione di animali/vegetali	Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali lo sfruttamento/rimozione di animali/vegetali impedisce il raggiungimento degli obiettivi	Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali lo sfruttamento/rimozione di animali/vegetali impedisce il raggiungimento degli obiettivi /dello stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x				x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x				x
7 - Altre pressioni antropogeniche	Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali altre pressioni antropogeniche impediscono il raggiungimento degli obiettivi	Lunghezza(km)/Area (km ²) dei corpi idrici nei quali altre pressioni antropogeniche impediscono il raggiungimento degli obiettivi/dello stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x	x			x
		N° di corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi/lo stato di BUONO per questa pressione	Dati DB PdG Po 2015	x	x			x



Tabella A.10 Proposta di indicatori quantitativi per KTM di rilevanza europea per l'analisi dei contenuti del PdG Po 2015

KTM del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con monitoraggio VAS proposto
KTM.1 Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	N° di abitanti equivalenti da trattare attraverso la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di depurazione per raggiungere gli obiettivi	N° di abitanti equivalenti da trattare attraverso la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di depurazione per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE	Dati per aggiornamento delibera Adb Po (vedi Elab.3)	
	N° di interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi	N° di interventi di trattamento degli scarichi da costruire o ammodernare per raggiungere gli obiettivi della direttiva 271/91/CEE	Dati DB PdG Po 2015	
	N° di sfioratori di pioggia dove il flusso di sedimenti alle acque superficiali deve essere intercettato o ridotto per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	Area (km²) agricola che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km²) di buffer zones necessaria per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di buffer zones per raggiungere gli obiettivi	Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di buffer zones per raggiungere gli obiettivi /lo stato di BUONO	Dato FT e PdG Po 2015	
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.3 Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	Area (km²) agricola che necessita di misure per ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.4 Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	N° di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi	N° di siti contaminati da bonificare o dove occorrono azioni di prevenzione per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x
	Area (km²) che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.5 Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe).	Area (km²) dei corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) del reticolo idrografico che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi			
	N° di barriere che necessitano di interventi per raggiungere gli obiettivi			
	N° di passaggi per pesci che necessitano di essere installati per raggiungere gli obiettivi			



KTM del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con monitoraggio VAS proposto
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es: restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)	Lunghezza (km) di tratti di fiumi e canali che necessitano di re-meandrazione per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) del fiume che necessita di misure di riqualificazione del letto per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) delle rive/sponde che necessitano di misure di riqualificazione e/o restauro per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) delle rive/sponde che necessitano di rimozione delle infrastrutture grigie per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km²) delle rive/sponde che richiedono misure di riqualificazione e/o restauro per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km²) delle rive/sponde che richiedono la rimozione delle infrastrutture grigie per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	N° di nuovi permessi allo scarico necessari o autorizzati che occorre aggiornare per raggiungere gli obiettivi			
	N° di corpi idrici dove le portate ecologiche necessitano di essere definite per raggiungere gli obiettivi	N° di corpi idrici dove le portate ecologiche necessitano di essere definite per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
	N° di corpi idrici all'interno dei quali è necessario modificare la gestione dell'hydro-peaking per raggiungere gli obiettivi	N° di corpi idrici dove è necessario modificare la gestione dell'hydro-peaking per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.8 Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	Area (km²) irrigata che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi	Area (km²) irrigata che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati PBI	
	Riduzione (%) dei consumi di acqua necessaria per raggiungere gli obiettivi			
	N° di nuclei famigliari che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi			
	N° di opere che richiedono misure per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	



KTM del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con monitoraggio VAS proposto
KTM.9 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico)	Dimensione demografica per la quale le misure di politica dei prezzi sono necessarie per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km ²) del distretto dove le misure di politica dei prezzi sono necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'art. 9			
KTM.10 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale)	N° di interventi per cui le misure di politica dei prezzi sono necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'art. 9			
KTM.11 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso agricolo)	Area (km ²) agricola dove le misure di politica dei prezzi sono necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'art.9			
KTM.12 Servizi di consulenza per l'agricoltura	N° di aziende agricole che necessitano di servizi di consulenza per raggiungere gli obiettivi			
	N° di servizi di consulenza necessari per raggiungere gli obiettivi	N° di servizi di consulenza necessari per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x
	Area (km ²) agricola che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km ²) agricola che necessita di servizi di consulenza per raggiungere gli obiettivi			
	N° di Farm Surveys (sondaggi in aziende agricole) necessari per raggiungere gli obiettivi			
KTM.13 Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)	N° di zone di salvaguardia per l'acqua ad uso potabile necessarie per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km ²) che necessita di zone di salvaguardia per acqua ad uso potabile per raggiungere gli obiettivi			
	N° di corpi idrici che necessitano di misure per la protezione dell'acqua ad uso potabile per raggiungere gli obiettivi	N° di corpi idrici che necessitano di misure per la protezione dell'acqua ad uso potabile per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	N° di studi, ricerche, ecc. necessarie per raggiungere gli obiettivi	N° di studi, ricerche, ecc. necessarie per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x
	N° di corpi idrici che si prevede possano raggiungere gli obiettivi attraverso un risultato di ricerche, ecc			
KTM.15 Misure per la graduale eliminazione	N° di nuovi permessi allo scarico necessari o autorizzati che occorre aggiornare per raggiungere gli obiettivi			



KTM del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con monitoraggio VAS proposto
<i>delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie</i>	N° di interventi per le misure necessarie per le sostanze prioritarie per raggiungere gli obiettivi			
	N° di sostanze che necessitano di restrizioni o divieti nell'uso per raggiungere gli obiettivi	N° di sostanze che necessitano di restrizioni o divieti nell'uso per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.16 Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)	N° di impianti dove gli ammodernamenti o i miglioramenti sono necessari per raggiungere gli obiettivi			
	N° di nuovi permessi allo scarico necessari o autorizzati che occorre aggiornare per raggiungere gli obiettivi			
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.17 Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	N° di sfioratori di pioggia dove il flusso di sedimenti alle acque superficiali deve essere intercettato o ridotto per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) dei corsi d'acqua che necessitano di buffer zones per intercettare o ridurre i carichi di sedimento al corso d'acqua per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km ²) dei corpi idrici che necessitano di buffer zones per intercettare o ridurre i carichi di sedimento ai corpi idrici per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km ²) agricola che necessita di misure per raggiungere gli obiettivi			
KTM.18 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte	N° di specie per cui codici di prativa per la riduzione della diffusione delle specie aliene invasive necessitano di essere sviluppati o implementati per il raggiungimento degli obiettivi			
	N° di corpi idrici che necessitano di misure di eradicazione e controllo delle specie aliene per il raggiungimento degli obiettivi			
	N° di Piani di Azione Specie Specifici che necessitano per specie identificate per il livello di rischio particolare che presentano per il raggiungimento degli obiettivi			
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.20 Misure per prevenire o per controllare	Area (km ²) dei corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) dei corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi			



KTM del distretto padano	Indicatori proposti a livello europeo	Indicatori proposti in via preliminare per il distretto padano (con il carattere rosso si indicano quelli integrativi o alternativi)	Fonte dei dati	Relazioni con monitoraggio VAS proposto
<i>gli impatti negativi della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e animali</i>	N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi	N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	N° di sfioratori di pioggia che necessitano di ammodernamento per raggiungere gli obiettivi	N° di sfioratori di pioggia che necessitano di ammodernamento per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
	N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti da ammodernare o bonificare per raggiungere gli obiettivi	N° di siti per lo smaltimento dei rifiuti da ammodernare o bonificare per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
	N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi	N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
	N° di sistemi di drenaggio sostenibili necessari per raggiungere gli obiettivi			
	N° di sistemi di trattamento/filtro delle acque superficiali necessari per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km ²) che necessita di regolamenti e/o codici di pratica per l'uso e lo smaltimento di sostanze chimiche in zone urbanizzate, trasporti e infrastrutture per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) delle infrastrutture dei trasporti che necessitano di regolamentazione e/o codice di pratica per l'uso e lo smaltimento di sostanze chimiche per raggiungere gli obiettivi			
	N° di scarichi che necessitano di essere collettati alle reti fognarie per raggiungere gli obiettivi	N° di scarichi che necessitano di essere collettati alle reti fognarie per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.23 Misure per la ritenzione naturale delle acque	N° di sistemi di drenaggio sostenibili necessari per raggiungere gli obiettivi			
	Area (km ²) dei corpi idrici che necessitano di restauro o riconnessione alla piana alluvionale per raggiungere gli obiettivi			
	Lunghezza (km) dei corpi idrici che necessitano di restauro o riconnessione alla piana alluvionale per raggiungere gli obiettivi	Lunghezza (km) dei corpi idrici che necessitano di restauro o riconnessione alla piana alluvionale per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	x
		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM.24 Adattamento ai cambiamenti climatici		N° di corpi idrici che necessitano di misure per raggiungere gli obiettivi/ lo stato di BUONO	Dati DB PdG Po 2015	
KTM 26 Governance		N° di contratti di fiume/lago/delta attivati	Dati DB PdG Po 2015	x
		N° di interventi di educazione/formazione ambientale attivati	Dati DB PdG Po 2015	x



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it